Gruppo di lavoro sull'erosione fiscale

Relazione Finale

Roma

22 novembre 2011

INDICE

1. Il campo d'indagine……1
2. La regola (ovvero il principio generale dell'imposizione fiscale)……3
3. La stima degli effetti finanziari……6
4. I codici di classificazione……9
5. Alcuni casi di applicazione dei codici di classificazione…… 11
6. Riepilogo dei criteri di classificazione……24
7. Appendice 1……27
8. Appendice 2……33
9. Appendice 3……36
10. Appendice 4……39
11. Riferimenti bibliografici……41
12. Allegato 1……42
13. Allegato 2……123
14. Allegato 3……403
    - 14.1 Scheda 1 (Contributo di ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE)…… 403
    - 14.2 Scheda 2 (Contributo di ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE)…… 405
    - 14.3 Scheda 3 (Contributo di Coldiretti, CIA e Confagricoltura)……407
    - 14.4 Scheda 4 (Contributo di CONFEDILIZIA)……411
    - 14.5 Scheda 5 (Contributo di ABI)…… 413
    - 14.6 Scheda 6 (Contributo di Coldiretti, CIA e Confagricoltura)……415
    - 14.7 Scheda 7 (Contributo di I.N.T.) …… 422
    - 14.8 Scheda 8 (Contributo di UIL) ……432
    - 14.9 Scheda 9 (Contributo di R.ET.E - IMPRESE ITALIA) …… 437
    - 14.10 Scheda 10 (Contributo di ABI) …… 440

14.11 Scheda 11 (Contributo di CIDA-CONFEDIR MIT) 443

14.12 Scheda 12 (Contributo di CONFPROFESSIONI) 447

14.13 Scheda 13 (Contributo di ANIA) 454

14.14 Scheda 14 (Contributo di CNDCEC) 456

Relazione finale del gruppo di lavoro sull'erosione fiscale

Il gruppo di lavoro sull'erosione fiscale, costituito dal Ministro dell'Economia e delle Finanze prof. Giulio Tremonti, ha avuto assegnata come finalità quella di "*analizzare l'area dell'**erosione fiscale**, in specie l'area della amplissima forbice aperta dalla dialettica tra la **regola** (il principio generale dell'imposizione fiscale) e l'eccezione (la deviazione legale da questo principio, via esenzioni, agevolazioni, regimi sostitutivi di favore, etc.)*".

Il gruppo di lavoro, al quale hanno aderito 32 tra organizzazioni sindacali, associazioni di categoria e ordini professionali,[1] si è riunito ventuno volte[2]. Questa relazione è la conclusione di un lavoro condiviso: le aree di criticità e dissenso sono rappresentate nella relazione (segnatamente nell'Allegato 3, che raccoglie i contributi che alcuni dei partecipanti hanno ritenuto utile manifestare). Il gruppo di lavoro ha concordato e seguito la strategia di azione qui sotto delineata.

1. Il campo d'indagine

E' stata assunta come punto di partenza la Tabella 1 allegata allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per il 2011 (approvato con la legge n. 221 del 13 dicembre 2010). Infatti, in conseguenza della riforma delle procedure di bilancio, il bilancio dello Stato per l'anno in corso contiene, per la prima volta, un elenco delle *esenzioni* e delle *riduzioni del prelievo obbligatorio* [3], accompagnate da una stima del mancato gettito proiettata sul triennio (2011-2013).

[1] Segnatamente i seguenti: ABI, ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE [AGCI – CONFCOOPERATIVE – LEGA DELLE COOPERATIVE], ANCOT, ANIA, ASSOGESTIONI, CGIL, CIA, CIDA CONFEDIR-MIT, CISAL, CISL, CIU, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, CONFAPI, CONFQUADRI, CONFEDILIZIA, CONFINDUSTRIA, CONFPROFESSIONI, CONSIGLIO NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO, CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, COPAGRI, FORUM ASSOCIAZIONI FAMIGLIE, INT, LAPET ASSOCIAZIONE TRIBUTARISTI, RE.TE IMPRESE ITALIA [CNA – CONFARTIGIANATO – CONFCOMMERCIO – CASARTIGIANI – CONFESERCENTI], UGL, UIL. La CGIL ha interrotto la sua partecipazione il 21 luglio 2011.

[2] In particolare, nei seguenti giorni: 17 dicembre 2010; 18 gennaio, 9 febbraio, 11 marzo, 19 aprile, 18 maggio, 7 giugno, 21 giugno, 5 luglio, 19 luglio, 27 luglio, 3 agosto, 1 settembre, 8 settembre, 19 settembre, 29 settembre, 11 ottobre, 17 ottobre, 27 ottobre, 7 novembre e 22 novembre 2011.

[3] L'articolo 21, comma 11, della legge n. 196/2009 prescrive che la nota integrativa dello stato di previsione dell'entrata dello Stato debba includere "… *gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi*

Questo elenco è stato integrato con l'inclusione di ulteriori misure e regimi, in esso non considerati. In effetti, il campo di riferimento della tavola allegata al bilancio di previsione dello stato[4] è più ristretto del mandato affidato al gruppo di lavoro sull'erosione. Quest'ultimo comprende i *regimi sostitutivi di favore*, di cui il primo non fa menzione. Inoltre la legge di bilancio ha come riferimento *il prelievo obbligatorio* mentre per l'erosione il riferimento è la *regola*, cioè il *principio generale dell'imposizione fiscale.* Mentre per il bilancio dello Stato l'oggetto della ricognizione sembrano essere le **agevolazioni** rispetto al **regime fiscale vigente**, per il gruppo di lavoro l'oggetto è invece l'erosione, cioè tutti gli **scostamenti previsti dalla normativa** (inclusi i regimi sostitutivi di favore) rispetto al **principio generale dell'imposizione fiscale,** che in qualche modo trascende rispetto alla legislazione vigente e fa riferimento a un modello ideale di sistema fiscale ispirato a principi generali. E' sembrato, in sostanza, che al gruppo di lavoro sull'erosione sia stato affidato il compito di effettuare una ricognizione delle cosiddette *tax expenditures* (spese fiscali), al pari di quanto viene sistematicamente effettuato in altri paesi.[5] Da questo punto di vista l'indagine qui svolta colma un ritardo: la precedente ricognizione delle spese fiscali effettuata in Italia, con pretesa di esaustività, risale infatti al 1990.[6]

Conseguentemente, come detto, il campo d'indagine è stato ampliato rispetto al lavoro effettuato ai fini del bilancio dello Stato.

In primo luogo, con riferimento alle imposte sul reddito, sono stati inseriti alcuni regimi particolari. In particolare, quelli relativi alle cosiddette rendite finanziarie, ai regimi di tassazione dei redditi dei fabbricati, ai redditi agricoli e dei terreni. Anche il regime sostitutivo cedolare sui fitti, di recente istituzione, è stato inserito in quest'ambito. Infatti, rispetto al modello "classico" di tassazione del reddito, à la Schanz-Haig-Simons, cui la riforma fiscale del 1972-73 era orientata e che tuttora ispira il nostro sistema fiscale, la tassazione separata dei redditi da cespiti finanziari (interessi, dividendi, plusvalenze) costituisce una forma di erosione. Anche il riferimento a rendite catastali dei fabbricati e dei terreni non aggiornate e molto

perseguiti". Nel bilancio dello Stato, sino all'esercizio 2010, le note integrative allo stato di previsione dell'entrata contenevano solo l'indicazione degli effetti connessi alle agevolazioni introdotte nell'esercizio.

[4] Cfr. nota 3.

[5] Si veda l'Appendice 1.

[6] Si veda l'Appendice 2.

inferiori ai valori effettivi odierni determina erosione delle basi imponibili sia per l'imposizione diretta (Irpef), sia per quella patrimoniale (ICI), sia per le imposte sui trasferimenti.[7]

In secondo luogo il campo di indagine è stato ampliato includendo i tributi destinati al finanziamento degli enti decentrati (regioni, comuni, province): principalmente, Irap e ICI. Il bilancio dello Stato, infatti, prende in considerazione solo i tributi il cui gettito afferisce allo stato medesimo; ma lo stato con sue leggi determina le caratteristiche fondamentali dei tributi locali, tra cui esenzioni, esclusioni, riduzioni, ecc. In coerenza con i principi del federalismo fiscale, non sono state incluse nell'elenco quelle misure di esenzione, esclusione, riduzione che i livelli inferiori di governo dispongono sui tributi di loro spettanza nell'ambito dell'autonomia di cui godono.

Sono stati inclusi anche alcuni crediti d'imposta che, sebbene prendano la forma di un abbattimento "in compensazione" delle imposte versate, costituiscono formalmente spese dal punto di vista del bilancio dello Stato. In sostanza, si è privilegiato il criterio della massima esaustività.

Conseguentemente, il numero delle misure in esame è notevolmente cresciuto: rispetto alle 242 elencate in allegato al bilancio dello Stato, si è pervenuti a una lista di 720 misure, riportata nell'Allegato 1. Occorre segnalare che questa estensione del campo di indagine è in parte solo apparente, perché sono state dettagliate in modo più analitico misure precedentemente accorpate sotto un'unica voce (ad esempio, le spese detraibili dall'Irpef). Benché la ricognizione effettuata non possa ritenersi con certezza esaustiva, si ritiene di aver raggiunto, con l'attivo contributo dei partecipanti al gruppo, un livello di copertura molto soddisfacente.

2. La *regola* (ovvero *il principio generale dell'imposizione fiscale*)

Nel decidere quali misure includere (o non includere) nell'elenco delle *tax expenditures* occorre una riflessione su quale sia la *regola,* ovvero *il principio generale dell'imposizione fiscale.*

[7] Non tutti i partecipanti condividono questa impostazione: alcuni ritengono che il campo di applicazione delle *tax expenditures* avrebbe dovuto essere più ristretto (cfr. i contributi riportati nell'Allegato 3).

Per le imposte dirette, la *regola* adottata è il modello "classico" di tassazione del reddito, à la Schanz-Haig-Simons (SHS), detto anche *comprehensive income*. Sviluppato indipendentemente tra la fine del 1800 e i primi decenni del secolo scorso da Schanz (1896) in Germania, da Haig (1921) e Simons (1938) negli Stati Uniti, questo modello definisce il reddito imponibile come la somma dei potenziali consumi in un determinato periodo più l'aumento di ricchezza tra il periodo in esame e il precedente. Visto dal lato delle entrate, anziché da quello degli impieghi, il reddito imponibile è la somma di tutti i redditi da lavoro (dipendente e autonomo), da impresa (individuale o di società di persone), da capitale (interessi, dividendi, canoni), più gli eventuali guadagni (o perdite) in conto capitale sulla ricchezza posseduta; comprende anche i redditi occasionali (vincite, donazioni, successioni), nonché il reddito figurativo dell'abitazione di proprietà e l'autoconsumo. Le società di capitali sono tassate sulla base dell'utile netto (con riporto delle eventuali perdite); per gli utili distribuiti sono previsti regimi volti ad evitare la doppia imposizione in capo al socio.

Si tratta di una definizione molto ampia di reddito; nonostante non sia stata concretamente applicata da nessun paese nella sua interezza [8], è però generalmente assunta, sia pure con alcune approssimazioni e omissioni, come modello di riferimento per la ricognizione delle spese fiscali.[9]

Riguardo alle **imposte indirette erariali**, l'IVA ha una sua struttura piuttosto ben definita e comune a moltissimi paesi. Per le altre, dall'esperienza internazionale non è desumibile un modello "ideale" di riferimento generalmente adottato. Usualmente vengono censite le deviazioni rispetto al regime generale vigente.

Per l'IVA e le accise, ovviamente, si può (e si deve) fare riferimento ai regimi comuni disposti dalle Direttive europee. Peraltro, il regime comunitario tende a coincidere con il regime vigente: salvo deroghe nazionali espressamente approvate o l'esercizio di opzioni che le direttive consentono agli stati membri, eventuali deviazioni delle legislazioni nazionali in violazione dei regimi comunitari sarebbero sanzionate. In sostanza, si è fatto riferimento ai regimi vigenti, adottando un criterio molto ampio di *spesa fiscale*, che comprende qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione

[8] Ad esempio, l'autoconsumo non è generalmente tassato; le entrate occasionali sono soggette a imposte separate; il reddito figurativo dell'abitazione di proprietà viene spesso esentato; le plusvalenze sono tassate al realizzo anziché alla maturazione.

[9] Si rimanda all'Appendice 1 e ai lavori ivi citati.

dell'aliquota o dell'imponibile. Con questa scelta, che fondamentalmente è di tipo tassonomico, il gruppo è andato in qualche modo oltre il mandato: ha cioè censito come spese fiscali alcune caratteristiche strutturali delle imposte, obbligatorie sotto il regime comunitario. Valga per tutti, come esempio, l'inclusione dell'esenzione (aliquota zero) dell'IVA sulle esportazioni: si tratta di una caratteristica fondante dell'IVA, che è parte integrante della *regola,* intesa *come principio generale* dell'imposta, presente in tutte le imposte sul valore aggiunto oggi in vigore nel mondo e, ovviamente, prescritta dalla normativa comunitaria. Anche molte esenzioni riguardanti le accise sono obbligatorie sotto il regime comune, ma sono state incluse nell'elenco. A tutte le spese fiscali di questo tipo è stato associato un codice[10] che indica la loro obbligatorietà ai sensi della normativa comunitaria. In sostanza, con l'obiettivo di fornire al riformatore fiscale uno strumento conoscitivo utile e il più possibile completo come campo di indagine, si è preferito adottare il criterio di una esaustività formale, accompagnata dalla esplicita indicazione della obbligatorietà della specifica spesa fiscale, rispetto al criterio alternativo della semplice omissione delle misure in questione dall'elenco delle spese fiscali.

Per le imposte indirette sugli atti (registro, bollo, ipocatastali) si è adottato il criterio della divergenza rispetto al regime "ordinario" vigente, a causa di esenzioni, aliquote ridotte, o abbattimenti dell'imponibile. Alla luce anche della forte variabilità dei regimi (si pensi, ad esempio, alla numerosità e alla differenziazione delle tariffe del bollo e del registro) e quindi della difficoltà di identificare in modo incontrovertibile un regime "ordinario", ci si è interrogati se fosse desumibile, dai *principi generali* dell'imposizione, un criterio-guida per queste imposte. Da questa disamina si è concluso che l'unico *principio generale* desumibile dalla letteratura sul *tax design* (cioè sul disegno del sistema fiscale) è che le imposte sugli atti e sui trasferimenti a titolo oneroso tra vivi dovrebbero essere delle semplici tasse a somma fissa, cioè dei corrispettivi per il servizio che le pubbliche amministrazioni forniscono in quanto garantiscono la pubblicità dell'atto e/o la conservazione di un pubblico registro della proprietà[11].

[10] Segnatamente il codice 2. Si rimanda ai paragrafi 4-6 per la descrizione delle finalità e del contenuto dei codici di classificazione.

[11] E' da David Ricardo che la letteratura economica segnala che le imposte sui trasferimenti di ricchezza creano disincentivi all'efficiente funzionamento del mercato della proprietà, e sottolinea invece, in alternativa, l'opportunità della tassazione ordinaria della ricchezza. Più di recente, la nostra Costituente si espresse a favore dell'abolizione dell'imposta di registro e del ritorno all'impostazione originaria, di una tassa di tipo corrispettivo, che fosse "il modico compenso, commisurato al costo, che lo stato percepiva per

Ovviamente adottare questo criterio avrebbe comportato il censimento di spese fiscali **negative**. Si è quindi scelto di attenersi, come detto, al criterio della divergenza rispetto al regime vigente.

Riguardo alle **imposte regionali e locali,** l'IRAP appartiene alla famiglia delle *local business tax* sul valore aggiunto netto (valore netto della produzione) e l'ICI a quella delle *property tax.* Si è assunta come *regola* per entrambe le imposte il regime ordinario nella sua accezione ampia (cioè includendo, per l'Irap, i contributi obbligatori sul costo del lavoro e la produzione netta dei contribuenti di minori dimensioni; per l'ICI, i redditi dell'abitazione di proprietà). Per le altre imposte regionali e locali si è adottato il criterio della divergenza rispetto al regime vigente.

E' infine necessaria una precisazione**.** Le argomentazioni svolte in questo paragrafo circa la *regola* (il modello impositivo di riferimento) danno conto di una riflessione che il gruppo di lavoro ha dovuto **necessariamente** affrontare per adempiere al mandato affidatogli. Non è certo un caso che tutti gli studi sulle spese fiscali hanno dovuto porsi e risolvere questo tipo di problematica. I modelli impositivi di riferimento non hanno alcun contenuto normativo, non indicano la direzione verso la quale dovrebbe tendere il sistema tributario: sono appunto solo dei parametri di riferimento, dei *benchmark* indispensabili per effettuare la ricognizione delle spese fiscali e soprattutto per misurare i loro effetti finanziari, come risulterà evidente nel paragrafo che segue.

3. La stima degli effetti finanziari

Gli effetti finanziari di una spesa fiscale sono usualmente stimati come l'incremento (la perdita) del gettito conseguente all'abolizione (all'introduzione) della spesa in esame, a invarianza di comportamenti da parte dei contribuenti. Si tratta quindi di una misura d'impatto.

---

il servizio della registrazione degli atti, e la conseguente certezza dei diritti". Riguardo al recupero del minor gettito, "la soluzione più ovvia starebbe in un aumento delle aliquote dell'imposta sul patrimonio" (cfr. Ministero per la Costituente, "Rapporto della Commissione Economica", Roma, Istituto Poligrafico dello stato, 1946, pp. 246-249). Analoga impostazione si rinviene nei lavori preparatori alla riforma dei primi anni settanta: l'imposta di registro andrebbe sostituita da una tassa fissa con obbligo di registrazione (cfr. C. Cosciani, "Stato dei lavori della Commissione per lo studio della riforma tributaria", Milano, Giuffrè, 1964, pp. 305-310).

In via di principio, altri due metodi potrebbero essere adottati: il guadagno (la perdita) finale di gettito, che tiene anche conto della possibile reazione dei contribuenti, cioè del mutamento nei comportamenti indotto dall'abolizione (introduzione) della misura. Oppure il metodo della equivalenza di spesa, cioè il costo della spesa in uscita dal bilancio pubblico che si renderebbe necessaria se la spesa fiscale venisse convertita in un programma di interventi volti, tramite trasferimenti monetari, a dare ai percettori gli stessi benefici fruiti attraverso la riduzione delle imposte.

Questi due metodi alternativi implicano complessità di calcolo e margini di discrezionalità (e di arbitrarietà) nella stima e non sono stati quasi mai adottati in altri paesi.[12] Il gruppo di lavoro si è quindi attenuto alla stima degli effetti d'impatto. Scelta peraltro già adottata per la stima delle misure contenute nell'allegato al bilancio dello Stato.

Ovviamente, come detto, per stimare il gettito riveniente dall'abolizione di una spesa fiscale è necessario stabilire il regime di riferimento, cioè decidere quale sarebbe il trattamento fiscale alternativo. Per le imposte dirette, coerentemente con il modello SHS di tassazione onnicomprensiva del reddito, si è assunto che per tutte le spese fiscali concernenti le persone fisiche i redditi confluissero nell'Irpef e fossero assoggettati alla progressività del regime vigente.

Il gruppo ha però anche notato che il legislatore fiscale, nelle sue scelte concrete, non si è attenuto strettamente al modello SHS, nemmeno al momento della riforma dei primi anni settanta. Infatti, già allora fu deciso di sottoporre i redditi derivanti dal possesso di attività finanziarie (interessi, dividendi, plusvalenze) a regimi cedolari sostitutivi. La divergenza rispetto al modello teorico SHS si è accentuata nel corso del tempo, con l'esclusione dall'Irpef dei redditi figurativi dell'abitazione di proprietà e ultimamente con l'introduzione della cedolare del 19-21 per cento sugli affitti. Con la manovra di questa estate il legislatore ha anche stabilito l'unificazione della tassazione delle cosiddette rendite finanziarie al 20 per cento (sebbene con la rilevante eccezione degli interessi sui titoli di stato, rimasti al 12,5 per cento). In sostanza, si può notare una tendenza, seppure non esplicitata in termini di modello di riferimento "ideale", a far convergere il sistema di tassazione del reddito verso un modello "duale", [13] in cui i redditi da capitale (in senso economico, cioè derivanti da

[12] Fa eccezione la Germania, che valuta le spese fiscali con il metodo dell'equivalenza della spesa.

[13] Si veda l'Appendice 3.

ricchezza finanziaria e reale) sono esclusi dalla progressività, che è limitata ai redditi da lavoro (dipendente e autonomo) e da impresa individuale. Nel modello "duale" i redditi da capitale sono assoggettati a tassazione proporzionale, con aliquota pari a quella del primo scaglione dell'imposta personale sul reddito. Lo schema di legge delega recentemente presentato dal governo al parlamento (Atto Camera n. 4566) propone come prima aliquota Irpef il 20 per cento. Pertanto è sembrato utile fornire al riformatore stime degli effetti finanziari delle spese fiscali misurate non solo rispetto all'inclusione nella struttura progressiva dell'Irpef (modello SHS), ma anche rispetto all'assoggettamento a tassazione proporzionale del 20 per cento (modello "duale"). Per le spese fiscali concernenti i redditi da capitale sono quindi riportate due stime, conformi ai due modelli indicati.

Per le altre imposte indirette erariali, in alcuni casi la variabilità dei regimi non ha reso agevole identificare quale fosse il livello di tassazione di riferimento. Laddove la pluralità delle aliquote rende non immediata l'identificazione dell'aliquota "ordinaria", come ad esempio nel caso dell'imposta di registro, si è adottata come aliquota di riferimento per la stima degli effetti finanziari la divergenza rispetto all'aliquota "prevalente", cioè quella che più di frequente viene applicata all'interno del gruppo omogeneo di atti (nel caso dei trasferimenti di fabbricati, ad esempio, si è adottata l'aliquota del 7 per cento).

Riguardo al metodo di stima si è anche deciso di procedere, laddove possibile, a una nuova quantificazione del costo delle misure, diversa da quella presentata nell'allegato al bilancio dello Stato. Ai fini del mandato del gruppo, infatti, non ha rilevanza la proiezione degli oneri finanziari sull'arco del prossimo triennio, che è invece funzionale alle esigenze del bilancio dello Stato. E' sembrato più rispondente agli obiettivi del lavoro sull'erosione stimare l'onere delle misure facendo ricorso, in tutti i casi ove fosse possibile, a dati retrospettivi desunti dalle dichiarazioni dei redditi e/o dai versamenti effettuati dai contribuenti. In questo modo è possibile fornire un'indicazione puntuale dell'effettivo utilizzo delle misure in esame, nonché in molti casi di conoscere il numero esatto dei fruitori. E' stato così possibile indicare anche il beneficio medio pro-capite derivante dalle misure in esame.

Ovviamente, in diversi casi la disponibilità di nuovi dati e l'utilizzo di una diversa metodologia di stima hanno comportato quantificazioni diverse rispetto a quelle riportate nell'elenco allegato alla nota integrativa dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Non tutte le misure qui elencate sono state quantificate. In alcuni casi, come per le imposte locali, a causa della mancanza di informazioni attendibili. In generale, la ristrettezza delle risorse e del tempo a disposizione ha indotto a dare priorità alle misure giudicate più rilevanti. L'Allegato 2 illustra le fonti e le metodologie utilizzate per stimare gli effetti finanziari delle misure esaminate, con schede relative alle singole misure.

Infine, è necessaria un'avvertenza. L'elenco delle misure contenuto nell'Allegato 1 riporta somme parziali e un totale generale degli effetti finanziari. Si tratta di valori indicativi: solo la stima degli effetti delle singole misure è affidabile, non la loro somma. In altre parole, se il riformatore decidesse di sopprimere un gruppo di spese fiscali, l'effetto combinato sarebbe diverso dalla somma degli effetti delle singole misure. Il motivo è abbastanza ovvio: ogni misura è stata stimata sulla base del regime vigente, ipotizzando la struttura esistente del tributo, cioè la conservazione delle altre misure. Se, ad esempio, si sopprimessero in Irpef le detrazioni per familiari a carico o la detrazione per lavoro dipendente, la soppressione delle altre spese fiscali Irpef comporterebbe effetti diversi da quelli stimati, perché sarebbe mutata la struttura del tributo.

4. I codici di classificazione

Il gruppo di lavoro ha deciso di associare a ogni misura uno o più codici di classificazione, nell'intento di fornire un'indicazione di massima sulle finalità della misura stessa e di fornire, al futuro riformatore fiscale, dei criteri di valutazione utili per il suo operato.

Va sottolineato, anche se è ovvio, che il riformatore non potrà esimersi da una disamina e da un vaglio attento delle singole misure, per decidere riguardo alla loro conservazione, soppressione o riduzione. Come segnalato in precedenza, alcune misure incluse nell'elenco delle spese fiscali servono a rendere il nostro ordinamento compatibile con quello comunitario e con gli accordi internazionali. Altre misure, come le detrazioni Irpef per il lavoro dipendente o per i familiari a carico, costituiscono aspetti strutturali dell'attuale sistema impositivo e appare opportuno che la loro eventuale abolizione (o riduzione, o riformulazione) sia inserita nell'ambito di riforme di più ampia portata, che ne contemperino gli effetti e ne considerino tutte le implicazioni. Altre misure sono volte ad evitare doppie imposizioni; per altre

l'eventuale soppressione potrebbe comportare problemi di compatibilità con principi costituzionalmente garantiti; altre ancora hanno finalità di semplificazione, o intendono favorire l'emersione di imponibili; e così via. I codici di classificazione concordati e adottati sono riportati nel Riquadro 1.

Riquadro 1 - Criteri di classificazione

1.	Misura che evita doppie imposizioni
2.	Misura che garantisce la compatibilità con l'ordinamento comunitario e il rispetto di accordi internazionali
3.	Misura che garantisce il rispetto di principi di rilevanza costituzionale
4.	Misura finalizzata a interventi di *welfare*
5.	Misura volta a garantire la concorrenzialità rispetto a paesi terzi
6.	Misura volta alla semplificazione del sistema
7.	Misura a rilevanza territoriale
8.	Misura a rilevanza sociale
9.	Misura a rilevanza settoriale
10.	Misura volta a favorire l'emersione degli imponibili
11.	Misura volta alla tutela dell'ambiente e del patrimonio artistico, paesaggistico e culturale e ad incoraggiare la ricerca e lo sviluppo
12.	Misura la cui soppressione può comportare l'esenzione dell'imponibile
13.	Misura rivolta a imprese o esercenti arti e professioni, non limitata a un singolo settore produttivo
14.	Misura volta a favorire le nuove iniziative, la riorganizzazione e la capitalizzazione delle imprese

Il gruppo di lavoro ha dedicato ampia parte dei suoi incontri ad associare questi codici a ciascuna delle misure riportate nell'elenco. Alla stessa misura possono essere

associati più codici.[14] I codici riportati nell'elenco sono quindi frutto di valutazioni dell'intero gruppo, a seguito di discussioni ampie, articolate, molto partecipate, talvolta anche accese, sempre molto intense quanto a contenuto tecnico. In alcuni (pochi) casi è rimasta un'area di dissenso: sono riportati nell'Allegato 3, con l'indicazione della proposta alternativa e dell'associazione proponente.

Si sottolinea che il gruppo di lavoro si è attenuto rigorosamente al mandato ricevuto, che è di tipo strettamente ricognitivo. Nella presente relazione non sono rinvenibili indicazioni propositive di alcun tipo (a meno di voler considerare come tale l'indicazione della "obbligatorietà" di alcune delle misure censite rispetto alla legislazione comunitaria o ad accordi internazionali). D'altro canto, il gruppo ha ritenuto che una mera elencazione, non affiancata da qualche indicazione di massima, di tipo qualitativo, sulle finalità perseguite dalla norma avrebbe privato il riformatore di informazioni utili al suo operato.

E' del resto ovvio che la mera inclusione di una misura o di un regime nell'elenco delle spese fiscali non implica di per sé un giudizio (seppure implicito) di demerito sulla misura stessa.

5. Alcuni casi di applicazione dei codici di classificazione

E' parso utile, per alcune delle spese fiscali, chiarire i ragionamenti in base ai quali sono stati assegnati i codici.

MISURA n. 49 - DETRAZIONI IRPEF PER I POSSESSORI DI REDDITI "DA LAVORO"

L'articolo 13 del TUIR prevede specifiche detrazioni dall'imposta lorda commisurate, in funzione decrescente, all'ammontare del reddito complessivo (se questo non supera 55.000 euro), che spettano ai possessori di redditi:

- di lavoro dipendente e assimilati;
- di pensione;
- di lavoro autonomo;
- d'impresa minore;
- derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo svolte occasionalmente;
- relativi agli assegni periodici di mantenimento percepiti dai coniugi separati o divorziati (risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria).

Le detrazioni in esame hanno la funzione di contribuire a disegnare la progressività del tributo, congiuntamente all'applicazione della struttura generale dell'imposta costituita dalle aliquote e

[14] L'ordine in cui compaiono i codici non riveste, in generale, un significato particolare.

dagli scaglioni cui le stesse si applicano. Il risultato è di escludere dall'imposizione i redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorative di ammontare non superiore ad un determinato importo, stabilendo dei minimi esenti e modificando la progressività in modo differenziato per le diverse categorie di reddito. Dato che queste detrazioni non spettano ai possessori di altre tipologie di redditi (ad esempio, quelli di capitale, fondiari e di impresa (escluse le minori, in cui l'apporto di lavoro è considerato prevalente)), si attua una sorta di discriminazione qualitativa dei redditi, che vuole favoriti quelli da "lavoro" rispetto agli altri[15].

Le detrazioni previste per i redditi di lavoro dipendente e assimilati hanno anche la funzione di garantire il rispetto del principio costituzionale di capacità contributiva, in base al quale il reddito da assoggettare ad imposizione va determinato deducendo (in modo analitico o forfettario) dalle somme e valori percepiti i relativi costi. Per questi redditi il TUIR non prevede la deduzione analitica dei costi: pertanto, la detrazione in esame assolve anche la funzione di garantire in via forfettaria il principio della deducibilità dei costi dai compensi lordi (ovvero della imponibilità del solo reddito netto). L'attribuzione del codice 3 (misura che garantisce il rispetto di principi di rilevanza costituzionale) segnala, in particolare, il rischio di eccezioni di incostituzionalità per mancato riconoscimento dei costi di produzione del reddito. Riguardo agli altri redditi, per quelli di lavoro autonomo, d'impresa minore e derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo occasionali i costi sostenuti, se inerenti, concorrono invece in modo analitico alla determinazione dei relativi redditi.

MISURA n. 22 - DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

L'art. 12 del TUIR stabilisce la spettanza di apposite detrazioni, per importi decrescenti al crescere del reddito complessivo, in presenza dei seguenti familiari a carico[16]:

- coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- figli, compresi quelli naturali e riconosciuti, gli adottivi e gli affidati ed affiliati;
- persone indicate nell'art. 433 c.c. conviventi o che percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (genitori, adottanti, generi e nuore, suoceri e suocere, ecc.).

Nel nostro sistema tributario l'unità impositiva è l'individuo. Ma, al pari di altri sistemi tributari, anche il nostro riconosce che la presenza di familiari a carico è un fattore che influenza la capacità contributiva. Queste detrazioni hanno quindi, innanzitutto, lo scopo di rispettare il principio costituzionale della capacità contributiva. L'attribuzione del codice 3 (misura che garantisce il rispetto di principi di rilevanza costituzionale) vuole segnalare che la soppressione di queste detrazioni potrebbe essere sanzionabile dal punto di vista del rispetto di principi costituzionalmente garantiti.[17]

[15] Per i redditi fondiari, se di importo non superiore a 185,92 euro e in assenza di altri redditi, è prevista, a fini di semplificazione, l'esenzione (cfr. misura n. 10).

[16] E' considerato "a carico" il familiare che percepisce un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.

[17] Si ricordano, in particolare, le sentenze della Corte costituzionale n. 76 del 1983 e n. 358 del 1995.

Con le detrazioni in esame si è, inoltre, inteso realizzare un intervento redistributivo a favore delle famiglie, soprattutto se numerose, in un'ottica di *welfare*: ciò giustifica l'attribuzione del codice 4 (misura finalizzata a interventi di *welfare*).

MISURA n. 24 – DETRAZIONE DALL'IRPEF DELLE SPESE SANITARIE

L'art. 15, comma 1, lettera c) e comma 2, del TUIR consente la detrazione del 19 per cento delle spese sanitarie, mediche, specialistiche, chirurgiche, per protesi dentarie e sanitarie e di assistenza specifica (diverse da quelle necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, che sono interamente deducibili ai sensi dell'art.10, comma 1, lettera b), nonché le spese per i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di disabili e per i sussidi tecnici volti a favorire l'autosufficienza. E' stato attribuito il codice 4 (misura finalizzata a interventi di *welfare*).

MISURA n. 26 – ESCLUSIONE DALL'IRPEF DEGLI ASSEGNI FAMILIARI

L'art. 3, comma 3, lettera d, del TUIR stabilisce che sono esclusi dalla base imponibile dell'IRPEF gli assegni familiari e per il nucleo familiare. Riguarda prestazioni di assistenza erogate dall'INPS, a favore di lavoratori dipendenti e pensionati con familiari a carico, in condizioni economiche ritenute svantaggiate. E' stato associato il codice 4 (misura finalizzata a interventi di *welfare*).

MISURA n. 25 – ESCLUSIONE DALL'IRPEF DEGLI ASSEGNI PERIODICI PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI SPETTANTI AL CONIUGE SEPARATO

L'art. 3, comma 3, lettera b), del TUIR stabilisce l'esclusione dalla base imponibile dell'IRPEF degli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli, spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. L'esclusione mira ad evitare una doppia imposizione: una volta in capo al coniuge che eroga gli assegni (che non può dedurli, a differenza di quelli per il mantenimento del coniuge), un'altra in capo al coniuge che li percepisce. Tra l'altro, in questo caso la doppia imposizione penalizzerebbe i nuclei familiari con coniugi separati senza alcun evidente motivo in termini di differenza di capacità contributiva rispetto a nuclei con coniugi non separati. E' stato pertanto attribuito il codice 1 (misura che evita doppie imposizioni).

MISURA n. 29 – DEDUZIONE DALL'IRPEF DEGLI ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI AL CONIUGE, DIVERSI DA QUELLI PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI

Gli assegni periodici corrisposti per il mantenimento del coniuge sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente che li eroga (art. 10, comma 1, lettera c), del TUIR) e, specularmente, imponibili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per il soggetto che li percepisce (art. 50, comma 1, lettera i), dello stesso TUIR). L'indeducibilità degli assegni provocherebbe una duplicazione impositiva e valgono, quindi, considerazioni analoghe a quelle esposte per la precedente misura n. 25. Pertanto, anche in questo caso è stato attribuito il codice 1 (misura che evita doppie imposizioni).

MISURA n. 23 – DEDUZIONE DA IRPEF DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI

MISURA n. 50 – ESCLUSIONE DA IRPEF DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI

Queste misure escludono dall'imponibile Irpef i contributi sociali obbligatori per i lavoratori dipendenti (art. 51, comma 2, lettera a), del TUIR) e ne consentono la deduzione per i lavoratori autonomi e altri soggetti (art. 10, comma 1, lettera e), dello stesso TUIR) . Si è considerato che queste misure da un lato tengono conto della capacità contributiva (codice 3), in quanto evitano l'assoggettamento a tassazione di contributi **obbligatori**. Dall'altro evitano doppie imposizioni (codice 1). Si è infatti rilevato che, conformemente al modello di tassazione SHS, esiste un profilo di coerenza intertemporale tra il trattamento dei contributi e quello delle prestazioni. In linea di principio, tassare in Irpef i contributi obbligatori sarebbe coerente con l'esenzione delle prestazioni previdenziali. Se le prestazioni sono invece tassate, non consentire l'esenzione/deduzione dei contributi obbligatori equivarrebbe a una doppia tassazione[18].

MISURA n. 53 – DEDUZIONE DA IRPEF DEI CONTRIBUTI ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

L'art. 10, comma 1, lettera e-bis), del TUIR stabilisce la deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al D. Lgs. n. 252 del 2005 e a quelle istituite negli Stati membri della UE e aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

Questa misura, al pari delle due precedenti (n. 23 e n. 50), evita duplicazioni di imposta in un'ottica multi-periodale: le è stato perciò assegnato il codice 1. [19] Dato che si tratta di forme previdenziali non obbligatorie, ma facoltative, il codice 3 sarebbe stato inappropriato. Si è quindi assegnato il codice 4 (misura finalizzata a interventi di *welfare*).

MISURA n. 51 – TASSAZIONE SOSTITUTIVA DEI PREMI DI PRODUTTIVITA'

Questa misura prevede l'esclusione dalla tassazione ordinaria con applicazione delle aliquote progressive Irpef dei premi di produttività erogati in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali a favore dei lavori dipendenti del settore privato, e l'assoggettamento di questi redditi a un'imposta sostitutiva dell'Irpef (e delle relative addizionali) del 10 per cento. Si tratta, più specificamente, delle somme erogate in correlazione a incrementi di

[18] Nella tassazione della previdenza, si distinguono comunemente tre fasi: a) il versamento dei contributi; b) l'accumulazione dei rendimenti sulle contribuzioni già versate; c) l'erogazione della prestazione previdenziale. Conformemente al modello di tassazione SHS, andrebbero tassate le prime due fasi ed esentata la terza, applicando uno schema TTE (in cui T significa tassazione ed E esenzione). Applicare un sistema ETT mantiene la coerenza intertemporale, nel senso che evita doppie imposizioni su un orizzonte multi-periodale. Rispetto al modello TTE concede un vantaggio finanziario al contribuente perché differisce la tassazione dal momento del versamento a quello dell'erogazione della prestazione. Il modello EET, comunemente applicato alla previdenza pubblica, oltre al differimento dell'imposta consente anche l'esenzione dei rendimenti nella fase di accumulo.

[19] E' da rilevare, peraltro, che nella fase di erogazione le prestazioni pensionistiche complementari godranno di un trattamento preferenziale rispetto alle altre prestazioni pensionistiche: anziché entrare nella base imponibile dell'Irpef, sono infatti tassate separatamente con un'imposta cedolare sostitutiva (cfr. misura n. 98).

produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Per l'anno 2011 la misura si applica entro un limite di importo complessivo pari a 6.000 euro lordi, nei confronti dei lavoratori che sono stati titolari, nell'anno 2010, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro. La finalità è quella di favorire la stipula di accordi di lavoro del tipo indicato. È stato associato il codice 8 (misura a rilevanza sociale).

MISURA n. 112 – DEDUZIONE DA IRPEF DELLE EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA CHIESA CATTOLICA ITALIANA

L'art. 10, comma 1, lettera i), prevede la deducibilità dal reddito complessivo IRPEF delle erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 1.032,91 euro, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana. Questa misura è stata introdotta dall'art. 46 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in seguito all' approvazione della legge 25 marzo 1985, n. 121, che ha ratificato e dato esecuzione all'accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, con il quale è stato modificato il concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929. E' pertanto classificata con il codice 2 (misura che garantisce il rispetto di accordi internazionali).

MISURE da n. 113 a n. 116 – DEDUZIONE DA IRPEF DELLE EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE CHIESE AVVENTISTE DEL SETTIMO GIORNO, DELLE ASSEMBLEE DI DIO, DELLA TAVOLA VALDESE, DELL'UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA, DELLA CHIESA EVANGELICA LUTERANA, DELLE COMUNITA EBRAICHE

L'art. 10, comma 1, lettera l), stabilisce la deduzione dal reddito complessivo IRPEF delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, delle Assemblee di Dio in Italia e della Tavola valdese.

L'art. 10, comma 1, lettera e), ultimo periodo, stabilisce la deduzione dal reddito complessivo IRPEF dei contributi versati all'Unione delle comunità ebraiche italiane.

Sono, inoltre, deducibili, in base ad altre disposizioni normative, le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione cristiana evangelica battista d'Italia (art. 16 della legge n. 116 del 1995) e della Chiesa evangelica luterana in Italia (art. 26 della legge n. 520 del 1995).

Queste misure hanno la finalità di porre le confessioni religiose interessate su un piano di eguaglianza con la Chiesa Cattolica, nel rispetto dei principi costituzionali, estendendo ad esse la deduzione prevista dalla misura n. 111. E' stato quindi assegnato il codice 3 (misura che garantisce il rispetto di principi costituzionali).

MISURA n. 1 – DEDUZIONE DA IRPEF DELLA RENDITA CATASTALE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

MISURA n. 4 – DETRAIBILTÀ DA IRPEF DEGLI INTERESSI SU MUTUI IPOTECARI PER l'ACQUISTO O LA COSTRUZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

L'art. 10, comma 3-bis, del TUIR stabilisce la deduzione dal reddito complessivo IRPEF della rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Nell'art. 15, commi 1, lettera b), e 1-ter, del TUIR è stabilita la detraibilità ai fini dell'IRPEF degli interessi passivi, compresi gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di rivalutazione, pagati in dipendenza di mutui ipotecari contratti per:

- l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dallo stesso acquisto, per un importo non superiore a 4.000 euro. La detrazione spetta a condizione che l'acquisto sia effettuato nell'anno precedente o in quello successivo alla data di stipula del contratto di mutuo;
- la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore a 2.582,28 euro. La detrazione spetta a condizione che la stipula del contratto di mutuo avvenga nei 6 mesi antecedenti o nei 18 mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione.

A entrambe le misure è stato associato il codice 8 (misura a rilevanza sociale). Va notato che, dal punto di vista della coerenza con il modello ideale di tassazione onnicomprensiva del reddito (modello SHS), le due misure sono in qualche modo collegate tra loro: se il reddito figurativo che il proprietario ritrae dall'uso dell'abitazione in cui risiede è tassato, sarebbe coerente prevedere la possibilità di dedurre i connessi costi; se viceversa il reddito figurativo dell'abitazione principale è esente da Irpef, consentire la deducibilità dell'onere del mutuo equivale a erogare un sussidio fiscale. D'altro canto, l'eventuale abrogazione di entrambe le misure equivarrebbe a non consentire la deducibilità di un costo inerente all'acquisizione dell'abitazione, il cui reddito figurativo è invece tassato.

MISURA n. 481 – ACQUISTO DELLA PRIMA CASA: ALIQUOTA DEL REGISTRO RIDOTTA E IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI IN SOMMA FISSA

La nota 2-bis all'art. 1 della Tariffa parte I allegata al DPR n. 131/1986 e le note relative alla tariffa allegata al D.Lgs. n.347/1990 stabiliscono che sugli atti relativi all'acquisto della prima casa l'aliquota dell'imposta di registro è fissata al 3 per cento (in luogo dell'ordinario 7 per cento) e che le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in somma fissa (anziché, rispettivamente, del 2 e dell'1 per cento). E' stato attribuito il codice 8 (misura a rilevanza sociale).

MISURE n. 2 e n. 6 – DETRAZIONE DA IRPEF PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE, NONCHE' DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

L'art. 1 della legge n. 449 del 1997, i cui effetti sono stati prorogati, di anno in anno, fino al 2012, ha previsto la detrazione del 36 per cento delle spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria (effettuati dai condomini) e straordinaria (direttamente dalle persone fisiche) effettuati su fabbricati a destinazione residenziale. La detrazione spetta su di un ammontare massimo di spesa di 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare ed è fruibile in rate annuali di pari importo, il cui numero è fissato tenendo anche conto dell'età del contribuente.

L'art. 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296 del 2006 ha stabilito la detrazione del 55 per cento delle spese sostenute per gli interventi sugli immobili intesi a favorire il risparmio energetico, prevedendo limiti massimi di spesa distinti a seconda della tipologia di interventi effettuati e la rateazione in più anni.

A entrambe le misure è stato associato il codice 8 (misura a rilevanza sociale), nonché il codice 9 (misura a rilevanza settoriale) in considerazione del fatto che indirettamente ne beneficiano le

imprese del settore edilizio e dell'impiantistica ad esso collegata. Queste misure sono state anche concepite con l'intento di favorire l'emersione di imponibili, creando un conflitto di interessi tra il committente e l'impresa commissionaria; è stato pertanto associato anche il codice 10 (misura volta a favorire l'emersione degli imponibili). Alla misura n. 6, concernente la riqualificazione energetica degli edifici, è stato assegnato anche il codice 11.

MISURA n. 3 – DEDUZIONE FORFETTARIA DEI CANONI DI LOCAZIONE

L'art. 37, comma 4-bis, del TUIR stabilisce che il canone di locazione risultante dal contratto, ridotto forfettariamente del 15 per cento, concorre all' imponibile IRPEF, purché risulti superiore alla rendita catastale. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano la riduzione è elevata al 25 per cento. Per i fabbricati locati nei comuni ad alta intensità abitativa, stipulati o rinnovati a canone "concordato" il reddito imponibile è ulteriormente ridotto del 30 per cento, a condizione che nella dichiarazione dei redditi siano indicati alcuni dati utili per l'attività di contrasto dell'evasione (art. 8, commi da 1 a 8, della legge n. 431 del 1998). Sono stati attribuiti il codice 8 (misura a rilevanza sociale) e il codice 10 (misura volta a favorire l'emersione degli imponibili).

MISURA n. 21 – CEDOLARE SOSTITUTIVA DELL'IRPEF SUI CANONI DI LOCAZIONE DELLE ABITAZIONI

L'art. 3 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ha istituito una cedolare secca del 21 (o 19) per cento sui canoni delle abitazioni locate. Analogamente alla precedente misura n. 3, è stato attribuito il codice 8 (misura a rilevanza sociale) e, tenuto conto della finalità di favorire l'emersione degli imponibili, il codice 10.

MISURE n. 302 – DETERMINAZIONE CATASTALE DEI REDDITI DA TERRENI

Gli articoli 28 e 34 del TUIR stabiliscono che i redditi dominicale ed agrario dei terreni sono determinati mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite secondo le norme della legge catastale.

Relativamente ai redditi agrari, per i quali il modello ideale di tassazione SHS prevederebbe la tassazione in base al reddito d'impresa effettivo (come peraltro avviene in concreto per le società di capitali operanti in agricoltura), la determinazione in base al reddito catastale costituisce una semplificazione: ciò spiega l'attribuzione del codice 6 (misura volta alla semplificazione del sistema). Se le rendite catastali vigenti rispondessero effettivamente ai criteri ispiratori, cioè rispecchiassero il rendimento medio (ritraibile da un terreno di media qualità), ordinario (realizzato da un imprenditore di media capacità che impiega tecniche ordinarie) e continuativo (che prescinde da fattori stagionali), la determinazione dell'imponibile in base alle rendite catastali costituirebbe una buona approssimazione del reddito effettivo (medio, ordinario e continuativo) e non darebbe luogo a fenomeni di erosione. Il fatto che invece le rendite catastali siano molto obsolete e sottostimate determina erosione dell'imponibile. Peraltro, ove mai il riformatore decidesse la mera soppressione degli articoli del TUIR che dispongono la tassazione dei redditi dominicali e agrari in base a rendita catastale, la conseguenza sarebbe che, per come è costruito il TUIR, questi redditi andrebbero esenti: si è voluto segnalare questa eventualità attribuendo il codice 12 (misura la cui soppressione può comportare l'esenzione dell'imponibile).

MISURE n. 303 – DETERMINAZIONE CATASTALE DEI REDDITI DA FABBRICATI

L'art. 37 del TUIR stabilisce che il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta.

Anche in questo caso si consegue una semplificazione del sistema (è stato quindi attribuito il codice 6), ma le rendite sono in generale obsolete e molto sottostimate, determinando una forte erosione dell'imponibile[20]. Peraltro, la mera soppressione delle norme che stabiliscono questo regime di tassazione comporterebbe l'esenzione di questi redditi, come segnalato dall'attribuzione del codice 12 (misura la cui soppressione può comportare l'esenzione dell'imponibile).

MISURA n. 103 – TASSAZIONE SEPARATA DEL TFR E DELLE INDENNITA' EQUIPOLLENTI

MISURA n. 104 – TASSAZIONE SEPARATA DELLE INDENNITA' PER LA CESSAZIONE DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

L'art. 17, comma 1, lettere a) e c), del TUIR stabilisce che sono assoggettati a tassazione separata:

- il TFR e i trattamenti equipollenti (quali, ad esempio, l'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, l'indennità premio di servizio dei dipendenti degli enti locali, quelle corrisposte da altri enti pubblici, ecc.) nonché le altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei rapporti di lavoro dipendente;
- le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (compresi i lavori a progetto e le collaborazioni occasionali) se il diritto risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

Queste misure riguardano redditi che si sono formati in più periodi di imposta e che vengono erogati in unica soluzione alla cessazione del rapporto (di lavoro dipendente o di collaborazione). La tassazione separata ad aliquota media riferita agli anni precedenti intende evitare la tassazione ad aliquota marginale nell'anno in cui questi redditi sono cumulativamente percepiti (andando tra l'altro a sommarsi agli altri redditi eventualmente prodotti nello stesso anno); intende quindi evitare un aggravio impositivo che appare non in sintonia con il rispetto del principio della capacità contributiva. E' stato quindi associato il codice 3, nonché il codice 8 (misura a rilevanza sociale).

MISURE n. 365 e n. 366 – ALIQUOTE IVA RIDOTTE (10 e 4 per cento)

La Direttiva comunitaria in materia di IVA stabilisce l'applicazione di un'aliquota ordinaria non inferiore al 15 per cento e di aliquote ridotte per i beni e i servizi considerati "necessari". In Italia sono state previste due aliquote ridotte del 4 e del 10 per cento.

La previsione di aliquote ridotte è caratteristica comune a molti paesi. In ambito UE, soltanto la Danimarca adotta la sola aliquota normale, mentre tutti gli altri paesi utilizzano la facoltà di

[20] Come ricordato, l'erosione dell'imponibile riguarda non solo le imposte sui redditi, ma anche l'ICI e le imposte sui trasferimenti (registro, IVA, ipotecarie, catastali, sulle successioni e donazioni).

applicare, nei limiti fissati dalla direttiva,[21] anche una o più aliquote ridotte. Le aliquote ridotte assolvono una funzione redistributiva: contribuiscono alla progressività del sistema tributario tassando ad aliquota inferiore consumi "necessari". E' stato, pertanto, attribuito il codice 8 (misura a rilevanza sociale).

MISURA n. 297 – DEDUZIONI DA IRAP: RIDUZIONE DEL COSIDDETTO "CUNEO FISCALE"

L'art. 1, commi da 266 a 269, della legge n. 296 del 2006 ha introdotto, nell'art. 11 del D. Lgs. n. 446 del 1997, alcune deduzioni dalla base imponibile IRAP, delle quali possono fruire le imprese e gli esercenti arti e professioni. E' stato disposto che, in deroga al principio dell'irrilevanza del costo del lavoro ai fini della determinazione del valore della produzione, sono deducibili i contributi assicurativi INAIL a carico del datore di lavoro (art. 11, comma 1, lettera a, n.1). Inoltre, **per ogni dipendente impiegato a tempo indeterminato** nel periodo d'imposta, è stata disposta la deducibilità:

- dell'importo complessivo dei contributi sociali obbligatori previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro (art. 11, comma 1, lettera a, n. 4);
- di un importo forfetario di 4.600 euro (elevato a 9.200 euro per le assunzioni in aree svantaggiate), su base annua (art. 11, comma 1, lettera a, nn. 2 e 3).

E' inoltre prevista la deducibilità delle spese relative agli apprendisti, ai disabili, al personale assunto con contratti di formazione e lavoro e a quello addetto alla ricerca e sviluppo (art. 11, comma 1, lettera a, n. 5).

Infine, alcune misure avevano concesso deduzioni per l'incremento occupazionale (art. 11, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies), ma non sono più in vigore dall'anno d'imposta 2009.

Si tratta di una pluralità di misure, volte nel complesso a ridurre il "cuneo fiscale" sul lavoro, per la parte che grava sulle imprese e sugli esercenti arti e professioni. Per questa via, tendono a favorire l'occupazione (anche in modo selettivo, soprattutto favorendo le forme contrattuali più stabili e le assunzioni in zone svantaggiate) e a migliorare la competitività internazionale delle imprese italiane.

Un primo gruppo di misure dispone la deducibilità dall'Irap dei contributi sociali obbligatori a carico del datore di lavoro. Può essere considerata una caratteristica strutturale del tributo, in un duplice senso: se per il fattore capitale la deducibilità degli ammortamenti comporta la tassazione del valore netto (cioè al netto dei costi di rimpiazzo del capitale fisso), dedurre i contributi sociali obbligatori può essere assimilato a considerare i costi di "rimpiazzo" anche per il contributo fornito dal fattore lavoro alla produzione netta. Inoltre, si evita così di tassare nuovamente in Irap i contributi sociali obbligatori. Peraltro queste misure presentano caratteristiche di generalità solo in riferimento ai contributi INAIL. Per i contributi sociali previdenziali e assistenziali la deducibilità riguarda solo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, perseguendo la finalità di incoraggiare le forme più stabili di impiego. E' stato quindi associato il codice 8 (rilevanza sociale).

Queste caratteristiche di selettività si ravvisano anche nel secondo gruppo di misure, che consente la deducibilità della deduzione forfettaria per ogni lavoratore assunto, limitatamente ai contratti di

[21] Le aliquote ridotte non possono essere più di due, comprese tra il 5 e il 15 per cento. Salvo deroghe specifiche, possono applicarsi solo ai beni e servizi indicati in apposita tabella. L'aliquota "super-ridotta" del 4 per cento applicata dall'Italia discende da una specifica deroga prevista dalla direttiva.

lavoro a tempo indeterminato, maggiorata per le assunzioni nelle zone svantaggiate. Pertanto, sono stati assegnati i codici 8 (rilevanza sociale) e 7 (rilevanza territoriale)

Un terzo gruppo di misure concede deduzioni per tipologie selettive di lavoro: apprendisti, disabili, personale con contratti di formazione-lavoro, addetti alla ricerca. L'intento è di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro (apprendisti e contratti di formazione-lavoro) e l'occupazione di alcune categorie specifiche di lavoratori ritenute meritevoli di attenzione sotto il profilo sociale (disabili), o della ricerca scientifica. Sono stati quindi associati i codici 8 (rilevanza sociale) e 11 (misura volta a incoraggiare la ricerca).

A tutte le misure è stato anche associato il codice 13, per segnalare che non sono rivolte a un settore produttivo specifico, ma a una pluralità di settori.

MISURE n. 227 e n. 232 – NON CONCORRENZA ALL'IMPONIBILE IRES DELLE SOMME DESTINATE A RISERVE INDIVISIBILI DELLE COOPERATIVE

L'art. 6 del D.L. n. 63 del 2002 stabilisce che non concorre a formare il reddito imponibile IRES delle società cooperative e dei loro consorzi la quota del 90 per cento degli utili netti annuali destinata a riserva minima obbligatoria. Altre disposizioni[22] stabiliscono la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile IRES delle società cooperative delle somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento. Tale norma non si applica alle cooperative a mutualità prevalente: a) per la quota del 20 per cento degli utili netti delle cooperative agricole; b) per la quota del 40 per cento degli utili netti delle altre cooperative; c) per la quota del 65 per cento degli utili netti delle società cooperative di consumo. La limitazione non si applica alle cooperative sociali. Per le cooperative non a mutualità prevalente la detassazione è limitata al 30 per cento degli utili, se la quota è destinata a riserva indivisibile prevista dallo statuto.

Queste misure tengono conto della natura mutualistica delle cooperative e della particolare destinazione delle riserve indivisibili, che non sono in nessun caso distribuibili ai soci. In caso di liquidazione, le riserve indivisibili sono destinate a mutualità o riversate al Tesoro. La Commissione europea[23] considera queste misure come compatibili con il mercato interno, in quanto "destinate a bilanciare un onere specifico imposto alle cooperative", derivante appunto dall'obbligo di costituire e mantenere le riserve indivisibili. Una recente sentenza della Corte di Giustizia europea[24] ha confermato questo orientamento e ha rimesso ai giudici di merito nazionali il compito di valutare "*il carattere selettivo delle esenzioni fiscali di cui trattasi, nonché la loro eventuale giustificazione alla luce della natura o della struttura generale del sistema tributario nazionale nel quale si inseriscono, stabilendo, segnatamente, se le società cooperative di cui alle cause principali si trovino di fatto in una situazione analoga a quella di altri operatori costituiti in forma di società a scopo di lucro e, qualora ciò si verificasse, se il trattamento fiscale più favorevole riservato alle menzionate società cooperative sia, da un lato, inerente ai principi fondamentali del sistema impositivo vigente nello Stato membro interessato e, dall'altro, conforme ai principi di coerenza e di proporzionalità*" .

[22] L'art. 12 della Legge n. 904 del 1977, l'art. 1, commi 460 e 464, della Legge n. 311 del 2004, l'art. 82, comma 28, del D.L. n. 112 del 2008 e il D.L. n. 138 del 2011.

[23] Commissione Europea, DG Concorrenza, Comunicazione del 18 giugno 2008, procedura Aiuti di Stato E1/2008.

[24] Sentenza della Sez. I dell'8 settembre 2011, cause riunite da C-78/08 a C-80/08.

Sono stati attribuiti il codice 8 (rilevanza sociale), in quanto misure volte a incoraggiare la mutualità, e il codice 14 perché favoriscono la capitalizzazione. E' stato inserito anche il codice 13 per indicare che le cooperative operano in una pluralità di settori produttivi (industria, costruzioni, servizi).

MISURA n. 222 – CONSORZI DI BONIFICA, IRRIGAZIONE e MIGLIORAMENTO FONDIARIO

L'art. 8, comma 2, del DL n. 90 del 1990 ha stabilito che non rivestono natura commerciale le attività svolte da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario.

Si tratta di una norma interpretativa, volta a ribadire la non commercialità dell'attività svolta dai consorzi in parola. Si è resa necessaria per porre fine a un contenzioso che vedeva costantemente soccombente l'amministrazione finanziaria (si rimanda per approfondimenti all'Allegato 3, Scheda n. 3). Data la sua peculiare natura, si è concluso di non associare alcun codice a questa norma.

MISURA n. 224 – IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI MAGGIORI VALORI ATTRIBUITI ALL'AVVIAMENTO, AI MARCHI E AD ALTRE ATTIVITA'

L'art. 15, commi da 10 a 12, del D.L. n. 185 del 2008 ha previsto un regime di riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di operazioni di conferimento d'azienda, di fusione e di scissione. La norma consente tale riallineamento in relazione:

- all'avviamento, ai marchi e alle altre attività immateriali, assoggettando i maggiori valori a imposta sostitutiva ridotta. I maggiori valori sono ammortizzabili in dieci anni (o decurtano l'eventuale plusvalenza realizzata in caso di successiva cessione);
- ad attività diverse dalle immobilizzazioni materiali e immateriali (cioè attivo circolante e immobilizzazioni finanziarie), assoggettando tali maggiori valori a tassazione con aliquota ordinaria del 27,5 per cento, separatamente dall'imponibile complessivo. Se i maggiori valori sono relativi a crediti è applicata un'imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.

Ciò equivale, per lo Stato, ad anticipare gettito in termini di cassa a fronte di sgravi futuri. Per le imprese, consente un rafforzamento patrimoniale. Dato che i disallineamenti emergono in occasione di riorganizzazioni dei gruppi e della proprietà (conferimenti, fusioni, scissioni), la misura indirettamente favorisce queste operazioni. Si è pertanto associato il codice 14 (misura volta a favorire le nuove iniziative, la riorganizzazione e la capitalizzazione delle imprese). Il codice 13 indica che le norme interessano imprese attive nella generalità dei settori produttivi.

MISURA n. 265 – DEDUZIONE DELL'IRAP DALLE IMPOSTE SUL REDDITO

L'art. 6, comma 1, del DL 29 novembre 2008, n. 185, ha introdotto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, la parziale deducibilità dalle imposte sui redditi, nella misura del 10 per cento, dell'IRAP forfettariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato.

Questa misura è volta ad anticipare un possibile rilievo di incostituzionalità[25]: le è stato perciò associato il codice 3. Dato che interessa la generalità dei contribuenti IRAP, è stato attribuito anche il codice 13 (misura rivolta a imprese ed esercenti arti e professioni, indipendentemente dal settore produttivo).

MISURE RIGUARDANTI LA FISCALITA' FINANZIARIA (da n. 141 a n. 176)

Molte di queste misure istituiscono regimi di tassazione sostituiva, con ritenuta a carico dell'intermediario. E' stato assegnato il codice 6 (misura volta alla semplificazione del sistema). Alcune prevedono esenzioni, in particolare per i non residenti: in questi casi sono finalizzate a favorire l'accesso di investitori esteri al mercato finanziario nazionale, in un'ottica di competitività internazionale; anche a queste misure è stato associato il codice 6. La misura 158 prevede il rimborso delle ritenute su dividendi, la misura 157 l'esenzione dalle ritenute per interessi e canoni corrisposti a non residenti, nel rispetto delle direttive comunitarie: è stato quindi assegnato il codice 2. Gli OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio) e i fondi immobiliari residenti godono di esenzione sui redditi da loro percepiti: dato che i redditi sono tassati in capo ai sottoscrittori, queste esenzioni sono volte a evitare doppia imposizione, ed è stato quindi attribuito il codice 1. [26]

Rispondono alla medesima finalità di evitare (o almeno ridurre) doppie imposizioni le misure riguardanti la tassazione in capo al socio degli utili distribuiti dalle società di capitali e delle plusvalenze realizzate con la cessione di quote di partecipazione nelle stesse società, descritte nei punti seguenti.

MISURA n. 143 - RITENUTA DEL 20 PER CENTO A TITOLO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI RELATIVI A PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE POSSEDUTE AL DI FUORI DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA (art. 27, commi 1 e 4, del DPR n. 600 del 1973)

MISURA n. 164 - IMPOSIZIONE PARZIALE (NELLA MISURA DEL 49,72 PER CENTO) DEGLI UTILI DISTRIBUITI RELATIVI A PARTECIPAZIONI QUALIFICATE POSSEDUTE AL DI FUORI DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA (art. 47, comma 1, del TUIR)

MISURA n. 268 - IMPOSIZIONE PARZIALE (NELLA MISURA DEL 49,72 PER CENTO) DEGLI UTILI DISTRIBUITI RELATIVI A PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DA PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI PERSONE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA (art. 59 del TUIR)

MISURA n. 271 - IMPOSIZIONE PARZIALE (NELLA MISURA DEL 5 PER CENTO) DEGLI UTILI DISTRIBUITI PERCEPITI DA SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI (art. 89, comma 2, del TUIR)

Queste misure sono finalizzate ad evitare la duplicazione dell'imposizione sugli utili delle società di capitali (e degli enti commerciali), tassati prima in capo alla società (ente), che assoggetta a IRES il

[25] Non è da escludere che la Corte possa richiedere al legislatore un più accentuato riconoscimento della deducibilità dalle imposte dirette; potrebbe anche estendere tale riconoscimento a tributi diversi dall'IRAP (ad esempio, all'ICI).

[26] Questo sistema di tassazione può differire la tassazione, rispetto a un investimento finanziario diretto.

reddito d'impresa, e poi in capo ai soci o associati che percepiscono i dividendi. Fino al 2003 l'eliminazione della doppia imposizione era stata assicurata riconoscendo ai soci o associati un credito d'imposta sugli utili distribuiti (introdotto dalla Legge 904 del 16 dicembre 1977), in modo da tener conto della tassazione IRES già effettuata in capo alla società. Il credito d'imposta, al pari di regimi similari esistenti in altri paesi, era però limitato agli utili distribuiti da società residenti in Italia: nessun paese, infatti, era disposto a riconoscere al socio residente un credito per l'imposta societaria pagata in un altro stato da società ivi residenti[27]. Questi regimi, limitati ai confini nazionali proprio perché interessavano solo gli utili distribuiti da società residenti, sono stati ritenuti dalla Corte di Giustizia in contrasto con i principi di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali che informano il mercato unico europeo[28]: si è reso necessario abrogarli.

In occasione della riforma dell'IRES il credito d'imposta sugli utili distribuiti è stato, pertanto, abolito e, a partire dal 2004, è stato sostituito con un regime di parziale esenzione in capo al socio. In via di principio, i dividendi non concorrono alla formazione del reddito del socio: in pratica, vi concorrono parzialmente. Se il socio è una società di capitali, concorre per il solo 5 per cento all'imponibile IRES; se il socio è una persona fisica o una società di persone il dividendo concorre per il 49,72 per cento all'imponibile IRPEF; tuttavia, se il socio è una persona fisica che non opera nell'esercizio di impresa e detiene partecipazioni non qualificate (in sostanza, è considerato un risparmiatore) è tassato con ritenuta alla fonte del 20 per cento a titolo definitivo.

A queste misure è stato attribuito il codice 1, in quanto finalizzate ad evitare (seppure non completamente) duplicazioni d'imposta.

MISURA n. 153 - IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE: PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE POSSEDUTE DA PERSONE FISICHE AL DI FUORI DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA

L'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 461 del 1997 assoggetta a imposta sostitutiva del 20 per cento le plusvalenze realizzate da persone fisiche in relazione a partecipazioni non qualificate possedute al di fuori dell'attività d'impresa.

MISURA n. 165 - IMPOSIZIONE PARZIALE DELLE PLUSVALENZE: PARTECIPAZIONI QUALIFICATE POSSEDUTE DA PERSONE FISICHE AL DI FUORI DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA

L'art. 68, comma 3, del TUIR dispone l'imposizione parziale in IRPEF (nella misura del 49,72 per cento) delle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche in relazione a partecipazioni qualificate possedute al di fuori dell'attività d'impresa.

MISURA n. 266 - IMPOSIZIONE PARZIALE DELLE PLUSVALENZE: PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DA SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI

L'art. 87 del TUIR stabilisce che le plusvalenze realizzate da società di capitali ed enti commerciali in relazione a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie (e possiedono gli altri requisiti previsti dallo stesso articolo) sono esenti da IRES per il 95 per cento.

MISURA n. 267 - IMPOSIZIONE PARZIALE DELLE PLUSVALENZE: PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DA PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI PERSONE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA

[27] Tranne che sulla base di reciprocità, recepita in alcuni pochi casi nei trattati bilaterali contro le doppie imposizioni.

[28] Si veda, per tutte, la sentenza Manninen. Corte di Giustizia delle Comunità europee (grande Sezione) - Sentenza del 7 settembre 2004 - causa C-319/02. *Petri Manninen c. keskusverolautakunta.*

L'art. 58, comma 2, del TUIR dispone l'imposizione parziale in IRPEF (nella misura del 49,72 per cento) delle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche e dalle società di persone alla cessione di partecipazioni detenute nell'ambito di un'attività d'impresa.

Anche queste ultime misure, che riguardano le plusvalenze realizzate in conseguenza della cessione delle partecipazioni in società, hanno la finalità di evitare la duplicazione dell'imposizione sugli utili delle società di capitali (ed enti commerciali), nella misura in cui la plusvalenza realizzata riflette gli utili già prodotti e tassati in capo alla società e non ancora distribuiti (nonché quelli che si presume saranno prodotti e tassati negli anni successivi). Anche a queste misure è stato quindi attribuito il codice 1, essendo finalizzate ad evitare (seppure parzialmente) duplicazioni di imposta.

6. Riepilogo dei criteri di classificazione

A conclusione di questa rassegna dei criteri sottostanti alla classificazione di alcune delle più importanti misure, sembra utile aggiungere qualche considerazione di carattere riepilogativo e generale, laddove necessario.

1. Misura che evita doppie imposizioni

   Questo codice è stato applicato nei casi in cui si potrebbero verificare duplicazioni di imposte sui redditi. Ad esempio, in caso di: esclusione dall'Irpef degli assegni periodici per il mantenimento dei figli, spettanti al coniuge separato; deduzione dall'Irpef degli assegni periodici corrisposti al coniuge; riduzione dell'imponibile per dividendi e plusvalenze da partecipazione in società di capitali; esenzione dei redditi dei fondi comuni (mobiliari e immobiliari), che sono tassati in capo al sottoscrittore delle quote.

2. Misura che garantisce la compatibilità con l'ordinamento comunitario e il rispetto di accordi internazionali

   Riguarda, ad esempio: esenzioni o esclusioni in materia di IVA e accise previste dalle Direttive; esenzioni da ritenute o rimborso di ritenute su dividendi, interessi e canoni verso non residenti comunitari previsti dalle Direttive; deduzioni o esenzioni a favore della Chiesa Cattolica previste dai Patti Lateranensi.

3. Misura che garantisce il rispetto di principi di rilevanza costituzionale

   Si è data un'interpretazione restrittiva a questo criterio di classificazione, prendendo in considerazione solo i principi che hanno più strettamente attinenza con la specifica materia tributaria: in particolare, uguaglianza, conformità alla capacità contributiva, progressività (Artt. 3 e 53 Cost.). Inoltre a questo codice è stato attribuito il significato di segnalare l'eventuale insorgere di problemi di compatibilità con i principi costituzionali nel caso estremo di soppressione integrale della misura in esame. Ad esempio, nel caso di abolizione integrale delle detrazioni per familiari a carico, o di soppressione totale di deduzioni forfettarie di costi di produzione del reddito (in assenza di possibilità di deduzione analitica degli stessi costi), o ancora di abrogazione della deducibilità di contributi obbligatori.

4. Misura finalizzata a interventi di *welfare*

   Si tratta di misure rivolte all'individuo, in qualità di contribuente Irpef o di consumatore, in campo **previdenziale, sanitario, assistenziale** e dell'**istruzione**. Le misure fiscali classificate con questo codice sono, nella maggioranza dei casi, sostituibili con interventi di spesa.

5. Misura volta a garantire la concorrenzialità rispetto a paesi terzi

   Si tratta di misure volte a garantire la concorrenzialità rispetto a paesi extra-UE, adottate nel quadro di politiche comuni, o di aiuti di stato ammessi. Riguarda, in particolare, misure relative al settore dei trasporti, concernenti accise o imposte dirette (ad esempio, la *tonnage tax* per il naviglio iscritto nel registro internazionale)[29].

6. Misura volta alla semplificazione del sistema

   Questo codice è stato attribuito a diversi tipi di misure, volte a: escludere da Irpef contribuenti con redditi marginali (ad esempio, fondiari); stabilire imposte sostitutive su redditi da attività finanziarie; determinare deduzioni forfettarie di costi ai fini delle imposte sul reddito; disporre esenzioni per amministrazioni pubbliche o soggetti preposti alla riscossione di tributi.

7. Misura a rilevanza territoriale

   Misure che interessano aree economicamente svantaggiate, zone di montagna, ecc.

8. Misura a rilevanza sociale

   Si tratta di misure a favore delle **ONLUS** e del **terzo settore**, della **cooperazione,** nonché di **individui o famiglie**, diverse da quelle di cui al punto 4 (*welfare*). Sono state censite con questo codice, ad esempio, le misure a favore della **casa,** quelle che incoraggiano l'**occupazione** (anche in modo selettivo), le aliquote IVA ridotte sui **consumi** ritenuti più necessari.

9. Misura a rilevanza settoriale

   Misura che interessa uno specifico settore produttivo (ad esempio: agricoltura, trasporti, banche, assicurazioni, ecc.)

10. Misura volta a favorire l'emersione degli imponibili

    Questo codice è stato attribuito a misure volte, anche attraverso la creazione di conflitti di interesse, a favorire l'emersione di imponibili. Ad esempio: detrazioni Irpef per ristrutturazione di edifici, per interventi di riqualificazione energetica, per affitti a canone concordato.

11. Misura volta alla tutela dell'ambiente e del patrimonio artistico, paesaggistico e culturale e ad incoraggiare la ricerca e lo sviluppo

12. Misura la cui soppressione può comportare l'esenzione dell'imponibile

[29] Riguardo al naviglio iscritto nel registro internazionale, si veda la Comunicazione C (2004) 43 della Commissione Europea sugli aiuti di stato per il trasporto marittimo.

Questo codice segnala che la mera soppressione della misura, non accompagnata da altri interventi normativi, comporterebbe l'esenzione dell'imponibile

13. Misura rivolta a imprese o esercenti arti e professioni, non limitata a un singolo settore produttivo

    Misura che interessa una pluralità di settori produttivi, rivolta a imprese o esercenti arti e professioni

14. Misura volta a favorire le nuove iniziative, la riorganizzazione e la capitalizzazione delle imprese

    Questo codice è stato assegnato a misure come: il regime dei minimi rivolto alle nuove iniziative produttive; l'esenzione per le somme destinate alle riserve indivisibili delle cooperative; alle rivalutazioni e ai riallineamenti; alle reti di imprese.

°°° *** °°°

Questa relazione tiene conto della legislazione in vigore al 19 settembre 2011 (cioè dall'entrata in vigore della Legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha convertito il D.L. 13 agosto 2011, n. 138). Il Gruppo ha deciso di non prendere in considerazione ulteriori misure disposte successivamente.

Il Gruppo si è avvalso della preziosa collaborazione dell'Amministrazione finanziaria (Agenzie delle Entrate, delle Dogane e del Territorio, sotto il coordinamento del Dipartimento delle Finanze) che si è fatta carico dell'indispensabile supporto tecnico e informatico per la gestione dell'elenco delle misure e, soprattutto, per la quantificazione dei loro effetti finanziari. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze Ezio Vanoni ha fornito efficace supporto tecnico, logistico e segretariale.

Roma, 22 novembre 2011

Appendice 1

La ricognizione delle spese fiscali in altri paesi

1. Lo sviluppo degli studi

La prima ricognizione sulle spese fiscali (SF) prese avvio nel 1959 in Germania, nell'ambito di un'indagine parlamentare su sussidi palesi e occulti. Essa fu poi inclusa nel *Finanzbericht*, allegato al bilancio federale annuale. Dal 1967 la pubblicazione delle SF è un obbligo di legge, da adempiere con cadenza biennale.

Gli USA sono stati il secondo paese ad interessarsi alla questione. Gli studi furono iniziati negli anni sessanta, per impulso di Stanley S. Surrey (allora sottosegretario al Tesoro con delega per la politica tributaria), e condussero nel 1968 ad una prima lista all'interno dell'*Annual Report of the Secretary of Treasury*. Ad essa seguirono ulteriori liste preparate dalle commissioni parlamentari competenti in materia tributaria. Il *Congressional Budget and Impoundment Control Act* del 1974 ha reso obbligatoria dall'esercizio 1976 una lista annuale delle varie SF, che riporta gli effetti nell'anno di riferimento, nel biennio precedente e nel quadriennio successivo.

A partire dalla seconda metà degli anni settanta l'interesse per le SF si è esteso ad altri stati. In alcuni si seguì lo stesso schema di uno studio iniziale (settoriale o completo) trasformato successivamente in un documento periodico a corredo del budget: è il caso di Francia (1972 e 1980), Regno Unito (1977 e 1979-80) ed Irlanda (1980 e 1982); in altri paesi la pubblicazione è stata incorporata da subito nella documentazione di bilancio (Austria 1978, Canada 1979, Spagna 1980, Australia 1981-82); in altri ancora, infine, il processo è stato più lento ed è passato attraverso più studi isolati, prima di diventare un'informativa periodica (Paesi Bassi). Tale periodicità si riscontra anche laddove (Canada e Gran Bretagna) non vi è un obbligo legale di redigere elenchi.

Nel tempo si sono aggiunti altri paesi, sia OCSE (Belgio, Corea del Sud, Danimarca, Finlandia, Giappone, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Polonia, Portogallo, Svezia e Svizzera) sia non OCSE (ad esempio, Croazia e Brasile); studi parziali sono stati effettuati in Turchia.

Negli ultimi anni le tensioni sui disavanzi pubblici conseguenti alla crisi economica hanno stimolato una rinnovata attenzione per gli studi sulle SF: dal loro riesame possono scaturire proposte di intervento volte a ridurre l'area dell'erosione fiscale, a riequilibrare il prelievo tributario e a contenere i disavanzi pubblici.

I principali studi comparati sono contenuti in quattro pubblicazioni dell'OCSE: il primo (1984) riguardava 11 paesi; il secondo (1996) 14; il terzo (2010a) 10; l'ultimo (2010b) 20 paesi. Un recente studio del Fondo Monetario Internazionale riporta valutazioni delle SF

riferite a 26 paesi, relative all'anno 2010. Il confronto ha sempre messo in evidenza numerose differenze, in particolare sulla definizione delle SF e sulle imposte oggetto dei rapporti sulle SF.

2. La definizione di SF

Con il termine SF si indica comunemente una serie di riduzioni della base imponibile teorica o del debito d'imposta. L'OCSE ha introdotto, sin dalla sua prima rassegna del 1984, una classificazione in cinque categorie:

- le **esenzioni** (*exemptions*) ovvero parti delle base imponibile teorica escluse oggettivamente o soggettivamente dall'intero processo impositivo;
- le **deduzioni** (*allowances*), ovvero gli importi che devono essere sottratti dalla base imponibile teorica per ottenere quella effettiva;
- le **riduzioni di aliquote** (*rate relief*), ovvero le riduzioni di aliquota applicate alla base imponibile effettiva;
- le **detrazioni e crediti di imposta** (*credits*), ovvero gli importi sottratti dall'imposta lorda, calcolata applicando le aliquote alla base imponibile effettiva;
- infine, dal 1996, l'OCSE include anche i **differimenti di imposta** (*tax deferral*), ovvero le imposte il cui pagamento è rinviato ad un periodo successivo.

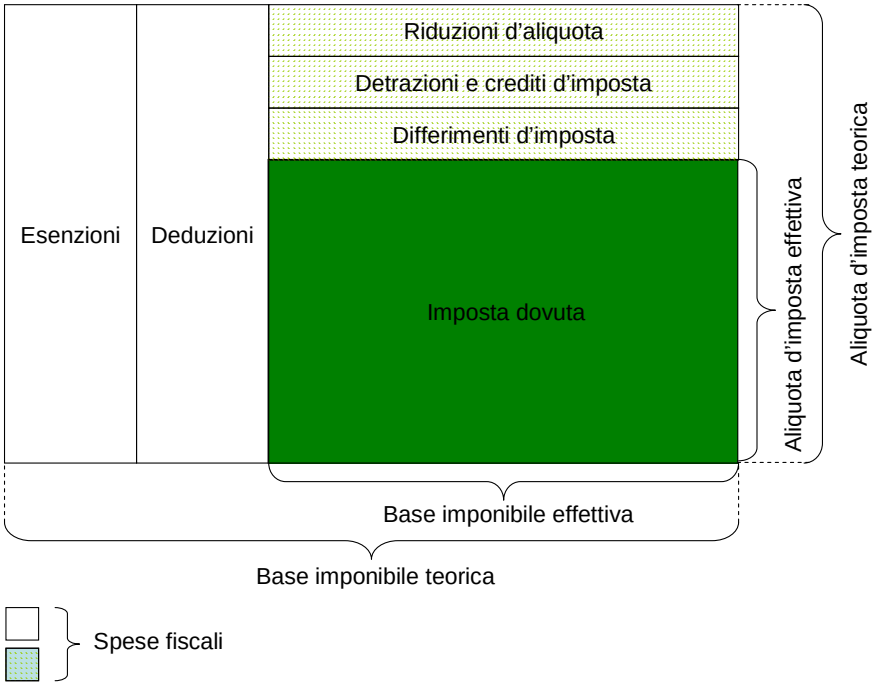

Con tale tassonomia, illustrata nella figura, si sono però semplicemente definiti i modi in cui una SF si manifesta. Altra cosa è una definizione che permetta di comprendere quando tali

manifestazioni costituiscono effettivamente una SF. Il termine fu introdotto da Surrey in un suo discorso nel 1967. La versione originaria faceva riferimento alle sole imposte sul reddito e definiva le SF come "*deliberate departures from accepted concepts of net income and … various special exemptions, deductions and credits [that] affect the private economy in ways that are usually accomplished by expenditures*"[30]. Questa nozione costituì la base per la prima serie di studi, sia pure con alcune varianti lessicali: negli USA dal 1982 si fece riferimento ad una "*basic structure*" delle leggi fiscali; il Canada parlò di "*benchmark tax structure*", intesa come il sistema che garantisce neutralità ed evita trattamenti preferenziali rispetto a caratteristiche demografiche o geografiche, fonti o usi del reddito o altre speciali circostanze. Altri paesi adottarono un concetto di "*norma*" riferito alle leggi tributarie o al sistema fiscale vigente, individuando le SF in tutte quelle misure che costituivano un sussidio o un incentivo o che comportano una perdita di gettito.

In generale, la definizione di un "modello" di tassazione (di un *benchmark* di riferimento) è un passaggio chiave per identificare le misure che sono parte di quel modello e quelle invece che ne deviano e sono quindi da considerare SF,

L'OCSE (2010b) individua oggi tre approcci di base nella definizione del "modello".

1. Un approccio **concettuale**, che adotta un modello di tassazione basato su un concetto teorico di reddito, di consumo o di valore aggiunto (adattato per tener conto delle limitazioni pratiche e dei problemi tecnici nell'adottare un modello teorico puro).
2. Un approccio **normativo,** che utilizza come *benchmark* di riferimento il sistema fiscale vigente nel paese e considera SF le misure che da esso si discostano perché introducono trattamenti speciali.
3. Un approccio di **sussidio di spesa,** che identifica come SF solo quelle misure che sono chiaramente analoghe a un sussidio erogato dal lato delle spese.

La maggior parte dei paesi OCSE segue un approccio concettuale; alcuni altri paesi adottano l'approccio normativo; la Germania utilizza il concetto di sussidio di spesa.

Nell'ambito dell'approccio concettuale, per le imposte sui redditi il *benchmark* di riferimento è il modello Shanz-Haig-Simons[31].

Ovviamente, la definizione del "modello" determina l'ampiezza dell'area delle SF. Più il "modello" tende a coincidere con il sistema fiscale vigente, meno SF vengono censite: l'esempio tipico sono i Paesi Bassi, che applicano l'approccio normativo in modo particolarmente restrittivo e quindi annoverano un numero molto limitato di SF.

[30] Surrey, cit. in OECD (1984), p. 76.

[31] L'adozione del modello SHS come *benchmark* è stata oggetto di discussione; non sono mancate proposte di assumere invece come modello di riferimento l'imposta sulla spesa. Nessun paese ha però fatto questa scelta.

Anche nell'ambito dell'approccio concettuale, il modello di riferimento può essere più o meno ampio. Ad esempio, il Giappone utilizza un approccio molto ampio, che fa riferimento a concetti di equità, neutralità, progressività e semplicità. Ma anche Australia, Canada, Regno Unito e USA adottano un modello che porta a censire un numero elevato di SF.

Accanto alla definizione "in negativo", come scostamento da un "modello", sono state anche individuate alcune caratteristiche che possono aiutare a identificare le SF "in positivo", come la natura di beneficio a favore di un particolare settore economico, territorio o gruppo di contribuenti, la specificità dello scopo (all'infuori della semplificazione amministrativa), la possibilità di abrogare le norme che le creano e la mancanza, all'interno del sistema tributario, di disposizioni che ne compensino gli effetti.

Il riferimento ad un sistema tributario "benchmark" ha portato alcuni paesi (Giappone, Svezia e USA) a identificare e misurare anche SF negative o *tax penalties*: non riduzioni, ma aumenti d'imposta dovuti a basi imponibili effettive più larghe o ad aliquote effettive più alte di quelle di riferimento. Ad esempio, limitazioni alla deducibilità di alcune spese dal reddito d'impresa: l'esempio classico è costituto da ammortamenti riconosciuti fiscalmente in misura inferiore a quella iscrivibile in bilancio.

3. Le imposte oggetto di analisi

Come si comprende dalle prime definizioni formulate, l'analisi delle SF nacque avendo ad oggetto principale le imposte sul reddito. Nel tempo lo studio si è progressivamente allargato ad altri tributi, diretti (proprietà) e indiretti (consumi e trasferimenti). La distinzione principale appare però quella fra paesi che forniscono informazioni solo sui tributi statali e quelli che fanno *reporting* anche sui prelievi locali.

Fra i primi si segnalano la Corea del Sud e i Paesi Bassi, che analizzano tutte le imposte di competenza del governo centrale; altri si soffermano solo su alcune, come la Svezia (imposta sui redditi da lavoro, capitale o impresa, IVA, accise su energia, *carbon tax* e addizionali) o il Regno Unito (imposte sul reddito, personale e societaria, imposta su *capital gain*, IVA, premi assicurativi, tasse automobilistiche, accise su carburanti e diritti sui trasferimenti immobiliari).

Tra i paesi che hanno esteso lo studio delle SF alle imposte locali, si devono distinguere quelli che hanno articolato anche il sistema di *reporting* su più livelli e altri che lo hanno rimesso al governo centrale.

- Il governo federale USA enumera nel proprio rapporto le SF delle imposte federali sul reddito, personale e societaria; i prelievi su consumi e proprietà sono di pertinenza di stati e governi locali e sono questi ultimi che si fanno carico dell'informativa, pubblicando – è il caso di alcuni stati e della città di New York – dei propri rapporti sulle

SF. La suddivisione del *reporting* fra i diversi livelli è presente anche in Canada, dove oltre alle SF relative alle imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche, il governo centrale enumera anche quelle relative all'IVA federale, lasciando alle provincie il compito di fornire informazioni sulle proprie imposte. In posizione analoga si colloca la Spagna, che ha esteso l'oggetto dei propri rapporti "nazionali" a numerose imposte statali (oltre a quella sul reddito, personale e societaria, sono trattate l'IVA, le accise su carburanti e alcolici e diritti erariali vari), ma li ha limitati, per quanto riguarda le imposte locali, solo a quelle non interamente cedute alle comunità autonome; sono queste ultime che provvedono ad integrare le informazioni sui tributi locali con propri rapporti sulle SF.

- In Germania, invece, il governo centrale elenca le SF di tutte le imposte, a qualunque livello amministrativo siano assegnati i prelievi (stato federale, *länder* o comuni). Il Giappone segue un sistema analogo, includendo nel rapporto nazionale anche i tributi locali. A differenza della Germania, il numero di tributi statali oggetto dell'analisi è però definito più strettamente: oltre alle imposte sul reddito (personale e societaria), sono oggetto di analisi i prelievi su successioni e donazioni e le accise su liquori e carburanti.

Una posizione intermedia occupa la Francia: il governo centrale fornisce un elenco delle SF relative tutte le imposte dirette e indirette statali, mentre per i tributi locali sono elencate solo le SF rimborsate dal governo stesso alle amministrazioni locali.

Si segnala, infine, che Francia e Svezia riportano anche SF riferite alla contribuzione sociale.

Ovviamente, data la forte eterogeneità dei criteri adottati nei singoli paesi, confronti internazionali sull'ampiezza e sul peso complessivo delle SF non hanno molto significato e andrebbero comunque considerati con molta cautela[32]. Diverso è il caso di confronti intertemporali sulle SF vigenti in anni diversi nello stesso paese, soprattutto se la metodologia utilizzata resta sufficientemente stabile nel tempo. In questo caso il confronto può utilmente assolvere il compito precipuo delle rassegne sulle SF, che è quello di fornire un quadro informativo utile per la politica fiscale.

4. L'analisi delle SF e la definizione della politica fiscale

Le SF riscuotono particolare apprezzamento come strumento di politica fiscale per la loro spendibilità politico-elettorale, la maggiore facilità di amministrazione rispetto a equivalenti programmi di spesa, l'automatismo con il quale operano una volta introdotte.

Ne consegue che l'analisi delle SF ha cessato di essere un'attività *una tantum* ed è diventata un adempimento a cadenza annuale o quasi. Il controllo delle SF si è ormai affermato come uno strumento di disciplina fiscale, al pari del controllo della spesa e delle modifiche strutturali del sistema tributario; ciò consente non solo una valutazione dei costi-benefici e dell'effetto redistributivo delle agevolazioni, ma anche un approccio più integrato, trasparente e responsabile nella definizione e nell'attuazione delle politiche fiscali.

[32] Sulla scarsa significatività dei confronti internazionali in materia di *tax expenditures*, cfr. OECD (2010b), p. 70.

La principale conseguenza è stata, come accennato, l'inserimento del rapporto sulle SF all'interno della procedura di bilancio. Attualmente su 10 nazioni OCSE[33] solo Canada e Corea del Sud (paese in cui, peraltro, l'analisi delle SF è stata appena introdotta) hanno una documentazione separata. Negli altri stati il rapporto sulle SF fa parte della documentazione di bilancio annuale e in metà dei casi i dati in esso contenuti sono integrati o comunque comparabili con quelli sui programmi di spesa, permettendo di accertare eventuali duplicazioni e di confrontare l'efficacia delle diverse misure. Anche alcuni paesi latino-americani seguono tale prassi[34].

Per evitare che la trasparenza sulle SF si affievolisca, in alcuni paesi accanto al bilancio statale è stato creato un secondo "canale" (o più "canali") di pubblicità. Negli USA, oltre al rapporto governativo del *Treasury* e a quello parlamentare del *Joint Committe on Taxation*, vi sono anche due organi *non-partisan* che producono relazioni periodiche sulle SF: il *Congressional Research Service* della Biblioteca del Congresso, che produce un rapporto biennale in materia, e il *Congressional Budget Office*, che pubblica con la stessa frequenza un volume sulle possibili opzioni di politica fiscale, comprese le SF. Germania, Paesi Bassi e Canada hanno anch'essi canali alternativi per rendere noti al parlamento o all'opinione pubblica analisi sulle SF.

[33] OECD (2010a), p. 76 e segg.

[34] IMF (2011), p. 104.

Appendice 2

La ricognizione delle spese fiscali: i precedenti in Italia

In Italia la questione delle SF fu posta già nel 1949 da Ezio Vanoni, quando dichiarò al Parlamento di avere "*la sensazione che una esenzione, in questo nostro beato paese, … non si rifiuti a nessuno*" e indicò nel 40 per cento la stima dell'ammontare di imposte sul reddito sottratto dall'erosione[35]. In tempi più recenti, il problema fu affrontato in occasione della riforma fiscale dei primi anni settanta. Dagli studi preparatori emerge chiara l'indicazione di eliminare la selva di "agevolazioni" allora vigente, mantenendone in vita solo poche e chiaramente finalizzate ad alcuni obiettivi ritenuti prioritari. La Commissione presieduta dal professore Cosciani rilevò il proliferare confuso e disorganico di trattamenti fiscali di favore, che aveva portato a un sistema tributario inefficiente e iniquo, e ne raccomandò un drastico ridimensionamento. Laddove alcune agevolazioni perseguissero finalità tuttora meritevoli di tutela, si suggerì che il loro mantenimento fosse accompagnato da una revisione delle modalità tecniche di fruizione: la concessione di contributi (anche sotto forma di buoni d'imposta) commisurati a parametri diversi dall'imponibile e di crediti d'imposta sulle imposte dirette.

La legge delega per la riforma tributaria (Legge n. 825 del 9 ottobre 1971) si occupò quindi anche della "*materia delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo*" (Art. 9), con l'obiettivo di limitare nella maggior possibile misura le *"deroghe ai principi di generalità e di progressività dell'imposizione"*. La legge delega individuò come meritevoli di deroghe poche aree:

- gli interessi, con la previsione dell'esenzione per i titoli pubblici (compreso il risparmio postale) e dell'istituzione di regimi cedolari sostitutivi, con aliquote differenziate, per conti correnti, depositi, obbligazioni;
- i premi e le vincite, anch'essi da assoggettare a tassazione sostitutiva alla fonte;
- gli immobili di interesse storico, artistico e archeologico;
- le società cooperative e i loro consorzi.

La delega prevedeva anche, sia per le imposte dirette che per le indirette, interventi organici sugli altri incentivi che fossero ritenuti meritevoli di conservazione, volti a riformare il sistema ricorrendo all'utilizzo di contributi e di crediti d'imposta. In attuazione della delega, fu emanato il DPR 601 del 29 settembre 1973, che dispose un insieme di agevolazioni specifiche, riguardanti:

[35] Resoconti parlamentari, Camera dei deputati, Assemblea, Discussioni, I legislatura, seduta pomeridiana del 5 luglio 1949, pag. 9926-7.

- l'assegno del Presidente della Repubblica (art. 1);
- i fabbricati della Santa Sede e i dipendenti della Chiesa Cattolica (artt. 2 e 3);
- le rappresentanze estere in Italia (art. 4);
- gli immobili degli enti pubblici territoriali (art. 5);
- alcune categorie di enti pubblici (art. 6);
- le manifestazioni propagandistiche dei partiti politici (art. 7);
- l'agricoltura (artt. 8 e 9);
- la cooperazione (artt. 10-14);
- il credito (in particolare, l' imposta sostitutiva di registro, bollo e ipotecarie) (artt. 15-22);
- le agevolazioni territoriali, in particolare quelle per il Mezzogiorno (artt. 23-30);
- i titoli pubblici (art. 31);
- l'edilizia economica e popolare (art.32).

Il DPR 601 (art. 42) dispose anche che qualsiasi disposizione relativa a esenzioni, agevolazioni o regimi sostitutivi doveva ritenersi abrogata, salvo quelle previste dallo stesso DPR o da altri decreti emanati in base alla legge delega per la riforma tributaria (la ricordata Legge 825/1971). Il DPR 601 avrebbe dovuto essere un primo intervento, volto a colmare i tempi necessari per l'adozione di un intervento organico sugli incentivi. In realtà questo intervento organico non fu mai attuato e le moltissime agevolazioni vigenti, contenute in varie leggi, restarono in vigore.

La questione delle SF fu nuovamente affrontata circa due decenni dopo. Nel 1990, su iniziativa del ministro Formica, il governo ottenne una delega per la revisione delle agevolazioni (con l'art. 17 della Legge n. 408 del 1990, collegata alla finanziaria per il 1991). La delega riguardava tutte le "*esenzioni, agevolazioni tributarie e regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo*", *"che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione"*, e fissava l'obiettivo di ridurre l'area delle SF del 50 per cento. Prevedeva la sostituzione delle misure con autorizzazioni di spesa, al fine di consentire la concessione di crediti o buoni d'imposta vincolati al limite dello stanziamento previsto dal bilancio dello Stato; in alternativa, la loro soppressione ovvero il mantenimento (totale o parziale) per un periodo limitato, correlato al tempo necessario al raggiungimento degli obiettivi di politica economica perseguiti dalle misure, fatti salvi quelli conformi a specifici indirizzi costituzionali. La Legge 408/1990 prevedeva anche la predisposizione di una "*relazione analitica che dia conto delle agevolazioni, esenzioni e regimi sostitutivi agevolativi nel campo delle imposte dirette e dell'IVA e dell'entità dei benefici fiscali che ne derivano*." Altre due deleghe, anch'esse previste dalla Legge 408 del 1990, avrebbero disciplinato i criteri per la riforma dei regimi agevolativi relativi alla fiscalità finanziaria e ai redditi di famiglia.

A seguito della delega, il Ministero delle finanze effettuò una ricognizione dettagliata delle agevolazioni. Ne furono censite 825, riferite all'intero sistema tributario: imposte dirette,

IVA, imposte di fabbricazione, di registro, bollo, altre indirette, imposte locali. Sulla base dello studio preparatorio, fu predisposto uno schema di decreto legislativo che fu approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 giugno 1991 e trasmesso alla Commissione parlamentare dei trenta per l'esame di competenza. Nello schema di decreto erano elencate 370 misure, di cui 286 riguardavano le imposte dirette (Irpeg, Ilor e Irpef) e 84 l'IVA. Erano indicate le norme di riferimento, gli effetti finanziari, la decorrenza e l'eventuale scadenza delle misure, che erano classificate per finalità, per settore d'intervento, per territorio e per forma assunta (esenzione, esclusione, deduzione, detrazione, ecc.).

La Commissione dei trenta obiettò che lo schema di decreto legislativo non sembrava rispettare i principi della delega, perché andava oltre al settore delle agevolazioni e interessava anche aspetti strutturali dei tributi interessati, dei quali la delega non aveva previsto la modificazione.

Lo schema di decreto delegato fu ritirato e la legge delega fu modificata (con la Legge 413 del 1991). La nuova formulazione esplicitò che la delega riguardava anche *"le disposizioni recanti agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi".* Prevedeva anche che la Commissione dei trenta, nell'esprimere il suo parere, indicasse specificatamente le disposizioni che non riteneva rispondenti ai principi e criteri direttivi della legge delega, nonché le agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi che potevano essere inseriti nei decreti attuativi.

Fu redatto un nuovo schema di decreto delegato. In sintesi, prevedeva:

- per le misure contenute nell'allegata tabella A, la riduzione del 20 per cento dei benefici (per gli anni successivi al 1992 la percentuale di riduzione sarebbe stata stabilita dalla legge finanziaria);
- per le misure contenute nella tabella B, la trasformazione in crediti d'imposta, nei limiti degli stanziamenti stabiliti annualmente dal bilancio dello Stato;
- l'abolizione delle misure contenute nella tabella C;
- il mantenimento delle misure contenute nella tabella D.

Il nuovo schema di decreto delegato fu inviato alla Commissione parlamentare dei trenta. La fine della legislatura impedì il compimento dell'*iter* legislativo.

Negli anni successivi si continuò, come negli anni precedenti, ad allegare al bilancio dello Stato una tabella che elencava le disposizioni agevolative disposte nell'anno (adempimento previsto dalla Legge 468 del 5 agosto 1978). Con la riforma disposta dalla Legge 196/2009 (art. 21, comma 11) la predetta tabella deve includere tutte le misure agevolative in vigore. La tabella, nel nuovo formato, è stata allegata per la prima volta allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per il 2011 e costituisce, come ricordato, il punto di partenza dei lavori oggetto della presente relazione.

Appendice 3

Il modello di tassazione onnicomprensiva S-H-S

Come ricordato, per le imposte dirette è stata adottato come "*regola"* il modello "classico" di tassazione del reddito, à la Schanz-Haig-Simons (SHS), detto anche *comprehensive income* e noto nella tradizione italiana come "reddito entrata". Sviluppato tra la fine del 1800 e i primi decenni del secolo scorso da Schanz (1896) in Germania, da Haig (1921) e Simons (1938) negli Stati Uniti, questo modello definisce il reddito imponibile in un periodo di riferimento (R_t) come la somma dei consumi (C_t) nello stesso periodo più l'aumento di ricchezza tra il periodo in esame e il precedente (W_t-W_{t-1}).

$R_t = C_t + (W_t - W_{t-1})$

L'aumento (o la riduzione) di ricchezza è dato non solo dal risparmio dell'anno, ma anche dall'aumento di valore dello *stock* di ricchezza preesistente. Ad esempio, dall'aumento (o riduzione) del corso dei titoli azionari o obbligazionari, dei fabbricati, dei terreni: in generale, di tutte le componenti finanziarie o reali della ricchezza.

Con questa definizione di reddito, in sostanza, la capacità contributiva è commisurata al consumo potenziale, ovvero a quanto il contribuente avrebbe potuto spendere nell'anno senza modificare la sua situazione economica complessiva: cioè, quanto avrebbe potuto spendere nell'anno (indipendentemente da quanto ha effettivamente speso) senza accrescere e senza diminuire la sua ricchezza rispetto all'inizio dell'anno.

Visto dal lato delle entrate, anziché da quello degli impieghi, il reddito imponibile è dato dalla somma di tutti i redditi percepiti nell'anno (Y_t): da lavoro (dipendente e autonomo), da impresa (individuale o di società di persone), da capitale (interessi, dividendi, canoni). Ad essi si aggiungono gli eventuali guadagni (o perdite) in conto capitale sulla ricchezza posseduta (GC_t), nonché i redditi occasionali e straordinari, (vincite, donazioni, successioni) (YS_t).

$R_t = Y_t + GC_t + YS_t$

Coerentemente con il concetto di reddito imponibile come consumo potenziale, vanno considerati i guadagni (e le perdite) in conto capitale maturate (e non quelle realizzate): infatti ciò che l'individuo avrebbe potuto consumare dipende da ciò che avrebbe potuto realizzare se avesse ceduto i suoi cespiti patrimoniali.

L'autoconsumo, cioè la fruizione diretta di beni e servizi prodotti dal contribuente, che però non li cede sul mercato, ma li consuma direttamente, andrebbe considerato come reddito. L'esempio più significativo è la fruizione dei servizi goduti dal proprietario dall'abitazione, da lui occupata.

Le imprese vanno tassate sulla base dell'utile netto (con riporto delle eventuali perdite); anche i professionisti vanno tassati sul loro reddito netto. In generale, tutti i redditi vanno tassati al netto, cioè sottraendo ai ricavi i costi inerenti alla loro produzione. In generale, tassare i redditi effettivi comporta computare ricavi e costi effettivi, cioè grandezze economiche "correttamente" misurate.

Il reddito imponibile complessivo va assoggettato alla progressività dell'imposta personale.

Ovviamente, anche le società di capitali sono tassate, al pari di tutte le altre imprese, sulla base dell'utile netto. L'imposta sugli utili societari (tipicamente proporzionale) è considerata come un anticipo d'imposta per l'imposta personale: per gli utili distribuiti sono previsti regimi volti ad evitare la doppia imposizione in capo al socio (ad esempio, il credito d'imposta sui dividendi).

Il modello teorico SHS non è mai stato applicato da nessun paese nella sua interezza. Tipicamente, l'autoconsumo non è mai tassato, tranne che, in qualche raro caso, per quanto riguarda il reddito figurativo sull'abitazione occupata dal proprietario. I guadagni in conto capitale in generale vengono tassati al realizzo, non alla maturazione, e assoggettati a imposta separata, proporzionale. Anche gli altri redditi di natura finanziaria sono spesso tassati separatamente, con aliquota proporzionale. Pure i redditi straordinari e occasionali sono comunemente assoggettati a imposte separate (imposte sulle successioni e donazioni, imposte sulle vincite). In generale, come ricordato, il reddito d'impresa dovrebbe essere calcolato sulla base di ricavi e costi effettivi, cioè di grandezze economiche "correttamente" misurate. In realtà, le definizioni fiscali di utile d'impresa spesso si discostano dalle "vere" risultanze economiche. Esempio tipico sono gli ammortamenti, che generalmente non riflettono il "vero" costo di rimpiazzo del capitale. Su molte spese, poi, per finalità talvolta di semplificazione, talvolta anti-elusive, talaltra di mera acquisizione di gettito, le regole fiscali pongono limitazioni alla deducibilità.

Ovviamente, nella definizione di cosa è o non è SF pesa molto il modello di riferimento: se si adotta il modello SHS nella sua forma più pura, l'area dell'erosione è ampia. Mano a mano che si accettano gli scostamenti dal modello teorico come elementi "strutturali" del modello praticamente applicabile, l'area dell'erosione si restringe. Portando questo processo all'estremo, il modello di riferimento tende a coincidere con il sistema tributario vigente: in altri termini, l'approccio "concettuale" sconfina nell'approccio "normativo" (cfr. Appendice 1).

Anche in Italia, come ricordato, il sistema tributario si è sempre discostato per aspetti significativi dal "reddito entrata". Oltre alla fiscalità finanziaria (interessi, dividendi, guadagni in conto capitale), soggetta a tassazione sostitutiva fin dalla riforma dei primi anni settanta, si sono ricordati la eliminazione dei redditi figurativi dell'abitazione occupata dal proprietario, nonché la recente istituzione della cedolare secca sugli affitti. I redditi occasionali e straordinari non sono mai stati compresi nell'imposta personale sul reddito, ma tassati separatamente. Riguardo, in particolare, all'imposta sulle successioni e donazioni, le modifiche decise nello scorso decennio ne hanno ridotto il carico e la progressività. Un ulteriore significativo allontanamento dalla tassazione onnicomprensiva (reddito entrata) è stata la soppressione della norma finale di "chiusura" del Testo unico delle imposte sui redditi, che prevedeva l'imponibilità di ogni altro provento[36]. Ciò che non ricade, o non è riconducibile, alle forme reddituali elencate e regolate dal TUIR, potrebbe restare escluso dalle imposte sui redditi.

Peraltro, nel nostro sistema di imposizione diretta esistono anche numerosi casi di limitazioni alla deducibilità di alcuni tipi di spese, caratteristica comune a diversi altri paesi, come sopra rilevato. In alcuni di questi paesi (Giappone, Svezia, USA; cfr. Appendice 1) queste limitazioni, che costituiscono allontanamenti dal modello ideale di riferimento, vengono censite come SF negative.

[36] Il DPR 597/1973, nella sua formulazione originaria, prevedeva, all'art. 80, una norma di chiusura che assoggettava a tassazione tutti i redditi, ancorché non ricompresi nelle singole categorie: "*Alla formazione del reddito complessivo, per il periodo d'imposta e nella misura in cui è stato percepito, concorre ogni altro reddito diverso da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente decreto*."

Appendice 4

Il modello di tassazione “duale”

Il modello di tassazione “duale” è stato originariamente adottato dai paesi nordici, ma è ormai diffuso in molti altri paesi. La caratteristica fondamentale è la **separazione tra il reddito da capitale e il reddito da lavoro** (dipendente o autonomo). Il reddito da capitale è costituito da profitti d’impresa, dividendi, plusvalenze, interessi, affitti. Il reddito da lavoro comprende salari e stipendi, *fringe benefits*, pensioni e prestazioni di sicurezza sociale, nonché i redditi da lavoro autonomo e professionale e il contributo lavorativo dell’imprenditore all’attività dell’impresa.

Il reddito da capitale è tassato a un’aliquota proporzionale uniforme, uguale a quella della imposta sui profitti delle società di capitali, mentre il reddito da lavoro è tassato ad aliquote progressive. Per minimizzare la possibilità di arbitraggi fiscali, l’aliquota sui redditi da capitale e sulle società dovrebbe essere la stessa dell’aliquota iniziale sui redditi da lavoro.

Diversi paesi tassano i due tipi di reddito in modo completamente separato. Ciò implica che le eventuali perdite sul reddito da capitale (ad esempio, sui redditi d’impresa) non sono compensabili con i redditi da lavoro; sono tuttavia riportabili in avanti contro redditi positivi della stessa specie in esercizi futuri. Le deduzioni e detrazioni personali (ad esempio, per familiari a carico) sono generalmente fruibili solo a fronte dei redditi da lavoro e della relativa imposta. La tassazione separata consente di avvalersi molto diffusamente delle ritenute alla fonte sui redditi da capitale (interessi, plusvalenze, utili distribuiti); queste ritenute possono essere considerate definitive, con importanti semplificazioni del sistema.

La doppia imposizione degli utili distribuiti è generalmente evitata, nei paesi europei, esentando questi redditi in capo agli azionisti che li percepiscono. In altre parole, l’imposta sugli utili societari opera come una sorta di ritenuta finale alla fonte sui redditi degli azionisti. Ovviamente, se parte degli utili sono esenti in capo alla società, e non si vuole che questo vantaggio passi agli azionisti, diventano necessarie imposte compensative (che usualmente prendono la forma di ritenute alla fonte al momento della distribuzione).

Tra i vantaggi del sistema “duale” si annoverano usualmente:

- la possibilità di resistere meglio alla concorrenza fiscale di altri paesi sulle basi imponibili più mobili, tassando i redditi da capitale ad aliquota “bassa”, fuori dalla progressività;
- la neutralità di trattamento tra i diversi redditi da capitale, con conseguente eliminazione delle opportunità di arbitraggi fiscali;

- la possibilità di semplificare fortemente il sistema, ricorrendo a ritenute definitive alla fonte.

Un problema specifico riguarda la ripartizione tra capitale e lavoro dei redditi prodotti dalle imprese individuali, dai lavoratori autonomi, dalle società di persone e dalle società di capitali a ristretta base azionaria, quando l'imprenditore, il professionista o il socio prestano attività lavorativa diretta nell'impresa, nello studio o nella società. Questa ripartizione viene usualmente effettuata attribuendo un rendimento figurativo al capitale (cespiti immobilizzati): il reddito che ne risulta è considerato reddito da capitale, il restante è tassato come reddito da lavoro.

Riferimenti bibliografici

Assemblee Nationale (2008), *Rapport d'information sur le niches fiscales*, 5 juin 2008. (http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i0946.pdf)

CER (1991), *Agevolazioni fiscali: se ne può fare a meno?*, Rapporto n. 6, 1991.

Conseil des prelevements obligatoires (2010), *Entreprises et niches fiscales et sociales*, octobre 2010. (http://www.ccomptes.fr/fr/CPO/documents/divers/Rapport de synthese Entreprises et_niches_fiscales_et_sociales.pdf)

Cosciani, C. (1964), *Stato dei lavori della Commissione per lo studio della riforma tributaria*, Milano, Giuffrè.

Haig, R.M. (ed.) (1921), *The Federal Income Tax*, New York, Columbia University Press.

IMF (2011), *Containing Tax Expenditures,* in: Fiscal Monitor, April 2011, pp. 99-106.

Joint Committee on Taxation (2008), *A Reconsideration of Tax Expenditure Analysis*, (JCX-37-08), May 12, 2008.

Joint Committee on Taxation (2010), *Estimates of Federal Tax Expenditures for Fiscal Years 2010-2014*, Washington, U.S. Government Printing Office.

Joint Committee on Taxation (2011), *Background Information on Tax Expenditures Analysis and Historical Survey of Tax Expenditure Estimates*, (JCX-15-11), February 28, 2011.

OECD (1984), *Tax Expenditures. A Review of the Issues and Country Practices*, Paris.

OECD (1996), *Tax Expenditures. Recent Experiences*, Paris.

OECD (2010a), *Tax Expenditures in OECD Countries*, Paris.

OECD (2010b), *Choosing a Broad-Base – Low Rate Approach to Taxation*, Tax Policy Studies n. 19, Paris.

Poterba, J.M. (2011), *Introduction: Economic Analysis of Tax Expenditures*, National Tax Journal, June 2011, 64 (2, Part 2), pp. 451-458.

Republique Francaise, *Projet de loi de finances pour 2012, Evaluation des voies et moyens, tome II, Depenses fiscales.* (http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/farandole/2012/pap/pdf/VMT2-2012.pdf)

Schanz, G. (1896), *Der Einkommenbegriff und die Eincommensteuergesetz*, FinanzArchiv, XIII.

Simons, H.C. (1938), *Personal Income Taxation*, Chicago, University of Chicago Press.

Surrey, S.S. e Mc Daniel, P.R. (1985), *Tax Expenditures*, Cambridge, Harvard University Press.

Willis, J.R.M. e Hardwick, P.J.W. (1978), *Tax Expenditures in the United Kingdom*, London, Heinemann.

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
MISURE A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE													
PER LA CASA													
1	1.6	Art. 10, comma 3-bis), TUIR	Deduzione della rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze	a regime	Deduzione	-3.276,00	24.200.000	-135,4	persone fisiche	8			
2	2.1	Art. 1 della Legge n. 449/97; ultima proroga ex art. 2, commi 10-11, della L. n.191/2009	Detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali, manutenzione strordinaria, restauro, risanamento conservativo ristrutturazione edilizia ed altri interventi previsti dall'art. 1della L. n. 449 del 1997)	2012	Detrazione	-1.962,30	4.779.890	-410,5	persone fisiche	8	9	10	
3	2.2	Art. 37, comma 4-bis, TUIR	Determinazione del reddito delle unità immobiliari locate: riduzione forfetaria del canone di locazione	a regime	Riduzione dell'imponibile	-1.402,00	3.572.401	-392,5	Proprietari che affittano immobili	8	10		
4	2.3	Art. 15, comma 1, lett. b) e comma 1-ter TUIR	Detrazione su interessi passivi e oneri accessori relativi a mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale	a regime	Detrazione	-1.334,90	4.026.365	-331,5	persone fisiche	8			
5	2.3	Art. 15, comma 1, lett. b-bis) TUIR	Detrazione su compensi pagati agli intermediari per l'acquisto dell'abitazione principale	a regime	Detrazione	-13,60	88.234	-154,1	persone fisiche	8	9	10	
6	2.4	Art. 1 , commi 344 - 347 della Legge n. 296/06 da ultimo prorogato dall'art. 1, comma 48 della legge 220/2010 (legge di stabilità)	Detrazione del 55% per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, posseduti o detenuti	2011	Detrazione	-1.100,70	756.227	-1.455,5	persone fisiche	8	9	10	11
7	2.5	Art. 16, commi 01, 1, 1-bis, 1-ter e 1-sexies, TUIR	Detrazione per canoni di locazione dell'abitazione principale	a regime	Detrazione	-157,30	730.729	-215,3	persone fisiche	8	10		
8	2.6	Art. 8 della Legge n. 431/98	Ulteriore riduzione del 30% del reddito imponibile che deriva al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'art. 2 (contratti a canone concordato), ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 (studenti universitari) noncè del comma 3 dell'art. 1(contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio).	a regime	Riduzione dell'imponibile	-117,70	218.891	-537,7	Proprietari che affittano immobili a canone concordato	8	10		
9	2.7	Art. 9, comma 2, della Legge n. 448/01; ultima proroga ex art. 2, commi 10-11, della L. n.191/2009	Detrazione -per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 da imprese e cooperative edilizie che procedono alla successiva alienazione dell'immobile	2012	Detrazione	-45,70	64.531	-708,2	persone fisiche	9	8		
10	2.8	Art. 11, comma 2-bis, TUIR	Esenzione in presenza solo di redditi fondiari di importo non superiore a 500 euro	a regime	Esenzione	-30,30			Titolari di redditi fondiari inferiori a 500 euro	6			
11	2.9	Art. 11, comma 2, TUIR	Esenzione dalla tassazione dei redditi di terreni fino a euro 185, 92 per soggetti titolari di redditi di pensione fino a 7.500 euro	a regime	Esenzione				Titolari di trattamenti pensionistici fino a 7.500 euro	8	6		

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
12	2.10	Art. 11, comma 2, della Legge n. 413/91	Il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato	a regime	Riduzione dell'imponibile	-23,40			Proprietari degli immobili di interesse storico	11			
13	2.11	Art. 3, comma 7, del D.L. n. 330 del 94, convertito dalla legge n. 473 del 94	Detrazione su interessi passivi e oneri accessori relativi a mutui ipotecari per l'acquisto di immobili da adibire ad abitazione diversa da quella principale	spettante per mutui contratti entro il 31/12/1992	Detraziome	-7,00	31.176	-224,5	persone fisiche	8			
14	2.12	Art. 15, comma 1, lett. g), TUIR	Detrazione per spese di manutenzione protezione e restauro delle case vincolate si sensi della legge n. 1089 del 1939	a regime	Detrazione	-6,00	2.300	-2.608,7	persone fisiche	11			
15	2.13	Art. 10, comma 1, lett. a), TUIR	Deduzione su canoni, livelli, censi, ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo	a regime	Deduzione	-6,00	106.498	-56,3	persone fisiche	1			
16	2.14	Art. 2 della Legge n.9/07, da ultimo prorogato per il 2011, dall'art. 2, comma 12-sexies, del D.L. n. 225/10 convertito dalla L. 10/2011	Riduzione dell'imponibile dei canoni di locazione in caso di sospensione legale dello sfratto	2011	Riduzione dell'imponibile	-3,40	2.000	-1.700,0	Proprietari degli immobili che locano soggetti con disagio abitativo	8			
17	2.15	Art. 1, comma 496, della Legge n. 266/05	Applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 20%, sulle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni	a regime	Imposizione sostitutiva	-1,60			Proprietari degli immobili	6	10		
18	2.16	Articolo 1, comma 4, D.L. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997	Detrazione su interessi passivi relativi a mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero del patrimonio edilizio	spettante per mutui contratti nel 1997	Detrazione	-1,00	5.491	-182,1	persone fisiche	8			
19		Art. 42, TUIR	Non sono produttive di redditi di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenza, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni e destinate a specifici utilizzi	a regime	Esclusione dal reddito				Possessore o affittuario dei terreni destinati a specifici utilizzi	1	9		
20		Art.5-bis del D.P.R.n. 601 del 1973	Non concorrenza alla formazione del reddito complessivo dei redditi catastali degli immobili destinati ad usi culturali (totalmente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei , bibioteche, archivi, cineteche)	a regime	Esclusione dal reddito				Proprietari degli immobili	11			
21		Art. 3 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale"	Cedolare secca. Applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali all'IRPEF nonché dell'imposta di registro e di bollo, con aliquota del 21% sui canoni derivanti dalla locazione di immobili a uso abitativo. L'aliquota è ridotta al 19% nell'ipotesi di locazione a canone concordato	a regime	Imposizione sostitutiva				Proprietari degli immobili locati	8	10		
					TOTALE MISURE PER LA CASA (*)	**-9.488,90**							
PER LA FAMIGLIA													
		Art. 12, comma 1, lett. a), b), c) e d), comma 1-bis, comma 3 del TUIR	Detrazione per familiari a carico	a regime									

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
22	1.2	di cui	Detrazioni per coniuge a carico	-3.543,9	Detrazione	-10.516,00	11.785.000	-892,3	persone fisiche	3	4		
			Detrazioni per figli a carico	-6.730,2									
			Ulteriore detrazione per figli a carico (famiglie numerose)	-115,7									
			Detrazioni per altri familiari a carico	-126,2									
23	2.13	Art. 10, comma 1, lett. e) e comma 2, TUIR	Deduzione contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza; contributi versati al cosìddetto Fondo casalinghe ex articolo 1, DLGS n. 565 del 1996	a regime	Deduzione	-4.308,50	11.657.806	-369,6	persone fisiche	1	3		
24	2.17	Art. 15, comma 1, lett. c) e comma 2, TUIR	Detrazione per spese sanitarie, spese mediche e di assistenza specifica diverse da quelle di cui all'art. 10, comma 1, lett. b), del Tuir, spese per prestazioni mediche specialistiche	a regime	Detrazione	-2.356,00	14.177.257	-166,2	persone fisiche	4			
25	2.18	Art. 3, comma 3, lett. b), TUIR	Esclusione dalla base imponibile degli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti del giudice	a regime	Esclusione dal reddito	-216,40	150.000	-1.442,7	Coniuge separato percettore degli assegni periodici per il mantenimento dei figli	1			
26		Art. 3, comma 3, lett. d), TUIR	Esclusione dalla base imponibile degli assegni familiari e dell'assegno per il nucleo familiare			-1.828,80	4.264.802	-428,8	percettore degli assegni familiari	1			
27	2.17	Art. 15, comma 1, lett. f), e comma 2, TUIR	Detrazione per spese relative a premi assicurativi per morte, invalidità permanente, non autosufficienza	a regime	Detrazione	-828,00	6.673.418	-124,1	persone fisiche	8			
28	2.17	Art. 15, comma 1, lett. e) e comma 2, TUIR	Detrazione per spese di istruzione	a regime	Detrazione	-297,80	2.051.802	-145,1	persone fisiche	4			
29	2.13	Art.10, comma 1, lett. c), TUIR	Deduzione degli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, o di cessazione dei suoi effetti civili del matrimonio	a regime	Deduzione	-202,00	114.886	-1.758,3	coniuge che eroga gli assegni	1			
30	2.13	Art. 10, comma 1, lett. b), e comma 2, TUIR	Deduzione delle spese mediche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione	a regime	Deduzione	-132,30	125.969	-1.050,3	persone fisiche	4			
31	2.19	Art. 10, comma 2, TUIR	Deduzione dei contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale e familiare	a regime	Deduzione	-91,20	444.423	-205,2	persone fisiche	1	3		
32	2.17	Art. 15, comma 1, lett. c) e lett. c-ter), TUIR	Detrazione per spese relative a mezzi necessari all'accompagnamento e a facilitare l'autosufficienza dei soggetti disabili; detrazione per spese relative a cani guida per non vedenti; detrazione per servizi di interpretariato	a regime	Detrazione	-68,52	64.002	-1.070,6	persone fisiche	4			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
33	2.17	Art. 15, comma 1, lett. i-quinquies) e comma 2, TUIR	Detrazione per l'iscrizione annuale/abbonamento per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni ad associazioni sportive palestre piscine etc individuate con apposito decreto	a regime	Detrazione	-55,30	1.409.233	-39,2	persone fisiche	8			
34	2.17	Art. 15, comma 1, lett. i- sexies) e comma 2, TUIR	Detrazione per canoni di locazione (contratti ex lege n. 431 del 1998) stipulati da studenti universitari	a regime	Detrazione	-44,30	150.616	-294,1	persone fisiche	8	10		
35	2.20	Art. 1, comma 335, della Legge n. 266/05; art.2, comma 6, della Legge n. 203/08	Detrazione del 19% per le spese di frequenza degli asili nido	a regime	Detrazione	-34,75	335.293	-103,6	persone fisiche	4			
36	2.17	Art. 15, comma 1, lett. i-septies) e comma 2, TUIR	Detrazione per addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana	a regime	Detrazione	-31,20	90.029	-346,6	persone fisiche	4			
37	2.13	Art. 10, comma 1, lett. e-ter), TUIR	Deduzione dei contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale istituiti ai sensi del d.lgs 502 del 1992	a regime	Deduzione	-18,10	168.677	-107,3	persone fisiche	4			
38	2.21	Art. 4 della Legge n. 476/84	Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio corrisposte agli studenti universitari	a regime	Esenzione	-9,00			Percettori di borse di studio	4			
39	2.21	Art. 4 della Legge n. 407/98	Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio corrisposte alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di questi ultimi.	a regime	Esenzione				Percettori di borse di studio	8			
40	2.13	Art. 10, comma 1, lett.d), TUIR	Deduzione degli assegni periodici, corrisposti in forza di testamento o donazione modale e, se risultanti da provvedimenti di autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti alle persone indicate nell'art. 433 del codice civile	a regime	Deduzione	-6,00	106.498	-56,3	familiare che eroga gli assegni	1			
41	2.13	Art. 10, comma 1, lett. l-bis), TUIR	Deduzione delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione	a regime	Deduzione	-6,00	106.498	-56,3	persone fisiche	8			
42	2.22	Art. 1, commi 1324-1326, della Legge n. 296/06; art. 1, comma 54 della Legge n. 220/2010 (legge di stabilità)	Detrazione per carichi di famiglia ai soggetti non residenti	2011	Detrazione	-4,20	3.500	-1.200,0	persone fisiche	3	4		
43	2.23	Articolo 2, comma 5-bis, DLGS n. 184 del 1997	Detrazione contributi versati per il riscatto del periodo di corso di laurea dei familiari a carico	a regime	Detrazione	-1,70	3.565	-476,9	persone fisiche	1	4		
44	2.17	Art. 15, comma 1, lett. l-quater , TUIR	Detrazione spese mantenimento cani guida	a regime	Detrazione	-0,30	578	-516,4	persone fisiche	4			
45	2.24	Art. 1, comma 10, della Legge n. 62/2000	Detrazione per borse di studio erogate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano	a regime	Detrazione	-0,01	51	-125,9	persone fisiche	4			
46		Art. 3, comma 3 lett. d-ter), TUIR	Esclusione dalla base imponibile delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali	a regime	Esclusione dal reddito				Percettori di borse di studio	4			
47		art. 6, comma 13, l 488/99	Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio corrisposte nell'ambito del programma Socrates di cui alla Decisione 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995 nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle Università a condizione che l'importo complessivo annuo non superi euro 7746,85	a regime	Esenzione				Percettori di borse di studio corrisposte nell'ambito del programma Socrates	4			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
48		art. 6 l. 978/89 e art. 4 l. 210/98	Esenzione dall'IRPEF delle borse di studio corrisposte da Università e istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e scuole di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca, attività di ricerca post dottorato e corsi di perfezionalento all'estero.	a regime	Esenzione				Percettori di borse di studio corrisposte per la frequenza di specifici corsi post-laurea	4			
TOTALE MISURE PER LA FAMIGLIA (*)						**-21.056,37**							
PER LAVORO E PENSIONI													
49	1.1	Art. 13, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 5-bis, TUIR	Detrazione per redditi di lavoro dipendente e alcuni assimilati; redditi di pensione; per altri redditi di lavoro dipendente; per redditi di lavoro autonomo e di imprese minori	a regime	Detrazione	-37.726,00	36.280.911	-1.039,8	persone fisiche	3			
		di cui	Detrazione redditi da lavoro dipendente	- 18.561,0									
			Detrazione redditi da pensione	- 16.524,0									
			Detrazione altri redditi	- 2.641,0									
50	1.5	Art. 51, comma 2, lett. a)	Non concorrono a formare il reddito i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori nonché i contributi di assistenza sanitaria versati a enti o casse, che operano in ambiti prestabili, aventi esclusivamente fine assistenziale	a regime	Esclusione dal reddito	-9.729,00	23.679.492	-410,9	Lavoratori dipendenti	1	3		
				a regime	Esclusione dal reddito	-391,80	3.197.212	-122,5	Lavoratori dipendenti	4			
51	2.25	Art. 5 D.L. 185/2009; Art. 2 comma 156, L. 191/2009; Art. 53 D.L. 78/2010; Art. 1, comma 47, L. 220/2010	Detassazione premi di produttività - per l'anno 2011. Applicazione di una imposta sostitutiva del 10 per cento sulle somme, fino ad un massimo di 6.000 euro, corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato con limite reddituale di accesso al beneficio di 40mila euro.	2011	Imposizione sostitutiva	-1.480,00			Lavoratori dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro	8			
52	2.26	Art. 34, D.P.R. n. 601 del 1973	Esenzione dall'IRPEF: (comma 1) delle pensioni di guerra di ogni tipo, delle relative indennità accessorie, degli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, delle pensioni connesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia, nonché delle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e delle pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva obbligatorio; (comma 2) della pensione reversibile, della tredicesima mensilità e delle indennità di accompagnamento, percepite dai ciechi civili ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382; (comma 3) dei sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale.	a regime	Esenzione	-544,50	556.640	-978,2	Titolari di trattamenti pensionistici	4			
53	2.13	Art. 10, comma 1, lett. e-bis, TUIR	Deduzione per contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs 252 del 2005 e alle forme pensionistiche complementari istituite negli stati membri dell'Unione Europea e negli stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo	a regime	Deduzione	-456,20	684.052	-666,9	persone fisiche	1	4		
54	2.27	Art. 3, comma 3, lett. d-bis), TUIR	Esclusione dalla base imponibile della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544	a regime	Esclusione dal reddito	-283,60			Titolari di trattamenti pensionistici	4			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
55	2.28	Art. 2, comma 514, della legge n. 244/07; decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 marzo 2008	Detrazione sulle indennità di fine rapporto di importo minimo	a regime	Detrazione	-204,00			Percettori delle indennità di fine rapporto il cui diritto alla percezione è maturato dal 01/04/2008	3			
56	2.29	Art. 1, comma 9, della Legge n. 296/06	Clausola di salvaguardia per le indennità di fine rapporto di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR	a regime	Blocco delle aliquota a quelle del 31 dicembre 2006	-130,00			Percettori delle indennità di fine rapporto	3			
57	2.30	Art. 4, comma 3, del D.L. n. 185/08; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009; art.2, comma 156, della Legge n.191/2009	Riduzione dell'IRPEF e delle addizionali IRPEF sul trattamento economico accessorio del personale del ministero della difesa	2011	Riduzione dell'imponibile	-60,00			Titolari di redditi di lavoro dipendente del Ministero della Difesa	8			
58	2.31	Art. 1, comma 204, della Legge n. 244/07; Art.1, comma 7-bis, del D.L.n. 194/2009	Esclusione dalla tassazione dei redditi di importo fino a 8,000 euro - frontalieri	2011	Esclusione dal reddito	-28,00	11.000	-2.545,5	Frontalieri	8			
59		Legge 26 luglio 1975, n. 386 Accordo Italo Svizzero	La remunerazione che un lavoratore frontaliero (residente entro 20 KM dal confine svizzero) riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta	2011	Riduzione dell'imponibile				La Svizzera versa una compensazione finanziaria ai comuni italiani di residenza	8			
60	2.32	Art. 17, comma 1, lett.g)	Assoggettamento a tassazione separata delle plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni	a regime	Tassazione separata con aliquota del biennio precedente	-32,90	6.130	-5.367,0	Percettori degli emolumenti	3			
61	2.32	Art. 17, comma 1, lett.d)	Assoggettamento a tassazione separata delle indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone	a regime	Tassazione separata con aliquota del biennio precedente	-23,80	17.329	-1.373,4	Percettori degli emolumenti	3			
62	2.33	Articolo 8, comma 5, Dlgs 252 del 2005	Deduzione per contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs 252 del 2005 nell'interesse dei familiari a carico	a regime	Deduzione	-11,10	23.128	-479,9	persone fisiche	1	4		
63	2.34	Art. 3 del D.P.R. n. 601/73	Esenzione dall'IRPEF delle retribuzioni di qualsiasi natura, le pensioni e le indennità di fine rapporto corrisposte dalla Santa Sede e dagli enti dalla stessa gestiti ai propri dipendenti	a regime	Esenzione				Titolari di redditi corrisposti dalla Santa Sede	2			
64	2.35	Art. 67, comma 1, lett. m) e Art.69, comma 2, TUIR	Tassazione agevolata delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche	a regime	Esclusione dal reddito	-13,30	989	-13.447,9	Titolari di alcune tipologie di redditi diversi	8	11		

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
65	2.32	Art. 17, comma 1, lett.g-bis	Assoggettamento a tassazione separata delle plusvalenze di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 67 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione	a regime	Tassazione separata con aliquota del biennio precedente	-8,70	5.804	-1.499,0	Percettori degli emolumenti	8	3		
66	2.13	Art. 10, comma 1, lett. f), TUIR	Deduzione delle somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali	a regime	Deduzione	-6,00	106.498	-56,3	persone fisiche	8			
67	2.32	Art. 17, comma 1, lett.l)	Assoggettamento a tassazione separata dei redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni	a regime	Tassazione separata con aliquota del biennio precedente	-7,00	1.456	-4.807,7	Percettori degli emolumenti	3			
68	2.36	Art. 3, comma 2, art.4, comma 4 e art. 8, comma 2, della Legge n. 206/04	Esenzione dall'IRPEF delle pensioni e delle indennità corrisposte alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice	a regime	Esenzione	-3,60	650	-5.538,5	Vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice	8			
69	2.32	Art. 17, comma 1, lett.h)	Assoggettamento a tassazione separata dell' indennità per perdita dell'avviamento spettante al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti a usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare	a regime	Tassazione separata con aliquota del biennio precedente	-1,94	13.149	-147,5	Percettori degli emolumenti	3	8		
70	2.32	Art. 17, comma 1, lett.e)	Assoggettamento a tassazione separata delle indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili	a regime	Tassazione separata con aliquota del biennio precedente	-1,10	137	-8.029,2	Percettori degli emolumenti	3			
71	2.32	Art. 17, comma 1, lett.i)	Assoggettamento a tassazione separata delle indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni	a regime	Tassazione separata con aliquota del biennio precedente	-1,00	421	-2.375,3	Percettori degli emolumenti	3			
72	2.32	Art. 17, comma 1, lett.n)	Assoggettamento a tassazione separata dei redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attibuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 44, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni	a regime	Tassazione separata con aliquota del biennio precedente	-0,51	225	-2.266,7	Percettori degli emolumenti	8	3		
73	2.32	Art. 17, comma 1, lett.g-ter	Assoggettamento a tassazione separata dei corrispettivi di cui all'art. 54, comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione	a regime	Tassazione separata con aliquota del biennio precedente	-0,43	133	-3.233,1	Percettori degli emolumenti	3	8		
74	2.32	Art. 17, comma 1, lett.f)	Assoggettamento a tassazione separata delle indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva, se non rientranti tra le indennità indicate all'art. 17, comma 1, lett. a)	a regime	Tassazione separata con aliquota del biennio precedente	-0,04	22	-1.818,2	Percettori degli emolumenti	3	8		

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
75		Art. 17 del D.L. n. 185/08 e art. 44 del D.L. n. 78/2010	Detassazione ai fini Irpef sugli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori che rientrano in Italia per svolgere la loro attività lavorativa. La misura spetta per tre periodi di imposta	2017	Esclusione al 90 %				Docenti e ricercatori scientifici	8	11		
76	2.32	Art. 17, comma 1, lett. b)	Assoggettamento a tassazione separata degli arretrati di lavoro dipendente	a regime	Tassazione separata con aliquota del biennio precedente	-1.222,00	7.800.000	-135,90	Percettori degli emolumenti	3	8		
77		Art. 17, comma 1, lett. c-bis	Assoggettamento a tassazione separata delle indennità di mobilità e del trattamento di integrazione salariale, corrisposti anticipatamente	a regime	Tassazione separata con aliquota del biennio precedente				Percettori degli emolumenti	8	3		
78		Art. 17, comma 1, lett.n-bis	Assoggettamento a tassazione separata delle somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), quinto e sesto periodo	a regime	Tassazione separata con aliquota del biennio precedente				Percettori degli emolumenti	8	3		
79	2.37	Art. 51, comma 2, lett. c)	Non concorrono a formare il reddito le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi nonché le prestazioni e le indennità sostitutive, nelle ipotesi previste dalle norme, nel limite di € 5,29	a regime	Esclusione dal reddito	-593,00			Lavoratori dipendenti	8			
80		Art. 51, comma 2, lett. d)	Non concorrono a formare il reddito le prestazioni di servizi di trasporto collettivo rese alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici.	a regime	Esclusione dal reddito				Lavoratori dipendenti	8			
81		Art. 51, comma 2, lett. e)	Non concorrono a formare il reddito i compensi reversibili delle indennità e ai compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, nonché delle indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni.	a regime	Esclusione dal reddito				Lavoratori dipendenti	8			
82		Art. 51, comma 2, lett. f)	Non concorrono a formare il reddito l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'art. 100 volontariamente sostenute dal datore di lavoro per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto e utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti.	a regime	Esclusione dal reddito				Lavoratori dipendenti	8			
83		Art. 51, comma 2, lett. f-bis	Non concorrono a formare il reddito le somme erogate dal datore di lavoro per frequenza, da parte dei familiari del dipendente, di asili nido, colonie climatiche nonché per borse di studio	a regime	Esclusione dal reddito				Lavoratori dipendenti	8			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
84		Art. 51, comma 2, lett. g)	Non concorrono a formare il reddito il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo annuo non superiore a € 2065,83	a regime	Esclusione dal reddito				Lavoratori dipendenti	8			
85		Art. 51, comma 2, lett. h)	Non concorrono a formare il reddito le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'art. 10 alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali	a regime	Esclusione dal reddito				Lavoratori dipendenti	6	8		
86		Art. 51, comma 2, lett. i)	Non concorrono a formare il reddito le mance percepite dai croupiers nella misura del 25% dell'ammontare percepito nell'anno	a regime	Esclusione dal reddito				Lavoratori dipendenti	8			
87		Art. 51, comma 3	Non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nell'anno a € 258,23	a regime	Esclusione dal reddito				Lavoratori dipendenti	6	8		
88		Art. 51, comma 4, lett. a)	Ai fini della determinazione del fringe benefit per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo si assume il 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI elaborate ciascun anno	a regime	Riduzione dell'imponibile				Lavoratori dipendenti	6			
89		Art. 51, comma 4, lett. b)	Ai fini della determinazione del fringe benefit, in caso di concessione di prestiti, si assume il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stesssi	a regime	Riduzione dell'imponibile				Lavoratori dipendenti	6			
90		Art. 51, comma 4, lett. c)	Ai fini della determinazione del fringe benefit, per i fabbricati concessi in locazioe, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso	a regime	Riduzione dell'imponibile				Lavoratori dipendenti	6			
91		Art. 51, comma 4, lett. c-bis	Ai fini della determinazione del fringe benefit, per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli importi trattenuti, l'ammontare corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, per una percorrenza media convenzionale di 2.600 km	a regime	Riduzione dell'imponibile				Lavoratori dipendenti imprese di trasporto ferroviario	6			
92		Art. 51, comma 5	Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte che eccede € 46,48 al giorno, elevati a € 77,47 per le trasferte all'estero	a regime	Esclusione dal reddito				Lavoratori dipendenti	6			
93		Art. 51, comma 6	Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai trasfertisti concorrono a formare il reddito nella misura del 50%	a regime	Esclusione dal reddito				Lavoratori dipendenti	8			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
94		Art. 51, comma 7	Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazioni e quelle equipollenti non concorrono a formare il reddito nella misura del 50% per un importo complessivo annuo non superiore a € 1549,37 per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale ed € 4648,11 per quelli fuori del territorio nazionale o in destinazione a quest'ultimo	a regime	Esclusione dal reddito				Lavoratori dipendenti	8			
95		Art. 51, comma 8	Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50%	a regime	Esclusione dal reddito				Lavoratori dipendenti	8			
96		Art. 51, comma 8-bis	Il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base di retribuzioni convenzionali	a regime	Riduzione dell'imponibile				Lavoratori dipendenti	8			
97	2.38	Art. 52, comma 1, lett. a-bis	I compensi percepiti per attività libero professionale intramuraria costituiscono reddito nella misura del 75%	a regime	Esclusione dal reddito	-32,10			Percettori redditi assimilati	8			
98		Art. 52, comma 1, lett. b)	Non concorrono a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive, nonché a colore che esercitano le funzioni di cui agli artt. 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese	a regime	Esclusione dal reddito				Percettori redditi assimilati	8			
99		Art. 52, comma 1, lett. d)	Le prestazioni pensionistiche complementari erogate dai fondi pensione, sia in forma di rendita che in forma di capitale, per la quota parte maturata dal 1° gennaio 2007, sono assoggetate a tassazione con imposta sostitutiva. La misura dell'imposta sostitutiva è prevista nella misura del 15% - ridotta di 0,30 punti percentuali all'anno per ogni anno eccedente il quindicesimo e con una riduzione massima di 6 punti percentuali. Per talune tipologie di anticipazioni e di riscatti l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 23%	a regime	Imposizione sostitutiva				Percettori redditi assimilati	8			
100		Articolo 54, comma 8-bis,TUIR	Determinazione del reddito di lavoro autonomo di volontari e cooperanti, sulla base di retribuzioni convenzionali stabilite da MAE di concerto Min Lavoro	a regime	Riduzione dell'imponibile				Cooperanti ONLUS	8			
101	2.39	Art. 52, comma 1, lett. d-bis	Sui lavori socialmente utili svolti da soggetti che hanno raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia e che hanno un reddito complessivo non superiore a € 9296,22 al netto del reddito derivante dall'abitazione principale, si applica, sulla parte dei lavori socialmente utili che eccede € 3098,74, l'aliquota del 23%, maggiorata delle addizionali vigenti	a regime	Tassazione agevolata	-0,76			Percettori redditi assimilati	8			
102		Art. 4 del D.P.R. n. 601/73	Esenzione dall'IRPEF dei redditi derivanti dall'esercizio della funzione di ambasciatori e agenti diplomatici degli Stati esteri accreditati in Italia	a regime	Esenzione				Ambasciatori e agenti diplomatici	2			
103	2.32	Art. 17, comma 1, lett. a)	Assoggettamento a tassazione separata del TFR , delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme	a regime	Tassazione separata con aliquota interna					3	8		

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
104	2.32	Art. 17, comma 1, lett. c)	Assoggettamento a tassazione separata delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	a regime	Tassazione separata con aliquota del biennio precedente	-5.103,00	5.440.000	-938,05	Percettori degli emolumenti	3	8		
105		Legge 30 dicembre 2010, n. 238	Rientro dei lavoratori e degli studenti in Italia. Riduzione, sui redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e di impresa, dell'imponibile per le lavoratrici e i lavoratori	2013	Esclusione dal reddito				Lavoratori e studenti che rientrano in Italia	8			
106		Art. 11 del D. Lgs. 47/2000	Applicazione dell'imposta sostitutiva dell'11% sulle rivalutazioni del TFR maturate dal 2001	a regime	Imposizione sostitutiva				Percettori del trattamento di fine rapporto	3	8		
107		Articolo 3, DPR 10/03/1997	Gli onorari corrisposti ai membri dei seggi elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali	a regime	Esclusione dal reddito				Persone fisiche	8			
108		Articolo 70 e 72 del Decreto legislativo n. 276 del 20033.	Lavoro accessorio e attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di lavori domestici; di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà: etc	a regime	Esenzione				Persone fisiche	6	8		
109		art. 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413	Le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia		Imposizione sostitutiva				Pensionati ex frontalieri in Svizzera	2			
TOTALE MISURE LAVORO E PENSIONI (*)						**-58.095,38**							
EROGAZIONI LIBERALI E AL TERZO SETTORE													
110	2.40	Art. 14, comma 1, del D.L. n. 35/05	Deduzione delle erogazioni liberali in denaro e in natura a favore degli enti del cd. terzo settore (Onlus, Ong, organismi di volontariato etc etc) nel limte del 10 per cento del reddito complessivo e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui	a regime	Deduzione	-65,80	596.913	-110,2	persone fisiche e soggetti IRES	8			
111	2.41	Art. 15, comma 1, lett. i-bis), TUIR	Detrazione per erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e di altre persone giuridiche individuate con apposito decreto che svolgono attività umanitarie	a regime	Detrazione	-36,20	970.501	-37,3	persone fisiche	8			
112	2.42	Art. 10, comma 1, lett. i), TUIR	Deduzione delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica italiana	a regime	Deduzione					2			
113	2.42	Art. 10, comma 1, lett. l), TUIR	Deduzione delle erogazioni liberali iin denaro a favore dell'Unione delle Chiese Avventiste del 7° giorno, delle Assemblee di Dio in Italia edella Tavola Valdese	a regime	Deduzione					3			
114	2.42	Art. 16 della legge n. 116 del 1995	Deduzione erogazioni liberali in denaro in favore dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia	a regime	Deduzione				persone fisiche	3			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
115	2.42	Art. 26, comma 2, legge n. 520 del 1995	Deduzione erogazioni liberali in denaro in favore della Chiesa Evangelica Luterana in Italia	a regime	Deduzione					3			
116	2.42	Art. 10, comma 1, lett. e), TUIR	Deduzione dei contributi annuali versati alle Unioni Comunità Ebraiche Italiane	a regime	Deduzione					3			
117	2.43	Art. 15, comma 1-bis, TUIR	Detrazione per erogazioni liberali in denaro a favore di partiti e movimenti politici	a regime	Detrazione	-8,10	18.516	-437,5	persone fisiche	8			
118	2.44	Art. 15, comma 1, lett. i-bis), TUIR	Detrazione per contributi associativi versati dai soci delle società di mutuo soccorso	a regime	Detrazione	-7,80	114.909	-67,9	persone fisiche	8			
119	2.13	Art. 10, comma 1, lett. g), TUIR	Deduzione delle oblazioni, donazioni e contributi in favore delle organizzazioni non governative	a regime	Deduzione	-4,50	53.464	-84,2	persone fisiche	8			
120	2.45	Art. 15, comma 1, lett. i-ter), TUIR	Detrazione per erogazioni liberali in denaro a favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche	a regime	Detrazione	-2,50	24.983	-100,1	persone fisiche	8			
121	2.46	Art.10, comma 1, lett. l-quater), TUIR	Deduzione delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici e vigilati dal Ministero dell'Istruzione, nonché degli enti parco regionali e nazionali	a regime	Deduzione	-1,60	13.038	-122,7	persone fisiche	8			
122	2.47	Art. 15, comma 1, lett. h), TUIR	Detrazione per erogazioni liberali in denaro e in natura a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali e altre persone giuridiche che, senza scopo di lucro, svolgono attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale e artistico, nonché per le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre ed esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale.	a regime	Detrazione	-1,10	4.685	-234,8	persone fisiche	8			
123	2.48	Art. 15, comma 1, lett. i-octies), TUIR	Detrazione per erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado statali e paritari senza scopo di lucro finalizzate a innovazione tecnologica, edilizia scolastica e ampliamento offerta formativa	a regime	Detrazione	-1,00	26.384	-37,9	persone fisiche	8			
124	2.49	Art.15, comma 1, lett. i-quater), TUIR	Detrazione per erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri	a regime	Detrazione	-0,80	20.234	-39,5	persone fisiche	8			
125	2.50	Art. 15, comma 1, lett. i), TUIR	Detrazione per erogazioni liberali in denaro in favore delle persone giuridiche che, senza scopo di lucro, svolgono attività nello spettacolo	a regime	Detrazione	-0,10	1.429	-70,0	persone fisiche	8			
126	2.51	Art. 8, comma 3, della Legge n. 52/01	Detrazione per le donazioni effettuate all'ente ospedaliero "ospedale Galliera" di Genova	a regime	Detrazione	-0,04	51	-784,3	persone fisiche	8			
127	2.52	Art. 1, comma 1, della Legge n. 28/99	Detrazione per erogazioni liberali in denaro alla Società di cultura "La Biennale di Venezia"	a regime	Detrazione	-0,005	71	-70,4	persone fisiche	8			
128		Art. 25, comma 2, Dlgs 367 del 1996	Innalzamento al 30 per cento del limite di detraibilità per le persone fisiche e di deducibilità per le imprese, società e enti delle somme versate al patrimonio degli enti operanti nel settore musicale al momento della partecipazione	a regime	Detrazione o deduzione				persone fisiche, società e enti	8			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
TOTALE MISURE EROGAZIONI LIBERALI E AL TERZO SETTORE (*)						**-129,55**							
ALTRE MISURE PER LE PERSONE FISICHE													
129	2.53	Art. 15, comma 1, lett. d), TUIR	Detrazione spese funebri	a regime	Detrazione	-118,20	423.365	-279,2	persone fisiche	8			
130	2.54	Art. 15, comma 1, lett. a), TUIR	Detrazione su interessi passivi e oneri accessori relativi a prestiti e mutui agrari	a regime	Detrazione	-21,50	46.822	-459,2	persone fisiche	9			
131	2.55	Art. 31, comma 1, TUIR	Reddito dominicale pari al 30% in caso di mancata coltivazione per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria	a regime	Esclusione dal reddito	-10,00	215.571	-46,4	Titolari di reddito dominicale	9			
132	2.55	Art. 31, comma 2, TUIR	Reddito dominicale pari a zero in caso di perdita del prodotto almeno per il 30% in conseguenza di eventi naturali	a regime	Esclusione dal reddito	-16,40	29.354	-558,7	Titolari di reddito dominicale	9			
133	2.56	Art. 15, comma 1, lett. c-bis), TUIR	Detrazione spese veterinarie	a regime	Detrazione	-12,00	447.719	-26,8	persone fisiche	8			
134	2.57	Art. 35, TUIR	Reddito agrario pari a zero nelle ipotesi di cui all'art. 31, commi 1 e 2	a regime	Esenzione	-14,70	216.931	-67,8	Titolari di reddito agrario	9			
135	2.58	Art. 10, comma 1, lett. d-bis), TUIR	Deduzione delle somme restituite al soggetto erogatore,se hanno concorso a formare il reddito negli anni precedenti	a regime	Deduzione	-6,00	106.498	-56,3	persone fisiche	1			
136	2.59	Art. 10, comma 1, lett. h), TUIR	Deduzione dell'indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione di locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione	a regime	Deduzione	-6,00	106.498	-56,3	persone fisiche	1			
137	2.60	Art. 10, comma 1, lett. l-ter), TUIR	Deduzione delle erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato	a regime	Deduzione	-6,00	106.498	-56,3	persone fisiche	8			
138	2.61	Art. 54, comma 8, primo periodo TUIR	Deduzione forfetaria del 25% per i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali. La deduzione è elevata al 40% se il percettore non ha superato i 35 anni di età	a regime	Riduzione dell'imponibile	-5,30	11.152	-475,3	Lavoratori autonomi	6	8		
139		Art. 7, comma 2, lettera z) sottlettera dd), DL n. 70 del 2011	Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni non quotate posseduti alla data del 1° luglio 2011 - nei primi tre anni (2012-2014) vi è complessivamente un maggior gettito per il versamento dell'imposta sostitutiva	2011	Imposizione sostitutiva				Possessori di terreni edificabili e con destinazione agricola e possessori di partecipazioni non quotate	6			
140		Articolo 20 D.Lvo n. 28 del 2010	Credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere la mediazione con un massimo di 500 euro. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà	a regime	Credito dimposta				Persone fisiche e giuridiche	10			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
TOTALE ALTRE MISURE PERSONE FISICHE (*)						**-216,10**							
MISURE FISCALITA' FINANZIARIA													
141		Art. 26, dpr 600/73	Ritenute su interessi e altri proventi delle obbligazioni e delle cambiali finanziarie, sugli interessi da depositi e conti correnti, sui redditi dei contratti di pronti contro termine, riporti e prestito titoli e sugli altri redditi di capitale.	a regime	Imposizione sostitutiva				Soggetti residenti e non residenti	6			
142		Art. 26-ter, dpr 600/1973	Redditi di capitale da contratti di assicurazione vita e capitalizzazione, rendimenti da prestazioni pensionistiche e da rendite vitalizie con funzione previdenziale	a regime	Imposizione sostitutiva				Soggetti residenti e non residenti	6			
143		Art. 27, c. 1 e 4, dpr 600/73	Ritenuta a titolo d'imposta sui dividendi relativi a partecipazioni non qualificate possedute al di fuori dell'attività d'impresa	a regime	Imposizione sostitutiva				Soggetti residenti	6	1		
144		Art. 27, c. 3, dpr 600/73	Ritenuta a titolo d'imposta sui dividendi percepiti da non residenti con diritto al rimborso di parte della ritenuta	a regime	Imposizione sostitutiva				Soggetti non residenti diversi dalle società ed enti di cui all'art.27, c. 3-ter, dpr 600/1973	1			
145		Art. 27, c. 3 ter, dpr 600/73	Ritenuta a titolo d'imposta dell'1,375% sui dividendi percepiti da società ed enti soggetti imposta sul reddito delle società negli Stati membri della UE o dello SEE (white list)	a regime	Imposizione sostitutiva				Soggetti non residenti di cui all'art. 27, c. 3-ter, dpr 600/1973	2			
146		Art. 27-ter dpr 600/1973	Utili derivanti da azioni o strumenti finanziari immessi nel sistema di deposito accentrato Monte Titoli spa	a regime	Imposizione sostitutiva				Soggetti residenti e non residenti	6			
147		Art. 26-quinquies dpr 600/1973	Redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani, diversi dai fondi immobiliari, e a fondi lussemburghesi storici	a regime	Imposizione sostitutiva				Soggetti residenti e non residenti	6			
148		Art. 31 600/1973	Esenzione dalle imposte sul reddito per gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazione statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l' adempimento di funzioni statali o per l' esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio	a regime	Esenzione				Soggetti residenti e non residenti	6			
149	1.8	Art. 6 D.L. 482/1985	Rienuta a titolo di imposta sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, esclusi quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato. La ritenuta è commisurata alla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto di assicurazione	a regime	Imposizione sostitutiva	-14.553,00			Persone fisiche	6			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
150		Art. 10-ter, c. 1 e 2, L. 77/1983	Quote o azioni di OICVM di diritto estero armonizzati (situati in UE o in Stati aderenti Accordo sullo SEE inclusi nella white list) e non armonizzati (situati in UE o in Stati aderenti Accordo sullo SEE inclusi nella white list e assoggettati a vigilanza	a regime	Imposizione sostitutiva				Soggetti residenti	6			
151		Art. 18, DPR 917/1986	Redditi di capitale di fonte estera	a regime	Imposizione sostitutiva				Soggetti residenti	6			
152		Art. 2, D. Lgs. 239/1996	Interessi ed altri proventi da obbligazioni e titoli similari di banche ed spa italiane quotate e di soggetti non residenti, nonché gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 DPR 601/1973, ed equiparati, depositati presso intermediari	a regime	Imposizione sostitutiva				Soggetti residenti e non residenti	6			
153		Art. 5, c. 2, D.lgs 461/1997	Plusvalenze da partecipazioni non qualificate e redditi diversi di natura finanziaria relativi a rapporti con soggetti residenti o con soggetti residenti in Paesi non black list o in Paesi black list i cui titoli sono quotati o, in caso di titoli non quotati, con interpello favorevole	a regime	Imposizione sostitutiva				Soggetti residenti e non residenti	6			
154		Art. 6, D.Lgs. 461/1997	Plusvalenze da partecipazioni non qualificate e redditi diversi di natura finanziaria relativi a rapporti con soggetti residenti o con soggetti residenti in Paesi non black list o in Paesi black list i cui titoli sono quotati, o, in caso di titoli non quotati, con interpello favorevole	a regime	Imposizione sostitutiva				Soggetti residenti e non residenti	6			
155		Art. 7, D.lgs 461/1997	Risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio	a regime	Imposizione sostitutiva				Soggetti residenti e non residenti	6			
156		Art. 11 DL. 512/83, conv. in L. 649/83	Ritenuta sui titoli atipici	a regime	Imposizione sostitutiva				Soggetti residenti e non residenti	6			
Misure da n.141 a n.152					*Modello duale*	*-1.383,00*							
157		Art. 26 quater DPR 600/73	Esenzione da ritenuta sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati UE	a regime	Esenzione				Soggetti residenti in Stati UE	2			
158		Art. 27 bis DPR 600/73	Rimborso ritenute su dividendi a soggetti non residenti	a regime	Rimborso ritenuta				Soggetti non residenti	2			
159		Art. 26-quinquies, c. 5, dpr 600/1973	Esenzione da ritenuta per i proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani, diversi dai fondi immobiliari, e a fondi lussemburghesi storici	a regime	Esenzione da ritenuta				Soggetti residenti in Stati o territori inclusi nella white list ,enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria	6			
160		Art. 23, c. 1, lett. b) e f); TUIR	Esclusione da imposte per interessi da depositi e conti correnti e per le plusvalenze su strumenti finanziari quotati corrisposti a o realizzate da soggetti non residenti	a regime	Esclusione da imposta				Soggetti non residenti	6			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
161		Art. 26-bis, comma 1, del D.P.R. n. 600/73	Esenzione dalle imposte per i redditi di capitale menzionati nel comma 1 dell'art. 26-bis	a regime	Esenzione				Soggetti residenti all'estero di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo n. 239/1996	6			
162	2.62	Art. 17, D.Lgs. 252/2005	Tassazione dei rendimenti maturati presso il fondo pensione. Esenzione da ritenute per i fondi pensione sui redditi di capitale da conti correnti, depositi, pronti contro termine, riporto, prestito titoli, fondi comuni mobiliari. Imposizione patrimoniale su redditi da immobili.	a regime	Imposizione sostitutiva	-144,00			Fondi pensione	6	4		
163		Art. 67, c. 1-ter; TUIR	Esclusione da imposte delle plusvalenze su valute detenute in deposito se la giacenza media non supera i 51.645,69 euro per almeno 7 giorni continuativi	a regime	Esenzione				Soggetti residenti e non residenti	6			
164	2.63	Art. 47, comma 1,TUIR	Imposizione parziale degli utili distribuiti da società o enti relativi a partecipazioni qualificate possedute al di fuori dell'attività d'impresa	a regime	Riduzione imponibile	-1.056,60			Persone fisiche per redditi conseguiti al di fuori attività d'impresa	1			
165	2.64	Art. 68, comma 3, TUIR	Imposizione parziale delle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate possedute al di fuori dell'attività d'impresa	a regime	Riduzione imponibile	-124,05			Persone fisiche per redditi conseguiti al di fuori attività d'impresa	1			
166		Art. 68, commi 6-bis e 6-ter, TUIR	Esenzione delle plusvalenze reinvestite in società costituite da non più di 3 anni che svolgano la medesima attività della società della quale le quote o le azioni sono state dimesse	a regime	Esenzione				Persone fisiche residenti per redditi conseguiti al di fuori attività d'impresa e soggetti non residenti	6	14		
167		Art. 68, c. 7, lett. d);TUIR	Determinazione forfetaria plusvalenze da cessione di metalli preziosi in misura pari al 25% del corrispettivo	a regime	Forfetizzazione imponibile				Soggetti residenti e non residenti	6			
168		Art. 73, c.5-quinquies TUIR	Gli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, non sono soggetti alle imposte sui redditi	a regime	Esenzione				Fondi comuni d'investimento mobiliare con sede in Italia e con sede in Lussemburgo già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato.	1			
169		Art. 6, D.Lgs. 239/96	Esenzione dei proventi da titoli pubblici e privati di società quotate	a regime	Esenzione da imposta sostitutiva				Soggetti residenti in Stati o territori inclusi nella white-list, enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria	6			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
170		Art. 5, c. 5, D.Lgs. 461/1997	Esenzione delle plusvalenze da partecipazioni non qualificate e dei redditi diversi di natura finanziaria	a regime	Esenzione da imposta sostitutiva				Soggetti non residenti di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 239/1996	6			
171		Art. 6 D.L. 351/2001	I fondi comuni d'investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'Irap.	a regime	Esenzione				Fondi comuni d'investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86	1			
172		art. 7, c. 3 D.L. 351/2001	Esenzione da ritenuta per i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare	a regime	Esenzione da ritenuta				Fondi pensione ed organismi di investimento collettivo del risparmio esteri isituiti in Stati o territori inclusi nella white list, enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, banche centrali	6	9		
173		art. 7, c. 1, D.L. 351/2001	Ritenuta del 20% sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare.	a regime	Imposizione sostitutiva				Soggetti residenti indicati nell'art. 32, comma 3 del D.L. 78 del 2010, soggetti residenti diversi da quelli indicati nell'art. 32 che detengono una partecipazione non superiore al 5% del patrimonio del fondo, e soggetti non residenti	6	9		
174		art.8, comma 4 D.L. 70-2011	Tassazione dei titoli per il finanziamento di iniziative economiche nel Mezzogiorno emessi da banche con scadenza non inferiore a 18 mesi	a regime disposizione non ancora attuata	Riduzione dell'aliquota della ritenuta d'imposta al 5 per cento				Persone fisiche non esercenti attività d'impresa residenti e non residenti	6	7		
175		Art. 31 DL. 98/2011, conv. in L. 111/2011	Esenzione redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a fondi di venture capital	a regime disposizione non ancora attuata	Esenzione				Soggetti residenti e non residenti	14			
176		Art. 34, c. 6, DPR 601/73	Esenzione su capitali percepiti su assicurazioni vita in caso di morte dell'assicurato	a regime	Esenzione				Persone fisiche	4			
					TOTALE MISURE FISCALITA' FINANZIARIA (modello SHS) (*)	**-15.877,65**							
					TOTALE MISURE FISCALITA' FINANZIARIA (modello DUALE) (*)	***-2.707,65***							

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
TOTALE MISURE PERSONE FISICHE (modello. SHS) (*)						**-104.863,95**							
TOTALE MISURE PERSONE FISICHE (modello DUALE) (*)						***-91.693,95***							
MISURE RIGUARDANTI GLI ENTI NON COMMERCIALI													
177	2.65	Art. 6, del D.P.R. n. 601/1973	L'IRES è ridotta alla metà nei confronti di: a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza; b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione; d) istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi.	a regime	Riduzione imposta	-168,60	13.635	-12.365,2	Enti di assistenza e beneficenza	8			
178		Art. 100, TUIR, comma 1 e comma 2 lett. a), b), d), e)	Deduzione dal reddito d'impresa con limiti determinati per le single fattispecie - tra cui: a) opere o servizi destinati ai dipendenti per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto; b) erogazioni liberali in favore di persone giuridiche che perseguono le finalità di cui alla lettera a), ovvero di ricerca scientifica, nonché contributi, donazioni e obliazioni in favore delle O.N.G; c) erogazioni liberali in favore di persone giuridiche aventi sede nel mezzogiorno aventi esclusiva finalità di ricerca scientifica; d) erogazioni liberali a favore di concessioni privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario; e) spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate.							8			
179		Art. 100, c.2, lett. f), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro favore di associazioni e fondazioni riconosciute ità di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale e artistico, nonché per le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre ed esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale.							8			
180		Art. 100, c.2, lett. g), TUIR	Deducibilità per un importo non superiore al 2% del reddito d'impresa delle erogazioni liberali in denaron a favore delle persone giuridiche che, senza scopo di lucro, svolgono attività nello spettacolo							8			
181	2.66	Art. 100, c. 2, lett.h), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 o al 2% del reddito d'impresa a favore delle ONLUS e di altre persone giuridiche individuate con apposito decreto che svolgono attività umanitarie	a regime	Deduzione	-84,17	18.000	-4.676,4	Persone giuridiche + SP + PF reddito di impresa	8			
182		Art. 100, c. 2, lett i), TUIR	Deducibilità delle spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti nel limite del 5‰ dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente erogate a favore di ONLUS							8			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
183		Art. 100, c.2, lett. l), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 1.549,37 o al 2% del reddito di impresa a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri							8			
184		Art, 100, c.2, lett. m), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturalie dello spettacolo							8			
185		Art, 100, c.2, lett. n), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestionedi parchi e riserve naturali e zone di speciale ttutela paesistico-ambientale							8			
186		Art, 100, c.2, lett. o), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità							8			
187		Art, 100, c.2, lett. o-bis), TUIR	Deducibilità delle erogazioni liberali, nel limite del 2% del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 € annui , a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnolocica all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa							8			
188	2.67	Art. 148 TUIR	Non commercialità delle attività svolta dagli enti associativi - con varie limitazioni sia soggettive che oggettive, in favore degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali.	a regime	Non imponibilità	-54,73	30.861	-1773,3	Enti di tipo associativo	8			
189	2.67	Art. 150, TUIR	Per le ONLUS non costituisce esercizio di attività commerciali lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.	a regime	Non imponibità				ONLUS	8			
190	2.68	Legge n.398/91, art. 9-bis D.L. 417/91, art. 25 commi 1-bis e 2 della L. 133/99, art. 2 comma 31 L. 350/2003	Possibilità di optare per un regime fiscale agevolato per le associazioni sportive non aventi scopo di lucro	a regime	Regime speciale	-31,20	48.621	-641,7	Associazioni sportive dilettantistiche	8	6		
191	2.69	Art. 147, TUIR	Rinvio all'art 15, c. 1, lett. a), lett. g), lett.h), lett. h-bis, lett. i), lett. i-bis, lett. i-quater e lett. i-octies del Tuir	a regime	Detrazione	-20,10	1.340	-15.000,0	Enti non commerciali	8			
192	2.70	Art. 1, comma 353, della Legge n. 266/05 – attuato con DPCM 8.05.2007 revisione effettuata con DPCM 25.2.2009	Integrale deducibilità dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità	a regime	Deduzione	-16,60	64	-259.375,0	Enti soggetti ad IRES	8			
193	2.71	Art. 20 del D.L. n. 269/2003	Credito d'imposta per acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio da parte di associazioni di volontariato	a regime	Credito di imposta	-11,00	160	-68.750,0	Associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)	8			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
194	2.72	Art. 145, TUIR	La norma prevede, per gli enti non commerciali ammessi al regime di contabilità semplificata, la possibilità di optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti un coefficiente di redditività corrispondente ad una classe determinata in base all'ammontare dei ricavi stessi, ed incrementando l'importo così determinato dei componenti di reddito di cui agli artt. 86, 88, 89 e 90 del TUIR.	a regime	Regime forfetario	-4,20	2.024	-2.075,1	Enti non commerciali	8	6		
195	2.73	Art. 90, comma 1, della Legge n. 289/02	Estensione delle disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro	a regime	Regime speciale	-1,00	780	-1.282,1	Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro	8	6		
196	2.74	Art. 146 (rinvio all'art. 10, C. 1, lett.a) f) e g), TUIR	Deduzione dal reddito complessivo degli enti non commerciali dei canoni, livelli, censi, ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, delle somme corrisposte ai chiamati ad adempiere funzioni presso uffici elettorali e dei contributi, donazioni e oblazioni a favore di organizzazioni non governative fino al 2% del reddito complessivo dichiarato.	a regime	Deduzione	-0,55	52	-10.576,9	Enti non commerciali	8			
197	2.75	Art. 7 del D.P.R. n. 601/1973	Il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali svolte in occasione di manifestazioni propagandistiche da partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali è esente da IRES.	a regime	Esenzione dall'Ires del reddito derivante da manifestazioni propagandistiche				Partiti politici	8			
198		Art.38, comma 11, del D.L. 78/2010	Estensione della disciplina degli enti pubblici, ex art.74, co.2, lett.b), agli enti privati di previdenza per l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie.	a regime	Esclusione dal reddito				Enti privati di previdenza obbligatoria	8			
199	2.68	Art. 9-bis del D.L. n. 417/1991	La norma estende alle associazioni senza scopo di lucro ed alle pro-loco le disposizioni a favore delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla L. n. 398/1991.	a regime	Regime speciale	stima compresa nella voce 190			Associazioni senza fini di lucro e associazioni pro-loco	8	6		
200	2.76	Art. 1 della Legge n.28/99 (Fondazione La Biennale di Venezia)	Deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30% del reddito di impresa	a regime	Deduzione				Persone giuridiche	8			
201		Art.1, comma 3, della Legge n. 28/99 (Fondazione La Biennale di Venezia)	I proventi percepiti nell'esercizio di attività commerciali svolte in conformità agli scopi istituzionali sono esclusi dalle imposte sui redditi	a regime	Esclusione dal reddito				Fondazione La Biennale di Venezia	8	11		
202	2.66	Art.25, comma 1,del D. Lgs n.367/96	Le erogazioni liberali a favore delle fondazioni musicali nella misura del 2 per cento sono detraibilibili per le persone fisiche e deducibili dal reddito d'impresa di società e enti	a regime	Detrazioni e Deduzioni	stima compresa nelle voci 178-187			Persone fisiche, società e enti	8			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
203		Art. 13, commi 2 e 3, del D. Lgs n.460/97	Non si considerato destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa le cessioni gratuite alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzioni o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (c.2) Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni non di lusso diversi da quelli indicati al c. 2 alla cui produzione o scambio è diretta all'attività dell'impresa ceduti gratuitamente alle ONLUS (c.3)	a regime	Esclusione dal reddito				Imprese, società e enti	8			
204	2.68	Art. 25, commi 1-bis), e 2, della Legge n.133/99	Non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a 2 per anno e per un importo non superiore al limite annuo fissato con DM: a) i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; b) i proventi realizzati tramite raccolta pubblica di fondi, in conformità all'art.143, c.3, lett. a)	a regime	Esclusione dal reddito	stima compresa nella voce 190			Associazioni sportive dilettantistiche	8			
205		Art. 54 della Legge n.342/2000	Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa e sono considerati distrutti ai fini IVA, i prodotti editoriali e le dotazioni informatiche ceduti gratuitamente a enti locali, religiosi, ecc.	a regime	Esenzione con diritto alla detrazione dell'IVA a monte				Enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi	8			
206		Art. 90, comma 11-bis, della Legge n. 289/02	La pubblicità realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai 3.000 posti si considera occasionale, ai fini dell'imposta sugli spettacoli, sugli intrattenimenti (art. 7-octies, DL 7/2005) e dell'imposta sulla pubblicità (art.1, c. 128, L. 266/2005)	a regime	Esclusione dal reddito				Associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro	8	6		
207		Art. 90, comma 23, della Legge n. 289/02	Ai dipendenti pubblici possono essere riconosciute esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'art. 67, c. 1, lett. m) del Tuir	a regime	Esclusione dal reddito				Dipendenti pubblici he prestano la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche a titolo gratuito	8			
208		Art. 92 della Legge n. 289/02	Esenzione dal pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti per lo svolgimento occasionale delle attività indicate nella tariffa allegata al DPR n.640 del 1972 a favore dei centri sociali per anziani	a regime	Esenzione imposta sugli intrattenimenti				Centri sociali per anziani gestiti da ONLUS, da ass. o enti di prom. sociale, da fondazioni o enti di patronato, da org. di volontariato nonché da altri soggetti le cui finalità rientrino nei principi generali del sistema integrato di interventi sociali	8			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
209	2.68	Art. 2, comma 31 della Legge n.350/03	Estensione delle disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche (legge 16 dicembre 1991, n. 398) alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare	a regime	Regime speciale	stima compresa nella voce 190			Associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro	8	6		
210		Art. 25, comma 3, del D.lgs. n.28/04	Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione dei titoli di accesso ai soci non concorrono a formare reddito imponibile	a regime	Esclusione dal reddito				Circoli e associazioni nazionali di cultura cinematografica a condizione che siano enti non commerciali	8			
211	2.66	Art. 14 del D.L. n.35/05, attuato con DPCM 8.05.2007 - revisione effettuata con DPCM 25.2.2009	Deducibilità, nel limite del 10% del reddito e per un massimo di 70.000 euro annui, delle liberalità, in denaro o in natura a favore degli enti del cd. terzo settore (Onlus, Ong, organismi di volontariato etc). Agevolazione già indicata al n. 107 come erogazione	a regime	Deduzione	stima compresa nelle voci 178-187			Persone fisiche e soggetti IRES	8			
212		Art.1, commi 185-187, della Legge n.296/06 – DM 8.11.2007, n. 228 (regolamento) – DM 3 luglio 2008 (individuazione dei soggetti per gli anni di imposta 2007 e 2008) - DM 4 febbraio 2010 (individuazione dei soggetti per l'anno d'imposta 2009) - è in corso	Equiparazione ai soggetti esenti dall'Ires indicati dall'articolo 74, comma 1 del Tuir per le associazioni operanti nelle manifestazioni in ambito locale ma di particolare interesse storico, artistico e culturale	a regime	Esclusione dal reddito				Associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a minifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali	8			
213		Art. 74, comma 1, TUIR	Non soggezione ad IRES degli organi e delle amministrazioni dello Stato, dei comuni, dei consorzi tra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle comunità montane, delle province e delle regioni	a regime	Esclusione dall'imposizione				Organi e amministrazioni dello Stato, comuni, consorzi tra enti locali, associazioni e enti gestori di demanio collettivo, comunita' montane, province e regioni	6			
214		Art. 74, comma 2, TUIR	Non commercialità dell'esercizio di funzioni statali svolte da enti pubblici e delle attività previdenziali, assistenziali e sanitarie svolte da enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le ASL, nonché delle attivita' previdenziali e assistenziali svolte da enti privati di previdenza obbligatoria.	a regime	Esclusione dal reddito				Enti pubblici, comprese le ASL, nonché enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali	6			
215		Art. 2, comma 115, legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge finanziaria 2010)	Estensione della non soggezione ad Ires prevista dall'articolo 74, comma 1 del TUIR per gli organi e le amministrazioni dello Stato e gli altri enti territoriali, alle comunità costituite nella provincia autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.	a regime	Esclusione dall'imposizione				Comunità costituite nella provincia autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.	6			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
216		Art. 143, comma 3, TUIR	Esclusioni dalla base imponibile degli enti non commerciali dei seguenti proventi: a) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione; b) contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività in regime di convenzione o accreditamento, aventi finalità sociali esercitate in conformità alle finalità istituzionali.	a regime	Esclusione dal reddito				Tutti gli enti non commerciali	8			
217	2.77	Art. 78, comma 8, legge, 413/1991	Determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell'Iva per le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo relativamente alle attività di assistenza rese agli associati	a regime	Regime forfetario	-0,10	273	-366,3	Associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo	8	6		
218		Art. 8, comma 4, legge 266/1991 (legge quadro sul volontariato)	Non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi dei proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali come individuate con DM 25 maggio 1995, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato.	a regime	Esclusione dal reddito				Organizzazioni di volontariato	8	6		
219		Art. 20 legge 383/2000	Non è considerata commerciale, così come per gli associati, la cessione di beni e la prestazione di servizi resa da associazioni di promozione sociale nei confronti dei familiari conviventi degli associati.	a regime	Esclusione dal reddito				Associazioni di promozione sociale	8	6		
220		Art. 21 legge 383/2000	Esclusione dalla base imponibile ai fini dell' imposta sugli intrattenimenti delle quote e dei contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale	a regime	Non imponibilità ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti				Associazioni di promozione sociale	8	6		
221		Art. 8, comma 3, DL 90/90 convertito dalla legge 165/1990	Non costituiscono attività commerciali le prestazioni aventi per oggetto lo svolgimento di attività didattiche e culturali a carattere nazionale o internazionale svolte da collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiale didattico.	a regime	Esclusione dal reddito				Istituti universitari riconosciuti	8			
222		Art. 8, comma 2, DL 90/90 convertito dalla legge 165/1990	Non costituiscono attività commerciale le attività svolte da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario.	a regime	Esclusione dal reddito				Consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario.				
223		Art. 2 del D.P.R. n. 601 del 1973	Esenzione per i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense	a regime	Esenzione				Santa Sede	2			
TOTALE MISURE ENTI NON COMMERCIALI (*)						**-392,25**							
MISURE IN MATERIA DI IMPRESA													
IMPOSTE DIRETTE													

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
224	2.78	Art. 15, commi 10, 11 e 12 del decreto legge n. 185 del 2008. Imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti in bilancio, all'avviamento, ai marchi di impresa e ad altre attività	In deroga alle disposizioni del comma 2-ter dell'art. 176 del TUIR, il soggetto beneficiario dell'operazione straordinaria può assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi di impresa e alle altre attività immateriali, all'imposta sostitutiva, di cui al medesimo comma 2-ter dell'art. 176, con l'aliquota del 16%. E', inoltre, possibile riallineare i valori relativi ad attività diverse dalle immobilizzazioni materiali e immateriali (attivo circolante e immobilizzazioni finanziarie), assoggettando i maggiori valori a tassazione con aliquota ordinaria, separatamente dall'imponibile complessivo. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. La deduzione di cui all'art. 103 del TUIR e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto n. 446/97, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere effettuata in misura non superiore ad un decimo, a prescindere dalla imputazione al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. A partire dal medesimo periodo di imposta di cui sopra saranno deducibili le quote di ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali		Imposizione sostitutiva	-6.402,00	239	-26.786.610,9	Soggetti che effettuano operazioni straordinarie	14	13		
225	2.79	Art. 1, comma 48 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 Imposte sostitutiva per il riallineamento delle differenze dei valori civili e fiscali originati da deduzioni extracontabili (Quadro EC) DM 3 marzo 2008	Possibilità, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva di recuperare a tassazione le differenze tra il valore civile ed il valore fiscale dei beni e degli altri elementi indicati nel quadro EC della dichiarazione dei redditi, originate dalle deduzioni extracontabili effettuate fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, con conseguente riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori civili. Misura dell'imposta sostitutiva: 12% fino a 5 milioni di euro; 14% da 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 16% sulla parte che eccede i 10 milioni di euro.	a regime. È sempre possibile esercitare l'opzione relativamente alle differenze residue non ancora riassorbite.	Imposizione sostitutiva	-4.181,00	29.696	-140.793,4	Soggetti IRES	6	13		
226		Art. 23, commi da 12 a 15, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.	Estensione alle partecipazioni di controllo, anche quelle acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda, della disciplina di riallineamento dei maggior valori iscritti in bilancio a seguito di aggregazioni aziendali, recata dall'art. 15, commi 10-12, del DL 185/2008.	a regime	Imposizione sostitutiva				Soggetti che effettuano operazioni straordinarie	14	13		
227	2.80	Art. 6 del D.L. n. 63/02, comma 1, modificato dall'art. 2 del D.L. n. 138/2011	Non concorre a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi la quota del 90 per cento degli utili netti annuali destinata a riserva minima obbligatoria.	a regime	Esclusione dal reddito	-270,50	28.105	-9.625	Società cooperative e loro consorzi	8	14	13	
228		Art. 6 del D.L. n. 63/02, comma 2, modificato dall'art. 2 del D.L. n. 138/2011	Le somme di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 142/2001 e all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 601/1973 destinate ad aumento del capitale non concorrono a formare il reddito imponibile			-1,50		-53					

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
229		Art. 6 del D.L. n. 63/02, comma 3, modificato dall'art. 2 del D.L. n. 138/2011	Ritenute su interessi corrisposti ai soci persone fisiche delle cooperative	a regime	Ritenuta a titolo d'imposta	-23,00			Soci persone fisiche delle cooperative	8	13		
230	2.81	Art. 1, comma 47 legge n. 244 del 2007 e art. 176, comma 2-ter, del TUIR D.M. 25 luglio 2008 Imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali.	Per le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende) di cui agli articoli 172, 173 e 176 del TUIR, l'art. 176, comma 2-ter, del TUIR, prevede che, in alternativa al regime di neutralità fiscale, sia possibile optare per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l'avviamento, di un'imposta sostitutiva. Misura dell'imposta sostitutiva: 1 2% fino a 5 milioni di euro; 14% da 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 16% sulla parte che eccede i 10 milioni di euro.	a regime	Imposizione sostitutiva	-1.030,00	2.291	-449.585,3	Soggetti che effettuano operazioni straordinarie	14	13		
231	2.82	Art. 12 del D.P.R. n. 601/1973	Per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati.	a regime	Deduzione dal reddito d'impresa	-46,40	23.604	-1.965,8	Società cooperative e loro consorzi	1	13		
232	2.83	Art. 12 della Legge n. 904/77; art. 1, commi 460 e 464, della Legge n. 311/04; art. 82, comma 28, del D.L. n. 112/08 - D.L. n. 138/2011	Non concorrono al reddito imponibile delle cooperative le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento. Tale norma non si applica alle cooperative a mutualità prevalente: a) per la quota del 20% degli utili netti delle cooperative agricole; b) per la quota del 40% degli utili netti delle altre cooperative; c) per la quota del 65% degli utili netti delle società cooperative di consumo. La limitazione non si applica alle cooperative sociali. Per le cooperative NON a mutualità prevalente la detassazione è limitata al 30% degli utili, se la quota è destinata a riserva indivisibile prevista dallo statuto.	a regime	Deduzione dal reddito d'impresa	-89,00	28.105	-3.166,7	Società cooperative e loro consorzi	8	14	13	
233		Art. 1, commi da 96 a 117, della Legge n. 244/07 e art. 27 d.l. 6 luglio 2011, n. 98	"Vecchio" regime dei contribuenti minimi. Si prevede, per i soggetti rispondenti ai requisiti previsti, l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali con aliquota del 20%. I contribuenti sono esenti da Irap, non addebitano l'IVA sulle venditee non hanno diritto alla detrazione per l'IVA sugli acquisti. E' possibile optare per l'applicazione dell'IVA e dell'IRPEF nei modi ordinari. La stima si basa sui dati indicati in sede di relazione tecnica al DL 98/2011	2011	Regime speciale				Persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni	6	8	13	

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
234	2.84	Art. 1, commi da 96 a 117, della Legge n. 244 del 2007 - Art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 2011 (convertito nella legge n. 111 del 2011).	"Nuovo" regime dei contribuenti minimi. Per i soggetti rispondenti ai requisiti previsti dalla norma, è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. I contribuenti sono esenti da Irap, non addebitano l'IVA sulle vendite e non hanno diritto alla detrazione per l'IVA sugli acquisti. E' possibile optare per l'applicazione dell'IVA e dell'IRPEF nei modi ordinari. Si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi. Il regime è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo, fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.	a regime a partire dal 1° gennaio 2012	Regime speciale	-10,00	20.774	-481,4	Esclusivamente persone fisiche: a) che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione; b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.	6	8	14	13
235		Art. 27, commi da 3 a 5, del D.L. n. 98 del 2011.	Contribuenti con le caratteristiche previste dal "vecchio" regime dei contribuenti minimi ma che non possiedono quelle stabilite dal "nuovo" regime. Sono esonerati dalla tenuta della contabilità ai fini IVA e imposte sui redditi e da liquidazioni e versamenti periodici IVA, nonchè esclusi dall'IRAP. E' possibile optare per il regime contabile ordinario.	a regime a partire dal 1° gennaio 2012	Regime speciale contabile				Persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni	6	8	13	
236	2.85	Art. 10, del D.P.R. n. 601/1973; art. 2, comma 8, della Legge 350/2003 e art. 1, commi 460 e 461, della Legge n. 311/2004	Sono esenti da IRES i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci. I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti da IRES. Tali esenzioni non operano limitatamente al 20% degli utili netti annuali.	a regime	Esenzione IRES	-101,20	8.601	-11.766,1	Società cooperative agricole e loro consorzi	9			
237	2.85	Art. 11, D.P.R. n. 601/1973; art. 1, commi 462 e 463, L. n. 311/2004	I redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro, limitatamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive, sono esenti da IRES se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci non è inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi; se l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al cinquanta per cento ma non al venticinque per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi sono ridotte alla metà	a regime	Esenzione IRES				Società cooperative di produzione e lavoro	9			
238	2.86	Art. 13, della Legge n. 388/00	Regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali. Il regime è applicabile alle persone fisiche che intraprendono, anche in forma di impresa familiare, l'esercizio di imprese, arti o professioni e rispondano a determinati requisiti. Esso comporta l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito con aliquota del 10%	a regime	Imposizione sostitutiva	-99,96	66.901	-1.494,1	Persone fisiche	14	6	8	13

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
239	2.87	Comma 137 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 Conferimenti immobili in SIIQ;SIINQ e Fondi immobiliari	Imposta sostitutiva con aliquota del 20% per le plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili: - in SIIQ; - in SIINQ; - in fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (comma 140, art. 1 L296/2006).	a regime	Imposizione sostitutiva	-481,60	58	-8.303.448,3	Soggetti che effetttuano il conferimento	9			
240	2.88	Art. 81 commi 21 e ss del d.l. 112 del 2008 Imposta sostitutiva sul maggiore valore delle rimanenze finali che si determina per l'applicazione dell'articolo 92-bis del TUIR (nuovo criterio di valutazione delle rimanenze).	Il maggior valore delle rimanenze finali che si determina per effetto della prima applicazione dell'articolo 92-bis, del TUIR, anche per le imprese che si sono avvalse dell'opzione di cui all'articolo 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, non concorre alla formazione del reddito in quanto escluso ed è soggetto ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 16%.	a regime	Imposizione sostitutiva	-230,70	120	-1.922.500,0	Imprese il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore, esercenti le attività di: a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e ga	9			
241	2.89	Art. 21, comma 1, della Legge n. 448/98; Art. 6, comma 3, della legge 388/00; Art. 1, comma 129, Legge n. 266/05; Art. 1, comma 393, della Legge n. 296/06; Art.1, comma 168, della Legge n. 244/2007; Art.1, comma 8, del D.L. n.194/09; Art. 2, comma 5, del DL 225 del 2010	Deduzione forfetaria dal reddito di impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburante	2011	Deduzione	-64,90	21.300	-3.046,9	Esercenti impianti di distribuzione di carburante	9			
242	2.90	Articolo 15, comma 3, lett. a) del dl 185/2008 D.M. 30 luglio 2009 Imposta sostitutiva sulle divergenze derivanti dall'applicazione dei principi contabili IAS/IFRS	Possibilità, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, in misura pari al 16%, di recuperare a tassazione (e quindi riallineare) le differenze tra il valore civile ed il valore fiscale derivanti dalle operazioni pregresse che dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione degli IAS/IFRS risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente (ai fini fiscali) rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dall'applicazione dei nuovi principi contabili. L'opzione per il riallineamento delle divergenze è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio precedente a quello di prima applicazione degli IAS/IFRS. Può essere effettuato il riallineamento anche nel caso di divergenze esistenti all'inizio del periodo d'imposta derivanti dalla variazione dei principi IAS/IFRS, con effetto a partire da tale inizio. Per le variazioni che decorrono dall'inizio dell'esercizio nel corso del quale è intervenuta l'omologazione del principio IAS/IFRS sostituito, il riallineamento può riguardare le divergenze esistenti all'inizio del periodo d'imposta successivo a quello da cui decorrono le suddette variazioni, con effetto a partire da tale inizio.	a regime	Imposizione sostitutiva	-195,00	125	-1.560.000,0	Soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)	6	13		

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
243	2.91	Art. 15, commi 7, 8 e 8bis, D.L. n. 185/2008 D.M. 30 luglio 2009 Imposte sostitutive per riallineamento delle divergenze derivanti dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valori e di fondi di ammortamento per i soggetti IAS.	Possibilità, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva di recuperare a tassazione (e quindi riallineare) le differenze tra il valore civile ed il valore fiscale derivanti: - dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (comma 7); - dalle variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale (comma 8); - variazioni registrate in sede di prima applicazione dei principi contabili effettuata successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 (comma 8) Misura dell'imposta sostitutiva: 12% fino a 5 milioni di euro; 14% da 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 16% sulla parte che eccede i 10 milioni di euro.	a regime	Imposizione sostitutiva	-110,60	319	-346.708,5	Soggetti titolari di reddito d'impresa	6	13		
244	2.92	Artt. da 155 a 161, TUIR	Tonnage tax: regime di determinazione del reddito dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), del TUIR, derivante dall'utilizzo delle navi indicate nell'art. 8-bis, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, iscritte nel registro internazionale di cui al D.L. n. 457/1997, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 30/1998. Il regime è opzionale e comporta la determinazione del reddito in via forfetaria secondo i criteri previsti dall'art. 156 del TUIR	a regime	Regime forfetario	-36,20	77	-470.129,9	Soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), del Tuir (società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato).	5			
245	2.93	Art. 11 della Legge n. 59/92	I versamenti effettuati ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, comma 1, della L. n. 59/1992, effettuati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) del TUIR sono esenti da imposte e sono deducibili, nei limiti del 3%, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.	a regime	Deduzione dal reddito d'impresa	-19,10	28.105	-679,6	Società cooperative e loro consorzi	3	8		
246	2.94	Art. 4, comma 2, del D.L. n. 457/97, art. 13, comma 3, della L. 488/1999 e art. 145, comma 66, della L. n. 388/2000	Il reddito derivante dall'utilizzo di navi iscritte nel registro internazionale concorre in misura pari al 20% a formare il reddito complessivo ai fini IRES e IRPEF.	a regime	Riduzione dell'imponibile	-22,47	58	-387.413,8	Soggetti che esercitano l'attività armatoriale tramite utilizzo di navi iscritte nel Registro internazionale	5	9		
247	2.95	Art. 1, comma 49, legge 24 dicembre 2007, n. 244 D.M. 18 marzo 2008 Regime del consolidato e della trasparenza - imposta sostitutiva sui disallineamenti	Possibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva dell'IRES pari al 6%, al netto delle rettifiche già operate, l'ammontare delle differenze tra valori civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di esercizio dell'opzione per l'adesione al consolidato o di rinnovo dell'opzione stessa, da riallineare ai sensi degli articoli 128 e 141 del TUIR. La disposizione si applica anche per le differenze da riallineare ai sensi dell'articolo 115 del TUIR, relativamente al regime della trasparenza.	a regime	Imposizione sostitutiva	-68,00	241	-282.157,68	Società aderenti al consolidato fiscale o che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale, ovvero che intendono optare per il consolidato nazionale o mondiale o per la trasparenza fiscale	6	13		

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
248	2.96	Art. 1, comma 1094, della Legge n. 296/06 come modificato dall'art.1, comma 177, Legge n. 244/07	Possibilità per le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, di determinare il reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.	a regime	Regime speciale	-14,54	437	-33.272,3	Società di persone, società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli	9	6		
249		Art.1, commi 1093 Legge n. 296/06	Possibilità per le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 93 di optare per la determinazione catastale del reddito, ex aticolo 32 del Tuir.						Società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 93	9	6		
250	2.97	Art. 7, comma 3, della Legge n. 59/92	Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette le quote di utili destinate ad aumento gratuito del capitale sociale, anche in deroga ai limiti massimi di partecipazione, purché nei limiti della variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'Istat.	a regime	Esclusione	-5,40	271	-19.926,2	Società cooperative e loro consorzi	13	8		
251	2.98	Art. 22 legge 21 novembre 2000, n. 342. DM 8 giugno 2001, n. 282.Fondi per rischi su crediti trasferiti al “Fondo rischi bancari generali”	I soggetti che abbiano trasferito, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 342 del 2000, in tutto o in parte, il fondo per rischi su crediti iscritto nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 1°gennaio 1999 al fondo per rischi bancari generali di cui all’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 87 del 1992 devono assoggettare il relativo importo ad imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP nella misura del 19 per cento. Tale imposta è indeducibile e può essere computata in tutto o in parte in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio		Imposizione sostitutiva	-9,40	4	-2.350.000,00	Enti creditizi e finanziari	9			
252	2.99	Comma 126, art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296 Imposta d’ingresso nel regime SIIQ e SIINQ relativa agli immobili posseduti dalla società alla data di chiusura dell’ultimo esercizio in regime ordinario.	L’ingresso nel regime speciale SIIQ e SIINQ comporta il realizzo a valore normale degli immobili, nonché dei diritti reali su immobili destinati alla locazione, posseduti dalla società alla data di chiusura dell’ultimo esercizio in regime ordinario. L’importo complessivo delle plusvalenze così realizzate, al netto di eventuali minusvalenze, è assoggettato a imposta sostitutiva con l’aliquota del 20 %.	a regime	Regime speciale	-26,60	42	-633.333,33	SPA fiscalmente residenti nel territorio dello Stato non quotate (SINQ), ovvero quotate (SIIQ), svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare, che abbiano le caratteristiche soggettive previste dal comma 125 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006	9			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
253	2.100	Art. 15, comma 7 ultimo periodo, del decreto legge n. 185 del 2008 D. M. 30 luglio 2009 Imposta sostituiva sul riallineamento delle divergenze derivanti dalla valutazione dei beni fungibili.	Possibilità, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva, in misura pari al 16%, di recuperare a tassazione (e quindi riallineare) le differenze tra il valore civile ed il valore fiscale derivanti dalla valutazione dei beni fungibili per effetto del commi 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (comma 7).	a regime	Imposizione sostitutiva	-3,10	21	-147.619,05	Soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)	13	6		
254	2.101	Art. 1, commi da 338 a 341, della Legge n. 244/07	Detassazione degli utili reinvestiti nel settore cinematografico	2013	Esclusione dal reddito	-0,20	29	-6.896,6	L'intero settore cinematografico: imprese di produzione, distribuzione, esercizio cinematografico e soggetti, anche esterni alla filiera, che investono nel settore	9	11		
255	2.102	Art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 342	Previsione di un'imposta sostitutiva, con l'aliquota del 19%, delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei Centri di assistenza fiscale (CAF).	a regime	Imposizione sostitutiva	-0,05	39	-1.282,1	Chi effettua conferimenti di beni o aziende. L'imposta sostitutiva è applicabile anche alle società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all'art. 32, comma 1, lett a), b),	9			
256		Art. 15 legge 25 gennaio 1994, n. 86 Imposta sostitutiva dei fondi immobiliari chiusi	Le società di gestione del risparmio, relativamente ai fondi comuni d'investimento immobiliare già istituiti nel settembre 2001, possono assoggettare ad imposta sostitutiva IRES del 25% il reddito relativo alla gestione di ciascun fondo.	a regime	Imposizione sostitutiva				Società di gestione di fondi immobiliari chiusi	9			
257		Art. 1, commi da 341 a 341 ter, della Legge n. 296/06; art. 1, commi da 561 a 563, della Legge n. 244/07	Disciplina sulle zone franche urbane (ZFU). La disciplina si applica 9 anni dalla costituzione tra gli anni 2008-2012. Il regime è stato autorizzato dalla CE nell'ottobre 2009	2012 disposizione non ancora attuata	Regime speciale				Piccole e microimprese costituite nelle ZFU tra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012	7			
258		Art. 22 del D.P.R. n. 601/1973	I proventi dei fondi di garanzia di cui alle leggi n. 454/1961e n. 1068/1964, e al decreto-legge n. 976/1966, convertito nella L. n. 1142/1966, derivanti da contributi a fondo perduto, periodici o una volta tanto, dello Stato o di altri enti, nonché quelli derivanti dalle somme che le aziende e istituti di credito trattengono sui finanziamenti assistiti da garanzie e versati successivamente ai fondi, non concorrono a formare il reddito dei fondi stessi, ai fini IRES, a condizione che il loro ammontare venga integralmente destinato a costituire o incrementare un fondo di garanzia.	a regime	Esclusione dal reddito				Fondi di garanzia di cui alle leggi nn. 454/1961 e 1068/1964, nonché al decreto-legge n. 976/1996, convertito nella L. n. 1142/1966	13			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
259		Art. 31 del D.P.R. n. 601/73	Sono esenti da IRES e da IRPEF gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni.	a regime	Esenzione				Tutti i soggetti	8			
260		Art.2, comma 6, della Legge n. 350/03	Modifiche in favore del settore agricolo: - modifica dei criteri per l'individuazione delle attività agricole "connesse" comunque produttive di reddito agrario di cui all'art. 32, comma 1, lettera c) del Tuir. Rinvio alle attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 del c.c. e previsione di un decreto del Ministrodell'economia e delle finanze per l'individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole "connesse"; - nuovo articolo 56-bis del Tuir modalità, opzionale, di determinazione del reddito delle "altre attività agricole"; - articolo 71 del Tuir applicazione dei coefficienti di redditività di cui all'articolo 56-bis del Tuir per la determinazione dei redditi derivanti dalle attività commerciali non esercitate abitualmente dai soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 32 del Tuir eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c).	a regime	Regime speciale				Soggetti che svolgono attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli, ancorchè non svolti sul terreno	9	12	6	
261		Art.1, commi 366-371-ter, della Legge n.266/05; Art. 6-bis del D.L. n. 112/08; Art.3 del D.L. n. 5/09	Distretti produttivi e reti di imprese	a regime	Regime speciale				Imprese di un distretto produttivo	13	7		
262		Art.1, commi 366-371-ter, della Legge n.266/05; Art.3 del D.L. n. 5/09; Art. 42 del D.L. 78/10	Reti di impresa	fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012	Regime speciale				Imprese che aderiscono ad una rete di imprese	13			
263		Art. 2, commi da 218 a 220, della Legge n. 244/2007	Procedura accelerata di ammortamento dei beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali non inferiore a 10 anni ed equipaggio di almeno 6 persone qualora siano concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto, da un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) o da una società per azioni o a responsabilità limitata per le quali sia stata esercitata l'opzione prevista dall'articolo 115, comma 4, del Tuir (trasparenza fiscale), ad un'impresa che li destini all'esercizio della propria attività abituale.	a regime	Esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 102, commi 1, 2, 3 e 7, del Tuir.				Titolari di beni mobili registrati	13			
264		Art. 41 del D.L. 78/10	Regime fiscale di attrazione europea: facoltà per le imprese residenti in un Pese UE di chiedere l'applicazione, in alternativa alla normativa fiscale italiana, delle regole fiscali vigenti in uno Stato europeo diverso dall'Italia. L'applicazione del regime alternativo può avere una durata massima di tre anni.	a regime disposizione non ancora attuata	Regime speciale				Imprese residenti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia che ivi intraprendono nuove attività economiche, nonché i relativi dipendenti e collaboratori	13			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
265	2.103	Art. 6 comma 1 DL 185/2008	Deducibilità di un importo pari al 10% dell'IRAP dalle imposte dirette (IRPEF e IRES). La percentuale rappresenta forfetariamente l'IRAP riferibile sia alla quota di interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, sia alla quota delle spese del personale dipendente e assimilato	a regime dal periodo d'imposta 2008	Deduzione	-433,50			IMPRESE. Contribuenti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo	3	13		
266	2.104	Articolo 87 del Tuir	Regime della c.d. "Participation exemption" - parziale esenzione delle plusvalenze derivanti dalla cessione, dal risarcimento, anche in forma assicurativa, o da autoconsumo di partecipazioni, quote e strumenti finanziari assimilati,realizzate da società di capitali ed enti commerciali.	a regime	Esclusione dal reddito	-1.210,00			Società di capitali , enti commerciali, società ed enti non residenti soggetti ad IRES (art. 87 del Tuir)	1			
267		Articolo 58, comma 2 del Tuir	Regime della c.d. "Participation exemption" - parziale esenzione delle plusvalenze derivanti dalla cessione, dal risarcimento, anche in forma assicurativa, o da autoconsumo di partecipazioni, quote e strumenti finanziari assimilati,realizzate dalle persone fisiche e società di persone su partecipazioni detenute nell'ambito di attività di impresa.	a regime	Esclusione dal reddito	-6,10			Società di persone e imprenditori individuali che agiscono nell'ambito della propria attività d'impresa (art. 58, comma 2 del Tuir).	1			
268	2.105	Articolo 59 del Tuir	Imposizione parziale dei dividendi relativi a partecipazioni qualificate possedute da soggetti IRPEF nell'ambito dell'attività d'impresa	a regime	Esclusione dal reddito	-21,68	3.000	-7.225,0	Soggetti passivi IRPEF nell'ambito di attività d'impresa	1			
269		Art. 66, c. 4., TUIR	Deduzione forfetaria per spese non documentate (per un importo pari a determinate percentuali dell'ammontare dei ricavi) a favore degli intermediari, dei rappresentanti di commercio e degli esercenti attività di somministrazione di pasti e bevande e di prestazioni alberghiere (di cui al co. 1 dell'art. 1 del DM 13 ottobre 1979).	a regime	Esclusione dal reddito				Intermediari, rappresentanti di commercio ed esercenti attività di somministrazione di pasti e bevande e di prestazioni alberghiere.	9	6		
270	2.106	Art. 66, c.5., TUIR	Deduzione forfetaria per spese non documentate in base ai viaggi effettuati dagli esercenti autotrasporto c/terzi di minori dimensioni	a regime	Esclusione dal reddito	-65,00	56.982	-1.140,7	Esercenti autotrasporto c/terzi di minori dimensioni	9	6		
271	2.105	Art. 89, c.2, TUIR	Imposizione parziale (nella misura del 5%) dei dividendi percepiti da società di capitali ed enti commerciali	a regime	Esclusione dal reddito	-8.382,00	18.000	-465.666,7	Società ed enti non commerciali	1			
272	2.107	Art. 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e art. 10 del DM 174/2007	Esenzione dall'Ires del reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare. Esenzione dall'Irap della quota del valore della produzione proporzionalmente corrispondente al rapporto tra i componenti positivi imputabili alla gestione esente rilevanti ai fini Irap e l'ammontare complessivo dei componenti positivi rilevanti agli stessi effetti.	a regime	Esenzione IRES e IRAP	-5,00	230	21.739,10	SPA fiscalmente residenti nel territorio dello Stato non quotate (SINQ), ovvero quotate (SIIQ), svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare, che abbiano le caratteristiche soggettive previste dal comma 125 dell'art. 1 della legge n. 29	9			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
273	2.108	Art. 1, commi da 134 a 136, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	Tassazione degli azionisti sugli utili corrisposti da SIIQ o SIINQ. Ritenuta del 20 per cento sugli utili derivanti dall'attività di locazione immobiliare. La misura è ridotta al 15 per cento in relazione alla parte dell'utile di esercizio riferibile a contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto, nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, società ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del Tuir, e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo 73, comma 1. La ritenuta è applicata a titolo d'imposta in tutti gli altri casi.	a regime	Imposizione sostitutiva/riduzione aliquota	-3,00			Tassazione degli azionisti	9			
TOTALE MISURE IMPOSTE DIRETTE (*)						**-23.668,70**							
CREDITI D'IMPOSTA IN COMPENSAZIONE													
274	2.109	Art. 1, comma 40 legge n. 220 del 2010	Rimborso in F24 contributi al SSNsui premi assicurativi per responsabilità civile per i veicoli adibiti al trasporto merci	2011	Credito d'imposta	-16,40	15.294	-1.072,3	Imprese autotrasporto merci su strada	9			
275	2.110	Art. 1 , comma 2, del D.L. n. 324/97; Art. 1, comma 54, della Legge n. 239/04; Art. 5-sexies, del D.L. n. 203/05	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL	a regime	Credito d'imposta	-691,00	68	-10.161.764,7	Imprese costruttrici o importatrici e imprese di installazione di impianti	11			
276		Articolo 2 bis D.L. 70/2011	Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (rifinanziamento credito di imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'art. 1, commi 271-279, legge n. 296/2006)	2013	Credito dimposta				Acquirenti di veicoli a metano, GPL o a trazione elettrica	7	13	8	
277	2.111	Art. 1, comma 271, della Legge n.296/06; Art. 1, comma 284, della Legge n.244/07 (monitorato - art. 2 comma 3 DL 03/06/2008 n. 97)	Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato CE	2013	Credito d'imposta	-359,80	2.303	-156.231,0	Imprese	7	13		
278		Articolo 1, commi 1-5, D.L. 70/2011	Credito di imposta per la ricerca scientifica a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in università ovvero enti pubblici di ricerca	2012	Credito dimposta				Imprese	13	11		
279		Articolo 2, commi 1-9, D.L. 70/2011	Credito d'imposta per ogni nuovo lavoratore assunto stabilmente nel mezzogiorno	2012	Credito dimposta				Datori di lavoro	13	7		
280		Articolo 4, commi 181-186 e 189, L. 350/2003 (DPCM 18/05/2011)	Credito d'imposta per l'acquisto della carta	2011	Credito dimposta				Imprese editoria	9			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
281	2.112	Art. 1, comma 172, della Legge n. 244/07; art. 2, comma 2, della Legge n. 203/08	Estensione del beneficio di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. n. 457/1997, nel limite dell'80%, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. L'art. 2, comma 2, della L. 203/2008 stabilizza a regime detto beneficio a decorrere dal periodo d'imposta 2009.	a regime	Credito d'imposta	-17,3	360	-48.055,6	Imprese esercenti pesca costiera e pesca nella acque interne e lagunari	9			
282	2.113	Art. 1, commi da 325 a 337, della Legge 244/07 prorogata dalla Legge 10/2011	Crediti d'imposta finalizzati allo sviluppo delle attività cinematografiche	2013	Credito d'imposta	-48,20	299	-161.204,0	L'intero settore cinematografico: imprese di produzione, distribuzione, esercizio cinematografico e soggetti, anche esterni alla filiera, che investono nel settore	9			
283	2.114	Art. 8, comma 10, lett. f), della Legge n. 448/98	Credito di imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica	a regime	Credito d'imposta	-26,50	157	-168.789,8	Gestori di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa in comuni delle zone climatiche E ed F e gestori di impianti e reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica	9	11	7	
284	2.115	Art. 20 del D.LGS. n. 60/99	Credito d'imposta a favore degli esercenti delle sale cinematografiche commisurato ai corrispettivi al netto dell'IVA	a regime	Credito d'imposta	-22,00	932	-23.605,2	Esercenti sale cinematografiche	9			
285	2.116	art.4, comma 1, del D.L. n. 457/97 e art. 13, comma 2, della L. 488/1999	Credito d'imposta a favore imprese armatoriali	a regime	Credito d'imposta	-180,00	1.100	-163.636,4	Soggetti che esercitano l'attività armatoriale tramite utilizzo di navi iscritte nel Registro internazionale	9	5		
286	2.112	Art. 1, comma 172, della Legge n. 244/07; art. 2, comma 2, della Legge n. 203/08	Estensione del beneficio di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. n. 457/1997, nel limite dell'80%, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. L'art. 2, comma 2, della L. 203/2008 stabilizza a regime detto beneficio a decorrere dal periodo d'imposta 2009.	a regime	Esclusione dal reddito	-17,5			Imprese esercenti pesca costiera e pesca nella acque interne e lagunari	9			
287	2.117	Art. 5 della Legge n. 449/97	Credito d'imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica	a regime	Credito d'imposta	-3,40	117	-29.059,8	PMI	13	11		

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
288	2.118	Artt. 3 e 4, della Legge n.193/2000 e D.M. n. 87/02	Credito d'imposta assunzione lavoratori detenuti	a regime	Credito d'imposta	-3,20	300	-10.666,7	Imprese che, a decorrere dal 28 luglio 2000, assumono lavoratori dipendenti che a tale data risultano detenuti o internati presso istituti penitenziari.	8			
289	2.119	Art. 1 della Legge n. 77/97	Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura	a regime	Credito d'imposta	-0,20	27	-7.407,4	Imprese	13			
290	2.120	Art.13, comma 5, della Legge n.388/2000	Credito d'imposta acquisto personal computer corredati di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate".	a regime	Credito d'imposta	-0,09	139	-647,5	Imprenditori o lavoratori autonomi	13	6	8	
291	2.121	Art.103, commi 5 e 6, della Legge n.388/2000	Credito d'imposta per l'e-commerce	a regime	Credito d'imposta	-0,03	10	-3.000,0	Associazioni, consorzi tra PMI	13			
292	2.122	Art. 50, commi 6 e 13-bis, del D.L. n. 269/03	Credito d'imposta a favore delle farmacie pubbliche e private per acquisto di software	a regime	Credito d'imposta	-0,02	76	-263,2	Farmacie pubbliche e private	9			
293	2.123	Art. 61, comma 13, della Legge n. 289/02	Credito d'imposta investimenti in campagne pubblicitarie localizzate in determinate aree del Paese	a regime	Credito d'imposta				Imprese che investono in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese	7			
294	2.124	Art. 11 della Legge n. 449/97	Incentivi al settore del commercio e del turismo: credito d'imposta a favore delle PMI per l'acquisto di beni strumentali	a regime	Credito d'imposta	-0,10	38	-2.631,6	PMI	9			
295		Art.1, comma 1075, Legge n. 296/06	Credito d'imposta settore agricolo aree svantaggiate - credito d'imposta sugli acquisti di beni strumentali.	2013 disposizione non ancora attuata	Credito d'imposta				imprese settore agricolo	9	7		
296		Art. 15, comma 1-bis, del D.L. n. 81/2007	Credito di imposta per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del settore ittico.	2013	Credito di imposta				Imprese del settore ittico	9	7		
TOTALE MISURE CREDITI D'IMPOSTA (*)						**-1.385,74**							
IRAP													
		Art.11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, come modificato dall'art. 1, commi 266-269, della Legge n. 296/06	CUNEO FISCALE (effetti totali)		Deduzione	**-5.493**	1.813.422	-3.029,1					
			Deducibilità dei contributi assicurativi Inail, di cui al n. 1 della lettera a) comma 1 dell'art. 11		Deduzione	-281	1.626.394	-172,8		8	13		

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
297	1.3	di cui	Deduzione forfetaria di 4.600 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato, cui al n. 2 della lettera a) comma 1 dell'art. 11	a regime	Deduzione	-1.490	1.130.819	-1.317,6	Tutti i soggetti passivi Irap eccetto le Amministrazioni pubbliche e le imprese operanti in concessione e a tariffa	8	13		
			Deduzione forfetaria di 9.200 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato assunto nelle aree svantaggiate, di cui al n. 3 della lettera a) comma 1 dell'art. 11		Deduzione	-255	7.386	-34.524,8		8	7	13	
			Deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali di cui al n. 4 della lettera a) comma 1 dell'art. 11		Deduzione	-2.645	1.079.922	-2.449,3		8	13		
			Deduzioni delle spese per apprendisti, disabili con contratto di formazione lavoro e/o addetti alla ricerca di cui al n. 5 della lettera a) comma 1 dell'art. 11		Deduzione	-809	390.297	-2.072,8		8	11	13	
			Deduzione pari a 1.850€ per ogni dipendenti con contratto a tempo indeterminato o determinato fino ad un massimo di 5 dipendenti di cui al comma 4-bis1 dell'art. 11		Deduzione	-13	216.423	-60,1		8	13		
298		Art. 17 del D.L. n. 185/08 e art. 44 del D.L. n. 78/2010	Non concorrenza ai fini Irap degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori che rientrano in Italia per svolgere la loro attività lavorativa. Le misure fiscali spettano per tre periodi di imposta	2017	Esenzione IRAP				Soggetti che assumono docenti e ricercatori scientifici	11	13		
299		Art.40 del D.L. 78/10	Fiscalità di vantaggio per il mezzogiorno	a regime	Riduzione aliquota IRAP, nonché esenzioni, deduzioni e detrazioni ai fini IRAP				Tutti i soggetti passivi ai fini IRAP	7	13		
300	2.125	Art. 45, comma 1 , del D.Lgs. n. 446/97; art.2, comma 1, della Legge n. 203/08	Aliquota agricoltura ridotta al 1,9% in luogo del 3,9%	a regime	Aliquota ridotta	-207	197.220	-1.049,6	Produttori agricoli titolari di reddito agrario	9			
301	2.126	Art. 11, comma 4 bis del D. Lgs. 446/1997	Deduzione forfetaria dalla base imponibile per i soggetti di minori dimensioni.	a regime	Esclusione dal reddito	-1.200	3.700.000	-324,3	Tutti i soggetti passivi Irap eccetto le Amministrazioni pubbliche e le imprese operanti in concessione e a tariffa	13	6		
					TOTALE MISURE IRAP (*)	**-6.900**							
					TOTALE MISURE IN MATERIA DI IMPRESA (*)	**-31.954**							
MISURE CHE LEGANO L'IMPONIBILE ALLA RENDITA CATASTALE													
302	1.7	Artt. 28 e 34 del TUIR	TOTALE TASSAZIONE DEI TERRENI	a regime	Modello SHS	**-4.625**			Possessori di terreni				
					Modello Duale per PF non titolari di p.iva e modello SHS per gli altri contribuenti	**-3.577**			Possessori di terreni				

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
			Redditi dominicali ed agrari determinati su base catastale con riferimento ai soggetti titolari di partita Iva	a regime	Modello SHS	-2.259			Possessori di terreni	6	12		
			Redditi dominicali ed agrari determinati su base catastale con riferimento ai soggetti NON titolari di partita Iva	a regime	Modello SHS	-2.366			Possessori di terreni	6	12		
					Modello Duale	*-1.318*			Possessori di terreni	6	12		
303	1.6		TOTALE TASSAZIONE DEI FABBRICATI	a regime	Modello SHS	**-59.330**			Possessori di fabbricati	6	12		
					Modello Duale per PF e modello SHS per soggetti Ires	**-47.390**			Possessori di fabbricati	6	12		
		di cui Imposte dirette (art.37 Tuir)	IRPEF abitazione principale (al netto della deduzione rendita prima casa (misura n.1)	a regime	Modello SHS	-17.970			Possessori di fabbricati persone fisiche	6	12		
					Modello Duale	*-10.356*			Possessori di fabbricati persone fisiche	6	12		
			IRPEF fabbricati diversi dall'abitazione principale	a regime	Modello SHS	-8.687			Possessori di fabbricati persone fisiche	6	12		
					Modello Duale	*-4.361*			Possessori di fabbricati persone fisiche	6	12		
			IRES fabbricati diversi dall'abitazione principale	a regime	Modello SHS	-438			Possessori di fabbricati persone giuridiche	6	12		
		di cui Imposte indirette sui trasferimenti	Trasferimenti abitazione principale: stima erosione imposte registro, ipotecarie e catastali			-3.500			Possessori di fabbricati persone fisiche	6			
			Trasferimenti abitazione principale: stima erosione iva			-222			Possessori di fabbricati persone fisiche	6			
			Trasferimenti altri fabbricati: stima erosione imposte registro, ipotecarie e catastali			-507			Possessori di fabbricati	6			
			Atti di successione: stima erosione imposta di successione e imposte ipotecarie e catastali (collegate alla successione)			-2.217			Possessori di fabbricati persone fisiche	6			
			Atti di donazione stima erosione imposta di donazione e imposte ipotecarie e catastali (collegate alla donazione)			-448			Possessori di fabbricati	6			
		di cui ICI	Ici abitazione principale: stima erosione base imponibile valori di mercato - l'importo è al netto della stima relativa all'esenzione abitazione principalecalcolata con la base imp.le costituita dalla rendita catastale rivalutata			-14.087			Possessori di fabbricati persone fisiche	6			
			ICI altri fabbricati (ad esclusione degli immobili classificati nelle categ. D ed E): stima erosione base imponibile valori di mercato			-11.254			Possessori di fabbricati	6			
TOTALE MISURE CHE LEGANO L'IMPONIBILE ALLA RENDITA CATASTALE (Modello SHS) (*)						**-63.955**							
TOTALE MISURE CHE LEGANO L'IMPONIBILE ALLA RENDITA CATASTALE (Modello DUALE) (*)						***-50.967***							

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
MISURE IN MATERIA DI ACCISA													
304		Tabella A, punto 1, TUA	Esenzione dall'accisa per i prodotti energetici impiegati in usi diversi da carburante per motori o da comubustibile per riscaldamento	a regime	Esenzione da accisa				Imprese industriali	2			
305	2.127	Tabella A, punto 2, TUA	Esenzione dall'accisa su impieghi dei prodotti energetici come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata diporto e per i voli didattici -	a regime	Esenzione da accisa				Imprese che operano nel settore del trasporto aereo commerciale e le scuole di pilotaggio - sono esclusi i soggetti che impiegano aerei per il diporto	2	5		
306	2.127	Tabella A, punto 3 , TUA	Esenzione dall'accisa su carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, (compresa la pesca), con esclusione delle imbarcazioni private da diporto	a regime	Esenzione da accisa				Imprese che operano nel settore del trasporto marittimo e nelle acque interne per fini commerciali unitamente alle imprese che operano nel settore della pesca - sono esclusi i soggetti che impiegano imbarcazioni private da diporto	2	9		
307		Tabella A, punto 3 , TUA	Esezione dall'acccisa su carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci e per il dragaggio di vie navigabili e porti	a regime	Esenzione da accisa				Imprese che operano nel settore della navigazione per il trasporto merci nelle acque interne - imprese che operano settore del dragaggio di vie navigabili e dei porti	9			
308	2.127	Tabella A, punto 4, TUA	Carburanti per i trasporti ferroviari di passeggeri e merci - applicazione di un'aliquota pari al 30% di quella normale	a regime	Riduzione dell'accisa	-1,80			Imprese che operano nel settore del trasporto ferroviario (passeggeri e merci)	9	8		
309	2.127	Tabella A, punto 5, TUA	Impiego dei prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati (orticoltura, allevamento, silvicoltura, apicoltura, piscicoltura e florovivaistica) - Applicazione di un'aliquota pari al 22 % di quella normale per il gasolio e al 49 % di quella normale per la benzina (uso carburanti). Esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente	a regime	Riduzione dell'accisa	-866,70			Esercenti le attività agricole, orticole, di allevamento, silvicoltura, apicoltura, piscicoltura e florovivaistica	9			
310	2.127	Tabella A, punto 6, TUA	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione	a regime	Esenzione da accisa	-0,50			Soggetti che impiegano prodotti energetici per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone alluvionate	8			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
311	2.127	Tabella A, punto 7, TUA	Esenzione dall'accisa sui carburanti per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati	a regime	Esenzione da accisa	-0,50			Soggetti operanti nel settore delle bonifiche per la restituzione all'agricoltura di fondi rustici	9			
312	2.127	Tabella A, punto 8, TUA	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le prove sperimentali e collaudo di motori di aviazione e marina	a regime	Riduzione dell'accisa	-0,50			Soggetti operanti nel settore della produzione e collaudo dei motori marini e di aviazione (per i quali è prevista anche la revisione)	9			
313	2.127	Tabella A, punto 9 TUA	Riduzione dell'accisa sui prodotti energetici impiegati nei motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione	a regime	Riduzione dell'accisa	-10,30			Soggetti professionali che impiegano i prodotti energetici (escluso il gas naturale) come carburante per l'azionamento di motori fissi utilizzati per la produzione di forza motrice	13			
314	2.127	Tabella A, punto 10, TUA	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi	a regime	Riduzione dell'accisa	-0,22			Imprese che si occupano di estrazione di idrocarburi	9			
315	2.127	Tabella A, punto 11 TUA	Riduzione dell'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia	a regime	Riduzione dell'accisa	-424,00			Imprese che producono energia elettrica	1	9		
316	2.127	Tabella A, punto 11-bis, TUA	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prodotta da impianti di gasificazione	a regime	Esenzione da accisa	-0,50			Imprese che operano nel settore della gasificazione e che ottengono, durante il processo di gasificazione, energia elettrica	9			
317	2.127	Tabella A, punto 12, TUA	Riduzione dell'accisa sui carburanti per i Taxi	a regime	Riduzione dell'accisa	-16,45	18.161	-905,8	Soggetti che svolgono attività di trasporto di persone utilizzando autovetture da noleggio da piazza e assimilati	9			
318	2.127	Tabella A, punto 13, TUA	Riduzione dell'accisa sui carburanti per le autoambulanze -	a regime	Riduzione dell'accisa	-2,00	1.422	-1.406,5	Enti di assistenza e di pronto soccorso individuati mediante provvedimento dell'Amministrazione finanziaria	8	9		
319	2.127	Tabella A, punto 14, TUA	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare	a regime	Esenzione dall'accisa	-0,50			Soggetti che svolgono attività di produzione di magnesio da acqua di mare	9			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
320		Tabella A, punto 15 TUA	Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali	a regime	Riduzione dell'accisa				Persone giuridiche che impiegano il GPL come combustibile in specifici impianti	13	11		
321	2.127	Tabella A, punto 15 TUA	Riduzione dell'accisa sul GPL impiegato come carburante per gli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico	a regime	Riduzione dell'accisa	-6,30			Persone giuridiche che impiegano il GPL come carburante per autotrazione negli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico	9	8	11	
322		Tabella A, punto 16, TUA	Esenzione dall'accisa su prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi	a regime	Esenzione da accisa				Soggetti che svolgono attività siderurgiche e assimilate	9			
323	2.127	Tabella A, punto 16-bis, TUA	Riduzione dell'accisa su combustibili e carburanti impiegati dalle Forze armate nazionali	a regime	Riduzione dell'accisa	-50,00			Forze armate nazionali	9			
324		Art. 17, comma 1 , TUA	Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici quando destinati: a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari; b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi; c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali; d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.	a regime	Esenzione da accisa				Organismi internazionali e diplomatici	2			
325		Art. 17, comma 1 , TUA	Esenzione dall'accisa sull'alcole e le bevande alcoliche quando destinati: a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari; b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi; c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali; d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.	a regime	Esenzione da accisa				Organismi internazionali e diplomatici	2			
326		Art. 17, comma 1 , TUA	Esenzione dall'accisa sui tabacchi lavorati quando destinati: a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari; b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni	a regime	Esenzione da accisa				Organismi internazionali e diplomatici	2			
327		Art. 17, comma 4 bis, TUA	Esenzione dall'accisa sui tabacchi denaturati e usati a fini industriali od orticoli, distrutti sotto sorveglianza amministrativa, destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualità dei prodotti, riutilizzati dal produttore.	a regime	Esenzione da accisa				Aziende che eeseguono prove scientifiche e relative alla qualità dei prodotti	6			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
328		Art. 21, comma 13 , TUA	Non sottoposizione ad accisa per i prodotti energetici impiegati in alcuni processi produttivi (riduzione chimica, processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici)	a regime	Non sottoposizione ad accisa				Aziende che eseguono processi di riduzione chimica e processi elettrolitici, unitamente a quelle che operano nel settore della lavorazione di minerali non metalliferi (voce DI26 di cui al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990)	2			
329	2.128	Art. 21-bis, TUA	Riduzione dell'accisa sulle emulsioni di gasolio o olio combustibile in acqua impiegate come carburanti o combustibili	2013	Applicazione di aliquote ridotte	-10,80			Soggetti consumatori delle emulsioni si gasolio (ovvero olio combustibile) con acqua uso carburazione	11			
330		Art. 22, comma 1, TUA	Non sottoposizione ad accisa dei prodotti energetici consumati all'interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici, solo se connessi con la produzione	a regime	Esclusione da accisa				Soggetti che producono prodotti energetici	2			
331		Art.22, comma 2, TUA	Non sottoposizione ad accisa dei prodotti energetici quando sono utilizzati in combinazione come combustibile per riscaldamento e nelle operazioni rientranti fra i trattamenti definiti ai sensi della nota complementare 5del capitolo 27 della Nomenclatura combinata ex Regolamento CE n.948/2009	a regime	Esclusione da accisa				Soggetti che effettuano i trattamenti definiti previsti dalla norma	2			
332		Art. 26, comma 6, TUA	Non sottoposizione ad accisa delle miscele gassose di origine biologica destinate agli usi propri del soggetto che le produce	a regime	Esclusione da accisa				Autoproduttori di miscele gassose di origine biologica	9	11		
333		Art. 27, comma 3, lett. a), TUA	Esenzione dall'accisa per l'alcole denaturato con denaturante generale e destinato alla vendita	a regime	Esenzione da accisa				Produttori di alcole denaturato	2			
334		Art. 27, comma 3, lett. b), TUA	Esenzione dall'accisa per l'alcole e le bevande alcoliche denaturati con denaturante speciale ed impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare	a regime	Esenzione da accisa				Produttori di alcole denaturato	2			
335	2.129	Art. 27, comma 3, lett. c), TUA	Esenzione dall'accisa per l'alcole e le bevande alcoliche impiegati per la produzione di aceto di cui al codice NC 2209	a regime	Esenzione da accisa				Produttori di aceto di cui al codice NC 2209	2			
336		Art. 27, comma 3, lett. d), TUA	Esenzione dall'accisa per l'alcole e le bevande alcoliche impiegati per la fabbricazione di medicinali	a regime	Esenzione da accisa				Produttori di medicinali	2			
337		Art. 27, comma 3, lett. e), TUA	Esenzione dall'accisa per l'alcole e le bevande alcoliche impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcol	a regime	Esenzione da accisa				Produttori di beni con utilizzo di alcole e bevande alcoliche	2			
338		Art. 27, comma 3, lett. f), TUA	Esenzione dall'accisa per l'alcole e le bevande alcoliche impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche	a regime	Esenzione da accisa				Produttori di aromi con utilizzo di alcole e bevande alcoliche	2			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
339	2.129	Art. 27, comma 3, lett. g), TUA	Esenzione dall'accisa per l'alcole e le bevande alcoliche impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbraicazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il contenuto di alcole non sia superiore a soglie prefissate	a regime	Esenzione da accisa				Produttori di semilavoratii con utilizzo di alcole e bevande alcoliche	2			
340		Art. 27, comma 3, lett. h), TUA	Esenzione dall'accisa per l'alcole e le bevande alcoliche impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici	a regime	Esenzione da accisa				Aziende che utilizzano alcole e bevande alcoliche come campioni	9	11		
341		Art. 27, comma 3, lett. i), TUA	Esenzione dall'accisa per l'alcole e le bevande alcoliche utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa	a regime	Esenzione da accisa				Produttori di beni con utilizzo di alcole e bevande alcoliche	6			
342		Art. 33, comma 2, TUA	Determinazione forfettaria dell'accisa sull'alcole etilico prodotto da piccoli alambicchi	a regime	Imposta a forfait				Piccoli produttori di alcole etilico con possiedono alambicchi di capacità non superiore a 2 ettolitri che non producono più di 3 ettolitri di alcole anidro in un anno	6			
343		Art. 35, comma 4, TUA	Determinazione forfettaria dell'accisa sulla birra per piccole fabbriche	a regime	Imposta a forfait				Piccoli produttori di birra con produttività potenziale mensile inferiore a 2 ettolitri	6			
344		Art. 52, comma 2, lettera a), TUA	Non sottoposizione ad accisa per l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW	a regime	Esclusione da accisa				Produttori di energia da fonti rinnovabili	9	11		
345		Art. 52, comma 2, lettera b), TUA	Non sottoposizione ad accisa per l'energia elettrica impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purchè prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati	a regime	Esclusione da accisa				Produttori di energia a bordo di aeromobili, navi e autoveicoli, nonché forze armate	6			
346		Art. 52, comma 2, lettera c), TUA	Non sottoposizione ad accisa per l'energia elettrica prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico	a regime	Esclusione da accisa				Produttori di energia da gruppi elettrogeni	9	11		
347		Art. 52, comma 2, lettera d), TUA	Non sottoposizione ad accisa per l'energia elettrica prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purchè la loro potenza disponibile non sia superiore a 1 kW, nonché prodotta da officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kW	a regime	Esclusione da accisa				Produttori di energia da piccoli impianti	6			
348	2.130	Art. 52, comma 2, lettera e), TUA	Non sottoposizione ad accisa per l'energia elettrica impiegata per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici	a regime	Esclusione da accisa				Aziende che effettuano processi chimici, elettrolitici e metallurgici	2			
349	2.130	Art. 52, comma 2, lettera f), TUA	Non sottoposizione ad accisa per l'energia elettrica impiegata nei processi mineralogici	a regime	Esclusione da accisa				Aziende che effettuano processi mineralogici	2			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
350		Art. 52, comma 2, lettera g), TUA	Non sottoposizione ad accisa per l'energia elettrica impiegata per la realizzazione di prodotti il cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento	a regime	Esclusione da accisa				Produttori di beni sul cui costo finale l'energia incida per oltre il 50%	2			
351	2.131	Art. 52, comma 3, lett. a), TUA	Esenzione dall'accisa per l'energia elettrica utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità	a regime	Esenzione da accisa				Soggetti che producono energia elettrica	2			
352	2.131	Art. 52, comma 3, lett. b) , TUA	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili in impianti con potenza superiore a 20 kW per autoconsumo	a regime	Esenzione da accisa	-10,90			Soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili (potenza disponibile > 20 kW) che producono energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione	11			
353	2.131	Art. 52, comma 3, lett. c), TUA	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle ferrovie	a regime	Esenzione da accisa	-16,20			imprese che operano nel settore del trasporto ferroviario (passeggeri e merci)	9			
354	2.131	Art. 52, comma 3, lett. d), TUA	Energia elettrica impiegata nell'esercizio delle linee ditrasporto urbano ed interurbano- Esenzione dall'accisa	a regime	Esenzione da accisa	-1,79			imprese che operano nel settore del trasporto pubblico urbano ed interrurbano	9	8		
355	2.131	Art. 52, comma 3, lett. e), TUA	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni di residenza con potenza fino a 3 kW fino a 150 kwh di consumo mensile	a regime	Esenzione da accisa	-116,70			Soggetti privati (consumo fino a 150 kWh mensili e potenza fino a 3 kW)	8			
356	2.131	Art. 52, comma 3, lett. f), TUA	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata consumata negli opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1,200.000 kWh	a regime	Esenzione da accisa	-235,40			Opifici industriali (consumo mensile superiore a 1.200.000 kW)	13			
357		Art. 55, comma 3, TUA	Pagamento dell'accisa con un canone forfetario per le forniture di energia elettrica "a cottimo" (piccole forniture)	a regime	Imposta a forfait				Consumatori di energia elettrica	6			
358		Art. 55, comma 5, TUA	Pagamento dell'accisa sull'energia elettrica con canone annuo di abbonamento (per l'energia elettrica ottenuta da officine non fornite di misuratori)	a regime	Imposta a forfait				Soggetti che producono (e consumano) energia elettrica prodotta con impianti non dotati di contatori	6			
359		Art. 55, comma 5, TUA	Pagamento dell'accisa sull'energia elettrica con canone annuo di abbonamento (energia elettrica ottenuta da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, con potenza disponibile non superiore a 100 kW non forniti di misuratori)	a regime	Imposta a forfait				Soggetti che esercitano impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore con potenza disponibile non superiore a 100 kW	6			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
360		Art. 62, comma 2, TUA	Esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta	a regime	Esenzione dall'imposta di consumo				Soggetti produttori di gomma naturale e sintetica, di materie plastiche, di antièarassitari che impiegano oli lubrificanti come materia prima	9			
361	2.132	Art. 6, comma 2, del D. Lgs n. 26/2007 e disposizioni collegate	Riduzione di accisa sul gasolio impiegato come carburante per l'autotrasporto merci ed altre categorie di trasporto passeggeri	a regime	Riduzione dell'accisa	-306,00	33.000	-9.272,7	Imprese di autotrasporto	9	8		
362	2.133	Art. 2, comma 11 della legge n. 203/08	Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato per usi industriali da soggetti che registrano consumi superiori a 1.200.000 mc annui -	a regime	Riduzione dell'accisa	-63,00			Utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 mc per anno	13			
363	2.134	Art. 8, comma 10, lettera c) della Legge n. 448/98 e art.2, comma 12 della legge n. 203/08	Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori) - Riduzione di prezzo	a regime	Riduzione dell'accisa	-231,00			Soggetti residenti nelle aree interessate dalla misura che impiegano gasolio e GPL per riscaldamento	7			
364		Art. 6, comma 5, del D.L. n. 511 del 1988	ADDIZIONALE COMUNALE ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA Consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.	2011	Esenzione				Persone giuridiche	9	1	6	
					TOTALE MISURE ACCISE (*)	**-2.372,06**							
MISURE IN MATERIA DI IVA													
365	1.4	Tabella A, parte III, D.P.R. 633/72	Aliquota IVA del 10% per le cessioni di beni elencati nella tabella A, parte III	a regime	Riduzione di aliquota	-25.562,00			Famiglie che consumano beni e servizi di prima necessità	8			
366	1.4	Tabella A, parte II, D.P.R. 633/72	Aliquota IVA del 4% per le cessioni di beni elencati nella tabella A, parte II	a regime	Riduzione di aliquota	-14.566,00			Famiglie che consumano beni e servizi di prima necessità	8			
367	2.135	Art. 34 del D.P.R. n. 633/72	Regime speciale IVA per i produttori agricoli	a regime	Detrazione forfettizzata	-243,00	326.959	-743,2	Imprenditori agricoli che effettuano cessioni di prodotti agricoli	6	9		
368		Art. 74, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/72	Regime speciale per i tabacchi lavorati	a regime	Regime monofase				Aziende della filiera dei tabacchi lavorati	6			
369		Art. 74, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/72	Regime speciale per i fiammiferi	a regime	Regime monofase				Aziende della filiera dei fiammiferi	6			
370	2.136	Art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/72	Regime speciale per il settore editoriale	a regime	Regime monofase	-243,00			Editori che effettuano cessioni di beni classificabili come prodotti editoriali	6	9		

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
371		Art. 74, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633/72	Regime speciale per le schede telefoniche	a regime	Regime monofase				Aziende della filiera di schede telefoniche	6			
372		Art. 74, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 633/72	Regime speciale per i documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano	a regime	Regime monofase				Aziende del trasporto pubblico urbano	6			
373	2.137	Art. 34-bis del D.P.R. n. 633/72	Attività agricole connesse	a regime	Detrazione forfettizzata dell'imposta nella misura del 50%	-2,60	2.607	-997,3	Imprenditori agricoli che effettuano forniture di servizi ai sensi dell'art. 2135, terzo comma c.c.	6	9		
374	2.138	Art. 74-ter del DPR n. 633/72	Regime speciale per le agenzie di viaggio	a regime	Regime speciale con detraibilità base da base				Agenzie di viaggio e tour operator	2			
375		Art. 74-quater del D.P.R. n. 633/72	Regime speciale per le attività spettacolistiche	a regime	Semplificazione degli obblighi formali e sostanziali dell'IVA				Soggetti che svolgono attività di spettacollo	6	9		
376	2.139	Artt. da 36 a 40 del D.L. n. 41/1995	Regime del margine per i beni usati, oggetti d'arte, d'antiquario e da collezione	a regime	Applicazione dell'imposta sul margine				soggetti che eserfitano il commercio di beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione	2			
377		Artt. da 36 a 40 del D.L. n. 41/1995	Regime del margine per le auto usate	a regime	Applicazione dell'imposta sul margine				soggetti che esercitano il commercio di veicoli usati	2			
378	2.140	Art. 40-bis del D.L. n. 41 del 23 febbraio 1995.	Regime speciale per le vendite all'asta	a regime	Applicazione dell'imposta sul margine				soggetti che esercitano vednite mediante l'uso dell'asta	2	6	9	
379		Art. 2, secondo comma, n. 4, del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle cessioni gratuite di beni di valore inferiore ad euro 25,82	a regime	Non assoggettamento ad imposta				Beneficiari delle cessioni	6			
380		Art. 2, terzo comma, lett. a), del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA dei contributi a fondo perduto	a regime	Non assoggettamento ad imposta				Beneficiari dei contributi	6			
381		Art. 2, terzo comma, lett. b), del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle cessioni di azienda o di rami d'azienda	a regime	Non assoggettamento ad imposta				Beneficiari delle cessioni	12			
382		Art. 2, terzo comma, lett. c), del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle cessioni di terreni non edificabili	a regime	Non assoggettamento ad imposta				Beneficiari delle cessioni	12			
383		Art. 2, terzo comma, lett. d), del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle cessioni di campioni gratuiti di modico valore	a regime	Non assoggettamento ad imposta				Beneficiari delle cessioni	2	6		
384		Art. 2, terzo comma, lett. f), del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle cessioni di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni	a regime	Non assoggettamento ad imposta				Beneficiari delle cessioni	12			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
385		Art. 2, terzo comma, lett. m), del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle cessioni di beni relativi alle operazioni e concorsi a premi	a regime	Non assoggettamento ad imposta				Beneficiari delle cessioni	6			
386		Art. 3, terzo comma, del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle prestazioni gratuite di servizi di valore inferiore ad euro 25,82	a regime	Non assoggettamento ad imposta				Beneficiari dei servizi	6			
387		Art. 3, terzo comma, del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle somministrazioni nelle mense aziendali, delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente	a regime	Non assoggettamento ad imposta				Beneficiari dei servizi	8			
388		Art. 3, terzo comma, del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio di enti e associazioni che perseguono finalita' educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarieta' sociale, nonche' delle ONLUS	a regime	Non assoggettamento ad imposta				Beneficiari dei servizi di ONLUS e Associazioni ed Enti del terzo settore	8			
389		Art. 3, terzo comma, del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle operazioni di diffusione di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici	a regime	Non assoggettamento ad imposta				Beneficiari dei servizi	8			
390		Art. 3, quarto comma, lett. a), del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle cessioni di diritti d'autore effettuate dagli autori o dai loro eredi	a regime	Non assoggettamento ad imposta				Beneficiari delle cessioni	6	8	11	
391		Art. 3, quinto comma, del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle prestazioni relative agli spettacoli rese ai possessori di titoli per l'accesso gratuito rilasciati dagli organizzatori nel limite massimo del 5 per cento di capienza del locale o da determinati enti nel limite stabilito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate	a regime	Non assoggettamento ad imposta				Beneficiari dei servizi	9			
392		Art. 4, quarto comma, del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle cessioni di beni e prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti effettuate in conformita' alle finalita' istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona in presenza di determinate condizioni	a regime	Non assoggettamento ad imposta				Beneficiari delle cessioni	8			
393		Art. 4, quinto comma, del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle mense e spacci militari	a regime	Non assoggettamento ad imposta				Beneficiari dei servizi	8			
394		Art. 4, quinto comma, del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA dei servizi di controllo qualititativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità	a regime	Non assoggettamento ad imposta				Beneficiari dei servizi	9			
395		Art. 4, quinto comma, del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici	a regime	Non assoggettamento ad imposta				Partiti politici	8			
396		Art. 4, quinto comma, del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalita' istituzionali	a regime	Non assoggettamento ad imposta				Organi dello Stato	8			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
397		Art. 4, quinto comma, del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale	a regime	Non assoggettamento ad imposta				Beneficiari delle prestazioni	8	6		
398		Art. 4, sesto comma, del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA della somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi delle associazioni di promozione sociale, da bar ed esercizi similari	a regime	Non assoggettamento ad imposta				Beneficiari dei servizi	8			
399		Art. 5, secondo comma, del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle prestazioni di servizi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali	a regime	Non assoggettamento ad imposta				Beneficiari dei servizi	6			
400		Art. 5, secondo comma, del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate	a regime	Non assoggettamento ad imposta				Beneficiari dei servizi	9			
401		art. 7-ter del D.P.R. n. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle prestazioni di servizi B2B rese da soggetti passivi stabiliti in Italia a soggetti passivi stabiliti all'estero	a regime	Non assoggettamento ad imposta				Beneficiari dei servizi	2			
402		art. 7-ter del D.P.R. n. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle prestazioni di servizi B2C rese da soggetti passivi stabiliti all'estero a privati residenti o domiciliati in Italia	a regime	Non assoggettamento ad imposta				Beneficiari dei servizi	2			
403		Art. 8, primo comma, lettere a) e b), del D.P.R. 633/72	Esportazioni	a regime	Non imponibilità con diritto alla detrazione a monte				Esportatori	2			
404		Art. 8, primo comma, lettera c), del D.P.R. 633/72	Cessioni di beni effettuate nei confronti di esportatori abituali nei limiti del plafond maturato	a regime	Non imponibilità con diritto alla detrazione a monte				soggetti che effettuano, per almento il 10% delle operazioni, esportazioni o cessioni intracomunitarie	6			
405		Art. 8-bis, lettera a), del D.P.R. n. 633/72	Cessioni di navi destinate alla demolizione	a regime	Non imponibilità con diritto alla detrazione a monte				Beneficiari delle cessioni	6			
406		Art. 8-bis, lettera a), del D.P.R. n. 633/72	Cessioni di navi destinate all"esercizio di attività commerciali o della pesca	a regime	Non imponibilità con diritto alla detrazione a monte				imprese che utilizzano navi commerciali o da pesca	2			
407		Art. 8-bis, lettera b), del D.P.R. n. 633/72	Cessioni di navi e di aeromobili ad organi dello Stato	a regime	Non imponibilità con diritto alla detrazione a monte				Gli organi dello Stato in relazione ai loro acquisti di navi ed aeromobili	6			
408		Art. 8-bis, lettera c), del D.P.R. n. 633/72	Cessioni di aeromobili destinati ad imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali	a regime	Non imponibilità con diritto alla detrazione a monte				imprese di navigazione aerea	2			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
409		Art. 8-bis, lettera d), del D.P.R. n. 633/72	Cessioni di apparati motori (e loro componenti)delle navi ed aeromobili agevolate	a regime	Non imponibilità con diritto alla detrazione a monte				imprese che utilizzano navi commerciali o da pesca ed imprese di navigazione aerea	2			
410		Art. 8-bis, lettera d), del D.P.R. n. 633/72	Cessioni di beni destinati a dotazione di bordo delle navi ed aeromobili agevolate	a regime	Non imponibilità con diritto alla detrazione a monte				imprese che utilizzano navi commerciali o da pesca ed imprese di navigazione aerea	2			
411		Art. 8-bis, lettera e), del D.P.R. n. 633/72	Prestazioni di servizi relative a costruzione, manutenzione, riparazione, trasformazione, locazione e noleggio delle navi ed aeromobili agevolate	a regime	Non imponibilità con diritto alla detrazione a monte				imprese che utilizzano navi commerciali o da pesca ed imprese di navigazione aerea	2			
412		Art. 9, n. 1, del D.P.R. 633/72	Trasporti internazionali di persone	a regime	Non imponibilità con diritto alla detrazione a monte				Famiglie ed imprese che utilizzano trasporti internazionali di persone	5	9		
413		Art. 9, n. 2, del D.P.R. 633/72	Trasporti di beni oggetto di esportazioni	a regime	Non imponibilità con diritto alla detrazione a monte				Imprese che effettuano esportazioni	2			
414		Art. 9, n. 3, del D.P.R. 633/72	Noleggio e locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, etc., adibiti ai trasporti internazionali di persone e beni	a regime	Non imponibilità con diritto alla detrazione a monte				Imprese di trasporti internazionali	2			
415		Art. 9, n. 4, del D.P.R. 633/72	Servizi di spedizione relativi ai trasporti internazionali di persone e di beni	a regime	Non imponibilità con diritto alla detrazione a monte				Imprese che effettuano esportazioni	2			
416		Art. 9, n. 5, del D.P.R. 633/72	Servizi di carico, scarico, e simili relativi a beni in esportazione	a regime	Non imponibilità con diritto alla detrazione a monte				Imprese che effettuano esportazioni	2			
417		Art. 9, n.6, del D.P.R. 633/72	Servizi prestati nei porti, aeroporti e simili nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari	a regime	Non imponibilità con diritto alla detrazione a monte				Imprese che effettuano esportazioni o importazioni	9			
418		Art. 9, n. 7, del D.P.R. 633/72	Servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, esportazione ed in transito, a trasporti internazionali , ai noleggi ed alle locazioni nonché quelli relativi ad operazioni effettuate fuori del territorio dell'Unione europea	a regime	Non imponibilità con diritto alla detrazione a monte				Imprese che effettuano esportazioni o importazioni	2			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
419		Art. 9, n. 7-bis, del D.P.R. 633/72	Servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio relativi a prestazioni eseguite fuori dal territorio dell'Unione europea	a regime	Non imponibilità con diritto alla detrazione a monte				Agenti di viaggio	2			
420		Art. 9, n. 8, del D.P.R. 633/72	Manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali	a regime	Non imponibilità con diritto alla detrazione a monte				Imprese che effettuano esportazioni	6			
421		Art. 9, n. 9, del D.P.R. n. 633/72	Trattamenti di cui all'articolo 176 del D.P.R. n. 43 del 1973, eseguiti su beni di provenienza estera nonché su beni nazionali o comunitari destinati ad essere esportati	a regime	Non imponibilità con diritto alla detrazione a monte				Imprese che effettuano esportazioni	2			
422		Art. 10, primo comma, n. 1), d.P.R. 633/1972	Esenzione per i servizi finanziari, esclusi i servizi di recupero crediti	a regime	Esenzione con pro rata di detraibilità a monte				Famiglie che acquistano servizi finanziari	2			
423		Art. 10, primo comma, n. 2), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le operazioni di assicurazione	a regime	Esenzione con pro rata di detraibilità a monte				Famiglie che acquistano servizi assicurativi	2			
424		Art. 10, primo comma, n. 3), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le operazioni relative a valute estere	a regime	Esenzione con pro rata di detraibilità a monte				Famiglie che acquistano servizi finanziari	2			
425		Art. 10, primo comma, n. 4), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli	a regime	Esenzione con pro rata di detraibilità a monte				Famiglie che acquistano servizi finanziari	2			
426		Art. 10, primo comma, n. 5), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le operazioni relative alla riscossione dei tributi	a regime	Esenzione con pro rata di detraibilità a monte				Famiglie che assolvono i tributi	6	8		
427		Art. 10, primo comma, n. 6), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilita' e dei concorsi pronostici nonche' quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse , ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate	a regime	Esenzione con pro rata di detraibilità a monte				Famiglie	2			
428		Art. 10, primo comma, n. 7), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonche' quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate	a regime	Esenzione con pro rata di detraibilità a monte				Famiglie	2			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
429		Art. 10, primo comma, n. 8), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le locazioni di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli e di fabbricati, escluse le locazioni di fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata e le locazioni di fabbricati strumentali per natura effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali il locatore abbia manifestato l'opzione per l'imposizione	a regime	Esenzione con pro rata di detraibilità a monte				Famiglie che locano immobili	2			
430		Art. 10, primo comma, n. 8-bis), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le cessioni di fabbricati abitativi , escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici o dalle imprese di ristrutturazione entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento	a regime	Esenzione con pro rata di detraibilità a monte				Famiglie che acquistano immobili	2			
431		Art. 10, primo comma, n. 8-ter), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le cessioni di fabbricati strumentali per natura, escluse: a) quelle effettuate dalle imprese costruttrici o di ristrutturazione; b) quelle effettuate nei confronti di soggetti passivi d'imposta con pro rata inferiore al 25 per cento; c) quelle effettuate nei confronti di privati; d) quelle per le quali il cedente abbia manifestato l'opzione per l'imposizione	a regime	Esenzione con pro rata di detraibilità a monte				Famiglie che acquistano immobili	2			
432		Art. 10, primo comma, n. 9), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le prestazioni di intermediazione relative alle operazioni finanziarie	a regime	Esenzione con pro rata di detraibilità a monte				Famiglie che acquistano servizi finanziari	2			
433		Art. 10, primo comma, n. 11), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le cessioni di oro da investimento, ad esclusione di quelle effettuate dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento che abbiano optato per l'imposizione	a regime	Esenzione con pro rata di detraibilità a monte				Investitori	2			
434	2.141	Art. 10, primo comma, n. 12), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le cessioni gratuite di beni fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS	a regime	Esenzione con pro rata di detraibilità a monte	-165,33			Enti pubblici, ONLUS	8	11		
435	2.141	Art. 10, primo comma, n. 13), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le cessioni gratuite di beni fatte a favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali	a regime	Esenzione con pro rata di detraibilità a monte				popolazioni colpite da calamità naturali	8			
436	2.141	Art. 10, primo comma, n. 14), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante taxi o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare	a regime	Esenzione con pro rata di detraibilità a monte	-13,00			Utenti di servizi taxi	8	6	9	
437		Art. 10, primo comma, n. 15), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni di trasporto di malati o feriti con ambulanze	a regime	Esenzione con pro rata di detraibilità a monte				Utenti che acquistano servizi di autombulanza	2			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
438		Art. 10, primo comma, n. 16), d.P.R. 633/1972	Esenzione del servizio postale universale	a regime	Esenzione con pro rata di detraibilità a monte				Famiglie	2			
439		Art. 10, primo comma, n. 18), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni sanitarie	a regime	Esenzione con pro rata di detraibilità a monte				Famiglie	2			
440		Art. 10, primo comma, n. 19), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate	a regime	Esenzione con pro rata di detraibilità a monte				Famiglie	2			
441		Art. 10, primo comma, n. 20), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni educative rese da istituti o scuole riconosciuti	a regime	Esenzione con pro rata di detraibilità a monte				Famiglie	2			
442		Art. 10, primo comma, n. 21), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventu'	a regime	Esenzione con pro rata di detraibilità a monte				Famiglie	2			
443		Art. 10, primo comma, n. 22), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni delle biblioteche e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili	a regime	Esenzione con pro rata di detraibilità a monte				Famiglie	2			
444		Art. 10, primo comma, n. 23), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente	a regime	Esenzione con pro rata di detraibilità a monte				Famiglie	2			
445		Art. 10, primo comma, n. 24), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno	a regime	Esenzione con pro rata di detraibilità a monte				Famiglie ed Istituzioni sanitarie	2			
446	2.141	Art. 10, primo comma, n. 27), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni dei servizi di pompe funebri	a regime	Esenzione con pro rata di detraibilità a monte	-121,80			Famiglie	8	9		
447		Art. 10, primo comma, n. 27-ter), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in favore di persone disagiate rese da organismi di diritto pubblico e da ONLUS	a regime	Esenzione con pro rata di detraibilità a monte				Famiglie	2			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
448	2.141	Art. 10, primo comma, n. 27-quater), d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni delle compagnie barracellari	a regime	Esenzione con pro rata di detraibilità a monte				Famiglie e Proprietari terrieri	9	7		
449	2.142	Art. 10, secondo comma, d.P.R. 633/1972	Esenzione delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati da consorzi costituiti tra soggetti che effettuano essenzialmente operazioni esenti	a regime	Esenzione con pro rata di detraibilità a monte				Banche ed altri soggetti che effettuano essenzialmente operazioni esenti	2			
450		Art. 15, primo comma, numero 1), d.P.R. 633/1972	Somme per interessi moratori e penalità per tardivi pagamenti	a regime	Esclusione dal computo della base imponibile				Soggetti tenuti al pagamento di interessi di mora	2			
451		Art. 15, primo comma, numero 2), d.P.R. 633/1972	Beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono se previsto dalle originarie condizioni contrattuali di vendita, tranne quelli soggetti ad aliquota più elevata	a regime	Esclusione dal computo della base imponibile				Beneficiari di sconti e premi	6			
452		Art. 15, primo comma, numero 3), d.P.R. 633/1972	Rimborso di somme anticipate in nome e per conto di terzi purché documentate	a regime	Esclusione dal computo della base imponibile				Soggetti tenuti al rimborso di spese documentate	2	6		
453		Art. 15, primo comma, numero 4), d.P.R. 633/1972	Importo degli imballaggi qualora ne sia pattuita la resa	a regime	Esclusione dal computo della base imponibile				Cessionari di prodotti imballati	6			
454		Art. 15, primo comma, numero 5), d.P.R. 633/1972	Somme dovute a titolo di rivalsa IVA	a regime	Esclusione dal computo della base imponibile				Soggetti tenuti alla rivalsa IVA	2			
455		Art. 17, quinto comma, d.P.R. 633/1972	Cessioni di oro industriale assoggettate ad IVA in capo al cessionario	a regime	Spostamento del debito d'imposta in capo al cessionario				Cessionari di oro industriale	2	10		
456		Art. 17, sesto comma, d.P.R. 633/1972	Servizi edili e cessioni di fabbricati strumentali, telefonini e personal computer assoggettati ad IVA in capo al cessionario	a regime	Spostamento del debito d'imposta in capo al cessionario				Operatori iva	10			
457	2.143	Art. 34, comma 6, del D.P.R.n. 633/72	Regime speciale IVA per i produttori agricoli in regime di esonero	a regime	Regime speciale	-9,50			Imprenditori agricoli, con volume d'affari inferiore a 7.000 euro, che effettuano cessioni di prodotti agricoli	6	9		

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
458		Art. 34, comma 7, del D.P.R.n. 633/72	Assoggettamento ad IVA dei conferimenti alle cooperative dei prodotti agricoli dei soci differito al momento del pagamento del prezzo	a regime	IVA per cassa				Soggetti conferenti beni a cooperative agricole	6	9		
459		Art. 38-bis2 del D.P.R.n. 633/72	Rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in altro Stato UE	a regime	Rimborso dell'imposta				Soggetti non residenti	2			
460		Art. 38-ter del D.P.R.n. 633/72	Rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all'UE	a regime	Rimborso dell'imposta				Soggetti non residenti	2			
461		Art. 38-quater del D.P.R. n. 633/72	Cessioni di beni a viaggiatori residenti fuori dell'Unione europea	a regime	Non imponibilità con detrazione dell'IVA a monte				Soggetti privati non residenti nell'Unione europea	2			
462		Art. 72, n.ri 1, 3, 4 e 5,del D.P.R. n. 633/72	Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di rappresentanze diplomatiche, dell'Unione euopea, di imprese o enti che eseguono contratti di ricerca o di associazione con l'UE, e dell'ONU	a regime	Non imponibilità con detrazione dell'IVA a monte				organismi internazionali e imprese che eseguono contratti con l'UE	2			
463		Art. 72, n. 2, del D.P.R. n. 633/72	Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei Comandi militari degli Stati membri dell'UE, della NATO e del Ministero della Difesa quando agisce per conto della NATO	a regime	Non imponibilità con detrazione dell'IVA a monte				Stati membri dell'UE, NATO, Ministero della Difesa	2			
464	2.144	Art. 74, comma 4, DPR n.633/72	Versamenti trimestrali senza pagamento di interessi per alcune categorie di contribuenti autorizzati con D.M. (somministrazione di gas, acqua ed energia elettrica)	a regime	Periodicità nei versamenti più favorevole	-6,90			Imprese che emettono un elevato numero di fatture (grandi fatturatori)	9	6		
465	2.144	Art. 74, comma 4, DPR n.633/72	Versamenti trimestrali senza pagamento di interessi per gli esercenti impianti distribuzione carburante per uso autotrazione	a regime	Periodicità nei versamenti più favorevole	-1,50			Soggetti esercenti impianti di distribuzione carburante per autotrazione	9	6		
466	2.144	Art.74, comma 4, DPR n.633/1972	Versamenti trimestrali senza pagamento di interessi per gli autotrasportatori cose conto terzi	a regime	Periodicità nei versamenti più favorevole	-5,60			Autotraportatori di cose conto terzi	9	6		
467	2.144	Art.74, comma 4, DPR n.633/1972	Versamenti differiti di un trimestre per gli autotrasportatori cose conto terzi	a regime	Differimento dei versamenti				Autotraportatori di cose conto terzi	9			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
468		Art. 74, comma 5, decreto del DPR n.633/72	Versamenti trimestrali senza pagamento di interessi per i subfornitori	a regime	Periodicità nei versamenti più favorevole				Famiglie che consumano beni e servizi di prima necessità elencati nella Tabella A, Parte III	6	13		
469		Art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 633/72	Regime speciale per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al d.P.R. n. 640/72	a regime	Detrazione forfettizzata dell'imposta nella misura del 50%				Soggetti che effettuano attività di intrattenimento	9			
470		Art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 633/72	Regime speciale per gli intrattenimenti, esteso alle società sportive dilettantistiche che optano per il regime di favore di cui alla legge n. 398/1991	a regime	Detrazione forfettizzata dell'imposta nella misura del 50%				Società sportive dilettantistiche	8	6		
471		Art. 74, settimo comma, d.P.R. 633/1972	Cessioni di rottami assoggettate ad IVA in capo al cessionario	a regime	Spostamento del debito d'imposta in capo al cessionario				Soggetti che cedono rottami	6	10		
472		Art. 41, d.l. 331/1993	Non imponibilità IVA delle cessioni di beni intracomunitarie	a regime	Non imponibilità con diritto alla detrazione dell'IVA a monte				Soggetti che effettuano cessioni verso UE	2			
473		art. 14, comma 3, legge n. 49/1987	Non assoggettamento ad IVA delle cessioni di beni fatte allo Stato e alle ONG che le spediscono all'estero per finalità umanitarie	a regime	Non imponibilità con diritto alla detrazione dell'IVA a monte				Lo Stato e le ONG	2			
474	2.145	Art. 7, comma 1, lett. b), della Legge n. 488/99; art.2, comma 11, della Legge n. 191/09	Aliquota ridotta ai servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private che: a) siano caratterizzati da alta intensità di lavoro; b) siano in larga misura resi direttamente a consumaroti finali; c) abbiano principalmente natura locale e non siano atti a creare distorsione della concorrenza	a regime	Riduzione di aliquota	La stima è già compresa nella scheda 1.4			Famiglie che acquistano servizi edili	8	9	10	
475	2.84	Art. 1, commi da 96 a 117, l. 24 dicembre 2007, n. 244 e art. 27 d.l. 6 luglio 2011, n. 98	Regime dei Contribuenti minimi - VEDI VOCE 234	a regime	Regime Speciale	La stima è già compresa nella parte IRPEF (voce n. 234)			persone fisiche esercenti attività d'imprea, arti o professioni	6	13	8	
476	2.146	Articolo 5, comma 2, della legge n. 413/1991	Regime di detrazione forfettizzata per le attività di agriturismo	a regime	Regime Speciale	-3,20			soggetti che effettuano attività di agriturismo	9	6		
477		Art. 50-bis, comma 4, d.l. n. 331/1993	Cessioni di beni e prestazioni di servizi relativi a beni custoditi in un deposito IVA	a regime	Sospensione d'imposta				Imprese che effettuano esportazioni ed importazioni	6			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
478		Art. 13 L. 388/2000	Esonero dai versamenti periodici per le persone fisiche che iniziano un'attività e godono del relativo regime fiscale agevolato	a regime	Regime Speciale				Persone fisiche che iniziano un'attività d'impresa	6	13		
479	2.147	Art. 7 d.l. n. 185/2008	Regime dell'IVA di cassa in base al quale il versamento dell'IVA è differito al momento della riscossione dei corrispettivi, ma comunque non oltre un anno	a regime	Iva per cassa	-0,20			Piccole imprese	6			
480		Art. 8 comma 1-bis del DL 351 del 25 settembre 2001.	Esclusione da IVA (assimilaz. A conferimento di ramo d'azeinda) degli apporti a fondi immobiliari chiusi di pluralità di immobili prevalentemente locati	a regime	Non assoggettamento ad imposta				Fondi Immobiliari e loro aderenti	9	6		
481		Legge 27.12.2006, n. 296, art. 1, comma 138	Esclusione da IVA (assimilaz. a conferimento di ramo d'azeinda) degli apporti a SIIQ e SIINQ di pluralità di immobili prevalentemente locati	a regime	Non assoggettamento ad imposta				SSIQ e SIINQ	9	6		
					TOTALE MISURE IVA (*)	**-40.943,63**							
MISURE IN MATERIA DI IMPOSTE DI BOLLO, DI REGISTRO, IPOTECARIA, CATASTALE E SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI													
482	2.148	Artt. 15 e seguenti del D.P.R. n. 601/73	Per le operazioni concernenti il settore del credito è prevista l'applicazione dell'imposta sostitutiva in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e tassa sulle concessioni governative	a regime	Imposizione sostitutiva	-2.225,00			Privati, banche ed enti erogatori di finanziamenti a medio- lungo termine	6	8	13	
483		Art. 1, comma 1, del DPR n. 131/1986	Riduz. imposta di registro all'1% per trasferim. abitazioni esenti da IVA nei confronti di società immobiliari	a regime	Riduzione aliquota				Società immobiliari	9			
484		Art. 1, comma 1, del DPR n. 131/1986	Riduz. imposta di registro al 3% per trasferim. immobili di interesse storico-artistico	a regime	Riduzione aliquota				Società e privati acquirenti di immobili	11			
485	2.149	Nota 2-bis all'art.1 della Tariffa parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986	Misura per l'acquisto della prima casa: riduzione dell'aliquota dell'imposta di registro	a regime	Riduzione aliquota	-720,70	325.021	-2.217,4	Privati acquirenti prima casa di abitazione	8			
486		Art. 4 comma 1 del DPR n. 131/1986	Imposta di registro in misura fissa per atti di conferimento di aziende, fusioni e scissioni	a regime	Imp. registro in misura fissa				Società che pongono in essere operazioni straordinarie	2			
487		Art. 4 comma 1, lett a), n. 2) del DPR n. 131/1986	Imposta di registro in misura ridotta del 4% per atti di conferimento di fabbricati a destinazione commerciale e di aree su cui costruire detti fabbricati	a regime	Imp. registro in misura ridotta del 4%				Società che pongono in essere operazioni straordinarie	13			
488		Art. 5 del DPR n. 131/1986	Locazione di fondi rustici (aliquota dello 0,5%)	a regime	Riduzione aliquota				Soggetti operanti nel settore agricolo	9	7		

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
489		Art. 35, comma 10-ter1 del DL 223/2006	Imposte di registro e ipocatastali in misura fissa su riscatto dell'immobile concesso in leasing	a regime	Imp. in misura fissa				Soggetti che riscattano immobili concessi in leasing	9	1		
490	2.150	Art. 16, comma 2, della Legge n. 1216/61	Esenzione da imposta di registro e formalità di registrazione contratti di assicurazione e riassicurazione, ricevute e quietanze	a regime	Esenzione	-295,00			Società assicurazione e privati contraenti	6	9		
491	2.151	Legge 604/1954 e normative collegate; prorogata ex art. 2, comma 4-bis, del D.L. n.194/2009 e posta a regime con la legge n. 220/2010 (legge di stabilità)	Misure in tema di imposte di registro, ipotecarie e catastali sui trasferimenti immobiliari in agricoltura (piccola proprietà contadina).	a regime	Regime Speciale	-44,00			Operatori del settore agricolo	9			
492	2.152	Art.5 della Legge n.168/82	Applicazione delle imposte ipotecaria, catastale e imposta di registro in misura fissa IN RELAZIONE A a) permute di immobili compresi in piani di recupero b) trasferimenti di immobili compresi in piani di recupero	a regime	Imposte in misura fissa	-40,00	2.171	-18.424,7	Soggetti attuatori di interventi edilizii pubblica in zone particolari	8	9		
493		Legge n. 244/07	Imposta di registro all' 1% per il trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati	a regime	Riduzione di aliquota				Soggetti attuatori del piano edilizio	8	9		
494	2.153	Art. 32 del D.P.R. n. 601/73	Esenzione dall' applicazione delle imposte ipotecarie e catastali, imposta di registro in misura fissa per atti di trasferimento della proprietà: a) delle aree comprese nei piani di edilizia residenziale pubblica b) delle aree comprese nei piani da destinare a insediamenti produttivi	a regime	Imposta in misura fissa o esenzione	-23,40	1.404	-16.666,7	Soggetti attuatori di interventi di edilizia pubblica	9	8		
495	2.154	Art. 3 del D.Lgs. n. 346/90	Trasferimenti a favore dello Stato, regioni , province , comuni, enti pubblici, alcuni associazioni e fondazioni, ONLUS, movimenti e partiti politici nonché a condizione di reciprocità enti pubblici, fondazioni ed associazioni esteri	a regime	Esenzione o imposta in misura fissa	-10,80			Soggetti pubblici a forte rilevanza sociale	8			
496	2.155	Artt. 1 e 10 del D.Lgs. n. 347/90	Formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione, annotazione e volture eseguite nell'interesse dello Stato, ovvero relative ai trasferimenti a favore di regioni , province , comuni, enti pubblici, alcuni associazioni e fondazioni, ONLUS, movimenti e partiti politici nonché a condizione di reciprocità enti pubblici, fondazioni ed associazioni esteri	a regime	Esenzione o imposta in misura fissa	-4,10			Enti pubblici e di utilità sociale	8	6		
497	2.156	Art. 9 del DPR n. 601/73	Imposta di registro e ipotecaria in misura fissa ed esenzione da imposta catastale per atti di trasferimento di terreni in zone montane	a regime	Imposta in misura fissa o esenzione	-2,70			Soggetti operanti in zone montane	8	7		
498	2.157	Art.13 del D.Lgs. n. 346/90	Esclusione dall'attivo ereditario di beni culturali	a regime	Esclusione dal reddito	-0,30			Eredi	11			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
499		Art. 1 bis, comma 3, della Legge n. 1216/61	Esenzione da qualsiasi tassa e imposta indiretta e formalità di registrazione operazioni ed atti , pagamento risarcimento vittime della strada e rapporti tra CONSAP ed imprese assicuratrici per responsabilità civile veicoli e natanti	a regime	Esenzione				Vittime della strada e loro familiari	8			
500		Art. 13-bis, comma 1, del D.P.R. n. 641/72	Esenzione dalle tasse sulle concessioni governative gli atti e i provvedimenti concernenti le ONLUS e le società e associazioni sportive dilettantistiche	a regime	Esenzione				Onlus ed enti analoghi	8			
501		Art. 13-bis, comma 1-bis, del D.P.R. n. 641/72	Esenzione dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari	a regime	Esenzione				Partiti e movimenti politici	8			
502		Nota sub punto 3 all'art. 4 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/72	Esenzione dalle tasse sulle concessioni governative le licenze rilasciate a dipendenti civili dello Stato, a norma dell'articolo 74 del regolamento di pubblica sicurezza nonché alle persone comprese nelle categorie, individuate a norma dell'art. 7, comma	a regime	Esenzione				Personale pubblico e categorie speciali	8			
503		Nota sub punto 1 all'art. 18 della tariffa, allegata al D.P.R. n. 641/72	Tasse sulle concessioni governative ridotte al 25% ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario	a regime	Riduzione di aliquota				Concessionari privati radiodiffusione	9			
504		Nota sub punto 3 all'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/72	Esenzione da tasse sulle concessioni governative e licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonchè a non vedenti e a sordi	a regime	Esenzione				Invalidi	8			
505		Tabella allegata al D.P.R. 131/1986	Imposta in misura fissa per la registrazione volontaria atti non assoggettati all'obbligo della registrazione indicati nella Tabella per i quali la predetta registrazione viene volontariamente richiesta	a regime	Imposta fissa				Soggetti che registrano volontariamenti atti non assoggettati a registrazine obbligatioria	6			
506		Art. 1 del D.Lgs. n.346/90	Esenzione delle liberalità indirette risultanti da atti di trasferimento soggetti a registrazione	a regime	Esenzione				Donatari	6			
507		Art.25 del D.Lgs. n. 346/90	Riduzione di imposta per: successioni apertesi entro 5 anni da altre successioni; beni immobili culturali non sottoposti a vincolo anteriormente all'apertura della successione; fondi rustici devoluti al coniuge e parenti prossimi di valore non superiore a lire 200 milioni; immobili o parti di immobili adibiti all'esercizio dell'impresa e devoluti al coniuge e/o parenti prossimi; aziende, quote di società di persone o beni strumentali ubicate in comuni montani e trasferiti al coniuge e/o parenti prossimi.	a regime	Riduzione di imposta				Eredi	8			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
508		Art. 2, commi 48 e 49 del DL 262/2006	Franchigie di esenzione da imposta per successioni e donazioni in favore del coniuge, parenti e affini	a regime	Franchigia di esenzione				Eredi e benficiari di donazioni	8			
509		Art. 2, comma 49-bis del DL 262/2006	Franchigia di esenzione da imposta per successioni e donazioni in favore di portatori di handicap	a regime	Franchigia di esenzione				Eredi e benficiari di donazioni	8			
510		D.lgs . N. 347 del 1990, Tariffa, art. 4	Applicazione imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per gli atti di fusione o di scissione di società di qualunque tipo e di atti di conferimento di aziende o di complessi aziendli relativi a singoli rami di impresa.	a regime	Imposta in misura fissa				Imprese ed aziende	6	13		
511		D.lgs . N. 347 del 1990, Tariffa, art. 4	Applicazione imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per gli atti di regolarizzazione di società di fatto derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dall'apertura della successione	a regime	Imposta in misura fissa				Eredi	6	13		
512	2.149	Nota all'articolo 1 della Tariffa allegata al D.lgs n. 347 del 1990	Applicazione imposta ipotecaria in misura fissa per gli acquisti della prima casa	a regime	Imposta in misura fissa	-306,00	325.021	-941,48	Acquirenti di immobili ceduti da soggetti IVA	6	13		
513	2.149	Nota all'articolo 1 della Tariffa allegata al D.lgs n. 347 del 1990	Applicazione imposta catastale in misura fissa per gli acquisti della prima casa	a regime	Imposta in misura fissa	-126,00	325.021	-387,67	Privati acquirenti di immobili aventi i requisiti per fruire dei benefici previsti per la prima casa nei trasferimenti soggetti ad imposta di registro	6	8	9	
514	2.158	Art. 8, comma 1, della Legge n.431/98	Riduzione della base imponibile al 70 per cento del corrispettivo annuo per l'applicazione dell'imposta di registro sui contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo	a regime	Esclusione dal reddito	-7,00	218.891	-31,98	Locatore e conduttore dell'immobile	8			
515		Art. 14 della Legge n. 441/98	Per favorire la continuità della impresa agricola gli atti relativi ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte oggetto di successione o di donazione tra ascendenti o discendenti entro il terzo grado sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali, di bollo (e dall'INVIM) e soggetti alle sole imposte ipotecarie in misura fissa . Quanto precede a condizione che i soggetti interessati siano coltivatori diretti che non hanno compiuto i quaranta anni e che acquisiscano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo.	a regime	Esenzione ovvero applicazine di imposte in misura fissa				Eredi e donatari di aziende	8	9		

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
516		Art. 18 del D.P.R. n. 115/02	Esenzione dall'imposta di bollo 1. Gli atti e provvedimenti del processo penale; 2. Gli atti e provvedimenti del processo civile, e tributario, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, nonché delle pubblico impiego soggetti al contributo unificato; 3. Le copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purchè richieste dalle parti processuali.	a regime	Esenzione				Soggeti operanti in alcune tipologie di procedure processuali	6			
517		Articolo 17, comma 2, D.Lvo n. 28 del 2010	Esenzione da imposta di Bollo e ogni altra spesa tassa o diritto per documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione	a regime	Esenzione				Persone fisiche e giuridiche	6			
518		Articolo 17, comma 3, D.Lvo n. 28 del 2010	Esenzione dall'imposta di registro per il verbale del procedimento di mediazione entro il limite di valore di 50.000 euro, l'imposta è dovuta per la parte eccedente	a regime	Esenzione				Persone fisiche e giuridiche	6			
519	2.159	Art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 99/04	Esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo per il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnano a costituire un compendio unico ed a condurlo in qualità di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali per un periodo di almeno 10 anni. Le misure competono comunque per i trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso di cui alla legge della Provincia di Bolzano del 28 novembre 2001, n. 17, effettuati tra vivi o mortis causa che si impegnino a condurre direttamente il maso per dieci anni.	a regime	Esenzione	-2,00			Soggetti operanti in agricoltura che si impegnano a costituire il compendio unico	9			
520		Art. 9, comma 1, del D.Lgs. 99/04	Sono ridotte della metà le imposte dovute per gli atti tra vivi diretti a realizzare l'accorpamento di fondi rustici attraverso la permuta di particelle o la rettificazione di confini (registro, ipotecaria, catastale e bollo).	a regime	Riduzione di aliquota				Soggetti che procedono all'accorpamento delle proprietà agricole	8			
521		Art. 9, comma 2, del D.Lgs. 99/04	Alle vendite di beni appartenenti al patrimonio immobiliare pubblico eseguite ai sensi del DL 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001 aventi ad oggetto beni suscettibili di utilizzazione agricola e siano concluse con imprenditori agricoli o coltivatori diretti si applica la riduzione del cinquanta per cento delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo .	a regime	Riduzione di aliquota				Soggetti che ottengono il trasferimento di beni del patrimonio pubblico suscettibili di utilizzazione agricola	9			
522		Art.2, comma 26, della Legge n.191/09	Le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti che siano stati parti in causa in un procedimento giurisdizionale comunque dipendente da atti di terrorismo o strage di tale matrice sono esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro e da ogni altra imposta.	a regime	Esenzione				Vittime del terrorismo e loro familiari	8			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
523		Art.1 OPCM del 13 agosto 2010	Esenzione da imposta sulle sucessioni, ipotecaria e catastale, di bollo e dalle altre tasse e diritti per i parenti di primo grado delle persone decedute a causa del sisma del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo	a regime	Esenzione				Eredi di primo grado	8			
524		art. 13 commi 2 bis e 2 ter della Tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642	Estratti conto comunicazione relativi al deposito titoli, comunicazioni da banca a cliente sui cc postali e bancari	a regime	Imposizione sostitutiva				Clienti	6			
525		Tabella allegato B del DPR 642 del 1973 (Atti e documenti esenti in modo assoluto dall"imposta di bollo)	La tabella Individua gli atti esenti dall'imposta	a regime	Esenzione				Soggetti vari ivi compresi quelli istituzionali	6			
526	2.160	Nota all'articolo 19 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972	Esenti dall'imposta di bollo i ceritficati rilasciati da organi dell'autorità giudiziaria relativi alla materia penale	a regime	Esenzione	-175,44			Soggetti privati	6			
527		Articolo 37 del DPR n . 445 del 2000	Esenti dall'imposta di bollo le dichiarazioni sostitutive comprovanti stati, qualità personali e fatti	a regime	Esenzione				Soggetti privati	6			
528		Articolo 34 del DPR n. 445 del 2000	Esente da imposta di bollo l'autenticazione di fotografie per documenti personali	a regime	Esenzione				Privati	6			
529		Articolo 32 , comma 5 ter del D.L. n. 78 del 2010 convertito dalla legge 122 del 2010	Misura fissa delle imposte di registro , ipotecaria e catastale per gli atti di liquidazione del patrimonio immobilare (fondi immobiliari)	2016	Misura fissa del tributo				Operatori immobiliari	9			
530		Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari del 18 aprile 1961 e successive integrazioni	Misure sui trasferimenti del personale diplomatico e consolare	a regime	Esenzione				Ambasciate e personale diplomatico	2			
531		Accordi internazionali ed accordi di sede	Misure soggette a specifiche condizioni	a regime	Esenzione				Enti ed organizzazioni sovranazionali	2			
532		Articolo 47, comma 1, del DPR n. 602 del 1973 - Imposta ipotecaria, Tassa ipotecaria.	Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni , cancellazione dei pignoramenti mobiliari ed immobiliari richieste dal concessionario della riscossione	a regime	Esenzione				Concessionario della riscossione	6			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
533		Articolo 47bis, comma 1, del del DPR n. 602 del 1973 Imposta di registro.	Ai traferimenti di beni mobili non registrati la cui vendita è curata dai concessionari , l'imposta di rgistro si applica in misura fissa di dieci euro	a regime	Imposta fissa in misura ridotta				Concessionario della riscossione	6			
534		D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (cfr. art. 32 disp. att. c.p.p..)	Esenzione da bolli, imposte e spese per le procedure di recupero crediti professionali del difensore d'ufficio	a regime	Esenzione				Per quanto riguarda l'imposta di bollo, ora confluita nella esenzione dal contributo unificato	6	8		
535	2.161	Articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319 (come sostituito dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533)	Esenzione, senza limiti di valore, da imposta di bollo, di registro e ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura per atti, documenti e provvedimenti relativi alle cause per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego	a regime	Esenzione	-15,00			Per quanto riguarda l'imposta di bollo, esenzione superata poiché l'articolo 37 del D.L: 6 luglio 2011 n. 98 conveertito dalla L. 15 luglio 2011 n. 111 ha previsto che in questi casi si applichi il contributo unificato per spese giudiziarie.	6	8		
536		Art. 2, primo comma, della legge 1 dicembre 1981, n. 692	Esenzione da tasse di bollo, di registro e altre imposte per i provvedimenti di restituzione delle terre a comuni, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni e atti dei procedimenti di cui alla legge 1766 del 1927	a regime	Esenzione				Enti territoriali e soggetti interessati alla liquidazione degli usi civici.	6	8		
537	2.162	Art. 82, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184	Esenzione da imposte di bollo, di registro e ogni altra spesa, tassa o diritto per gli atti, documenti e provvedimenti relativi a procedure di affidamento e adozione di minori	a regime	Esenzione	-1,00			Famiglie	6	8		
538	2.163	Art. 19 della legge 6 marzo 1987, n.74	Esenzione da imposta di bollo, di registro e ogni altra tassa per i procedimenti di scioglimento di matrimonio e procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni	a regime	Esenzione	-4,24			Per quanto riguarda l'imposta di bollo, ora confluita nella esenzione dal contributo unificato spese giudiziarie	6	8		
539	2.164	Art. 5, comma 3, , del D. Lgs. 30 giugno 1993, n, 269	Esenzione da imposta di donazione, ipotecarie e catastali per le donazioni a favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di immobili con specifica destinazione a finalità sanitarie	a regime	Esenzione	-2,40			Enti assistenziali	8			
540		Art. 40-bis, comma 2, del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (già contenuta nel D.L. n. 7 del 2007)	Esenzione da tributi per il procedimento semplificato di cancellazione dell'ipoteca	a regime	Esenzione				Privati	6	8		
541		Art. 8, comma 4-bis, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 2007, n. 40 (cfr. articolo 120-quater del D. Lgs. n. 385 del 1993)	Esenzione dalle imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 601 del 1973 ed esenzione dalle imposte di cui all'art. 15 del medesimo D.P.R. per le operazioni di portabilità del mutuo	a regime	Esenzione				Privati	6	8		

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
542		Art. 4 del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608	Misure concernenti le cessioni di beni relativi ad attività produttive dismesse, effettuate gratuitamente nei confroni di enti locali territoriali, enti pubblici, ASI e altri, nonchè successive cessioni gratuite	a regime	Misura fissa dei tributi o esenzione a seconda delle fattispecie				Enti territoriali , d enti di sviluppo di aree industriali e soggetti privati.	8			
543		Art. 31, comma 22, della legge 23 dicembre 1998, n. 448	Esenzione per la registrazione e la trascrizione dei provvedimenti comunali di accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico disposto in sede di revisione catastale	a regime	Esenzione				Enti territoriali	6			
544		Art. 118, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267	Esenzione dalle imposte e tributi per i trasferimenti effettuati dai Comuni, dalle Province e da consorzi fra tali enti a favore di Aziende speciali o società a capitale interamente pubblico di cui al comma 13 dell'art. 113	a regime	Esenzione				Enti territoriali e aziende specieli ad essi collegate	6	13		
545		Art. 67 della legge 21 novembre 2000, n. 342	Esenzione da imposte e tasse per i trasferimenti di beni mobili e immobili posti in essere dall'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra a favore della Fondazione dell'associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra	a regime	Esenzione				Associazione nazionale e Fonadazione mutilati ed invalidi di guerra	8			
546		Art. 7 della legge 4 aprile 2001, n. 154	Esenzione da bollo e ogni altra imposta e tassa nonchè dall'obbligo della richiesta di registrazione per gli atti, documenti e provvedimenti relativi all'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonché i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto dal comma 3 dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale e dal secondo comma dell'articolo 342-ter del codice civile	a regime	Esenzione				Per quanto riguarda l'imposta di bollo, ora confluita nella esenzione dal contributo unificato	8	6		
547		Art. 8, comma 10, del DL 15 aprile 2002, n. 63 connvertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112	Esenzione da imposte e tributi per le cessioni a favore di Infrastrutture spa, operazioni di finanziamento, provvedimenti, contratti, trasferimenti e formalità, ivi comprese le garanzie prestate, surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni	a regime	Esenzione				Enti dui gestione a livello nazionale	6	9		
548		Art. 2, comma 6, del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410	Esenzione da imposte e tributi per le operazioni di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, tutti gli atti, contratti e trasferimenti posti in essere per il relativo perfezionamento, nonché formalità connesse	a regime	Esenzione				Stato	6	9		
549		Art 5, comma 24, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326	Esenzione da imposte e tributi per gli atti , contratti, trasferimenti, prestazioni, e formalità relative a oerazioni di raccolta e impiego effettuate dalla gestione separata della CDP spa, ivi comprese le garanzie prestate	a regime	Esenzione				Enti ed organi riconducibili allo Stato	6	9		
550		Art. 2, comma 1-bis, del D.L. 3 agosto 2004, n. 220, convertito con modificazioni dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257	Applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 15, 17 e 18 del D.P.R. n. 601 del 1973 per i mutui concessi da istituti ed enti previdenziali per l'acquisto di abitazioni	a regime	Imposta sostitutiva				Privati che accedono a prstazioni creditizie di enti previsenziali .	8			
551		Art.1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311	Esenzione da imposte e da tributi per i trasferimenti di immobili dei Comuni a fondazioni o società di cartolarizzazione o ad associazioni per la valorizzazione del patrimonio immobiliare	a regime	Esenzione				Enti territoriali	6	9		

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
552		Art. 34, comma 5, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346	Non sottoposizione a rettifica dei valori determinati su base catastale	a regime	Riduzione di base imponibile				Eredi	6			
553		Art. 1, comma 497, della L. 23 dicembre 2005, n. 266	Base imponibile costituita dal valore determinato su base catastale	a regime	Riduzione di base imponibile				Privati acquirenti Abitazioni iscritte al catasto fabbricati	6	8		
554		Art. 73 della legge 14 maggio 1981, n. 219	Esenzione da imposte e tributi per le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici	a regime, ma incide in modo residuale	Riduzione dell'imponibile				Privati ed enti colpiti da eventi sismici	8	7		
555		Art. 28 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431;	Esenzione da imposte e tributi per gli atti relativi a ricostruzione e rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto del 1962	a regime, ma incide in modo residuale	Esenzione				Privati ed enti colpiti da eventi sismici	8	7		
556		Articolo unico della legge 15 maggio 1954, n.228	Esenzione da diritti e compensi di cui alla legge 17.07.1951, n. 575 per servizi catastali richiesti/erogati nei confronti di Regioni, Province, Comuni, Enti di beneficienza	a regime	Esenzione				Regioni, province , comuni , enti di beneficenza	6	8		
557		Art. 1 della legge 21 novembre 1967 n.1149 (cfr. Titolo III Tabella A allegata al D.L. 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni nella L. 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni)	Esenzione da diritti catastali per atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici	a regime	Esenzione				Stato ed enti pubblici che procedono ad espropri	6			
558		Artt. da 91 a 96 del Regolamento di conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153	Rilascio in carta libera e senza applicazione di tassa o diritti sulle copie, sui certificati, sugli estratti a favore di varie categorie di soggetti	a regime	Esenzione				Privati ed enti	6	8		
559		Art. 74 della legge 22 ottobre 1971, n. 865	Imposta minima di registro e esenzione da imposta ipotecaria per i trasferimenti di proprietà o concessione del diritto di superficie relativi ad aree da destinare ad insediamenti produttivi	a regime	Riduzione o esenzione di imposta				Imprenditori	13			
560		Art. 47 bis D.P.R.29 settembre 1973, n. 602 (cfr. anche art. 18, co. 1, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112)	Rilascio gratuito delle visure ipotecarie ai concessionari e loro incaricati	a regime	Esenzione				Concessionari della riscossione	6			
561		Art.19 D. Lgs 347 del 31/10/1990	Esenzione dalle tasse ipotecarie per le operazioni nell'interesse dello Stato	a regime	Esenzione				Stato	6			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
562		Art.11, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504	Esenzione da spese e diritti per le richieste dati e notizie ed elementi rilevanti agli uffici pubblici competenti ai fini dell'accertamento e liquidazione dell'ICI	a regime	Esenzione				Enti territoriali	6			
563		Art. 66, comma 6-bis, del D.L: 30.08.1993, n. 331, convertito con legge 29 ottobre 1993, 427	Misure a favore di società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi - Atti costitutivi e modificativi; atti, documenti registi relativi alle operazioni previste dagli statuti	a regime	Esenzione				Cooperative e loro soci	8	9		
564		Art. 39, comma 7, del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385	Misure in materia di annotazioni ipotecarie relative ad operazioni di credito fondiario	a regime	Riduzione di oneri per diritti di scritturato ed annotazioni ipotecarie				Enti bancari e privati	9			
565		Art. 18, comma 1, del D.Lgs 13 aprile 1999, n. 112	Rilascio gratuito visure ed estrazione copie richieste dagli agenti della riscossione di dati atti riguardanti beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati	a regime	Esenzione				Concessionari della riscossione	6	9		
566		Articolo 31 della legge 13 maggio 1999, n. 133	Accesso gratuito alle conservatorie dei registri immobiliari da parte dei Consorzi di bonifica e irrigazione e rilascio gratuito dei relativi certificati	a regime	Esenzione				Consorzi di bonifica	6	9		
567		Art. 1, comma 295, L. 27-12-2006 n. 296	Alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni per le amministrazioni dello Stato di cui ai DDPPRR n. 641 del 1972, 642 del 1972 e 131 del 1986	a regime	Esenzione/Esclusione				Agenzie fiscali in quanto enti dello Stato	6			
568		art. 1, c. 139, della L. 296/2006	Riduzione alla metà delle imposte ipocatastali sui conferimenti e cessioni di immobili strumentali a SIIQ e SIINQ che hanno optato per il regime speciale	a regime	Regime Speciale				Privati ed enti che conferiscono beni in SIQ	9			
569	2.165	art. 35, c. 10-ter, del D.L. n. 223/2006	Riduzione alla metà delle imposte ipocatastali sui conferimenti a fondi immobiliari di beni immobili strumentali	a regime	Riduzione di imposte	-10,00			Privati ed enti che conferiscono beni in fondi immobiliari	9			
570		art. 1, c. 138, della L. 296/2006	Imposte di registro e ipocatastali in misura fissa sui conferimenti a SIIQ e SIINQ, che abbiano optato per il regime speciale, di una pluralità di immobili prevalentemente locati da chiunque effettuati.	a regime	Regime Speciale				Privati ed enti che conferisocno pluarlità di immobili in SIIQ e SIINQ	9			
571		Legge regione Sicilia 22 marzo 1952, n. 6	Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere, di spettanza della regione, stabiliti da leggi generali o speciali, la Regione Siciliana e gli organi di amministrazione da essa dipendenti, fruiscono dello stesso trattamento stabilito per le amministrazioni statali	a regime	Esclusione dal reddito				Regione Sicilia (quale titolare deille entrate tributarie ndr)	7			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
572		Legge 25 gennaio 1994, n. 86, articolo 14 bis, comma 11	Imposta sostitutiva delle imposte di registro, ipotecaria, catastale di euro 516 , 46 per la costituzione di fondi immobiliari chiusi qualora l'apporto sia peroltre il 51 per cento da beni e diritti apportati esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali e loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti	A regime	Imposizione sostitutiva in misura fissa				Stato, enti territoriali ed enti ad essi collegati.	9			
573		Legge 25 gennaio 1994,n. 86, articolo 14bis ; decreto legge Decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, articolo 9, comma 1 che rinvia all'articolo 7 della Tabella allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131	Imposta di registro in misura fissa in caso di registrazione per gli atti costitutivi dei fondi , il rimborso delle quote ed altre operazioni . Attraverso l' Inserimento tra gli atti per i quali non è richiesta obbligatoriamente la registrazione	A regime	Imposta di registro in misura fissa				Fondi immobiliari	9			
574		Articolo 8, comma 1 bis, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 2001 convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, che rinvia all'articolo 4, comma 1, lettera a) n. 3 della Tariffa, parte Prima del DPR n. 131 del 1986; all'articolo 4 della Tariffa allegata al Dlgs	Imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per gli apporti ai fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'artixcolo 37 del Dlgs n. 58 del 1998 e dall'articolo 14 bis della legge n. 86 del 1994.	A regime	Imposte in misura fissa				Fondi immopbiliari e loro aderenti	9	6		
575		Articolo 9, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410	Atti comportanti alienazione di immobili dello Stato ed enti previdenziali pubblici di regioni, di enti locali o loro consorzi nei quali i fondi intevengono come parte acquirente . Imposte in misura fissa di 516,46	A regime	Imposte in misura fissa				Fondi immobiliari acquirenti di immobili pubblici .	9			
576		Legge n. 266 del 1991	Esenzione da imposte di bollo e di registro per gli atti costitutivi e connessi allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per le donazioni disposte in loro favore	A regime	Esenzione				Volontariato	8			
577		Legge 381 del 1991	Esenzione da imposte di bollo , di registro, e dalle concessioni governative per gli atti costitutivi e modificativi e per gli atti di ammissione e recesso soci , di nomina e accettazione delle cariche sociali e per gli atti di variazione del capitale sociale che non abbiano obbligo di registrazione . ART. 7: ESENZIONE DALL'IMPOSTA PER LE SUCCESSIONI O DONAZIONI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI E Riduzione ad un quarto delle imposte ipotecarie e catastali dovute a seguito della stipula dei contratti di mutuo, di acquisto o di locazione relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale (ONLUS)	A regime	Esenzione				Cooperative sociali	8			
578		Dlgs 460 del 1997	Esenzione da imposta di bollo e dalla tassa sulle concessioni governative (ONLUS)	A regime	Esenzione				ONLUS	8			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
579		Dlgs 460 del 1997	Imposta fissa di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti immobiliari di godimento (ONLUS)	A regime	Imposta fissa				ONLUS	8			
580		DLGS 22 gennaio 2004, n. 42 , legge n. 1089 del 1939 e Articolo 1 Tariffa , parte 1 del DPR n. 131 del 1986; articolo 13 del dlgs 31 ottobre 1990, n. 346 .	Per gli atti relativi a beni culturali di cui allle norme cirate, imposta di registro con aliquota ridotta al 3 per cento e base imponibile minima .	A regime	Riduzione aliquota / Base imponibile a forfait				Privati che trasferiscano beni vincolati	8	11		
581		DLGS 22 gennaio 2004, n. 42 , legge n. 1089 del 1939 e articolo 13 del dlgs 31 ottobre 1990, n. 346 .	Per i Beni culturali di cui alla norma citata, esclusione dall'asse ereditario a talune condizioni ai fini dell'imposta di successione	A regime	Esclusione dal reddito				Privati che trasferiscano beni vincolati	8	11		
					TOTALE MISURE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE (*)	**-4.015,08**							
MISURE IN MATERIA DI IMPOSTE SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E SUI CONTRATTI VITALIZI													
582	2.166	Tariffa speciale Allegato B - art.1 alla Legge n. 1216/61 Art. 1	Case popolari ed economiche .Contratti di assicurazione sulla vita umana a garanzia della casa	A regime	Riduzione imposta	-29,50			Privati che contraggono l'assicurazione	8	9		
		Tariffa speciale Allegato B - Legge n. 1216/61 Art.2	Impiegati dello Stato. Contratti relativi alle assicurazioni integrative degli impiegati civili e militari dello Stato di cui alla legge 7 aprile 1930, n. 456		Riduzione imposta				Impiegati dello Stato	8	9		
		Tariffa speciale Allegato B - Legge n. 1216/61 Art. 3	Cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato .Assicurazioni contro i danni previsdti dall'articolo 7, lettera a) della Tariffa allegato A		Riduzione imposta				Coopperative edilizie sovvenzionate dallo Stato	8	9		
		Tabella Allegato C alla legge n. 1216/61 Art. 1	Società di mutuo soccorso .Operazioni fatte dalle società di mutuo soccorso registrate in conformità alla legge 15 aprile 1886, n. 3818 he non siano soggette alle dispsozioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato		Esenzione				Società di mutuo soccorso	8	9		
		Tabella Allegato C alla legge n. 1216/61. Art. 2	Assicurazioni obbligartorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previste dal decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1150, e successive disposizioni modificative ed integrative e dal decreto- legge 17 agosto 1935, n. 1765 e successive disposizioni modificative ed integrative .		Esenzione				Imprese , enti e privati	8	9		
		Tabella Allegato C alla legge n. 1216/61. Art. 3	Assicurazioni sociali obbligatorie gestite dall'istituto nazionale della previdenza sociale . Operazioni di trasformazione di capitali in rendite vitalizie effettuatI dall'istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi del decreto legge 4 ottobre 1 4 ottobre 1935, n. 1827		Esenzione				INPS e beneficiari trattamento di previdenza.	8	9		

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
583	2.167	Tabella Allegato C alla legge n. 1216/61. Art. 4	Assicurazionidei crediti all'esportazione . Assicurazioni e riassicurazioni dei crediti all'esportazione stipèulate ai sensi della legge 22 dicembre 1953, n. 955 e successive disposizioni modificative ed integrative.	A regime	Esenzione	-1.200,00			Imprese esportatrici	5	13		
		Tabella Allegato C alla legge n. 1216/61. Art. 5	Assicurazioni mutue del bestiame in Sardegna . Operazioni delle società mutue di assicurazione per l'assicurazione del bestiame in Sardegna.		Esenzione				Società mutue assicuratrici e loro assicurati.	7	9		
		Tabella Allegato C alla legge n. 1216/61 Art. 6	Assicurazioni aeree . Contratti di assicurazione stipulati dalle società nazionali assuntrici di trasporti aerei di linea, per il terasporto di cose o di persone		Esenzione				Società nazionali assuntrici di servizi di linee aeree	5	9		
		Tabella Allegato C alla legge n. 1216/61. Art. 7	Biennale di Venezia . Assicurazioni elle opere d'arte figurativa , degli oggetti d'arte decorativa , delle pellicole cinematografiche ed in genere del materiale necessario all'allestimento delle manifestazioni organizzate dall'Ente " La biennale di Venezia		Esenzione				Ente " La biennale di Venezia"	9	11		
		Tabella Allegato C alla legge n. 1216/61. Art. 8	Opera nazionale combattenti . Contratti di assicurazione di beni di pertinenza dell'Opera nazionale commbattenti e d enti assimilati.		Esenzione				Opera Nazionale combattenti ed enti assimilati.	8	9		
		Tabella Allegato C alla legge n. 1216/61. Art. 9	Ente delle tre Venezie. Assicurazioni stipulate dall'ente delle Tre venezie in dipendenza della sua attività istituzionale		Esenzione				Ente delle Tre Venezie.	8	9		
		Tabella Allegato C alla legge n. 1216/61. Art. 10	Assicurazioni delle indennità dovute agli impiegati privati di cui agli articvoli 4 e 5 del decreto legge 8 gennaio 1942, n. 5 convertito nella legge 2 ottobre 1942 n. 1251 per la parte di premio afferente alle prestazioni di legge .		Esenzione				Datori di lavoro privati	8	9		
		Tabella Allegato C alla legge n. 1216/61 Art. 11	Assicurazioni sulla vita di qualunque specie, ivi compresi i contratti di rendita vitalizia e i contratti di capitalizzazione .		Esenzione				Persone fisiche e Società ed enti che esercitano le assicurazioni	8	9		
584		Art. 5 DL n. 953 del 1982	Assicurazioni dei Beni di interesse storico e artistico	a regime	Esenzione				Privati ed enti	11			
585		Art. 9-quater DL n. 457 del 1997	Riduzione aliquota allo 0,05 per cento (dal 7,5 per cento) per le navi immatricolate in Italia	a regime	Riduzione di aliquota				Operatori del settore marittimo	9	5		

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
586		Legge 25 maggio 1970 n. 364, articolo 21	Contratti di assicurazione a favore di soci di consorzi, associazioni e cooperative agricole di cui alla legge 364 sel 1970. (nota. La legge è stata abrogata dall'articolo 16 del Dlgs 29 marzo 2004, n. 102 , salvo quanto previsto dall'articolo 21 , comma 6 della stesa legge)	A regime	Esenzione				Soci di consorzi, e cooperative agricole nonché di associationi di produttori agricoli.	9			
TOTALE MISURE IN MATERIA DI IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI (*)						**-1.229,50**							
TOTALE MISURE IMPOSTE ERARIALI + IRAP (MOD. SHS) (*)						**-249.725,91**							
TOTALE MISURE IMPOSTE ERARIALI + IRAP (MOD. DUALE) (*)						***-223.567,91***							
MISURE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI													
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ICI													
587	2.168	Art. 1, commi 1 e 2 del D.L. n. 93 del 2008	ICI Esenzione abitazione principale del soggetto passivo e delle unità immobiliari ad essa assimilate dal comune ad eccezione delle unità immobiliari accatastate in A1, A8 e A9	a regime	Esenzione	-3.400			Titolare dell'abitazione principale e altri soggetti individuati dalla norma	8			
		Di cui	Abitazione principale e pertinenze	-3.276									
			Abitazioni o pertinenze date in uso gratuito ad un familiare	-124									
588		Art. 8, comma 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992	Detrazione pari ad euro 103,29 per abitazione principale	a regime	Detrazione dall'imposta				Soggetti individuabili dalla normativa sull'abitazione principale	8			
589		Art. 1, comma 4-ter del D.L. n. 16 del 1993	Ai fini dell'applicazione della detrazione per abitazione principale e dell'aliquota ridotta, qualora deliberata dal comune, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale	a regime	Riduzione				cittadini italiani residenti all'estero	8			
590		Art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 504 del 1992	Le aree fabbricabili oggetto di conduzione diretta da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli sono considerate terreni agricoli con conseguente applicazione dell'esenzione di cui all'art.7, comma 1, lettera h) o della riduzione di cui all'art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 504 del 1992	a regime	Riduzione/esenzione				Persone fisiche	9			
591	1.6	Art. 7, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 504 del 1992	Esenzione per i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (Stazioni per servizi di trasporto, Ponti comunali a pedaggio, Fabbricati e recinti chiusi per esigenze pubbliche Fortificazioni, Fari, semafori, torri per orologio, Fabbricati per esercizio di culti, Cimiteri)	a regime	Esenzione	-313			Persone fisiche/persone giuridiche	8	9		

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
592	1.6	Art. 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 504 del 1992	Esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984	a regime	Esenzione	-215			Persone fisiche/persone giuridiche	9	7		
593		Art. 8, comma 1, primo periodo del D.Lgs. n. 504 del 1992	Riduzione alla metà dell'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili	a regime	Riduzione				Persone fisiche/persone giuridiche	8	11		
594		Art.9, comma 1, del D.Lgs. n. 504 del 1992	Riduzione graduale dell'ICI dovuta su terreni agricoli direttamente condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli	a regime	Riduzione				Persone fisiche	9			
595		Art. 2, comma 5 del D.L. n. 16 del 1993	Riduzione per gli immobili di interesse storico o artistico di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, della base imponibile costituita dal valore che risulta applicando i moltiplicatori alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato	a regime	Riduzione dell'imponibile				Persone fisiche/persone giuridiche	11			
596		Art. 23, comma 1-bis del D.L. n. 207 del 2008	Norma di interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 504/1992 per cui non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità	a regime	Esclusione				Persone fisiche/persone giuridiche	9	1		
597		Art. 7, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 504 del 1992	Esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali	a regime	Esenzione				Persone giuridiche	8	9		
598		Art. 7, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 504 del 1992	Esenzione per i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. n. 601 del 1973	a regime	Esenzione				Persone fisiche/persone giuridiche	11			
599		Art. 7, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 504 del 1992	Esenzione per i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze	a regime	Esenzione				Soggetti sche svolgono le attività indicate nella norma	8			
600		Art. 7, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 504 del 1992	Esenzione per i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense	a regime	Esenzione				Santa Sede	2			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
601		Art. 7, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 504 del 1992	Esenzione per i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia	a regime	Esenzione				Stati esteri e organizzazioni internazionali	2			
602		Art. 7, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 504 del 1992	Esenzione per i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n 104	a regime	Esenzione				Persone fisiche/persone giuridiche	8			
603	2.169	Art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504 del 1992	Esenzione per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222	a regime	Esenzione	-100			Persone giuridiche	8			
604		Art. 2, comma 1 della Legge n. 206 del 2003	Esenzione a favore delle pertinenze degli edifici di culto, degli immobili e delle attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Costituzione	a regime	Esenzione				Enti ecclesiastici	8	9		
605		Art. 3 del D.Lgs. Lgt. n. 359 del 1944	L'Accademia dei Lincei è esente da ogni imposta o tassa generale o locale, presente o futura, salvo espressa deroga legislativa	a regime	Esenzione				Accademia dei Lincei	11			
					TOTALE MISURE ICI (*)	**-4.028**							
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBLICHE - TOSAP													
OCCUPAZIONI PERMANENTI													
606		Art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Eslcusione dalla tassazione delle occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare	a regime	Esclusione dal tributo				Soggetti che effettuano le occupazioni indicate dalla norma	6			
607		Art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni dello spettacolo viaggiante: le superfici sono calcolate in ragione del: 50% sino 1.000 mq; 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq; 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.	a regime	Riduzione				Esercenti le attività riguardanti lo spettacolo viaggiante	9			
608		Art. 44, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993	occupazioni con tende: riduzione della tariffa ordinaria al 30%	a regime	Riduzione				Concessionario o occupante abusivo o di fatto	13	8		
609		Art. 44, comma 3, del D.Lgs. n. 507 del 1993	occupazioni con passi carrabili: riduzione della tariffa ordinaria al 50%	a regime	Riduzione				Concessionario o occupante abusivo o di fatto	13	8		

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
610		Art. 44, comma 6, del D.Lgs. n. 507 del 1993	occupazioni con passi carrabili costruiti direttamante dall'ente locale: superficie eccedente i 9 mq calcolata in ragione del 10%	a regime	Riduzione				Concessionario o occupante abusivo o di fatto	13	8		
611		Art. 44, comma 8, del D.Lgs. n. 507 del 1993	occupazioni con passi carrabili a raso, con esposizione del cartello: riduzione della tariffa ordinaria fino al 10%	a regime	Riduzione				Concessionario o occupante abusivo o di fatto	13	8		
612		Art. 44, comma 9, del D.Lgs. n. 507 del 1993	occupazioni con passi carrabili non utilizzabili: riduzione della tariffa ordinaria al 10%	a regime	Riduzione				Concessionario o occupante abusivo o di fatto	13	8		
613		Art. 44, comma 10, del D.Lgs. n. 507 del 1993	occupazioni con passi carrabili di accesso ai distributori di carburante: riduzione della tariffa fino al 30%	a regime	Riduzione				Concessionario o occupante abusivo o di fatto	9			
614		Art. 49, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni effettuate dallo Stato, regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del TUIR, per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica	a regime	Esenzione				Soggetti indicati dalla norma di esenzione	8	11		
615		Art. 49, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere	a regime	Esenzione				Persone giuridiche	8			
616		Art. 49, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati	a regime	Esenzione				Persone giuridiche/fisiche	9			
617		Art. 49, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci	a regime	Esenzione				Persone giuridiche/fisiche	6			
618		Art. 49, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima	a regime	Esenzione				Concessionario	13			
619		Art. 49, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni di aree cimiteriali	a regime	Esenzione				Concessionario	8			
620		Art. 49, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap	a regime	Esenzione				Concessionario o occupante abusivo o di fatto	8			
621		Art. 3, comma 67, della legge n. 549 del 1995	Esenzione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche effettuata da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.	a regime	Esenzione				Concessionario o occupante abusivo o di fatto	8			
TOTALE MISURE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI													
OCCUPAZIONI TEMPORANEE													

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
622		Art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni: tariffa ridotta in misura compresa fra il 20% e il 50%	a regime	Riduzione				Concessionario o occupante abusivo o di fatto	9			
623		Art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni con tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque in aree pubbliche già occupate: determinazione della superficie con riferiemnto alla sola parte delle tende sporgente dall'area già occupata dai banchi	a regime	Riduzione				Concessionario o occupante abusivo o di fatto	9			
624		Art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto: tariffe ridotte al 50%	a regime	Riduzione				Concessionario o occupante abusivo o di fatto	9			
625		Art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni con installazioni dello spettacolo viaggiante: tariffe ridotte all'80%	a regime	Riduzione				esercenti le attività riguardanti lo spettacolo viaggiante	9			
626		Art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni per l'installazione di cavi e condutture, realizzate dai soggetti di cui all'art. 46: tariffe ridotte al 50%	a regime	Riduzione				Concessionario o occupante abusivo o di fatto	8	13		
627		Art. 45, comma 7, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive: tariffe ridotte dell'80%	a regime	Riduzione				Concessionario o occupante abusivo o di fatto	8			
628		Art. 45, comma 8, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni di durata non inferiore a un mese o con carattere ricorrente: riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta fino al massimo del 50%	a regime	Riduzione				Concessionario o occupante abusivo o di fatto	13	8		
TOTALE MISURE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE													
TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARSU													
629		Art. 59, comma 2 del D.Lgs. n. 507 del 1993	TARSU Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 % della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita	a regime	Riduzione				Persone fisiche/persone giuridiche	3			
630		Art. 59, comma 4 del D.Lgs. n. 507 del 1993	La TARSU è dovuta in misura non superiore al 40 % se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta	a regime	Riduzione				Persone fisiche/persone giuridiche	3			
TOTALI MISURE TARSU													
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI													

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
631		Art. 7, comma 2, del D. Lgs. n. 507 del 1993	Eslcusione della pubblicità inferiore 300 cm quandrati	a regime	Esclusione dal tributo				Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	6			
632		Art. 16, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 507 del 1993	Pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.	a regime	Riduzione al 50%				Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	8			
633		Art. 16, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 507 del 1993	Pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali	a regime	Riduzione al 50%				Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	8	11		
634		Art. 16, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 507 del 1993	Pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.	a regime	Riduzione al 50%				Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	8			
635		Art. 17, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 507 del 1993	La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte	a regime	Esenzione				Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	13			
636		Art. 17, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 507 del 1993	Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato	a regime	Esenzione				Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	13			
637		Art. 17, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 507 del 1993	La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione.	a regime	Esenzione				Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	9			
638		Art. 17, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 507 del 1993	La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita	a regime	Esenzione				Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	9			
639		Art. 17, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 507 del 1993	La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio	a regime	Esenzione				Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	9			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
640		Art. 17, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n. 507 del 1993	La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13	a regime	Esenzione				Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	9			
641		Art. 17, comma 1, lettera g), del D. Lgs. n. 507 del 1993	La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali	a regime	Esenzione				Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	6			
642		Art. 17, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 507 del 1993	Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro	a regime	Esenzione				Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	8			
643		Art. 17, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 507 del 1993	Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie	a regime	Esenzione				Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	6			
644		Art. 13, comma 4, del D. Lgs. n. 507 del 1993	Indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.	a regime	Esenzione				Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	13	6		
645		Art. 13, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 507 del 1993	L'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni	a regime	Esenzione				Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	13	6		
646		Art. 1, comma 128, della legge n. 266 del 2005	Pubblicità rivolta all'interno degli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti	a regime	Esenzione				società sportive dilettantistiche	8	9		
647		Art. 20, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21	a regime	Riduzione al 50%				Soggetti che effettuano le affissioni indicate dalla norma	6			
648		Art. 20, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro	a regime	Riduzione al 50%				Soggetti che effettuano le affissioni indicate dalla norma	8			
649		Art. 20, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali	a regime	Riduzione al 50%				Soggetti che effettuano le affissioni indicate dalla norma	8	11		
650		Art. 20, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza	a regime	Riduzione al 50%				Soggetti che effettuano le affissioni indicate dalla norma	8			
651		Art. 20, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Gli annunci mortuari	a regime	Riduzione al 50%				Soggetti che effettuano le affissioni indicate dalla norma	8			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
652		Art. 21, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio	a regime	Esenzione				Soggetti che effettuano le affissioni indicate dalla norma	6			
653		Art. 21, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 507 del 1993	I manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi	a regime	Esenzione				Soggetti che effettuano le affissioni indicate dalla norma	6			
654		Art. 21, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi	a regime	Esenzione				Soggetti che effettuano le affissioni indicate dalla norma	6			
655		Art. 21, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza	a regime	Esenzione				Soggetti che effettuano le affissioni indicate dalla norma	6			
656		Art. 21, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative	a regime	Esenzione				Soggetti che effettuano le affissioni indicate dalla norma	6			
657		Art. 21, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge	a regime	Esenzione				Soggetti che effettuano le affissioni indicate dalla norma	6			
658		Art. 21, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati	a regime	Esenzione				Soggetti che effettuano le affissioni indicate dalla norma	6	8		
CANONE PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI - CIMP													
659		Art. 62, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 446 del 1997	Tariffa relativa ai mezzi pubblicitari installati su beni privati inferiore di almeno un terzo rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici	a regime	Riduzione del carico tributario per esposizioni pubblicitarie indicate dalla norma				Soggetti che utilizzano mezzi pubblicitari su beni privati	6			
TOTALE MISURE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI CANONE PUBBLICITA'													
TRIBUTI PROVINCIALI													
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBLICHE - TOSAP													
OCCUPAZIONI PERMANENTI													
660		Art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Eslcusione dalla tassazione delle occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare	a regime	Esclusione dal tributo				Soggetti che effettuano le occupazioni indicate dalla norma	6			
661		Art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni dello spettacolo viaggiante: le superfici sono calcolate in ragione del: 50% sino 1.000 mq; 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq; 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.	a regime	Riduzione				Esercenti le attività riguardanti lo spettacolo viaggiante	9			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
662		Art. 44, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni con tende: riduzione della tariffa ordinaria al 30%	a regime	Riduzione				Concessionario o occupante abusivo o di fatto	13	8		
663		Art. 44, comma 3, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni con passi carrabili: riduzione della tariffa ordinaria al 50%	a regime	Riduzione				Concessionario o occupante abusivo o di fatto	13	8		
664		Art. 44, comma 6, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni con passi carrabili costruiti direttamante dall'ente locale: superficie eccedente i 9 mq calcolata in ragione del 10%	a regime	Riduzione				Concessionario o occupante abusivo o di fatto	13	8		
665		Art. 44, comma 8, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni con passi carrabili a raso, con esposizione del cartello: riduzione della tariffa ordinaria fino al 10%	a regime	Riduzione				Concessionario o occupante abusivo o di fatto	13	8		
666		Art. 44, comma 9, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni con passi carrabili non utilizzabili: riduzione della tariffa ordinaria al 10%	a regime	Riduzione				Concessionario o occupante abusivo o di fatto	13	8		
667		Art. 44, comma 10, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni con passi carrabili di accesso ai distributori di carburante: riduzione della tariffa fino al 30%	a regime	Riduzione				Concessionario o occupante abusivo o di fatto	9			
668		Art. 49, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni effettuate dallo Stato, regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del TUIR, per finalità di assistenza, previdenza, sanità	a regime	Esenzione				Soggetti indicati dalla norma di esenzione	8	11		
669		Art. 49, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere	a regime	Esenzione				Persone giuridiche	8			
670		Art. 49, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati	a regime	Esenzione				Persone giuridiche/fisiche	9			
671		Art. 49, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci	a regime	Esenzione				Persone giuridiche/fisiche	6			
672		Art. 49, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima	a regime	Esenzione				Concessionario	13			
673		Art. 49, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni di aree cimiteriali	a regime	Esenzione				Concessionario	8			
674		Art. 49, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap	a regime	Esenzione				Concessionario o occupante abusivo o di fatto	8			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
675		Art. 3, comma 65, della legge n. 549 del 1995	Per le aree su cui i comuni e le province riscuotono i canoni di concessione non ricognitori è possibile deliberare la riduzione fino al 10 per cento della tassa per l'occupazione permanente o temporanea	a regime	Riduzione				Concessionario	8			
676		Art. 3, comma 67, della legge n. 549 del 1995	Esenzione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche effettuata da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.	a regime	Esenzione				Concessionario o occupante abusivo o di fatto	8			
TOTALE MISURE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI													
OCCUPAZIONI TEMPORANEE													
677		Art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni: tariffa ridotta in misura compresa fra il 20% e il 50%	a regime	Riduzione				Concessionario o occupante abusivo o di fatto	9			
678		Art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni con tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque in aree pubbliche già occupate: determinazione della superficie con riferiemnto alla sola parte delle tende sporgente dall'area già occupata dai banchi	a regime	Riduzione				Concessionario o occupante abusivo o di fatto	9			
679		Art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto: tariffe ridotte al 50%	a regime	Riduzione				Concessionario o occupante abusivo o di fatto	9			
680		Art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni con installazioni dello spettacolo viaggiante: tariffe ridotte all'80%	a regime	Riduzione				esercenti le attività riguardanti lo spettacolo viaggiante	9			
681		Art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni per l'installazione di cavi e condutture, realizzate dai soggetti di cui all'art. 46: tariffe ridotte al 50%	a regime	Riduzione				Concessionario o occupante abusivo o di fatto	8	13		
682		Art. 45, comma 7, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni realizzate in occasione di manifestaziojni politiche, culturali o sportive: tariffe ridotte dell'80%	a regime	Riduzione				Concessionario o occupante abusivo o di fatto	8			
683		Art. 45, comma 8, del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni di durata non inferiore a un mese o con carattere ricorrente: riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta fino al massimo del 50%	a regime	Riduzione				Concessionario o occupante abusivo o di fatto	13	8		
TOTALE MISURE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE													
IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE - IPT													
684		Art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 446 del 1997	Gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale.	a regime	Riduzione ad un quarto				Persone fisiche/giuridiche	13			
685		Art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 446 del 1997	I rimorchi destinati a servire i veicoli per uso speciale, semprechè non siano adatti al trasporto di cose	a regime	Riduzione ad un quarto				Persone fisiche/giuridiche	13			
686		Art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 446 del 1997	I rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili.	a regime	Riduzione ad un quarto				Persone fisiche	8	9		

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
687		Art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 446 del 1997	Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio	a regime	Esenzione				Persone fisiche/giuridiche	9			
688		Art. 8, comma 4, della legge n. 449 del 1997 e art. 1, comma 3, del D.M. n. 435 del 1998	Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli destinati a portatori di handicap ed invalidi	a regime	Esenzione				Soggetti indicati dall'art. 3 della legge n. 104 del 1992, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti i cui veicoli, anche se prodotti in serie, sono stati adattati in funzione delle limitazioni delle loro capacità motorie	8			
689		Art. 30, comma 7, della legge n. 388 del 2000	Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli destinati a portatori di handicap ed invalidi	a regime	Esenzione				Soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, a prescindere dall'adattamento del veicolo; gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da patologie	8			
690		Art. 30, comma 7, della legge n. 388 del 2000 e art. 8, comma 3, della legge n. 449 del 1997	Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli destinati a portatori di handicap ed invalidi	a regime	Esenzione				Familiare cui il disabile è fiscalmente a carico, intestatario del veicolo; cointestatario del veicolo con un altro soggetto non portatore di handicap	8			
691		D.M. n. 435 del 1998	Gli atti relativi a motocicli di qualunque tipo	a regime	Esenzione				Persone fisiche/giuridiche	9			
692		Art. 15 del D.P.R. n. 601 del 1973	Atti relativi a finanziamenti medio lungo termine	a regime	Esenzione				Persone fisiche/giuridiche	6	8	9	
693		Art. 19 della legge n. 74 del 1987	Gli atti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione tra i coniugi	a regime	Esenzione				Persone fisiche	8			
694		Art. 8 della legge n. 266 del 1991	Formalità relative ad eredità, donazioni o legato a favore delle associazioni di volontariato	a regime	Esenzione				Persone fisiche/giuridiche	8			
695		Art. 46 della legge n. 374 del 1991	Atti ed i procedimenti di competenza del giudice di pace che non eccedono la somma di 1.032,91 euro	a regime	Esenzione				Persone fisiche/giuridiche	8	6		
696		Art. 118 del D. Lgs. n. 267 del 2000	Trasferimenti di beni mobili dagli enti locali ad enti strumentali per la gestione dei servizi pubblici	a regime	Esenzione				Persone giuridiche	9	6		

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
697		Art. 63, comma 2, della legge n. 342 del 2000	Atti relativi ai veicoli trentennali ed ai veicoli costruiti da almeno 20 anni di particolare interesse storico e collezionistico	a regime	Determinazione forfettaria				Persone fisiche/giuridiche	8	11		
TOTALE MISURE IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE													
TRIBUTI REGIONALI													
TASSE AUTOMOBILISTICHE													
698		art. 17, comma 1, lett. a) del DPR n. 39 del 1953	Gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica	a regime	Esenzione				Stato	6			
699		art. 17, comma 1, lett. b) del DPR n. 39 del 1953	I veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, provvisti delle speciali targhe di riconoscimento di cui all'art. 97 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (20), e condotti da militari ed agenti in divisa o muniti di un distintivo facilmente riconoscibile	a regime	Esenzione				Stato	6			
700		art. 17, comma 1, lett. c) del DPR n. 39 del 1953	Gli autobus che, in base a concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni effettuano il servizio postale su linee in servizio pubblico regolarmente concesso o autorizzato dal Ministero dei trasporti	a regime	Esenzione				soggetti concessionari proprietari dei veicoli	6	9		
701		art. 17, comma 1, lett. d) del DPR n. 39 del 1953	Gli autocarri esclusivamente destinati, per conto dei Comuni, o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi	a regime	Esenzione				soggetti proprietari dei veicoli adibiti a tali scopi	6	8	11	
702		art. 17, comma 1,lett. f) del DPR n. 39 del 1953	Gli autoveicoli esclusivamente destinati da enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche, quando siano muniti di apposita licenza	a regime	Esenzione				soggetti proprietari dei veicoli adibiti a tali scopi	8	6		
703		art. 17, comma 1, lett. f-bis) del DPR n. 39 del 1953	Motoveicoli e autoveicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti a tali soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico; autoveicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.	a regime	Esenzione				Persone fisiche	4			
704		art. 17, comma 1, lett. h) del DPR n. 39 del 1953	I velocipedi con motore ausiliario, i motocicli leggeri e le motocarrozzette leggere, destinati a sostituire o integrare le possibilità di deambulazione dei mutilati ed invalidi per qualsiasi causa	a regime	Esenzione				Persone fisiche	4			
705		art. 18 del DPR n. 39 del 1953	Le autovetture e i motocicli, ad uso privato, i rimorchi ad uso di applicazione di campeggio e simili, importati temporaneamente dall'estero, appartenenti e guidati da persone residenti stabilmente all'estero	a regime	Esenzione trimestrale				Persone fisiche	6			

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
706		art. 20, comma 1 del DPR n. 39 del 1953	Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, nuovi azionati da motore elettrico, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data del collaudo	a regime	Esenzione quinquennale				Persone fisiche/giuridiche	11			
707		art. 22 del DPR n. 39 del 1953	Gli autoveicoli adibiti al trasporto del latte, delle carni macellate fresche e dei generi di monopolio sono soggetti al pagamento della tassa sulla portata, ridotta del 50 per cento	a regime	Riduzione				Persone fisiche/giuridiche	13	11		
708		art. 22 del DPR n. 39 del 1953	Gli autoveicoli adibiti al trasporto delle immondizie e spazzature e i carri-botte per la vuotatura dei pozzi neri sono soggetti al pagamento della tassa sulla portata, ridotta del 50 per cento	a regime	Riduzione				Persone fisiche/giuridiche	13	11		
709		art. 63 della legge n. 342 del 2000	Autoveicoli e motoveicoli ultratrentennali ed autoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico o collezionistico esclusi quelli adibiti ad uso professionale	a regime	Esenzione (importo fisso qualora il veicolo sia utilizzato per la circolazione su strada)				Persone fisiche/giuridiche	8	11		
710		art. 17, comma 5, lett. a) della legge n. 449 del 1997	L'importo della tassa automobilistica è ridotto ad un quarto per le autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano	a regime	Riduzione				Persone fisiche/giuridiche	11			
711		art. 17, comma 5, lett. b), della legge n. 449 del 1997	L'importo della tassa automobilistica è ridotto ad un quarto per le autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose autoveicoli azionati con motore elettrico per i periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto	a regime	Riduzione				Persone fisiche/giuridiche	11			
712		art. 8, comma 7, della legge n. 449 del 1997	Motoveicoli e autoveicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti.	a regime	Esenzione				Persone fisiche	4			
713		art. 30, comma 7 della legge n. 388 del 2000	Soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.	a regime	Esenzione				Persone fisiche	4			
714		art. 5, comma 44 D.L n. 953 del 1982	Per i veicoli consegnati (a seguito di vendita -minivoltura o di procura speciale), per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita.	a regime	Esenzione				imprese aventi ad oggetto il commercio degli autoveicoli	6	9		

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE E DEI REGIMI CHE DETERMINANO EROSIONE FISCALE

N.	Rif. schede	Norma di riferimento	Descrizione	Termine vigenza (anno d'imposta)	Natura delle misure	Effetti finanziari ex post (in mln. di euro)	Numero frequenze	Effetti finanziari pro capite (in euro)	Soggetti e categorie dei beneficiari	CLASSIFICAZIONE			
715		tariffa C) del DPR n. 39 del 1953	Autovetture destinate al noleggio da rimessa	a regime	Riduzione del 50 %				soggetti svolgenti dette attività	9			
716		tariffa C) del DPR n. 39 del 1953	Autovetture destinate al servizio pubblico da piazza	a regime	Riduzione ad un quarto				soggetti svolgenti dette attività	9			
717		tariffa C) del DPR n. 39 del 1953	Autovetture adibite a scuola guida	a regime	Riduzione del 40 %				soggetti svolgenti dette attività	9			
718		tariffa D) del DPR n. 39 del 1953	Autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa e al servizio pubblico su linea	a regime	Riduzione di un terzo				soggetti svolgenti dette attività	9			
TOTALE MISURE TASSE AUTOMOBILISTICHE													
TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI													
719		Art. 3, comma 40, legge n. 549 del 1995.	Per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili, il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento della tariffa ordinaria.	a regime	Riduzione della tariffa				Persone fisiche/giuridiche	11			
TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO													
720		Art. 3, comma 22, legge n. 549 del 1995.	Le regioni concedono l'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Sono comunque esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 , nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.	a regime	Esenzione o riduzione				Studenti	4			
TOTALE MISURE IMPOSTE ERARIALI + IRAP + ALTRE LOCALI (MOD. SHS) (*)						**-253.754,01**							
TOTALE MISURE IMPOSTE ERARIALI + IRAP + ALTRE LOCALI (MOD. DUALE) (*)						**-227.596,01**							

(*) N.B.: Le stime degli effetti delle singole misure sono affidabili, ma NON i totali, parziali o generali. Infatti ogni singola misura è stata stimata assumendo che il resto del sistema resti invariato, cioè che le altre misure restino in vigore. La contestuale abolizione di più misure comporterebbe effetti finanziari diversi dalla somma degli effetti stimati per ogni singola misura.

Allegato 2
Valutazione degli effetti finanziari

22 Novembre 2011

Premessa 136

Sezione I 137

Scheda 1.1 : Stima della misura IRPEF delle detrazioni di lavoro (Art. 13, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 5-bis - TUIR - Misura n° 49) 137

Scheda 1.2 : Stima della misura IRPEF delle detrazioni per carichi di famiglia (Art. 12, comma 1, lett. a), b), c) e d), comma 1-bis, comma 3 - TUIR - Misura n° 22) 142

Scheda 1.3 : Cuneo fiscale - Deducibilità costo del lavoro ai fini Irap (Art. 11 del D.lgs. 446/97, come modificato dall'art.1, commi 266-269, della Legge 296/06 - Misura n° 297) 145

Scheda 1.4 : Regimi IVA ad aliquote 'ridotte' (Tabella A, parti II e III, D.P.R. 633/72 - Misure n° 365 e 366) 147

Scheda 1.5 : Contributi previdenziali e assistenziali (Art. 51, comma 2, lett. a) – Misura n. 50) 150

Scheda 1.6 : Stima dell'erosione delle imposte dirette e indirette sugli immobili (Art. 10, comma 3-bis – TUIR, art, 7, comma 1, lett. b) e h) del D. Lgs. 504/1992 – Misure n. 1, 303, 591 e 592) 151

Scheda 1.7 : Stima dell'erosione nel settore agricolo (Art. 28 e 34 – TUIR – Misura n. 302) 173

Scheda 1.8 : Stima erosione rendite finanziarie (D.P.R. 600/1973, D.L. 482/1985, L. 77/1983, D.P.R. 917/1986, D. Lgs. 239/1996, D. Lgs. 461/1997 e D. L. 512/1983, convertito in L. 649/1983 - Misure da n. 141 a n. 156) 180

Sezione II 186

Scheda 2.1 : Detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (Art. 1, Legge n. 449/97; ultima proroga ex art. 2, commi 10-11, Legge n. 191/2009 – Misura n° 2) ... 186

Scheda 2.2 : Deduzione forfetaria del canone di locazione (Art. 37, comma 4-bis, TUIR – Misura n° 3) 188

Scheda 2.3 : Detrazione su mutui ipotecari e compensi agli intermediari per l'acquisto dell'abitazione principale (Art. 15, comma 1, lett. b), b-bis) e comma 1-ter, TUIR – Misure n° 4 e 5) 190

Scheda 2.4 : Riqualificazione energetica (Art. 1, comma 344-347, Legge n. 296/06 da ultimo prorogato dall'art. 1, comma 48, Legge 220/2010 – Misura n° 6) 192

Scheda 2.5 : Detrazione per canoni di locazione per abitazione principale (Art. 16, commi 01, 1, 1-bis, 1-ter e 1-sexies, TUIR – Misura n° 7) 194

Scheda 2.6 : Misure per contratti di locazione (Art. 8, Legge n. 431/98 – Misura n° 8) 195

Scheda 2.7 : Detrazione per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati (Art. 9, comma 2, Legge n. 448/01; ultima proroga ex art. 2, commi 10-11, Legge n. 191/2009 – Misura n° 9) 196

Scheda 2.8 : Esenzione per redditi fondiari (Art. 11, comma 2-bis, Tuir – Misura n° 10) 197

Scheda 2.9 : Esenzione per soggetti titolari di redditi di pensione (Art. 11, comma 2 - TUIR – Misura n° 11) 198

Scheda 2.10 : Determinazione del reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico (Art. 11, comma 2, Legge n. 413/91 – Misura n° 12) 199

Scheda 2.11 : Detrazione su interessi passivi e oneri accessori relativi a mutui ipotecari per l'acquisto di immobili diversi dall'abitazione principale (Art. 3, comma 7, del D.L. n. 330 del 94, convertito dalla legge n. 473 del 94 – Misura n° 13) 200

Scheda 2.12 : Detrazione per spese di manutenzione, protezione e restauro delle case vincolate (Art. 15, comma 1, lett. g), TUIR – Misura n° 14) 201

Scheda 2.13 : Oneri deducibili (Art. 10, comma 1, Tuir – Misure n°15, 30, 29, 40, 23, 53, 37, 66, 119 e 41) 202

Scheda 2.13.1 : Deducibilità oneri gravanti sui redditi immobiliari (Articolo 10, comma 1, lettera a), Tuir - Misura n°15) 202

Scheda 2.13.2 : Deducibilità spese mediche (Articolo 10, comma 1, lettera b) e comma 2, Tuir - Misura n° 30) 202

Scheda 2.13.3 : Deducibilità assegni periodici per il coniuge (Articolo 10, comma 1, lettera c), Tuir - Misura n° 29) 203

Scheda 2.13.4 : Deducibilità altri assegni periodici (Articolo 10, comma 1, lettera d), Tuir - Misura n° 40) 203

Scheda 2.13.5 : Deducibilità contributi versati a gestioni pensionistiche obbligatorie (Articolo 10, comma 1, lettera e) e comma 2, Tuir - Misura n° 23) 203

Scheda 2.13.6 : Deducibilità contributi versati a forme pensionistiche complementari (Articolo 10, comma 1, lettera e-bis), Tuir - Misura n° 53) 204

Scheda 2.13.7 : Deducibilità contributi versati a fondi integrativi del SSN (Articolo 10, comma 1, lettera e-ter), Tuir - Misura n° 37) 204

Scheda 2.13.8 : Deducibilità somme corrisposte per funzioni elettorali (Articolo 10, comma 1, lettera f), Tuir - Misura n° 66) 205

Scheda 2.13.9 : Deducibilità contributi erogati a ONG (Articolo 10, comma 1, lettera g), Tuir - Misura n°119) 205

Scheda 2.13.10 : Deducibilità spese per adozione (Articolo 10, comma 1, lettera l-bis),Tuir - Misura n° 41) 206

Scheda 2.14 : Disagio abitativo (Art. 2 della Legge n. 9/07, da ultimo prorogato per l'anno 2011 dall'art. 2, comma 12-sexies del D.L. n. 225/2010, convertito dalla Legge n. 10 del 2011 – Misura n° 16) 208

Scheda 2.15 : Imposta sostitutiva sui redditi da plusvalenze (Art. 1, comma 496, Legge n. 266/05 – Misura n° 17) 209

Scheda 2.16 : Detrazione su interessi passivi relativi a mutui per interventi di recupero (Art. 1, comma 4, D.L. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997 – Misura n° 18) .. 210

Scheda 2.17 : Detrazione per oneri (Art. 15, comma 1, TUIR – Misure n° 24, 32, 28, 27, 33, 34, 36 e 44) 211

Scheda 2.18 : Esclusione dalla base imponibile degli assegni per mantenimento dei figli e assegni per nucleo familiare (Art. 3, comma 3, lett. b) e d), TUIR – Misura n° 25 e 26) 218

Scheda 2.19 : Deduzione dei contributi previdenziali (Art. 10, comma 2 - TUIR – Misura n° 31) 219

Scheda 2.20 : Detrazione per rette di asili nido (Art. 1, comma 335 della Legge n. 266/2005 e art. 2, comma 6 della Legge 203/2008 – Misura n° 35) 220

Scheda 2.21 : Esenzione dall'IRPEF delle Borse di Studio (Art. 4 della Legge n. 476/84 e Art. 4 della Legge n. 407/98 – Misure n° 38 e 39) 221

Scheda 2.22 : Detrazione per carichi di famiglia ai soggetti non residenti (Art. 1, commi 1324-1326 della Legge n. 296/2006 e art. 1, comma 54 della Legge 220/2010 (Legge di stabilità) – Misura n° 42) 222

Scheda 2.23 : Detrazione contributi versati per il riscatto del periodo di laurea (Art. 2, comma 5-bis, D.Lgs. n. 184 del 1997– Misura n° 43) 223

Scheda 2.24 : Detrazione per Borse di Studio erogate Dalle Regioni e Province autonome (Art. 1, comma 10, della Legge n. 62/2000 – Misura n° 45) 224

Scheda 2.25 : Detassazione premi di produttività (Art. 5 del D.L. n. 185/2008; art. 2, comma 156, della Legge n. 191/2009; art. 53 del D.L. n. 78/2010 e art. 1, comma 47, della Legge n. 220/2010 – Misura n° 51) 225

Scheda 2.26 : Esenzioni IRPEF delle pensioni e dei sussidi corrisposti a titolo assistenziale (Art. 34 del D.P.R. n. 601/73 – Misura n° 52) 226

Scheda 2.27 : Esclusione dalla base imponibile della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici (Art. 3, comma 3, lett. d-bis) - TUIR – Misura n° 54) 227

Scheda 2.28 : Detrazione sulle indennità di fine rapporto (Art. 2, comma 514, della Legge n. 244/07; Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 marzo 2008 – Misura n° 55) 228

Scheda 2.29 : Clausola di salvaguardia per le indennità di fine rapporto (Art. 1, comma 9, della Legge n. 296/06 – Misura n° 56) 229

Scheda 2.30 : Riduzione Irpef e addizionali Irpef su trattamento economico accessorio del personale del Ministero della Difesa (Art. 4, comma 3, della D.L. n. 185/08; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009; art. 2, comma 156, della legge n. 191/2009 – Misura n° 57) 230

Scheda 2.31 : Esclusione dalla tassazione dei redditi di importo fino a 8,000 - frontalieri (Art. 1, comma 204, della Legge n. 244/07; art. 1, comma 7-bis, del D.L. n. 194/2009 – Misura n° 58) 231

Scheda 2.32 : Tassazione separata (Art. 17, comma 1 – TUIR – Misure n° 103 e 104, 76, 61, 70, 74, 60, 65, 73, 69, 71, 67 e 72) 232

Scheda 2.33 : Deduzione per contributi versati alle forme pensionistiche complementari (Art. 8, comma 5 del D.Lgs. n. 252 del 2005 – Misura n° 62) 238

Scheda 2.34 : Esenzioni IRPEF delle retribuzioni (Art. 3 del D.P.R. n. 601/73 – Misura n° 63) 239

Scheda 2.35 : Tassazione ridotta compensi per attività sportiva dilettantistica (Art. 67, comma 1, lettera m) e art. 69, comma 2, Tuir – Misura n° 64) 240

Scheda 2.36 : Esenzioni IRPEF delle pensioni e delle indennità delle vittime del terrorismo (Art. 3, comma 2, art. 4, comma 4, e art. 8, comma 2, della Legge n. 206/04– Misura n° 68) 241

Scheda 2.37 : Somministrazione di vitto da parte del datore di lavoro (Art. 51, comma 2, lett. c) – Misura n. 79) 242

Scheda 2.38 : Compensi personale dipendente del SSN per attività intramuraria (Art. 52, comma 1, lett. a-bis) – Misura n° 97) 243

Scheda 2.39 : Lavori socialmente utili (Art. 52, comma 1, lett. d-bis) – Misura n° 101) 244

Scheda 2.40 : Deduzioni delle erogazioni liberali a favore del c.d. terzo settore (Art. 14, comma 1, del D.L. n. 35/05– Misura n° 110) 245

Scheda 2.41 : Detrazioni per erogazioni liberali a favore di ONLUS (Art. 15, comma 1, lett. i-bis), TUIR– Misura n° 111) 246

Scheda 2.42 : Deduzione delle erogazioni liberali (Art. 10, comma 1, lett. i) e lett. l), TUIR, art. 16 della legge n. 116 del 1995, art. 26, comma 2, legge n. 520 del 1995 e art. 10, comma 1, lett. e), TUIR – Misure n° da 112 a 116) 247

Scheda 2.43 : Detrazioni per erogazioni liberali a favore dei partiti politici (Art. 15, comma 1-bis, TUIR – Misura n° 117) 248

Scheda 2.44 : Detrazioni per contributi associativi (Art. 15, comma 1, lett. i-bis), TUIR – Misura n° 118) 249

Scheda 2.45 : Detrazioni per erogazioni liberali a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche (Art. 15, comma 1, lett. i-ter), TUIR – Misura n° 120) 250

Scheda 2.46 : Deduzione delle erogazioni liberali (Art. 10, comma 1, lett. l-quater), TUIR – Misura n° 121) 251

Scheda 2.47 : Detrazioni per erogazioni liberali (Art. 15, comma 1, lett. h), TUIR – Misura n° 122) 252

Scheda 2.48 : Detrazioni per erogazioni liberali a favore delle scuole (Art. 15, comma 1, lett. i-octies), TUIR – Misura n° 123) 253

Scheda 2.49 : Detrazioni per erogazioni liberali a favore delle APS (Art.15, comma 1, lett. i-quater), TUIR – Misura n° 124) 254

Scheda 2.50 : Detrazioni per erogazioni liberali a favore dello spettacolo (Art. 15, comma 1, lett. i), TUIR – Misura n° 125) 255

Scheda 2.51 : Detrazioni per donazioni all'Ospedale Galliera (Art. 8, comma 3, della Legge n. 52/01 – Misura n° 126) 256

Scheda 2.52 : Detrazioni per erogazioni liberali a favore della Fondazione "La Biennale" (Art. 1, comma 1, della Legge n. 28/99– Misura n° 127) 257

Scheda 2.53 : Detrazione spese funebri (Art. 15, comma 1, lett. d), TUIR – Misura n° 129) 258

Scheda 2.54 : Detrazione su interessi passivi e oneri accessori relativi a prestiti e mutui agrari (Art. 15, comma 1, lett. a), TUIR – Misura n° 130) 259

Scheda 2.55 : Riduzione del reddito dominicale (Art. 31, commi 1 e 2, TUIR – Misure n° 131 e 132) 260

Scheda 2.56 : Detrazione spese veterinarie (Art. 15, comma 1, lett. c-bis), TUIR – Misura n° 133) 261

Scheda 2.57 : Riduzione del reddito agrario (Art. 35, TUIR – Misura n° 134) 262

Scheda 2.58 : Deduzione delle somme restituite al soggetto erogatore (Art. 10, comma 1, lett. d-bis), TUIR – Misura n° 135)..... 263

Scheda 2.59 : Deduzione delle indennità per perdita dell'avviamento (Art. 10, comma 1, lett. h), TUIR – Misura n° 136) 264

Scheda 2.60 : Deduzione delle erogazioni liberali (Art. 10, comma 1, lett. l-ter), TUIR – Misura n° 137) 265

Scheda 2.61 : Deduzione per redditi da utilizzazione economica dei brevetti (Art. 54, comma 8, primo periodo, TUIR – Misura n° 138)..... 266

Scheda 2.62 : Tassazione dei rendimenti maturati presso il fondo pensione (Art. 17, D.Lgs. 252/2005 – Misura n° 163) 267

Scheda 2.63 : Dividendi relativi a partecipazioni di natura qualificata fuori reddito di impresa (Art. 47, comma 1, Tuir – Misura n° 164) 268

Scheda 2.64 : Plusvalenze e minusvalenze relative a partecipazioni esenti (Art. 67, comma 1, lettera c), TUIR – Misure n° 165)..... 269

Scheda 2.65 : Riduzione IRES (Art. 6, del D.P.R. n. 601/1973- Misure n° 177) 270

Scheda 2.66 : Deduzioni dal reddito d'impresa (Art. 100, TUIR, art. 100 c. 2 lett. f), g), h), i), l), m), n), o), o-bis), Art.25 del D. Lgs n.367/96 e Art. 14 del D.L. n. 35/05, attuato con DPCM 8.05.2007 - revisione effettuata con DPCM 25.2.2009 -Misure n° da 178 a 187, 202 e 211) 271

Scheda 2.67 : Non commercialità delle attività degli enti associativi e attività istituzionali ONLUS (Art. 148 e 150 TUIR - Misure n° 188 e 189)..... 272

Scheda 2.68 : Tassazione ridotta per associazioni sportive (Legge n. 398/91, Art. 9-bis del D.L. n. 417/1991, Art. 25, commi 1-bis) e 2 della Legge n. 133/99, Art. 2, comma 31 della Legge n. 350/03 - Misure n° 190, 199, 204 e 209) 273

Scheda 2.69 : Rinvio all'art 15, c. 1, lett. a), g),.h), h-bis, i), i-bis, i-quater e i-octies del Tuir (Art. 147, TUIR - Misura n° 191)..... 274

Scheda 2.70 : Integrale deducibilità dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità (Art. 1, comma 353, della Legge n. 266/05 – attuato con DPCM 8.05.2007 revisione effettuata con DPCM 25.2.2009 - Misure n° 192)..... 275

Scheda 2.71 : Credito d'imposta per acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio da parte di associazioni di volontariato (Art. 20 del D.L. n. 269/2003- Misure n° 193)..... 276

Scheda 2.72 : Determinazione forfetaria del reddito d'impresa (Art. 145, TUIR - Misura n° 194) 277

Scheda 2.73 : Estensione delle disposizioni tributarie delle società sportive dilettantistiche a quelle costituite in società di capitali senza fine di lucro (Art. 90, comma 1, della Legge n. 289/02 - Misure n° 195)..... 278

Scheda 2.74 : Deduzione dal reddito degli enti non commerciali per contributi, donazioni e oblazioni (Art. 146, rinvio all'art. 10, C. 1, lett. a), f) e g), TUIR - Misura n° 196) 279

Scheda 2.75 : Esenzione IRES per attività commerciali in manifestazioni propagandistiche (Art. 7, del D.P.R. n. 601/1973 - Misure n° 197)..... 280

Scheda 2.76 : Fondazione La Biennale di Venezia (Art. 1, della Legge n. 28/99 - Misure n° 200) 281

Scheda 2.77 : Misura per le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo (Art. 78, comma 8, Legge 413/1991 -Misura n° 217) 282

Scheda 2.78 : Imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti in bilancio, all'avviamento, ai marchi di impresa e alle altre attività immateriali (Art. 15, commi 10, 11 e 12 del decreto legge n. 185 del 2008 -Misura n°224) 283

Scheda 2.79 : Imposte sostitutiva per il riallineamento delle differenze dei valori civili e fiscali originati da deduzioni extracontabili (Quadro EC) DM 3 marzo 2008 (Art. 1, comma 48 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 - Misura n° 225) 284

Scheda 2.80 : Regime di non imponibilità per le società cooperative e i loro consorzi (Art. 6 del D.L. n. 63/02, commi 1, 2 e 3 modificati dall'art. 2 del .D.L. 138/2011 - Misura n° 227, 228 e 229) 285

Scheda 2.81 : Imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali. (Art. 1, comma 47 legge n. 244 del 2007 e art. 176, comma 2-ter, del TUIR. D.M. 25 luglio 2008 - Misura n°230) 286

Scheda 2.82 : Società cooperative e consorzi: deduzione somme ripartite tra soci (Art. 12 del D.P.R. n. 601/1973 -Misura n° 231) 287

Scheda 2.83 : Detassazione a favore di società cooperative e loro consorzi (Art. 12 della Legge n. 904/77; art. 1, commi 460 e 464, della Legge n. 311/04; art. 82, comma 28, del D.L. n. 112/08; D.L. 138/2011 - Misura n° 232) 288

Scheda 2.84 : Contribuenti minimi (Art. 1, commi da 96 a 117 della Legge 244/07 e Art. 27, D.L. 98/2011 - Misure n° 234 e 475) 289

Scheda 2.85 : Esenzione IRES per le società cooperative e i loro consorzi (Artt. 10 e 11, del D.P.R. n. 601/1973; art. 1, comma 460, 461, 462 e 463 della Legge n. 311/2004; Art. 2, comma 8, della Legge n. 350/03 -Misure n° 236 e 237) 291

Scheda 2.86 : Regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali (Art. 13, della Legge n. 388/00 -Misura n° 238) 292

Scheda 2.87 : Imposta sostitutiva con aliquota del 20% per le plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e diritti reali su immobili (Comma 137 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Misura n° 239) 293

Scheda 2.88 : Imposta sostitutiva sul maggiore valore delle rimanenze finali che si determina per l'applicazione dell'art. 92-bis del TUIR (Art. 81, commi 21 e ss. del D.L. 112/2008 – Misura n° 240) 294

Scheda 2.89 : Deduzione forfetaria dal reddito di impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburante (Art. 21, comma 1, della Legge n. 448/98; Art. 6, comma 3, della legge 388/00; Art. 1, comma 129, Legge n. 266/05; Art. 1, comma 393, della Legge n. 296/06; Art. 1, comma 168, della Legge n. 244/2007; Art. 1, comma 8, del D.L. n. 194/09; Art. 2, comma 5, del D.L. n. 225/2010 - Misura n° 241) 295

Scheda 2.90 : Imposta sostitutiva sulle divergenze derivanti dall'applicazione dei principi contabili IAS/IFRS (Art. 15, comma 3, lett. a) del dl 185/2008 D.M. 30 luglio 2009 – Misura n° 242) 296

Scheda 2.91 : Imposte sostitutive per riallineamento delle divergenze derivanti dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valori e di fondi di ammortamento per i soggetti IAS (Art. 15, commi 7, 8 e 8-bis, D.L. n. 185/2008. D.M. 30 luglio 2009 - Misura n° 243) 297

Scheda 2.92 : Tonnage tax (Artt. da 155 a 161, TUIR -Misure n° 244) 298

Scheda 2.93 : Esenzione per i versamenti effettuati ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (Art. 11 della Legge n. 59/92 - Misura n° 245) 299

Scheda 2.94 : Misura per soggetti che esercitano l'attività armatoriale tramite utilizzo di navi iscritte nel Registro internazionale (Art. 4, comma 2, del D.L. n. 457/97, art. 13, comma 3, della L. 488/1999 e art. 145, comma 66, della L. n. 388/2000 - Misura n° 246)..... 300

Scheda 2.95 : Regime del consolidato e della trasparenza - imposta sostitutiva sui disallineamenti (Art. 1, comma 49, legge 24 dicembre 2007, n. 244. D.M. 18 marzo 2008 -Misura n° 247) 301

Scheda 2.96 : Misura a favore di chi svolge attività agricole attraverso società di persone e a responsabilità limitata (Art. 1, commi 1093 e 1094, della Legge n. 296/06 come modificato dall'art. 1, comma 177, Legge n. 244/07 - Misure n° 248 e 249)..... 302

Scheda 2.97 : Rivalutazioni delle quote e delle azioni delle società cooperative (Art. 7, comma 3, della Legge n. 59/92-Misura n° 250) 303

Scheda 2.98 : Fondi per rischi su crediti trasferiti al "Fondo rischi bancari generali" (Art. 22, Legge 21 novembre 2000, n. 342. DM 8 giugno 2001, n. 282 – Misura n° 251) 304

Scheda 2.99 : Imposta d'ingresso nel regime SIIQ e SIINQ relativa agli immobili posseduti dalla società alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario (Comma 126, art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Misura n° 252) 305

Scheda 2.100 : Imposta sostituiva sul riallineamento delle divergenze derivanti dalla valutazione dei beni fungibili (Art. 15, comma 7 ultimo periodo, del decreto legge n. 185 del 2008, D. M. 30 luglio 2009 - Misura n° 253)..... 306

Scheda 2.101 : Detassazione utili (Art. 1, commi da 338 a 341 della Legge n. 244/07 - Misura n° 254) 307

Scheda 2.102 : Imposta sostitutiva sui redditi da plusvalenze (Art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 342 – Misura n° 255)..... 308

Scheda 2.103 : Deduzione 10% Irap (Art. 6, comma 1, DL 185/2008 – Misura n° 265) 309

Scheda 2.104 : Plusvalenze e minusvalenze relative a partecipazioni esenti (Art. 87, TUIR – Misura n° 266 e 267) 310

Scheda 2.105 : Dividendi relativi a partecipazioni possedute in regime di reddito di impresa (Art. 59 e art. 89, comma 2, Tuir – Misura n° 268 e 271)..... 312

Scheda 2.106 : Deduzione forfetaria per spese non documentate in base ai viaggi effettuati dagli esercenti autotrasporto c/terzi di minori dimensioni (Art. 66, comma 5, TUIR – Misura n° 270) 313

Scheda 2.107 : Esenzione Ires per reddito da locazione immobiliare e esenzione Irap (Art. 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e art. 10 del DM 174/2007– Misura n° 272) . 314

Scheda 2.108 : Tassazione utili da SIIQ o SIINQ (Art. 1, commi da 134 a 136, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Misura n° 273) 315

Scheda 2.109 : Rimborso in F24 contributi al SSN sui premi assicurativi per responsabilità civile per i veicoli adibiti al trasporto merci (Art. 1, comma 40, legge n. 220 del 2010 – Misura n° 274) 316

Scheda 2.110 : Credito d'imposta per imprese costruttrici o importatrici e imprese di installazione di impianti (Art. 1 , comma 2, del D.L. n. 324/97; Art. 1, comma 54, della Legge n. 239/04; Art. 5-sexies, del D.L. n. 203/05 -Misura n° 275) 317

Scheda 2.111 : Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle regioni ammesse ad usufruire degli aiuti di Stato dal Trattato CE (Art. 1, comma 271, della Legge n. 296/06; Art. 1, comma 284, della Legge n. 244/07 monitorato dall' art. 2 comma 3 D.L. 03/06/2008 n. 97 - Misura n° 277) 318

Scheda 2.112 : Estensione beneficio pesca costiera (Art. 1, comma 172, della Legge n. 244/07; art. 2, comma 2, della Legge n. 203/08 - Misure nn° 281 e 286) 319

Scheda 2.113 : Crediti d'imposta attività cinematografiche (Art. 1, commi da 325 a 337, della Legge 244/07- Misura n° 282) 320

Scheda 2.114 : Credito di imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica (Art. 8, comma 10, lett. f), della Legge n. 448/98 - Misura n° 283) 322

Scheda 2.115 : Credito d'imposta a favore degli esercenti delle sale cinematografiche (Art. 20 del D.Lgs. n. 60/99 -Misura n° 284) 323

Scheda 2.116 : Credito d'imposta a favore imprese armatoriali (art. 4, comma 1, del D.L. n. 457/97 e art. 13, comma 2, della L. 488/1999 - Misura n° 285) 324

Scheda 2.117 : Credito d'imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica (Art. 5 della Legge n. 449/97-Misura n° 287) 325

Scheda 2.118 : Credito d'imposta assunzione lavoratori detenuti (Artt. 3 e 4, della Legge n. 193/2000 e D.M. n. 87/02 -Misura n° 288) 326

Scheda 2.119 : Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura (Art. 1 della Legge n. 77/97-Misura n° 289) 327

Scheda 2.120 : Credito d'imposta per l'acquisto del personal computer (Art. 13, comma 5 della Legge n. 388/00 -Misura n° 290) 328

Scheda 2.121 : Credito d'imposta per l'e-commerce (Art. 103, commi 5 e 6, della Legge n.388/2000 -Misura n° 291) 329

Scheda 2.122 : Credito d'imposta a favore delle farmacie pubbliche e private per acquisto di software (Art. 50, commi 6 e 13-bis, del D.L. n. 269/03 - Misura n° 292) 330

Scheda 2.123 : Credito d'imposta per imprese che investono in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese (Art. 61, comma 13, della Legge n. 289/02 - Misura n° 293) 331

Scheda 2.124 : Credito d'imposta a favore delle PMI (Art. 11 della Legge n. 449/97 - Misura n° 294) 332

Scheda 2.125 : Contribuenti IRAP agricoltura (Art. 45, comma 1 , del D.Lgs. n. 446/97; art. 2, comma 1, della Legge n. 203/08-Misura n° 300) 333

Scheda 2.126 : Deduzione forfetaria della base imponibile per i soggetti di minori dimensioni (Art. 11, comma 4-bis del D.Lgs. n. 446/97 - Misura n° 301) 334

Scheda 2.127 : Esenzione dall'accisa (Tabella A, TUA – Misura n° 305, 306 e 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 323) 335

Scheda 2.127.1 : Esenzione dall'accisa (Tabella A, punto 2 TUA – Misura n° 305) 335
Scheda 2.127.2 : Esenzione dall'accisa (Tabella A, punto 3, TUA – Misure n° 306 e 307) 335
Scheda 2.127.3 : Esenzione dall'accisa (Tabella A, punto 4, TUA – Misura n° 308) 335
Scheda 2.127.4 : Esenzione dall'accisa (Tabella A, punto 5, TUA – Misura n° 309) 336
Scheda 2.127.5 : Esenzione dall'accisa (Tabella A, punto 6, TUA – Misura n° 310) 336
Scheda 2.127.6 : Esenzione dall'accisa (Tabella A, punto 7, TUA – Misura n° 311) 337
Scheda 2.127.7 : Esenzione dall'accisa (Tabella A, punto 8, TUA – Misura n° 312) 337
Scheda 2.127.8 : Esenzione dall'accisa (Tabella A, punto 9, TUA – Misura n° 313) 337
Scheda 2.127.9 : Esenzione dall'accisa (Tabella A, punto 10, TUA – Misura n° 314) 337
Scheda 2.127.10 : Esenzione dall'accisa (Tabella A, punto 11, TUA – Misura n° 315) 338
Scheda 2.127.11 : Esenzione dall'accisa (Tabella A, punto 11-bis, TUA – Misura n° 316) 338
Scheda 2.127.12 : Esenzione dall'accisa (Tabella A, punto 12, TUA – Misura n° 317) 338
Scheda 2.127.13 : Esenzione dall'accisa (Tabella A, punto 13 - TUA – Misura n° 318) 339
Scheda 2.127.14 : Esenzione dall'accisa (Tabella A, punto 14, TUA – Misura n° 319) 339
Scheda 2.127.15 : Riduzione dell'accisa (Tabella A, punto 15, TUA – Misura n° 321) 339
Scheda 2.127.16 : Esenzione dall'accisa (Tabella A, punto 16-bis, TUA – Misura n° 323) 340

Scheda 2.128 : Riduzione accisa (Art. 21-bis, TUA – Misura n° 329) 341

Scheda 2.129 : Esenzione dall'accisa (Art. 27, comma 3 lett. c) e g), TUA – Esenzioni obbligatorie - Misure n° 335 e 339) 342

Scheda 2.130 : Non sottoposizione dell'accisa sull'energia elettrica (Art. 52, comma 2, lettere e) e f), TUA – Misure n° 348 e 349) 343

Scheda 2.131 : Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica (Art. 52, comma 3, TUA – Misura n° 351, 352, 353, 354, 355, 356) 344

Scheda 2.131.1 : Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica (Art. 52, comma 3, lett. a), TUA – Misura n° 351) 344
Scheda 2.131.2 : Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica (Art. 52, comma 3, lett. b), TUA – Misura n° 352) 344
Scheda 2.131.3 : Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica (Art. 52, comma 3, lett. c), TUA – Misura n° 353) 344
Scheda 2.131.4 : Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica (Art. 52, comma 3, lett. d), TUA – Misura n° 354) 345
Scheda 2.131.5 : Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica (Art. 52, comma 3, lett. e), TUA – Misura n° 355) 345
Scheda 2.131.6 : Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica (Art. 52, comma 3, lett. f), TUA – Misura n° 356) 346

Scheda 2.132 : Beneficio accisa sul Gasolio (Art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 26/2007 e disposizioni collegate – Misura n° 361) 347

Scheda 2.133 : Riduzione accisa sul Gas naturale (Art. 2, comma 11, della Legge n. 203/08 – Misura n° 362) 348

Scheda 2.134 : Riduzione prezzo Gasolio e GPL in aree svantaggiate (Art. 8, comma 10, lett. c) della Legge n. 448/98 e art. 2, comma 12 della Legge n. 203/08 – Misura n° 363) 349

Scheda 2.135 : Regime speciale IVA per produttori agricoli (Art. 34 del D.P.R. n. 633/72 – Misura n° 367) 350

Scheda 2.136 : Regime speciale IVA per il settore editoriale (Art. 74, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 633/72 – Misura n° 370) 351

Scheda 2.137 : Attività agricole connesse (Art. 34-bis del D.P.R. n. 633/72 – Misura n° 373) 352

Scheda 2.138 : Regime speciale per le agenzie di viaggio (Art. 74-ter del D.P.R. n. 633/72 – Misura n° 374) 353

Scheda 2.139 : Regime del margine (Artt. da 36 a 40 del D.L. 41/1995 – Misure n° 376 e 377) 354

Scheda 2.140 : Regime speciale per le vendite all'asta (Art. 40-bis del D.L. 41 del 23 febbraio 1995 – Misura n° 378) 355

Scheda 2.141 : Esenzioni da IVA (Art. 10, primo comma, n. 12), 13) e 14), 27) e 27-quater) D.P.R. 633/1972 – Misure n° 434, 435, 436, 446 e 448) 356

Scheda 2.141.1 : Esenzioni da IVA (Art. 10, primo comma, n. 12), D.P.R. 633/1972 – Misura n° 434) 356

Scheda 2.141.2 : Esenzioni da IVA (Art. 10, primo comma, n. 13) D.P.R. 633/1972 – Misura n° 430) 356

Scheda 2.141.3 : Esenzioni da IVA (Art. 10, primo comma, n. 14) d.P.R. 633/1972 – Misura n° 436) 356

Scheda 2.141.4 : Esenzioni da IVA (Art. 10, primo comma, n. 27) D.P.R. 633/1972 – Misura n° 446) 357

Scheda 2.141.5 : Esenzioni da IVA (Art. 10, primo comma, n. 27-quater D.P.R. 633/1972 – Misura n° 448) 357

Scheda 2.142 : Esenzioni da IVA (Art. 10, secondo comma, d.P.R. 633/1972 – Misura n° 449) 358

Scheda 2.143 : Regime speciale IVA per i produttori agricoli in regime di esonero (Art. 34, comma 6, D.P.R. 633/1972 – Misura n° 457) 359

Scheda 2.144 : Disposizioni relative a particolari settori (Art. 74, comma 4, DPR n. 633/72 – Misure da n° 464 a n° 467) 360

Scheda 2.145 : Riduzione aliquota per riparazione e ristrutturazione di abitazioni private (Art. 7, comma 1, lett. b) della Legge n. 488/2009; art. 2, comma 11, della Legge n. 191/09 – Misura n° 474) 361

Scheda 2.146 : Regime di detrazione forfettizzata per le attività di agriturismo (Art. 5, comma 2, della Legge n.413/1991 – Misura n° 476) 362

Scheda 2.147 : Regime IVA di cassa: differimento del versamento dell'IVA al momento della riscossione dei corrispettivi (Art. 7 D.L. n. 185/2008 – Misura n° 479) 363

Scheda 2.148 : Imposta sostitutiva in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e della tassa sulle concessioni governative (Artt. 15 e seguenti del D.P.R. n. 601/73 – Misura n° 482) 364

Scheda 2.149 : Acquisto prima casa (Nota 2-bis all'art. 1 della Tariffa parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986; Note relative agli articoli della tariffa allegata al D.Lgs. n. 347/90 – Misure n° 485, 512 e 513) 365

Scheda 2.150 : Esenzione da imposta di registro e formalità di registrazione per i contratti di assicurazione e riassicurazione, per le ricevute e le quietanze (Art. 16, comma 2 della Legge n. 1216/61 – Misura n° 490) 366

Scheda 2.151 : Misure in tema di imposte di registro, ipotecarie e catastali (Legge 604/1954 e normative collegate; prorogata ex art. 2, comma 4-bis, del D.L. n.194/2009 e posta a regime con la legge n. 220/2010 (legge di stabilità) – Misura n° 491) 367

Scheda 2.152 : Imposta ipotecaria, catastale e di registro in misura fissa (Art. 5 della Legge n. 168/82 – Misura n° 492) 368

Scheda 2.153 : Esenzioni per atti di trasferimento (Art. 32 del D.P.R. n. 601/73 – Misura n° 494) 369

Scheda 2.154 : Esenzione del pagamento dell'imposta di successione (Art. 3 del D.Lgs. n. 346/90 – Misura n° 495) 370

Scheda 2.155 : Esenzione dell'imposta ipotecaria e catastale (Artt. 1 e 10 del D.Lgs. n. 347/90 – Misura n° 496) 371

Scheda 2.156 : Imposta catastale in misura fissa (Art. 9 del D.P.R. n. 601/73 – Misura n° 497) 372

Scheda 2.157 : Esclusione dall'attivo ereditario di beni culturali (Art. 13 del D.Lgs. n. 346/90 – Misura n° 498) 373

Scheda 2.158 : Riduzione della base imponibile (Art. 8, comma 1 della Legge n.431/98 – Misura n° 514) 374

Scheda 2.159 : Esenzione e riduzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo (Art. 7, comma 2 del D.Lgs. n. 99/04 e Art. 9, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 99/04 – Misure n° 519, 520 e 521) 375

Scheda 2.160 : Atti esenti dall'imposta di bollo (Nota all'art. 19 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972 – Misura n° 526) 376

Scheda 2.161 : Esenzioni per atti relativi a cause per controversie di lavoro (Articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319 - come sostituito dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533) – Misura n° 535) 377

Scheda 2.162 : Esenzione da imposte di bollo, di registro e ogni altra spesa, tassa o diritto per gli atti, documenti e provvedimenti relativi a procedure di affidamento e adozione di minori (Art. 82, primo comma della legge 4 maggio 1983, n. 184 – Misura n° 537) 378

Scheda 2.163 : Esenzioni in caso di scioglimento di matrimonio (Art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 – Misura n° 538) 379

Scheda 2.164 : Esenzioni per donazioni a istituti con finalità sanitarie (Art. 5, comma 3, del D. Lgs. 30 giugno 1993, n, 269– Misura n° 539) 380

Scheda 2.165 : Riduzione alla metà delle imposte ipocatastali sui conferimenti a fondi immobiliari di beni immobili strumentali (Art. 35, c. 10-ter, del D.L. n. 223/2006 – Misura n° 569) 381

Scheda 2.166 : Applicazione di un quarto dell'imposta sui contratti di assicurazione sulla vita umana a garanzia della casa (Allegato B - Art. 1, 2 e 3 della Legge n. 1216/61 – Misura n° 582) 382

Scheda 2.167 : Esenzione su assicurazioni e contratti vitalizi (Allegato C della Legge n. 1216/61, artt. Da 1 a 11 – Misura n° 583) 383

Scheda 2.168 : ICI - Esenzione abitazione principale del soggetto passivo e delle unità immobiliari ad essa assimilate dal comune ad eccezione delle unità immobiliari accatastate in A1, A8 e A9 (Art. 1, commi 1 e 2 del D.L. n. 93 del 2008 – Misura n° 587) 384

Scheda 2.169 : ICI - Enti non commerciali (enti ecclesiastici, ONLUS ed enti di volontariato) (Art. 7, comma 1, lett. i) del D.L. n. 504 del 1992 – Misura n° 603) 385

3.1 Versamenti unificati F24 (Osservatorio delle Entrate) 386
3.1.1 Banche dati statistiche 386

3.2 Dichiarazioni fiscali 388
3.2.1 Dichiarazioni IRPEF 388
3.2.2 Dichiarazioni IRES 388
3.2.3 Dichiarazioni IRAP 389

3.3 Modelli previsionali 390
3.3.1 Il modello previsionale IRPEF 390
3.3.2 Il modello previsionale IRES 395

3.4 Banca dati immobiliare integrata 399
3.4.1 Il Catasto edilizio urbano e il Catasto terreni 399
3.4.2 Le dichiarazioni dei redditi 399
3.4.3 I versamenti ICI 400
3.4.4 Gli atti del registro e gli archivi relativi alle imposte indirette 400

3.5 Fonti esterne all'amministrazione finanziaria 401
3.5.1 Metodologia Relevè per il calcolo delle risorse proprie e banca dati dei consumi ISTAT 401
3.5.2 Indagine sui bilanci delle famiglie italiane 402

Premessa

L'obiettivo di questo allegato è la valutazione degli impatti finanziari delle misure che costituiscono:

- esenzioni e riduzioni del prelievo obbligatorio;
- regimi sostitutivi di favore;
- agevolazioni rispetto al regime fiscale vigente, ovvero scostamenti previsti dalla legislazione rispetto al principio generale dell'imposizione fiscale (erosione).

L'allegato è strutturato come segue.

Nella **Sezione I** si presentano 8 schede relative alle misure con un consistente impatto in termini di gettito. Le schede illustrano i contenuti della disposizione, le fonti informative utilizzate e la metodologia di quantificazione.

Nella **Sezione II** sono presentate 169 schede sintetiche relative a ulteriori misure per le quali è stata possibile effettuare la valutazione ex-post degli effetti di gettito. Per le restanti misure l'assenza di dati fiscali e la carenza di informazioni non ha reso possibile la stima degli effetti finanziari.

Nella **Sezione III** sono illustrate le metodologie, le fonti informative e i modelli di simulazione utilizzati per effettuare le simulazioni di impatto delle misure.

In particolare sono stati utilizzati:

- i dati relativi al monitoraggio delle entrate tributarie mediante i versamenti unificati F24. Tali dati sono disponibili nel sistema Osservatorio Entrate Tributarie (Magister) e consentono, tra l'altro, di effettuare analisi e valutazioni sulle entrate tributarie anche a livello territoriale, per tipologia di contribuente e per settore di attività economica;
- le dichiarazioni fiscali presentate dai contribuenti per le principali imposte (Irpef, Ires, Irap, e Iva);
- le stime basate su modelli previsionali Irpef, Ires, Irap, Iva e accise. In particolare, per l'Irpef, l'Ires e l'Irap, sono utilizzati i modelli di microsimulazione a livello di singola unità fiscale sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti che forniscono, a fronte di modifiche della legislazione vigente, una stima della conseguente variazione in termini di gettito fiscale di competenza annua;
- le stime *ad hoc*, relative nella maggior parte dei casi a esenzioni o esclusioni dall'imponibile, per le quali – in assenza di dati fiscali in possesso dell'Amministrazione – sono state utilizzate informazioni di fonte esterna.

Sezione I

Scheda 1.1 : Stima della misura IRPEF delle detrazioni di lavoro (Art. 13, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 5-bis - TUIR - Misura n° 49)

Descrizione della misura: La norma dispone la detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati, di pensione, di lavoro autonomo d' impresa in contabilità semplificata e alcuni redditi diversi. Nell'appendice della scheda si riporta la normativa vigente, a decorrere dall'anno d'imposta 2007, in materia di detrazioni di lavoro.

Per determinare la misura spettante si tiene conto della tipologia di reddito, dell'ammontare del reddito complessivo, al netto della deduzione per abitazione principale, e per alcuni redditi dei giorni di lavoro o di pensione.

La detrazione spettante diminuisce al crescere del reddito fino ad annullarsi se il reddito complessivo supera 55.000 euro.

Se nello stesso anno sono state percepite diverse tipologie di redditi le relative detrazioni non sono cumulabili tra loro.

Fonte informativa: Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, anno di imposta 2009.

Metodologia di stima ed effetti distributivi:

Stima detrazioni da dichiarazione

Dalle dichiarazioni dei redditi risulta un ammontare complessivo di detrazioni di lavoro pari a 42.155 milioni di euro. Tale dato, risultante dalla somma delle detrazioni dichiarate, non tiene conto dell'effetto relativo ai soggetti che, a seguito della fruizione della misura, diventano incapienti. Potrebbe, inoltre, comprendere possibili inesattezze nella compilazione da parte dei sostituti d'imposta, nei casi in cui la detrazione sia ininfluente nel calcolo dell'imposta, come ad esempio per i soggetti con redditi al di sotto della soglia di esenzione.

Tramite l'utilizzo del modello di microsimulazione Irpef è stato stimato che sul totale delle detrazioni di lavoro quelle relative al lavoro dipendente costituiscono circa il 49,2% (per un ammontare pari a circa 20.740 milioni di euro), le detrazioni da pensione sono il 43,8% (18.464 milioni di euro) e il restante 7% (2.951 milioni di euro) sono detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi (di lavoro autonomo e d'impresa minore, anche per attività non esercitate abitualmente).

Stima detrazioni effettivamente fruite

In base al predetto modello, risulta una quota di incapienza pari al 10,5%; le conseguenti detrazioni spettanti vengono pertanto ricalcolate.

In tal modo, i dati risultano al netto di possibili detrazioni dichiarate ma non spettanti. Nel complesso, l'ammontare delle detrazioni effettivamente fruite risulta quindi pari a **37.726 milioni di euro**.

Di conseguenza è stato stimato che l'ammontare delle detrazioni di lavoro dipendente effettivamente fruite è pari a 18.561 milioni di euro (49,2%), quello delle pensioni è circa 16.524 milioni di euro (43,8%) e l'ammontare restante, relativo alle detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi, è pari a 2.641 milioni di euro (7%).

Di seguito, con riferimento all'anno di imposta 2009, si indica nella Tabella 1 la distribuzione degli effetti delle suddette detrazioni per classi di reddito complessivo e per tipologia di reddito prevalente, ottenuta attraverso l'elaborazione dei dati mediante il modello di microsimulazione Irpef. Essa si riferisce pertanto agli effetti stimati delle detrazioni effettivamente fruite.

Tabella 1: Distribuzione per classi di reddito complessivo e reddito prevalente – detrazioni da lavoro

CLASSI DI REDDITO COMPLESSIVO	LAVORO DIPENDENTE			PENSIONE			LAVORO AUT., REDDITI IMPRESA E DA PARTECIPAZIONE			ALTRI REDDITI			TOTALE		
	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO
fino a 10.000	4.794.102	3.704.629	0.77	5.141.336	6.655.322	1,29	754.491	666.204	0,88	332.446	331.666	1,00	11.022.376	11.357.821	1,03
da 10.000 a 15.000	2.592.537	3.526.815	1.36	2.918.838	4.150.279	1,42	470.201	443.181	0,94	92.867	112.483	1,21	6.074.444	8.232.758	1,36
da 15.000 a 26.000	7.493.149	8.413.981	1.12	4.020.005	4.497.705	1,12	732.231	585.592	0,80	143.122	148.827	1,04	12.388.506	13.646.104	1,10
da 26.000 a 55.000	4.216.469	2.915.251	0.69	1.796.223	1.220.477	0,68	624.308	277.189	0,44	131.853	74.642	0,57	6.768.853	4.487.559	0,66
da 55.000 a 75.000	12.923	326	0.03	7.306	213	0,03	4.024	563	0,14	1.707	75	0,04	25.960	1.177	0,05
da 75.000 a 120.000	57	10	0.17	36	7	0,20	435	380	0,87	1	1	0,57	529	397	0,75
oltre 120.000							243	197	0,81				243	197	0,81
TOTALE	19.109.237	18.561.011	0.97	13.883.744	16.524.003	1,19	2.585.933	1.973.306	0,76	701.996	667.694	0,95	36.280.911	37.726.013	1,04

Importi espressi in migliaia di euro

Appendice – articolo 13 Tuir

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente e alcuni assimilati, spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

a) 1.840 uro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.338 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

La detrazione spettante ai sensi della lettera c), è aumentata di un importo pari a:

b) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;
c) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;
d) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;
e) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;
f) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro.

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione , spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella per i redditi di lavoro dipendente, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;
b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione, spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di quella descritta in precedenza, rapportata al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con quella prevista per i redditi di lavoro dipendente, pari a:

a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici, ovvero redditi di lavoro autonomo e d'impresa minore (anche per attività non esercitate abitualmente) spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste in precedenza, pari a:

a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
b) 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro.

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.

Scheda 1.2 : Stima della misura IRPEF delle detrazioni per carichi di famiglia (Art. 12, comma 1, lett. a), b), c) e d), comma 1-bis, comma 3 - TUIR - Misura n° 22)

Descrizione della misure: La disposizione prevede, a decorrere dall'anno d'imposta 2007, la detrazione per carichi di famiglia dei seguenti importi:

a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
   - 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
   - 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
   - 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e' aumentata di un importo pari a:
   - 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
   - 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
   - 30 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
   - 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
   - 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;

c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione e' aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni[1].;

d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione

[1] Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione e' aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro e' aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione e' ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a)

spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

Fonte informativa: Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, anno di imposta 2009**.**

Metodologia di stima ed effetti distributivi:

Stima detrazioni da dichiarazione

Dalle dichiarazioni dei redditi risulta un ammontare complessivo di detrazioni per carichi di famiglia pari a 11.379,2 milioni di euro. Tale dato, calcolato come somma totale delle detrazioni dichiarate, non tiene conto dei contribuenti che, a seguito della fruizione della misura, diventano incapienti. Il dato potrebbe essere affetto, inoltre, da alcune inesattezze nella compilazione da parte dei sostituti d'imposta, laddove la detrazione è ininfluente nel calcolo dell'imposta, come nel caso, ad esempio, di soggetti con redditi al di sotto della soglia di esenzione.

Tramite l'utilizzo del modello di microsimulazione Irpef è stato stimato che sul totale delle detrazioni per carichi di famiglia, quelle relative alle detrazioni per il coniuge sono circa il 33,7% (per un ammontare pari a 3.834,8 milioni di euro), il 64% sono detrazioni per figli (7.282,7 milioni di euro), circa l'1,1% (125,2 milioni di euro) rappresenta l'ulteriore detrazione per figli a carico (ulteriore detrazione per famiglie numerose) e il restante 1,2% (136,6 milioni di euro) sono detrazioni per altri familiari a carico.

Stima detrazioni effettivamente fruite

L'ammontare delle detrazioni (sempre al lordo della parte incapiente), ottenute tramite il modello di microsimulazione, risulta lievemente inferiore rispetto al dato dichiarato, sostanzialmente in considerazione del fatto che nel modello di microsimulazione Irpef viene ricostruito (a partire dai quadri dei familiari a carico e dalle detrazioni dichiarate) il numero dei familiari a carico.

In base al modello di microsimulazione IRPEF, risulta una quota di incapienza pari al 7,6%; le conseguenti detrazioni spettanti vengono ricalcolate.

In tal modo, i dati risultano al netto di possibili detrazioni dichiarate ma non spettanti. Nel complesso, l'ammontare delle detrazioni effettivamente fruite risulta quindi pari a **10.516 milioni di euro**.

Di conseguenza le detrazioni per il coniuge sono pari a 3.544 milioni di euro, le detrazioni per figli ammontano a 6.730 milioni di euro, quella per l'ulteriore detrazione per figli a carico risulta pari a 115,7 milioni di euro mentre i restanti 126,2 milioni di euro si riferiscono alle detrazioni per altri familiari a carico.

Nelle tabelle che seguono, con riferimento all'anno di imposta 2009, si riporta nella tabella 1 la distribuzione degli effetti delle suddette detrazioni per classi di reddito complessivo e per area geografica e nella tabella 2 la distribuzione per classi di reddito complessivo e per tipologia di reddito prevalente.

Tabella 1: Distribuzione per classi di reddito complessivo e area geografica

CLASSI DI REDDITO COMPLESSIVO	NORD OVEST			NORD EST			CENTRO			SUD E ISOLE			NON ATTRIBUIBILE			TOTALE		
	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO
fino a 10.000	288.365	260.812	0,9	225.799	212.922	0,94	266.342	248.218	0,93	877.909	1.001.485	1,14	12	10	0,85	1.658.427	1.723.447	1,04
da 10.000 a 15.000	397.823	352.371	0,89	329.677	288.930	0,88	327.522	299.983	0,92	754.952	903.752	1,2	1		0,31	1.809.975	1.845.035	1,02
da 15.000 a 26.000	1.364.990	1.168.515	0,86	1.044.650	904.319	0,87	995.333	883.418	0,89	1.628.413	1.913.804	1,18	4	6	1,42	5.033.390	4.870.062	0,97
da 26.000 a 55.000	996.741	685.412	0,69	707.494	493.426	0,7	764.545	562.213	0,74	1.033.060	984.053	0,95				3.501.840	2.725.105	0,78
da 55.000 a 75.000	129.681	53.107	0,41	82.923	34.191	0,41	89.430	37.242	0,42	87.288	41.958	0,48				389.322	166.498	0,43
da 75.000 a 120.000	74.201	15.629	0,21	46.989	9.856	0,21	50.537	10.393	0,21	51.658	12.221	0,24				223.385	48.099	0,22
oltre 120.000	877	357	0,41	543	196	0,36	500	214	0,43	510	182	0,36				2.430	949	0,39
TOTALE	3.252.678	2.536.202	0,78	2.438.075	1.943.841	0,8	2.494.209	2.041.680	0,82	4.433.790	4.857.455	1,1	17	16	0,95	12.618.769	11.379.195	0,9

Importi espressi in migliaia di euro

Tabella 2: Distribuzione per classi di reddito complessivo e reddito prevalente

CLASSI DI REDDITO COMPLESSIVO	LAVORO DIPENDENTE			PENSIONE			LAVORO AUT., REDDITI IMPRESA E DA PARTECIPAZIONE			ALTRI REDDITI			TOTALE		
	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO
fino a 10.000	714.687	756.776	1,06	373.898	319.329	0,85	302.234	349.714	1,16	267.608	297.628	1,11	1.658.427	1.723.447	1,04
da 10.000 a 15.000	982.820	1.071.978	1,09	488.985	399.824	0,82	297.320	333.584	1,12	40.850	39.649	0,97	1.809.975	1.845.035	1,02
da 15.000 a 26.000	3.488.602	3.528.395	1,01	992.735	766.653	0,77	502.736	530.574	1,06	49.317	44.440	0,9	5.033.390	4.870.062	0,97
da 26.000 a 55.000	2.447.321	1.931.721	0,79	587.620	421.172	0,72	422.975	340.419	0,8	43.924	31.792	0,72	3.501.840	2.725.105	0,78
da 55.000 a 75.000	244.514	108.201	0,44	46.094	14.761	0,32	89.143	39.545	0,44	9.571	3.991	0,42	389.322	166.498	0,43
da 75.000 a 120.000	140.151	31.277	0,22	12.829	1.538	0,12	65.317	14.182	0,22	5.088	1.103	0,22	223.385	48.099	0,22
oltre 120.000	1.431	549	0,38	34	13	0,39	892	362	0,41	73	24	0,33	2.430	949	0,39
TOTALE	8.019.526	7.428.897	0,93	2.502.195	1.923.290	0,77	1.680.617	1.608.380	0,96	416.431	418.628	1,01	12.618.769	11.379.195	0,9

Importi espressi in migliaia di euro

Scheda 1.3 : Cuneo fiscale - Deducibilità costo del lavoro ai fini Irap (Art. 11 del D.lgs. 446/97, come modificato dall'art.1, commi 266-269, della Legge 296/06 - Misura n° 297)

Descrizione della misura: le deduzioni fruibili ai fini Irap relative al costo del lavoro previste per il periodo d'imposta preso a riferimento ai fini della stima (2008) possono essere così riassunte:

- Deducibilità dei contributi assicurativi Inail, di cui al n. 1 della lettera a) comma 1 dell'art. 11 del Decreto legislativo n. 446/97;
- Deduzione forfetaria di 4.600 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato (n. 2 della lettera a) comma 1 dell'art. 11 del Decreto legislativo n. 446/97);
- Deduzione forfetaria di 9.200 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato assunto nelle aree svantaggiate (n. 3 della lettera a) comma 1 dell'art. 11 del Decreto legislativo n. 446/97);
- Deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali di cui al n. 4 della lettera a) comma 1 dell'art. 11 del Decreto legislativo n. 446/97;
- Deduzioni delle spese per apprendisti, disabili con contratto di formazione lavoro e/o addetti alla ricerca di cui al n. 5 della lettera a) comma 1 dell'art. 11 del Decreto legislativo n. 446/97;
- Deduzione pari a 1.850€ per ogni dipendenti con contratto a tempo indeterminato o determinato fino ad un massimo di 5 dipendenti di cui al comma 4-bis1 dell'art. 11 del Decreto legislativo n. 446/97.

Fonte informativa: Dichiarazioni Irap, anno di imposta 2008**.**

Metodologia di stima: In base ai dati dichiarati nel modello Irap (anno d'imposta 2008), si riportano di seguito le informazioni circa la fruizione delle deduzioni sul costo del lavoro da parte dei contribuenti privati e le informazioni circa la base imponibile e l'imposta dichiarata.

Per le deduzioni sul costo del lavoro dichiarate è stata stimata, sulla base dell'aliquota media Irap generale pari al 4,1 per cento [2], il corrispondente effetto di gettito:

Analisi statistiche – Dichiarazioni 2009 – Anno d'imposta 2008

VARIABILE DI ANALISI	Frequenza	Minore Imposta Irap stimata
Deduzioni per lavoro dipendente – contributi assicurativi	1.626.394	-281
Deduzioni per lavoro dipendente – deduzione forfetaria di 4.600 euro per ciascun dipendente a tempo indeterminato	1.130.819	-1.490
Deduzioni per lavoro dipendente – deduzione forfetaria di 9.200 euro per ciascun dipendente a tempo indeterminato assunto nelle regioni svantaggiate	7.386	-255
Deduzioni per lavoro dipendente – contributi previdenziali e assistenziali	1.079.922	-2.645
Deduzioni per lavoro dipendente – spese apprendisti, disabili, ecc.	390.297	-809
Deduzioni per lavoro dipendente – deduzione di 1.850,0 euro fino a 5 dipendenti	216.423	-13
Totale		**-5.493**

Valori espressi in milioni di euro

[2] L'aliquota del 4,1% è calcolata, a livello nazionale, come risultante dell'applicazione dell'aliquota generale del 3,9%, dell'aliquota del 2,9% nel settore agricolo e delle aliquote stabilite, a livello locale, dalle varie regioni o province autonome.

Nella stima si è tenuto conto che a partire dall'anno d'imposta 2009 le misure relative all'incremento occupazionale (art. 11, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies) non sono più in vigore e pertanto si è considerato l'effetto relativo alla sostituzione delle deduzioni per l'incremento occupazionale con le altre vigenti in materia di costo del lavoro[3].

Complessivamente, per le deduzioni Irap in materia di costo del lavoro si stima una perdita di gettito complessiva pari a **5.493 milioni di euro**.

[3] Si deve tenere conto che ai sensi del comma 4-septies, le deduzioni per l'incremento occupazionale non erano cumulabili con le altre previste dall'articolo 11 del D.lgs. n. 446/97.

Scheda 1.4 : Regimi IVA ad aliquote 'ridotte' (Tabella A, parti II e III, D.P.R. 633/72 - Misure n° 365 e 366)

Descrizione della misura: Le norme in esame disciplinano i beni e i servizi soggetti alle aliquote ridotte del 4% e del 10%.

Fonte informativa: Dati dichiarazioni IVA (anno d'imposta 2008), Consumi delle Famiglie Istat, 2006).

Metodologia di stima:

La stima relativa agli effetti di gettito derivanti dall'applicazione di aliquote Iva ridotte (4% e 10%) è stata effettuata sulla base della metodologia Relevè 2009 (anno 2008) che utilizza i dati dei 'Consumi delle Famiglie (Istat- Contabilità Nazionale).

La ripartizione dei singoli prodotti è stata quindi effettuata in base all'indagine campionaria dei consumi delle famiglie, anno 2006, e l'attribuzione delle aliquote in base ai dati dichiarativi IVA dei settori produttivi dei prodotti. Ai fini della stima di tutte le altre voci, che generano gettito IVA, sono state considerate tutte le fonti disponibili in Anagrafe Tributaria per diversi sottoinsiemi di simulazione, che possono essere così identificati:

i. acquisti delle imprese private ad Iva indetraibile in quanto connessa a vendite in regime di esenzione: servizi sanitari, servizi bancari e assicurativi, trasporti pubblici urbani.
ii. investimenti delle famiglie (sostanzialmente gli acquisti di immobili nuovi dal costruttore, soggetti ad Iva).
iii. "acquisti di beni e servizi" da parte della PA.
iv. investimenti della PA.
v. acquisti delle istituzioni sociali private (ISP)
vi. acquisti da imprese private di beni e servizi con vincoli che limitano o impediscono la detraibilità (carburanti, acquisti di auto, spese di rappresentanza).

Determinati gli imponibili, si è calcolato il gettito teorico applicando ad ogni singolo importo la relativa aliquota. Tale gettito teorico è stato poi riproporzionato sulla base dell'effettivo flusso di gettito (gettito effettivo al netto dei ruoli Iva in quanto riferiti ad anni precedenti).

Effetti di gettito:

La Tabella 1 riporta l'imponibile Iva, il gettito teorico e quello effettivo dei prodotti e servizi tassati al 4%, al 10% e al 20% (importi in milioni di euro):

Tabella 1: Imponibile e Gettito Iva per aliquota (in milioni di euro)

Prodotto	Imponibile	Peso % imponibile	Gettito teorico	Gettito effettivo
Prodotti e servizi al 4%	100.452	11,6	4.018	3.428
Prodotti e servizi al 10%	272.427	31,3	27.243	23.239
Prodotti e servizi al 20%	496.528	57,1	99.306	84.713
TOTALE	**869.407**	**100,0**	**130.566**	**111.380**

Si è continuato a elaborare i dati in funzione dell'aliquota del 20% poiché tutta la metodologia si basa sui dati rilevati quando l'imposta era appunto al 20%.

Invece, gli effetti di gettito derivanti dall'applicazione di aliquote ridotte per i prodotti al 4% (17 punti percentuali), per i prodotti al 10% (11 punti percentuali), rispetto a quella ordinaria attualmente vigente del 21%, sono indicati nella Tabella 2:

Tabella 2: Effetti di gettito derivanti dall'applicazione delle aliquote ridotte (in milioni di euro)

Prodotto	**Effetti di gettito rispetto all'aliquota ordinaria del 21%**
Prodotti e servizi al 4%	- 14.566
Prodotti e servizi al 10%	- 25.562
TOTALE	**- 40.128**

Tali effetti di gettito possono essere così suddivisi tra le varie categorie di operazioni:

Tabella 3: ripartizione degli effetti di gettito relativi all'applicazione delle aliquote ridotte al 21% (in milioni di euro)

Categoria	**Effetti di gettito rispetto all'aliquota del 21% (Prodotti e servizi al 4%)**	**Effetti di gettito rispetto all'aliquota del 21% (Prodotti e servizi al 10%)**
Consumi finali delle famiglie	-10.953	-18.251
Acquisti correnti della P.A.	-143	-1.126
Totale consumi finali (a)	**-11.096**	**-19.377**
	0	0
Consumi di operatori economici con Iva indetraibile (b)	**-579**	**-2.534**
Investimenti nella P.A.	0	-948
Investimenti negli altri settori (compreso famiglie) con Iva indetraibile	-2.891	-2.703
Di cui Acquisto abitazioni	*-2.891*	*-1.494*
Totale Investimenti (c)	**-2.891**	**-3.651**
	0	0
TOTALE (a + b + c)	**-14.566**	**-25.562**

Relativamente ai consumi finali delle famiglie è possibile effettuare la seguente ulteriore ripartizione:

Tabella 4: ripartizione degli effetti di gettito relativi ai prodotti soggetti all'aliquota del 4% per le operazioni afferenti i "Consumi finali delle famiglie" (in milioni di euro)

Generi di spesa al 4%	Passaggio al 21%
PRODOTTI ALIMENTARI	**-7.841**
SANITÀ	**-21**
TEMPO LIBERO, CULT., GIOCHI	**-2.006**
Libri	*-635*
Giornali, libri ed art. di cancelleria	*-1.051*
Altri beni	*-320*
ALTRI BENI E SERVIZI	**-1.085**
Servizi di ristorazione	*-493*
Servizi sociali	*-592*
SPESA TOTALE	**-10.953**

Tabella 5: ripartizione degli effetti di gettito relativi ai prodotti soggetti all'aliquota del 10% per le operazioni afferenti i "Consumi finali delle famiglie" (in milioni di euro)

Generi di spesa al 10%	Passaggio al 21%
PRODOTTI ALIMENTARI	**-5.408**
ABITAZIONE PRINC. E SEC.	**-1.065**
Fitti effettivi	*-45*
Manutenzione abitazione	*-150*
Fornitura di acqua e altri servizi	*-870*
COMBUSTIBILI ED ENERGIA	**-1.374**
SANITA' – prodotti medicinali e farmaceutici	**-1.806**
TRASPORTI	**-916**
COMUNICAZIONI	**-183**
TEMPO LIBERO, CULT., GIOCHI	**-861**
ALTRI BENI E SERVIZI	**-6.639**
Servizi di ristorazione	*-5.267*
Servizi alberghieri e alloggiativi	*-1.373*
SPESA TOTALE	**-18.251**

Scheda 1.5 : Contributi previdenziali e assistenziali (Art. 51, comma 2, lett. a) – Misura n. 50)

Descrizione della misura: La disposizione prevede che i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. La medesima disposizione prevede inoltre la non concorrenza dei contributi versati a enti e casse sanitarie aventi esclusivamente fine assistenziale.

Fonte informativa: Dichiarazioni dei sostituti d'imposta (modello 770), con riferimento all'anno di imposta 2008.

Metodologia di stima: Al fine di calcolare l'ammontare di contributi obbligatori a carico del lavoratore, sono state effettuate delle elaborazioni sui dati del modello 770 semplificato, parte C, anno d'imposta 2008. Le elaborazioni sono state volte anche ad eliminare o correggere dati statisticamente incongruenti.

Per quanto concerne i dati previdenziali ed assistenziali INPS dei lavoratori subordinati (sezione 1, punto 8) l'ammontare di contributi trattenuti a carico dei lavoratori è pari a circa **26.532** milioni di euro, mentre i contributi a carico dei lavoratori con contratti di collaborazione coordinate e continuative (sezione 2, punto 14) ammontano a circa **1.738** milioni di euro.

Si è proceduto ad una stima per quanto concerne i dati previdenziali e assistenziali INPDAP, in quanto il rigo di riferimento ("Totale contributi pensionistici", punto 27) include tutti i contributi versati, anche quelli a carico del datore di lavoro. Al fine di considerare solo i contributi a carico dei lavoratori si è proceduto a "ricostruire" la base imponibile e ad applicare la percentuale di contribuzione a carico del dipendente, sulla base delle aliquote contributive INPDAP. Considerando inoltre il "contributo cassa di credito" (punto 33) e i contributi ENPEDEP (punto 35), si stima un ammontare di contributi INPDAP pari a circa **5.363,5** milioni di euro.

Al fine di un'analisi più esaustiva, sono stati considerati anche i contributi previdenziali ed assistenziali IPOST (punto 67), che ammontano a circa **360** milioni di euro.

L'ammontare totale di contributi da elaborazioni modello 770, anno d'imposta 2008, risulta dunque pari a circa **33.994,5** milioni di euro; applicando un'aliquota marginale media pari al 27%, si ottiene una stima pari a **9.178** milioni di euro. Tenendo conto anche dell'effetto relativo alle addizionali regionale e comunale, la perdita di gettito viene stimata pari a **9.729 milioni di euro**.

La platea di soggetti interessati è complessivamente di circa 23,7 milioni di unità.

Per quanto concerne i contributi versati a enti e alle casse sanitarie aventi esclusivamente fini assistenziali, si è proceduto ad elaborazioni sul modello 770 semplificato, parte B (punto 51), anno d'imposta 2008, stimando un ammontare di deduzioni di circa 1.369 milioni di euro. Applicando un'aliquota marginale media (per il lavoro dipendente) pari al 27% e considerando l'effetto sulle addizionali Irpef, si ottiene una stima pari a **391,8 milioni di euro**. I soggetti interessati sono circa 3,2 milioni.

Scheda 1.6 : Stima dell'erosione delle imposte dirette e indirette sugli immobili (Art. 10, comma 3-bis – TUIR, art, 7, comma 1, lett. b) e h) del D. Lgs. 504/1992 – Misure n. 1, 303, 591 e 592)

1. PREMESSA

Con riferimento ai redditi fondiari, l'Irpef, l'Ires, l'Ici e le imposte indirette sui trasferimenti si caratterizzano per l'esistenza di fenomeni di erosione delle basi imponibili: i redditi da terreni e fabbricati entrano infatti nella base imponibile con valori nettamente più bassi di quelli effettivi.

I rapporti tra redditi effettivi e figurativi degli immobili come risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dagli archivi catastali mostrano che oggi le rendite catastali sono un sottomultiplo dei valori di mercato. Le rendite catastali sono state oggetto di rivalutazione l'ultima volta alla fine degli anni Ottanta, oltre venti anni fa, e traggono perciò origine da valutazioni molto lontane nel tempo, basate su criteri superati, ed in qualche caso riferite a caratteristiche dell'abitato ormai completamente diverse[4].

In sintesi si può rilevare che:

1. in riferimento al valore patrimoniale degli immobili, il valore figurativo ritraibile dalle rendite è caratterizzato da fenomeni erosivi molto significativi, risultando assai inferiore ai valori di mercato per fabbricati analoghi: tali valori sono infatti in media pari a **3,5 volte** i valori corrispondenti alle rendite catastali per le **abitazioni principali** e **a 3,8 volte** per le **abitazioni secondarie** (**tab. 1**).
2. la variabilità su base territoriale nel grado di sottostima risulta alta: le sottostime più rilevanti non si distribuiscono infatti casualmente, ma avvantaggiano i possessori di immobili siti nelle grandi aree urbane, e spesso i proprietari a più alto tenore di vita (**tab. 2**), generando iniquità ed effetti distorsivi della tassazione.

La **tabella 1** relativa alle abitazioni (principali e secondarie) confronta i valori imponibili potenziali ricostruiti sulla base delle attuali rendite catastali (valori VIP) e i valori di mercato (valori OMI). Il rapporto tra valori VIP e OMI conferma che le rendite si collocano molto al di sotto del reddito effettivo ritraibile dai fabbricati risultando inferiori di 3,5-3,8 volte rispetto al corrispondente reddito effettivo, con differenze in alcuni casi rilevanti a livello territoriale.

La **tabella 2** confronta i valori imponibili ricostruiti sulla base delle attuali rendite catastali (valori VIP) e i valori di mercato (valori OMI), per fasce di reddito complessivo dichiarato dal proprietario, classe di età, dimensione del comune di residenza. Rispetto alla dimensione del comune di residenza, i valori più alti relativi al reddito complessivo e al valore OMI si registrano

[4] In particolare le rendite catastali sono state definite sulla base di parametri quali le zone censuarie, classi, vani catastali e categorie. Nel tempo gli interventi migliorativi sugli immobili non hanno determinato alcuna variazione di classamento, cosicché gli immobili collocati nelle zone urbane di pregio, che hanno subito i maggiori apprezzamenti, hanno visto aumentare in misura significativa la 'forbice' con le rendite catastali. Anche le pressioni inflazionistiche degli anni Settanta e Ottanta non hanno visto rettifiche di pari livello delle rendite catastali, contribuendo all'aumento della distanza tra rendite effettive e figurative.

nei comuni superiori ai 250 mila abitanti, riflettendo valori del mercato immobiliare più elevati nei grandi centri urbani rispetto ai comuni di più piccole dimensioni.

Tab. 1 Confronto redditi figurativi e redditi effettivi per le abitazioni (distribuzione regionale)

Regione di Residenza	Abitazioni principali		Abitazioni secondarie	
	Valore OMI (media in euro)	Rapporto OMI/VIP	Valore OMI (media in euro)	Rapporto OMI/VIP
Valle d'Aosta	304.114	3,85	196.288	4,26
Lombardia	173.291	3,42	144.512	3,75
Liguria	298.766	3,94	201.961	4,13
Piemonte	185.909	3,27	145.874	3,72
Trentino Alto Adige	322.573	5,11	244.726	5,30
Veneto	182.367	3,35	151.442	3,59
Friuli Venezia Giulia	151.632	2,79	124.871	3,10
Emilia Romagna	215.030	3,61	178.401	3,83
Toscana	265.538	4,25	199.210	4,43
Umbria	161.888	3,33	114.357	3,47
Marche	183.937	4,11	134.831	4,31
Lazio	292.592	3,68	175.886	3,84
Abruzzo	144.917	2,94	94.897	3,17
Molise	110.418	2,60	67.599	2,92
Campania	241.679	4,42	171.973	4,60
Puglia	142.133	2,95	98.164	3,17
Basilicata	105.492	3,26	59.958	3,48
Calabria	109.132	3,17	70.135	3,36
Sicilia	138.053	3,41	97.154	3,62
Sardegna	151.920	3,47	108.285	3,83
Totale	**197.660**	**3,59**	**146.486**	**3,85**

Tab. 2 Confronto redditi figurativi (VIP) e redditi effettivi di mercato (OMI) per le abitazioni – Distribuzione per fascia di età dei proprietari, classi di reddito e dimensione del comune

Classi di reddito (Euro)	Numero dei proprietari	Fascia di età								
		Fino a 35 anni			da 35 a 65 anni			Oltre 65 anni		
		Valore OMI gruppo abitativo	Reddito complessivo	Rapporto OMI/VIP	Valore OMI gruppo abitativo	Reddito complessivo	Rapporto OMI/VIP	Valore OMI gruppo abitativo	Reddito complessivo	Rapporto OMI/VIP
Fino a 10.000	6.210.707	126.875	4.368	3,58	158.230	4.399	3,63	155.823	6.238	3,84
Da 10.000 a 26.000	11.299.196	120.280	17.514	3,51	157.010	17.610	3,62	200.199	16.122	3,76
Da 26.000 a 55.000	5.460.127	164.258	31.729	3,43	215.304	33.304	3,54	354.230	33.633	3,61
Da 55.000 a 75.000	623.904	249.254	58.797	3,42	315.555	60.325	3,49	584.740	61.896	3,57
Oltre 75.000	696.533	346.152	155.595	3,40	450.866	122.911	3,47	912.546	128.845	3,59
Totale	**24.290.467**	**131.631**	**17.648**	**3,51**	**190.019**	**25.098**	**3,57**	**228.319**	**18.345**	**3,72**

Dimensione del comune (Abitanti)	Numero dei proprietari	Fascia di età								
		Fino a 35 anni			da 35 a 65 anni			Oltre 65 anni		
		Valore OMI gruppo abitativo	Reddito complessivo	Rapporto OMI/VIP	Valore OMI gruppo abitativo	Reddito complessivo	Rapporto OMI/VIP	Valore OMI gruppo abitativo	Reddito complessivo	Rapporto OMI/VIP
fino a 5.000	4.339.233	104.122	16.989	3,55	147.734	21.325	3,61	161.517	13.974	3,80
tra 5.000 e 50.000	11.608.438	116.645	17.376	3,47	169.056	23.379	3,57	205.554	16.589	3,78
tra 50.000 e 250.000	4.694.232	141.144	17.344	3,49	201.349	26.820	3,53	243.414	20.718	3,64
superiore a 250.000	3.648.564	206.803	19.911	3,59	293.114	32.965	3,60	352.625	25.673	3,65
Totale	**24.290.467**	**104.122**	**16.989**	**3,55**	**147.734**	**21.325**	**3,61**	**161.517**	**13.974**	**3,80**

L'**obiettivo** di questa nota è di quantificare il grado di erosione implicito nell'utilizzo di valori catastali (VIP) sottostimati rispetto agli effettivi valori OMI, in riferimento all'intero sistema tributario. Il regime fiscale relativo al possesso immobiliare è caratterizzato dalla coesistenza di un doppio sistema di tassazione: uno patrimoniale ed uno reddituale, che gravano sullo stesso bene ed hanno la medesima base imponibile (rendita catastale):

- ai fini reddituali, l'IRPEF o IRES;

- ai fini patrimoniali, l'ICI

Gravano inoltre sui trasferimenti immobiliari imposte indirette quali l'Iva e l'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali (compravendite), le imposte di donazione e successione.

Per **stimare l'erosione** come fonti informative sono state utilizzate le basi dati integrate dell'Anagrafe Tributaria e dell'Archivio del Catasto che consentono la puntuale determinazione delle basi imponibili e dei tributi che incidono sugli immobili.

Sulla base di questi dati, è stata poi predisposta una metodologia idonea a valutare gli effetti dell'erosione implicita nell'attuale sistema delle rendite catastali: in generale, come verrà descritto nel dettaglio nei successivi paragrafi, la stima delle rendite catastali 'rivalutate' è basata sull'applicazione di un coefficiente di erosione del valore di mercato, oppure del reddito effettivo di mercato applicato alle rendite degli immobili stessi, dichiarate dai contribuenti. Per quanto riguarda le imposte a base patrimoniale, il coefficiente di erosione è stato calcolato sulla base del confronto tra la rendita catastale risultante dalle dichiarazioni fiscali o dagli archivi del catasto e il valore dell'immobile risultante dalle rilevazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia del Territorio. Per le imposte a base reddituale si è proceduto in modo analogo, mediante una stima di un 'reddito figurativo' utilizzato come *proxy* del reddito ordinario di mercato ritraibile dagli immobili non locati o tenuti a disposizione (canone di locazione al netto delle spese forfetarie).

I risultati delle elaborazioni sono presentati nei paragrafi successivi. Il lavoro è così strutturato:

- la **sezione 2** descrive la metodologia utilizzata e la stima dell'erosione sui fabbricati ai fini delle imposte dirette (Irpef e Ires).
    i. Ai fini IRPEF, il **paragrafo 2.1**, dedicato all'analisi dell'erosione sulle abitazioni principali include due scenari: lo scenario 1 **(par. 2.1.1)** presenta la stima dell'esenzione sulle abitazioni principali e relative pertinenze a legislazione vigente; lo scenario 2 (**par. 2.1.2**), ai fini della stima dell'erosione legata alla medesima esenzione, prende invece a riferimento, quale *proxy* del reddito effettivo di mercato, il canone di locazione dichiarato dai contribuenti per gli immobili diversi dalle abitazioni principali.
    ii. Ai fini IRPEF, il **paragrafo 2.2**, stima l'erosione sugli altri fabbricati (abitazioni diverse dalla prima casa nonché box, cantine, negozi, uffici, ecc) presentando nello scenario 1 **(par. 2.2.1)** la stima del gettito derivante dai fabbricati (diversi dalla prima casa) il cui reddito è attualmente determinato su base catastale (*benchmark*); nello scenario 2 viene stimata l'erosione per i suddetti fabbricati come differenza tra un gettito potenziale determinato in base al canone dichiarato, utilizzato come *proxy* del reddito effettivo di mercato, e il gettito attualmente ottenuto sulla base della tassazione su base catastale (*benchmark*).

iii. Ai fini IRES, il **paragrafo 2.3**, stima l'erosione sui fabbricati intestati a società ed enti non commerciali qualora la tassazione avvenga su base catastale. Come nel **paragrafo 2.2** sono presentati due scenari: nel primo (*benchmark*) il gettito è determinato su basi imponibili calcolate sulle attuali rendite catastali, nel secondo la stima dell'erosione è effettuata come differenza tra il gettito attuale e il gettito potenziale ottenuto rivalutando le attuali rendite sulla base di un reddito effettivo di mercato (ovvero il canone dichiarato ai fini Irpef).

iv. Ai fini IRPEF, il **paragrafo 2.4** presenta una stima alternativa dell'erosione basata su un modello alternativo alla Comprehensive Income Taxation (modello SHS) e centrata sull'imposizione duale con aliquota del 20%.

- la **sezione 3** descrive la metodologia utilizzata e la stima dell'erosione sui fabbricati ai fini delle imposte indirette relative ai trasferimenti aventi per oggetto fabbricati (compravendite, successioni e donazioni). In particolare:

v. il **paragrafo 3.1** riguarda le compravendite**:** ai fini della stima dell'erosione le basi imponibili sono state rivalutate utilizzando il valore o il prezzo di mercato relativo ai fabbricati oggetto di compravendita

vi. il **paragrafo 3.2** riguarda le successioni e presenta una stima dell'erosione rivalutando il valore imponibile dichiarato negli atti di successione a prezzi di mercato.

vii. il **paragrafo 3.3** riguarda le donazioni e presenta una stima dell'erosione applicando lo stesso rapporto utilizzato nel par. 3.2 al gettito derivante dai trasferimenti di fabbricati per donazione.

- la **sezione 4** descrive la metodologia utilizzata e la stima dell'erosione sui fabbricati ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili, valutando gli effetti di gettito di una rivalutazione delle rendite catastali a valore di mercato. Vengono inoltre presentate le stime relative all'impatto finanziario della eliminazione dell'esenzione Ici sui terreni siti in località montane nonchè dell'esenzione Ici di alcune tipologie di fabbricati (categorie catastali E). In particolare:

viii. il **paragrafo 4.1** stima l'erosione relativa ai fabbricati (sia adibiti ad abitazione principale – par. 4.1.1- sia di quelli diversi dall'abitazione principale –par. 4.1.2), rivalutando la base imponibile dei fabbricati ai fini ICI a prezzi di mercato (valore OMI) e eliminando le esenzioni attualmente vigenti (es. esenzione abitazione principale).

ix. il **paragrafo 4.2** stima l'erosione sui terreni valutando l'eliminazione delle esenzioni attualmente esistenti per i terreni siti in aree montane o collinari

x. il **paragrafo 4.3** stima l'erosione derivante dall'eliminazione dell'esenzione per gli immobili a destinazione particolare (categoria E).

2. LE IMPOSTE DIRETTE SUGLI IMMOBILI

Ai fini Irpef, i redditi fondiari delle persone fisiche derivanti dal possesso degli immobili a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento sono attualmente inclusi nel reddito complessivo Irpef, secondo il modello della *Comprehensive Income Tax*, utilizzando la rendita catastale dell'immobile (rivalutata del 5%). La rendita relativa all'abitazione principale è però contestualmente anche dedotta dall'imponibile, al fine di assicurarne l'esenzione ai fini Irpef.

Ai fini Ires, i proventi relativi a immobili che non rivestono la natura di beni strumentali e non sono beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa (cosiddetti beni merce) concorrono alla formazione del reddito secondo criteri di valutazione che prescindono dalle risultanze del conto economico. In particolare, per i fabbricati non locati si applicano i medesimi criteri di determinazione dei redditi fondiari (rendita catastale rivalutata del 5%).

Nei paragrafi successivi si presentano, relativamente a Irpef e Ires, e per i soli fabbricati, le stime del gettito in due scenari: il primo tiene conto della legislazione vigente, il secondo di una 'rivalutazione' delle basi imponibili (e del gettito) sulla base di criteri più aderenti ai redditi effettivi. L'effetto differenziale tra i due scenari rappresenta una 'misura' dell'erosione per l'Irpef (par. 2.1 e par. 2.2.) e l'Ires (par. 2.3). Infine, nel par. 2.4 viene presentata una stima alternativa dell'erosione basata sul confronto tra gettito a legislazione vigente e gettito derivante dall'applicazione di un sistema duale di imposizione applicato alle basi imponibili 'rivalutate a valori di mercato'.

2.1. STIMA DELL'EROSIONE SULL'IRPEF DELLA DEDUZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (ART. 10, COMMA 3-BIS, TUIR)

In questo paragrafo si riporta l'impatto sul gettito dell'ipotesi di eliminazione della deduzione dell'abitazione principale e relative pertinenze. Viene stimato, in particolare, il recupero di gettito derivante dall'abolizione della predetta deduzione (**Scenario 1**), e il recupero aggiuntivo nell'ipotesi di considerare come reddito figurativo dell'abitazione principale il canone di locazione stimato sugli importi "dichiarati" delle locazioni (**Scenario 2**).

Scenario 1: Tassazione dell'abitazione principale in base a rendita catastale rivalutata del 5%

La normativa vigente IRPEF prevede per l'abitazione principale una deduzione dal reddito complessivo della rendita catastale (rivalutata del 5%) relativa all'unità immobiliare e alle relative pertinenze (TUIR, art. 10, comma 3-bis).

Si valutano di seguito gli effetti finanziari derivanti dall'eliminazione da tale deduzione.

Per quanto riguarda le abitazioni principali sono stati utilizzate, con riferimento all'anno di imposta 2008:

a) le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche per i soggetti che hanno presentato i modelli Unico e 730;

b) le informazioni della banca immobiliare integrata per i soggetti relativi al modello 770,

c) i risultati della pubblicazione "Gli Immobili in Italia" (Dipartimento delle Finanze e Agenzia del Territorio – Anno 2010) per i soggetti ai quali non è stato possibile attribuire alcun modello dichiarativo.

a) Proprietari che hanno presentato il modello Unico o il 730.

Per tali soggetti il reddito dell'abitazione principiale e delle relative pertinenze è quello indicato nella dichiarazione dei redditi. Per l'anno di imposta 2008 risulta un ammontare di deduzione in oggetto di circa **8 miliardi di euro** dichiarato da circa **16,6 milioni di soggetti**. Mediante l'utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF, si stima per l'anno 2008 un recupero di gettito IRPEF di circa **+2.459 milioni di euro,** applicando un'aliquota marginale media di circa **30,6%.** Si stima inoltre un gettito di competenza annua di addizionale regionale e comunale pari rispettivamente a **+116** e **+41 milioni di euro**.

b) Proprietari i cui dati fiscali sono desumibili esclusivamente dal modello 770.

Per quanto riguarda questi soggetti, non è presente nella dichiarazione alcuna informazione relativa all'abitazione principale e relative pertinenze. Si è quindi proceduto all'integrazione, per ciascun contribuente, delle informazioni reddituali di lavoro e pensione contenute nel modello 770 con le rendite catastali degli immobili presenti nella banca immobiliare integrata e intestate agli stessi soggetti. Da tale elaborazione risulta un reddito relativo all'abitazione principale e relative pertinenze (rendita incrementata del 5%), di **1.108 milioni di euro**. Utilizzando il modello di microsimulazione IRPEF, il recupero di gettito IRPEF è di **+222 milioni di euro,** applicando l'aliquota marginale media del **20%,** stimata per tali soggetti con un'apposita elaborazione**.** Il recupero di gettito di competenza annua di addizionale regionale e comunale è stimato pari rispettivamente a **+14** e **+5 milioni di euro**.

c) Altri proprietari.

In base a quanto riportato nella pubblicazione "Gli immobili in Italia", l'ammontare della rendita degli immobili delle persone fisiche con tipo utilizzo 1 (abitazione principale) e 5 (pertinenze dell'abitazione principale) incrementato del 5% è di **11.079 milioni di euro**. Escludendo i soggetti già considerati nella stima dei punti a) e b) si ottiene - per i soggetti che non hanno presentato dichiarazione - una stima del reddito di abitazione principale e pertinenze di circa 1.940 milioni di euro. Applicando a tale importo la stessa aliquota marginale media del **20%,** adottata per i soggetti i cui dati sono ricavati dal mod.770, il recupero di gettito IRPEF risulta di circa **+388 milioni di euro** e quello delle addizionali regionali e comunali è di **+23** e **+8 milioni di euro**.

Gli **effetti complessivi**[5] dell'eliminazione della deduzione dell'abitazione principale e relative pertinenze risultano i seguenti (milioni di euro):

IRPEF	+3.069
Addizionale regionale	+153
Addizionale comunale	+54
Totale	+3.276

[5] La stima potrebbe essere leggermente sovrastimata in quanto include una quota di redditi e frequenze dei soggetti che sarebbero comunque esonerati in quanto proprietari di immobili con reddito fondiario non superiore a 500 euro (Art. 11, comma 2-bis, TUIR).

<u>Scenario 2:</u> Tassazione dell'abitazione principale in base a canone "dichiarato" (impatto differenziale rispetto allo scenario 1).

A partire dal benchmark rappresentato dallo scenario 1, si stima il recupero di gettito derivante dalla rivalutazione delle rendite dell'abitazione principale e relative pertinenze. Ai fini della 'rivalutazione' si utilizza quale proxy del reddito effettivo di mercato il canone di locazione "figurativo" annuo dell'immobile stesso.

Mediante analisi condotte sui dati contenuti nella pubblicazione "Gli Immobili in Italia" (Dipartimento delle Finanze e Agenzia del Territorio – Anno 2010), risulta che, a livello nazionale, per i soli immobili ad uso residenziale, il canone dichiarato al lordo delle deduzioni concesse ai fini IRPEF dalla legislazione vigente in tema di reddito di fabbricati da locazione di immobili è 7,6 volte la rendita catastale dell'immobile al netto della rivalutazione del 5%. Poiché la rendita catastale rappresenta un reddito al netto delle spese forfetarie sostenute, il rapporto, ridotto forfetariamente del 15% (in analogia a quanto previsto dalla normativa Irpef per i redditi di fabbricati da locazione), è stimato pari a 6,46. La base imponibile 'rivalutata' è, quindi, pari a:

Reddito abitazione principale e pertinenze = rendita catastale x 6,46

Per i soggetti con dichiarazione (Modelli Unico, 730 e 770) sono state effettuate elaborazioni con il modello di microsimulazione IRPEF includendo nel reddito complessivo di ciascun soggetto il reddito figurativo rivalutato dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e considerando anche gli effetti relativi alle detrazioni per tipologia di lavoro e per carichi familiari. Il nuovo reddito 'rivalutato' delle abitazioni principali e relative pertinenze per questi soggetti risulta di circa 56.221 milioni di euro. L'aliquota marginale media stimata per tale reddito è di circa 30,9%.

Per i soggetti che non hanno presentato dichiarazione, utilizzando la rendita catastale stimata nello scenario 1 e applicando il coefficiente di 6,46, il nuovo reddito figurativo è di 11.938 milioni di euro. Ai fini del recupero di gettito Irpef, alla nuova base imponibile si applica un'aliquota marginale media del 22%, inferiore all'aliquota IRPEF minima del 23% prevista dalla legislazione vigente per tener conto di eventuali oneri di cui il soggetto potrebbe beneficiare.

Nel complesso, si stima quindi una nuova base imponibile relativa alle abitazioni principali e relative pertinenze di 68.159 milioni di euro ed un relativo gettito IRPEF di competenza annua di +19.969 milioni di euro. Il recupero di gettito di competenza annua di addizionale regionale e comunale è stimato pari rispettivamente a +946 e +331 milioni di euro.

L'impatto **differenziale** di gettito rispetto a quanto stimato nello scenario 1 risulta pertanto il seguente (milioni di euro):

IRPEF	+16.900
Addizionale regionale	+793
Addizionale comunale	+277
Totale	+17.970

2.2 STIMA DELL'EROSIONE SULL'IRPEF RELATIVA AI REDDITI DI FABBRICATI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE DETERMINATI SU BASE CATASTALE

Questo paragrafo riporta l'impatto sul gettito IRPEF di una diversa determinazione del reddito degli immobili diversi dall'abitazione principale, sia ad uso residenziale che non residenziale. In particolare, il gettito relativo ai redditi di tali fabbricati è stato determinato su base catastale (scenario 1), e successivamente è stato stimato l'effetto 'erosione', conseguente all'attribuzione agli stessi immobili di un reddito figurativo pari ad un canone di locazione "dichiarato" sulle locazioni (scenario 2)

Scenario 1: Tassazione secondo la legislazione vigente IRPEF degli immobili il cui reddito è tassato su base catastale

La normativa vigente IRPEF prevede per le abitazioni tenute a disposizione (utilizzo 2 delle dichiarazioni dei redditi) la tassazione sulla base della rendita catastale, rivalutata del 5%, aumentata di un terzo e rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Invece per quel che concerne gli immobili diversi dall'abitazione principale e non locati (utilizzo 6 e 9 delle dichiarazioni dei redditi anno di imposta 2008[6]), il reddito imponibile è pari alla rendita catastale, rivalutata del 5%, rapportata al periodo e alla quota di possesso.

Al fine di valutare l'attuale gettito IRPEF derivante dall'attuale imposizione sui suddetti immobili, l'ammontare dei redditi degli immobili in esame è di 5.578 milioni di euro; per tali redditi, mediante modello di microsimulazione IRPEF, si stima un'aliquota marginale media pari a 29,7%. L'impatto sul gettito IRPEF e sulle addizionali locali risulta il seguente (milioni di euro):

IRPEF	+1.656
Addizionale regionale	+79
Addizionale comunale	+28
Totale	+1.763

Scenario 2: Tassazione in base a canone "dichiarato" degli immobili il cui reddito, secondo la legislazione vigente, è tassato su base catastale (impatto differenziale rispetto all'Ipotesi 1).

A partire dal risultato dello scenario 1, si stima l'effetto 'erosione' derivante dalla sottostima delle rendite catastali. Ai fini della rivalutazione delle suddette rendite, si è attribuito agli immobili in esame un reddito pari al canone di locazione "figurativo" annuo dichiarato, e si è assoggettato tale reddito alla tassazione IRPEF. Si è utilizzato lo stesso coefficiente di 6,46 che rappresenta il rapporto tra canone di locazione al netto delle spese forfetarie e rendita catastale. La nuova base imponibile risulta pari a:

$$\text{Reddito} = \text{rendita catastale} \times 6{,}46$$

[6] Dall'anno di imposta 2009 l'utilizzo 9 è stato suddiviso in ulteriori "tipo utilizzo".

Con un'aliquota marginale media di circa 32,2%, il gettito IRPEF di competenza annua è di circa +9.872 milioni di euro. Il gettito di competenza annua di addizionale regionale e comunale è stimato rispettivamente in +428 e +150 milioni di euro.

L'impatto differenziale di gettito rispetto a quanto stimato nello scenario 1 risulta il seguente (milioni di euro):

IRPEF	+8.216
Addizionale regionale	+349
Addizionale comunale	+122
Totale	+8.687

2.3 STIMA DELL'EROSIONE SULL'IRES RELATIVA AI REDDITI DI FABBRICATI DETERMINATI SU BASE CATASTALE

Questo paragrafo presenta gli effetti sul gettito IRES nel caso di una diversa determinazione del reddito dei fabbricati non locati delle società ed enti non commerciali, laddove la legislazione vigente stabilisce criteri di determinazione in base alla rendita catastale. Analogamente al procedimento seguito nel paragrafo 2.2, è stato prima stimato l'impatto sull'attuale gettito IRES derivante dalla tassazione degli immobili in esame (scenario 1), e successivamente l'effetto erosione (scenario 2).

Scenario 1: Tassazione secondo la legislazione vigente IRES degli immobili tassati su base catastale

La normativa vigente IRES prevede che i redditi di fabbricati non locati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa sono determinati sulla base della rendita catastale, rivalutata del 5%, in proporzione al periodo e alla quota di possesso di detta unità immobiliare.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2010 dalle società ed enti non commerciali, risulta un ammontare di redditi di fabbricati non locati, che non costituiscono beni strumentali, di 388 milioni di euro. Applicando un'aliquota media del 22%, inferiore all'aliquota ordinaria per tener conto delle società in perdita[7], si stima l'impatto sul gettito IRES, di circa **+85 milioni di euro,** a legislazione vigente.

Scenario 2: Tassazione in base a canone "dichiarato" degli immobili tassati su base catastale (impatto differenziale rispetto allo Scenario 1).

A partire dal risultato dello scenario 1, si stima il recupero di gettito aggiuntivo attribuendo ai suddetti immobili un reddito di importo pari ad un canone di locazione "figurativo" annuo dell'immobile stesso, e assoggettando tale reddito alla tassazione IRES.

In assenza di informazioni puntuali sul canone di locazione degli immobili intestati a soggetti Ires, si è utilizzato lo stesso coefficiente calcolato per i soggetti persone fisiche. Pertanto, il nuovo reddito figurativo risulta il seguente:

[7] L'aliquota ordinaria Ires è del 27,5%; considerando che le società in perdita pesano per circa il 20% sull'imponibile complessivo, l'aliquota media effettiva è stimata pari al 22%.

Reddito = rendita catastale x 6,46

Applicando tale coefficiente ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle società ed enti non commerciali, il nuovo reddito di fabbricati è di 2.376 milioni di euro. Applicando l'aliquota media del 22%, inferiore all'aliquota ordinaria per tener conto delle società in perdita, si ottiene un gettito IRES di +523 milioni di euro.

L'impatto differenziale di gettito IRES rispetto a quanto stimato nello scenario 1 risulta pertanto di **+438 milioni di euro**.

2.4 APPLICAZIONE DI UN SISTEMA DUALE DI IMPOSIZIONE

I due scenari presentati di seguito quantificano per l'Irpef gli effetti dell'applicazione di un sistema duale di imposizione con aliquota al 20% con riferimento a :

1. redditi delle abitazioni principali delle persone fisiche (par. 2.4.1);
2. redditi dei fabbricati diversi dall'abitazione principale delle persone fisiche (par. 2.4.2).

2.4.1 Sistema duale di imposizione con aliquota al 20% (abitazione principale)

Si presenta di seguito una stima alternativa dell'erosione per l'abitazione principale e relative pertinenze basata sulla rivalutazione (con un canone di locazione netto) del reddito imponibile e in un'ipotesi di applicazione di un'imposta sostituiva dell'IRPEF e delle addizionali locali ad aliquota del 20%.

Utilizzando la stessa metodologia del par. 2.1 (scenario 2) il nuovo reddito imponibile è calcolato secondo la formula:

Reddito abitazione principale e pertinenze = rendita catastale x 6,46

Nel complesso, si stima una nuova base imponibile relativa alle abitazioni principali e relative pertinenze di 68.159 milioni di euro; applicando l'aliquota del 20%, il gettito dell'imposta sostitutiva di competenza annua risulta di **+13.632 milioni di euro**[8].

L'impatto differenziale di gettito rispetto a quanto stimato nel par. 2.1 (scenario 1) è il seguente (milioni di euro):

Imposta sostitutiva (20%)	+13.632
IRPEF	-3.069
Addizionale regionale	-153
Addizionale comunale	-54
Totale	+10.356

[8] Per i soggetti con dichiarazione (Modelli Unico, 730 e 770) sono state effettuate delle elaborazioni con l'utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF. Il nuovo reddito attribuito alle abitazioni principali e relative pertinenze per questi soggetti risulta di circa 56.221 milioni di euro. Per i soggetti che non hanno presentato dichiarazione, in base a quanto indicato nella pubblicazione "Gli immobili in Italia", e analogamente a quanto stimato nel par.2.1 per, si stima un nuovo reddito per gli immobili in esame di circa 11.938 milioni di euro.

2.4.2 Sistema duale di imposizione con aliquota al 20% (fabbricati diversi dall'abitazione principale).

Per i fabbricati diversi dalle abitazioni principali, al nuovo reddito 'rivalutato' utilizzando il canone di locazione "figurativo" annuo dell'immobile è stata applicata un'imposta sostituiva dell'IRPEF e delle addizionali con un'aliquota del 20%.

Applicando la stessa metodologia del par. 2.2 (scenario 2), si stima un nuovo reddito imponibile di 30.620 milioni di euro e un gettito dell'imposta sostitutiva di competenza annua di **+6.124 milioni di euro**. L'impatto differenziale di gettito rispetto a quanto stimato nel par. 2.2 (scenario 1) risulta il seguente (milioni di euro):

Imposta sostitutiva (20%)	+6.124
IRPEF	-1.656
Addizionale regionale	-79
Addizionale comunale	-28
Totale	+4.361

3. LE IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI DI IMMOBILI

Le imposte sui trasferimenti immobiliari si applicano a compravendite (Iva o registro, e imposte ipo-catastali), donazioni (imposta di donazione, e ipo-catastali) e successioni (imposta di successione e ipocatastali).

Per quanto riguarda i trasferimenti a titolo oneroso, l'IVA e l'imposta di registro sono tra loro sostanzialmente alternative e colpiscono il trasferimento in proporzione al prezzo o al valore dell'immobile[9]. A tali imposte si affiancano le imposte ipotecarie e catastali che sono dovute in misura fissa per le compravendite relative a fabbricati adibiti ad abitazioni principali (168 euro) e in misura proporzionale negli altri casi.

Per quanto riguarda i trasferimenti a titolo gratuito, l'ordinamento tributario prevede che i trasferimenti siano tassati con imposte di successione e donazione, imposta di bollo e tassa ipotecaria dovute in misura fissa, oltre alle imposte ipotecarie e catastali dovute in misura proporzionale.

Nei paragrafi successivi si presentano, relativamente ai trasferimenti a titolo oneroso e a titolo gratuito, e per i soli fabbricati, le stime dell'erosione derivanti dalla 'rivalutazione' delle basi imponibili (e del gettito) sulla base di criteri più aderenti agli effettivi valori di mercato. Il par. 3.1 descrive gli effetti dell'erosione sulle compravendite; il par. 3.2 sui trasferimenti *mortis causa*; e infine il par. 3.3 sui lasciti per donazione.

3.1 STIMA DELL'EROSIONE SUI TRASFERIMENTI INTER VIVOS: COMPRAVENDITE

Le imposte indirette sui trasferimenti aventi ad oggetto la compravendita di fabbricati (abitazioni o costruzioni commerciali) hanno generalmente come base imponibile il valore di scambio del bene: fanno eccezione le cessioni tra privati che non agiscono nell'esercizio di un'attività commerciale, artistica o professionale aventi per oggetto immobili ad uso abitativo per le quali la base imponibile può essere determinata in base alla rendita catastale rivalutata.

La stima dell'erosione potenziale derivante dall'attuale calcolo previsto dalla normativa (che risente della sottostima delle attuali rendite catastali rispetto ai valori effettivi) è stata predisposta utilizzando un duplice metodo:

1. il primo (***metodo 1***) prende a riferimento – ai fini di rivalutare le attuali rendite - come *proxy* dei prezzi di mercato i valori OMI (fonte: Agenzia del Territorio) per i soli immobili di tipo abitativo o pertinenze, e un coefficiente di rivalutazione (fonte: Agenzia del territorio) per i negozi e gli uffici[10]. Si procede secondo i seguenti passaggi:

[9] L'applicazione dell'IVA o dell'imposta di registro dipende dalla posizione soggettiva del venditore: se questi agisce nell'esercizio dell'impresa la vendita è soggetta ad IVA e l'imposta deve essere addebitata all'acquirente e versata allo Stato dal venditore. Se, invece, la compravendita non viene effettuata nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, a prescindere dalla qualifica giuridica del soggetto cedente, l'atto è gravato da imposta di registro proporzionale.

[10] Per uffici e negozi, sono stati utilizzati i parametri forniti dall'Agenzia del Territorio calcolati non puntualmente per immobile oggetto di compravendita ma sull'intero stock immobiliare: il valore così determinato rapportato al Valore Imponibile Potenziale mostra un rapporto pari a **2,3,** che è stato utilizzato come correttivo del rapporto valore OMI / valore dichiarato (per le sole transazioni "altre categorie").

a) sono stati abbinati puntualmente per mappa catastale gli immobili oggetto di compravendita nell'anno 2009 con i corrispondenti immobili presenti nella banca dati immobiliare integrata (Dipartimento delle Finanze e Agenzia del Territorio). Sono stati presi in considerazione solo gli immobili presenti in maniera univoca in entrambe le banche dati considerate;

b) nel caso di atti o compravendite che riguardano più immobili, il valore dichiarato (che afferisce come regola all'intero atto) è stato ripartito tra i vari immobili in proporzione al valore catastale (ove presente) o in parti uguali;

c) per gli immobili abbinati è stato calcolato il rapporto valore OMI / valore dichiarato, distintamente per i contratti soggetti o meno ad IVA;

d) applicando questo coefficiente alle imposte di registro, ipotecaria e catastale con aliquote proporzionali e supponendo che qualora un contratto sia soggetto ad imposte fisse, continuerà ad esserlo, si è ottenuta la stima dell'erosione potenziale.

2. il secondo (***metodo 2***) considera in alternativa i prezzi dichiarati nelle compravendite registrate negli atti del registro e riferite a un sottoinsieme di circa 500.000 negozi nei quali il dato è presente (circa il 29% del totale). In base all'art. 1 c. 497 della Legge 266 del 2005 infatti per le sole cessioni tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze la base imponibile è costituita da un valore determinato in base alla rendita catastale rivalutata *a condizione che le parti indichino nell'atto il corrispettivo effettivamente pattuito*.

La metodologia di stima dell'erosione potenziale determina il rapporto prezzo dichiarato / valore dichiarato e itera quanto descritto al punto d) per il metodo 1 utilizzando tale rapporto anziché il rapporto valore OMI / valore dichiarato.

Applicando il **metodo 1 e il metodo 2**, nella tabella che segue vengono indicati i coefficienti valore OMI/valore dichiarato, e i coefficienti prezzo dichiarato/valore dichiarato nell'atto di compravendita, utilizzati come *proxy* della erosione potenziale, distinguendo per la categoria abitazioni principali e altre categorie di fabbricati oggetto di compravendita (abitazioni diverse dalla prima casa, negozi e uffici), nelle quali l'acquirente può essere sia una persona fisica che una società:

Tabella 3.1.1: Rapporto Valore OMI/valore dichiarato e rapporto prezzo/valore dichiarato per le compravendite di fabbricati ad uso residenziale e non residenziale

	Metodo 1 Valore OMI/valore dichiarato)	***Metodo 2*** Prezzo dichiarato/ valore dichiarato
Abitazioni principali	2,53	2,82
Altri fabbricati	1,32	2,55

Registro, Ipotecaria e catastale

Applicando i coefficienti determinati con il ***metodo 1*** sul sottoinsieme degli immobili "abbinati" per ciascuna tipologia di transazione all'universo delle transazioni risultanti dagli atti di registro, si stima il gettito complessivo per le diverse imposte come riportato nella tabella 3.1.2:

Tabella 3.1.2: Stima del gettito potenziale applicando il valore di mercato alle compravendite (mln di euro)

	Abitazioni principali		Fabbricati diversi dalle abitazioni principali		Totale	
	Imposta Registro	Imposta Ipo/Cat.	Imposta Registro	Imposta Ipo/Cat.	Imposta Registro	Imposta Ipo/Cat.
Gettito potenziale compravendite	2.792	0	1.446	1.465	4.238	1.465

La stima del gettito potenziale derivante dall'applicazione di una rivalutazione delle basi imponibili sulle compravendite agli effettivi valori di mercato è pari a circa 5.703 milioni di euro e segnala una erosione di circa **2.750 milioni di euro** (di cui **2.474 milioni** per l'imposta di registro e **272 milioni** per le imposte ipo-catastali), così suddivisa:

Tabella 3.1.3: Stima dell'erosione derivante dall'applicazione del valore di mercato alle compravendite (mln di euro)

	Abitazioni principali		Fabbricati diversi dalle abitazioni principali		Totale	
	Imposta Registro	Imposta Ipo/Cat.	Imposta Registro	Imposta Ipo/Cat.	Imposta Registro	Imposta Ipo/Cat.
Differenza tra gettito potenziale e gettito a legislazione vigente	2.243	0	235	272	2.478	272

Non sono stati stimati effetti finanziari nei casi in cui le imposte registro e ipocatastali sono applicate in misura fissa.

Seguendo il ***metodo 2*** si ottengono invece i seguenti risultati:

Tabella 3.1.4: Stima del gettito potenziale applicando il prezzo dichiarato alle compravendite (mln di euro)

	Abitazione principale		Altre categorie		Totale	
	Imposta Registro	Imposta Ipo/Cat.	Imposta Registro	Imposta Ipo/Cat.	Imposta Registro	Imposta Ipo/Cat.
Gettito potenziale compravendite	1.633	3	3.438	2.042	5.071	2.044

Tabella 3.1.5: Stima dell'erosione derivante dall'applicazione del prezzo dichiarato alle compravendite (mln di euro)

	Abitazione principale		Altre categorie		Totale	
	Imposta Registro	Imposta Ipo/Cat.	Imposta Registro	Imposta Ipo/Cat.	Imposta Registro	Imposta Ipo/Cat.
Differenza tra gettito potenziale e gettito a legislazione vigente	1.083,3	1,2	2.224,6	849	3.307,9	850,2

Anche in questo caso non sono stati stimati effetti finanziari nei casi in cui le imposte registro e ipocatastali sono applicate in misura fissa.

L'erosione sulle compravendite ottenuta con i due metodi risulta rispettivamente di **2,7 miliardi di euro** e di **4,2 miliardi**, a seconda del metodo considerato. Come media tra il metodo 1 e il metodo 2, risulta un'erosione pari a **3,5 miliardi**.

IVA

Applicando la stessa metodologia di stima adottata per le imposte di registro e ipocatastali, il maggior gettito ai fini IVA sulla sola parte dei trasferimenti relativi alle prime abitazioni è risultato di circa **222 milioni di euro**[11]**.**

3.2 STIMA DELL'EROSIONE SUI TRASFERIMENTI MORTIS CAUSA: SUCCESSIONI

Per valutare la stima dell'erosione per le sole imposte ipotecarie e catastali derivante dall'applicazione del valore OMI, anziché del valore dichiarato per i fabbricati indicati negli atti di successione, si è proceduto all'abbinamento (ove possibile) del valore dichiarato negli atti (anno 2009) con il relativo valore OMI.

Tabella 3.2.1: Stima del rapporto OMI/valore dichiarato per le successioni

	Rapporto OMI/ valore dichiarato
Prima casa	3,5
Altri fabbricati	3,8
Totale	3,7

[11] Per quanto riguarda, invece, la parte relativa agli "altri immobili", in questa categoria sono inclusi sia beni che possono dare origine a detraibilità ai fini IVA (e quindi non determinare gettito per l'erario) sia beni per i quali la detraibilità non è ammessa; inoltre la detraibilità dipende dalla tipologia del soggetto acquirente (ad esempio, banche e assicurazioni): per questi immobili prudenzialmente non sono stati ascritti effetti finanziari

Ai fini della stima dell'erosione dell'imposta ipotecaria e catastale, sono stati considerati solo gli immobili non prima abitazione, considerato che in quest'ultimo caso la tassazione rimane in misura fissa.

Applicando il coefficiente di 3,8 relativo agli immobili diversi dall'abitazione principale al valore complessivamente dichiarato negli atti, per le imposte ipotecarie e catastali relative ai trasferimenti per successione, si stima un'erosione di **1.520 milioni di euro**.

Tabella 3.2.2: Stima dell'erosione per le successioni (mln di euro)

Altri immobili				
	Imponibile	Gettito Imposta Ipotecaria	Gettito Imposta Catastale	Totale imposte
Valore OMI	67.975	1.360	680	2.039
Valore dichiarato	17.830	346	173	519

Ai fini della stima dell'erosione dell'imposta di successione, si è partiti dai dati di gettito ricavati dai versamenti mediante modello da F23 , da cui risulta nel 2009 un gettito di circa 400 milioni di euro. Si è stimata un'incidenza di "Immobili e diritti reali immobiliari" sull'asse ereditario per il 2009 di circa il 61%, e si è applicata tale percentuale al gettito dell'imposta. La stima dell'erosione, applicando il coefficiente valore OMI/valore dichiarato, risulta di circa **697 milioni di euro**[12].

Complessivamente la stima dell'erosione relativa ai trasferimenti immobiliari per successione risulta di **2.217 milioni di euro**.

3.3 STIMA DELL'EROSIONE SUI TRASFERIMENTI A TITOLO GRATUITO: LE DONAZIONI

Per stimare l'erosione sulle donazioni, si sono utilizzati gli stessi coefficienti (valore OMI/valore dichiarato) rilevati per gli atti di successione. Applicando il rapporto medio valore OMI/valore dichiarato al gettito dell'imposta di donazione si stima una erosione pari a circa **140 milioni di euro**.

Il calcolo per le imposte ipotecarie e catastali relative alle donazioni, implica una stima di erosione di circa **308 milioni di euro**, calcolata sugli atti non riguardanti la prima casa:

[12] In assenza di dati puntuali che consentono di ricostituire l'intero asse ereditario nell'ipotesi formulata della nuova base imponibile sugli immobili e quindi la riliquidazione dell'imposta applicando ai nuovi valori le franchigie attualmente previste ed analizzando la posizione di ciascuno degli eredi, in questa stima si assume che l'imposta di successione, anche nell'ipotesi di rivalutazione delle rendite, incida di fatto sulla stessa platea di contribuenti che hanno versato l'imposta nell'anno considerato 2009.

Tabella 3.3.1: Stima dell'erosione per le donazioni (mln di euro)

	Imponibile	Gettito Imposta Ipotecaria e catastale
Valore OMI	13.951	418
Valore dichiarato	3.662	110

Complessivamente la stima dell'erosione relativa ai trasferimenti immobiliari per donazione risulta di **448 milioni di euro**.

4. LE IMPOSTE PATRIMONIALI SUGLI IMMOBILI

Tra le imposte patrimoniali sugli immobili, la normativa vigente prevede l'imposta comunale sugli immobili[13] (ICI) e con l'approvazione del decreto sul federalismo municipale, a partire dal 2014, l'Imposta municipale (IM) che sostituirà l'ICI. Tali imposte si applicano qualunque sia l'uso cui sono destinati gli immobili, quindi anche se strumentali o se alla loro produzione o scambio è finalizzata l'attività dell'impresa. La base imponibile è costituita dal valore degli immobili ottenuto dal prodotto tra la rendita catastale dello specifico bene e diversi moltiplicatori. A tal fine occorre distinguere se si tratta di fabbricati, aree edificabili o terreni agricoli.

A legislazione vigente, per i **fabbricati** la base imponibile è costituita dalla rendita catastale risultante al 1° gennaio dell'anno in corso, rivalutata del 5% moltiplicata per: 100, se si tratta di immobili rientranti nei gruppi catastali A (tranne A/10), B, C (tranne C/1); 50, se si tratta di immobili della categoria A/10 e D; 34, se si tratta di unità immobiliari della categoria C/1. E' inoltre prevista l'esenzione dei fabbricati utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze (ad esclusione degli immobili di particolare pregio).

Per i **terreni,** la base imponibile si ottiene dal reddito dominicale applicando un coefficiente moltiplicativo (0,75). Attualmente sono esclusi da tassazione i terreni situati in aree montane e di collina.

In questa sezione si presentano, relativamente ai fabbricati e ai terreni, le stime dell'erosione derivanti dalla 'rivalutazione' delle basi imponibili (e del gettito) sulla base di criteri più aderenti agli effettivi valori di mercato. In particolare il par. 4.1 descrive gli effetti dell'erosione sui fabbricati (abitazioni principali e altri fabbricati); il par. 4.2 valuta gli effetti dell'esenzione ICI per i terreni agricoli situati nelle aree montane o di collina; e infine il par. 4.3 gli effetti relativi all'esenzione Ici per gli immobili a destinazione particolare (categoria E).

4.1 STIMA DELL'EROSIONE DEI FABBRICATI AI FINI ICI

La stima dell'erosione è stata determinata sulla base della nuova base imponibile 'rivalutata' utilizzando criteri più aderenti ai valori di mercato è stata effettuata distintamente per i proprietari

[13] I soggetti passivi sono:proprietari di immobili; titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; locatari per gli immobili concessi in locazione finanziaria;concessionari di aree demaniali.

di immobili persone fisiche e per i proprietari diversi dalle persone fisiche, distintamente per le prime case e le pertinenze (par. 4.1.1) e gli altri fabbricati (4.1.2), fatta eccezione per quelli classificati nelle categorie D ed E .

4.1.1 Abitazioni principali

Ai fini della stima dell'erosione derivante dall'ICI sulle abitazioni principali e relative pertinenze, sono stati utilizzati i valori OMI rilevati dall'Ossservatorio del Mercato Immobiliare per Comune e categorie di fabbricati. Considerata l'attuale esenzione ai fini ICI dei fabbricati destinati ad abitazione principale, è stata rivalutata la base imponibile di ciascun immobile mediante i valori OMI. Il gettito è stato ottenuto applicando l'ultima aliquota agevolata fissata dal comune per le abitazioni principali (aliquote anno 2007) e detraendo, fino a capienza, la riduzione stabilita da ciascun Comune per la prima casa. Nei casi residuali in cui tali informazioni risultano mancanti, si è applicata l'aliquota del 4 per mille e la detrazione ordinaria pari a 103,29. Il gettito potenziale sull'abitazione principale e sulle pertinenze risulta pari a **17,5 miliardi di euro:** tale importo costituisce pertanto il maggior gettito nell'ipotesi di reintroduzione dell'ICI sull'abitazione principale e contestuale determinazione del valore imponibile commisurato al valore di mercato.

La stima dell'esenzione ICI sulla prima casa (e relative pertinenze), secondo la vigente base imponibile, è pari a **3,4 miliardi di euro** (sulla base dei trasferimenti effettuati ai Comuni dal Ministero degli Interni a compensazione dell'esenzione disposta dal decreto Legge 98/2008). L'importo di 17,5 miliardi può essere scomposto nelle seguenti due componenti:

esenzione ICI abitaz. principali e pertinenze:
(base imponibile: rendita catastale):**3,4 miliardi di euro**
(adeguamento della base imponibile al valore di mercato): **14,1 miliardi di euro**

4.1.2 Altre abitazioni, uffici e negozi

Per la stima del gettito derivante dalla rivalutazione dell'attuale base imponibile ICI sulla base di criteri di mercato per gli altri fabbricati diversi dall'abitazione principale (esclusi i gruppi catastali D ed E), sono stati seguiti i seguenti passaggi:

- Ricostruzione delle basi imponibili a legislazione vigente utilizzando la banca dati 'Monitoraggio ICI' che contiene i versamenti ICI dall'anno 2007 e la banca dati immobiliare integrata (Agenzia del territorio e Dipartimento delle Finanze);
- Stima delle aliquote medie ICI per tipologia di immobili;
- Rivalutazione della base imponibile con i valori OMI;
- Stima dell'imposta applicando le aliquote medie ai valori imponibili 'rivalutati' a valori di mercato;
- Stima dell'erosione di gettito come differenza tra il gettito attuale e il gettito potenziale.

Il gettito potenziale ICI derivante dalla rivalutazione secondo criteri di mercato dell'attuale base imponibile di abitazioni diverse dalla "prima casa", uffici e negozi risulta di circa 16,1 miliardi di euro. Al netto dell'attuale gettito ICI relativo alle medesime tipologie di immobili (circa 4,8 miliardi di euro), si stima un'erosione pari a **11,3 miliardi di euro.**

4.1.3 Effetti riepilogativi

Le tabelle seguenti riportano il gettito attuale, il gettito potenziale dell'ICI dopo la rivalutazione della base imponibile a prezzi di mercato e la stima della relativa erosione.

Tabella 4.1.1: Gettito attuale dell'ICI (ad esclusione degli immobili classificati nelle categorie D ed E) (mln di euro)

Tipo contribuente	Abitazioni principali	pertinenze	altre abitazioni	uffici	negozi
Persone fisiche	54	9	3.214	178	477
Soggetti diversi dalle persone fisiche			598	206	169
Totale	54	9	3.812	384	646

Tabella 4.1.2: Gettito potenziale dell'ICI dopo l'applicazione di una rivalutazione a prezzi di mercato (ad esclusione degli immobili classificati nelle categorie D ed E) (mln di euro)

Tipo contribuente	Abitazioni principali	pertinenze	altre abitazioni	uffici	negozi
Persone fisiche	16.599	951	10.985	406	1.086
Soggetti diversi dalle persone fisiche			2.778	462	379
Totale	16.599	951	13.763	868	1.465

Tabella 4.1.3: Stima dell'erosione ICI (ad esclusione degli immobili classificati nelle categorie D ed E) (mln di euro)

Tipo contribuente	Abitazioni principali	pertinenze	altre abitazioni	uffici	negozi
Persone fisiche	16.545	942	7.771	228	609
Soggetti diversi dalle persone fisiche			2.180	256	210
Totale	16.545	942	9.951	484	819

*NB: I valori riportati nella tabella 4.1.3 includono la stima dell'esenzione ICI sulla prima casa

4.2 STIMA DELL'EROSIONE DEI TERRENI MONTANI O COLLINARI AI FINI ICI

L'articolo 7, comma 1 – lett. h), prevede l'esenzione dall'ICI per i terreni agricoli in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. La stima dell'erosione derivante dall'esenzione in esame è stata effettuata in base alla seguente metodologia:

a) sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del Territorio e relativi al reddito dominicale dei terreni agricoli esenti (471,6 milioni di euro), è stato determinato il corrispondente imponibile ICI teorico (44.221 milioni di euro) e la ripartizione tra persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche. I dati non comprendono i Comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché i Comuni di Magasa (BS), Valvestino (BS) e Pedemonte (VI) in cui vige il Catasto Tavolare non gestito dall'Agenzia del Territorio.

b) sulla base dei versamenti ICI terreni per l'annualità del 2009 (fonte: banca dati "monitoraggio ICI") e limitatamente ai Comuni compresi nell'elenco fornito dall'Agenzia del Territorio è stato stimato l'imponibile e l'aliquota media per l' ICI terreni pari al 4,85 per mille. Applicando tale aliquota alla base imponibile è stato stimato il gettito teorico ICI per i terreni agricoli attualmente esenti, sempre con l'esclusione dei comuni delle province di Trento e Bolzano. Per valutare l'esenzione relativa a questi ultimi, si è stimata l'incidenza dei versamenti ICI dei terreni per i comuni delle province di Trento e Bolzano sul totale dei versamenti; tale rapporto è stato utilizzato per riproporzionare all'universo la stima del gettito.

Nel complesso la perdita di gettito relativa all'esenzione per i terreni ricadenti in zone montane viene stimata pari a **215 milioni di euro**.

Si riportano di seguito i risultati ottenuti:

Tabella 4.2.1: Stima dell'esenzione ICI terreni agricoli siti nei comuni montani (mln di euro)

	Totale	Persone Fisiche	Soggetti diversi dalle persone fisiche
Imponibile Ici terreni esenti (escludendo Trento e Bolzano)	44.221	36.820	7.402
Aliquota media terreni agricoli	4,85	4,92	4,58
Gettito stimato terreni agricoli esenti (escludendo Trento e Bolzano)	214,9	181,0	33,9
Gettito stimato terreni agricoli esenti (tutti i comuni)	215,1	181,1	34,0

4.3 STIMA DELL'EROSIONE DERIVANTE DALL'ESENZIONE ICI PER IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE (CATEGORIA E)

Attualmente la normativa vigente prevede l'esenzione ICI per gli immobili di categoria E (Unità immobiliari urbane a destinazione particolare). Per stimare l'erosione relativa a tale esenzione, si è utilizzata l'aliquota media nazionale ICI relativa ad altri fabbricati soggetti ad imposizione, pari al 5,33 per mille, e l'attuale rendita nazionale complessiva (fonte: Agenzia del Territorio) pari a 559,9 milioni di euro per gli immobili classificati nella categoria E, non procedendo ad alcuna rivalutazione della predetta rendita.

Gli effetti di gettito sono riportati nella Tabella 4.3.1:

Tabella 4.3.1: Stima dell'esenzione ICI per immobili a destinazione particolare:Gruppo E (mln di euro)

Tipo contribuente	Stima esenzione ICI (immobili di categoria E)
Persone fisiche	14
Soggetti diversi dalle persone fisiche	300
Totale	313

Scheda di riepilogo dell'erosione sui fabbricati (milioni di euro)

TIPO DI IMPOSTA		Modello *Comprehensive Income Tax* (SHS)	Modello Duale
di cui Imposte dirette	IRPEF (e addizionali) abitazione principale (la stima è al netto dell'importo di cui all'agevolazione n. 1 - deduzione rendita prima casa	- 17.970	- 10.356
	IRPEF (e addizionali) fabbricati diversi dall'abitazione principale	- 8.687	- 4.361
	IRES fabbricati diversi dall'abitazione principale	- 438	-438
di cui Imposte indirette sui trasferimenti	Trasferimenti abitazione principale: stima erosione imposte registro, ipotecarie e catastali (media tra i valori ottenuti utilizzando il metodo 1 e il metodo 2)	- 3.500	- 3.500
	Trasferimenti abitazione principale: stima erosione Iva	- 222	- 222
	Trasferimenti altri fabbricati: stima erosione imposte registro, ipotecarie e catastali	- 507	- 507
	Atti di successione: stima erosione imposta di successione e imposte ipotecarie e catastali (collegate alla successione)	- 2.217	- 2.217
	Atti di donazione: stima erosione imposta di donazione e imposte ipotecarie e catastali (collegate alla donazione)	- 448	- 448
di cui ICI	Ici abitazione principale: stima erosione base imponibile valori di mercato - l'importo è al netto della stima relativa all'esenzione abitazione principale calcolata con la base imp.le costituita dalla rendita catastale rivalutata	- 14.087	- 14.087
	ICI altri fabbricati (ad esclusione degli immobili classificati nelle categ. D ed E): stima erosione base imponibile valori di mercato	- 11.254	- 11.254
	TOTALE	**- 59.330**	**- 47.390**

Altre esenzioni		**-528**	**-528**
Di cui Esenzione ICI	ICI Esenzione per i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (Stazioni per servizi di trasporto, Ponti comunali a pedaggio, Fabbricati e recinti chiusi per esigenze pubbliche Fortificazioni, Fari, semafori, torri per orologio, Fabbricati per esercizio di culti, Cimiteri)	- 313	- 313
	ICI Esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984	- 215	- 215

Scheda 1.7 : Stima dell'erosione nel settore agricolo (Art. 28 e 34 – TUIR – Misura n. 302)

L'obiettivo di questo lavoro è di valutare gli effetti finanziari dell'erosione derivante dalla sottostima delle rendite catastali (reddito dominicale e agrario) rispetto ai redditi effettivi dei terreni.

1. QUADRO DI INSIEME

La platea dei proprietari di terreni include sia soggetti titolari di partita Iva che non. I titolari di partita Iva (persone fisiche e società di persone) sono circa 630 mila.. I soggetti persone fisiche non titolari di partita Iva sono circa 5,9 milioni. Gli enti non commerciali sono meno di 13 mila.

Si presentano di seguito alcuni dati sintetici relativi all'universo dei contribuenti persone fisiche e società di persone che dichiarano reddito dominicale dei terreni e reddito agrario (quadro RA), sulla base di dati delle dichiarazioni UNICO 2009 persone fisiche e UNICO 2009 società di persone . In particolare la tabella n. 1 riporta:

- il numero dei contribuenti persone fisiche non titolari di partita Iva con reddito di terreni (quadro RA), il relativo importo dichiarato nonché il reddito imponibile IRPEF e l'imposta netta loro attribuibile;
- il numero dei contribuenti persone fisiche con partita IVA, l'ammontare del reddito dichiarato nel quadro RA, il reddito imponibile IRPEF e l'imposta netta loro attribuibile;
- il numero dei contribuenti "agricoltori"[14] con partita IVA che presentano la dichiarazione IRAP e il reddito da quadro RA loro attribuibile;
- il numero dei contribuenti società di persone con reddito da quadro RA, il relativo importo, nonché il reddito (o la perdita) della società da attribuire ai soci persone fisiche come reddito Irpef da partecipazione;
- il numero dei contribuenti società di persone "agricoltori" che presentano la dichiarazione IRAP, con il reddito da quadro RA loro attribuibile, nonché il reddito (o la perdita) della società da attribuire ai soci persone fisiche come reddito Irpef da partecipazione.

[14] Si intendono "agricoltori" quei contribuenti titolari di partita Iva che hanno come reddito prevalente quello dei terreni, rispetto alle altre tipologie reddituali con partita Iva.

Tabella n. 1 – Persone fisiche e Società di persone con reddito di terreni

	Persone fisiche senza partita IVA		**Persone fisiche con partita IVA**		**di cui persone fisiche con partita IVA – "agricoltori"** [15]		**Società di persone**		**di cui società di persone "agricoltori"**		**Totale contribuenti**		**di cui totale contribuenti "agricoltori"**	
	Numerosità	Importo	Numerosità	Importo	Numerosità	Importo	Numerosità	Importo	Numerosità	Importo	Numerosità	Importo	Numerosità	Importo
Reddito di terreni da quadro RA	5.885.444	1.049,1	575.130	782,9	272.216	484,4	53.239	183,2	27.237	128,7	**6.513.813**	**2.015,2**	**299.453**	**613,1**
Reddito imponibile IRPEF		130.405,1		7.741,9								138.147,0		
Imposta IRPEF netta		26.558,4		1.329,1								27.887,5		
Reddito da attribuire ai soci								925,6		182,3		925,6		182,3
Perdita da attribuire ai soci								120,3		7,3		120,3		7,3
Totale	**5.885.444 (1)**		**575.130 (2)**		**272.216 (3)**		**53.239 (4)**		**27.237 (5)**		**6.513.813 (1)+(2)+(4)**		**299.453 (3)+(5)**	

Importi in milioni di euro

[15] Si intendono "agricoltori" quei contribuenti titolari di partita Iva che hanno come reddito prevalente quello dei terreni, rispetto alle altre tipologie reddituali con partita Iva.

2. METODO DI STIMA

Al fine di stimare il grado di erosione implicita nelle attuali rendite catastali dei terreni, la platea di riferimento è costituita dai soggetti titolari di partita Iva che attualmente dichiarano esclusivamente i redditi catastali dei terreni e che presentano, oltre alla dichiarazione dei redditi, anche le dichiarazioni Iva e Irap (sezione 4 – produttori agricoli). Per tali soggetti - circa 300 mila[16], vedi tabella 1, totali (3) + (5) - è stato stimato un reddito d'impresa teorico, utilizzando la base dati relativa alle dichiarazioni per l'anno d'imposta 2008.

In particolare è stato calcolato il rapporto tra il reddito d'impresa stimato ed il reddito catastale dichiarato nei quadri RA ed RF delle imprese individuali e delle società di persone.

Il reddito catastale è la somma dei redditi dichiarati nei quadri RA (agricolo e dominicale) e RF (per la parte corrispondente alle variazioni in aumento ed in diminuzione del reddito d'impresa e relativamente alla componente catastale).

Per la stima dell'ipotetico reddito di impresa sono state utilizzate le informazioni contenute nelle dichiarazioni Irap, Unico e 770 (vedi box sottostante).

Ricavi: sono stati utilizzati i "Corrispettivi" dichiarati ai fini Irap, al netto delle cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni (desumibili dalle dichiarazioni Iva). I corrispettivi sono circa 22,9 miliardi di euro, al lordo di 290 milioni di euro di beni ammortizzabili dichiarati ai fini Iva.

Costi: sono stati utilizzati gli "Acquisti destinati alla produzione" dichiarati ai fini Irap. Gli acquisti dichiarati ai fini Irap includono solo i costi soggetti a registrazione Iva. In altre parole, tali contribuenti potrebbero sostenere costi non soggetti ad Iva (ad esempio per acquisti di beni o servizi da soggetti privati, non titolari di partita Iva) che non compaiono tra gli acquisti deducibili ai fini Irap e, quindi, non sarebbero presi in considerazione ai fini della stima del relativo reddito d'impresa. Si è cercato di supplire a tale mancanza attraverso elaborazioni specifiche (vedi sotto - canoni di locazione dei terreni), ovvero mediante informazioni ottenute dalle associazioni di categoria (vedi sotto – costi assicurativi). L'ammontare degli acquisti ai fini Irap è circa 12,3 miliardi di euro.

Ammortamenti: gli ammortamenti sono stati stimati in rapporto ai ricavi, utilizzando come denominatore i ricavi dichiarati ai fini Irap da parte dei contribuenti appartenenti al settore agricolo che operano in reddito d'impresa. Si sono utilizzati, in particolare, coefficienti differenti per classi di ricavi. La scelta è stata dettata dalla considerazione che vi sia un rapporto tra i beni utilizzati ai fini della produzione e l'ammontare dei ricavi, anche se l'uso di beni strumentali e/o servizi in un'attività economica è meno che proporzionale alla capacità dell'attività stessa di produrre ricavi, per gli effetti connessi alle economie di scale. Pertanto, l'ipotesi di un flusso annuo

[16] Dalle dichiarazioni Irap/2009 risultano circa 447mila contribuenti (ditte individuali e società di persone) del settore agricolo; di questi circa 314mila compilano in prevalenza la sezione 4 – *Produttori agricoli*. Dalla platea così ottenuta sono stati esclusi sia i soggetti che non dichiarano i redditi catastali (quadro RA) sia quelli esercenti le seguenti attività:
01.61.00 Attività di supporto alla produzione vegetale,
02.20.00 Utilizzo di aree forestali;
02.40.00 Servizi di supporto per la silvicoltura;
81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole).

di ammortamenti per i contribuenti oggetto dell'elaborazione simile, per classi di ricavi, a quello dei soggetti che determinano la base imponibile con le regole del reddito d'impresa è stata ritenuta sufficientemente affidabile. L'ammontare degli ammortamenti è circa 1,8 miliardi di euro.

Costo del lavoro: sono stati utilizzati i dati delle dichiarazioni 770, le quali contengono le ritenute operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti con forme contrattuali di ogni genere. Sulla base dei dati desunti dalle dichiarazioni è stato stimato il costo del lavoro corrispondente, comprensivo dei relativi oneri sociali, attraverso un modello a disposizione da alcuni anni e predisposto con l'ausilio dell'Inps. L'ammontare del costo del lavoro è circa 2,4 miliardi di euro.

Interessi passivi: sono stimati per una quota pari al 2,2% del totale dei costi. Tale quota è quella effettivamente rilevata sulla platea di contribuenti società di capitali che svolgono attività agricola. L'ammontare degli interessi passivi è circa 380 milioni di euro

Costi assicurativi: l'importo complessivo di circa 358 milioni di euro é stato fornito dalle associazioni di categoria e attribuito alle singole tipologie di contribuenti della platea selezionata, in base al peso del reddito stimato.

Canoni di locazione dei terreni: l'importo di circa 520 milioni di euro é stato desunto dalla banca dati dell'imposta di registro, con riferimento ai versamenti assolti dai contribuenti della platea selezionata.

Una volta determinati i ricavi e i costi, il reddito d'impresa teorico risulta come differenza tra le suddette voci. È stato poi calcolato il rapporto tra il reddito d'impresa stimato e i redditi catastali dichiarati dagli stessi contribuenti.

Questo rapporto[17] (reddito d'impresa / reddito catastale), risultato pari a **7,7 per l'intera platea dei soggetti** (quale media ponderata dei rapporti per singola forma giuridica)**,** indica il grado di erosione della base imponibile attualmente dichiarata (redditi catastali) rispetto a quella effettiva dei terreni (reddito d'impresa teorico).

Nella tabella n. 2 si presentano i risultati delle elaborazioni effettuate. Il rapporto per le sole ditte individuali, categoria che presenta il numero maggiore di contribuenti, è pari a 7,5; per le società semplici il rapporto è superiore (10,1), mentre per le SNC e SAS il rapporto è notevolmente inferiore (rispettivamente 2,9 e 0,7); ma la numerosità di questi ultimi gruppi non è molto significativa.

Tabella n. 2 – Rapporto tra reddito d'impresa teorico e reddito catastale

TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTE	Reddito catastale		Reddito d'impresa		Reddito d'impresa - catastale	
	n. contrib.	Importo	n. contrib.	Importo	n. contrib.	Rapporto
Ditte individuali	272.216	484.411	272.216	3.645.163	272.216	**7,5**
Società semplici	26.849	126.650	26.849	1.280.887	26.849	**10,1**
SNC	208	1.321	208	3.819	208	**2,9**
SAS	180	726	180	486	180	**0,7**
TOTALE	299.453	613.108	299.453	4.930.355	299.453	**7,7**

Importi in migliaia di euro

[17] Nel rapporto sono stati presi in considerazione tutti i soggetti, anche quelli che presentano un reddito d'impresa teorico negativo, in considerazione del fatto che le rendite catastali, per avvicinarsi ad un valore medio effettivo ritraibile dal terreno (reddito d'impresa), non possono non tener conto anche di periodi congiunturali sfavorevoli.

3. STIMA DELL'EROSIONE

3.1 - "AGRICOLTORI" (TITOLARI DI PARTITA IVA)

Dal punto di vista degli effetti sul gettito, è stata effettuata un'elaborazione dei dati delle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti che determinano le imposte sulla base dei redditi catastali. In particolare ai suddetti redditi catastali sono stati applicati, operando per ogni singolo contribuente, i rapporti indicati nella tabella 2, ottenendo una maggiore base imponibile e un conseguente maggior gettito, che rappresenta una stima degli effetti finanziari dell'erosione.

Di seguito si riportano le stime degli effetti in termini di differenza tra il reddito catastale e quello effettivo e in termini di gettito erariale, distinti tra contribuenti titolari di partita Iva che presentano le dichiarazioni Iva e Irap (sezione 4) e gli altri titolari di partita Iva.

Nel complesso si stima un effetto finanziario complessivo dell'erosione di circa **2,26 miliardi di euro** di competenza, compresi gli effetti sulle addizionali Irpef (Tabella n. 3).

Tabella n. 3– Valutazione dell'erosione per gli "agricoltori" titolari partita Iva

	N. contribuenti	Reddito dichiarato/catastale	Reddito effettivo stimato	Erosione	Aliquota IIDD (comprese le addizionali)	Effetti di gettito
Persone fisiche con IRAP (sez. 4)	272.216	484,4	3.633,00	3.148,60	32,40%	1.020
Società di persone con IRAP (sez. 4)	27.237	128,7	1.287,00	1.158,30	33,60%	389
TOTALE PF e Soc. con IRAP (sez.4)	**299.453**	**613,1**	**4.920,00**	**4.306,90**		**1.409**
Persone fisiche senza IRAP (sez. 4)	302.914	298,5	2.238,75	1.940,25	32,40%	629
Società di persone senza IRAP (sez. 4)	26.002	54,5	545	490,5	33,60%	165
TOTALE PF e Soc. senza IRAP (sez. 4)	**328.916**	**353**	**2.783,75**	**2.430,75**		**793**
Enti non commerciali	**12.619**	**43,6**	**327**	**283,4**	16,50%	**47**
Società di capitali	**600**	**4,8**	**38,4**	**33,6**	27,50%	**9**
EFFETTI COMPLESSIVI	**641.588**	**1.015**	**8.069**	**7.055**		**2.259**

Importi in milioni di euro

In particolare:

PERSONE FISICHE

In base alle dichiarazioni delle persone fisiche con partita IVA e che presentano la sezione n. 4 (Produttori agricoli) del modello IRAP, relative all'anno d'imposta 2008, sono risultati oltre 272 mila contribuenti dichiaranti redditi imponibili agrari o dominicali per un ammontare di circa 484 milioni di euro, cui applicando il rapporto calcolato pari a 7,5 si ottiene una maggiore base imponibile di circa 3.149 milioni di euro. Relativamente alle persone fisiche titolari di partita IVA che non presentano la sezione n. 4 (Produttori agricoli) del modello IRAP, il numero dei contribuenti interessati è risultato di circa 303 mila, con un ammontare di redditi imponibili agrari o dominicali dichiarati di circa 299 milioni di euro, cui applicando il rapporto calcolato pari a 7,5 si ottiene una maggiore base imponibile di circa 1.940 milioni di euro. Ai fini della stima del gettito è stata utilizzata un'aliquota marginale media Irpef pari al 30,8% calcolata sui contribuenti in oggetto mediante l'utilizzo del modello di micro simulazione IRPEF. Per le addizionali (regionale e comunale) è stata utilizzata un'aliquota complessiva dell'1,6%.

SOCIETA' DI PERSONE

In base ai dati delle dichiarazioni Unico 2009, anno d'imposta 2008, relativo alle società di persone sono stati selezionati circa 53.000 contribuenti dichiaranti redditi imponibili agrari e/o dominicali. In particolare, le società di persone che presentano la sezione n. 4 (Produttori agricoli) del modello IRAP sono risultate circa 27 mila, con un ammontare complessivo di redditi agrari e/o dominicali di circa 129 milioni di euro, cui applicando i rapporti stimati in tabella 2 si ottiene un incremento della base imponibile di circa 1.158 milioni di euro. Le società di persone che non presentano la sezione n. 4 (Produttori agricoli) del modello IRAP sono risultate circa 26 mila, con un ammontare complessivo di redditi agrari e/o dominicali di circa 55 milioni di euro, cui applicando i rapporti stimati in tabella 2 si ottiene un incremento della base imponibile di circa 491 milioni di euro. Ai fini degli effetti di gettito, è stata applicata un'aliquota marginale media Irpef per i soci persone fisiche percettori di reddito di partecipazione considerata pari a quella riscontrata sull'intera popolazione delle persone fisiche (32%). Per le addizionali (regionale e comunale) è stata utilizzata un'aliquota complessiva dell'1,6%.

ENTI NON COMMERCIALI

In base ai dati delle dichiarazioni Unico 2009, anno d'imposta 2008, relativo agli Enti non commerciali sono stati identificati 12.619 contribuenti dichiaranti redditi imponibili agrari e/o dominicali per un ammontare pari a 43,6 milioni di euro.

Applicando a detti redditi il rapporto calcolato per le persone fisiche pari a 7,5 si ottiene un incremento di base imponibile rispetto alla normativa vigente di circa 283 milioni di euro di competenza. Dalla elaborazione puntuale in capo ai singoli soggetti interessati è emersa una maggiore IRES corrispondente di circa 47 milioni di euro (aliquota media Ires risultante è del 16,5%).

SOCIETA' DI CAPITALI

Per le Società di capitali sono stati utilizzati i dati dichiarativi (Quadro RF), dove sono indicati sia i valori catastali imponibili sia i costi ed i ricavi effettivi relativi all'attività agricola esercitata. In base ai dati dichiarativi risulta un reddito imponibile catastale di circa 4,8 milioni di euro in luogo di un reddito d'impresa di circa 38,4 milioni di euro, ottenendo un rapporto tra il reddito d'impresa effettivo e quello catastale di 8.

3.2 - PERSONE FISICHE NON "AGRICOLTORI" (NON TITOLARI DI PARTITA IVA)

Volendo estendere i risultati anche ai contribuenti non titolari di partita Iva, nell'ipotesi che il rapporto stimato per i soggetti titolari di partita Iva possa essere considerato effettivamente una *proxy* del differenziale di un più veritiero valore reddituale ritraibile dai terreni rispetto ai redditi catastali, si ottiene una stima dell'erosione in capo a questa platea di soggetti di circa **2,37 miliardi di euro** di competenza, compresi gli effetti sulle addizionali Irpef (Tabella n. 4), nel caso di .

Tabella n. 4 – Valutazione dell'erosione non titolari partita Iva

	N. contribuenti	Reddito dichiarato/catastale	Reddito effettivo stimato	Erosione	Aliquota IIDD (comprese le addizionali)	Effetti di gettito
Soggetti senza partita IVA						
Persone fisiche	5.885.444	1.049,10	7.868,25	6.819,15	34,70%	**2.366**

Importi in milioni di euro

In particolare, come ricordato dalle dichiarazioni delle persone fisiche senza partita IVA relative all'anno d'imposta 2008 sono risultati quasi 5,9 milioni di contribuenti dichiaranti redditi imponibili agrari o dominicali per un ammontare di 1.049 milioni di euro, cui applicando il rapporto (stimato in tabella n. 2), pari a 7,5, si ottiene una maggiore base imponibile di circa 6.819 milioni di euro. Ai fini della stima del gettito è stata utilizzata un'aliquota marginale media Irpef, calcolata sulla totalità dei contribuenti persone fisiche dichiaranti tali redditi, pari al 33,1% (calcolata puntualmente mediante l'utilizzo del modello di micro simulazione IRPEF). Per le addizionali (regionale e comunale) è stata utilizzata un'aliquota complessiva dell'1,6%.

Nell'ipotesi alternativa di applicazione di un'imposta pari al 20% sui redditi catastali così come rideterminati sulla base del rapporto calcolato, si ottiene una stima complessiva dell'erosione di **1,32 miliardi di euro** circa di competenza (al netto degli effetti sull'Irpef e sulle addizionali Irpef, nell'ipotesi che con la tassazione sostitutiva vengano meno) - vedi tabella n. 5.

Tabella n. 5 –Valutazione dell'erosione non titolari partita Iva – Ipotesi duale

	N. contribuenti	Reddito dichiarato/catastale	Reddito effettivo stimato	Aliquota IIDD (comprese le addizionali)	Effetti di gettito
Soggetti senza partita IVA					
Persone fisiche	5.885.444	1.049,10	7.868,25	20,00%	**1.318**

Importi in milioni di euro

Scheda 1.8 : Stima erosione rendite finanziarie (D.P.R. 600/1973, D.L. 482/1985, L. 77/1983, D.P.R. 917/1986, D. Lgs. 239/1996, D. Lgs. 461/1997 e D. L. 512/1983, convertito in L. 649/1983 - Misure da n. 141 a n. 156)

1.1 PREMESSA

In questa scheda è illustrata la metodologia di stima dell'erosione derivante dall'attuale sistema di tassazione dei redditi di natura finanziaria basato su un regime di imposizione proporzionale, sostitutivo dell'imposizione personale progressiva.

Tale valutazione è estremamente complessa, non solo per l'assenza di informazioni analitiche in Anagrafe Tributaria sull'ammontare di ricchezza finanziaria detenuta dai contribuenti, ma anche per l'estrema volatilità del gettito e delle basi imponibili delle attività finanziarie che possono variare a seguito degli andamenti del mercato azionario, degli utili delle imprese, dei tassi di interesse.

I risultati della stima dell'erosione sulle attività finanziarie sono presentati nei paragrafi successivi. In particolare, i paragrafi 1.2 e 1.3 illustrano il sistema attuale di tassazione delle attività finanziarie introdotto dal D.Lgs. n. 461/97 e riordinato dal recente D.L. n. 138/2011.

I paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3 illustrano le metodologie di stima dell'erosione sulle attività finanziarie secondo il modello della Comprehensive Incombe Tax (CIT) e il modello Duale.

1.2 IL SISTEMA DI TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE

Il sistema attuale è stato introdotto dall'ampia riforma effettuata nel corso degli anni novanta, D.Lgs. n. 461/97, recentemente riordinato dal D.L. n. 138/2011.

Nell'impianto del D.Lgs. n. 461/97, l'imposizione sostitutiva sulle rendite viene realizzata distinguendo tra redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze) e redditi di capitale (interessi, dividendi e altre tipologie di proventi).

Facendo riferimento alla situazione normativa ante D.L. n. 138/2011, possiamo classificare per semplicità i rendimenti delle attività finanziarie in sei gruppi:

- Per gli interessi su mutui, depositi e c/c bancari l'aliquota sostitutiva risulta pari al 27%. Tale aliquota si applicava anche ai libretti di risparmio postali e ai certificati di deposito.
- L'aliquota sugli interessi relativi ai titoli di Stato è pari al 12,5%. Tale aliquota si applica anche ai buoni fruttiferi postali e alle obbligazioni private, fatta eccezione per quelle con scadenza inferiore a 18 mesi che sono soggette all'aliquota del 27%.
- Gli utili derivanti dalla partecipazione in società sono soggetti ad imposizione sostitutiva per le persone fisiche non in regime d'impresa se relativi a partecipazioni non qualificate[18]. L'aliquota in vigore fino al 31 dicembre 2012 risulta essere del 12,5%. In caso di possesso da parte di persone fisiche non titolari di reddito d'impresa di una partecipazione qualificata, il 49,72% dei dividendi percepiti confluisce in tassazione ordinaria Irpef. Anche nell'ipotesi

[18] La partecipazione è non qualificata in caso di percentuale di diritto di voto nell'assemblea ordinaria non superiore al 20%, o al 2% per le società quotate in Borsa, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio non superiore al 25%, o al 5% per le società quotate.

di utili percepiti da persone fisiche in regime d'impresa, l'ammontare dei dividendi confluisce in dichiarazione dei redditi per una quota pari al 49,72%.

- Anche nel caso di plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni, vige un regime diverso nel caso di partecipazione qualificata o meno. Nel caso di partecipazione qualificata la plusvalenza è soggetta a tassazione ordinaria Irpef per il 49,72% dell'ammontare. Nell'ipotesi di partecipazione non qualificata la plusvalenza è soggetta ad imposizione sostitutiva con aliquota (fino al 31 dicembre 2011) del 12,5%[19].
- Per quanto riguarda le altre plusvalenze su obbligazioni, derivati e da cessioni di valuta, esse sono soggette ad un'imposta sostitutiva del 12,5%.
- I proventi derivanti dai fondi d'investimento sono soggetti ad aliquota del 12,5%. Sul punto si evidenzia che l'articolo 2, commi da 62 a 84, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 ha abrogato per i fondi italiani e quelli lussemburghesi storici, a decorrere dal 1 luglio 2011, il regime di tassazione sul risultato maturato della gestione del fondo[20], prevedendo quindi la tassazione in capo ai partecipanti al momento del "realizzo". E' stato quindi uniformato il regime di tassazione dei fondi nazionali a quello già vigente per i fondi esteri.

1.3 IL RIASSETTO DELLA TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA NEL D.L. N. 138/2011

Con il decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011 si è proceduto ad una revisione del regime di tassazione sui redditi di natura finanziaria mediante l'unificazione, a decorrere dal 2012, al 20% delle attuali aliquote del 12,5% e del 27%.

Tale variazione del prelievo impositivo non riguarderà la tassazione di utili e plusvalenze relative alle c.d. partecipazioni qualificate che conservano l'attuale regime di tassazione in dichiarazione. Rimangono esclusi dalla riforma anche i titoli del debito pubblico[21] (italiani ed esteri), i buoni fruttiferi postali, le altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali o territoriali e da enti pubblici, normalmente soggetti all'aliquota del 12,5%.

L'esclusione riguarda inoltre il comparto della previdenza complementare ed in generale le forme di risparmio che hanno fini previdenziali, come ad esempio il risultato netto maturato dai fondi pensione complementari.

E' previsto inoltre che l'aliquota del 20% non si applichi sui titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui al decreto-legge n. 70 del 2011 (sui quali continua ad applicarsi l'aliquota del 5%) e sui piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti. Questi ultimi sono prodotti nuovi per il mercato finanziario italiano, che devono ancora essere definiti insieme all'eventuale modalità di tassazione, attraverso disposizioni normative di attuazione.

[19] Nell'ambito della tassazione delle partecipazioni non qualificate il contribuente può optare tra tre regimi alternativi: il regime naturale che è quello della dichiarazione e due regimi opzionali (il regime del risparmio gestito e quello del risparmio amministrato), in cui l'imposta sostitutiva è applicata dall'intermediario finanziario.

[20] Tale sistema di tassazione, a partire dal 1998 si prefiggeva principalmente l'obiettivo di evitare gli effetti di lock-in, ossia l'incentivo a detenere in portafoglio le attività anche quando il rendimento atteso è inferiore a quello offerto da impieghi alternativi.

[21] Le esclusioni si riferiscono anche ai titoli equiparati ai titoli di Stato come quelli emessi da enti e organismi internazionali.

2.1 STIMA DELL'EROSIONE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA

Nella stima dell'erosione i benchmark di riferimento sono individuati in due modelli alternativi di imposizione:

- il primo è quello della *Comprehensive income tax (CIT)*, originariamente formulato da Shanz Haigh e Simon (1938) che assoggetta i redditi di natura finanziaria all'aliquota marginale progressiva dell'imposta personale sui redditi;
- il secondo è quello della *Dual income tax* (imposta duale sui redditi, di lavoro e di capitale) – introdotto dalle riforme dei paesi Nordici all'inizio degli anni '90 - che tassa il reddito da capitale ad un'aliquota marginale più bassa rispetto ad altri redditi. Si viene a configurare così un prelievo proporzionale uniforme all'aliquota base dell'imposta personale progressiva sul reddito[22], consentendo una tassazione bassa ma generalizzata e uniforme.

Il paragrafo 2.2 è dedicato alla stima dell'erosione dell'imposizione sui redditi di natura finanziaria secondo il modello CIT; il paragrafo 2.3 presenta la medesima stima secondo il modello Duale.

2.2 STIMA EROSIONE MODELLO CIT

La tassazione dei redditi di natura finanziaria si realizza, prevalentemente mediante l'utilizzo di regimi sostitutivi che non prevedono un adempimento dichiarativo.

La stima è stata perciò effettuata partendo dai dati di gettito contabilizzati nel Rendiconto Generale dello Stato, ovvero dai capitoli/articoli relativi alle ritenute e alle imposte sostitutive applicate sulle attività finanziarie. Data la proporzionalità del prelievo, questi dati possono essere utilizzati per la ricostruzione della relativa base imponibile.

Data la variabilità dei dati di gettito considerati[23], è stata utilizzata una media degli incassi dei capitoli di bilancio suindicati per gli anni 2008-2010: il gettito erariale medio incassato nel triennio considerato con le aliquote di tassazione vigenti nel periodo considerato (12,5% o 27% a seconda della tipologia di attività finanziaria e/o del percettore dei redditi) ammonta a circa 12,4 miliardi di euro. Si stima che tale importo si riduca a 10,9 miliardi di euro se si considera il gettito attribuibile alle sole persone fisiche (stima basata sui dati delle attività finanziarie in possesso dei settori istituzionali – consistenze al 31/12/2010, fonte Banca d'Italia).

Nella tabella seguente si riporta il gettito medio del triennio 2008-2010, ripartito per capitoli di bilancio, e la relativa stima della base imponibile.

[22] Nella sua forma pura il modello di imposizione prevede l'esenzione di dividendi e plusvalenze azionarie in capo al socio e tassazione degli interessi con l'aliquota proporzionale dei redditi di capitale (interessi, dividendi e plusvalenze sopporterebbero così la stessa aliquota complessiva, personale e societaria)

[23] Il gettito incassato nell'anno 2010 pari a circa 8 miliardi di euro risulta inferiore sia a quello incassato nel 2008 (circa 15,4 miliardi), che a quello incassato nel 2009 (circa 13,8 miliardi di euro).

Tabella 1 - Stima delle basi imponibili relative a redditi di capitale e redditi diversi da attività finanziarie

Capitoli di bilancio	Denominazione	Gettito medio 2008-2010	Aliquota	Base imponibile
1026/23	Sostitutiva su obbligazioni e titoli di Stato	4.967	12.5%	39.736
1026/2+1026/3	Ritenute su obbligazioni emesse da banche ed imprese (parte tassata al 27%)	3	27%	12
1026/2+1023/3	Ritenute su obbligazioni emesse da banche ed imprese (parte tassata al 12,5%)	108	12.5%	866
1026/19	Ritenute su cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari	24	12.5%	186
1026/1+1026/6+ 1026/7+1026/8	Altre ritenute su redditi di capitale	406	12,5%	3.246
1026/6+1026/7	Altre ritenute su redditi di capitale	58	27%	215
1026/5+1026/26	Ritenute su interessi corrisposti da aziende di credito	3.108	27%	11.511
1026/18	Ritenute su quote di OICVM di diritto estero	179	12.5%	1.433
1026/11	Titoli atipici	12	27%	44
1026/25	Ritenute sui redditi di capitale di fonte estera	24	12.5%	192
1026/25	Ritenute sui redditi di capitale di fonte estera	6	27%	22
1027	Ritenute sugli utili	351	12.5%	2.811
1027	Ritenute sugli utili	75	27%	279
1034/2	Sostitutiva su risparmio gestito	288	12.5%	2.304
1034/4	Sostitutiva su risparmio amministrato	556	12.5%	4.448
1031	Sostitutiva sui fondi italiani	138	12.5%	1.103
1032	Sostitutiva sulle plusvalenze	15	12.5%	120
1028/8+1195+1196	Ritenute sulle rendite vitalizie	632	12.5%	5.056
	Totale	**10.950**		**73.584**

Ammontari in milioni di euro
Fonte:Elaborazioni Dipartimento delle Finanze su dati Rendiconto Generale dello Stato (anni 2008-2010)

Applicando su questa base imponibile l'aliquota di tassazione stabilita dal decreto legge n. 138/2011 e in vigore a decorrere dal 2012[24], si stima un gettito potenziale a legislazione vigente di circa 13,3 miliardi di euro. Nella stima si è tenuto conto delle tipologie di attività finanziare che continueranno ad usufruire dell'aliquota del 12,5% (in massima parte interessi su titoli di Stato e buoni postali fruttiferi).

Al fine di stimare l'erosione derivante dalla mancata inclusione dei redditi di natura finanziaria nell'imponibile dichiarato dai contribuenti Irpef sono stati utilizzati i dati desumibili dall'Indagine sui Bilanci delle Famiglie 2008 (Survey of Households' Income and Wealth, d'ora in poi SHIW 2008).

[24] Pari al 20%, eccetto i titoli di Stato e i buoni postali, rimasti al 12,5%\.

In particolare, le basi imponibili stimate, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, sono state ripartite in 8 classi di reddito complessivo netto, in base alla distribuzione delle attività finanziarie rilevate nella predetta SHIW 2008.

A tali basi imponibili sono state poi applicate le corrispondenti aliquote marginali nette, stimate mediante il modello di microsimulazione IRPEF[25].

Sono state eseguite due simulazioni:

a) la prima considera l'attribuzione di tutti i redditi da attività finanziarie al capofamiglia;

b) la seconda simulazione, per tenere conto di una possibile elusione dell'imposta, ipotizza che il reddito derivante dall'attività finanziaria sia imputato nominativamente al membro della famiglia con il reddito complessivo netto più basso.

La tabella 2 riporta la distribuzione per classi di reddito della base imponibile e della imposta totale derivante dall'applicazione del modello della Comprehensive income tax (CIT) per le due simulazioni effettuate:

Tabella 2: Tassazione ordinaria IRPEF dei redditi da capitale
-Distribuzione del gettito per classi di reddito netto complessivo-

	Ipotesi a) attribuzione redditi al capofamiglia		Ipotesi b) attribuzione redditi al componente della famiglia con reddito più basso	
	Base imponibile	Imposta totale	Base imponibile	Imposta totale
fino a 7000	941	51	2.907	156
da 7000 a 15000	2.817	719	5.694	1.454
da 15000 a 30000	19.296	6.460	22.905	7.669
da 30000 a 50000	19.984	8.309	23.090	9.601
da 50000 a 80000	14.499	6.268	11.942	5.162
da 80000 a 10000	4.519	1.942	2.655	1.141
da 100000 a 150000	7.534	3.236	3.104	1.334
oltre 150000	3.995	1.717	1.286	553
Totale	73.584	28.703	73.584	27.070

Ammontari in milioni di euro

Nel primo caso (ipotesi a) la stima del gettito Irpef derivante da attività finanziarie è di circa 28,7 miliardi di euro, con un extragettito di circa 15,4 miliardi di euro, rispetto al gettito potenziale calcolato con le aliquote in vigore nel 2012.

Nel caso successivo (ipotesi b) in cui i proventi finanziari sono assegnati al componente della famiglia con reddito più basso, si stima un extragettito di circa 13,7 miliardi di euro.

La tabella 3 riporta i risultati riepilogativi delle simulazioni effettuate.

[25] L'aliquota marginale netta è calcolata come variazione dell'imposta netta da pagare rispetto ad un incremento di reddito complessivo.

Tabella 3: Tassazione ordinaria IRPEF dei redditi da capitale - Stima su dati gettito anno 2010

Base Imponibile	Gettito	Aliquota marginale media	Extra-Gettito
73.584	13.333*	18%	
73.584	28.703	39%	15.370
73.584	27.070	37%**	13.737

Ammontari in milioni euro

* Stima gettito potenziale con aliquote previste a decorrere dall'anno 2012.

** Ipotesi di attribuzione dei redditi di capitale al membro della famiglia fiscalmente indipendente con reddito più basso

Considerando quindi una media tra i risultati delle due simulazioni effettuate, si stima un'erosione pari a **14,5 miliardi di euro**.

2.3 STIMA EROSIONE MODELLO DUALE

Sulla base dei risultati della precedente simulazione, si stima che il gettito derivante dall'applicazione di un'aliquota unica al 20% per tutte le tipologie di attività finanziarie sia di 14.717 milioni di euro. La stima dell'erosione rispetto al gettito potenziale stimato con le aliquote in vigore dal 2012 risulta di **1.383 milioni di euro.**

Sezione II

Scheda 2.1 : Detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (Art. 1, Legge n. 449/97; ultima proroga ex art. 2, commi 10-11, Legge n. 191/2009 – Misura n° 2)

Descrizione della misura: La disposizione prevede una detrazione del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo ristrutturazione edilizia ed altri interventi previsti dall'art. 1 della L. n. 449 del 1997).

Fonte informativa: Dichiarazioni dei redditi, con riferimento all'anno d'imposta 2009..

Metodologia di stima: Le stime, pari a **-1.962,3 milioni di euro**, sono state ottenute prendendo in considerazione i dati dichiarati nel quadro RP (ad esclusione del codice 4). I dati si riferiscono quindi alle detrazioni in oggetto complessivamente fruite nell'anno 2009 (e relative quindi anche alle spese effettuate negli anni precedenti).

Le frequenze, pari a 4.779.890, possono contenere duplicazioni nel caso in cui il soggetto fruisca congiuntamente delle detrazioni al 41% e al 36% .

Di seguito, con riferimento all'anno di imposta 2009, si indica nella Tabella 1 la distribuzione degli effetti della suddetta detrazione per classi di reddito complessivo e per area geografica e nella Tabella 2 la distribuzione per classi di reddito complessivo e per tipologia di reddito prevalente.

I dati indicati nelle tabelle si riferiscono, in particolare, anche agli effetti (45,7 milioni di euro) derivanti dalla detrazione di cui all'art. 9, comma 2, della L. 448/01 – detrazione per interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione eseguiti da imprese e cooperative che procedono alla successiva alienazione dell'immobile (misura n° 9).

Tabella 1: Distribuzione per classi di reddito complessivo e area geografica

CLASSI DI REDDITO COMPLESSIVO	NORD OVEST			NORD EST			CENTRO			SUD E ISOLE			TOTALE		
	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO
fino a 10.000	145.536	34.763	0,24	78.316	25.979	0,33	71.701	18.460	0,26	60.730	13.298	0,22	356.283	92.499	0,26
da 10.000 a 15.000	189.751	50.395	0,27	117.524	39.482	0,34	85.489	25.380	0,3	62.619	16.826	0,27	455.383	132.083	0,29
da 15.000 a 26.000	686.680	215.341	0,31	438.924	173.774	0,4	294.587	102.288	0,35	214.823	67.886	0,32	1.635.014	559.289	0,34
da 26.000 a 55.000	698.407	287.401	0,41	435.085	220.257	0,51	374.300	152.597	0,41	276.790	104.961	0,38	1.784.582	765.216	0,43
da 55.000 a 75.000	110.364	67.106	0,61	61.093	44.448	0,73	61.501	34.460	0,56	37.629	19.560	0,52	270.587	165.574	0,61
da 75.000 a 120.000	89.498	66.760	0,75	50.787	43.711	0,86	52.276	35.663	0,68	32.127	19.380	0,6	224.688	165.513	0,74
oltre 120.000	52.078	57.709	1,11	26.967	34.442	1,28	26.745	26.060	0,97	12.094	10.266	0,85	117.884	128.476	1,09
TOTALE	1.972.314	779.476	0,4	1.208.696	582.092	0,48	966.599	394.907	0,41	696.812	252.176	0,36	4.844.421	2.008.651	0,41

Valori espressi in migliaia di euro

Tabella 2: Distribuzione per classi di reddito complessivo e reddito prevalente

CLASSI DI REDDITO COMPLESSIVO	LAVORO DIPENDENTE			PENSIONE			LAVORO AUTONOMO, D'IMPRESA E DI PARTECIPAZIONE			ALTRI REDDITI			TOTALE		
	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO
fino a 10.000	47.390	13.440	0,28	92.463	17.236	0,19	48.858	16.899	0,35	167.572	44.925	0,27	356.283	92.499	0,26
da 10.000 a 15.000	103.482	31.299	0,3	262.354	66.288	0,25	47.002	17.623	0,37	42.545	16.872	0,4	455.383	132.083	0,29
da 15.000 a 26.000	696.262	251.414	0,36	756.875	219.106	0,29	113.214	50.415	0,45	68.663	38.355	0,56	1.635.014	559.289	0,34
da 26.000 a 55.000	916.898	377.181	0,41	631.269	234.778	0,37	159.009	86.623	0,54	77.406	66.634	0,86	1.784.582	765.216	0,43
da 55.000 a 75.000	127.739	68.488	0,54	74.875	40.983	0,55	47.959	30.277	0,63	20.014	25.827	1,29	270.587	165.574	0,61
da 75.000 a 120.000	107.485	66.953	0,62	44.992	30.839	0,69	55.860	40.513	0,73	16.351	27.208	1,66	224.688	165.513	0,74
oltre 120.000	53.011	47.215	0,89	10.259	9.374	0,91	44.121	43.834	0,99	10.493	28.053	2,67	117.884	128.476	1,09
TOTALE	2.052.267	855.989	0,42	1.873.087	618.606	0,33	516.023	286.183	0,55	403.044	247.874	0,62	4.844.421	2.008.651	0,41

Valori espressi in migliaia di euro

Scheda 2.2 : Deduzione forfetaria del canone di locazione (Art. 37, comma 4-bis, TUIR – Misura n° 3)

Descrizione della misura: La disposizione prevede una deduzione forfetaria del canone di locazione del 15%, qualora esso sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, art. 37 del TUIR, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione.

Fonte informativa: Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, con riferimento all'anno di imposta 2008.

Metodologia di stima: La stima del minor gettito Irpef, pari a -1.341,2 milioni di euro, è stata determinata mediante il modello di microsimulazione IRPEF applicando l'aliquota marginale media Irpef (pari al 34,7%), relativa ai soggetti che dichiarano redditi di locazione, all'ammontare della deduzione in oggetto che risulta di circa 3.860 milioni di euro.

Considerando anche l'effetto sulle addizionali, risulta un importo complessivo di **-1.402 milioni di euro.**

Di seguito, con riferimento all'anno di imposta 2008, si indica nella Tabella 1 la distribuzione degli effetti (ai soli fini Irpef) della suddetta deduzione per classi di reddito complessivo e per area geografica e nella Tabella 2 la distribuzione per classi di reddito complessivo e per tipologia di reddito prevalente.

Tabella 1: Distribuzione per classi di reddito complessivo e area geografica

CLASSI DI REDDITO COMPLESSIVO	NORD OVEST			NORD EST			CENTRO			SUD E ISOLE			TOTALE		
	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO
fino a 10.000	116.182	13.677	0,12	83.151	10.515	0,13	96.745	12.726	0,13	178.408	18.319	0,1	474.485	55.237	0,12
da 5.000 a 10.000	116.593	18.398	0,16	89.604	15.792	0,18	81.316	14.892	0,18	97.288	17.049	0,18	384.801	66.130	0,17
da 10.000 a 15.000	313.078	66.375	0,21	198.779	48.691	0,24	197.750	47.605	0,24	213.461	43.864	0,21	923.068	206.535	0,22
da 15.000 a 20.000	343.709	154.864	0,45	232.991	118.187	0,51	247.318	116.570	0,47	241.618	93.422	0,39	1.065.636	483.043	0,45
da 20.000 a 30.000	60.342	51.660	0,86	38.077	37.594	0,99	39.087	35.132	0,9	31.404	26.138	0,83	168.909	150.524	0,89
da 30.000 a 40.000	54.423	63.724	1,17	33.284	41.472	1,25	35.442	46.250	1,3	28.743	31.522	1,1	151.891	182.968	1,2
oltre 75.000	33.224	70.355	2,12	19.786	42.226	2,13	19.052	56.632	2,97	11.631	27.554	2,37	83.694	196.767	2,35
TOTALE	**1.037.550**	**439.053**	**0,42**	**695.672**	**314.478**	**0,45**	**716.709**	**329.807**	**0,46**	**802.554**	**257.867**	**0,32**	**3.252.484**	**1.341.205**	**0,41**

Valori espressi in migliaia di euro

Tabella 2: Distribuzione per classi di reddito complessivo e reddito prevalente

CLASSI DI REDDITO COMPLESSIVO	LAVORO DIPENDENTE			PENSIONE			LAVORO AUTONOMO, D'IMPRESA E DI PARTECIPAZIONE			ALTRI REDDITI			TOTALE		
	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO
fino a 10.000	13.592	1.161	0,09	78.535	6.738	0,09	11.102	592	0,05	371.257	46.746	0,13	474.485	55.237	0,12
da 5.000 a 10.000	49.536	5.084	0,1	208.311	25.313	0,12	25.434	2.219	0,09	101.519	33.514	0,33	384.801	66.130	0,17
da 10.000 a 15.000	257.719	31.764	0,12	410.176	65.933	0,16	87.685	12.817	0,15	167.488	96.020	0,57	923.068	206.535	0,22
da 15.000 a 20.000	428.043	113.498	0,27	347.315	111.436	0,32	133.814	41.326	0,31	156.465	216.784	1,39	1.065.636	483.043	0,45
da 20.000 a 30.000	59.806	23.884	0,4	37.763	19.911	0,53	37.115	17.706	0,48	34.225	89.023	2,6	168.909	150.524	0,89
da 30.000 a 40.000	57.598	31.001	0,54	24.932	18.250	0,73	42.774	25.552	0,6	26.587	108.165	4,07	151.891	182.968	1,2
oltre 75.000	30.386	27.068	0,89	5.231	6.879	1,31	32.512	33.106	1,02	15.564	129.714	8,33	83.694	196.767	2,35
TOTALE	**896.680**	**233.460**	**0,26**	**1.112.263**	**254.461**	**0,23**	**370.436**	**133.319**	**0,36**	**873.105**	**719.966**	**0,82**	**3.252.484**	**1.341.205**	**0,41**

Valori espressi in migliaia di euro

Scheda 2.3 : Detrazione su mutui ipotecari e compensi agli intermediari per l'acquisto dell'abitazione principale (Art. 15, comma 1, lett. b), b-bis) e comma 1-ter, TUIR – Misure n° 4 e 5)

Descrizione della misura: La disposizione prevede una detrazione del 19% sugli interessi passivi e sugli oneri accessori, relativi ai mutui ipotecari e ai compensi pagati agli intermediari per l'acquisto dell'abitazione principale.

Fonte informativa: Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, con riferimento all'anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Al dato di riferimento pari a 7.025,7 milioni di euro, contenuto nei righi RP7, RP10 e RP17, relativi ai mutui per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale e agli oneri di intermediazione, è stata applicata l'aliquota del 19%, ottenendo, così, una perdita di gettito pari a **1.334,9 milioni di euro**, di cui circa **13,6 milioni di euro** rappresenta l'onere relativo alla detrazione per compensi di intermediazione immobiliare (per tali spese l'ammontare dichiarato risulta pari a 71,7 milioni di euro).

La frequenza di circa 4,114 milioni di soggetti è data dalla somma delle singole frequenze presenti in dichiarazione.

Di seguito, con riferimento all'anno di imposta 2009, si indica nella Tabella 1 la distribuzione degli effetti della suddetta detrazione per classi di reddito complessivo e per area geografica e nella Tabella 2 la distribuzione per classi di reddito complessivo e per tipologia di reddito prevalente.

Tabella 1: Distribuzione per classi di reddito complessivo e area geografica

CLASSI DI REDDITO COMPLESSIVO	NORD OVEST			NORD EST			CENTRO			SUD E ISOLE			TOTALE		
	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO
fino a 10.000	103.065	30.777	0,3	63.846	19.654	0,31	64.493	21.460	0,33	67.753	20.038	0,3	299.157	91.929	0,31
da 10.000 a 15.000	147.960	43.141	0,29	94.599	28.151	0,3	83.685	27.182	0,32	81.976	25.325	0,31	408.220	123.799	0,3
da 15.000 a 26.000	649.534	203.661	0,31	415.687	133.772	0,32	339.082	117.676	0,35	317.927	105.549	0,33	1.722.230	560.659	0,33
da 26.000 a 55.000	481.393	154.464	0,32	282.756	92.852	0,33	303.948	112.288	0,37	257.158	86.418	0,34	1.325.255	446.022	0,34
da 55.000 a 75.000	56.987	19.677	0,35	30.077	10.660	0,35	36.913	14.645	0,4	23.698	8.732	0,37	147.675	53.713	0,36
da 75.000 a 120.000	39.836	14.927	0,37	20.923	7.948	0,38	26.219	11.038	0,42	16.281	6.331	0,39	103.259	40.244	0,39
oltre 120.000	18.678	7.989	0,43	8.320	3.491	0,42	11.131	5.183	0,47	4.273	1.866	0,44	42.402	18.530	0,44
TOTALE	1.497.453	474.637	0,32	916.208	296.528	0,32	865.471	309.470	0,36	769.066	254.259	0,33	4.048.198	1.334.895	0,33

Valori espressi in migliaia di euro

Tabella 2: Distribuzione per classi di reddito complessivo e reddito prevalente

CLASSI DI REDDITO COMPLESSIVO	LAVORO DIPENDENTE			PENSIONE			LAVORO AUTONOMO, D'IMPRESA E DI PARTECIPAZIONE			ALTRI REDDITI			TOTALE		
	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO
fino a 10.000	150.656	43.858	0,29	17.116	3.344	0,2	70.210	24.183	0,34	61.175	20.544	0,34	299.157	91.929	0,31
da 10.000 a 15.000	285.568	87.185	0,31	43.551	8.799	0,2	71.987	25.162	0,35	7.114	2.654	0,37	408.220	123.799	0,3
da 15.000 a 26.000	1.435.073	475.406	0,33	135.135	29.231	0,22	144.112	52.966	0,37	7.910	3.055	0,39	1.722.230	560.659	0,33
da 26.000 a 55.000	1.071.208	363.070	0,34	109.699	27.683	0,25	137.600	52.597	0,38	6.748	2.671	0,4	1.325.255	446.022	0,34
da 55.000 a 75.000	106.718	38.505	0,36	10.401	2.949	0,28	29.160	11.674	0,4	1.396	583	0,42	147.675	53.713	0,36
da 75.000 a 120.000	69.201	26.716	0,39	5.878	1.910	0,32	27.122	11.158	0,41	1.058	461	0,44	103.259	40.244	0,39
oltre 120.000	25.313	10.904	0,43	1.405	514	0,37	14.891	6.727	0,45	793	384	0,48	42.402	18.530	0,44
TOTALE	3.143.737	1.045.644	0,33	323.185	74.430	0,23	495.082	184.468	0,37	86.194	30.353	0,35	4.048.198	1.334.895	0,33

Valori espressi in migliaia di euro

Scheda 2.4 : Riqualificazione energetica (Art. 1, comma 344-347, Legge n. 296/06 da ultimo prorogato dall'art. 1, comma 48, Legge 220/2010 – Misura n° 6)

Descrizione della misura: La norma prevede una detrazione del 55% per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, posseduti o detenuti.

Per le spese effettuate negli anni 2007-2008, la misura può essere fruita in tre anni, mentre per quelle relative agli anni 2009-2010 la fruizione è ammessa in 5 rate annuali.

La proroga per il 2011, disposta dalla legge di stabilità 2011, prevede, invece, la fruizione in 10 rate annuali.

Fonte informativa: Dichiarazione dei redditi, con riferimento all'anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Dai dati dichiarati al rigo RN19, risulta una perdita di gettito pari a **1.100,7 milioni di euro**. I dati si riferiscono quindi alle detrazioni in oggetto complessivamente fruite nell'anno 2009 (e relative quindi anche alle spese effettuate negli anni precedenti).

Le frequenze risultano pari a 756.227.

Di seguito, con riferimento all'anno di imposta 2009, si indica nella Tabella 1 la distribuzione degli effetti della suddetta detrazione per classi di reddito complessivo e per area geografica e nella Tabella 2 la distribuzione per classi di reddito complessivo e per tipologia di reddito prevalente.

Tabella 1: Distribuzione per classi di reddito complessivo e area geografica

CLASSI DI REDDITO COMPLESSIVO	NORD OVEST			NORD EST			CENTRO			SUD E ISOLE			TOTALE		
	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO
fino a 10.000	15.055	10.912	0,72	9.316	9.120	0,98	4.957	4.089	0,82	3.570	2.941	0,82	32.898	27.061	0,82
da 10.000 a 15.000	24.518	17.443	0,71	17.481	15.287	0,87	8.214	6.278	0,76	5.471	4.167	0,76	55.684	43.175	0,78
da 15.000 a 26.000	104.265	100.093	0,96	80.416	93.887	1,17	35.720	35.027	0,98	26.162	25.691	0,98	246.563	254.697	1,03
da 26.000 a 55.000	121.863	167.050	1,37	91.235	154.545	1,69	49.513	64.926	1,31	34.974	47.677	1,36	297.585	434.198	1,46
da 55.000 a 75.000	22.668	44.753	1,97	14.951	38.270	2,56	8.925	17.026	1,91	4.848	10.336	2,13	51.392	110.385	2,15
da 75.000 a 120.000	19.618	48.641	2,48	13.089	42.066	3,21	8.094	18.879	2,33	4.271	11.173	2,62	45.072	120.758	2,68
oltre 120.000	12.671	47.131	3,72	8.020	40.171	5,01	4.604	16.757	3,64	1.738	6.347	3,65	27.033	110.405	4,08
TOTALE	320.658	436.022	1,36	234.508	393.345	1,68	120.027	162.980	1,36	81.034	108.331	1,34	756.227	1.100.679	1,46

Valori espressi in migliaia di euro

Tabella 2: Distribuzione per classi di reddito complessivo e reddito prevalente

CLASSI DI REDDITO COMPLESSIVO	LAVORO DIPENDENTE			PENSIONE			LAVORO NON DIPENDENTE			ALTRI REDDITI			TOTALE		
	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO
fino a 10.000	4.992	4.176	0,84	7.166	3.703	0,52	6.698	7.471	1,12	14.042	11.712	0,83	32.898	27.061	0,82
da 10.000 a 15.000	13.023	10.505	0,81	29.913	19.761	0,66	7.615	8.125	1,07	5.133	4.783	0,93	55.684	43.175	0,78
da 15.000 a 26.000	113.700	122.149	1,07	101.277	91.129	0,9	21.576	29.018	1,34	10.010	12.401	1,24	246.563	254.697	1,03
da 26.000 a 55.000	155.670	228.865	1,47	91.760	109.244	1,19	35.757	70.171	1,96	14.398	25.918	1,8	297.585	434.198	1,46
da 55.000 a 75.000	23.398	50.799	2,17	12.527	20.316	1,62	11.181	28.467	2,55	4.286	10.803	2,52	51.392	110.385	2,15
da 75.000 a 120.000	20.374	53.145	2,61	7.886	15.366	1,95	13.055	39.752	3,04	3.757	12.495	3,33	45.072	120.758	2,68
oltre 120.000	11.492	45.588	3,97	1.850	4.804	2,6	10.932	46.136	4,22	2.759	13.878	5,03	27.033	110.405	4,08
TOTALE	342.649	515.227	1,5	252.379	264.324	1,05	106.814	229.139	2,15	54.385	91.989	1,69	756.227	1.100.679	1,46

Valori espressi in migliaia di euro

Scheda 2.5 : Detrazione per canoni di locazione per abitazione principale (Art. 16, commi 01, 1, 1-bis, 1-ter e 1-sexies, TUIR – Misura n° 7)

Descrizione della misura: La disposizione prevede una detrazione di importo variabile e decrescente in funzione del reddito complessivo dichiarato, prevedendo la fruizione della misura anche in caso di incapienza.

Fonte informativa: Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, con riferimento all'anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: In base ai dati dichiarati nel quadro RN14, colonna 01, si ottiene una stima degli effetti derivanti dalla suddetta disposizione pari a **-157,3 milioni di euro**.

Il numero dei contribuenti risulta pari a 730.729.

Scheda 2.6 : Misure per contratti di locazione (Art. 8, Legge n. 431/98 – Misura n° 8)

Descrizione della misura: La norma dispone un'ulteriore riduzione del 30% del reddito imponibile che deriva al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'art. 2 (contratti a canone concordato), ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 (studenti universitari) nonché del comma 3 dell'art. 1 (contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio).

Fonte informativa: Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, con riferimento all'anno di imposta 2008.

Metodologia di stima: Ai fini Irpef, gli effetti della disposizione ammontano a -111,5 milioni di euro, ottenuti applicando l'aliquota marginale media risultante per i soggetti che dichiarano redditi di locazione relativi a contratti a canone concordato, pari al 30,2%, all'ammontare di deduzione in oggetto stimata pari a 370 milioni di euro. Considerando anche gli effetti sulle addizionali, risulta una stima complessiva di **-117,7 milioni di euro.** Il numero di frequenze che risultano dai dati dichiarativi è pari a 218.891.

Scheda 2.7 : Detrazione per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati (Art. 9, comma 2, Legge n. 448/01; ultima proroga ex art. 2, commi 10-11, Legge n. 191/2009 – Misura n° 9)

Descrizione della misura: La disposizione prevede una detrazione del 36% per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 da imprese e cooperative edilizie che procedono alla successiva alienazione dell'immobile.

Fonte informativa: Dichiarazioni dei redditi, con riferimento all'anno d'imposta 2009.

Metodologia di stima: Ai fini della stima degli effetti di tale previsione normativa, quantificati in **-45,7 milioni di euro**, è stato utilizzato il dato contenuto nel quadro RP, codice 4.

Le frequenze dei soggetti beneficiari, pari a 64.531, possono contenere duplicazioni nel caso in cui il soggetto goda sia di detrazione al 41% sia di quella al 36%.

Scheda 2.8 : Esenzione per redditi fondiari (Art. 11, comma 2-bis, Tuir – Misura n° 10)

Descrizione della misura: La disposizione prevede un'esenzione dall'imposta nel caso in cui alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari, di cui all'art. 25 del TUIR, di importo complessivo non superiore a 500 euro.

Fonte informativa: Banca immobiliare integrata.

Metodologia di stima: In considerazione del fatto che i contribuenti che godono dell'esenzione non presentano alcuna dichiarazione, sono stai elaborati i dati contenuti nella banca immobiliare integrata, al fine di isolare i casi di immobili non presenti nelle dichiarazioni. In particolare, sono state estratte le rendite di fabbricati sotto i 500 euro e al fine di escludere dalle rendite quelle relative alle abitazioni principali, già comprese nell'misura prevista dall'art. 10, comma 3-bis del TUIR, si è operato come di seguito indicato:

- per coloro che indicano immobili classificati su base catastale con la categoria A (esclusa A10), ai fini della stima è stato considerato solo una percentuale del 5% della rendita per i contribuenti che possiedono una sola quota (considerando un'alta probabilità che siano possessori di abitazione principale) del 50% per le altre fattispecie;
- per coloro che non indicano la categoria A è stato preso in considerazione il 100% della rendita;
- per situazioni miste è stato considerato il 5% della rendita (ipotizzando, anche in questo caso, un'alta probabilità che si tratti di possessori di abitazione principale).

In considerazione della presenza anche di terreni, per i quali non è stata possibile tale elaborazione, i valori ottenuti relativamente ai fabbricati sono stati incrementati del 50%.

Pertanto, la minore base imponibile è stata stimata in circa 123 milioni di euro, sui quali, applicando un'aliquota marginale media del 23%, si è giunti ad una stima di minor gettito Irpef di -28,3 milioni di euro. Considerando anche le addizionali, l'effetto complessivo risulta pari a **-30,3 milioni di euro.**

Scheda 2.9 : Esenzione per soggetti titolari di redditi di pensione (Art. 11, comma 2 - TUIR – Misura n° 11)

Descrizione della misura: La disposizione prevede un'esenzione dalla tassazione per i soggetti alla formazione del cui reddito concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e redditi dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Metodologia di stima: La stima della misura in esame non è determinabile sulla base dei dati disponibili in Anagrafe tributaria in quanto i soggetti beneficiari sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

In ogni caso si stima che la norma comporti una **perdita non rilevante** in quanto gli effetti di gettito della misura in esame, di fatto, sono riferibili solo ai redditi di terreni fino a 185,92 euro considerate la vigente esenzione del reddito da abitazione principale e le attuali detrazioni sui redditi di pensione che già assicurano l'esenzione fino a 7.500 euro.

Scheda 2.10 : Determinazione del reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico (Art. 11, comma 2, Legge n. 413/91 – Misura n° 12)

Descrizione della misura: La norma dispone che il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato.

Fonte informativa: Banca dati relativa alla fiscalità immobiliare

Metodologia di stima: Dalla banca dati relativa alla fiscalità immobiliare risulta un numero di abitazioni di persone fisiche con codice cat. A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) e A/11(abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi) pari a 17.152.

La rendita totale di tali immobili è di circa 5 mln di euro con un valore medio di 295 euro. Nel caso di immobili di proprietà mista (PF e PNF) è stata considerata solo la metà della rendita.

In particolare, si è ipotizzato che le unità immobiliari siano:

- per un terzo adibite ad abitazione principale e, pertanto, non determinano effetti ai fini della stima;
- per un terzo a disposizione (base imponibile incrementata di un terzo: 2,25 mln);
- e per un terzo locate (base imponibile 54 mln, ipotizzando che la locazione sia 40 volte la rendita e una deduzione forfetaria media del 20%).

Assumendo che a legislazione vigente il reddito sia un terzo della rendita (100 euro), la stima si ottiene applicando l'aliquota marginale del 40% alla variazione di base imponibile.

Complessivamente, dunque, gli effetti di gettito sono pari a **-23,4 milioni di euro**, considerando anche le addizionali.

Scheda 2.11 : Detrazione su interessi passivi e oneri accessori relativi a mutui ipotecari per l'acquisto di immobili diversi dall'abitazione principale (Art. 3, comma 7, del D.L. n. 330 del 94, convertito dalla legge n. 473 del 94 – Misura n° 13)

Descrizione della misura: La disposizione prevede una detrazione del 19% sugli interessi passivi e sugli oneri accessori, relativi ai mutui ipotecari e ai compensi pagati agli intermediari per l'acquisto di immobili da adibire ad abitazione diversa da quella principale.

Fonte informativa: Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, con riferimento all'anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Al dato di riferimento pari a 37 milioni di euro, contenuto nel rigo RP08, relativo ai mutui per l'acquisto o la costruzione di immobili da adibire ad abitazione diversa da quella principale e agli oneri di intermediazione, è stata applicata l'aliquota del 19%, ottenendo, così, una perdita di gettito pari a **7,0 milioni di euro**.

Il numero dei contribuenti risulta pari a 31.176 soggetti.

Scheda 2.12 : Detrazione per spese di manutenzione, protezione e restauro delle case vincolate (Art. 15, comma 1, lett. g), TUIR – Misura n° 14)

Descrizione della misura: La disposizione prevede una detrazione del 19% per le spese di manutenzione, protezione e restauro delle case vincolate, ai sensi della legge n. 1089 del 1939.

Fonte informativa: Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, con riferimento all'anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Al dato di riferimento contenuto nel rigo RP19, codice 25, concernente le spese per i beni soggetti a regime vincolistico, e pari a 31,6 milioni è stata applicata l'aliquota del 19%.

La valutazione degli effetti derivanti dalla suddetta disposizione, pertanto, risulta essere pari a **-6,0 milioni di euro**.

Il numero dei contribuenti risulta pari a 2.300 soggetti.

Scheda 2.13 : Oneri deducibili (Art. 10, comma 1, Tuir – Misure n°15, 30, 29, 40, 23, 53, 37, 66, 119 e 41)

Scheda 2.13.1 : Deducibilità oneri gravanti sui redditi immobiliari (Articolo 10, comma 1, lettera a), Tuir - Misura n°15)

Descrizione della misura: la disposizione prevede la deducibilità dei canoni, livelli, censi, ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo. Sono inclusi i contributi obbligatori ai consorzi mentre non risultano deducibili i contributi agricoli unificati in quanto già compresi nella deducibilità dei contributi obbligatori di cui alla Misura n. 23 come disposto dalla Circ. Minfinanze n. 137/E del 15.05.1997.

Fonte informativa: Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, con riferimento all'anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Dalle dichiarazioni risulta un ammontare pari a 189,2 milioni di euro dichiarati al rigo RP28, concernente "Altri oneri deducibili" (codice 5 insieme ad altri importi deducibili).

Con tale codice, in particolare, vengono dichiarate complessivamente nove voci di spesa. È stata effettuata una stima relativa alla voce in esame ed è stata moltiplicata per l'aliquota marginale media pari al 27% relativa ai contribuenti IRPEF, ottenendo, così, una perdita di gettito pari a **-6 milioni di euro**, comprensiva anche dell'effetto sulle addizionali. I contribuenti interessati risultano 106.498.

Scheda 2.13.2 : Deducibilità spese mediche (Articolo 10, comma 1, lettera b) e comma 2, Tuir - Misura n° 30)

Descrizione della misura: la disposizione prevede la deducibilità delle spese mediche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.

Fonte informativa: Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, con riferimento all'anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Per la stima degli effetti sul gettito è stato moltiplicato l'ammontare risultante dai dati contenuti nel rigo RP27 delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, con riferimento all'anno di imposta 2009, pari a 462,3 milioni di euro, per l'aliquota marginale media, pari al 27%, relativa ai contribuenti IRPEF.

Gli effetti finanziari determinati dalla misura in esame sono quantificati in **-132,3 milioni di euro**, tenendo conto anche dell'effetto sulle addizionali. I contribuenti interessati risultano 125.969.

Scheda 2.13.3 : Deducibilità assegni periodici per il coniuge (Articolo 10, comma 1, lettera c), Tuir - Misura n° 29)

Descrizione della misura: la disposizione prevede la deducibilità degli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, o di cessazione dei suoi effetti civili, se risultanti da provvedimenti di autorità giudiziari.

Fonte informativa: Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, con riferimento all'anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Ai fini della stima sono stati utilizzati i dati relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, con riferimento all'anno d'imposta 2009, dai quali risulta un ammontare pari a 706,0 milioni di euro, dichiarati al rigo RP24.

Tale ammontare è stato moltiplicato per l'aliquota marginale media dei contribuenti IRPEF, pari al 27%, ottenendo, così, un valore pari a -190,6 milioni di euro. Considerando anche l'effetto sulle addizionali, la perdita di gettito complessiva risulta pari a -**202 milioni di euro.** I contribuenti interessati risultano 114.886.

Scheda 2.13.4 : Deducibilità altri assegni periodici (Articolo 10, comma 1, lettera d), Tuir - Misura n° 40)

Descrizione della misura: la disposizione prevede la deducibilità degli assegni periodici, corrisposti in forma di testamento o donazione modale e, se risultanti da provvedimenti di autorità giudiziaria, degli assegni alimentari corrisposti ai soggetti indicati nell'art. 433 del codice civile.

Fonte informativa: Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, con riferimento all'anno di imposta 2009.

Metodologia di stima:

Ai fini della stima sono stati utilizzati i dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, con riferimento all'anno di imposta 2009, dai quali risulta un ammontare pari a 189,2 milioni di euro, dichiarati al rigo RP28 con codice 5.

Con tale codice, in particolare, vengono dichiarate complessivamente nove voci di spesa. È stata effettuata una stima relativa alla voce in esame ed è stata moltiplicata per l'aliquota marginale media pari al 27% relativa ai contribuenti IRPEF, ottenendo, un valore pari a -5,7 milioni di euro. Considerando anche gli effetti sulle addizionali l'effetto complessivo risulta pari a -**6 milioni di euro.** I contribuenti interessati risultano 106.498.

Scheda 2.13.5 : Deducibilità contributi versati a gestioni pensionistiche obbligatorie (Articolo 10, comma 1, lettera e) e comma 2, Tuir - Misura n° 23)

Descrizione della misura: viene prevista la deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica

obbligatoria di appartenenza. Risultano inoltre deducibili i contributi versati al cosiddetto Fondo casalinghe ex articolo 1, DLGS n. 565 del 1996, all'ex S.C.A.U. (ora INPS agricola), all'INAIL per la copertura degli infortuni domestici e degli imprenditori agricoli, oltre che all'O.N.A.O.S.I. per l'assistenza orfani dei sanitari italiani.

Fonte informativa: Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, con riferimento all'anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Ai fini della stima degli effetti sono stati utilizzati i dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, con riferimento all'anno di imposta 2009, dai quali risulta un ammontare pari a 17.937 milioni di euro dichiarati al rigo RP24.

Tale ammontare è moltiplicato per l'aliquota marginale media IRPEF dei contribuenti coinvolti, pari al 22,4%, ottenendo un valore pari a -4.017,9 milioni di euro. Considerando anche gli effetti sulle addizionali l'effetto complessivo risulta pari a -**4.308,5 milioni di euro.** I contribuenti interessati risultano 11.657.806.

Scheda 2.13.6 : Deducibilità contributi versati a forme pensionistiche complementari (Articolo 10, comma 1, lettera e-bis), Tuir - Misura n° 53)

Descrizione della misura: viene prevista la deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari, di cui al D.Lgs. 252 del 2005, e alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo.

Fonte informativa: Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, con riferimento all'anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Ai fini della stima degli effetti sono stati utilizzati i dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, con riferimento all'anno di imposta 2009, dai quali risulta un ammontare pari a 1.594 milioni di euro.

Tale ammontare è moltiplicato per l'aliquota marginale media del 27% dei contribuenti IRPEF, si ottiene una stima di **-**430,3 milioni di euro. Considerando anche le addizionali si ottiene un effetto complessivo di **-456,2 milioni di euro**. I contribuenti interessati risultano 684.052.

Scheda 2.13.7 : Deducibilità contributi versati a fondi integrativi del SSN (Articolo 10, comma 1, lettera e-ter), Tuir - Misura n° 37)

Descrizione della misura: viene prevista la deducibilità, fino a un massimo di 3.615,2 euro, dei contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale istituiti, ai sensi del d.lgs 502 del 1992;

Fonte informativa: Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, con riferimento all'anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Dai dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, con riferimento all'anno di imposta 2009, risulta un ammontare pari a 63,4 milioni di euro dichiarati al rigo RP28 con codice causale 1.

Tale importo è stato moltiplicato per l'aliquota marginale media dei contribuenti IRPEF, pari al 27%, ottenendo, così, una stima di -17,1 milioni di euro. Considerando anche le addizionali Irpef, l'effetto complessivo risulta pari a -**18,1 milioni di euro**. I contribuenti interessati risultano 168.677.

Scheda 2.13.8 : Deducibilità somme corrisposte per funzioni elettorali (Articolo 10, comma 1, lettera f), Tuir - Misura n° 66)

Descrizione della misura: viene prevista la deducibilità delle somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dell'art. 1 della L. 30 aprile 1981, n. 178.

Fonte informativa: Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, con riferimento all'anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Ai fini della quantificazione, sono stati utilizzati i dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, con riferimento all'anno di imposta 2009, dai quali risulta un ammontare pari a 189,2 milioni di euro, dichiarati al rigo RP28 con codice causale 5.

Con tale codice, in particolare, vengono dichiarate complessivamente nove voci di spesa.

È stata effettuata una stima relativa alla voce in esame ed è stata moltiplicata per l'aliquota marginale media pari al 27% relativa ai contribuenti IRPEF, ottenendo, così, un valore pari a -5,7 milioni di euro. Considerando anche gli effetti sulle addizionali l'effetto complessivo risulta pari a -**6 milioni di euro.** I contribuenti interessati risultano 106.498.

Scheda 2.13.9 : Deducibilità contributi erogati a ONG (Articolo 10, comma 1, lettera g), Tuir - Misura n°119)

Descrizione della misura: la disposizione prevede la deducibilità dei contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'art. 28 della L. 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato.

Fonte informativa: Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, con riferimento all'anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Dai dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, con riferimento all'anno di imposta 2009, risulta un ammontare pari a 13,2 milioni di euro dichiarati al rigo RP28 con codice causale 2.

Tale importo è stato moltiplicato per l'aliquota marginale media, pari al 32,5%, ottenendo, così, una stima di minori entrate di **-4,5 milioni di euro**, considerando anche gli effetti sulle addizionali.

I contribuenti interessati risultano 53.464.

Scheda 2.13.10 : Deducibilità spese per adozione (Articolo 10, comma 1, lettera l-bis),Tuir - Misura n° 41)

Descrizione della misura: la disposizione prevede la deducibilità del 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.

Fonte informativa: Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, con riferimento all'anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Ai fini della quantificazione, sono stati utilizzati i dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, con riferimento all'anno di imposta 2009, dai quali risulta un ammontare pari a 189,2 milioni di euro, dichiarati al rigo RP28 con codice causale 5.

Con tale codice, in particolare, vengono dichiarate complessivamente nove voci di spesa.

È stata effettuata una stima relativa alla voce in esame ed è stata moltiplicata per l'aliquota marginale media pari al 27% relativa ai contribuenti IRPEF, ottenendo, così, un valore pari a -5,7 milioni di euro. Considerando anche gli effetti sulle addizionali l'effetto complessivo risulta pari a **-6 milioni di euro.** I contribuenti interessati risultano 106.498.

Di seguito, con riferimento all'anno di imposta 2009, si indica nella Tabella 1 la distribuzione degli effetti della deduzione di cui al punto 3.1.6, relativa ai contributi versati a forme di previdenza complementare (misura n. 51) per classi di reddito complessivo e per area geografica e nella Tabella 2 la distribuzione per classi di reddito complessivo e per tipologia di reddito prevalente.

I dati indicati nelle tabelle si riferiscono al solo effetto Irpef (senza addizionali) e comprendono anche quelli derivanti dalla misura n° 60 – deduzione per contributi versati a forme pensionistiche complementari nell'interesse di familiari a carico.

Tabella 1: Distribuzione per classi di reddito complessivo e area geografica – Deduzione contributi previdenza complementare (misure n.51 e 60)

CLASSI DI REDDITO COMPLESSIVO	NORD OVEST			NORD EST			CENTRO			SUD E ISOLE			TOTALE		
	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO
fino a 10.000	12.153	5.102	0,42	11.254	4.969	0,44	9.837	3.473	0,35	8.257	2.995	0,36	41.501	16.538	0,4
da 10.000 a 15.000	15.698	6.737	0,43	15.818	7.125	0,45	12.950	4.895	0,38	9.513	3.532	0,37	53.979	22.289	0,41
da 15.000 a 26.000	67.626	31.386	0,46	68.733	33.872	0,49	50.950	21.517	0,42	36.409	14.827	0,41	223.718	101.601	0,45
da 26.000 a 55.000	78.529	52.279	0,67	72.619	50.377	0,69	52.945	32.107	0,61	41.790	24.918	0,6	245.883	159.680	0,65
da 55.000 a 75.000	17.941	15.718	0,88	14.779	13.632	0,92	10.877	9.086	0,84	9.183	7.847	0,85	52.780	46.284	0,88
da 75.000 a 120.000	19.224	19.245	1	15.146	15.866	1,05	11.684	11.225	0,96	10.517	10.444	0,99	56.571	56.780	1
oltre 120.000	12.384	14.161	1,14	9.522	11.225	1,18	6.393	7.167	1,12	4.449	5.072	1,14	32.748	37.625	1,15
TOTALE	223.555	144.627	0,65	207.871	137.065	0,66	155.636	89.470	0,57	120.118	69.635	0,58	707.180	440.798	0,62

Valori espressi in migliaia di euro

Tabella 2: Distribuzione per classi di reddito complessivo e reddito prevalente - Deduzione contributi previdenza complementare (misure n.51 e 60)

CLASSI DI REDDITO COMPLESSIVO	LAVORO DIPENDENTE			PENSIONE			LAVORO NON DIPENDENTE			ALTRI REDDITI			TOTALE		
	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO
fino a 10.000	14.269	4.630	0,32	1.191	541	0,45	12.944	5.430	0,42	13.097	5.937	0,45	41.501	16.538	0,4
da 10.000 a 15.000	29.411	10.261	0,35	3.942	2.129	0,54	17.825	8.202	0,46	2.801	1.697	0,61	53.979	22.289	0,41
da 15.000 a 26.000	154.783	61.472	0,4	17.156	11.194	0,65	47.833	26.107	0,55	3.946	2.828	0,72	223.718	101.601	0,45
da 26.000 a 55.000	146.700	84.439	0,58	22.290	18.021	0,81	71.618	52.533	0,73	5.275	4.687	0,89	245.883	159.680	0,65
da 55.000 a 75.000	25.094	20.048	0,8	4.030	4.084	1,01	22.064	20.530	0,93	1.592	1.622	1,02	52.780	46.284	0,88
da 75.000 a 120.000	24.873	23.284	0,94	2.752	3.037	1,1	27.432	28.741	1,05	1.514	1.717	1,13	56.571	56.780	1
oltre 120.000	10.985	11.863	1,08	732	865	1,18	19.774	23.390	1,18	1.257	1.507	1,2	32.748	37.625	1,15
TOTALE	406.115	215.997	0,53	52.093	39.872	0,77	219.490	164.934	0,75	29.482	19.995	0,68	707.180	440.798	0,62

Valori espressi in migliaia di euro

Scheda 2.14 : Disagio abitativo (Art. 2 della Legge n. 9/07, da ultimo prorogato per l'anno 2011 dall'art. 2, comma 12-sexies del D.L. n. 225/2010, convertito dalla Legge n. 10 del 2011 – Misura n° 16)

Descrizione della misura: La disposizione prevede misure a favore del disagio abitativo. In particolare, la norma dispone che per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'articolo 1, commi 1 e 3, della L. 9/07, si applicano, per il periodo di sospensione della procedura esecutiva, i benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, per cui il relativo reddito da fabbricati non concorre alla formazione del reddito imponibile. A favore dei medesimi proprietari i Comuni possono prevedere esenzioni o riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili.

Fonte informativa: Relazioni tecniche predisposte in sede di proroga della misura in esame per il 2011.

Metodologia di stima: La stima, in particolare, si basa sui dati delle Prefetture, relativi al primo semestre 2009, da cui risultano 1.300 beneficiari.

Ai fini della quantificazione, in via prudenziale, sono stati considerati, tuttavia, 2000 soggetti, applicando un canone medio annuale di 5.000 euro ed un'aliquota marginale media del 32%.

La perdita di gettito Irpef è stimata pari a -3,2 milioni di euro; considerando anche le addizionali, l'effetto complessivo risulta pari a **-3,4 milioni di euro.**

Scheda 2.15 : Imposta sostitutiva sui redditi da plusvalenze (Art. 1, comma 496, Legge n. 266/05 – Misura n° 17)

Descrizione della misura: La disposizione prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 20%, sulle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni.

Fonte informativa: Dati dell'Osservatorio delle entrate relativi all'anno 2010, codice tributo F24 1107.

Metodologia di stima: Ai fini della quantificazione, pari a -1,5 milioni di euro, sono stati utilizzati i dati dell'Osservatorio delle Entrate (MAGISTER) relativi all'anno 2010, codice tributo F24 n. 1107. Con tale codice sono stati versati nel 2010 1,5 milioni di euro, relativi quindi ad una base imponibile pari a 7,5 milioni di euro (1,5/20%). Se tale base imponibile fosse sottoposta a tassazione ordinaria IRPEF darebbe un introito, considerando un'aliquota marginale media del 40% (più elevata della media in considerazione delle presumibili caratteristiche reddituali dei soggetti in esame) pari a 3 milioni di euro. La differenza tra quanto versato come imposta sostitutiva e tale introito rappresenta la perdita di gettito stimata ai fini Irpef; considerando anche gli effetti sulle addizionali, risulta un importo complessivo pari a **-1,6 milioni di euro**.

Scheda 2.16 : Detrazione su interessi passivi relativi a mutui per interventi di recupero (Art. 1, comma 4, D.L. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997 – Misura n° 18)

Descrizione della misura: La disposizione prevede una detrazione del 19% sugli interessi passivi, relativi ai mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Fonte informativa: Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, con riferimento all'anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Al dato di riferimento pari a 5,2 milioni di euro, contenuto nel rigo RP08, è stata applicata l'aliquota del 19%, ottenendo, così, una perdita di gettito pari a **1,0 milioni di euro**.

Il numero dei contribuenti risulta pari a 5.491 soggetti.

Scheda 2.17 : Detrazione per oneri (Art. 15, comma 1, TUIR – Misure n° 24, 32, 28, 27, 33, 34, 36 e 44)

Si riportano di seguito le stime relative alle detrazioni per oneri previste dall'articolo 15 Tuir: si segnala che le stime possono risultare al lordo di un effetto "incapienza" in quanto basate su dati dichiarativi. Si precisa, inoltre, che le frequenze riportate possono comportare duplicazioni qualora il soggetto interessato compili più righi afferenti la medesima tipologia di detrazione.

Scheda 2.17.1 : Detrazione per spese sanitarie (Art. 15, comma 1, lettera c) e comma 2, TUIR – Misura n° 24)

Descrizione della misura: la disposizione prevede una detrazione del 19% per le spese sanitarie, costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle di cui all'art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR, e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.

Fonte informativa: Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, con riferimento all'anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: La stima pari a **-2.356 milioni di euro** risulta dalla somma delle voci contenute ai righi RP1_2 - RP2 - RP3 - RP4_2 - RP5_2 - RP6_2 - RP6_2 - RP6_2 moltiplicata per la quota di detrazione (19%).

La somma delle frequenze risulta pari a 14.177.257, di cui la quasi totalità (14.145.667) si riferisce al rigo RP1_2 (spese sanitarie vere e proprie).

Scheda 2.17.2 : Detrazione per mezzi necessari all'accompagnamento (Art. 15, comma 1, lettere c) e c)-ter – TUIR – Misura n° 32)

Descrizione della misura: la disposizione prevede una detrazione del 19% per le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della L. 5/02/1992 n. 104, nonché le spese sostenute per i servizi di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della L. 26 maggio 1970, n. 381. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida per non vedenti.

Fonte informativa: Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, con riferimento all'anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: La stima pari a **-68,5 milioni di euro** è dato dalla somma dei righi RP04+RP05+RP19_30 moltiplicata per la quota di detrazione (19%). La somma delle frequenze risulta pari a 64.002.

Scheda 2.17.3 : Detrazione per spese di istruzione (Art. 15, comma 1, lettera e) e comma 2 – TUIR – Misura n° 28)

Descrizione della misura: la disposizione prevede una detrazione del 19% per le spese relative alla frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi degli istituti statali.

Fonte informativa: Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, con riferimento all'anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Dai dati relativi alle dichiarazioni dei redditi risulta un ammontare pari a 1.567 milioni di euro dichiarati al rigo RP13.

Tale importo è stato moltiplicato per la quota di detrazione (19%), stimando minori entrate pari a **297,8 milioni di euro**. Le frequenze risultano pari a 2.051.802.

Scheda 2.17.4 : Detrazione per spese relative a premi di assicurazione (Art. 15, comma 1, lettera f) e comma 2 – TUIR – Misura n° 27)

Descrizione della misura: la disposizione prevede una detrazione del 19% per le spese relative a premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto.

Fonte informativa: Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, con riferimento all'anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Dai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (a.i. 2009) risulta un ammontare pari a 4.358 milioni di euro dichiarati al rigo RP12.

Tale importo è stato moltiplicato per la quota di detrazione (19%), ottenendo una stima di minori entrate pari **a -828,0 milioni di euro**. Le frequenze risultano pari a 6.673.418.

Scheda 2.17.5 : Detrazione per piscine e palestre (Art. 15, comma 1, lettera i-quinquies e comma 2 – TUIR – Misura n° 33)

Descrizione della misura: la disposizione prevede una detrazione del 19% per le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

Fonte informativa: Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, con riferimento all'anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Dai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (a.i. 2009) risulta un ammontare pari a 291 milioni di euro dichiarati al rigo RP16, che è stato moltiplicato per

la quota di detrazione (19%), stimando le minori entrate in **-55,3 milioni di euro**. Le frequenze risultano pari a 1.409.233.

Scheda 2.17.6 : Detrazione per canoni di locazione (Art. 15, comma 1, lettera i-sexies e comma 2 – TUIR – Misura n° 34)

Descrizione della misura: la disposizione prevede una detrazione del 19% per i canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431 del 1998 e per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative dagli studenti iscritti ad un corso di laurea da studenti iscritti ad un corso di laurea presso un'università ubicata in un comune diverso da quello di residenza.

Fonte informativa: Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, con riferimento all'anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Dai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (a.i. 2009) risulta un ammontare pari a 233,2 milioni di euro, dichiarati al rigo RP18.

Tale ammontare è stato moltiplicato per la quota di detrazione (19%), stimando le minori entrate in **-44,3 milioni di euro**. Le frequenze risultano pari a 150.616.

Scheda 2.17.7 : Detrazione per spese sostenute nei casi di non autosufficienza (Art. 15, comma 1, lettera i-septies e comma 2 – TUIR – Misura n° 36)

Descrizione della misura: la disposizione prevede una detrazione del 19% per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro.

Fonte informativa: Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, con riferimento all'anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Dai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (a.i. 2009) risulta un ammontare pari a 164,5 milioni di euro dichiarati al rigo RP15.

L'importo, moltiplicato per la quota di detrazione (19%), genera una stima di minor gettito pari a -**31,2 milioni di euro**. Le frequenze risultano pari a 90.029.

Scheda 2.17.8 : Detrazione per spese sostenute da non vedenti (Art. 15, comma 1, lettera l-quater – TUIR – Misura n° 44)

Descrizione della misura: la disposizione prevede una detrazione del 19% per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento cani guida.

Fonte informativa: Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, con riferimento all'anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Gli effetti finanziari determinati dall'misura in esame sono stati quantificati in **-0,3 milioni di euro**, moltiplicando l'importo risultante in dichiarazione per la quota di detrazione del 19%. I contribuenti interessati risultano 578.

Di seguito, con riferimento all'anno di imposta 2009, si allegano alcune distribuzione degli effetti relativi alle detrazioni per spese sanitarie (misura n. 23), spese di istruzione (misura n. 26) e spese relative a premi di assicurazione (misura n. 25). In particolare, per ciascuna misura si riportano le distribuzioni per classi di reddito complessivo e per area geografica (Tabelle 1, 3 e 5) e per classi di reddito complessivo e per tipologia di reddito prevalente (Tabelle 2, 4 e 6).

Detrazione per spese sanitarie – misura n. 24

Tabella 1: Distribuzione per classi di reddito complessivo e area geografica

CLASSI DI REDDITO COMPLESSIVO	NORD OVEST			NORD EST			CENTRO			SUD E ISOLE			TOTALE		
	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO
fino a 10.000	390.800	55.572	0,14	333.374	39.327	0,12	302.987	35.312	0,12	419.725	37.490	0,09	1.446.886	167.701	0,12
da 10.000 a 15.000	572.319	91.949	0,16	505.718	67.579	0,13	404.234	51.621	0,13	503.543	52.413	0,1	1.985.814	263.562	0,13
da 15.000 a 26.000	1.767.220	292.891	0,17	1.417.755	212.874	0,15	1.144.575	170.902	0,15	1.295.426	168.994	0,13	5.624.976	845.661	0,15
da 26.000 a 55.000	1.306.597	268.161	0,21	950.802	176.360	0,19	931.953	185.935	0,2	946.235	152.991	0,16	4.135.587	783.447	0,19
da 55.000 a 75.000	169.928	49.592	0,29	110.661	26.653	0,24	113.389	32.947	0,29	80.307	16.249	0,2	474.285	125.440	0,26
da 75.000 a 120.000	124.986	40.669	0,33	81.930	21.712	0,27	82.920	27.118	0,33	54.854	12.079	0,22	344.690	101.578	0,29
oltre 120.000	67.625	30.730	0,45	40.174	13.802	0,34	39.023	18.667	0,48	18.197	5.453	0,3	165.019	68.652	0,42
TOTALE	4.399.475	829.565	0,19	3.440.414	558.306	0,16	3.019.081	522.501	0,17	3.318.287	445.670	0,13	14.177.257	2.356.042	0,17

Valori espressi in migliaia di euro

Tabella 2: Distribuzione per classi di reddito complessivo e reddito prevalente

CLASSI DI REDDITO COMPLESSIVO	LAVORO DIPENDENTE			PENSIONE			LAVORO NON DIPENDENTE			ALTRI REDDITI			TOTALE		
	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO
fino a 10.000	469.219	45.425	0,1	418.034	48.975	0,12	227.271	27.168	0,12	332.362	46.133	0,14	1.446.886	167.701	0,12
da 10.000 a 15.000	766.954	90.030	0,12	938.305	132.532	0,14	207.949	27.339	0,13	72.606	13.660	0,19	1.985.814	263.562	0,13
da 15.000 a 26.000	3.254.865	456.543	0,14	1.862.359	305.301	0,16	404.806	61.641	0,15	102.946	22.176	0,22	5.624.976	845.661	0,15
da 26.000 a 55.000	2.463.542	428.932	0,17	1.147.958	247.507	0,22	423.201	79.819	0,19	100.886	27.190	0,27	4.135.587	783.447	0,19
da 55.000 a 75.000	243.274	54.110	0,22	109.216	40.156	0,37	98.538	23.001	0,23	23.257	8.174	0,35	474.285	125.440	0,26
da 75.000 a 120.000	171.388	44.267	0,26	59.232	24.756	0,42	95.819	25.097	0,26	18.251	7.458	0,41	344.690	101.578	0,29
oltre 120.000	75.571	30.694	0,41	12.922	6.870	0,53	64.845	24.299	0,37	11.681	6.788	0,58	165.019	68.652	0,42
TOTALE	7.444.813	1.150.002	0,15	4.548.026	806.097	0,18	1.522.429	268.364	0,18	661.989	131.578	0,2	14.177.257	2.356.042	0,17

Valori espressi in migliaia di euro

Detrazione per spese di istruzione – misura n. 28

Tabella 3: Distribuzione per classi di reddito complessivo e area geografica

CLASSI DI REDDITO COMPLESSIVO	NORD OVEST			NORD EST			CENTRO			SUD E ISOLE			TOTALE		
	DETRAZIONE VOCE 26			DETRAZIONE VOCE 26			DETRAZIONE VOCE 26			DETRAZIONE VOCE 26			DETRAZIONE VOCE 26		
	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO
fino a 10.000	38.551	7.527	0,2	36.293	6.426	0,18	35.931	5.823	0,16	63.808	8.167	0,13	174.583	27.943	0,16
da 10.000 a 15.000	38.746	5.728	0,15	34.523	4.813	0,14	33.111	4.195	0,13	61.551	6.515	0,11	167.931	21.251	0,13
da 15.000 a 26.000	165.378	20.536	0,12	137.819	16.889	0,12	133.743	15.478	0,12	264.246	26.584	0,1	701.186	79.487	0,11
da 26.000 a 55.000	190.003	31.485	0,17	142.856	21.863	0,15	163.854	23.970	0,15	291.916	39.166	0,13	788.629	116.484	0,15
da 55.000 a 75.000	27.035	6.489	0,24	18.914	3.662	0,19	21.796	4.362	0,2	27.458	5.325	0,19	95.203	19.839	0,21
da 75.000 a 120.000	25.747	7.468	0,29	17.749	3.999	0,23	19.977	4.728	0,24	24.450	5.720	0,23	87.923	21.914	0,25
oltre 120.000	13.638	4.796	0,35	8.868	2.286	0,26	8.186	2.263	0,28	5.655	1.489	0,26	36.347	10.834	0,3
TOTALE	499.098	84.028	0,17	397.022	59.939	0,15	416.598	60.819	0,15	739.084	92.965	0,13	2.051.802	297.751	0,15

Valori espressi in migliaia di euro

Tabella 4: Distribuzione per classi di reddito complessivo e reddito prevalente

CLASSI DI REDDITO COMPLESSIVO	LAVORO DIPENDENTE			PENSIONE			LAVORO NON DIPENDENTE			ALTRI REDDITI			TOTALE		
	DETRAZIONE VOCE 26			DETRAZIONE VOCE 26			DETRAZIONE VOCE 26			DETRAZIONE VOCE 26			DETRAZIONE VOCE 26		
	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO
fino a 10.000	86.006	13.275	0,15	9.842	1.331	0,14	24.961	3.418	0,14	53.774	9.919	0,18	174.583	27.943	0,16
da 10.000 a 15.000	107.145	12.994	0,12	24.851	3.126	0,13	26.487	3.293	0,12	9.448	1.837	0,19	167.931	21.251	0,13
da 15.000 a 26.000	540.650	57.437	0,11	92.107	12.111	0,13	58.053	7.820	0,13	10.376	2.119	0,2	701.186	79.487	0,11
da 26.000 a 55.000	612.244	86.034	0,14	101.583	16.937	0,17	65.210	11.321	0,17	9.592	2.192	0,23	788.629	116.484	0,15
da 55.000 a 75.000	64.804	12.892	0,2	9.654	2.307	0,24	18.401	4.017	0,22	2.344	622	0,27	95.203	19.839	0,21
da 75.000 a 120.000	55.707	13.509	0,24	5.460	1.511	0,28	24.915	6.391	0,26	1.841	503	0,27	87.923	21.914	0,25
oltre 120.000	20.103	6.044	0,3	1.114	331	0,3	13.934	4.084	0,29	1.196	375	0,31	36.347	10.834	0,3
TOTALE	1.486.659	202.186	0,14	244.611	37.655	0,15	231.961	40.344	0,17	88.571	17.566	0,2	2.051.802	297.751	0,15

Valori espressi in migliaia di euro

Detrazione per premi di assicurazione - misura n. 27

Tabella 3: Distribuzione per classi di reddito complessivo e area geografica

CLASSI DI REDDITO COMPLESSIVO	NORD OVEST			NORD EST			CENTRO			SUD E ISOLE			TOTALE		
	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO
fino a 10.000	164.481	19.928	0,12	138.875	15.856	0,11	112.727	13.228	0,12	147.162	17.376	0,12	563.245	66.388	0,12
da 10.000 a 15.000	202.494	24.203	0,12	180.194	20.273	0,11	139.140	16.529	0,12	159.386	18.163	0,11	681.214	79.168	0,12
da 15.000 a 26.000	819.887	98.838	0,12	668.249	78.434	0,12	496.359	60.355	0,12	512.990	58.762	0,11	2.497.485	296.389	0,12
da 26.000 a 55.000	772.151	98.667	0,13	565.788	72.411	0,13	473.708	58.161	0,12	445.274	54.349	0,12	2.256.921	283.587	0,13
da 55.000 a 75.000	113.308	16.204	0,14	75.530	10.766	0,14	66.949	8.915	0,13	50.102	7.167	0,14	305.889	43.052	0,14
da 75.000 a 120.000	91.880	14.582	0,16	60.376	9.337	0,15	54.006	8.021	0,15	41.141	6.510	0,16	247.403	38.450	0,16
oltre 120.000	50.954	8.971	0,18	31.302	5.430	0,17	25.519	4.262	0,17	13.486	2.331	0,17	121.261	20.994	0,17
TOTALE	2.215.155	281.393	0,13	1.720.314	212.506	0,12	1.368.408	169.470	0,12	1.369.541	164.659	0,12	6.673.418	828.028	0,12

Valori espressi in migliaia di euro

Tabella 4: Distribuzione per classi di reddito complessivo e reddito prevalente

CLASSI DI REDDITO COMPLESSIVO	LAVORO DIPENDENTE			PENSIONE			LAVORO NON DIPENDENTE			ALTRI REDDITI			TOTALE		
	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO	FREQUENZA	AMMONTARE	VAL. MEDIO
fino a 10.000	184.136	19.508	0,11	68.044	7.373	0,11	151.967	18.495	0,12	159.098	21.012	0,13	563.245	66.388	0,12
da 10.000 a 15.000	318.701	35.347	0,11	185.212	20.504	0,11	151.704	19.745	0,13	25.597	3.571	0,14	681.214	79.168	0,12
da 15.000 a 26.000	1.642.994	191.594	0,12	499.094	56.195	0,11	320.403	43.692	0,14	34.994	4.908	0,14	2.497.485	296.389	0,12
da 26.000 a 55.000	1.510.275	186.762	0,12	376.618	43.601	0,12	333.732	48.050	0,14	36.296	5.175	0,14	2.256.921	283.587	0,13
da 55.000 a 75.000	179.230	24.858	0,14	40.737	4.979	0,12	77.128	11.923	0,15	8.794	1.291	0,15	305.889	43.052	0,14
da 75.000 a 120.000	135.714	21.320	0,16	23.665	3.000	0,13	80.836	13.044	0,16	7.188	1.086	0,15	247.403	38.450	0,16
oltre 120.000	58.983	10.406	0,18	5.433	728	0,13	52.028	9.089	0,17	4.817	771	0,16	121.261	20.994	0,17
TOTALE	4.030.033	489.795	0,12	1.198.803	136.381	0,11	1.167.798	164.038	0,14	276.784	37.814	0,14	6.673.418	828.028	0,12

Valori espressi in migliaia di euro

Scheda 2.18 : Esclusione dalla base imponibile degli assegni per mantenimento dei figli e assegni per nucleo familiare (Art. 3, comma 3, lett. b) e d), TUIR – Misura n° 25 e 26)

Descrizione della misura: La disposizione prevede l'esclusione dalla base imponibile degli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché degli assegni familiari e dell'assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge.

Fonte informativa: Ultima RGSEP (Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese) e dichiarazioni dei redditi, con riferimento all'anno di imposta 2008.

Metodologia di stima: Per la valutazione degli effetti sul gettito è stato utilizzato il dato relativo all'ammontare degli assegni destinati al nucleo familiare nel 2009 che dall'ultima RGSEP (Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese) risulta essere di circa 6.390 milioni. Il numero dei percettori degli assegni al nucleo familiare è stimato in 4,2 mln.

Inoltre, dai dati delle dichiarazioni del 2010, con riferimento all'anno di imposta 2009, risulta che gli assegni corrisposti dal coniuge sono pari a circa 504,1 milioni.

Ipotizzando, in via prudenziale, che gli assegni per il mantenimento dei figli sono di un importo superiore, pari a 1,5 volte detta cifra, si stimano redditi derivanti dagli assegni per circa 756 milioni.

Ai fini della quantificazione, entrambi gli importi (6.390 mln e 756 mln) sono stati moltiplicati per l'aliquota marginale media, pari al 27%, determinando perdite di gettito ai fini Irpef rispettivamente di 1.725,3 e 204,1 milioni di euro per un totale di -1.929,5 milioni di euro. Considerando anche le addizionali all'Irpef, l'effetto complessivo risulta pari a **-2.045,2 milioni di euro.**

Scheda 2.19 : Deduzione dei contributi previdenziali (Art. 10, comma 2 - TUIR – Misura n° 31)

Descrizione della misura: La disposizione prevede una deduzione dei contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale e familiare.

Fonte informativa: Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, con riferimento all'anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Ai fini della quantificazione si è operato sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, con riferimento all'anno di imposta 2009, dai quali risulta un ammontare pari a 318,6 milioni di euro dichiarati al rigo RP25.

Tale ammontare è stato moltiplicato per l'aliquota marginale media dei contribuenti Irpef pari al 27%, ottenendo, così, una stima di minori entrate ai fini Irpef pari a -86,0 milioni di euro. Considerando anche le addizionali, si ottiene un effetto complessivo pari a **-91,2 milioni di euro.** Il numero di contribuenti interessato risulta di 444.423.

Scheda 2.20 : Detrazione per rette di asili nido (Art. 1, comma 335 della Legge n. 266/2005 e art. 2, comma 6 della Legge 203/2008 – Misura n° 35)

Descrizione della misura: La disposizione prevede una detrazione del 19% per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi.

Fonte informativa: Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, con riferimento all'anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Dai dati delle dichiarazioni risulta un ammontare pari a 182,9 milioni di euro dichiarati al rigo RP29, codice 35.

Tale ammontare, moltiplicato per la quota di detrazione (19%), genera una stima di minori entrate per **-34,75 milioni di euro**.

Risulta un numero di contribuenti interessati pari a 335.293.

Scheda 2.21 : Esenzione dall'IRPEF delle Borse di Studio (Art. 4 della Legge n. 476/84 e Art. 4 della Legge n. 407/98 – Misure n° 38 e 39)

Descrizione della misura:

- L'art. 4 della Legge n. 476/84 dispone l'esenzione dall'IRPEF delle borse di studio corrisposte agli studenti universitari.
- L'art. 4 della Legge n. 407/98 prevede l'esenzione dall'IRPEF delle borse di studio corrisposte alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di questi ultimi.

Fonte informativa: Trattandosi di somme esenti, non sono disponibili dati nelle dichiarazioni dei redditi.

Metodologia di stima: La stima riguarda soprattutto le borse di studio a studenti universitari, dato che le borse corrisposte alle vittime del terrorismo e ai loro orfani non risultano numericamente molto rilevanti.

In base ai dati statistici del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, gli studenti universitari iscritti nell'anno accademico 2009-2010 sono 1.780.653.

In base alla più recente indagine Istat sulle spese delle famiglie per l'istruzione e la formazione professionale si rileva che gli studenti universitari che ricevono borse di studio o un contributo in denaro sono il 7,8%. Quindi i soggetti rilevanti fanno parte di una ristretta platea di studenti che si stima essere pari a 138.891 unità (1.780.653 x 7,8%).

Poiché la legislazione vigente assimila le somme in oggetto ai redditi di lavoro dipendente e considerato che buona parte dei soggetti considerati riceve somme di importo non molto elevato, tali somme sarebbero comunque esenti da tassazione IRPEF in base all'imposizione vigente sul lavoro dipendente.

Si assume, pertanto, che i soggetti per i quali si può evidenziare una variazione di gettito costituiscano una quota minoritaria della platea sopra individuata, che in via prudenziale si considera pari al 5% dei soggetti considerati (7.000). Ipotizzando un importo annuo percepito di 12.000 euro, si stima una perdita di gettito di circa **9 milioni di euro** applicando la normativa relativa al caso di lavoratore dipendente senza carichi familiari ed altre detrazioni d'imposta.

Scheda 2.22 : Detrazione per carichi di famiglia ai soggetti non residenti (Art. 1, commi 1324-1326 della Legge n. 296/2006 e art. 1, comma 54 della Legge 220/2010 (Legge di stabilità) – Misura n° 42)

Descrizione della misura: La disposizione prevede una detrazione per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ai soggetti non residenti, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

Fonte informativa: Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, con riferimento all'anno di imposta 2008.

Metodologia di stima: In base ai dati relativi all'anno di imposta 2008 risulta un numero di non residenti che ha dichiarato detrazioni per carichi familiari pari a circa 3.500.

La stima di **-4,2 milioni di euro** è stata ottenuta attribuendo ad ogni soggetto una detrazione media per carichi familiari pari a 1.200 euro.

Scheda 2.23 : Detrazione contributi versati per il riscatto del periodo di laurea (Art. 2, comma 5-bis, D.Lgs. n. 184 del 1997– Misura n° 43)

Descrizione della misura: La disposizione prevede una detrazione del 19% dei contributi versati per il riscatto del periodo di corso di laurea dei familiari a carico.

Fonte informativa: Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Dai dati delle dichiarazioni dei redditi, con riferimento all'anno di imposta 2009, risulta un ammontare pari a 8,9 milioni di euro dichiarati al rigo RP19, codice 34.

Tale ammontare è moltiplicato per la quota di detrazione (19%) ottenendo, così, una stima di minori entrate pari a **1,7 milioni di euro**. Il numero di contribuenti interessato risulta di 3.565.

Scheda 2.24 : Detrazione per Borse di Studio erogate Dalle Regioni e Province autonome (Art. 1, comma 10, della Legge n. 62/2000 – Misura n° 45)

Descrizione della misura: Il provvedimento prevede una detrazione del 19% per borse di studio erogate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Fonte informativa: Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, con riferimento all'anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Dai dati delle dichiarazioni risulta un ammontare pari a 33.795 euro, dichiarati al rigo RP51, codice 1. Moltiplicando tale ammontare per la quota di detrazione (19%), si ottiene una stima pari **a -0,01 milioni di euro.**

I contribuenti interessati risultano pari a 51.

Scheda 2.25 : Detassazione premi di produttività (Art. 5 del D.L. n. 185/2008; art. 2, comma 156, della Legge n. 191/2009; art. 53 del D.L. n. 78/2010 e art. 1, comma 47, della Legge n. 220/2010 – Misura n° 51)

Descrizione della misura: La disposizione prevede la detassazione dei premi di produttività mediante l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali pari al 10%. Possono fruire di tale misura i lavoratori dipendenti con un ammontare annuo di reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro – tale limite, in precedenza pari a 35.000, è stato elevato dall'ultima disposizione di proroga della misura in esame (articolo 1, comma 47, della Legge n. 220/2010).

Fonte informativa: Dati relativi ai versamenti effettuati mediante modello F24.

Metodologia di stima: In base ai dati di versamento con F24, si stima un ammontare di imposta sostitutiva versata per l'anno 2010 pari a 842,8 mln di euro, la cui corrispondente base imponibile è pari a 8.428 mln.

La stima, pari **-1.480 milioni di euro**, è ottenuta applicando a tale ammontare la differenza tra l'aliquota marginale media irpef (e delle relative addizionali) dei soggetti beneficiari e l'aliquota dell'imposta sostitutiva (10%).

Scheda 2.26 : Esenzioni IRPEF delle pensioni e dei sussidi corrisposti a titolo assistenziale (Art. 34 del D.P.R. n. 601/73 – Misura n° 52)

Descrizione della misura: La disposizione prevede l'esenzione dall'IRPEF:

- delle pensioni di guerra di ogni tipo, delle relative indennità accessorie, degli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, delle pensioni connesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia, nonché delle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e delle pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva obbligatorio;
- della pensione reversibile, della tredicesima mensilità e delle indennità di accompagnamento, percepite dai ciechi civili ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382
- dei sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale.

Fonte informativa: Dati dell'ultima RGSEP (Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese).

Metodologia di stima: Dai dati dell'ultima RGSEP risulta che le pensioni di guerra nel 2009 ammontano a circa 908 milioni, mentre i trattamenti di invalidità civile (pensione ed invalidità, compreso accompagno) corrisposti ai non vedenti ammontano, per lo stesso anno, a circa 994,4 milioni.

Moltiplicati per l'aliquota marginale media Irpef, pari al 27%, si ottiene una stima di minori entrate per -513,9 milioni di euro. Considerando anche le addizionali, si ha un effetti complessivo pari a **-544,5 milioni di euro.**

Scheda 2.27 : Esclusione dalla base imponibile della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici (Art. 3, comma 3, lett. d-bis) - TUIR – Misura n° 54)

Descrizione della misura: La disposizione prevede l'esclusione dalla base imponibile della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

Fonte informativa: INPS per il 2009.

Metodologia di stima: La stima, pari a **-283,6 milioni di euro**, è stata determinata sulla base di dati di fonte INPS per il 2009.

In particolare, all'ammontare di maggiorazione, pari a 1.678 milioni di euro, è stata applicata un'aliquota marginale media del 17%, trattandosi di soggetti per la gran parte esenti da imposta, per i quali l'aliquota marginale media è molto inferiore rispetto a quella media dei contribuenti.

Scheda 2.28 : Detrazione sulle indennità di fine rapporto (Art. 2, comma 514, della Legge n. 244/07; Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 marzo 2008 – Misura n° 55)

Descrizione della misura: La disposizione prevede una detrazione (di importo variabile tra 50 e 70 euro) sulle indennità di fine rapporto corrisposte, in caso di un reddito medio di riferimento (calcolato per la determinazione dell'imposta) non superiore a 30.000 euro.

Fonte informativa: Modello 770 semplificato.

Metodologia di stima: La stima degli effetti della norma sopra citata, effettuata all'introduzione della norma, è pari a **-204,0 milioni di euro.** Apposite elaborazioni condotte sui dati dei modelli 770 relativi all'anno di imposta 2008 hanno fornito una sostanziale conferma della stima indicata.

Scheda 2.29 : Clausola di salvaguardia per le indennità di fine rapporto (Art. 1, comma 9, della Legge n. 296/06 – Misura n° 56)

Descrizione della misura: La disposizione prevede una clausola di salvaguardia per le indennità di fine rapporto di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR. In particolare viene prevista l'applicazione delle aliquote vigenti fino al 31 dicembre 2006, se più favorevoli per il contribuente, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta.

Fonte informativa: Modello 770 semplificato.

Metodologia di stima: La stima pari a **-130,0 milioni di euro** è stata ottenuta mediante elaborazioni sui dati dichiarati nei modelli 770, dalle quali è risultato che le modifiche apportate nel 2007 alla curva delle aliquote IRPEF comportavano un aggravio medio della tassazione sul TFR pari a 80 euro pro-capite per circa 1,63 milioni di soggetti percettori di TFR.

Scheda 2.30 : Riduzione Irpef e addizionali Irpef su trattamento economico accessorio del personale del Ministero della Difesa (Art. 4, comma 3, della D.L. n. 185/08; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009; art. 2, comma 156, della legge n. 191/2009 – Misura n° 57)

Descrizione della misura: La disposizione prevede una riduzione dell'IRPEF e delle addizionali IRPEF sul trattamento economico accessorio del personale del Ministero della difesa.

Metodologia di stima: Ai fini della stima, si evidenzia l'esistenza di un limite di spesa pari a **60 milioni di euro**.

La disposizione indicata può essere attuata, pertanto, fino al tetto di spesa previsto.

Scheda 2.31 : Esclusione dalla tassazione dei redditi di importo fino a 8,000 - frontalieri (Art. 1, comma 204, della Legge n. 244/07; art. 1, comma 7-bis, del D.L. n. 194/2009 – Misura n° 58)

Descrizione della misura: La norma dispone l'esclusione dalla tassazione dei redditi di importo fino a 8,000 euro derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Metodologia di stima: Dalle dichiarazioni non risulta possibile risalire ai beneficiari, ma è possibile stimare il numero di frontalieri interessati in circa 11.000. Stimando un reddito medio pro-capite pari a 28.000 euro e considerando l'esenzione di 8.000 euro determinata dalla norma in esame, si determina una differenza media di gettito IRPEF di circa -2.450 euro per ogni lavoratore frontaliero interessato dalla norma con un effetto complessivo di circa **-28 milioni di euro** (comprensivo delle addizionali).

Scheda 2.32 : Tassazione separata (Art. 17, comma 1 – TUIR – Misure n° 103 e 104, 76, 61, 70, 74, 60, 65, 73, 69, 71, 67 e 72)

Si riportano di seguito le stime relative all'erosione derivante dall'applicazione della tassazione separata, per alcuni redditi indicati nell'articolo 17, comma 1, del Tuir, in luogo di una tassazione ordinaria Irpef.

Scheda 2.32.1 : Tassazione separata TRF e indennità equipollenti (Art. 17, comma 1, lettere a) e c), Tuir – Misure n° 103 e 104)

Descrizione della misura: Le disposizioni prevedono l'imposizione separata in caso di corresponsione di trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti e somme percepite in occasione della cessazione di rapporti di lavoro dipendente. Viene altresì prevista la tassazione separata in caso di corresponsione di indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Fonte informativa: Dichiarazione dei redditi (a.i. 2008), banca dati dei versamenti con mod. F24 e altri dati relativi alle indennità di fine servizio nella PA.

Metodologia di stima: Dai dati ottenuti dall'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi, con riferimento all'anno d'imposta 2008, e dal modello di microsimulazione IRPEF, si stima un ammontare di redditi a tassazione separata di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 17, del Tuir) pari a 29.982 milioni di euro.

La stima, pari a -4.617,0 milioni di euro, è ottenuta come differenza tra l'aliquota marginale media IRPEF, pari al 37,4% (tassazione ordinaria) e l'aliquota media risultante dalla tassazione separata delle somme in oggetto pari al 22%; considerando anche le addizionali Irpef, si ottiene un effetto complessivo di -**5.103 milioni di euro**, derivante dall'applicazione di una tassazione ordinaria a tali emolumenti.

La platea di soggetti interessati risulta complessivamente pari a 5,44 milioni di unità.

In particolare, si evidenzia che, per ciascun soggetto, si è proceduto all'abbinamento delle informazioni risultanti dal modello 770, relativo all'anno di imposta 2008, con i dati presenti nelle dichiarazioni dei redditi relative al medesimo anno di imposta 2008. Si è stimata inoltre, mediante l'utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF, l'aliquota marginale media calcolata sull'incremento di reddito dovuto all'ipotesi formulata (37,4%).

Scheda 2.32.2 : Tassazione separata arretrati lavoro dipendente (Art. 17, comma 1, lettera b), Tuir – Misura n° 76)

Descrizione della misura: La disposizione prevede l'imposizione separata in caso di corresponsione di emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.

Fonte informativa: Dichiarazione dei redditi (a.i. 2008), banca dati dei versamenti con F24.

Metodologia di stima: Dai dati ottenuti dall'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi, con riferimento all'anno d'imposta 2008, e dal modello di microsimulazione IRPEF, si stima un ammontare di redditi in esame a tassazione separata pari a 10 miliardi di euro.

La stima, pari a -1.060,0 milioni di euro, è ottenuta come differenza tra l'aliquota marginale media IRPEF, pari al 35,6% (tassazione ordinaria) e l'aliquota media della tassazione separata sulle somme in oggetto del 25%. Considerando anche le addizionali, si ha un effetto complessivo, in caso di tassazione ordinaria, pari a **-1.222 milioni di euro**.

La platea di soggetti interessati risulta complessivamente pari a 7,8 milioni di unità.

In particolare, si evidenzia che, per ciascun soggetto, si è proceduto all'abbinamento delle informazioni risultanti dal modello 770, relativo all'anno di imposta 2008, con i dati presenti nelle dichiarazioni dei redditi relative al medesimo anno di imposta 2008. Si è stimata inoltre, mediante l'utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF, l'aliquota marginale media calcolata sull'incremento di reddito dovuto all'ipotesi formulata (35,6%).

Scheda 2.32.3 : Tassazione separata indennità rapporti di agenzia (Art. 17, comma 1, lettera d), Tuir – Misura n° 61)

Descrizione della misura: La disposizione prevede che l'imposta si applica separatamente sulle indennità per la cessazione di rapporti di agenzia.

Fonte informativa: Dichiarazione dei redditi (a.i. 2008).

Metodologia di stima: Dai dati ottenuti dall'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi, con riferimento all'anno d'imposta 2008 (modello Unico), si stima un ammontare di redditi in esame a tassazione separata pari a 423,2 milioni di euro.

La stima, pari a -16,9 milioni di euro, è ottenuta come differenza tra l'aliquota marginale media, pari al 27% (tassazione ordinaria) e l'aliquota media della tassazione separata, del 23%. Considerando anche gli effetti sulle addizionali si stima un importo complessivo di **-23,8 milioni di euro**.

I contribuenti interessati risultano 17.329.

Scheda 2.32.4 : Tassazione separata indennità funzioni notarili (Art. 17, comma 1, lettera e), Tuir – Misura n° 70)

Descrizione della misura: La disposizione prevede che l'imposta si applica separatamente sulle indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili.

Fonte informativa: Dichiarazione dei redditi (a.i. 2008).

Metodologia di stima: Dai dati ottenuti dall'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi con riferimento all'anno d'imposta 2008 (modello Unico), si stima un ammontare di redditi in esame, a tassazione separata, pari a 19,8 milioni di euro.

La stima, pari a -0,8 milioni di euro, è ottenuta applicando alla base imponibile un differenziale tra l'aliquota marginale media Irpef e l'aliquota media della tassazione separata pari al 4%. Considerando anche le addizionali, l'effetto complessivo risulta pari a **-1,1 milioni di euro.**

Il numero di soggetti interessati risulta pari a 137.

Scheda 2.32.5 : Tassazione separata indennità percepite da sportivi professionisti (Art. 17, comma 1, lettera f), Tuir – Misura n° 74)

Descrizione della misura: La disposizione prevede che l'imposta si applica separatamente sulle indennità percepite da sportivi professionisti, al termine dell'attività sportiva di cui all'articolo 4, comma 7, della legge n. 91/81 se non rientranti in somme erogate a titolo di trattamento di fine rapporto o a titolo di altre indennità di cui all'articolo 17, comma 1 – lettera a) del Tuir.

Fonte informativa: Dichiarazione dei redditi (a.i. 2008).

Metodologia di stima: Dai dati ottenuti dall'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi con riferimento all'anno d'imposta 2008 (modello Unico), si stima un ammontare di redditi in esame, a tassazione separata, pari a 0,7 milioni di euro.

La stima, pari a -0,03 milioni di euro, è ottenuta come differenza tra l'aliquota marginale media dei contribuenti IRPEF, pari al 27% (tassazione ordinaria) e l'aliquota media del 23% (tassazione separata). Considerando anche le addizionali, l'effetto complessivo risulta pari a **-0,04 milioni di euro.**

Il numero di soggetti interessati risulta pari a 22.

Scheda 2.32.6 : Tassazione separata plusvalenze da cessione di aziende (Art. 17, comma 1, lettera g), Tuir – Misura n° 60)

Descrizione della misura: La disposizione prevede che l'imposta si applica separatamente sulle plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni.

Fonte informativa: Dichiarazione dei redditi (a.i. 2008).

Metodologia di stima: Dai dati ottenuti dall'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi anno d'imposta 2008 (modello Unico e 730), si stima un ammontare di redditi in esame a tassazione separata pari a 585,6 milioni di euro.

La stima, pari a -23,4 milioni di euro, è ottenuta come differenza tra l'aliquota marginale media Irpef, pari al 27% (tassazione ordinaria) e l'aliquota media della tassazione separata pari al 23%. Considerando anche le addizionali, l'effetto complessivo risulta pari a **-32,9 milioni di euro.**

Il numero di soggetti interessati risulta pari a 6.130.

Scheda 2.32.7 : Tassazione separata plusvalenze da cessione di terreni edificabili (Art. 17, comma 1, lettera g-bis, TUIR – Misura n° 65)

Descrizione della misura: La disposizione prevede che l'imposta si applica separatamente sulle plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 67, realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

Fonte informativa: Dichiarazione dei redditi (a.i. 2008).

Metodologia di stima: Dai dati ottenuti dall'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi con riferimento all'anno d'imposta 2008 (modello Unico e 730), si stima un ammontare di redditi in esame a tassazione separata pari a 154,2 milioni di euro.

La stima, pari a -6,2 milioni di euro, è ottenuta come differenza tra l'aliquota marginale media Irpef, pari al 27% (tassazione ordinaria) e l'aliquota media della tassazione separata pari al 23%. Considerando anche le addizionali, l'effetto complessivo risulta pari a **-8,7 milioni di euro.**

Il numero di soggetti interessati risulta pari a 5.804.

Scheda 2.32.8 : Tassazione separata corrispettivi da cessione di elementi immateriali (Art. 17, comma 1, lettera g-ter), Tuir – Misura n° 73)

Descrizione della misura: La disposizione prevede che l'imposta si applica separatamente sui corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all'attività artistica o professionale, qualora tali corrispettivi siano percepiti in unica soluzione..

Fonte informativa: Dichiarazione dei redditi (a.i. 2008).

Metodologia di stima: Dai dati ottenuti dall'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi, anno d'imposta 2008 (modello Unico e 730), si stima un ammontare di redditi in esame a tassazione separata pari a 7,6 milioni di euro.

La stima, pari a -0,3 milioni di euro, è ottenuta come differenza tra l'aliquota marginale media Irpef, pari al 27% (tassazione ordinaria) e l'aliquota media della tassazione separata del 23%. Considerando anche le addizionali, l'effetto complessivo risulta pari a **-0,43 milioni di euro.**

Il numero di soggetti interessati risulta pari a 133.

Scheda 2.32.9 : Tassazione separata indennità per perdita dell'avviamento (Art. 17, comma 1, lettera h), Tuir – Misura n° 69)

Descrizione della misura: La disposizione prevede che l'imposta si applica separatamente sulle indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare.

Fonte informativa: Dichiarazione dei redditi (a.i. 2008).

Metodologia di stima: Dai dati ottenuti dall'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi si stima un ammontare di redditi in esame a tassazione separata pari a 34,5 milioni di euro.

La stima, pari a -1,4 milioni di euro, è ottenuta applicando alla base imponibile un differenziale tra l'aliquota marginale media Irpef e l'aliquota media della tassazione separata pari al 4%. Considerando anche le addizionali, l'effetto complessivo risulta pari a **-1,94 milioni di euro.**

Il numero di soggetti interessati risulta pari a 13.149.

Scheda 2.32.10 : Tassazione separata indennità risarcimento danni (Art. 17, comma 1, lettera i), Tuir – Misura n° 71)

Descrizione della misura: La disposizione prevede che l'imposta si applica separatamente sulle indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni.

Fonte informativa: Dichiarazione dei redditi (a.i. 2008).

Metodologia di stima: Dai dati ottenuti dall'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi, si stima un ammontare di redditi in esame a tassazione separata pari a 18,7 milioni di euro.

La stima, pari a -0,7 milioni di euro, è ottenuta come differenza tra l'aliquota marginale media Irpef, pari al 27% (tassazione ordinaria) e l'aliquota media della tassazione separata pari al 23%.

Considerando anche le addizionali, l'effetto complessivo risulta pari a **-1 milioni di euro.**

Il numero di soggetti interessati risulta pari a 421.

Scheda 2.32.11 : Tassazione separata redditi beni assegnati ai soci (Art. 17, comma 1, lettera l), Tuir – Misura n° 67)

Descrizione della misura: La disposizione prevede che l'imposta si applica separatamente sui redditi o sul valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque anni.

Fonte informativa: Dichiarazione dei redditi (a.i. 2008).

Metodologia di stima: Dai dati ottenuti dall'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi, si stima un ammontare di redditi in esame a tassazione separata pari a 125,3 milioni di euro.

La stima, pari a -5 milioni di euro, è ottenuta come differenza tra l'aliquota marginale media Irpef, pari al 27% (tassazione ordinaria) e l'aliquota media della tassazione separata pari al 23%.

Considerando anche le addizionali, l'effetto complessivo risulta pari a **-7 milioni di euro.**

Il numero di soggetti interessati risulta pari a 1.456.

Scheda 2.32.12 : Tassazione separata redditi contratti e titoli (Art. 17, comma 1, lettera n), Tuir – Misura n° 72)

Descrizione della misura: La disposizione prevede che l'imposta si applica separatamente sui redditi o sul valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 44, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a cinque anni.

Fonte informativa: Dichiarazione dei redditi (a.i. 2008).

Metodologia di stima: Dai dati ottenuti dall'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi si stima un ammontare di redditi in esame a tassazione separata pari a 9,1 milioni di euro.

La stima, pari a -0,4 milioni di euro, è ottenuta come differenza tra l'aliquota marginale media Irpef, pari al 27% (tassazione ordinaria) e l'aliquota media della tassazione separata pari al 23%.

Considerando anche le addizionali, l'effetto complessivo risulta pari a **-0,51 milioni di euro.**

Il numero di soggetti interessati risulta pari a 225.

Scheda 2.33 : Deduzione per contributi versati alle forme pensionistiche complementari (Art. 8, comma 5 del D.Lgs. n. 252 del 2005 – Misura n° 62)

Descrizione della misura: La disposizione prevede una deduzione per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al D. Lgs. n. 252 del 2005 nell'interesse dei familiari a carico.

Fonte informativa: Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, con riferimento all'anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Dai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, anno di imposta 2009, risulta un ammontare pari a 38,8 milioni di euro dichiarati al rigo RP32.

Tale ammontare, moltiplicato l'aliquota marginale media dei contribuenti IRPEF, pari al 27%, genera una perdita di 10,5 milioni di euro; considerando anche le addizionali, l'effetto complessivo è di -**11,1 milioni di euro.**

I contribuenti interessati risultano 23.128.

Scheda 2.34 : Esenzioni IRPEF delle retribuzioni (Art. 3 del D.P.R. n. 601/73 – Misura n° 63)

Descrizione della misura: La disposizione prevede l'esenzione dall'IRPEF e dall'imposta locale sui redditi delle retribuzioni di qualsiasi natura, le pensioni e le indennità di fine rapporto, corrisposte dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede ai propri dignitari, impiegati e salariati.

Fonte informativa: Dati utilizzati in sede di ratifica della "Convenzione di sicurezza sociale Santa Sede - Italia" (seduta del 6 marzo 2003 della XII Commissione).

Metodologia di stima:

Da tali dati risulta che i cittadini italiani dipendenti della Santa Sede e degli enti centrali della Chiesa Cattolica sono circa 3.400.

Se non si prevedesse l'esenzione per tali redditi, essi sarebbero imponibili in base alla legislazione applicata ai lavoratori frontalieri che prevede ad oggi l'esenzione di 8.000 euro dalla base imponibile.

Ipotizzando un reddito medio di lavoro dipendente pro-capite pari a 30.000 euro e un'imposta netta pro-capite di circa 3.000 euro, si stima una perdita di gettito di **10,2 milioni di euro**.

Scheda 2.35 : Tassazione ridotta compensi per attività sportiva dilettantistica (Art. 67, comma 1, lettera m) e art. 69, comma 2, Tuir – Misura n° 64)

Descrizione della misura: La disposizione prevede una esenzione per un importo non superiore complessivamente a 7.500 euro per ciascun periodo d'imposta delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche.

Fonte informativa: Dichiarazione dei redditi (a.i. 2009).

Metodologia di stima: In base ai dati presi in esame risulta che 1.026 soggetti hanno dichiarato i redditi in oggetto.

Si ipotizza, in via prudenziale, che l'esenzione trovi piena capienza nel reddito e nell'imposta dei dichiaranti: ai fini della stima, per ciascuno dei soggetti vengono quindi imputati 7.500 euro moltiplicati per l'aliquota marginale del 27%.

Si è inoltre considerato che l'articolo 25, comma 1, della legge n. 133/1999 dispone per i redditi in esame l'applicazione dell'aliquota del primo scaglione irpef sulla parte imponibile fino a 20.658,28 euro: pertanto, per i 1.026 soggetti presi in considerazione si è stimata un'ulteriore perdita di gettito relativa al differenziale di aliquota pari al 4% (aliquota marginale media pari al 27% - aliquota prevista dalla legislazione vigente pari al 23%).

Si è inoltre considerato che i soggetti con reddito percepito inferiore a 7.500 euro non sono obbligati alla dichiarazione, e quindi non risultano disponibili i relativi dati. In ogni caso, si è stimato che la loro numerosità sia pari a 10 volte quella di coloro che dichiarano, con un reddito medio pro-capite pari alla metà di 7.500 euro, quindi 3.750 euro; alla ulteriore base imponibile così ottenuta si è applicata l'aliquota marginale media del 27%.

Nel complesso, le minori entrate stimate risultano pari a **13,3 milioni di euro** e i soggetti interessati sono 11.286.

Scheda 2.36 : Esenzioni IRPEF delle pensioni e delle indennità delle vittime del terrorismo (Art. 3, comma 2, art. 4, comma 4, e art. 8, comma 2, della Legge n. 206/04– Misura n° 68)

Descrizione della misura: La norma prevede l'esenzione dall'IRPEF delle pensioni e delle indennità corrisposte alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

Fonte informativa: Dati esterni forniti dall'Associazione italiana vittime del terrorismo.

Metodologia di stima: Sulla base dei dati forniti si stima che gli effetti della disposizione in esame siano pari a **-3,6 milioni di euro**. I soggetti interessati risultano 650.

Scheda 2.37 : Somministrazione di vitto da parte del datore di lavoro (Art. 51, comma 2, lett. c) – Misura n. 79)

Descrizione della misura: La disposizione prevede la non concorrenza totale o parziale alla determinazione del reddito di lavoro dipendente delle somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché di quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, delle prestazioni e delle indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

Fonte informativa: Dati pubblicati dalla FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi).

Metodologia di stima: Dai dati pubblicati dalla FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), risulta, nel 2008, un volume di affari relativo all'erogazione di buoni pasto di circa 2.387 milioni di euro.

In particolare, i buoni pasto emessi di valore compreso superiore a 5,29 euro rappresentano l'8% del volume totale.

La stima, pari a **-593,0 milioni di euro**, è ottenuta applicando all'ammontare esente (pari al 92% del volume di affari) l'aliquota marginale media del 27%, relativa ai contribuenti interessati.

Scheda 2.38 : Compensi personale dipendente del SSN per attività intramuraria (Art. 52, comma 1, lett. a-bis) – Misura n° 97)

Descrizione della misura: La disposizione prevede che, ai fini della determinazione del reddito di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 50 del TUIR, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attività libero professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazioni del direttore generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 75%.

Fonte informativa: Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (anno di imposta 2008).

Metodologia di stima: Ai fini della stima sono stati utilizzati i dati relativi al modello 770 semplificato, con riferimento all'anno d'imposta 2008. Nel punto 10 (Categorie particolari) della Parte A "Dati relativi al dipendente, o pensionato o altro percettore delle somme" con la lettera R vengono individuati i medici che svolgono attività libero-professionale intramuraria (art. 50, comma 1, lett. e), del Tuir). Considerando per tali soggetti i redditi relativi al quadro C, sez. II, risulta un ammontare di compensi corrisposti per l'attività libero-professionale intramuraria di circa 550 milioni di euro. Poiché i soggetti che godono della presente agevolazione sono solo coloro che esercitano la propria attività presso studi professionali privati a seguito di autorizzazioni del direttore generale dell'azienda sanitaria, si ipotizza che il 50% di tale importo, cioè circa 275 milioni di euro, sia l'imponibile ai fini Irpef già al 75%. Considerando la detassazione del 25% e applicando l'aliquota marginale media IRPEF, pari al 35%, si ottiene una perdita di gettito pari a **-32,1 milioni di euro** (275 / 75% * 25% * 35%).

Scheda 2.39 : Lavori socialmente utili (Art. 52, comma 1, lett. d-bis) – Misura n° 101)

Descrizione della misura: La disposizione prevede che sui lavori socialmente utili svolti da soggetti che hanno raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia e che hanno un reddito complessivo non superiore a € 9.296,22 al netto del reddito derivante dall'abitazione principale, si applica, sulla parte dei lavori socialmente utili che eccede € 3098,74, l'aliquota del 23%, maggiorata delle addizionali vigenti.

Fonte informativa: Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (anno di imposta 2009).

Metodologia di stima: Ai fini della stima sono stati utilizzati i dati relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, con riferimento all'anno d'imposta 2009, dai quali risulta che i soggetti che hanno dichiarato ritenute relative ai redditi in oggetto sono circa 700, con un ammontare di ritenute subite di circa 920.000 euro.

Considerando che tali ritenute risultano dall'applicazione dell'aliquota del 23%, ricostruendo la corrispondente base imponibile ed applicando l'aliquota marginale media pari al 27% si stima una perdita di gettito di circa -0,16 milioni di euro. A tale importo occorre aggiungere l'ammontare dell'agevolazione relativa all'esenzione di 3.098,74 euro per ogni soggetto. Moltiplicando quindi tale importo per la frequenza dei dichiaranti (700) si ottiene una base imponibile agevolata pari a 2,2 milioni di euro. Applicando l'aliquota marginale del 27% si ottiene una ulteriore perdita di gettito di circa 0,6 milioni di euro.

In totale per l'agevolazione in esame si stima quindi una perdita di gettito di circa **- 0,76 milioni di euro**.

Scheda 2.40 : Deduzioni delle erogazioni liberali a favore del c.d. terzo settore (Art. 14, comma 1, del D.L. n. 35/05– Misura n° 110)

Descrizione della misura: La disposizione prevede una deduzione delle erogazioni liberali in denaro e in natura a favore degli enti del cd. terzo settore (Onlus, Ong, organismi di volontariato, etc.). Tale deduzione spetta nel limite del 10% del reddito complessivo e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

Fonte informativa: Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Dai dati delle dichiarazioni dei redditi con riferimento all'anno di imposta 2009, risulta un ammontare pari a 192,8 milioni di euro dichiarati al rigo RP28, codice 3.

Tale ammontare è moltiplicato per l'aliquota marginale media del 32,5%, stimando il minor gettito in -62,7 milioni di euro. Considerando anche le addizionali, si ottiene un effetto complessivo di **-65,8 milioni di euro.**

I contribuenti interessati risultano 596.913.

Scheda 2.41 : Detrazioni per erogazioni liberali a favore di ONLUS (Art. 15, comma 1, lett. i-bis), TUIR– Misura n° 111)

Descrizione della misura: La norma dispone una detrazione per le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e di altre persone giuridiche, individuate con apposito decreto, che svolgono attività umanitarie.

Fonte informativa: Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Dai dati delle dichiarazioni dei redditi con riferimento all'anno di imposta 2009, risulta un ammontare pari a 190,4 milioni di euro dichiarati ai righi RP19 e RP21, codice 20.

Tale ammontare è stato moltiplicato per la quota di detrazione (19%), stimando il minor gettito in -**36,2 milioni di euro.**

I contribuenti interessati risultano 970.501.

Scheda 2.42 : Deduzione delle erogazioni liberali (Art. 10, comma 1, lett. i) e lett. l), TUIR, art. 16 della legge n. 116 del 1995, art. 26, comma 2, legge n. 520 del 1995 e art. 10, comma 1, lett. e), TUIR – Misure n° da 112 a 116)

Descrizione della misura: Le disposizioni prevedono:

- Art. 10, comma 1, lett. i) e lett. l), TUIR: rispettivamente una deduzione delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica italiana e di quelle di cui alla legge 516/88, 517/88 e 409/93;
- Art. 16 della legge n. 116 del 1996: una deduzione delle erogazioni liberali in denaro in favore dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia;
- Art. 26, comma 2, legge n. 520 del 1995: una deduzione delle erogazioni liberali in denaro in favore della Chiesa Evangelica Luterana in Italia;
- Art. 10, comma 1, lett. e), TUIR: una deduzione dei contributi annuali versati alle Unioni Comunità Ebraiche Italiane.

Fonte informativa: Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Dai dati delle dichiarazioni dei redditi con riferimento all'anno di imposta 2009, risulta un ammontare pari a 28,4 milioni di euro dichiarati al rigo RP26.

Tale ammontare è moltiplicato per l'aliquota marginale media del 32,5%, stimando il minor gettito in -9,2 milioni di euro. Considerando anche le addizionali, si ottiene un effetto complessivo di **-9,7 milioni di euro.**

I contribuenti interessati risultano 108.627.

Scheda 2.43 : Detrazioni per erogazioni liberali a favore dei partiti politici (Art. 15, comma 1-bis, TUIR – Misura n° 117)

Descrizione della misura: La disposizione prevede una detrazione per le erogazioni liberali in denaro a favore di partiti e movimenti politici.

Fonte informativa: Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Dai dati delle dichiarazioni dei redditi con riferimento all'anno di imposta 2009, risulta un ammontare pari a 42,7 milioni di euro dichiarati ai righi RP19 e RP21, codice 19.

Tale ammontare è stato moltiplicato per la quota di detrazione (19%), stimando le minori entrate in **-8,1 milioni di euro**. I contribuenti interessati risultano 18.516.

Scheda 2.44 : Detrazioni per contributi associativi (Art. 15, comma 1, lett. i-bis), TUIR – Misura n° 118)

Descrizione della misura: La disposizione prevede una detrazione per contributi associativi versati dai soci delle società di mutuo soccorso.

Fonte informativa: Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Dai dati delle dichiarazioni dei redditi con riferimento all'anno di imposta 2009, risulta un ammontare pari a 41,1 milioni di euro dichiarati ai righi RP19 e RP21, codice 22.

Tale ammontare è stato moltiplicato per la quota di detrazione (19%), stimando minori entrate per **-7,8 milioni di euro**.

I contribuenti interessati risultano 114.909.

Scheda 2.45 : Detrazioni per erogazioni liberali a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche (Art. 15, comma 1, lett. i-ter), TUIR – Misura n° 120)

Descrizione della misura: La disposizione prevede una detrazione per le erogazioni liberali in denaro a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.

Fonte informativa: Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Dai dati delle dichiarazioni dei redditi con riferimento all'anno di imposta 2009, risulta un ammontare pari a 13,2 milioni di euro dichiarati ai righi RP19 e RP21, codice 21.

Tale ammontare è stato moltiplicato per la quota di detrazione (19%), stimando minori entrate per **-2,5 milioni di euro**. I contribuenti interessati risultano 24.983.

Scheda 2.46 : Deduzione delle erogazioni liberali (Art. 10, comma 1, lett. l-quater), TUIR – Misura n° 121)

Descrizione della misura: La disposizione prevede una deduzione delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici e vigilati dal Ministero dell'Istruzione, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

Fonte informativa: Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Dai dati delle dichiarazioni dei redditi con riferimento all'anno di imposta 2009, risulta un ammontare pari a 4,8 milioni di euro dichiarati al rigo RP28, codice 4.

Tale ammontare è moltiplicato per l'aliquota marginale media del 32,5%, stimando il minor gettito in -1,56 milioni di euro. Considerando anche le addizionali, si ottiene un effetto complessivo di **-1,6 milioni di euro.**

I contribuenti interessati risultano 13.038.

Scheda 2.47 : Detrazioni per erogazioni liberali (Art. 15, comma 1, lett. h), TUIR – Misura n° 122)

Descrizione della misura: La disposizione prevede una detrazione per le erogazioni liberali in denaro e in natura a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali e di altre persone giuridiche che, senza scopo di lucro, svolgono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, nonché per le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre ed esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale.

Fonte informativa: Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Dai dati delle dichiarazioni dei redditi con riferimento all'anno di imposta 2009, risulta un ammontare pari a 5,7 milioni di euro dichiarati ai righi RP19 e RP21, codice 26.

Tale ammontare è stato poi moltiplicato per la quota di detrazione (19%), stimando minori entrate in **-1,1 milioni di euro**.

I contribuenti interessati risultano 4.685.

Scheda 2.48 : Detrazioni per erogazioni liberali a favore delle scuole (Art. 15, comma 1, lett. i-octies), TUIR – Misura n° 123)

Descrizione della misura: La disposizione prevede una detrazione per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari, senza scopo di lucro, finalizzate allo sviluppo dell'innovazione tecnologica, edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.

Fonte informativa: Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Dai dati delle dichiarazioni dei redditi con riferimento all'anno di imposta 2009, risulta un ammontare pari a 5,3 milioni di euro dichiarati ai righi RP19 e RP21, codice 31.

Tale ammontare è stato moltiplicato per la quota di detrazione (19%), stimando le minori entrate in **-1,0 milioni di euro**. I contribuenti interessati risultano 26.384.

Scheda 2.49 : Detrazioni per erogazioni liberali a favore delle APS (Art.15, comma 1, lett. i-quater), TUIR – Misura n° 124)

Descrizione della misura: La norma prevede una detrazione per le erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri.

Fonte informativa: Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Dai dati delle dichiarazioni dei redditi con riferimento all'anno di imposta 2009, risulta un ammontare pari a 4,2 milioni di euro dichiarati ai righi RP19 e RP21, codice 23.

Tale ammontare è stato moltiplicato per la quota di detrazione (19%), stimando le minori entrate in **-0,8 milioni di euro**. I contribuenti interessati risultano 20.234.

Scheda 2.50 : Detrazioni per erogazioni liberali a favore dello spettacolo (Art. 15, comma 1, lett. i), TUIR – Misura n° 125)

Descrizione della misura: La disposizione prevede una detrazione per le erogazioni liberali in denaro in favore delle persone giuridiche che, senza scopo di lucro, svolgono attività nel settore dello spettacolo.

Fonte informativa: Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Dai dati delle dichiarazioni dei redditi presi in esame, risulta un ammontare pari a 0,56 milioni di euro dichiarati ai righi RP19 e RP21, codice 27.

Tale ammontare è stato moltiplicato per la quota di detrazione (19%), ottenendo una stima di minor gettito **per -0,1 milioni di euro**.

I contribuenti interessati risultano 1.429.

Scheda 2.51 : Detrazioni per donazioni all'Ospedale Galliera (Art. 8, comma 3, della Legge n. 52/01 – Misura n° 126)

Descrizione della misura: La disposizione prevede una detrazione, nei limiti dell'imposta lorda dovuta, per le donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova.

Fonte informativa: Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Dai dati delle dichiarazioni dei redditi con riferimento all'anno di imposta 2009, risulta un ammontare pari a 0,04 milioni di euro dichiarati al rigo RP51, codice 2.

Poiché tale detrazione compete nei limiti del 30% dell'imposta lorda dovuta e non essendo possibile determinare l'ammontare della stessa (in quanto nel quadro RN20 confluiscono anche altre detrazioni), prudenzialmente nella stima si considera l'intero ammontare riportato nel rigo sopra citato (**-0,04 milioni di euro**).

I contribuenti interessati risultano 51.

Scheda 2.52 : Detrazioni per erogazioni liberali a favore della Fondazione "La Biennale" (Art. 1, comma 1, della Legge n. 28/99– Misura n° 127)

Descrizione della misura: La norma in esame dispone una detrazione per le erogazioni liberali in denaro a favore della Fondazione "La Biennale di Venezia".

Fonte informativa: Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Dai dati delle dichiarazioni dei redditi con riferimento all'anno di imposta 2009, risulta un ammontare pari a 0,02 milioni di euro dichiarati ai righi RP19 e RP21, codice 24.

Tale ammontare è stato moltiplicato per la quota di detrazione (19%), stimando le minori entrate in **-5 mila euro**. I contribuenti interessati risultano 71.

Scheda 2.53 : Detrazione spese funebri (Art. 15, comma 1, lett. d), TUIR – Misura n° 129)

Descrizione della misura: La disposizione prevede la detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19% delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a euro 1.549,37 per ciascuna di esse.

Fonte informativa: Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Dai dati delle dichiarazioni dei redditi con riferimento all'anno di imposta 2009, risulta un ammontare pari a 622,4 milioni di euro dichiarati al rigo RP14.

Tale ammontare è stato moltiplicato per la quota di detrazione (19%), stimando le minori entrate in **-118,2 milioni di euro**. I contribuenti interessati risultano 423.365.

Scheda 2.54 : Detrazione su interessi passivi e oneri accessori relativi a prestiti e mutui agrari (Art. 15, comma 1, lett. a), TUIR – Misura n° 130)

Descrizione della misura: La norma dispone una detrazione degli interessi passivi e relativi oneri accessori (compreso le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione) pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenza in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati.

Fonte informativa: Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Dai dati delle dichiarazioni dei redditi con riferimento all'anno di imposta 2009, risulta un ammontare pari a 113 milioni di euro dichiarati al rigo RP11.

Tale ammontare è stato moltiplicato per la quota di detrazione (19%), ottenendo una stima di minori entrate per **-21,5 milioni di euro**. I contribuenti interessati risultano 46.822.

Scheda 2.55 : Riduzione del reddito dominicale (Art. 31, commi 1 e 2, TUIR – Misure n° 131 e 132)

Descrizione della misura: La disposizione permette di considerare il reddito dominicale:

- pari al 30% di quello determinato a norma degli artt. 28, 29 e 30 del TUIR in caso di mancata coltivazione del fondo per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria (comma 1);
- inesistente in caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30% del prodotto ordinario (comma 2).

Fonte informativa: Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, anno di imposta 2008.

Metodologia di stima:

- Art. 31, comma 1, TUIR:

  Ai fini della valutazione degli effetti derivanti dall'applicazione della norma in esame è stata applicata l'aliquota marginale media dei contribuenti interessati dalla disposizione in esame, pari al 32%, alla differenza tra l'ammontare dichiarato (42,5 milioni di euro) e l'ammontare sottoposto a tassazione vigente (12,7 milioni di euro), stimando, così, un effetto negativo sul gettito Irpef di circa -9,5 milioni di euro. Considerando anche le addizionali, si ha un effetto complessivo di **-10 milioni di euro**. I contribuenti interessati risultano 215.571.

- Art. 31, comma 2, TUIR:

  Ai fini della quantificazione, è stata applicata l'aliquota marginale media dei contribuenti interessati dalla disposizione in esame, pari al 32%, alla differenza tra l'ammontare dichiarato (48,7 milioni di euro) e l'ammontare sottoposto a tassazione vigente (pari a zero), stimando, così, un effetto negativo sul gettito Irpef di circa -15,5 milioni di euro. Considerando anche le addizionali, si ha un effetto complessivo di **-16,4 milioni di euro**. I contribuenti interessati risultano 29.354.

Scheda 2.56 : Detrazione spese veterinarie (Art. 15, comma 1, lett. c-bis), TUIR – Misura n° 133)

Descrizione della misura: La disposizione prevede la detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19% delle spese veterinarie, fino all'importo di 387,34 euro e limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro.

Fonte informativa: Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Dai dati delle dichiarazioni dei redditi con riferimento all'anno di imposta 2009, risulta un ammontare pari a 63,3 milioni di euro dichiarati al rigo RP19, codice 29.

Tale ammontare è stato moltiplicato per la quota di detrazione (19%), stimando le minori entrate in **-12 milioni di euro**. I contribuenti interessati risultano 447.719.

Scheda 2.57 : Riduzione del reddito agrario (Art. 35, TUIR – Misura n° 134)

Descrizione della misura: La disposizione permette di considerare il reddito agrario inesistente in caso di mancata coltivazione del fondo per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria e in caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30% del prodotto ordinario.

Fonte informativa: Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, anno di imposta 2008.

Metodologia di stima: Ai fini della valutazione degli effetti derivanti dall'applicazione della norma in esame è stata applicata l'aliquota marginale media dei contribuenti interessati dalla disposizione in esame, pari al 32%, alla differenza tra l'ammontare dichiarato (43,6 milioni di euro) e l'ammontare sottoposto a tassazione vigente (pari a zero), stimando, così, un effetto negativo sul gettito dell'ordine di circa -14 milioni di euro. Considerando anche le addizionali, si ha un effetto complessivo di **-14,7 milioni di euro**. I contribuenti interessati risultano 216.931

Scheda 2.58 : Deduzione delle somme restituite al soggetto erogatore (Art. 10, comma 1, lett. d-bis), TUIR – Misura n° 135)

Descrizione della misura: La disposizione prevede una deduzione delle somme restituite al soggetto erogatore, nel caso in cui abbiano concorso a formare il reddito negli anni precedenti.

Fonte informativa: Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Dai dati delle dichiarazioni dei redditi con riferimento all'anno di imposta 2009, risulta un ammontare pari a 189,2 milioni di euro dichiarati al rigo RP28, codice 5.

Con tale codice, in particolare, vengono dichiarate complessivamente nove voci di spesa. È stata effettuata una stima relativa alla voce in esame ed è stata moltiplicata per l'aliquota marginale media pari al 27% relativa ai contribuenti IRPEF, ottenendo, così, una perdita di gettito pari a **-6 milioni di euro**, comprensiva anche dell'effetto sulle addizionali. I contribuenti interessati risultano 106.498.

Scheda 2.59 : Deduzione delle indennità per perdita dell'avviamento (Art. 10, comma 1, lett. h), TUIR – Misura n° 136)

Descrizione della misura: Il provvedimento in esame dispone una deduzione delle indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione.

Fonte informativa: Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Dai dati delle dichiarazioni dei redditi con riferimento all'anno di imposta 2009, risulta un ammontare pari a 189,2 milioni di euro dichiarati al rigo RP28, codice 5.

Con tale codice, in particolare, vengono dichiarate complessivamente nove voci di spesa. È stata effettuata una stima relativa alla voce in esame ed è stata moltiplicata per l'aliquota marginale media pari al 27% relativa ai contribuenti IRPEF, ottenendo, così, una perdita di gettito pari a **-6 milioni di euro**, comprensiva anche dell'effetto sulle addizionali. I contribuenti interessati risultano 106.498.

Scheda 2.60 : Deduzione delle erogazioni liberali (Art. 10, comma 1, lett. l-ter), TUIR – Misura n° 137)

Descrizione della misura: La disposizione prevede una deduzione delle erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Fonte informativa: Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Dai dati delle dichiarazioni dei redditi con riferimento all'anno di imposta 2009, risulta un ammontare pari a 189,2 milioni di euro dichiarati al rigo RP28, codice 5.

Con tale codice, in particolare, vengono dichiarate complessivamente nove voci di spesa. È stata effettuata una stima relativa alla voce in esame ed è stata moltiplicata per l'aliquota marginale media pari al 27% relativa ai contribuenti IRPEF, ottenendo, così, una perdita di gettito pari a **-6 milioni di euro**, comprensiva anche dell'effetto sulle addizionali. I contribuenti interessati risultano 106.498.

Scheda 2.61 : Deduzione per redditi da utilizzazione economica dei brevetti (Art. 54, comma 8, primo periodo, TUIR – Misura n° 138)

Descrizione della misura: La disposizione prevede una deduzione forfetaria del 25% per i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali. La deduzione, inoltre, è elevata al 40% se il percettore non ha superato i 35 anni di età.

Fonte informativa: Dichiarazioni effettuate tramite modello Unico 2009, con riferimento all'anno di imposta 2008.

Metodologia di stima: Da tali dati risulta un ammontare pari a 56,1 milioni di euro, dichiarati al rigo RL13.

Ipotizzando che l'intero ammontare sia dichiarato al netto della deduzione forfetaria del 25% prevista e moltiplicando l'ammontare di tale deduzione del 25% per l'aliquota marginale media dei contribuenti IRPEF pari al 27%, è stato possibile stimare un effetto sul gettito dell'ordine di circa **-5,3 milioni di euro**, comprensivo degli effetti sulle addizionali. I contribuenti interessati risultano 11.152.

Scheda 2.62 : Tassazione dei rendimenti maturati presso il fondo pensione (Art. 17, D.Lgs. 252/2005 – Misura n° 163)

Descrizione della misura: La disposizione prevede che i fondi pensione siano soggetti a un'imposta sostitutiva dell'11% sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.

Fonte informativa: Versamenti effettuati mediante modello F24, riguardanti l'anno di imposta 2010.

Metodologia di stima: Ai fini della stima degli effetti sul gettito derivanti dalla suddetta norma, si è operato sulla base dei dati relativi ai versamenti mediante modello F24, riguardanti l'anno di imposta 2010, con riferimento, in particolare, al codice tributo 1709.

Da tali dati risulta un ammontare di imposta sostitutiva versato nell'anno 2010 pari a 176 milioni di euro.

In particolare, la stima riportata, di circa **-144,0 milioni di euro**, è stata ottenuta come differenza di imposizione fiscale tra l'aliquota dell'11% e quella del 20%.

Scheda 2.63 : Dividendi relativi a partecipazioni di natura qualificata fuori reddito di impresa (Art. 47, comma 1, Tuir – Misura n° 164)

Descrizione della misura: La disposizione classifica come esenti (al 50,28% o al 60%) gli utili e gli altri proventi equiparati derivanti dal possesso di partecipazioni di natura qualificata.

Fonte informativa: Dati relativi alle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle persone fisiche effettuate mediante modello Unico 2010/730 (quadro RL – altri redditi).

Metodologia di stima:

Società di persone:

Per gli utili relativi a partecipazioni qualificate possedute da società semplici ed assimilate, sulla base dei primi dati provvisori ricavati dal modello UNICO2010 società di persone quadro RL – anno di imposta 2009, per le dichiarazioni al momento disponibili, l'ammontare che concorre al reddito imponibile è pari a circa 19 milioni di euro (relativi a 1.261 contribuenti) per gli utili esenti al 60% e a circa 13,1 milioni di euro (relativi a 731 contribuenti) per gli utili esenti al 50,28%. Nel caso di piena concorrenza al reddito imponibile il maggior reddito sarà pari a circa 41,7 milioni di euro (19/40% X 60% + 13,1/49,72% X 50,28%) generando un maggior gettito IRPEF di competenza, all'aliquota marginale media del 37,5%, stimato in circa **15,6 milioni di euro.**

Persone fisiche:

Per le partecipazioni qualificate fuori dal reddito di impresa, sulla base dei primi dati provvisori ricavati dal modello UNICO2010 persone fisiche quadro RL – anno di imposta 2009, per le dichiarazioni al momento disponibili, l'ammontare che concorre al reddito imponibile è pari a circa 1.400 milioni di euro (57.383 contribuenti) per le partecipazioni esenti al 60% e a circa 667,8 milioni di euro (27.974 contribuenti) per le partecipazioni esenti al 50,28%. Nel caso di piena concorrenza al reddito imponibile il maggior reddito sarà pari a circa 2.775,4 milioni di euro (1.400 /40% X 60% + 667,8 /49,72% X 50,28%) generando un maggior gettito IRPEF di competenza, all'aliquota marginale media del 37,5%, stimato in circa **1.041 milioni di euro.**

Scheda 2.64 : Plusvalenze e minusvalenze relative a partecipazioni esenti (Art. 67, comma 1, lettera c), TUIR – Misure n° 165)

Descrizione della misura: La disposizione classifica come esenti (al 50,28%) le plusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all'articolo 67 comma 1 lettera c) del TUIR, di contro sono irrilevanti (al 50,28%) le minusvalenze derivanti dal realizzo delle partecipazioni con i medesimi requisiti.

Fonte informativa: Dati relativi alle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle persone fisiche effettuate mediante modello Unico 2010 (quadro RT – plusvalenze di natura finanziaria).

Metodologia di stima:

Società di persone:

Per le partecipazioni qualificate di società semplici ed assimilate, sulla base dei primi dati provvisori ricavati dal modello UNICO2010 società di persone quadro RT – anno di imposta 2009, per le dichiarazioni al momento disponibili, l'ammontare di plusvalenze che concorre al reddito imponibile è pari a circa 2,8 milioni di euro (relativi a 16 contribuenti) per le partecipazioni esenti al 60% e a circa 1,5 milioni di euro (relativi a 25 contribuenti) per le partecipazioni esenti al 50,28%. Nel caso di piena concorrenza al reddito imponibile il maggior reddito sarà pari a circa 6 milioni di euro (2,8/40% X 60% + 1,5/49,72% X 50,28%) generando un maggior gettito IRPEF di competenza, all'aliquota marginale media del 37,5%, stimato in circa **2,25 milioni di euro.**

Persone fisiche:

Per le partecipazioni qualificate fuori dal reddito di impresa, sulla base dei primi dati provvisori ricavati dal modello UNICO2010 persone fisiche quadro RT – anno di imposta 2009, per le dichiarazioni al momento disponibili, l'ammontare di plusvalenze che concorre al reddito imponibile è pari a circa 73 milioni di euro (relativi a 4.013 contribuenti) per le partecipazioni esenti al 60% e a circa 212,8 milioni di euro (relativi a 6.317 contribuenti) per le partecipazioni esenti al 50,28%. Nel caso di piena concorrenza al reddito imponibile il maggior reddito sarà pari a circa 324,7 milioni di euro (73/40% X 60% + 212,8 /49,72% X 50,28%) generando un maggior gettito IRPEF di competenza, all'aliquota marginale media del 37,5%, stimato in circa **121,8 milioni di euro.**

Scheda 2.65 : Riduzione IRES (Art. 6, del D.P.R. n. 601/1973- Misure n° 177)

Descrizione della misura: La disposizione prevede la riduzione alla metà dell'IRES nei confronti di:

a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;

b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;

c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;

d) istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi.

Fonte informativa: Dati relativi alle dichiarazioni dei redditi effettuate dagli enti non commerciali mediante modello Unico 2010, relativamente all'anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Dai dati presi in esame risulta un reddito imponibile per i soggetti interessati di circa 1.226 milioni di euro. Gli effetti di gettito, pari a **-168,6 milioni di euro**, sono stati stimati applicando a tale ammontare il differenziale tra l'aliquota ordinaria Ires (27,5%) e l'aliquota ridotta prevista dalla disposizione in esame (13,75%). Gli enti beneficiari risultano 13.635.

Scheda 2.66 : Deduzioni dal reddito d'impresa (Art. 100, TUIR, art. 100 c. 2 lett. f), g), h), i), l), m), n), o), o-bis), Art.25 del D. Lgs n.367/96 e Art. 14 del D.L. n. 35/05, attuato con DPCM 8.05.2007 - revisione effettuata con DPCM 25.2.2009 -Misure n° da 178 a 187, 202 e 211)

Descrizione della misura: L'art. 100 del TUIR prevede una deduzione dal reddito d'impresa, con limiti determinati per le singole fattispecie, delle spese per:

a) opere o servizi destinati ai dipendenti per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto;

b) erogazioni liberali in favore di persone giuridiche che perseguono le finalità di cui alla lettera a), ovvero di ricerca scientifica, nonché contributi, donazioni e oblazioni in favore delle O.N.L.U.S.;

c) erogazioni liberali in favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno, aventi esclusiva finalità di ricerca scientifica;

d) erogazioni liberali a favore di concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario;

e) la manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate.

L' art. 25 del D.Lgs. n. 367/96, inoltre, prevede un trattamento agevolato per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni musicali.

L'art. 14 del D.L. n. 35/2005 prevede, infine, la deducibilità, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui, delle liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383. sono deducibili.

Fonte informativa: Dati relativi alle dichiarazioni dei redditi mediante modello Unico 2010, relativamente all'anno di imposta 2009, delle società di capitali, società di persone e persone fisiche.

Metodologia di stima: Ai fini della stima degli effetti sul gettito, sono stati utilizzati i dati relativi alle erogazioni liberali (quadri RF e RG) delle dichiarazioni prese in esame.

In particolare, la stima, pari a **-84,17 milioni di euro**, è data dalla somma degli effetti negativi di gettito derivanti dall'applicazione della disposizione in esame da parte delle società di capitali, delle società di persone e delle persone fisiche.

I soggetti interessati risultano circa 18mila.

Scheda 2.67 : Non commercialità delle attività degli enti associativi e attività istituzionali ONLUS (Art. 148 e 150 TUIR - Misure n° 188 e 189)

Descrizione della misura: L'art. 148 dispone la non commercialità delle attività svolte dagli enti associativi, con varie limitazioni sia soggettive che oggettive, in favore degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali.

L'art. 150 prevede, invece, che per le ONLUS non costituisce esercizio di attività commerciali lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse, inoltre, non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Fonte informativa: Dati ISTAT (Istituzioni no profit in Italia), relativamente all'anno di imposta 1998 – voce "ricavi derivanti dalla vendita di beni e servizi".

Metodologia di stima: La stima degli effetti, pari a **-54,73 milioni di euro**, è stata effettuata applicando ai ricavi derivanti dalla vendita di beni e servizi in favore di soci ed iscritti (4 miliardi di euro, ipotizzando una redditività del 10%) l'aliquota prevista per i soggetti in esame pari al 13,75% (50% dell'aliquota IRES ordinaria ex art. 6 DPR 601/73).

Scheda 2.68 : Tassazione ridotta per associazioni sportive (Legge n. 398/91, Art. 9-bis del D.L. n. 417/1991, Art. 25, commi 1-bis) e 2 della Legge n. 133/99, Art. 2, comma 31 della Legge n. 350/03 - Misure n° 190, 199, 204 e 209)

Descrizione della misura: La legge in esame prevede la possibilità di optare per un regime fiscale agevolato per le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva che svolgono attività dilettantistica.

L'art. 25, commi 1-bis) e 2, della Legge n.133/99 prevede che non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a 2 per anno e per un importo non superiore al limite annuo fissato con DM:

a) i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) i proventi realizzati tramite raccolta pubblica di fondi, in conformità all'art.143, c.3, lett. a).

L'art. 2, comma 31 della Legge n. 350/03 estende le disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche (legge 16 dicembre 1991, n. 398) alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare.

Fonte informativa: Dati relativi alle dichiarazioni dei redditi effettuate dagli enti non commerciali mediante modello Unico 2010, relativamente all'anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: La stima, pari a **-31,20 milioni di euro**, è stata ottenuta mediante l'utilizzo dei dati contenuti nel rigo RG02 (proventi) dei soggetti interessati (48.621), simulando gli effetti connessi all'abrogazione delle disposizioni in esame.

Scheda 2.69 : Rinvio all'art 15, c. 1, lett. a), g),.h), h-bis, i), i-bis, i-quater e i-octies del Tuir (Art. 147, TUIR - Misura n° 191)

Descrizione della misura: La disposizione prevede la detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, di un importo pari al 19% degli oneri indicati all'art 15, comma 1, lett. a), lett. g), lett.h), lett. h-bis, lett. i), lett. i-bis, lett. i-quater e lett. i-octies del Tuir.

Fonte informativa: Dati relativi alle dichiarazioni dei redditi effettuate dagli enti non commerciali mediante modello Unico 2010, relativamente all'anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: La quantificazione degli effetti di gettito, pari a **-20,1 milioni di euro**, è stata effettuata utilizzando i dati contenuti nel quadro RS (prospetto degli oneri) del predetto modello Unico 2010, dichiarati dai soggetti interessati che risultano 1.340.

Scheda 2.70 : Integrale deducibilità dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità (Art. 1, comma 353, della Legge n. 266/05 – attuato con DPCM 8.05.2007 revisione effettuata con DPCM 25.2.2009 - Misure n° 192)

Descrizione della misura: La disposizione prevede l'integrale deducibilità dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità.

Fonte informativa: Dati relativi alle dichiarazioni dei redditi effettuate dagli enti non commerciali mediante modello Unico 2010, relativamente all'anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: La stima degli effetti derivanti dalla norma in esame, pari a **-16,60 milioni di euro**, è stata effettuata mediante un'elaborazione specifica dei dati contenuti nel quadro RS (prospetto degli oneri), simulando l'abrogazione della disposizione in esame. I contribuenti interessati risultano 64.

Scheda 2.71 : Credito d'imposta per acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio da parte di associazioni di volontariato (Art. 20 del D.L. n. 269/2003- Misure n° 193)

Descrizione della misura: La disposizione prevede un credito d'imposta, nella misura pari al venti per cento del prezzo di acquisto, di autoambulanze e mezzi antincendio da parte di associazioni di volontariato.

Fonte informativa: Dati relativi alle compensazioni effettuate mediante modello F24 – anno 2010.

Metodologia di stima: Dai dati relativi alle compensazioni fruite da parte dei soggetti interessati (160) risulta una perdita di gettito dell'ordine di **-11,0 milioni di euro**.

Scheda 2.72 : Determinazione forfetaria del reddito d'impresa (Art. 145, TUIR - Misura n° 194)

Descrizione della misura: La norma prevede, per gli enti non commerciali ammessi al regime di contabilità semplificata, la possibilità di optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando, all'ammontare dei ricavi conseguiti, un coefficiente di redditività corrispondente ad una classe determinata in base all'ammontare dei ricavi stessi ed incrementando l'importo così determinato dei componenti di reddito di cui agli artt. 86, 88, 89 e 90 del TUIR.

Fonte informativa: Dati relativi alle dichiarazioni dei redditi effettuate dagli enti non commerciali mediante modello Unico 2010, relativamente all'anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: La stima degli effetti di gettito, pari a **-4,2 milioni di euro**, è stata effettuata simulando l'abrogazione della disposizione in esame per i soggetti interessati (2.024) mediante l'utilizzo dei dati contenuti nel quadro RG (soggetti con opzione per la determinazione forfetaria del reddito) del predetto modello Unico 2010.

Scheda 2.73 : Estensione delle disposizioni tributarie delle società sportive dilettantistiche a quelle costituite in società di capitali senza fine di lucro (Art. 90, comma 1, della Legge n. 289/02 - Misure n° 195)

Descrizione della misura: La disposizione prevede l'estensione delle disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

Fonte informativa: Dati relativi alle dichiarazioni dei redditi effettuate dalle società di capitali mediante modello Unico 2010, relativamente all'anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: La stima, pari a **-1 milione di euro**, è stata ottenuta mediante l'utilizzo dei dati in esame dichiarati dai soggetti interessati (780), simulando gli effetti connessi all'abrogazione delle disposizioni in esame.

Scheda 2.74 : Deduzione dal reddito degli enti non commerciali per contributi, donazioni e oblazioni (Art. 146, rinvio all'art. 10, C. 1, lett. a), f) e g), TUIR - Misura n° 196)

Descrizione della misura: La disposizione prevede una deduzione dal reddito complessivo degli enti non commerciali, fino ad un limite massimo del 2% di quello dichiarato, per i contributi, le donazioni e le oblazioni a favore di organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 della L. n. 49/1987.

Fonte informativa: Dati relativi alle dichiarazioni dei redditi effettuate dagli enti non commerciali mediante modello Unico 2010, relativamente all'anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: La stima degli effetti di gettito, pari a **-0,55 milioni di euro**, è stata effettuata simulando l'abrogazione della disposizione in esame per i soggetti interessati (52) mediante l'utilizzo dei dati contenuti nel quadro RS (prospetto degli oneri).

Scheda 2.75 : Esenzione IRES per attività commerciali in manifestazioni propagandistiche (Art. 7, del D.P.R. n. 601/1973 - Misure n° 197)

Descrizione della misura: La norma dispone l'esenzione dall'IRES del reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali svolte in occasione di manifestazioni propagandistiche da partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali.

Fonte informativa: Dati relativi alle dichiarazioni dei redditi effettuate dagli enti non commerciali mediante modello Unico 2010, relativamente all'anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Dall'analisi dei dati dichiarativi presi in esame risulta che il reddito dei soggetti esercenti attività di partiti politici (codice ATECO2007 94.92.00) sia trascurabile: infatti, considerando sia i soggetti in contabilità ordinaria che quelli in contabilità semplificata si hanno 36 soggetti con un reddito positivo dichiarato non superiore complessivamente a 60.000 euro e 19 soggetti in perdita per complessivi 236.000 euro.

Visto che l'agevolazione riguarda solo l'esercizio di attività commerciali svolte in occasioni di manifestazioni propagandistiche e data l'esiguità del reddito dichiarato, si stima che la disposizione in esame **non produca sostanziali effetti sul gettito**.

Scheda 2.76 : Fondazione La Biennale di Venezia (Art. 1, della Legge n. 28/99 - Misure n° 200)

Descrizione della misura: La disposizione prevede la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30% del reddito di impresa.

Fonte informativa: Dati relativi alle dichiarazioni dei redditi effettuate dagli enti non commerciali mediante modello Unico 2010.

Metodologia di stima: Si stima che la disposizione in esame **non determina sostanziali effetti in termini di gettito**.

Scheda 2.77 : Misura per le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo (Art. 78, comma 8, Legge 413/1991 -Misura n° 217)

Descrizione della misura La disposizione prevede la determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell'Iva per le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo relativamente alle attività di assistenza rese agli associati.

Fonte informativa: Dati relativi alle dichiarazioni dei redditi effettuate dagli enti non commerciali mediante modello Unico 2010.

Metodologia di stima: Dai dati dichiarativi presi in esame, risulta una perdita di gettito di circa **-0,1 milioni di euro**, ottenuta simulando l'abrogazione della disposizione in esame.

Scheda 2.78 : Imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti in bilancio, all'avviamento, ai marchi di impresa e alle altre attività immateriali (Art. 15, commi 10, 11 e 12 del decreto legge n. 185 del 2008 -Misura n°224)

Descrizione della misura: La disposizione prevede che, in deroga alle disposizioni del comma 2-ter dell'art. 176 del TUIR e del relativo decreto di attuazione, il soggetto beneficiario dell'operazione straordinaria può assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi di impresa e alle altre attività immateriali, all'imposta sostitutiva, di cui al medesimo comma 2-ter dell'art. 176, con l'aliquota del 16%.

I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva.

La deduzione di cui all'art. 103 del TUIR e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere effettuata in misura non superiore ad un nono, a prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva.

A partire dal medesimo periodo di imposta di cui sopra saranno deducibili le quote di ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali nel limite della quota imputata a conto economico.

Fonte informativa: Dati relativi ai versamenti effettuati mediante modello F24 - codice tributo 1821.

Metodologia di stima: Dai dati relativi ai versamenti risulta un importo versato specificatamente a titolo di imposta sostitutiva al 16% sui maggiori valori sulle attività immateriali (versamento unico, non rateizzabile) di circa 4.911 milioni di euro nel 2009 e di circa 1.078 milioni di euro nel 2010 e circa 219 milioni di euro nel 2011. A tali imposte sostitutive corrisponde complessivamente un maggiore valore sulle attività immateriali pari a 38,8 miliardi di euro.

La perdita di gettito cumulata netta per tutti gli anni è di circa **-6.402 milioni di euro,** ossia pari alla differenza tra la perdita conseguente ai maggiori ammortamenti ordinari (38.800 X (27,5% + 5%[26])= - *12.610* milioni di euro) ed il gettito della imposta sostitutiva ((4.911 + 1.078 + 219) = *6.208* milioni di euro).

I soggetti interessati risultano 239.

[26] L'aliquota IRAP considera anche l'incremento a carico del settore creditizio ed assicurativo introdotto dal Decreto-legge del 6 luglio 2011 n. 98 art.23 commi 5 e 6.

Scheda 2.79 : Imposte sostitutiva per il riallineamento delle differenze dei valori civili e fiscali originati da deduzioni extracontabili (Quadro EC) DM 3 marzo 2008 (Art. 1, comma 48 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 - Misura n° 225)

Descrizione della misura: La disposizione prevede la possibilità, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva, di recuperare a tassazione le differenze tra il valore civile ed il valore fiscale dei beni e degli altri elementi indicati nel quadro EC della dichiarazione dei redditi, originate dalle deduzioni extracontabili effettuate fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, con conseguente riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori civili.

In particolare, la aliquote dell'imposta sostitutiva sono:

- 12% fino a 5 milioni di euro;
- 14% da 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 16% sulla parte che eccede i 10 milioni di euro.

Fonte informativa: Dati relativi alle dichiarazioni dei redditi delle società di capitali effettuate mediante modello Unico 2009 e ai versamenti effettuati mediante modello F24 – codice tributo 1123.

Metodologia di stima: In base ai dati di versamento risulta ad oggi un importo versato (codice tributo 1123) come prima rata di imposta sostitutiva sul recupero a tassazione delle eccedenze dedotte dal quadro EC di circa 1.244 milioni di euro nel 2008 (prima rata del 30%) ed di circa 1.914 milioni di euro nel 2009 (seconda rata al 40% + prima rata al 30% per i nuovi). Nel 2010 il gettito da imposta sostitutiva è di circa 1.649 milioni di euro.

Ai fini della determinazione degli effetti negativi in termini di gettito derivanti dai maggiori ammortamenti fiscalmente deducibili calcolati sulle eccedenze da quadro EC "affrancate" (rectius, ammortamenti civilistici/ordinari eccedenti l'importo fiscalmente ammesso che assumono nuovamente valore ai fini fiscali in seguito all'affrancamento a titolo oneroso) sono stati utilizzati i dati di dettaglio del quadro RQ delle dichiarazioni, con la ripartizione dei beni affrancati e sono state applicate a ciascuna tipologia di bene le corrispondenti aliquote di ammortamento.

Si è ottenuta così una stima di maggiori ammortamenti dal 2008 di circa 4,5 miliardi di euro, cui corrisponde una perdita di competenza annua di circa 1.112 milioni di euro. Considerando anche i maggiori ammortamenti decorrenti a partire dalla competenza 2009 la perdita di gettito annua è pari a circa *1.342* milioni di euro.

L'imposta sostitutiva che si stima entrare nel 2011 è pari a circa 341 mln di euro, nel 2012 si stima un residuo di circa 65 mln di euro.

Nel complesso, pertanto, tenuto conto del periodo medio di ammortamento dei beni, oggetto di affrancamento, pari a sette anni , la perdita di gettito cumulata netta risulta pari a **-4.181 milioni di euro,** ossia pari alla differenza tra la perdita conseguente ai maggiori ammortamenti ordinari (pari a circa 1.342 X 7 = - *9.394* milioni di euro) ed il gettito della imposta sostitutiva (1.244 + 1.914 + 1.649 + 341 + 65 = *5.213* milioni di euro).

I contribuenti interessati risultano 29.696.

Scheda 2.80 : Regime di non imponibilità per le società cooperative e i loro consorzi (Art. 6 del D.L. n. 63/02, commi 1, 2 e 3 modificati dall'art. 2 del .D.L. 138/2011 - Misura n° 227, 228 e 229)

Descrizione della misura: La disposizione prevede che:

- comma 1) non concorre a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi la quota del 90 per cento degli utili netti annuali destinata a riserva minima obbligatoria;
- comma 2) non concorrono a formare il reddito imponibile le somme di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 142/2001 e all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 601/1973 destinate ad aumento del capitale;
- comma 3) venga applicata una ritenuta sugli interessi corrisposti ai soci persone fisiche delle cooperative.

Fonte informativa: Dichiarazioni dei redditi mediante modello Unico 2009, relativamente all'anno di imposta 2008.

Metodologia di stima:

La stima della perdita, pari a **-295 milioni di euro**, è stata effettuata sulla base dei dati dichiarativi presi in esame relativi alle società cooperative simulando l'abrogazione delle misure in oggetto.

In particolare gli effetti possono essere così ripartiti:

Misura	**Effetti di gettito**
Non imponibilità della quota di utili destinata a riserva minima obbligatoria	-270,50
Non imponibilità delle somme destinate ad aumento del capitale	-1,50
Applicazione di una ritenuta sugli interessi corrisposti ai socie p.f. delle cooperative (in luogo di una tassazione ordinaria)	-23,00
Totale	**-295,00**

Importi in milioni di euro.

I soggetti interessati risultano essere 28.105.

Scheda 2.81 : Imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali. (Art. 1, comma 47 legge n. 244 del 2007 e art. 176, comma 2-ter, del TUIR. D.M. 25 luglio 2008 - Misura n°230)

Descrizione della misura: Per le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende) di cui agli articoli 172, 173 e 176 del TUIR, le norme stabiliscono che la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79.

Fonte informativa: Dati relativi ai versamenti effettuati mediante modello F24 – codice tributo 1126.

Metodologia di stima: In base ai dati ricavati dal modello di versamento unificato F24 risultano ad oggi versamenti per circa 220 mln di euro nel 2008, 338 mln di euro nel 2009, 413 mln di euro nel 2010 e 254 mln di euro nel 2011 (dato parziale).

Dai suddetti dati è stato calcolato il maggior valore fiscalmente riconosciute pari a circa 8.200 mln di euro.

La perdita di gettito cumulata netta per tutti gli anni è di **-1.030 milioni di euro**, ossia pari alla differenza tra la perdita conseguente ai maggiori ammortamenti ordinari (pari a circa (220 + 338 + 413 + 254) / 15[27]% X 27,5% = - *2.255* milioni di euro) ed il gettito della imposta sostitutiva ((220 + 338 + 413 + 254) = *1.225* milioni di euro).

I soggetti interessati risultano 2.291.

[27] Aliquota media dell'imposta sostitutiva.

Scheda 2.82 : Società cooperative e consorzi: deduzione somme ripartite tra soci (Art. 12 del D.P.R. n. 601/1973 -Misura n° 231)

Descrizione della misura: La norma dispone che per le società cooperative ed i loro consorzi siano ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di un maggiore compenso per i conferimenti effettuati.

Fonte informativa: Dati relativi alle dichiarazioni dei redditi delle società di capitali mediante Unico 2010 con riferimento all'anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: La stima degli effetti di gettito, pari a **-46,4 milioni di euro,** è stata effettuata simulando la non deducibilità delle somme relative alla misura in esame, utilizzando i dati contenuti nel quadro RF – codice 99.

Si precisa che il dato utilizzato è stato depurato della quota relativa alle deduzioni per gli utili detassati che vengono ugualmente indicati nel predetto rigo RF99.

I soggetti beneficiari risultano 23.604.

Scheda 2.83 : Detassazione a favore di società cooperative e loro consorzi (Art. 12 della Legge n. 904/77; art. 1, commi 460 e 464, della Legge n. 311/04; art. 82, comma 28, del D.L. n. 112/08; D.L. 138/2011 - Misura n° 232)

Descrizione della misura: Le norme in esame prevedono che non concorrono al reddito imponibile delle cooperative le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento. Tale norma non si applica alle cooperative a mutualità prevalente:

- per la quota del 20% degli utili netti delle cooperative agricole;
- per la quota del 40% degli utili netti delle altre cooperative;
- per la quota del 65% degli utili netti delle società cooperative di consumo.

La limitazione non si applica alle cooperative sociali. Per le cooperative non a mutualità prevalente la detassazione è limitata al 30% degli utili, se la quota è destinata a riserva indivisibile prevista dallo statuto.

Fonte informativa: Dati relativi alle dichiarazioni dei redditi delle società di capitali effettuate mediante modello Unico 2010, con riferimento all'anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: La stima degli effetti di gettito, pari a **-89 milioni di euro,** è stata effettuata simulando l'abrogazione della disposizione in esame e, quindi, mediante la stima per ciascuna diversa tipologia di società cooperative (e loro consorzi) del maggiore imponibile attualmente esente (tenendo conto delle diverse percentuali di detassazione).

I soggetti beneficiari risultano 28.105.

Scheda 2.84 : Contribuenti minimi (Art. 1, commi da 96 a 117 della Legge 244/07 e Art. 27, D.L. 98/2011 - Misure n° 234 e 475)

Descrizione della misura: Al fine di favorire la costituzione di nuove imprese, soprattutto da parte di giovani, a decorrere dal 1 gennaio 2012 la disciplina relativa al regime dei minimi (articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) è modificata secondo le seguenti modalità:

- l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali è ridotta al 5%;
- il regime è utilizzabile esclusivamente dalle persone fisiche che:
  a) intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;
  b) hanno intrapreso un'attività economica successivamente al 31 dicembre 2007;
- il beneficio è riconosciuto solamente se sono soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni:
  a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
  b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
  c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro;
- il regime si può applicare solamente per il periodo d'imposta in cui si inizia una nuova attività e per i quattro successivi; il regime è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.

Fonte informativa: Dati riportati nella RT di accompagnamento all'introduzione della norma.

Metodologia di stima: La misura in esame decorre dal primo gennaio 2012 e, conseguentemente, alla data odierna non sono ovviamente disponibili dati dichiarativi o di versamenti di imposta sui quali si possa determinare una stima ex-post dei relativi effetti sul gettito.

Per stimare l'effetto di gettito relativamente ad una tassazione ordinaria in luogo dell'imposta sostitutiva del 5% in capo ai soggetti che possono aderire al nuovo regime dei minimi, si prendono quindi in considerazione i dati riportati nella Relazione Tecnica di accompagnamento all'introduzione della norma.

In base a tali dati, ipotizzando la costanza del rapporto tra il gettito delle imposte sostituite e quello dell'imposta sostitutiva rimanga lo stesso per i soggetti che restano nel regime rispetto a coloro che ne escono, si stima, per quanto riguarda l'ipotesi di assoggettamento a tassazione ordinaria, un gettito di IRPEF e addizionali locali di circa 11,3 milioni di euro e un gettito di IVA di circa 1,3 milioni di euro, per un totale di imposte ordinarie pari a 12,6 milioni di euro.

In base agli stessi dati si stima un gettito annuo di imposta sostitutiva con aliquota al 5% pari a 2,7 milioni di euro.

In definitiva si stima quindi che l'applicazione del nuovo regime dei minimi comporti una perdita di gettito di competenza annua dell'ordine di circa **10 milioni di euro** (12,6 – 2,7).

La perdita di gettito può risultare più consistente ove, considerando le differenti finalità della presente stima, si tenga conto anche dell'effetto sulla platea di soggetti che inizieranno una nuova attività e aderiranno al nuovo regime in quanto indotti dai benefici previsti dalla norma stessa.

Tale effetto non era stato, in via prudenziale, considerato nella Relazione Tecnica, in quanto per tali soggetti si poteva sostanzialmente ravvisare solamente un recupero di gettito relativo all'applicazione dell'imposta sostitutiva del 5%. Per gli ovvi motivi sopra ricordati relativi alla indisponibilità dei relativi dati, tale ulteriore effetto rimane però al momento non determinabile.

Scheda 2.85 : Esenzione IRES per le società cooperative e i loro consorzi (Artt. 10 e 11, del D.P.R. n. 601/1973; art. 1, comma 460, 461, 462 e 463 della Legge n. 311/2004; Art. 2, comma 8, della Legge n. 350/03 -Misure n° 236 e 237)

Descrizione della misura: Le disposizioni prevedono che siano esenti da IRES i redditi conseguiti da società cooperative agricole e dai loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci. I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti da IRES. Tali esenzioni non operano limitatamente al 20% degli utili netti annuali. Inoltre si dispone che i redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro, limitatamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive, sono esenti da IRES se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci non è inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se l'ammontare delle retribuzioni è minore del 50% ma superiore al 25% dell'ammontare complessivo degli altri costi, l'IRES è ridotta alla metà.

Fonte informativa: Dati relativi alle dichiarazioni Unico 2010 delle società di capitali con riferimento all'anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: La stima degli effetti di gettito, pari a **-101,20 milioni di euro**, è stata effettuata simulando l'abrogazione delle disposizioni in esame mediante l'utilizzo delle informazioni relative all'esenzione per cooperative agricole, della piccola pesca e di produzione e lavoro, contenute nel quadro RS - codice 70.

I soggetti beneficiari risultano 8.601.

Scheda 2.86 : Regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali (Art. 13, della Legge n. 388/00 -Misura n° 238)

Descrizione della misura: Il testo normativo dispone un regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali. Il regime è applicabile alle persone fisiche che intraprendono, anche in forma di impresa familiare, l'esercizio di imprese, arti o professioni e comporta l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito con aliquota del 10% per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi.

Il beneficio e' riconosciuto a condizione purché:

a) il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;

c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore 30.987 euro o un ammontare di ricavi non superiore a 30.987 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero 61.975 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività;

Fonte informativa: Dati relativi ai versamenti effettuati nell'anno 2010 mediante modello F24 – codice tributo 4025.

Metodologia di stima: La stima degli effetti di gettito, pari a **-99,96 milioni di euro**, è stata effettuata ricostruendo mediante il dato dei versamenti dell'imposta sostitutiva (pari a 83,3 milioni di euro) la base imponibile dei soggetti beneficiari che risulta essere di 833 milioni di euro (83,3/10%).

La perdita è stata ottenuta come differenza tra il gettito risultante dalla tassazione ordinaria con un'aliquota media del 22% (per tenere conto di eventuali soggetti in perdita) e quello derivante dall'applicazione del regime agevolato (833 mln x(22%-10%)).

I soggetti beneficiari risultano 66.901.

Scheda 2.87 : Imposta sostitutiva con aliquota del 20% per le plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e diritti reali su immobili (Comma 137 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Misura n° 239)

Descrizione della misura: Il testo normativo prevede un imposta sostitutiva con aliquota del 20% per le plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili:

- in SIIQ;
- in SIINQ;
- in fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (comma 140, art. 1 L296/2006).

Fonte informativa: Dati relativi ai versamenti effettuati mediante modello F24 – codice tributo 1121.

Metodologia di stima: Dai dati relativi ai versamenti effettuati mediante modello F24 risulta un ammontare pari a 20,6 milioni di euro nel 2008, 170 milioni di euro nel 2009 e 173 milioni di euro nel 2010: considerato che

l'imposta sostitutiva è versata mediante rateizzazione in 5 anni, è possibile stimare una plusvalenza complessiva di 4.224,4 milioni di euro ((20,6 X 5 + (170 – 20,6) X 5) / 0,2).

La perdita di gettito cumulata netta per tutti gli anni risulta pari a **-481,6 milioni di euro**, ossia pari alla differenza tra la mancata imposizione ordinaria (4.224,4 X (27,5% + 3,9%) = - *1.326,5* milioni di euro) ed il gettito totale della imposta sostitutiva (20,6 X 5 + (170 – 20,6) X 5 = *844,9* milioni di euro).

I soggetti interessati risultano 58.

Scheda 2.88 : Imposta sostitutiva sul maggiore valore delle rimanenze finali che si determina per l'applicazione dell'art. 92-bis del TUIR (Art. 81, commi 21 e ss. del D.L. 112/2008 – Misura n° 240)

Descrizione della misura: La disposizione sancisce che il maggior valore delle rimanenze finali che si determina per effetto della prima applicazione dell'articolo 92-bis del TUIR, (applicazione del metodo di valutazione FIFO o media ponderata) non concorre alla formazione del reddito ed è soggetto ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 16%.

Fonte informativa: Dati relativi ai versamenti effettuati mediante modello F24 - codice tributo 1815.

Metodologia di stima: Dai dati dei versamenti effettuati sono stati stimati i maggiori valori delle rimanenze finali. Il gettito risulta di circa 139 milioni di euro nel 2009, 96 milioni di euro nel 2010 e 86 milioni di euro nel 2011 (dato parziale).

La perdita di gettito cumulata netta per tutti gli anni è di **-230,7** milioni di euro, ossia pari alla differenza tra la perdita conseguente ai maggiori valori fiscalmente riconosciuti (pari a (139 + 96 + 86) / 16% X 27,5% = - *551,7* milioni di euro) ed il gettito della imposta sostitutiva (139 + 96 + 86 = *321* milioni di euro).

I soggetti interessati risultano 120.

Scheda 2.89 : Deduzione forfetaria dal reddito di impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburante (Art. 21, comma 1, della Legge n. 448/98; Art. 6, comma 3, della legge 388/00; Art. 1, comma 129, Legge n. 266/05; Art. 1, comma 393, della Legge n. 296/06; Art. 1, comma 168, della Legge n. 244/2007; Art. 1, comma 8, del D.L. n. 194/09; Art. 2, comma 5, del D.L. n. 225/2010 - Misura n° 241)

Descrizione della misura: Le norme prevedono una deduzione forfetaria dal reddito di impresa di un importo commisurato all'ammontare dei ricavi, a favore degli esercenti attività di commercio al dettaglio di carburanti che corrispondono ai codici attività Ateco 2007 47.30.00.

Fonte informativa: Dati relativi alle dichiarazioni Irap 2009 (anno d'imposta 2008).

Metodologia di stima: Sulla base dei dati dichiarativi presi in esame, sono stati considerati i contribuenti (persone fisiche, società di persone, società di capitali) che possono usufruire della deduzione forfetaria in esame, comprendendo sia i soggetti in contabilità ordinaria che i soggetti in contabilità semplificata. In particolare la stima è stata calcolata applicando un'aliquota media del 22% alla deduzione forfetaria stimata sui ricavi, ottenendo un valore pari a **-64,9 milioni di euro**.

Tale importo può essere così ripartito:

Imposta	Beneficiari	Numero beneficiari	Stima effetti*
Irpef	Imprese individuali	13.000	-31,50
Irpef	Imprese in forma associata	7.000	-24,10
Ires	Società di capitali	1.300	-9,30
Totale		**21.300**	**-64,90**

**importi in milioni di euro*

N.B. Per il 2011 le deduzioni sono state riparametrate in modo da generare una perdita di gettito non superiore a **24 milioni di euro.**

Scheda 2.90 : Imposta sostitutiva sulle divergenze derivanti dall'applicazione dei principi contabili IAS/IFRS (Art. 15, comma 3, lett. a) del dl 185/2008 D.M. 30 luglio 2009 – Misura n° 242)

Descrizione della misura: La disposizione prevede la possibilità, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, in misura pari al 16%, di recuperare a tassazione (e quindi riallineare) le differenze tra il valore civile ed il valore fiscale derivanti dalle operazioni pregresse che dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione degli IAS/IFRS risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente (ai fini fiscali) rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dall'applicazione dei nuovi principi contabili.

L'opzione per il riallineamento delle divergenze è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio precedente a quello di prima applicazione degli IAS/IFRS.

Può essere effettuato il riallineamento anche nel caso di divergenze esistenti all'inizio del periodo d'imposta derivanti dalla variazione dei principi IAS/IFRS, con effetto a partire da tale inizio.

Per le variazioni che decorrono dall'inizio dell'esercizio nel corso del quale è intervenuta l'omologazione del principio IAS/IFRS sostituito, il riallineamento può riguardare le divergenze esistenti all'inizio del periodo d'imposta successivo a quello da cui decorrono le suddette variazioni, con effetto a partire da tale inizio.

Fonte informativa: Dati relativi ai versamenti effettuati mediante modello F24 (codici tributo 1817 e 1818).

Metodologia di stima: Dai dati dei versamenti effettuati sono stati stimati i maggiori valori affrancati come differenza tra i valori fiscali e quelli civili. Il gettito risulta pari a circa 148 milioni di euro nel 2009 ed a circa 41 milioni di euro nel 2010.

La perdita di gettito cumulata netta per tutti gli anni è di circa **-195 milioni di euro,** ossia pari alla differenza tra la perdita conseguente ai maggiori valori fiscalmente riconosciuti (pari a (148 + 41) / 16% X (27,5% + 5%[28])= - *384* milioni di euro) ed il gettito della imposta sostitutiva (148 + 41 = *189* milioni di euro).

I soggetti interessati risultano 125.

[28] Ibidem

Scheda 2.91 : Imposte sostitutive per riallineamento delle divergenze derivanti dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valori e di fondi di ammortamento per i soggetti IAS (Art. 15, commi 7, 8 e 8-bis, D.L. n. 185/2008. D.M. 30 luglio 2009 - Misura n° 243)

Descrizione della misura: La disposizione prevede la possibilità, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva di recuperare a tassazione (e quindi riallineare) le differenze tra il valore civile ed il valore fiscale derivanti:

- dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (comma 7);
- dalle variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale (comma 8);
- dalle variazioni registrate in sede di prima applicazione dei principi contabili effettuata successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 (comma 8).

Fonte informativa: Dati relativi alle dichiarazione dei redditi delle società di capitali effettuate mediante modello Unico 2009 e ai versamenti effettuati mediante modello F24 - codice tributo 1819.

Metodologia di stima: Dai dati relativi ai versamenti risulta un gettito pari a 152 milioni di euro nel 2009 ed a 1,7 milioni di euro nel 2010.

Dalle dichiarazioni dei redditi sono stati calcolati i maggiori valori affrancati come differenza tra i valori fiscali e quelli civili. La perdita di gettito cumulata netta per tutti gli anni è di **-110,6 milioni di euro**, ossia pari alla differenza tra la perdita conseguente ai maggiori ammortamenti ordinari (pari a circa (152 + 1,7) / 16% X 27,5% = - *264,2* milioni di euro) ed il gettito della imposta sostitutiva (152 + 1,7 = *153,6* milioni di euro).

I soggetti interessati risultano 319.

Scheda 2.92 : Tonnage tax (Artt. da 155 a 161, TUIR -Misure n° 244)

Descrizione della misura: Le disposizioni prevedono l'introduzione di un particolare regime (c.d. tonnage tax) di determinazione del reddito dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), del TUIR, derivante dall'utilizzo delle navi indicate nell'art. 8-bis, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, iscritte nel registro internazionale di cui al D.L. n. 457/1997. Il regime è opzionale e comporta la determinazione del reddito in via forfetaria sulla base degli importi in cifra fissa per scaglioni di tonnellaggio netto, indicati dall'art. 156 del TUIR.

Fonte informativa: Dati relativi alle dichiarazioni Unico 2009 con riferimento all'anno di imposta 2008.

Metodologia di stima: La stima degli effetti di gettito, pari a **-36,20 milioni di euro**, si basa sul confronto tra il reddito analitico, ottenuto analizzando le variazioni per i costi e i ricavi dal quadro RF, e il reddito forfetario basato sulle regole della *tonnage tax*, calcolato attraverso il quadro RT. I soggetti interessati all'applicazione della disposizione in esame risultano 77.

Scheda 2.93 : Esenzione per i versamenti effettuati ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (Art. 11 della Legge n. 59/92 - Misura n° 245)

Descrizione della misura: La disposizione prevede che i versamenti effettuati ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, comma 1, della L. n. 59/1992, effettuati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) del TUIR sono esenti da imposte e sono deducibili dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione nella misura del 3%.

Fonte informativa: Dati relativi alle dichiarazioni dei redditi delle società di capitali effettuate mediante modello Unico 2010, con riferimento all'anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: In base ai dati presi in esame è stata effettuata la stima degli effetti di gettito, pari a **-19,10 milioni di euro,** simulando gli effetti dell'abrogazione della disposizione in esame.

I soggetti interessati risultano 28.105.

Scheda 2.94 : Misura per soggetti che esercitano l'attività armatoriale tramite utilizzo di navi iscritte nel Registro internazionale (Art. 4, comma 2, del D.L. n. 457/97, art. 13, comma 3, della L. 488/1999 e art. 145, comma 66, della L. n. 388/2000 - Misura n° 246)

Descrizione della misura: Le norme dispongono che il reddito derivante dall'utilizzo di navi iscritte nel registro internazionale concorre in misura pari al 20% a formare il reddito complessivo ai fini IRES e IRPEF.

Fonte informativa: Dati relativi alle dichiarazioni dei redditi effettuate mediante modello Unico 2009, con riferimento all'anno di imposta 2008.

Metodologia di stima: Sulla base dei dati in esame, è stata effettuata la stima degli effetti di gettito, pari a **-22,47 milioni di euro,** simulando la piena imponibilità del reddito derivante dall'utilizzo di navi iscritte nel registro internazionale, dei soggetti interessati che risultano 58.

Scheda 2.95 : Regime del consolidato e della trasparenza - imposta sostitutiva sui disallineamenti (Art. 1, comma 49, legge 24 dicembre 2007, n. 244. D.M. 18 marzo 2008 - Misura n° 247)

Descrizione della misura: La disposizione prevede la possibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva dell'IRES pari al 6%, al netto delle rettifiche già operate, l'ammontare delle differenze tra valori civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di esercizio dell'opzione per l'adesione al consolidato o di rinnovo dell'opzione stessa, da riallineare ai sensi degli articoli 128 e 141 del TUIR.

La disposizione si applica anche per le differenze da riallineare ai sensi dell'articolo 115 del TUIR, relativamente al regime della trasparenza

Fonte informativa: Dati relativi ai versamenti effettuati mediante modello F24 - codice tributo 1125.

Metodologia di stima: In base ai dati dei versamenti risulta un gettito di circa 6 mln di euro nel 2008, 12 mln di euro nel 2009, 1 mln di euro nel 2010. Da tali dati è stato calcolato un maggior valore fiscalmente riconosciuto di circa 317 mln di euro.

La perdita di gettito cumulata netta per tutti gli anni è di circa **-68 milioni di euro,** ossia pari alla differenza tra la perdita conseguente ai maggiori ammortamenti ordinari (pari a 316,7 X 27,5% = -*87* milioni di euro) ed il gettito della imposta sostitutiva (19 milioni di euro).

I soggetti interessati risultano 241.

Scheda 2.96 : Misura a favore di chi svolge attività agricole attraverso società di persone e a responsabilità limitata (Art. 1, commi 1093 e 1094, della Legge n. 296/06 come modificato dall'art. 1, comma 177, Legge n. 244/07 - Misure n° 248 e 249)

Descrizione della misura: Le disposizioni prevedono la possibilità per le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, di determinare il reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento, inoltre vi è la possibilità per le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 93 di optare per la determinazione catastale del reddito, ex articolo 32 del Tuir.

Fonte informativa: Dichiarazioni dei redditi mediante modello Unico 2009, relativamente all'anno di imposta 2008.

Metodologia di stima: Ai fini della quantificazione si è partiti dal reddito analitico delle società interessate dall'applicazione del coefficiente di redditività del 25% pari a 54 milioni di euro; inoltre, è stato preso in considerazione il reddito determinato catastalmente di 3,6 milioni di euro per le società che, viceversa, hanno optato per la determinazione del reddito sulla base degli estimi catastali. Simulando l'abrogazione di tali misure con l'applicazione di un'aliquota marginale media del 32%, risulta una perdita di gettito di **-14,54 milioni di euro** per 437 soggetti interessati.

Scheda 2.97 : Rivalutazioni delle quote e delle azioni delle società cooperative (Art. 7, comma 3, della Legge n. 59/92-Misura n° 250)

Descrizione della misura: La norma dispone che non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette le quote di utili destinate ad aumento gratuito del capitale sociale, anche in deroga ai limiti massimi di partecipazione, purché nei limiti della variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'Istat.

Fonte informativa: Dati relativi alle dichiarazioni dei redditi delle società di capitali effettuate mediante modello Unico 2010, con riferimento all'anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Ai fini della stima degli effetti di gettito, pari a **-5,40 milioni di euro**, è stato considerato, limitatamente alle società cooperative, l'ammontare delle quote di utili utilizzate per l'aumento del capitale sociale (attualmente non imponibili), calcolando gli effetti conseguenti all'abrogazione della disposizione in esame.

I soggetti beneficiari risultano 271.

Scheda 2.98 : Fondi per rischi su crediti trasferiti al "Fondo rischi bancari generali" (Art. 22, Legge 21 novembre 2000, n. 342. DM 8 giugno 2001, n. 282 – Misura n° 251)

Descrizione della misura: La norma dispone che i soggetti che abbiano trasferito, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 342 del 2000, in tutto o in parte, il fondo per rischi su crediti iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1°gennaio 1999 al fondo per rischi bancari generali di cui all'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 87 del 1992 devono assoggettare il relativo importo ad imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP nella misura del 19%.

Tale imposta è indeducibile e può essere computata in tutto o in parte in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.

Fonte informativa: Dati relativi ai versamenti effettuati mediante modello F24 - codice tributo 2729.

Metodologia di stima: Dai dati relativi dei versamenti effettuati risulta un gettito di circa 12,8 milioni di euro nel 2008 e di circa 0,4 milioni di euro nel 2009. La perdita di gettito cumulata netta per tutti gli anni è di circa **-9,4 milioni di euro,** ossia pari alla differenza tra la perdita conseguente ai maggiori crediti affrancati (pari a circa (12,8 + 0,4) / 19% X (27,5% + 5%[29])= - *22,6* milioni di euro) ed il gettito della imposta sostitutiva (12,8 + 0,4 = *13,2* milioni di euro).

I soggetti interessati risultano 4.

[29] Ibidem

Scheda 2.99 : Imposta d'ingresso nel regime SIIQ e SIINQ relativa agli immobili posseduti dalla società alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario (Comma 126, art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Misura n° 252)

Descrizione della misura: La disposizione prevede un'imposta sostitutiva con l'aliquota del 20% per le plusvalenze, al netto di eventuali minusvalenze, realizzate nel regime speciale SIIQ e SIINQ, che comporta il realizzo a valore normale degli immobili, nonché dei diritti reali su immobili destinati alla locazione, posseduti dalla società alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario.

Fonte informativa: Dati relativi ai versamenti effettuati mediante modello F24 - codice tributo 1120.

Metodologia di stima: Dai dati relativi ai versamenti effettuati risulta un ammontare pari a 6,3 milioni di euro nel 2008, 7,5 milioni di euro nel 2009 e 9,7 milioni di euro nel 2010: nel complesso a fronte di una plusvalenza di circa 238 milioni di euro (6,3 X 5 + (7,5 – 6,3) X 5 + (9,7 – 7,5) X 5) / 0,2), la perdita di gettito cumulata netta risulta pari a **-26,6 milioni di euro**, ossia pari alla differenza tra la mancata imposizione ordinaria, (pari a circa 238 X (27,5% + 3,9%) = - *73,2* milioni di euro) ed il gettito complessivo dell'imposta sostitutiva, da versare in 5 anni (6,3 X 5 + (7,5 – 6,3) X 5 + (9,7 – 7,5) X 5 = *46,6* milioni di euro).

I soggetti interessati risultano 42.

Scheda 2.100 : Imposta sostituiva sul riallineamento delle divergenze derivanti dalla valutazione dei beni fungibili (Art. 15, comma 7 ultimo periodo, del decreto legge n. 185 del 2008, D. M. 30 luglio 2009 - Misura n° 253)

Descrizione della misura: La disposizione prevede la possibilità, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva di recuperare a tassazione (e quindi riallineare) le differenze tra il valore civile ed il valore fiscale derivanti dalla valutazione dei beni fungibili per effetto del commi 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (comma 7).

Fonte informativa: Dati relativi alle dichiarazione dei redditi delle società di capitali effettuate mediante modello Unico 2009 e ai versamenti effettuati mediante modello F24.

Metodologia di stima: Dai dati relativi ai versamenti risulta un gettito di 4,2 milioni di euro e dalle dichiarazioni dei redditi sono stati calcolati i maggiori valori affrancati come differenza tra i valori fiscali e quelli civili. La perdita di gettito cumulata netta per tutti gli anni è di **-3,1 milioni di euro**, ossia pari alla differenza tra la perdita conseguente alle maggiori deduzioni (pari a circa 4,2 / 16% X 27,5% = - *7,3* milioni di euro) ed il gettito della imposta sostitutiva (4,2 milioni di euro).

I soggetti interessati risultano 21.

Scheda 2.101 : Detassazione utili (Art. 1, commi da 338 a 341 della Legge n. 244/07 - Misura n° 254)

Descrizione della misura: La disposizione prevede la non concorrenza a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette degli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica che li impiegano nella produzione o nella distribuzione di film riconosciuti di nazionalità italiana.

E' previsto, inoltre, che non concorrono a formare reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, nel limite massimo del 30%, gli utili dichiarati dalle imprese operanti in settori diversi da quello cinematografico impiegati nella produzione o nella distribuzione di film riconosciuti di interesse nazionale.

Fonte informativa: Dati Unico 2009 (a.i. 2008) - quadro RF.

Metodologia di stima: Ai fini della quantificazione sono stati simulati gli effetti derivanti dalla non applicazione della misura per i soggetti beneficiari (29) pari a **0,20 milioni di euro**.

Scheda 2.102 : Imposta sostitutiva sui redditi da plusvalenze (Art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 342 – Misura n° 255)

Descrizione della misura: La disposizione prevede un'imposta sostituiva, con aliquota del 19%, delle imposte sui redditi da applicare alle plusvalenze derivanti da operazioni di conferimento di beni o aziende a favore dei centri di assistenza fiscale, residenti, di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. In particolare, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto conferito, ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

La stessa imposta sostitutiva è applicabile alle plusvalenze derivanti da cessioni di beni, di aziende o di rami di azienda effettuate dalle società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettere *a), b), c), d), e)* e *f)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei confronti dei centri di assistenza fiscale di cui al medesimo articolo. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali e l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili sono dovute secondo le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

Fonte informativa: Dati relativi ai versamenti effettuati nell'anno 2010 mediante modello F24.

Metodologia di stima: La quantificazione degli effetti di gettito, **pari a -0,05 milioni di euro**, è pari alla differenza tra l'importo da versare in tassazione ordinaria sulle plusvalenze in esame e l'imposta sostitutiva attualmente versata (pari a 100.000 euro) dai soggetti interessati che risultano essere 39.

Scheda 2.103 : Deduzione 10% Irap (Art. 6, comma 1, DL 185/2008 – Misura n° 265)

Descrizione della misura: La disposizione prevede la deducibilità di un importo pari al 10% dell'IRAP dalle imposte dirette (IRPEF e IRES). La percentuale rappresenta forfetariamente l'IRAP riferibile sia alla quota di interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, sia alla quota delle spese del personale dipendente e assimilato

Fonte informativa: Dati relativi alle dichiarazioni dei redditi mediante modello Unico 2010, relativamente all'anno di imposta 2009, delle società di capitali, società di persone e persone fisiche.

Metodologia di stima: Dai dati dichiarativi presi in esame, risulta una perdita di gettito di circa **-433,50 milioni di euro**, ottenuta simulando l'abrogazione della disposizione in esame.

Scheda 2.104 : Plusvalenze e minusvalenze relative a partecipazioni esenti (Art. 87, TUIR – Misura n° 266 e 267)

Descrizione della misura: La disposizione classifica come esenti (nella misura del 95% per le società di capitali e del 50,28% per gli altri) le plusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all'articolo 87 del TUIR, di contro sono irrilevanti (al 100% per le società di capitali e al 50,28% per gli altri) le minusvalenze derivanti dal realizzo delle partecipazioni con i medesimi requisiti.

Fonte informativa: Dati relativi alle dichiarazioni dei redditi delle società di capitali , delle società di persone e delle persone fisiche effettuate mediante modello Unico 2010 (quadro RF).

Metodologia di stima:

Società di capitali:

Sulla base dei primi dati provvisori ricavati dal modello UNICO2010 società di capitali – anno di imposta 2009, per le dichiarazioni al momento disponibili, le plusvalenze esenti (al 95%), dichiarate al rigo RF46 sono complessivamente pari a circa *8,1* miliardi di euro (relative a 3.434 contribuenti). L'eliminazione di tale agevolazione comporta simmetricamente che le minusvalenze relative a partecipazioni esenti ora non deducibili lo diventino a seguito della totale tassazione delle plusvalenze esenti. Le minusvalenze relative a partecipazioni esenti sono pari a circa 2,6 miliardi di euro (relative a 2.922 contribuenti). La deducibilità conseguente all'agevolazione (8,1 – 2,6 = 5,5 miliardi di euro) genera un minore gettito IRES di competenza stimato in circa **1.210 milioni di euro.** Si rileva che le plusvalenze esenti (e le minusvalenze) non hanno un andamento costante nei diversi esercizi in quanto strettamente legate a scelte di dismissione di partecipazioni immobilizzate scelte che seguono logiche economiche straordinarie. Per completezza di informazioni si evidenzia che nei dati desunti dagli archivi definitivi delle dichiarazioni Unico 2009 Società di capitali – anno di imposta 2008 - risultano plusvalenze esenti per circa 16,4 miliardi di euro e minusvalenze relative a partecipazioni esenti per circa 6,5 miliardi di euro, da cui un minore gettito IRES stimabile in circa 2.178 milioni di euro (16.400 – 6.500) X 22%.

Società di persone:

Per le partecipazioni relative al reddito di impresa, sulla base dei primi dati provvisori ricavati dal modello UNICO2010 società di persone – anno di imposta 2009, per le dichiarazioni al momento disponibili, le plusvalenze esenti (al 50,28%), dichiarate al rigo RF42 sono complessivamente pari a circa *27,2* milioni di euro (relative a 210 contribuenti). L'eliminazione di tale agevolazione comporta simmetricamente che le minusvalenze relative a partecipazioni esenti ora parzialmente non deducibili (al 50,28%) lo diventino a seguito della totale tassazione delle plusvalenze esenti. La quota esente delle minusvalenze è pari a circa 13,7 milioni di euro (relative a 287 contribuenti). La deducibilità conseguente all'agevolazione (27,2 – 13,7 = 13,5 milioni di euro) genera un minore gettito IRPEF di competenza, all'aliquota marginale media del 37,5%, stimato in circa **5 milioni di euro.**

Persone fisiche:

Per le partecipazioni relative al reddito di impresa, sulla base dei primi dati provvisori ricavati dal modello UNICO2010 Persone Fisiche – anno di imposta 2009, per le dichiarazioni al momento disponibili, le plusvalenze esenti (al 50,28%), dichiarate al rigo RF34 sono complessivamente pari a

circa *6* milioni di euro (relative a 56 contribuenti). L'eliminazione di tale agevolazione comporta simmetricamente che le minusvalenze relative a partecipazioni esenti ora parzialmente non deducibili (al 50,28%) lo diventino a seguito della totale tassazione delle plusvalenze esenti. La quota esente delle minusvalenze è pari a circa 2 milioni di euro. La deducibilità conseguente all'agevolazione (6 – 2 = 4 milioni di euro) genera un minore gettito IRPEF di competenza, all'aliquota marginale media del 27,8%, stimato in circa **1,1 milioni di euro.**

Scheda 2.105 : Dividendi relativi a partecipazioni possedute in regime di reddito di impresa (Art. 59 e art. 89, comma 2, Tuir – Misura n° 268 e 271)

In merito ai dividendi dai modelli RF Unico 2010 si evidenziano i seguenti dati:

Società di capitali:

- dividendi esenti al 95% per un importo pari a circa 38,1 miliardi di euro relativamente a circa 18.000 contribuenti: recupero teorico (doppia imposizione) di circa **8,4 miliardi di euro**.

Società di persone:

- dividendi esenti al 50,28% per un importo pari a circa 55,6 milioni di euro relativamente a circa 2.500 contribuenti: recupero teorico (doppia imposizione) di circa **20,8 milioni di euro**.

Persone fisiche:

- dividendi esenti al 50,28% per un importo pari a circa 2,2 milioni di euro relativamente a circa 500 contribuenti: recupero teorico (doppia imposizione) di circa **0,8 milioni di euro**.

Scheda 2.106 : Deduzione forfetaria per spese non documentate in base ai viaggi effettuati dagli esercenti autotrasporto c/terzi di minori dimensioni (Art. 66, comma 5, TUIR – Misura n° 270)

Descrizione della misura: La disposizione prevede, per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi, una deduzione forfetaria di spese non documentate, di euro 7,75 per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di euro 15,49 per quelli effettuati oltre tale ambito. Per le medesime imprese compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi.

Fonte informativa: Dati relativi alle dichiarazioni dei redditi mediante modello Unico 2010, relativamente all'anno di imposta 2009, di società di persone e persone fisiche.

Metodologia di stima: Dai dati dichiarativi presi in esame, risulta una perdita di gettito di circa **-65 milioni di euro**, ottenuta simulando l'abrogazione della disposizione in esame.

Scheda 2.107 : Esenzione Ires per reddito da locazione immobiliare e esenzione Irap (Art. 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e art. 10 del DM 174/2007– Misura n° 272)

Descrizione della misura: La disposizione prevede l'esenzione dall'Ires del reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare e l'esenzione dall'Irap della quota del valore della produzione proporzionalmente corrispondente al rapporto tra i componenti positivi imputabili alla gestione esente.

Fonte informativa: Dati relativi alle dichiarazioni Unico 2010 delle società di capitali e ai versamenti effettuati mediante modello F24.

Metodologia di stima: La stima, pari a **-5 milioni di euro**, è ottenuta dall'elaborazione dei dati dichiarativi presi in esame relativi alle società di capitali fiscalmente residenti nel territorio dello Stato non quotate (SINQ), ovvero quotate (SIIQ), svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare, simulando l'abrogazione della disposizione in oggetto.

Scheda 2.108 : Tassazione utili da SIIQ o SIINQ (Art. 1, commi da 134 a 136, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Misura n° 273)

Descrizione della misura: La norma dispone il regime di tassazione degli azionisti sugli utili corrisposti da SIIQ o SIINQ. In particolare, la disposizione prevede una ritenuta del 20 per cento sugli utili derivanti dall'attività di locazione immobiliare. La misura è ridotta al 15 per cento in relazione alla parte dell'utile di esercizio riferibile a contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto, nei confronti di:

a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale;

b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, società ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del Tuir, e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo 73, comma 1.

La ritenuta è applicata a titolo d'imposta in tutti gli altri casi.

Fonte informativa: Dati relativi alle dichiarazioni Unico 2010 delle società di capitali.

Metodologia di stima: Dai dati dichiarativi presi in esame, risulta una perdita di gettito di circa **-3 milioni di euro**, ottenuta simulando l'abrogazione della disposizione in esame.

Scheda 2.109 : Rimborso in F24 contributi al SSN sui premi assicurativi per responsabilità civile per i veicoli adibiti al trasporto merci (Art. 1, comma 40, legge n. 220 del 2010 – Misura n° 274)

Descrizione della misura: la disposizione prevede il rimborso dei contributi al SSN sui premi assicurativi per la responsabilità civile per i veicoli adibiti al trasporto merci.

Fonte informativa: Dati relativi alle compensazioni effettuate mediante modello F24.

Metodologia di stima: In base agli importi compensati in F24, risulta una perdita di gettito di circa **-16,40 milioni di euro.**

Scheda 2.110 : Credito d'imposta per imprese costruttrici o importatrici e imprese di installazione di impianti (Art. 1 , comma 2, del D.L. n. 324/97; Art. 1, comma 54, della Legge n. 239/04; Art. 5-sexies, del D.L. n. 203/05 -Misura n° 275)

Descrizione della misura: Le norme dispongono un credito d'imposta corrispondente a un contributo (fino a un massimo di 774 euro) per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL.

Fonte informativa: Dati relativi alle compensazioni effettuate nell'anno 2010 mediante modello F24 – codice tributo 6797.

Metodologia di stima: La quantificazione degli effetti di gettito, **pari a -691 milioni di euro**, è pari all'utilizzo in compensazione effettuato nel 2010 dai soggetti interessati che risultano essere 68.

Scheda 2.111 : Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle regioni ammesse ad usufruire degli aiuti di Stato dal Trattato CE (Art. 1, comma 271, della Legge n. 296/06; Art. 1, comma 284, della Legge n. 244/07 monitorato dall' art. 2 comma 3 D.L. 03/06/2008 n. 97 - Misura n° 277)

Descrizione della misura: Le disposizioni prevedono un credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato CE, per la parte eccedente l'ammontare degli ammortamenti del periodo.

Fonte informativa: Dati della Ragioneria Generale dello Stato e dati relativi alle compensazioni effettuate mediante modello F24 - codice tributo 6817.

Metodologia di stima: La quantificazione degli effetti di gettito, **pari a -359,8 milioni di euro**, è pari all'utilizzo in compensazione effettuato nel 2010 dai soggetti interessati che risultano essere 2.303.

Scheda 2.112 : Estensione beneficio pesca costiera (Art. 1, comma 172, della Legge n. 244/07; art. 2, comma 2, della Legge n. 203/08 - Misure nn° 281 e 286)

Descrizione della misura: La disposizione prevede l'estensione dei benefici di cui all'artt. 4 e 6 del D.L. n. 457/1997 (detassazione dell'80% del reddito imponibile; credito d'imposta sulle ritenute operate ai soggetti imbarcati a bordo), nel limite dell'80%, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

L'art. 2, comma 2, della L. 203/2008 stabilizza a regime detto beneficio a decorrere dal periodo d'imposta 2009.

Fonte informativa: mod. 770, Unico 2009 e relazione tecnica predisposta in sede di introduzione della norma.

Metodologia di stima: Dall'elaborazione dei dati relativi al reddito esente nella misura del 64% (80% della misura – esenzione pari all'80%) e al credito d'imposta fruito dalle imprese interessate, si stimano minori entrate per 17,3 milioni di euro, relativamente alla misura sul credito di imposta e per 17,5 milioni di euro, relativamente alla detassazione. Pertanto la perdita di gettito complessiva simulando l'abrogazione delle suddette misure per i contribuenti interessati (360) è di **34,8 milioni di euro**.

Scheda 2.113 : Crediti d'imposta attività cinematografiche (Art. 1, commi da 325 a 337, della Legge 244/07- Misura n° 282)

Descrizione della misura: La disposizione prevede crediti d'imposta finalizzati allo sviluppo delle attività cinematografiche. In particolare, ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche esercenti attività di impresa, non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del quaranta per cento dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana, fino all'importo massimo di euro 1.000.000.

E' riconosciuto un credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, in favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle società, nelle seguenti misure:

a) per le imprese di produzione cinematografica in misura pari **al quindici per cento** del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana e, comunque, fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000,00 per ciascun periodo di imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'ottanta per cento del credito d'imposta stesso;

b) per le imprese di distribuzione cinematografica, il credito d'imposta è pari:

1) al **quindici per cento** delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale con un limite massimo annuo di euro 1.500.000,00 per ciascun periodo di imposta;

2) al **dieci per cento** delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000,00 per ciascun periodo di imposta;

3) al **venti per cento** dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000,00 per ciascun periodo di imposta;

c) per le imprese di esercizio cinematografico, il credito d'imposta è pari:

1) al **trenta per cento** delle spese sostenute per l'introduzione e l'acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale con un limite massimo annuo, non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000.

2) **al venti per cento** dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000,00 per ciascun periodo di imposta.

E' riconosciuto un credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, in favore delle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione in relazione a film, o alle parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su incarico di produzioni estere, in misura pari al venticinque per cento del costo di

produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 5.000.000.

Fonte informativa: Dati relativi alle compensazioni effettuate mediante modello F24 - codici Tributo 6823 e 6828

Metodologia di stima: La quantificazione degli effetti di gettito, **pari a -48,2 milioni di euro**, è pari all'utilizzo in compensazione effettuato nel 2010 dai soggetti interessati che risultano essere 229.

Scheda 2.114 : Credito di imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica (Art. 8, comma 10, lett. f), della Legge n. 448/98 - Misura n° 283)

Descrizione della misura: La disposizione prevede un credito di imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica. Il credito è determinato in misura pari a 0,0103 euro per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale.

Fonte informativa: Dati relativi alle compensazioni effettuate nell'anno 2010 mediante modello F24 – codice tributo 6737.

Metodologia di stima: La quantificazione degli effetti di gettito, **pari a -26,5 milioni di euro**, è pari all'utilizzo in compensazione effettuato nel 2010 dai soggetti interessati che risultano essere 157.

Scheda 2.115 : Credito d'imposta a favore degli esercenti delle sale cinematografiche (Art. 20 del D.Lgs. n. 60/99 -Misura n° 284)

Descrizione della misura: La norma dispone un credito d'imposta a favore degli esercenti delle sale cinematografiche commisurato ai corrispettivi al netto dell'IVA.

Fonte informativa Dati relativi alle compensazioni effettuate nell'anno 2010 mediante modello F24 – codice tributo 6604.

Metodologia di stima: La quantificazione degli effetti di gettito, **pari a -22 milioni di euro**, è pari all'utilizzo in compensazione effettuato nel 2010 dai soggetti interessati che risultano essere 932.

Scheda 2.116 : Credito d'imposta a favore imprese armatoriali (art. 4, comma 1, del D.L. n. 457/97 e art. 13, comma 2, della L. 488/1999 - Misura n° 285)

Descrizione della misura: Le disposizioni prevedono un credito d'imposta a favore delle imprese armatoriali in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi.

Fonte informativa: Dati relativi alle ritenute effettuate desunti dai modelli 770/2010, relativi all'anno d'imposta 2009.

Metodologia di stima: Ai fini della stima, utilizzando i dati delle dichiarazioni prese in esame sono stati identificati i lavoratori per i quali è stato compilato il campo "numero giorni marittimi" (parte B - punto 56) e verificato che il codice attività del sostituto d'imposta sia appartenente al settore delle imprese di navigazione beneficiarie della misura in esame.

In capo ad ogni singolo lavoratore è stato calcolato l'ammontare delle ritenute IRPEF subite ottenendo un importo complessivo pari a **-180,0 milioni di euro**, che rappresenta l'onere del credito d'imposta in esame.

I soggetti beneficiari risultano 1.100.

Scheda 2.117 : Credito d'imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica (Art. 5 della Legge n. 449/97-Misura n° 287)

Descrizione della misura: Il testo normativo prevede un credito d'imposta a favore delle PMI al fine di incentivare la ricerca scientifica. Il credito spetta sia per ogni nuova assunzione a tempo pieno (7.746 euro fino a un massimo di 30.987 euro per beneficiario) e al sessanta per cento degli importi per ogni nuovo contratto per attività di ricerca.

Fonte informativa: Dati relativi alle compensazioni effettuate nell'anno 2010 mediante modello F24 – codice tributo 6701.

Metodologia di stima: La quantificazione degli effetti di gettito, **pari a -3,4 milioni di euro**, è pari all'utilizzo in compensazione effettuato nel 2010 dai soggetti beneficiari che risultano essere 117.

Scheda 2.118 : Credito d'imposta assunzione lavoratori detenuti (Artt. 3 e 4, della Legge n. 193/2000 e D.M. n. 87/02 -Misura n° 288)

Descrizione della misura: Le norme prevedono la concessione di sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni o che svolgono effettivamente attività formative nei confronti dei detenuti, e in particolare dei giovani detenuti. In particolare, si prevede la concessione di un credito d'imposta mensile pari a 516,46 euro Per ogni contratto di lavoro subordinato di durata non inferiore al mese.

Fonte informativa: Dati relativi alle compensazioni effettuate nell'anno 2010 mediante modello F24 – codice tributo 6741.

Metodologia di stima: La quantificazione degli effetti di gettito, **pari a -3,2 milioni di euro**, è pari all'utilizzo in compensazione effettuato nel 2010 dai soggetti interessati che risultano essere 300.

Scheda 2.119 : Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura (Art. 1 della Legge n. 77/97-Misura n° 289)

Descrizione della misura: La disposizione prevede un credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura.

Fonte informativa: Dati relativi alle compensazioni effettuate nell'anno 2010 mediante modello F24 – codice tributo 6717.

Metodologia di stima: La quantificazione degli effetti di gettito, **pari a -0,2 milioni di euro**, è pari all'utilizzo in compensazione effettuato nel 2010 dai soggetti beneficiari che risultano essere 27.

Scheda 2.120 : Credito d'imposta per l'acquisto del personal computer (Art. 13, comma 5 della Legge n. 388/00 -Misura n° 290)

Descrizione della misura: La disposizione prevede un credito d'imposta per l'acquisto del personal computer, nella misura del quaranta per cento del costo, a favore dei soggetti che intraprendono una nuova attività d'impresa, arte o professione.

Fonte informativa: Dati relativi alle compensazioni effettuate nell'anno 2010 mediante modello F24 – codice tributo 6763.

Metodologia di stima: La quantificazione degli effetti di gettito, **pari a -0,09 milioni di euro**, è pari all'utilizzo in compensazione effettuato nel 2010 dai soggetti interessati che risultano essere 139.

Scheda 2.121 : Credito d'imposta per l'e-commerce (Art. 103, commi 5 e 6, della Legge n.388/2000 -Misura n° 291)

Descrizione della misura: La norma prevede un credito di imposta, che può essere utilizzato dal soggetto beneficiario in una o più soluzioni, per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico.

Fonte informativa: Dati relativi alle compensazioni effettuate nell'anno 2010 mediante modello F24 – codice tributo 6766.

Metodologia di stima: La quantificazione degli effetti di gettito, **pari a -0,03 milioni di euro**, è pari all'utilizzo in compensazione effettuato nel 2010 dai soggetti interessati che risultano essere 10.

Scheda 2.122 : Credito d'imposta a favore delle farmacie pubbliche e private per acquisto di software (Art. 50, commi 6 e 13-bis, del D.L. n. 269/03 - Misura n° 292)

Descrizione della misura: La norma prevede un credito d'imposta di 250 euro per lo specifico acquisto o istallazione di software da parte di farmacie private e pubbliche .

Fonte informativa: Dati relativi alle compensazioni effettuate mediante modello F24 - codice tributo 6779.

Metodologia di stima: La quantificazione degli effetti di gettito, **pari a -0,02 milioni di euro**, è pari all'utilizzo in compensazione effettuato nel 2010 dai soggetti interessati che risultano essere 76.

Scheda 2.123 : Credito d'imposta per imprese che investono in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese (Art. 61, comma 13, della Legge n. 289/02 - Misura n° 293)

Descrizione della misura: La disposizione prevede un credito d'imposta a favore delle imprese che incrementano le spese per investimenti in campagne pubblicitarie localizzate in determinate aree del Paese, nel limite massimo del 12% della spesa incrementale.

Fonte informativa: Dati relativi alle compensazioni effettuate mediante modello F24 - codice tributo 6770.

Metodologia di stima: Gli effetti di gettito sono **di trascurabile entità**, riguardando un solo soggetto interessato nell'annualità presa a riferimento.

Scheda 2.124 : Credito d'imposta a favore delle PMI (Art. 11 della Legge n. 449/97 - Misura n° 294)

Descrizione della misura: La norma dispone degli incentivi al settore del commercio e del turismo attraverso un credito d'imposta a favore delle PMI per l'acquisto di beni strumentali, in misura pari al venti per cento del costo dei beni (al netto dell'Iva).

Fonte informativa: Dati relativi alle compensazioni effettuate nell'anno 2010 mediante modello F24 – codice tributo 6703**.**

Metodologia di stima: La quantificazione degli effetti di gettito, **pari a -0,1 milioni di euro**, è pari all'utilizzo in compensazione effettuato nel 2010 dai soggetti beneficiari che risultano essere 38.

Scheda 2.125 : Contribuenti IRAP agricoltura (Art. 45, comma 1 , del D.Lgs. n. 446/97; art. 2, comma 1, della Legge n. 203/08-Misura n° 300)

Descrizione della misura: Le norme prevedono un'aliquota ridotta dell'1,9% per i contribuenti IRAP agricoltura.

Fonte informativa: Modello di microsimulazione Irap relativamente ai dati del 2009.

Metodologia di stima: La stima della perdita di gettito, pari a **-207 milioni di euro**, è stata effettuata simulando gli effetti derivanti dall'applicazione per i soggetti beneficiari dell'aliquota ordinaria Irap del 3,9%, anziché l'aliquota ridotta dell'1,9%.

I contribuenti interessati risultano 197.220.

Scheda 2.126 : Deduzione forfetaria della base imponibile per i soggetti di minori dimensioni (Art. 11, comma 4-bis del D.Lgs. n. 446/97 - Misura n° 301)

Descrizione della misura: La norme prevede che per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) dello stesso decreto sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 7.350 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 5.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro180.839,91;

c) euro 3.700 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;

d) euro 1.850 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91;

d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere e' aumentato, rispettivamente, di euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525.

Fonte informativa: Modello di microsimulazione Irap relativamente ai dati del 2009.

Metodologia di stima: Attraverso il modello di micro-simulazione Irap risulta per il 2011 una riduzione d'imposta derivante dalle suddette pari a **1.200 milioni di euro.** I soggetti interessati risultano circa 3.700.000.

Scheda 2.127 : Esenzione dall'accisa (Tabella A, TUA – Misura n° 305, 306 e 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 323)

Scheda 2.127.1 : Esenzione dall'accisa (Tabella A, punto 2 TUA – Misura n° 305)

Descrizione della misura: La norma prevede l'esenzione dall'accisa sugli impieghi dei prodotti energetici come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici.

Fonte informativa: Dati disponibili dal Ministero dello Sviluppo Economico - Statistiche dell'energia- , dall'Agenzia delle Dogane ed altre Amministrazioni ed organismi (Enel, Autorità per l'energia elettrica ed il gas, Gestore Servizi Energetici, ISTAT, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, altri) per il reperimento di informazioni e per l'individuazione di dati di carattere strettamente tecnico – statistico, riferiti anche al territorio.

Metodologia di stima: Dalla elaborazione dei dati di consumo di cherosene pari a 4.741 mln di litri (Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico - anno 2010), si è pervenuti alla stima di una perdita di gettito di **-1.613,59 milioni di euro.**

Scheda 2.127.2 : Esenzione dall'accisa (Tabella A, punto 3, TUA – Misure n° 306 e 307)

Descrizione della misura: La norma prevede l'esenzione dall'accisa sugli impieghi dei prodotti energetici come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti.

Fonte informativa: Dati disponibili dal Ministero dello Sviluppo Economico - Statistiche dell'energia- , dall'Agenzia delle Dogane ed altre Amministrazioni ed organismi (Enel, Autorità per l'energia elettrica ed il gas, Gestore Servizi Energetici, ISTAT, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, altri) per il reperimento di informazioni e per l'individuazione di dati di carattere strettamente tecnico – statistico, riferiti anche al territorio.

Metodologia di stima: Ai fini della quantificazione degli effetti derivanti dalla suddetta norma, sono stati utilizzati i dati del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con riferimento alle immissioni sul mercato interno dei prodotti petroliferi (anno 2010).

Dalla elaborazione dei dati del bunker marina per le relative aliquote dei prodotti ora esentati, è stata stimata una perdita di gettito pari a **-575,6 milioni di euro**.

Scheda 2.127.3 : Esenzione dall'accisa (Tabella A, punto 4, TUA – Misura n° 308)

Descrizione della misura: La norma prevede l'applicazione di un'aliquota pari al 30% di quella normale sugli impieghi dei prodotti energetici nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci.

Fonte informativa: Dati disponibili dal Ministero dello Sviluppo Economico - Statistiche dell'energia-, dall'Agenzia delle Dogane ed altre Amministrazioni ed organismi (Enel, Autorità per l'energia elettrica ed il gas, Gestore Servizi Energetici, ISTAT, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, altri) per il reperimento di informazioni e per l'individuazione di dati di carattere strettamente tecnico – statistico, riferiti anche al territorio.

Metodologia di stima: Dalla elaborazione dei dati di consumo di gasolio venduto a FF.SS. (Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico - Immissioni sul mercato interno dei prodotti petroliferi 2010), si stima una perdita di gettito pari a **-1,80 milioni di euro**.

Scheda 2.127.4 : Esenzione dall'accisa (Tabella A, punto 5, TUA – Misura n° 309)

Descrizione della misura: La norma prevede una disciplina particolare nel caso di impiego dei prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati (allevamento, silvicoltura, piscicoltura e florovivaistica). In particolare, la norma prevede l'applicazione di un'aliquota pari al 22% di quella normale per il gasolio e al 49% di quella normale per la benzina, nonché l'esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente;

Fonte informativa: Dati disponibili dal Ministero dello Sviluppo Economico - Statistiche dell'energia - , dall'Agenzia delle Dogane ed altre Amministrazioni ed organismi (Enel , Autorità per l'energia elettrica ed il gas, Gestore Servizi Energetici, ISTAT, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, altri) per il reperimento di informazioni e per l'individuazione di dati di carattere strettamente tecnico – statistico, riferiti anche al territorio.

Metodologia di stima: La stima degli effetti sul gettito derivanti dalla disposizione è stata calcolata sulla base dei dati del Ministero dello Sviluppo Economico, con riferimento alle **immissioni sul mercato interno** dei prodotti petroliferi (anno 2010).

Dalla elaborazione dei dati di consumo di gasolio e di benzina, dopo aver sviluppato i relativi calcoli, si stima una perdita di gettito dell'ordine di **-866,7 milioni di euro**.

Scheda 2.127.5 : Esenzione dall'accisa (Tabella A, punto 6, TUA – Misura n° 310)

Descrizione della misura: La norma prevede l'esenzione dall'accisa sui carburanti per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione;

Fonte informativa: Dati disponibili dal Ministero dello Sviluppo Economico - Statistiche dell'energia -, dall'Agenzia delle Dogane ed altre Amministrazioni ed organismi (Enel, Autorità per l'energia elettrica ed il gas, Gestore Servizi Energetici, ISTAT, altri) per il reperimento di informazioni e per l'individuazione di dati di carattere strettamente tecnico – statistico, riferiti anche al territorio.

Metodologia di stima: Sulla base dei dati in esame si stima che la disposizione comporti una perdita di gettito di non rilevante entità (**circa 0,5 milioni di euro**).

Scheda 2.127.6 : Esenzione dall'accisa (Tabella A, punto 7, TUA – Misura n° 311)

Descrizione della misura: La norma prevede l'esenzione dall'accisa sui carburanti per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati.

Fonte informativa: Dati disponibili dal Ministero dello Sviluppo Economico - Statistiche dell'energia - , dall'Agenzia delle Dogane ed altre Amministrazioni ed organismi (Enel, Autorità per l'energia elettrica ed il gas, Gestore Servizi Energetici, ISTAT, altri) per il reperimento di informazioni e per l'individuazione di dati di carattere strettamente tecnico – statistico, riferiti anche al territorio.

Metodologia di stima: Sulla base dei dati in esame si stima che la disposizione comporti una perdita di gettito di non rilevante entità (**circa 0,5 milioni di euro**).

Scheda 2.127.7 : Esenzione dall'accisa (Tabella A, punto 8, TUA – Misura n° 312)

Descrizione della misura: La norma prevede l'applicazione di un'aliquota pari al 30% di quella normale nel caso di impieghi dei prodotti energetici per le prove sperimentali, il collaudo e la revisione dei motori dell'aviazione e della marina.

Fonte informativa: Dati disponibili dal Ministero dello Sviluppo Economico - Statistiche dell'energia -, dall'Agenzia delle Dogane ed altre Amministrazioni ed organismi (Enel, Autorità per l'energia elettrica ed il gas, Gestore Servizi Energetici, ISTAT, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, altri) per il reperimento di informazioni e per l'individuazione di dati di carattere strettamente tecnico–statistico, riferiti anche al territorio.

Metodologia di stima: Sulla base dei dati in esame si stima che la disposizione comporti una perdita di gettito di non rilevante entità (**circa 0,5 milioni di euro**).

Scheda 2.127.8 : Esenzione dall'accisa (Tabella A, punto 9, TUA – Misura n° 313)

Descrizione della misura: La norma prevede la riduzione dell'accisa per i prodotti energetici impiegati per la produzione di forza motrice.

Fonte informativa: Agenzia delle Dogane

Metodologia di stima: La stima è stata effettuata sulla base delle richieste presentate o liquidate dagli Uffici delle dogane, comporta una perdita di gettito di **-10,30 milioni di euro**.

Scheda 2.127.9 : Esenzione dall'accisa (Tabella A, punto 10, TUA – Misura n° 314)

Descrizione della misura: La norma prevede una riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi;

Fonte informativa: Dati disponibili dal Ministero dello Sviluppo Economico - Statistiche dell'energia -, dall'Agenzia delle Dogane ed altre Amministrazioni ed organismi (Enel, Autorità per l'energia elettrica ed il gas, Gestore Servizi Energetici, ISTAT, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, altri) per il reperimento di informazioni e per l'individuazione di dati di carattere strettamente tecnico – statistico, riferiti anche al territorio.

Metodologia di stima: Dalla elaborazione dei dati di consumo è stata stimata una perdita è di **-0,22 milioni di euro**.

Scheda 2.127.10 : Esenzione dall'accisa (Tabella A, punto 11, TUA – Misura n° 315)

Descrizione della misura: La norma prevede la riduzione delle accise sui prodotti energetici impiegati per la produzione dell'energia elettrica.

Fonte informativa: Agenzia delle Dogane

Metodologia di stima: La stima è stata effettuata sulla base delle richieste presentate o liquidate dagli Uffici delle dogane, comporta una perdita di gettito di **-424,00 milioni di euro**.

Scheda 2.127.11 : Esenzione dall'accisa (Tabella A, punto 11-bis, TUA – Misura n° 316)

Descrizione della misura: La norma prevede l'esenzione dell'accisa sulla produzione di energia elettrica integrata con impianti di gasificazione, assimilata alle fonti rinnovabili.

Fonte informativa: Dati disponibili dal Ministero dello Sviluppo Economico - Statistiche dell'energia -, dall'Agenzia delle Dogane ed altre Amministrazioni ed organismi (Enel, Autorità per l'energia elettrica ed il gas, Gestore Servizi Energetici, ISTAT, altri) per il reperimento di informazioni e per l'individuazione di dati di carattere strettamente tecnico – statistico, riferiti anche al territorio.

Metodologia di stima: Sulla base dei dati in esame si stima che la disposizione comporti una perdita di gettito di non rilevante entità (**circa 0,5 milioni di euro**).

Scheda 2.127.12 : Esenzione dall'accisa (Tabella A, punto 12, TUA – Misura n° 317)

Descrizione della misura: La norma prevede la riduzione dell'accisa sui carburanti per i Taxi.

Fonte informativa: Dati disponibili dal Ministero dello Sviluppo Economico - Statistiche dell'energia-, dall'Agenzia delle Dogane ed altre Amministrazioni ed organismi (Enel, Autorità per l'energia elettrica ed il gas, Gestore Servizi Energetici, ISTAT, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, altri) per il reperimento di informazioni e per l'individuazione di dati di carattere strettamente tecnico–statistico, riferiti anche al territorio.

Metodologia di stima: Ai fini della quantificazione degli effetti derivanti dalla norma, sono stati considerati i dati presi dai versamenti F24 (istanze relative all'anno di imposta 2010 si è

incrementato il valore del 10% forfetario per tenere conto degli aumenti di accisa programmati per gli anni successivi.

Si stimano pertanto minori entrate per **-16,45 milioni di euro** (relative a 18.161 istanze presentate).

Scheda 2.127.13 : Esenzione dall'accisa (Tabella A, punto 13 - TUA – Misura n° 318)

Descrizione della misura: La norma prevede la riduzione dell'accisa sui carburanti, per le autoambulanze, al minimo comunitario.

Fonte informativa: Dati disponibili dal Ministero dello Sviluppo Economico - Statistiche dell'energia-, dall'Agenzia delle Dogane ed altre Amministrazioni ed organismi (Enel, Autorità per l'energia elettrica ed il gas, Gestore Servizi Energetici, ISTAT, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, altri) per il reperimento di informazioni e per l'individuazione di dati di carattere strettamente tecnico–statistico, riferiti anche al territorio.

Metodologia di stima: Dalla elaborazione dei dati disponibili (Agenzia delle dogane) è stata stimata una perdita pari a **-2,00 milioni di euro,** calcolata con riferimento alla applicazione della aliquota minima comunitaria per il gasolio. Risultano 1.422 soggetti beneficiari.

Scheda 2.127.14 : Esenzione dall'accisa (Tabella A, punto 14, TUA – Misura n° 319)

Descrizione della misura: La norma prevede l'esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare.

Fonte informativa: Dati disponibili dal Ministero dello Sviluppo Economico - Statistiche dell'energia -, dall'Agenzia delle Dogane ed altre Amministrazioni ed organismi (Enel, Autorità per l'energia elettrica ed il gas, Gestore Servizi Energetici, ISTAT, altri) per il reperimento di informazioni e per l'individuazione di dati di carattere strettamente tecnico–statistico, riferiti anche al territorio.

Metodologia di stima: Sulla base dei dati in esame si stima che la disposizione comporti una perdita di gettito di non rilevante entità (**circa 0,5 milioni di euro**).

Scheda 2.127.15 : Riduzione dell'accisa (Tabella A, punto 15, TUA – Misura n° 321)

Descrizione della misura: La norma prevede la riduzione dell'accisa sul GPL impiegato come carburante per gli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico.

Fonte informativa: Agenzia delle Dogane

Metodologia di stima: La stima è stata effettuata sulla base delle richieste presentate o liquidate dagli Uffici delle dogane, comporta una perdita di gettito di **- 6,30 milioni di euro**.

Scheda 2.127.16 : Esenzione dall'accisa (Tabella A, punto 16-bis, TUA – Misura n° 323)

Descrizione della misura: La norma prevede la riduzione dell'accisa sui combustibili e i carburanti impiegati dalle Forze armate nazionali.

Fonte informativa: Dati disponibili dal Ministero dello Sviluppo Economico - Statistiche dell'energia -, dall'Agenzia delle Dogane ed altre Amministrazioni ed organismi (Enel, Autorità per l'energia elettrica ed il gas, Gestore Servizi Energetici, ISTAT, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, altri) per il reperimento di informazioni e per l'individuazione di dati di carattere strettamente tecnico–statistico, riferiti anche al territorio.

Metodologia di stima: Ai fini della quantificazione degli effetti sul gettito, stimati in **-50 milioni di euro** di minori entrate, sono stati utilizzati i dati del MISE con riferimento alle immissioni sul mercato interno dei prodotti petroliferi (anno 2010) per le Forze Armate.

Scheda 2.128 : Riduzione accisa (Art. 21-bis, TUA – Misura n° 329)

Descrizione della misura: La disposizione prevede la riduzione dell'accisa sulle emulsioni di gasolio o olio combustibile in acqua impiegate come carburanti o combustibili.

Fonte informativa: Agenzia delle Dogane, Ministero dello Sviluppo Economico – Statistiche dell'Energia.

Metodologia di stima: La stima è basata sugli ultimi dati dell'Agenzia delle Dogane, dai quali risulta una perdita di gettito pari a **-10,8 milioni di euro**.

Scheda 2.129 : Esenzione dall'accisa (Art. 27, comma 3 lett. c) e g), TUA – Esenzioni obbligatorie - Misure n° 335 e 339)

Descrizione della misura: La norma prevede l'esenzione dall'accisa per l'alcole e le bevande alcoliche impiegati:

- punto c) per la produzione di aceto di cui al codice NC 2209;
- punto g) direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il contenuto di alcole non sia superiore a soglie prefissate.

Metodologia di stima: Trattandosi di un obbligo ai sensi delle direttive comunitarie, **non si stimano effetti finanziari**.

Scheda 2.130 : Non sottoposizione dell'accisa sull'energia elettrica (Art. 52, comma 2, lettere e) e f), TUA – Misure n° 348 e 349)

Descrizione della misura: La disposizione prevede la non sottoposizione dell'accisa sull'energia elettrica:

- lett. e) impiegata per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;
- lett. f) impiegata nei processi mineralogici;

Metodologia di stima:

- Art. 52, comma 2, lett. e) – Misura n. 329

  Ai fini della quantificazione degli effetti, pari a **-6,20 milioni di euro**, derivanti dall'applicazione della disposizione, sono stati utilizzati i dati dichiarazione 2010 (quadro J riga 1).

- Art. 52, comma 2, lett. f) – Misura n. 330

  Ai fini della quantificazione degli effetti, pari a **-3,10 milioni di euro**, derivanti dall'applicazione della disposizione, sono stati utilizzati i dati dichiarazione 2010 (quadro J riga 2).

Scheda 2.131 : Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica (Art. 52, comma 3, TUA – Misura n° 351, 352, 353, 354, 355, 356)

Scheda 2.131.1 : Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica (Art. 52, comma 3, lett. a), TUA – Misura n° 351)

Descrizione della misura: La disposizione prevede l'esenzione dall'accisa sull'energia elettrica utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità.

Fonte informativa: Dati disponibili dall'Agenzia delle Dogane ed altre Amministrazioni ed organismi (Enel, Autorità per l'energia elettrica ed il gas, Gestore Servizi Energetici, ISTAT, altri) per il reperimento di informazioni e per l'individuazione di dati di carattere strettamente tecnico – statistico, riferiti anche al territorio.

Metodologia di stima: Ai fini della quantificazione degli effetti, pari a **-40,40 milioni di euro**, derivanti dall'applicazione della disposizione, sono stati utilizzati i dati di dichiarazione relativi ai consumi 2010 (quadro L bis riga 5).

Scheda 2.131.2 : Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica (Art. 52, comma 3, lett. b), TUA – Misura n° 352)

Descrizione della misura: La disposizione prevede l'esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;

Fonte informativa: Dati disponibili dall'Agenzia delle Dogane ed altre Amministrazioni ed organismi (Enel, Autorità per l'energia elettrica ed il gas, Gestore Servizi Energetici, ISTAT, altri) per il reperimento di informazioni e per l'individuazione di dati di carattere strettamente tecnico – statistico, riferiti anche al territorio.

Metodologia di stima: Ai fini della quantificazione degli effetti derivanti dall'applicazione della disposizione, sono stati utilizzati i dati disponibili dell'Agenzia delle Dogane e degli altri organismi (dichiarazione 2010 quadro L bis riga 6), commisurati all'aliquota di riferimento del settore (consumi di energia elettrica in luoghi diversi dalle abitazioni - 0,0031 €/Kwh).

E' stato stimato un effetto negativo sul gettito di **-10,9 milioni di euro.**

Scheda 2.131.3 : Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica (Art. 52, comma 3, lett. c), TUA – Misura n° 353)

Descrizione della misura: La disposizione prevede l'esenzione dall'accisa sull'energia elettrica utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri.

Fonte informativa: Dati disponibili dall'Agenzia delle Dogane ed altre Amministrazioni ed organismi (Enel, Autorità per l'energia elettrica ed il gas, Gestore Servizi Energetici, ISTAT, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, altri) per il reperimento di informazioni e per l'individuazione di dati di carattere strettamente tecnico – statistico, riferiti anche al territorio.

Metodologia di stima: La stima è basata su dati forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) – Bilancio energetico nazionale, dalla elaborazione dei quali si perviene ad una perdita di gettito pari a **-16,2 milioni di euro.**

Scheda 2.131.4 : Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica (Art. 52, comma 3, lett. d), TUA – Misura n° 354)

Descrizione della misura: La disposizione prevede l'esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;

Fonte informativa: Dati disponibili dall'Agenzia delle Dogane ed altre Amministrazioni ed organismi (Enel, Autorità per l'energia elettrica ed il gas, Gestore Servizi Energetici, ISTAT, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, altri) per il reperimento di informazioni e per l'individuazione di dati di carattere strettamente tecnico – statistico, riferiti anche al territorio.

Metodologia di stima: La stima è basata su dati forniti dall'Agenzia Dogane (dichiarazione 2010 quadro L bis riga 8) dalla elaborazione dei quali si perviene ad una perdita di gettito pari **a -1,79 milioni di euro**.

Scheda 2.131.5 : Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica (Art. 52, comma 3, lett. e), TUA – Misura n° 355)

Descrizione della misura: La disposizione prevede l'esenzione dall'accisa sull'energia elettrica consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kW/h per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kW/h per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell'accisa secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi

Fonte informativa: Dati disponibili dall'Agenzia delle Dogane ed altre Amministrazioni ed organismi (Enel, Autorità per l'energia elettrica ed il gas, Gestore Servizi Energetici, ISTAT, altri) per il reperimento di informazioni e per l'individuazione di dati di carattere strettamente tecnico – statistico, riferiti anche al territorio.

Metodologia di stima: La stima è basata su dati forniti dall'Agenzia Dogane (dichiarazione consumi –anno 2010, quadro L bis riga 9), dalla elaborazione dei quali si perviene ad una perdita di gettito pari a **-116,70 milioni di euro.**

Scheda 2.131.6 : Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica (Art. 52, comma 3, lett. f), TUA – Misura n° 356)

Descrizione della misura: La disposizione prevede l'esenzione dall'accisa sull'energia elettrica utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kW/h, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato. Ai fini della fruizione della misura gli autoproduttori dovranno trasmettere, al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente.

Fonte informativa: Dati disponibili dall'Agenzia delle Dogane ed altre Amministrazioni ed organismi (Enel, Autorità per l'energia elettrica ed il gas, Gestore Servizi Energetici, ISTAT, altri) per il reperimento di informazioni e per l'individuazione di dati di carattere strettamente tecnico – statistico, riferiti anche al territorio.

Metodologia di stima: La stima è basata su dati forniti dall'Agenzia Dogane (dichiarazione consumi –anno 2010, quadro L bis riga 10), dalla elaborazione dei quali si perviene ad una perdita di gettito pari a **-235,40 milioni di euro.**

Scheda 2.132 : Beneficio accisa sul Gasolio (Art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 26/2007 e disposizioni collegate – Misura n° 361)

Descrizione della misura: La disposizione prevede la non applicazione degli incrementi dell'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante per gli esercenti l'attività di autotrasporto merci, nonché gli esercenti l'attività di trasporto pubblico di persone . Per ottenere il rimborso degli importi , ai fini della restituzione in denaro o dell'utilizzo in compensazione degli stessi, i soggetti presentano apposita istanza agli Uffici dell'Agenzia delle Dogane , territorialmente competenti.

Fonte informativa: Agenzia delle Dogane

Metodologia di stima: Gli effetti sul gettito derivanti dalla suddetta norma, sono quantificati in una perdita di circa **306 milioni di euro**, sulla base dei dati relativi ai consumi dell'anno 2010, con circa 33mila soggetti beneficiari.

Scheda 2.133 : Riduzione accisa sul Gas naturale (Art. 2, comma 11, della Legge n. 203/08 – Misura n° 362)

Descrizione della misura: La disposizione prevede la riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato per usi industriali da soggetti che registrano consumi superiori a 1.200.000 mc annui.

Fonte informativa: Dati disponibili dall'Agenzia delle Dogane ed altri organismi (Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ISTAT, Ministero dello Sviluppo economico , altri) per il reperimento di informazioni e per l'individuazione di dati di carattere strettamente tecnico – statistico, riferiti anche al territorio .

Metodologia di stima: La stima è basata su dati forniti dall'Agenzia Dogane (dichiarazione 2010 quadro G riga 1), , dalla elaborazione dei quali si perviene ad una perdita di gettito pari a **-63,00 milioni di euro** (si è proceduto applicando l'aliquota agevolata, pari a 0,007499 €/mc, ai consumi risultanti dagli ultimi dati disponibili dell'Agenzia delle Dogane).

Scheda 2.134 : Riduzione prezzo Gasolio e GPL in aree svantaggiate (Art. 8, comma 10, lett. c) della Legge n. 448/98 e art. 2, comma 12 della Legge n. 203/08 – Misura n° 363)

Descrizione della misura: La disposizione prevede una riduzione del prezzo del gasolio e del GPL impiegati per il riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori). La riduzione di prezzo è applicata dai fornitori dei prodotti a favore dei consumatori finali al momento del versamento del corrispettivo per la fornitura ed è fatta risultare dalla relativa fattura. I fornitori per poter beneficiare dell'accredito presentano istanza all'Ufficio delle dogane competente per territorio , indicando i quantitativi fatturati sui quali viene chiesto l'accredito

Fonte informativa: Dati consuntivi anno 2010 dell'Agenzia delle Dogane .

Metodologia di stima: La perdita di gettito è pari a **-231 milioni di euro** sulla base dei dati presi in esame.

Scheda 2.135 : Regime speciale IVA per produttori agricoli (Art. 34 del D.P.R. n. 633/72 – Misura n° 367)

Descrizione della misura: La disposizione in esame prevede un regime speciale IVA per i produttori agricoli. Gli operatori che operano in questo regime portano in detrazione dall'IVA applicata sulle cessione effettuate, anziché l'IVA pagata sugli acquisti, un importo determinato attraverso l'applicazione delle cd. "aliquote di compensazione", che variano da prodotto a prodotto. In questo modo, l'IVA da versare diventa semplicemente una quota percentuale delle cessioni effettuate, determinata dalla differenza tra l'aliquota applicata sul prezzo dei prodotti agricoli ceduti e la corrispondente aliquota di compensazione. Evidentemente, quanto più le percentuali di compensazione sono elevate e si avvicinano all'aliquota IVA applicata sulle cessioni dei prodotti, tanto maggiore è il beneficio fiscale per l'imprenditore agricolo. Per alcuni prodotti l'IVA versata allo Stato è molto bassa (circa 1,2% per latte e uova); in alcuni casi è nulla (burro, formaggio, cerali, frutta, ortaggi e olio).

Le percentuali di compensazione sono stabilite per gruppi di prodotti con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche Agricole.

Fonte informativa: Dichiarazioni IVA per l'anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: La stima è stata effettuata confrontando l'imposta effettivamente pagata sugli acquisti effettuati da tali soggetti con quella forfetariamente detraibile. La relativa perdita di gettito risulta pari a **-243,00 milioni di euro**.

I soggetti interessati risultano 326.959.

Scheda 2.136 : Regime speciale IVA per il settore editoriale (Art. 74, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 633/72 – Misura n° 370)

Descrizione della misura: La disposizione prevede un regime speciale IVA per il settore editoriale.

Nel settore dell'editoria, come in tutti gli altri settori interessati da regimi "monofase", il prezzo di vendita al consumatore finale viene predeterminato al momento dell'immissione del prodotto sul mercato, includendovi l'IVA. L'imposta viene invece pagata anticipatamente dai distributori finali ai fornitori che sono tenuti a versarla interamente allo Stato (al netto ovviamente delle proprie detrazioni). Una peculiarità del settore dell'editoria è che, a causa del fenomeno delle rese (costituito da giornali, riviste e libri rimasti invenduti), non tutta l'IVA pagata agli editori dai rivenditori viene poi effettivamente incassata da questi ultimi, per cui gli editori sono costretti a restituirne una parte ai rivenditori stessi. Ai fini fiscali, l'IVA restituita, che quindi l'editore non è più tenuto a versare allo Stato, può essere calcolata in modo forfetario.

L'imposta può dipendere dal numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70% per i libri e dell'80% per i giornali quotidiani e periodici.

Fonte informativa: Dati Risorse Proprie su Estratto per l'anno 2008 (luglio 2009) - Dati Contabilità Nazionale 2006, spesa per libri, giornali e riviste.

Metodologia di stima: Da tali dati risulta una spesa per giornali di circa 5.750 milioni di euro e una spesa per libri di 2.100 milioni di euro. Considerando che l'aliquota IVA su questi prodotti è pari al 4%, la stima di minori entrate per **-243,0 milioni di euro** è stata ottenuta come differenza tra le rese forfetarie e la tassazione su una base imponibile al 100%.

Scheda 2.137 : Attività agricole connesse (Art. 34-bis del D.P.R. n. 633/72 – Misura n° 373)

Descrizione della misura: La disposizione prevede che l'imposta sul valore aggiunto sia determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni. In altre parole, l'misura comporta una forfetizzazione dell'IVA detraibile.

Fonte informativa: Dichiarazioni IVA per l'anno di imposta 2009.

Metodologia di stima: Si è calcolata l'IVA detratta forfetariamente e la differenza tra l'IVA sulle cessioni e sugli acquisti imponibili. Il differenziale tra i due valori è risultato pari a **-2,6 milioni di euro**.

I soggetti interessati risultano 2.607.

Scheda 2.138 : Regime speciale per le agenzie di viaggio (Art. 74-ter del D.P.R. n. 633/72 – Misura n° 374)

Descrizione della misura: La norma in esame prevede un regime speciale per le agenzie di viaggio. In particolare, la disposizione disciplina le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per l'organizzazione di pacchetti turistici, costituiti, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi i servizi. Essa prevede il pagamento di un corrispettivo globale, assumendo che tali operazioni siano da considerarsi come una prestazione di servizi unica.

Metodologia di stima: Trattandosi di un obbligo ai sensi delle direttive comunitarie, **non si stimano effetti finanziari**.

Scheda 2.139 : Regime del margine (Artt. da 36 a 40 del D.L. 41/1995 – Misure n° 376 e 377)

Descrizione della misura: La disposizione disciplina il regime del margine per i beni usati, oggetti d'arte, d'antiquario e da collezione, nonché per le auto usate. Il regime del margine si caratterizza per un meccanismo di calcolo dell'imposta "base da base" (anziché "imposta da imposta").

Metodologia di stima: Trattandosi di un obbligo ai sensi delle direttive comunitarie, **non si stimano effetti finanziari**.

Scheda 2.140 : Regime speciale per le vendite all'asta (Art. 40-bis del D.L. 41 del 23 febbraio 1995 – Misura n° 378)

Descrizione della misura: La norma prevede un regime speciale per le vendite all'asta, il regime del margine, che si caratterizza per un meccanismo di calcolo dell'imposta "base da base" (anziché "imposta da imposta").

Metodologia di stima: Trattandosi di un obbligo ai sensi delle direttive comunitarie, **non si stimano effetti finanziari**.

Scheda 2.141 : Esenzioni da IVA (Art. 10, primo comma, n. 12), 13) e 14), 27) e 27-quater) D.P.R. 633/1972 – Misure n° 434, 435, 436, 446 e 448)

Scheda 2.141.1 : Esenzioni da IVA (Art. 10, primo comma, n. 12), D.P.R. 633/1972 – Misura n° 434)

Descrizione della misura: La disposizione prevede l'esenzione dall'imposta:

- punto 12) per le cessioni gratuite di beni fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS;

Fonte informativa: Dati dichiarativi relativi all'anno 2007.

Metodologia di stima: Sulla base dei dati dichiarativi presi in esame, si rileva una perdita di gettito pari a -**165,33 milioni di euro** (tenuto conto anche dell'incremento di un punto percentuale dell'IVA ordinaria).

Scheda 2.141.2 : Esenzioni da IVA (Art. 10, primo comma, n. 13) D.P.R. 633/1972 – Misura n° 430)

Descrizione della misura: La disposizione prevede l'esenzione dall'imposta:

- punto 13) per le cessioni gratuite di beni fatte a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali;

Fonte informativa: Dati dichiarativi relativi all'anno 2007.

Metodologia di stima: Sulla base dei dati dichiarativi presi in esame, si stima che la disposizione in esame comporta una **perdita di gettito di non rilevante entità**.

Scheda 2.141.3 : Esenzioni da IVA (Art. 10, primo comma, n. 14) d.P.R. 633/1972 – Misura n° 436)

Descrizione della misura: La disposizione prevede l'esenzione dall'imposta:

- punto 14) per le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante taxi o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;

Fonte informativa: Dati dichiarativi relativi all'anno 2007.

Metodologia di stima: Sulla base dei dati dichiarativi presi in esame, si rileva una perdita di gettito pari a **-13 milioni di euro,** ottenuta applicando un'aliquota del 10% (genericamente applicata ai trasporti) alla base imponibile rilevata.

Scheda 2.141.4 : Esenzioni da IVA (Art. 10, primo comma, n. 27) D.P.R. 633/1972 – Misura n° 446)

Descrizione della misura: La disposizione prevede l'esenzione dall'imposta:

- punto 27) per le prestazioni dei servizi di pompe funebri;

Fonte informativa: Dati dichiarativi relativi all'anno 2007.

Metodologia di stima: Sulla base dei dati dichiarativi presi in esame, si rileva una perdita di gettito pari a **-121,8 milioni di euro,** ottenuta applicando un'aliquota del 21% (genericamente applicata ai servizi) alla base imponibile rilevata.

Scheda 2.141.5 : Esenzioni da IVA (Art. 10, primo comma, n. 27-quater D.P.R. 633/1972 – Misura n° 448)

Descrizione della misura: La disposizione prevede l'esenzione dall'imposta:

- punto 27-quater) per le prestazioni delle compagnie barracellari.

Fonte informativa: Dati dichiarativi relativi all'anno 2007.

Metodologia di stima: Sulla base dei dati dichiarativi presi in esame, si stima che la disposizione in esame comporta una **perdita di gettito di non rilevante entità**.

Scheda 2.142 : Esenzioni da IVA (Art. 10, secondo comma, d.P.R. 633/1972 – Misura n° 449)

Descrizione della misura: La disposizione prevede l'esenzione dall'imposta delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.

Fonte informativa: Archivi IVA 2008 e dati di Banca d'Italia.

Metodologia di stima: Trattandosi di un obbligo ai sensi delle direttive comunitarie, **non si stimano effetti finanziari**.

Scheda 2.143 : Regime speciale IVA per i produttori agricoli in regime di esonero (Art. 34, comma 6, D.P.R. 633/1972 – Misura n° 457)

Descrizione della misura: la disposizione prevede che i produttori agricoli con un volume d'affari non superiore a 7.000 su base annua sono esonerati dal versamento dell'Iva.

Fonte informativa: dichiarazioni IVA a.i. 2008.

Metodologia di stima: La disposizione in esame, ottenuta mediante un'elaborazione delle statistiche in materia di IVA relative all'anno d'imposta 2008 comporta una perdita di gettito dell'ordine di **-9,50 milioni di euro.** Per quanto riguarda la valutazione del suddetto effetto, in assenza di dichiarazioni IVA e IRAP, è stato stimato per tali categoria di soggetti un volume d'affari medio, sulla base dei dati dichiarati dai soggetti appartenenti allo stesso settore economico che presentano la dichiarazione Iva, opportunamente proporzionati.

Scheda 2.144 : Disposizioni relative a particolari settori (Art. 74, comma 4, DPR n. 633/72 – Misure da n° 464 a n° 467)

Descrizione della misura: La disposizione prevede che:

1. gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono esser autorizzati, con decreto del Ministero delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente;
2. che gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente;
3. che gli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente;
4. che per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298., effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.

Fonte informativa: Dati relativi ai versamenti effettuati tramite modello F24.

Metodologia di stima: Ai fini della quantificazione sono stati presi in considerazione i quattro versamenti trimestrali riferiti ai codici attività interessati dalle misure in esame. Il dato complessivo relativo ad ogni singola misura è stato poi moltiplicato per la percentuale relativa al mancato pagamento degli interessi pari all'1%, stimando minori entrate di **-6,9 milioni di euro** per la misura di cui al primo punto e di **-1,5 milioni di euro** per la misura di cui al secondo punto.

Relativamente agli autotrasportatori di cui al punto 3, non potendo distinguere, sulla base del codice attività, quelli in conto terzi (usufruenti della misura) dagli altri, si è ipotizzata una percentuale di versamenti degli autotrasportatori in conto terzi pari al peso degli stessi rispetto al totale (percentuale rilevata dal Conto Nazionale trasporti), stimando una perdita di gettito di circa **-5,6 milioni di euro**.

Scheda 2.145 : Riduzione aliquota per riparazione e ristrutturazione di abitazioni private (Art. 7, comma 1, lett. b) della Legge n. 488/2009; art. 2, comma 11, della Legge n. 191/09 – Misura n° 474)

Descrizione della misura: La disposizione prevede, ferme restando le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso allegate, l'applicazione di un'aliquota ridotta al 10% ai servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private che:

a) siano caratterizzati da alta intensità di lavoro;

b) siano in larga misura resi direttamente a consumatori finali;

c) abbiano principalmente natura locale;

d) non siano atti a creare distorsione della concorrenza.

Fonte informativa: dati dichiarazioni Iva.

Metodologia di stima: La quantificazione degli effetti è già compresa nella scheda 1.4.

Scheda 2.146 : Regime di detrazione forfettizzata per le attività di agriturismo (Art. 5, comma 2, della Legge n.413/1991 – Misura n° 476)

Descrizione della misura: La norma prevede un regime di detrazione forfettizzata per le attività di agriturismo. In particolare dispone che i soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.

Fonte informativa: Dati dichiarativi IVA relativi all'anno d'imposta 2008.

Metodologia di stima: La stima, pari a **-3,20 milioni di euro**, è stata ottenuta dall'elaborazione dei dati relativi alle dichiarazioni IVA per i soggetti interessati dalla norma, applicando in luogo della detrazione forfetaria l'effettiva Iva sugli acquisti.

Scheda 2.147 : Regime IVA di cassa: differimento del versamento dell'IVA al momento della riscossione dei corrispettivi (Art. 7 D.L. n. 185/2008 – Misura n° 479)

Descrizione della misura: La norma prevede, per i soggetti con volume d'affari non superiore a 200.000 euro annui, il differimento dei versamenti dell'Iva al momento del pagamento della fattura nel caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti esercenti impresa, arte o professione. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, né a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile..

Fonte informativa: Dichiarazioni IVA relative all'anno d'imposta 2009.

Metodologia di stima: La disposizione comporta maggiori oneri finanziari dovuti al differimento del versamento dell'imposta calcolati, sulla base dei dati dichiarativi presi in esame, in **-0,2 milioni di euro**.

Scheda 2.148 : Imposta sostitutiva in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e della tassa sulle concessioni governative (Artt. 15 e seguenti del D.P.R. n. 601/73 – Misura n° 482)

Descrizione della misura: Le norme prevedono, per le operazioni concernenti il settore del credito, l'applicazione dell'imposta sostitutiva in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e della tassa sulle concessioni governative.

In particolare, l'imposta sostitutiva è pari allo 0,25% (in caso di finanziamenti a fronte di un acquisto di immobile prima casa) ovvero al 2% (negli altri casi) dell'ammontare del credito erogato nel caso di operazioni di finanziamento a medio e lungo termine effettuate da aziende ed istituti di credito.

Fonte informativa: Dati sui versamenti dell'imposta sostitutiva effettuata mediante codice tributo 460T, per l'anno 2009.

Metodologia di stima: Si è partiti dal gettito effettivo dell'imposta sostitutiva rilevato dalla banca dati relativa ai versamenti (codice tributo 460T) e, tenendo conto che i versamenti riferiti all'imposta sostitutiva dello 0,25% pesano per circa l'80% e quelli assoggettati al 2% pesano per il restante 20% (fonte ABI), si è risaliti ai rispettivi imponibili.

Gli imponibili così ricavati sono stati moltiplicati per l'aliquota dell'imposta di registro relativa agli atti aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (pari al 2%, nel caso di prestazione a fronte del finanziamento di una garanzia ipotecaria, e pari allo 0,50% nel caso di prestazione di una garanzia reale diversa da ipoteca ovvero di garanzia personale prestata da terzi) e, dopo aver confrontato il gettito così ottenuto con quello attuale della sostitutiva, si è pervenuti a minori entrate di circa **- 2.225 milioni di euro.**

Scheda 2.149 : Acquisto prima casa (Nota 2-bis all'art. 1 della Tariffa parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986; Note relative agli articoli della tariffa allegata al D.Lgs. n. 347/90 – Misure n° 485, 512 e 513)

Descrizione della misura: La disposizione prevede la misura per l'acquisto della prima casa che consiste nella riduzione dell'aliquota dell'imposta di registro ed applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

Fonte informativa: Dati degli atti del Registro 2009.

Metodologia di stima: Ai fini della quantificazione, sono state individuate le compravendite di fabbricati "prima casa" agevolati, applicando un'aliquota del 3%. Sono state poi aggiunte le imposte in misura fissa ottenendo un gettito totale di 336 euro. Questo valore è stato confrontato con quello a tassazione ordinaria (7% + 2% +1%) e si sono stimate minori entrate per **1.152,7 milioni di euro**.

Nella tabella che segue, si indica la distribuzione per area geografica degli effetti della suddetta disposizione.

Zone geografiche	Frequenze	Registro	Ipotecaria	Catastale
Nord - Est	59.959	139	59	25
Nord - Ovest	103.417	229	97	40
Centro	73.434	196	86	37
Sud e Isole	88.211	157	64	24
Totale	**325.021**	**721**	**306**	**126**

Valori espressi in milioni di euro

Nella stima sono compresi gli effetti sul gettito derivanti dalle misure in materia di imposte ipotecarie e catastali di cui alle note relative agli articoli della tariffa allegata al D.Lgs. N. 347/90, che ammontano a circa **-432,00 milioni di euro**.

Scheda 2.150 : Esenzione da imposta di registro e formalità di registrazione per i contratti di assicurazione e riassicurazione, per le ricevute e le quietanze (Art. 16, comma 2 della Legge n. 1216/61 – Misura n° 490)

Descrizione della misura: La norma prevede un'esenzione dall'imposta di registro e dalle formalità di registrazione per i contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia, per le ricevute parziali di pagamento, per le quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate e per ogni altro atto inerente alla acquisizione, gestione ed esecuzione dei contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia posto in essere nei rapporti dell'assicuratore con altri assicuratori, con i suoi agenti, intermediari ed altri collaboratori anche autonomi, e con gli assicurati.

Fonte informativa: Dati ISVAP.

Metodologia di stima: Sulla base dei dati ISVAP , relativi ai premi pagati nel 2009, è stata calcolata la perdita di gettito pari a **-295 milioni di euro** applicando l'ordinaria aliquota dell'imposta di registro su tale tipologia di atti (0,5%).

Scheda 2.151 : Misure in tema di imposte di registro, ipotecarie e catastali (Legge 604/1954 e normative collegate; prorogata ex art. 2, comma 4-bis, del D.L. n.194/2009 e posta a regime con la legge n. 220/2010 (legge di stabilità) – Misura n° 491)

Descrizione della misura: La norma prevede misure per le imposte di registro, ipotecarie e catastali sui trasferimenti immobiliari in agricoltura (piccola proprietà contadina). Tali misure sono state rese permanenti con la Legge di Stabilità per il 2011.

Fonte informativa: Dati degli atti del Registro 2009.

Metodologia di stima: Nel 2009, risulta, dagli Atti del Registro, un numero di trasferimenti pari a 17.700, cui corrisponde un valore trasferito di 1.800 mln di euro. Il 25% di questo valore è attribuibile ai beneficiari della norma; pertanto applicando la tassazione ordinaria dell'11% (imposta di registro 8%; ipotecaria 2% e catastale 1%), in luogo della tassazione agevolata dell'1% (+ 336 euro, come imposte ipocatastali in misura fissa), si stimano minori entrate per **-44 milioni di euro**.

Scheda 2.152 : Imposta ipotecaria, catastale e di registro in misura fissa (Art. 5 della Legge n. 168/82 – Misura n° 492)

Descrizione della misura: La norma prevede l'applicazione delle imposte ipotecaria, catastale e imposta di registro in misura fissa nei casi di:

- permute di immobili compresi in piani di recupero
- trasferimenti di immobili compresi in piani di recupero.

Fonte informativa: Dati degli atti del Registro 2009.

Metodologia di stima: Ai fini della quantificazione, sono stati selezionati i trasferimenti interessati, ai quali è stata applicata l'aliquota delle imposte ordinaria di registro, ipotecaria e catastale (7%; 2% e 1%) in luogo di quella fissa, calcolando minori entrate per **-40 milioni di euro**.

Scheda 2.153 : Esenzioni per atti di trasferimento (Art. 32 del D.P.R. n. 601/73 – Misura n° 494)

Descrizione della misura: La disposizione prevede l'esenzione dall' applicazione delle imposte ipotecarie e catastali, dell'imposta di registro in misura fissa per atti di trasferimento della proprietà:

- delle aree comprese nei piani di edilizia residenziale pubblica
- delle aree comprese nei piani da destinare a insediamenti produttivi

Fonte informativa: Dati degli atti del Registro 2009.

Metodologia di stima: Ai fini della quantificazione, sono stati selezionati i trasferimenti in esame, e applicando l'aliquota delle imposte ordinaria di registro, ipotecaria e catastale (8%; 2% e 1%), in luogo della misura indicata, risultano minori entrate per **-23,4 milioni di euro**.

Scheda 2.154 : Esenzione del pagamento dell'imposta di successione (Art. 3 del D.Lgs. n. 346/90 – Misura n° 495)

Descrizione della misura: La disposizione prevede l'esenzione dall'imposta di successione per i trasferimenti a favore dello Stato, regioni, province, comuni, enti pubblici, alcuni associazioni e fondazioni, ONLUS, movimenti e partiti politici nonché a condizione di reciprocità enti pubblici, fondazioni ed associazioni esteri.

Fonte informativa: Dati degli atti del Registro 2009.

Metodologia di stima: Sono state individuate le donazioni a favore dello Stato, regioni, province, comuni, enti pubblici, alcuni associazioni e fondazioni, ONLUS, movimenti e partiti politici nonché a condizione di reciprocità enti pubblici, fondazioni ed associazioni esteri. È stato calcolato il gettito potenziale applicando la tassazione ordinaria del registro con aliquota dell'8%. Considerando che questi trasferimenti sono esenti, risultano minori entrate per **-10,8 milioni di euro**.

Scheda 2.155 : Esenzione dell'imposta ipotecaria e catastale (Artt. 1 e 10 del D.Lgs. n. 347/90 – Misura n° 496)

Descrizione della misura: Le norme prevedono l'esenzione dell'imposta ipotecaria e catastale dei trasferimenti a favore dello Stato, regioni, province, comuni, enti pubblici, alcuni associazioni e fondazioni, ONLUS, movimenti e partiti politici nonché a condizione di reciprocità enti pubblici, fondazioni ed associazioni esteri.

Fonte informativa: Dati degli atti del Registro 2009.

Metodologia di stima: Ai fini della quantificazione, sono state individuate le donazioni a favore dei soggetti beneficiari delle norme, alle quali è stata applicata l'aliquota ordinaria ipocatastale del 3% (2%+1%).

Risultano, pertanto, minori entrate per **-4,1 milioni di euro**.

Scheda 2.156 : Imposta catastale in misura fissa (Art. 9 del D.P.R. n. 601/73 – Misura n° 497)

Descrizione della misura: La norma prevede l'applicazione di un'imposta catastale in misura fissa agli atti di trasferimento di terreni siti in zone montane.

Fonte informativa: Dati degli atti del Registro 2009.

Metodologia di stima: Dagli atti del Registro 2009 sono stati selezionati i trasferimenti che beneficiano della misura di cui all'art. 11, comma 2, della Legge n. 413/91 ed alla relativa base imponibile è stata applicata l'aliquota ordinaria dell'imposta catastale pari all'1%.

Si stimano minori entrate per **-2,7 milioni di euro**.

Scheda 2.157 : Esclusione dall'attivo ereditario di beni culturali (Art. 13 del D.Lgs. n. 346/90 – Misura n° 498)

Descrizione della misura: La norma sancisce l'esenzione dall'imposta di successione mediante l'esclusione dall'attivo ereditario di beni culturali di cui agli artt. 1, 2 e 5 della legge 1-6-1939, n. 1089, e all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30-9-1963, n. 1409, se questi beni sono sottoposti al vincolo ivi previsto anteriormente all'apertura della successione ed assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione.

Fonte informativa: Dati degli atti del Registro 2009.

Metodologia di stima: Ai fini della quantificazione, sono state individuate le donazioni dei beni indicati nella norma al cui valore di trasferimento è stata applicata la tassazione all'aliquota maggiore dell'imposta di successione (6%). Risultano, pertanto, minori entrate per **-0,3 milioni di euro**.

Scheda 2.158 : Riduzione della base imponibile (Art. 8, comma 1 della Legge n.431/98 – Misura n° 514)

Descrizione della misura: La norma dispone la riduzione della base imponibile al 70 per cento del corrispettivo annuo per l'applicazione dell'imposta di registro sui contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo.

Fonte informativa: Dati relativi alle dichiarazione dei redditi – a.i. 2008.

Metodologia di stima: Si stima che la disposizione in esame comporti una perdita di gettito di **-7 milioni di euro**. L'ammontare dei canoni di locazione interessati dalla misura, pari a 370 milioni di euro, è stato estrapolato dalle dichiarazioni dei redditi. Al suddetto importo è stata applicata l'aliquota ordinaria dell'imposta di registro sui canoni di locazione annui, pari al 2%. I soggetti interessati risultano 218.891.

Scheda 2.159 : Esenzione e riduzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo (Art. 7, comma 2 del D.Lgs. n. 99/04 e Art. 9, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 99/04 – Misure n° 519, 520 e 521)

Descrizione della misura: La disposizione di cui all'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 99/04 prevede l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo per il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnano a costituire un compendio unico ed a condurlo in qualità di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali per un periodo di almeno 10 anni. Le misure competono comunque ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso di cui alla legge della Provincia di Bolzano del 28 novembre 2001, n. 17, effettuati tra vivi o mortis causa che si impegnino a condurre direttamente il maso per dieci anni.

L' art. 9, inoltre, prevede la riduzione del cinquanta per cento delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo:

- comma 1) per gli atti tra vivi diretti a realizzare l'accorpamento di fondi rustici attraverso la permuta di particelle o la rettificazione di confini;
- comma 2) per le vendite di beni appartenenti al patrimonio immobiliare pubblico eseguite ai sensi del DL 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001 aventi ad oggetto beni suscettibili di utilizzazione agricola e concluse con imprenditori agricoli o coltivatori diretti.

Fonte informativa: Dati degli atti del Registro 2009.

Metodologia di stima: Da elaborazioni sui dati del registro relativamente ai trasferimenti di immobili agricoli e da indagini relative al numero di masi chiusi registrati, si stima che le disposizioni in esame comportino una perdita di gettito di circa **-2 milioni di euro**.

Scheda 2.160 : Atti esenti dall'imposta di bollo (Nota all'art. 19 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972 – Misura n° 526)

Descrizione della misura: La disposizione prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per i certificati rilasciati da organi dell'autorità giudiziaria relativi alla materia penale.

Fonte informativa: dati Ministero Grazia e Giustizia.

Metodologia di stima: Si stima che la disposizione in esame comporti una perdita di gettito di **-175,44 milioni di euro**, calcolata moltiplicando per 14,62 € il numero dei procedimenti penali nell'anno 2009. Prudenzialmente questi ultimi sono stati raddoppiati per tener conto anche di eventuali copie.

Scheda 2.161 : Esenzioni per atti relativi a cause per controversie di lavoro (Articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319 - come sostituito dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533) – Misura n° 535)

Descrizione della misura: La disposizione prevede l'esenzione, senza limiti di valore, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura per atti, documenti e provvedimenti relativi alle cause per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego.

Fonte informativa: dati Ministero Grazia e Giustizia.

Metodologia di stima: Si stima che la disposizione in esame comporti una perdita di gettito di circa **-15 milioni di euro**, calcolata in base al numero dei procedimenti del lavoro (anno 2009). Prudenzialmente questi ultimi sono stati raddoppiati per tener conto di tutti gli atti relativi ad ogni singolo procedimento e di ogni imposta e tassa insistenti oltre il bollo. Tale numero è stato moltiplicato infine per l'importo di 14,62 €.

Scheda 2.162 : Esenzione da imposte di bollo, di registro e ogni altra spesa, tassa o diritto per gli atti, documenti e provvedimenti relativi a procedure di affidamento e adozione di minori (Art. 82, primo comma della legge 4 maggio 1983, n. 184 – Misura n° 537)

Descrizione della misura: La disposizione prevede l'esenzione dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici per gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente legge concernenti il diritto del minore ad una famiglia.

Fonte informativa: dati Ministero Grazia e Giustizia.

Metodologia di stima: La stima, di circa **-1 milione di euro**, è calcolata applicando il bollo di 14,62 euro al numero di documenti e provvedimenti in oggetto, rilevati da ricerche su dati attinenti la fattispecie considerata.

Scheda 2.163 : Esenzioni in caso di scioglimento di matrimonio (Art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 – Misura n° 538)

Descrizione della misura: La disposizione prevede l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa per tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

Fonte informativa: Ministero Grazia e Giustizia.

Metodologia di stima: La stima di **-4,24 milioni di euro** è indicativa di una perdita di gettito, calcolata applicando il bollo di 14,62 euro al numero di documenti e provvedimenti in oggetto, rilevati da ricerche ad hoc relative alla fattispecie considerata.

Scheda 2.164 : Esenzioni per donazioni a istituti con finalità sanitarie (Art. 5, comma 3, del D. Lgs. 30 giugno 1993, n, 269– Misura n° 539)

Descrizione della misura: La disposizione prevede l'esenzione dalle imposte di donazione, ipotecarie e catastali per le donazioni a favore degli istituti, che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalità sanitarie.

Fonte informativa: Archivio Registro 2009.

Metodologia di stima: La stima della perdita di gettito di -**2,40 milioni di euro** è stata ottenuta mediante specifiche elaborazioni sugli archivi del Registro relativamente ai codici negozio "donazione", individuando gli atti che risultano esenti sia dalle imposte ipocatastali e sia da quelle donazione.

Scheda 2.165 : Riduzione alla metà delle imposte ipocatastali sui conferimenti a fondi immobiliari di beni immobili strumentali (Art. 35, c. 10-ter, del D.L. n. 223/2006 – Misura n° 569)

Descrizione della misura: La disposizione prevede che per le volture catastali e le trascrizioni relative alle cessioni di beni immobili strumentali, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale sono ridotte alla metà.

Metodologia di stima: La stima, pari a **-10 milioni di euro**, è stata ottenuta prendendo in considerazione tutte le cessioni di beni immobili strumentali effettuate ai soli fondi immobiliari.

Scheda 2.166 : Applicazione di un quarto dell'imposta sui contratti di assicurazione sulla vita umana a garanzia della casa (Allegato B - Art. 1, 2 e 3 della Legge n. 1216/61 – Misura n° 582)

Descrizione della misura: La disposizione prevede, a favore dei titolari di case popolari ed economiche, l'applicazione di un quarto dell'imposta stabilita dall'art. 1, lett. a) della tariffa allegato A) sui contratti di assicurazione sulla vita umana a garanzia della casa.

Fonte informativa: Dati relativi ai premi pagati per assicurazione sulla vita (anno 2008).

Metodologia di stima: Ai fini della quantificazione, sono stati utilizzati i dati relativi ai premi pagati per assicurazione sulla vita del 2008, sottraendo al valore totale calcolato sulla base dell'aliquota ordinaria (2,5%) l'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota ridotta.

Si stimano minori entrate per **-29,5 milioni di euro**.

Scheda 2.167 : Esenzione su assicurazioni e contratti vitalizi (Allegato C della Legge n. 1216/61, artt. Da 1 a 11 – Misura n° 583)

Descrizione della misura: L'allegato C prevede i casi di esenzione dall'imposta sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi.

Fonte informativa: Dati relativi all'anno di imposta 2008.

Metodologia di stima: Ai fini della quantificazione, è stato applicato l'aliquota del 2,5% ai premi INAIL, VITA e CAPITALIZZAZIONE e quella del 12,5% alle assicurazioni RC aerei e al credito all'esportazione.

	IMPONIBILE	ALIQUOTA	EFFETTI
INAIL	8.650	2,5%	216
VITA	31.500	2,5%	788
CAPITALIZZAZIONE	3.200	2,5%	80
RC Aerei	30	12,5%	4
SACE	283	12,5%	36

Valori in milioni di euro

Si stimano nel complesso effetti negativi di gettito di circa **-1.200 milioni di euro**.

Scheda 2.168 : ICI - Esenzione abitazione principale del soggetto passivo e delle unità immobiliari ad essa assimilate dal comune ad eccezione delle unità immobiliari accatastate in A1, A8 e A9 (Art. 1, commi 1 e 2 del D.L. n. 93 del 2008 – Misura n° 587)

Descrizione della misura: La disposizione prevede l'esclusione dall'Imposta comunale sugli immobili (ICI) dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, come definita in base al decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.

Fonte informativa: Certificazioni trasmesse dai Comuni al Ministero dell'Interno.

Metodologia di stima: In base ai dati delle certificazioni trasmesse al Ministero dell'Interno, nelle quali i Comuni indicano il mancato gettito relativo all'esenzione dall'ICI degli immobili adibiti ad abitazione principale, si stima una perdita di gettito pari a 3.400 milioni di euro.

Con apposite elaborazioni sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2010 è stata calcolata la quota di rendita attribuibile alle abitazioni o pertinenze date in uso gratuito ad un familiare (codice utilizzo "10"). In base a tali dati si stima che la perdita di gettito complessiva pari a **3.400 milioni di euro** può essere così suddivisa:

- 3.276 milioni di euro relativi all'abitazione principale e alle sue pertinenze;
- 124 milioni di euro relativi all'uso gratuito ad un familiare.

Scheda 2.169 : ICI - Enti non commerciali (enti ecclesiastici, ONLUS ed enti di volontariato) (Art. 7, comma 1, lett. i) del D.L. n. 504 del 1992 – Misura n° 603)

Descrizione della misura: La disposizione prevede l'esenzione dall'Imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222 (attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana).

Fonte informativa: Dichiarazioni dei redditi UNICO-Enti non commerciali e Anagrafe unica delle ONLUS.

Metodologia di stima: Sulla base dei dati presi in esame è stata ricostruita la platea degli enti fruitori della misura ICI e dei relativi immobili con una perdita di gettito pari di circa **-100 milioni di euro**, ottenuta simulando l'abrogazione della disposizione in esame.

Sezione III: Fonti informative

3.1 Versamenti unificati F24 (Osservatorio delle Entrate)

La principale fonte informativa per il monitoraggio del gettito tributario è la banca dati M.A.G.I.S.T.ER, un sistema integrato di dati e strumenti di navigazione, costruito dal Dipartimento delle finanze per rispondere alle proprie esigenze di monitoraggio delle entrate. I dati resi disponibili dal sistema riguardano le entrate erariali (tributarie ed extratributarie), territoriali e contributive che confluiscono nel "data warehouse delle entrate".

Nel sistema si possono individuare tre aree principali, omogenee per tipologia e trattamento delle informazioni:

- monitoraggio del gettito: su quest'area confluiscono le informazioni sul gettito provenienti dalle diverse istituzioni preposte alla raccolta dei dati fiscali principalmente: Agenzia delle entrate, Agenzia delle Dogane, Banca d'Italia, RGS ;
- banche dati statistiche: su quest'area vengono riportate le informazioni ricavate dalle deleghe di versamento F24 ed incrociate con le informazioni presenti in anagrafe tributaria;
- analisi del gettito: in quest'area sono presenti alcuni strumenti dedicati all'analisi del gettito di particolari imposte (ad esempio autoliquidazione).

3.1.1 Banche dati statistiche

L'importo a debito e l'importo compensato per codice tributo, indicati dal contribuente nella delega di versamento F24, costituiscono le informazione di base sulle quali sono state costruite le Banche dati statistiche. Il codice tributo rappresenta la causale di versamento indicata nel modello di versamento.

Successivamente attraverso il codice fiscale del contribuente (indicato in F24) i dati presenti nella delega di versamento vengono incrociati con le informazioni presenti nell'anagrafe tributaria relative a domicilio fiscale del soggetto che versa l'imposta, codice di attività economica (sulla base della classificazione Ateco 2007) e natura giuridica.

Nel complesso nelle banche dati statistiche sono presenti 5 dimensioni strutturate secondo i livelli elementari che seguono:

Dimensioni	**Livelli**
Tempo:	anno, mese;
Geografia:	regione, provincia e comune di domicilio fiscale;
Attività:	settore, sezione, divisione, gruppo, attività
Natura Giuridica:	tipologia, natura;
Imposta:	tipologia, voce di imposta, codice tributo.

Per alcune tipologie di imposte sono inoltre disponibili le informazioni riguardanti le frequenze dei contribuenti con la distinzione delle deleghe di versamento che presentano un importo superiore allo zero.

3.2 Dichiarazioni fiscali

3.2.1 Dichiarazioni IRPEF

La principale fonte informativa è rappresentata dagli archivi delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2009, opportunamente controllati, "filtrati" e "corretti" ai fini di garantire una elevata qualità dei dati stessi per la pubblicazione annuale delle "Analisi statistiche delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche". Gli archivi considerati sono in particolare:

- UNICO/09: Modello UNICO 2009 delle persone fisiche;
- 730/09: Modello 730 2009;
- 770/09: Dichiarazione dei sostituti d'imposta 2009 - Modello semplificato.

Da quest'ultimo modello vengono estratte le informazioni relative ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che non hanno presentato dichiarazione dei redditi.

Per ogni contribuente persona fisica vengono estratte le seguenti informazioni:

- Informazioni anagrafiche: Sesso; Stato civile; Anno di nascita; Comune di residenza;
- Informazioni reddituali: Reddito di lavoro dipendente; Reddito di pensione; Reddito di lavoro autonomo; Reddito di impresa; Reddito di partecipazione; Reddito di capitale; Reddito di fabbricati distinto secondo la tipologia di utilizzo dell'immobile; Reddito di terreni distinto in: reddito agricolo; reddito dominicale; Altri redditi;
- Oneri: Oneri deducibili: Contributi obbligatori; Altri oneri deducibili;
- Oneri detraibili: Spese mediche; Interessi passivi per mutui; Assicurazione sulla vita, infortuni ecc.; Altri oneri detraibili;
- Detrazioni o deduzioni per carichi familiari: Presenza del coniuge a carico; Numero di figli a carico; Numero di figli minori di 3 anni; Numero di figli portatori di handicap; Numero di altri familiari a carico.

Sono attualmente disponibili i dati relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2010 (anno di imposta 2009), contenente le informazioni di oltre 41 milioni di contribuenti.

3.2.2 Dichiarazioni IRES

La fonte informativa è costituita dall'universo disponibile dei seguenti archivi:

- U09: Modello UNICO2009 società di capitali ed enti commerciali (1.011.000 dichiarazioni) e "Consolidato nazionale e mondiale 2009" (4.750 gruppi);
- CERVED: bilanci di esercizio civilistici CERVED per l'anno 2008 (920.000 bilanci di società industriali, commerciali e di servizi, di banche, SIM, assicurazioni e società finanziarie);
- GRP: Comunicazioni relative al regime di tassazione del consolidato nazionale30 – aggiornate a tutto giugno 2010 (26.300 comunicazioni)

[30] Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 9 giugno 2004

- T: Comunicazioni relative al regime di tassazione per trasparenza (sia societaria che delle piccole SRL) – aggiornate a giugno 2010 (32.000 comunicazioni)

3.2.3 Dichiarazioni IRAP

La principale fonte informativa è costruita dagli archivi delle dichiarazioni IRAP2009 presentate nel 2009 da tutti i contribuenti soggetti passivi IRAP privati (società di capitali ed enti commerciali, società di persone, persone fisiche titolari di partita IVA, enti non commerciali) e pubblici; inoltre, è individuato il settore di attività economica prevalente del contribuente attraverso l'analisi della sezione IX del Quadro IS dove, per ogni sezione compilata, viene indicato il relativo codice attività Ateco.

Sulla base delle informazioni dichiarate in tale sezione e sulla base della prevalenza della sezione compilata, individuata attraverso la somma in valore assoluto dei componenti postivi e negativi, è stata individuata la sezione prevalente ed il relativo codice attività prevalente da attribuire al contribuente. A tali archivi si aggiungono peraltro altre fonti informative.

- IQ09: modello IRAP2009, quadri società di capitali ed enti commerciali, società di persone, persone fisiche titolari di partita IVA, enti non commerciali e amministrazioni pubbliche, quadri comuni;
- CERVED: bilanci di esercizio civilistici CERVED per l'anno 2008 (920.000 bilanci di società industriali, commerciali e di servizi, di banche, SIM, assicurazioni e società finanziarie);
- IAS: bilanci di esercizio civilistici redatti secondo la normativa IAS (principi contabili internazionali) per l'anno 2008;
- M770: Dichiarazione dei sostituti d'imposta 2009 - Modello semplificato, per determinare numerosità, retribuzioni e costo del lavoro dei dipendenti.

In particolare, la totalità dei contribuenti privati (esclusa la Pubblica Amministrazione) presente nel modello di microsimulazione Irap è pari a 4.937.612 soggetti di cui:

- Persone fisiche: 2.917.205 soggetti
- Società di persone: 937.960 soggetti
- Società di capitali: 983.860 soggetti
- Enti non commerciali ed equiparati: 98.887 soggetti

3.3 Modelli previsionali

I modelli previsionali sono strutturati come modelli di micro simulazione, focalizzandosi a livello di singola unità fiscale, e si basano sui dati dichiarati all'Anagrafe Tributaria in maniera da fornire, a fronte di una variazione dello scenario normativo fiscale, una stima della conseguente variazione in termini di gettito fiscale di competenza annua. I modelli previsionali consentono anche di effettuare analisi degli effetti di tipo redistributivo (effetti sulle diverse tipologie di contribuenti) derivanti dalla proposta di modifica simulata.

I modelli previsionali di microsimulazione agiscono quindi sui singoli contribuenti, si basano sui redditi ed i dati fiscali dichiarati all'Anagrafe Tributaria in un determinato anno di imposta e:

- li estrapolano all'anno di interesse;
- calcolano la tassazione secondo la normativa fiscale "vigente";
- calcolano la tassazione secondo l'ipotesi di intervento normativo;
- determinano la variazione di gettito in capo ad ogni contribuente;
- sommano gli effetti su tutta la popolazione osservata;

Di seguito sono descritte le caratteristiche di ogni singolo modello.

3.3.1 Il modello previsionale IRPEF

Il modello previsionale IRPEF è un modello di microsimulazione che agisce in capo ad ogni singolo contribuente persona fisica ai fini di quantificare l'effetto sul gettito derivante dai provvedimenti normativi proposti o in fase legislativa; valutare l'impatto distributivo di interventi normativi di modifica dell'imposizione IRPEF (variazioni di base imponibile, di scaglioni e aliquote, di detrazioni, di deduzioni, ecc.).

Il modello

I singoli redditi (di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro non dipendente e altri redditi) vengono estrapolati all'anno di previsione secondo dei coefficienti moltiplicativi tratti, per quanto riguarda i dati storici e previsionali, dall'ISTAT e dal "Relazione Unificata sull'Economia e la Finanza pubblica" (RUEF).

Tabella 1 - I coefficienti di aggiornamento dei redditi

Reddito o onere	Base per il calcolo dei coefficienti di aggiornamento	Fonte
Reddito di lavoro dipendente	Variazione percentuale delle retribuzioni lorde per dipendente	RUEF 2010
Reddito di pensione	Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, esclusi i tabacchi	ISTAT e RUEF 2010
Reddito di lavoro non dipendente (autonomo, impresa e partecipazione)	Variazione percentuale del PIL nominale	RUEF 2010
Oneri deducibili	Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, esclusi i tabacchi	ISTAT e RUEF 2010
Oneri detraibili	Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, esclusi i tabacchi	ISTAT e RUEF 2010
Reddito di locazione	Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, esclusi i tabacchi	ISTAT e RUEF 2010

Tali coefficienti sono oggetto di periodico aggiornamento. Per quanto riguarda i redditi di terreni e fabbricati su base catastale, si tiene conto della loro rivalutazione secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Una volta rivalutate le singole poste contabili del contribuente, si determina il reddito complessivo per l'anno di previsione e ad esso viene applicata la tassazione relativa alla legislazione vigente e la tassazione relativa all'ipotesi dell'intervento legislativo da valutare; in altre parole il modello calcola per ogni contribuente l'imposta dovuta a legislazione vigente e l'imposta dovuta sulla base delle ipotesi di nuovi interventi legislativi, ottenendo quindi la variazione di gettito in capo ad ogni contribuente. La somma di tali singole variazioni produce infine la variazione totale di gettito IRPEF.

La stima dell'addizionale regionale è ottenuta applicando, in capo ad ogni singolo contribuente, la normativa IRPEF dell'anno di interesse e le aliquote dell'addizionale regionale deliberate per tale anno dalla regione in cui il contribuente stesso ha dichiarato la residenza.

Le aliquote dell'addizionale regionale sono ricavate dal sito web del Dipartimento delle Finanze (Fiscalità locale – Addizionale regionale all'IRPEF), dalle istruzioni ai modelli di dichiarazione dei redditi ultime disponibili e dai siti web delle singole regioni e sono aggiornate all'attualità.

L'addizionale regionale è stimata, come previsto dalla normativa vigente, per i contribuenti per i quali risulta un'imposta netta IRPEF dovuta; i contribuenti esenti da IRPEF non rientrano quindi nella stima dell'addizionale stessa.

Le figure seguenti illustrano lo schema di creazione ed esercizio del modello IRPEF e una formalizzazione sintetica delle relazioni che legano le principali variabili del modello stesso.

Figura 1 - Schema di creazione e esercizio del modello IRPEF individuale

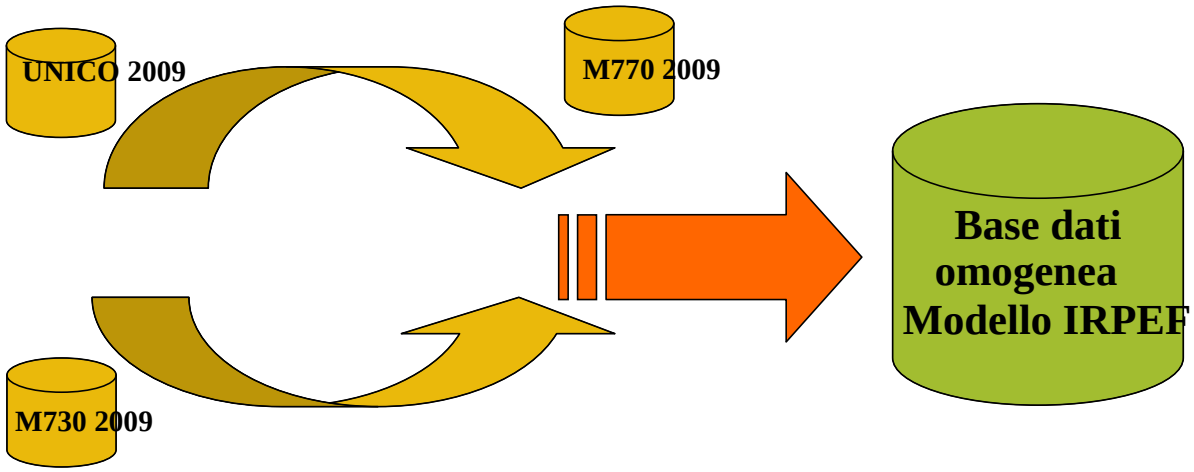

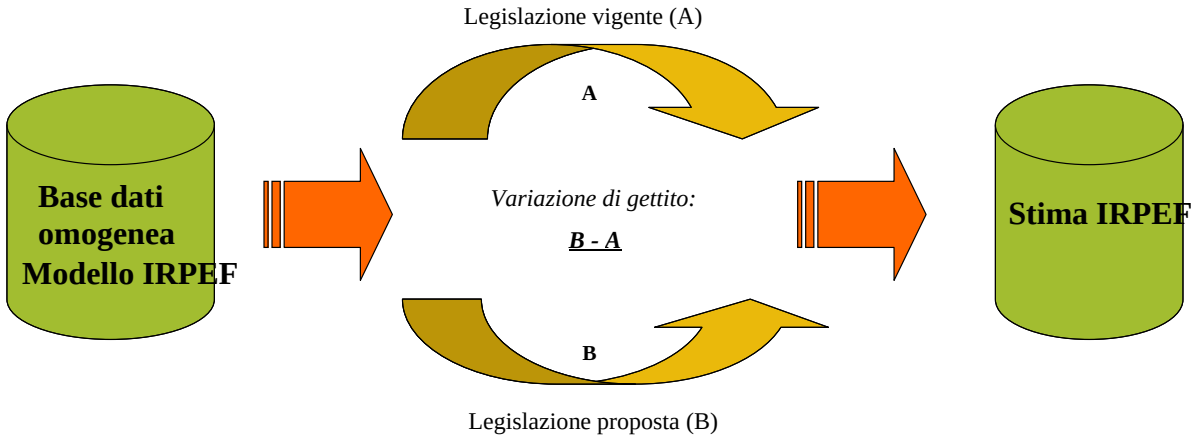

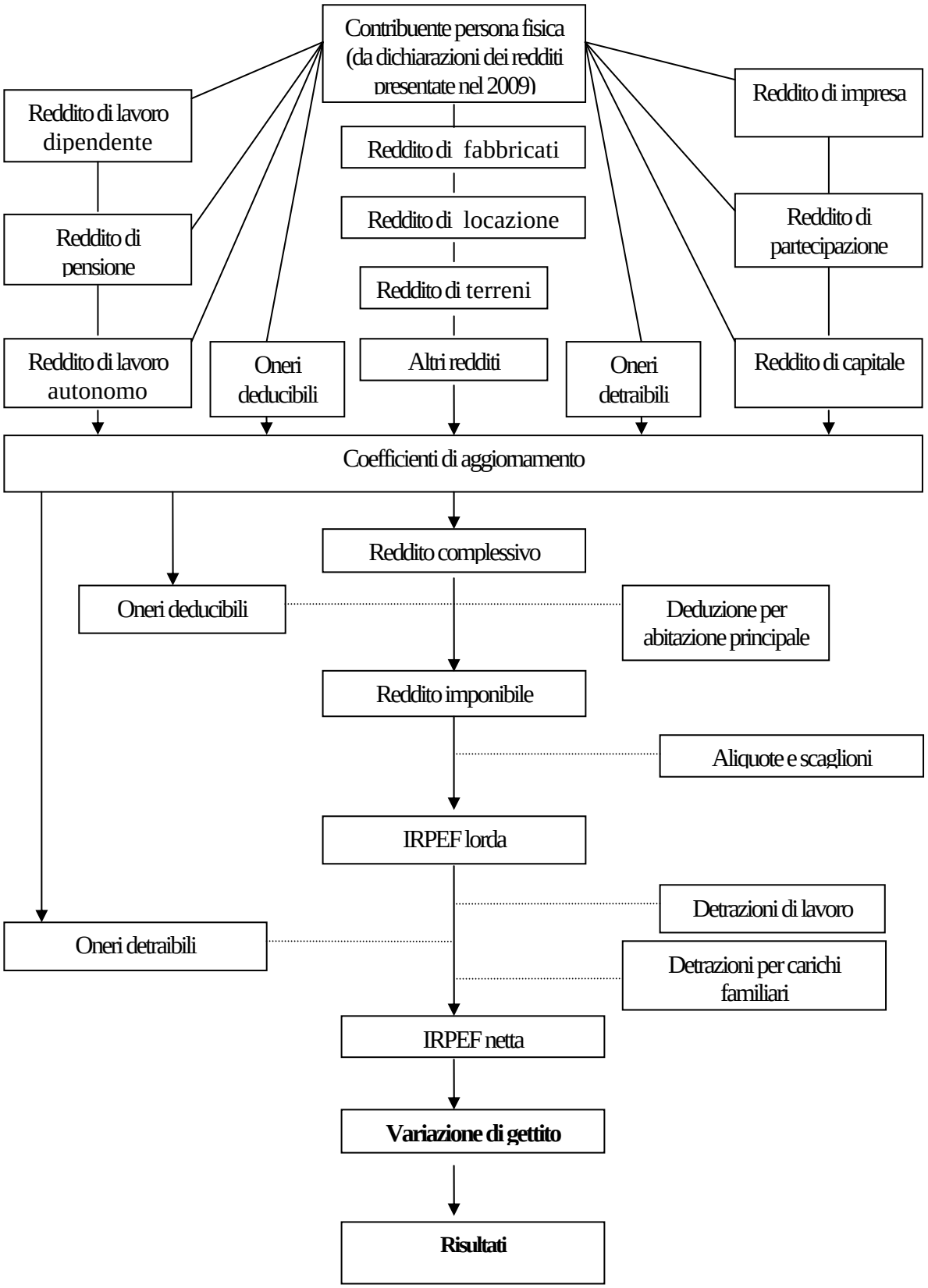
Contribuente persona fisica (da dichiarazioni dei redditi presentate nel 2009)
Reddito di lavoro dipendente
Reddito di pensione
Reddito di lavoro autonomo
Reddito di fabbricati
Reddito di locazione
Reddito di terreni
Altri redditi
Reddito di impresa
Reddito di partecipazione
Reddito di capitale
Oneri deducibili
Oneri detraibili
Coefficienti di aggiornamento
Reddito complessivo
Oneri deducibili
Deduzione per abitazione principale
Reddito imponibile
Aliquote e scaglioni
IRPEF lorda
Detrazioni di lavoro
Oneri detraibili
Detrazioni per carichi familiari
IRPEF netta
Variazione di gettito
Risultati

3.3.2 Il modello previsionale IRES

Il modello previsionale IRES è un modello di microsimulazione ed agisce in capo al singolo contribuente dell'universo degli stessi, non su un campione. Il modello trova utilizzo in sede di valutazione dell'imposizione sui redditi prodotti dalle società di capitali ed enti commerciali.

La base dati è costruita a partire dagli archivi delle dichiarazioni dei redditi delle società di capitali presentate nel 2009, simulando gli effetti di variazioni normative in capo ad ogni singolo contribuente (singola società o gruppo nazionale);

Trattandosi di un dato "storico", i dati sono estrapolati alla annualità di riferimento tenendo conto della normativa al tempo vigente, dei dati macroeconomici ufficiali – di consuntivo e previsionali - contenuti nei documenti di finanza pubblica, dei dati di consuntivo e di stima relativi ai versamenti in autotassazione mediante modello di versamento unificato F24 e dei dati relativi alla precedente dichiarazione.

In via generale gli andamenti del gettito risentono da un lato di eventuali variazioni normative intercorse, dall'altro lato dell'andamento economico e reddituale. Per quanto concerne la proiezione dei dati del modello alle annualità di riferimento si espone di seguito un approfondimento della metodologia utilizzata sia con riferimento alle modifiche normative che alla espansione dei dati. Lo schema impiegato è il seguente:

per ogni periodo di imposta virtuale n successivo a quello di partenza (il 2008) sono applicate le principali variazioni normative successivamente entrate in vigore, in quanto non recepite nell'annualità n - 1: tali variazioni possono intervenire in sede di determinazione del reddito (sotto forma di maggiori/minori importi deducibili o imponibili), ovvero in modifiche in sede di determinazione dell'imposta dovuta (aliquote o detrazioni).

per il periodo di imposta più recente per il quale si disponga di dati di gettito di competenza da autotassazione affidabili (attualmente l'anno di imposta 2009) si procede

- a determinare l'IRES dovuta (al netto di quella a credito) risultante dal modello, tenuto conto della sola applicazione delle variazioni normative
- a stimare l'IRES netta di competenza sulla base dei dati di autotassazione F24, integrati da dati dichiarativi relativi alle eccedenze di IRES a credito da riportare all'esercizio successivo
- a tarare i coefficienti di espansione applicati all'utile lordo, quale proxy dell'andamento economico-reddituale, in modo da ottenere una imposta netta dal modello in linea con quanto stimato al punto 2.

Per i periodi di imposta successivi, invece, in mancanza di dati di autotassazione completi circa la competenza del periodo si procede a utilizzare coefficienti di espansione ricavati da previsioni macroeconomiche di contabilità nazionale. Infatti, benché già disponibile, il dato stesso relativo all'acconto complessivo 2010 (stimato sulla base dei versamenti del 1° acconto o a consuntivo) non è di per se rappresentativo della competenza 2010 in assenza del dato sul saldo, disponibile a partire da luglio 2011. Tali coefficienti sono oggetto di periodico aggiornamento, a fronte di una nuova edizione dei documenti di contabilità nazionale.

In attesa della disponibilità delle relative dichiarazioni dei redditi l'utilizzo dei dati di autotassazione più recenti consente di ottenere informazioni in merito all'andamento effettivo del reddito imponibile e della imposta corrispondente. A tale riguardo si evidenziano di seguito le

modalità di utilizzo dei dati in questione ai fini della estrapolazione ed attualizzazione del modello, tenuto conto dei limiti e dei vincoli esistenti. In via generale dai dati di autotassazione è possibile ricostruire una proxy della imposta netta di competenza sommando il primo ed il secondo (o unico) acconto relativi ad un periodo di imposta, versati da giugno a novembre del periodo solare stesso, con il saldo a debito, a netto del saldo a credito, versato (o esposto) mediante F24 a partire da giugno dell'anno solare successivo: ne consegue, pertanto, che attualmente l'ultimo periodo di imposta completo del quale è possibile ricostruire l'imposta netta di competenza è il 2009. in primo luogo a partire dalle basi dati di partenza, dopo opportune operazioni di filtro e quadratura dei dati, è creata una base dati contenente tutte le variabili necessarie ai fini delle valutazioni. La base dati stessa è successivamente sottoposta ad una procedura di proiezione dei dati alla annualità di riferimento, sia in termini di normativa al tempo vigente che di espansione dei dati (secondo gli andamenti di contabilità nazionale e di autotassazione); in tale fase si provvede, tra l'altro, alla definizione del nuovo perimetro di consolidamento – che porta alla creazione dei nuovi gruppi del consolidato nazionale - e della trasparenza societaria (che comporta la totale attribuzione dei redditi e delle perdite della società "trasparente" ai soci società di capitali) e delle piccole SRL (che comporta la attribuzione e la tassazione ai fini IRPEF del risultato economico in capo ai soci persone fisiche);

infine, dopo avere impostato la legislazione proposta, oggetto di stima, è calcolata per ogni contribuente (singola società non facente parte del consolidato nazionale o gruppo fiscale nazionale) la variazione di gettito (differenziale di imposta dovuta / differenza a favore del contribuente) rispetto al quadro normativo vigente, per l'annualità di riferimento e per la successiva, tenuto altresì conto degli effetti dinamici in termini di riporto di perdite agli esercizi successivi.

In figura 1 è schematizzato l'intero ciclo del modello IRES:

Figura 1 - Schema di creazione ed esercizio del modello IRES

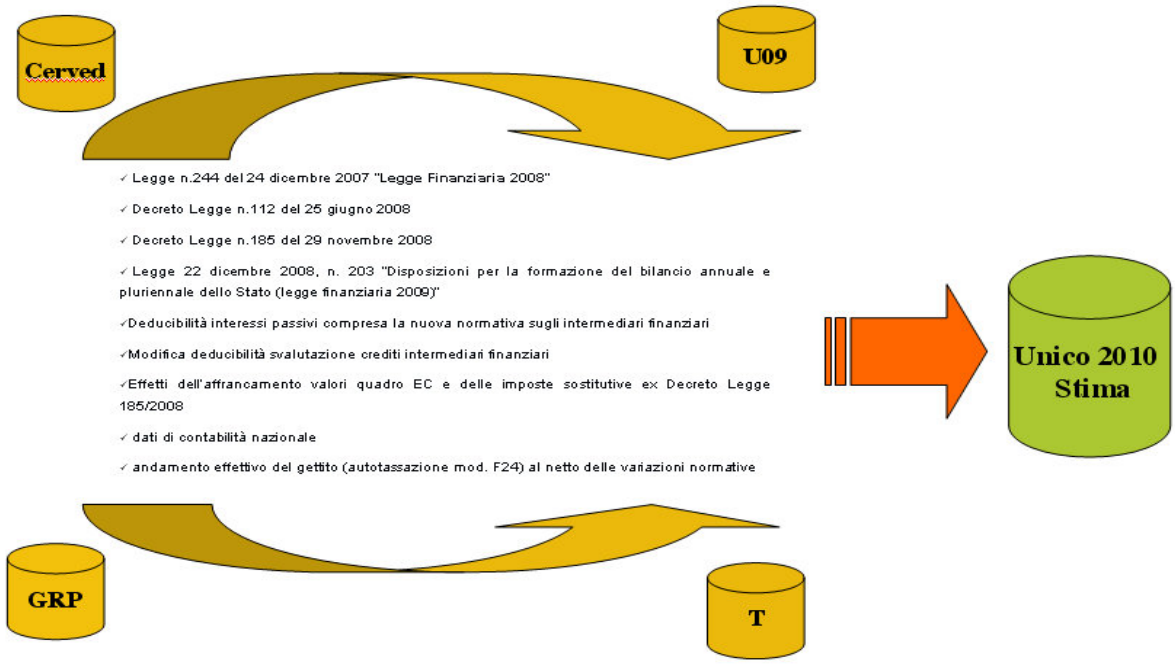

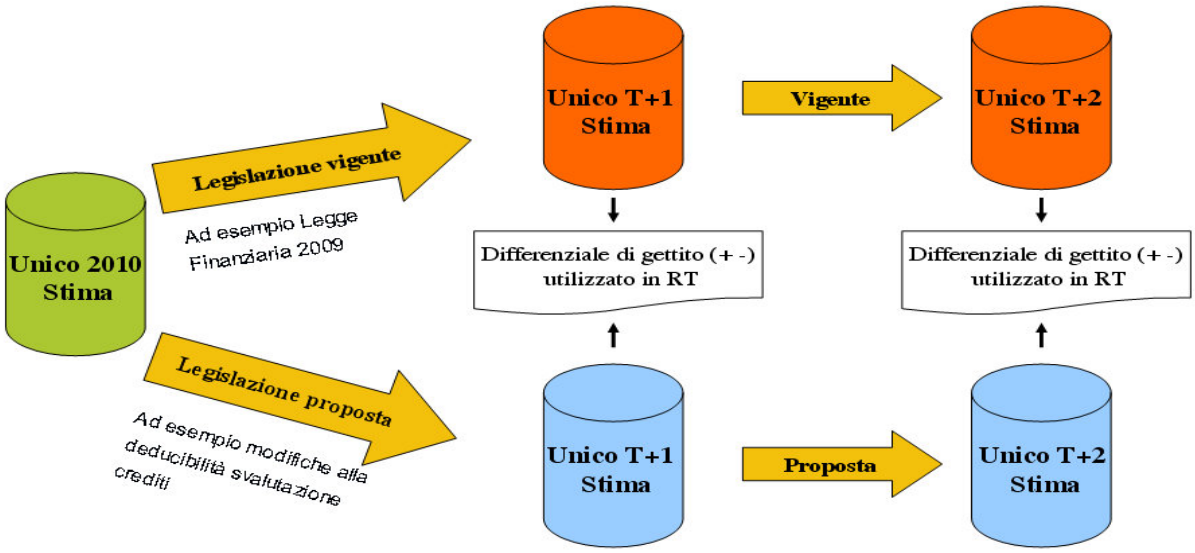

3.3.1 Il modello previsionale IRAP

Il modello previsionale IRAP è un modello di micro simulazione ed agisce in capo al singolo contribuente e sull'universo degli stessi, sia privati che pubblici. Nell'ambito della attività di supporto alle decisioni di politica fiscale il modello trova utilizzo in sede di valutazione dell'imposta regionale sulle attività produttive di tutti i contribuenti potenzialmente soggetti (società di capitali, enti commerciali e non commerciali, società ed enti non residenti, società di persone, persone fisiche con partita IVA, amministrazioni pubbliche).

Da notare che la costruzione della base dati viene effettuata in modo tale da rendere i dati indipendenti dalla legislazione dell'anno di riferimento.

Gli effetti sono simulati in capo ad ogni singolo contribuente; trattandosi di un dato "storico", i dati sono estrapolati alla annualità di riferimento tenendo conto della normativa al tempo vigente (sia statale che regionale), dei dati macroeconomici ufficiali – di consuntivo e previsionali - contenuti nei documenti di finanza pubblica, dei dati di consuntivo e di stima relativi ai versamenti in autotassazione mediante modello di versamento unificato F24 e dei dati relativi alla precedente dichiarazione; il risultato ottenuto è espresso in termini di differenziale di imposta tra due scenari: scenario base (legislazione vigente) e scenario n+1 (normativa proposta). modalità di elaborazione

Il modello previsionale tiene conto delle modifiche alla normativa IRAP in vigore successivamente all'anno di imposta 2008; tiene altresì conto delle normative regionali esistenti ai fini della stima circa gli effetti conseguenti le modifiche introdotte dalle normative regionali.

A tale riguardo si evidenzia quanto segue:

in via generale sono considerate fonte primaria ed ufficiale a) le informazioni circa le aliquote regionali pubblicate nel sito ufficiale del DF (fiscalità locale - aliquote IRAP) b) le istruzioni ai modelli ultime disponibili: tali i dati sono stati integrati dalle ulteriori novità in tema di normativa regionale deliberate successivamente al 31 dicembre 2009 e comunicate dal DF o reperite;

le normative regionali sono state applicate, ove possibile, in via prioritaria rispetto ai codici regionali esistenti nella base dati;

in alcuni casi, in mancanza nella base dati del codice "normativa regionale", la stima è stata condotta, ai fini prudenziali, a partire da elementi quali la tipologia di contribuente, l'attività economica svolta in via prevalente e dalle informazioni circa ripartizione a livello regionale del valore della produzione netta.

sono state utilizzate, inoltre, le maggiorazioni di aliquota regionale conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 174 dell'art. 1 della legge n. 311/2004.

In attesa della disponibilità delle relative dichiarazioni dei redditi l'utilizzo dei dati di autotassazione più recenti consente di ottenere informazioni in merito all'andamento effettivo del valore della produzione e della imposta corrispondente. A tale riguardo si evidenziano di seguito le modalità di utilizzo dei dati in questione ai fini della estrapolazione ed attualizzazione del modello, tenuto conto dei limiti e dei vincoli esistenti.

In via generale dai dati di autotassazione è possibile ricostruire una proxy della imposta netta di competenza sommando il primo ed il secondo (o unico) acconto relativi ad un periodo di imposta, versati da giugno a novembre del periodo solare stesso, con il saldo a debito, a netto del saldo a credito, versato (o esposto) mediante F24 a partire da giugno dell'anno solare successivo: ne consegue, pertanto, che attualmente l'ultimo periodo di imposta completo del quale è possibile ricostruire l'imposta netta di competenza è il 2009.

Tuttavia tale proxy risulta incompleta e potenzialmente sovrastimata nel caso di IRAP a credito in quanto quella esposta in sede di F24, per i limiti alla compensazione esterna, è solo una parte: è stato pertanto necessario integrare la metodologia con altre informazioni, ricavate dalla dichiarazione stessa.

3.4 Banca dati immobiliare integrata

Ai fini della quantificazione, è stata utilizzata la Banca dati immobiliare integrata, costruita dal Dipartimento delle Finanze in collaborazione con l'Agenzia del Territorio e basata sulle seguenti fonti informative:

- il catasto edilizio urbano e il catasto terreni;
- le dichiarazioni dei redditi;
- i versamenti ICI;
- gli atti del registro e gli archivi relativi alle imposte indirette.

3.4.1 Il Catasto edilizio urbano e il Catasto terreni

La banca dati del Catasto Edilizio Urbano e del catasto Terreni gestita dall'Agenzia del Territorio contiene l'inventario dei beni immobili edificati (unità immobiliari urbane) sull'intero territorio nazionale, e in particolare:

- i dati identificativi costituiti dai riferimenti (comune, foglio e particella) che individuano univocamente il fabbricato sulla cartografia catastale, nonché dal subalterno che individua la singola unità all'interno del fabbricato;
- l'ubicazione costituita dall'indirizzo, il civico, interno e piano;
- la categoria che individua la destinazione d'uso del fabbricato in relazione alle caratteristiche costruttive, la consistenza che rappresenta le dimensioni, la rendita utilizzata come base imponile dell'imposizione immobiliare;
- la planimetria descrittiva della geometria dell'unità;
- i soggetti titolari di diritti reali corredati dai relativi titoli e quote di possesso.

Per i fabbricati, le unità immobiliari oggetto di analisi e rilevate sull'intero territorio nazionale risultano pari a circa 58 milioni. I soggetti intestatari in Catasto risultano circa 31,4 milioni, di cui 654.486 sono persone non fisiche.

Per i terreni sono stati utilizzati i dati del Catasto terreno e si è ricostruita la base imponibile depurandola di tutti quei terreni situati in Comuni ove è prevista sulla base dell'attuale normativa l'esenzione parziale o totale.

3.4.2 Le dichiarazioni dei redditi

La banca dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2009 per i redditi 2008 è stata utilizzata in particolare con riferimento alle informazioni presenti nei quadri "Reddito da fabbricati" (quadro RB), contenente i dati sulla modalità di utilizzo degli immobili, nonché le rendite degli stessi. Le elaborazioni sul "Reddito da fabbricati" riguardano i modelli di dichiarazione Unico Persone fisiche, Modello 730, Unico Società di Persone, Unico Enti non Commerciali, Unico Società di Capitali.

In particolare i primi quattro modelli contengono il quadro RB (B per il modello 730) per la liquidazione del reddito da fabbricati e dell'imposta dovuta. Per ciascun immobile, sono estratti i dati identificativi del contribuente e quelli di dettaglio del singolo fabbricato (rendita catastale, utilizzo, giorni di possesso, percentuale di possesso, canone di locazione per gli immobili locati al netto della deduzione forfetaria del 15%, comune di ubicazione dell'immobile, valore imponibile fiscale ai fini Irpef, ICI dovuta per il 2008).

Sono stati oggetto di elaborazione:

20 milioni di contribuenti con redditi da fabbricato dichiarati;

14 milioni di persone fisiche rilevate da CUD;

2 milioni di persone non fisiche tra società di capitali, società di persone ed enti non commerciali non soggetti alla compilazione del quadro RB.

3.4.3 I versamenti ICI

A partire dall'anno di imposta 2007, il Dipartimento delle Finanze ha acquisito, sulla base del decreto interdirigenziale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2008, le informazioni relative alle riscossioni ICI. L'invio richiesto ai Comuni ed agli agenti della riscossione per l'anno di imposta 2007 ha consentito di acquisire informazioni sul gettito dell' ICI (fabbricati, terreni e aree fabbricabili). I versamenti pervenuti sono stati poi integrati con le riscossioni avvenute tramite delega F24 già presenti nel sistema informativo del Dipartimento delle Finanze. Sono stati oggetto di elaborazione oltre 15 milioni di contribuenti con versamenti ICI relativi all'anno d'imposta 2007 e oltre 12,6 milioni di contribuenti con versamenti relativi all'anno d'imposta 2008.

3.4.4 Gli atti del registro e gli archivi relativi alle imposte indirette

Ai fini delle quantificazioni è stato utilizzato l'Archivio statistico degli atti registrati telematicamente nel 2008 (banca dati del Registro), alimentato dai modelli di registrazione telematica (MUI, che sostituisce il cartaceo mod 69). Sono stati inoltre elaborati i dati dei versamenti relativi alle imposte di registro, ipotecaria e catastale

3.5 Fonti esterne all'amministrazione finanziaria

Ai fini delle quantificazioni relative ad alcune specifiche misure sono inoltre state utilizzate metodologie e banche dati alimentate con fonti extra-fiscali. In particolare di seguito si illustrano:

a) la metodologia del Relevè utilizzata per la quantificazione delle aliquote IVA;

b) l'indagine sui bilanci delle famiglie italiane (Banca d'Italia) utilizzata per la stima delle rendite finanziarie.

3.5.1 Metodologia Relevè per il calcolo delle risorse proprie e banca dati dei consumi ISTAT

Per ripartire il gettito Iva nelle varie aliquote è stata utilizzata la metodologia del Relevé riguardante il calcolo annuale delle risorse Iva. Per tale calcolo, infatti, ci si avvale della stima dell'aliquota media ponderata che grava sul complesso delle operazioni IVA dell'anno di riferimento del relevé che, per l'appunto, viene suddiviso nelle varie aliquote.

Le fonti utilizzate sono i dati macroeconomici elaborati dall'Istat, integrati con quelli elaborati in base alle dichiarazioni Iva dei contribuenti.

I soggetti su cui grava effettivamente l'Iva sono le famiglie, la pubblica amministrazione e gli operatori con acquisti con Iva non detraibile.

In particolare, la ripartizione nelle varie aliquote Iva è stata effettuata su:

- consumi delle famiglie: per ciascun prodotto è stata individuata l'aliquota cui è assoggettato e, nell'ipotesi in cui un bene o servizio è soggetto a più aliquote, la separazione è stata effettuata utilizzando i dati delle dichiarazioni Iva.

- acquisti correnti e acquisti in conto capitale dell'amministrazione pubblica: valgono le stesse metodologie utilizzate per i consumi delle famiglie.

- consumi intermedi ed acquisti per investimenti di soggetti con Iva non detraibile: sulla base delle dichiarazioni Iva viene calcolata la percentuale di acquisti con Iva non detraibile, che viene applicata ai consumi intermedi ed agli acquisti per investimenti indicati in contabilità nazionale. Il dato così ottenuto viene ripartito nelle varie aliquote sulla base delle dichiarazioni IVA dei soggetti interessati.

Banca dati dei consumi ISTAT

La banca dati è alimentata dalle informazioni contenute nell'indagine sui consumi delle famiglie condotta annualmente su un campione di circa 24 mila famiglie.

Vengono rilevate la spesa media mensile delle famiglie residenti in Italia a differenti livelli di dettaglio. Il totale annuale delle spese delle famiglie, nella banca dati, viene ripartito in un esaustivo e articolato numero di voci da consentire una affidabile valutazione degli effetti sul gettito ad ogni variazione di aliquota Iva di ciascun prodotto

3.5.2 Indagine sui bilanci delle famiglie italiane

L'indagine nasce negli anni '60 con l'obiettivo di raccogliere informazioni sui redditi e i risparmi delle famiglie italiane.

Nel corso degli anni l'oggetto della rilevazione si è andato estendendo per includere anche la ricchezza e altri aspetti inerenti i comportamenti economici e finanziari delle famiglie, come ad esempio l'uso dei mezzi di pagamento.

Nelle ultime indagini il campione è formato da circa 8.000 famiglie (24.000 individui), distribuite in circa 300 comuni italiani.

In particolare, per l'indagine sul 2008 è stato utilizzato lo stesso schema di campionamento delle indagini precedenti con una numerosità campionaria sostanzialmente stabile (7.977 famiglie intervistate, contro 7.768 del 2006). Le famiglie, estratte dalle liste anagrafiche di 359 comuni, sono composte di 19.907 individui, di cui 13.268 percettori di reddito.

Rispetto alla scorsa rilevazione il questionario base è rimasto sostanzialmente invariato. Le sezioni monografiche hanno riguardato il benessere percepito, le condizioni della famiglia di origine, gli strumenti di pagamento e l'informazione finanziaria.

ALLEGATO 3

Contributi delle associazioni partecipanti al gruppo di lavoro

Scheda n. 1

MISURE n. 227 e n. 232

NON CONCORRENZA ALL'IMPONIBILE IRES DELLE SOMME DESTINATE A RISERVE INDIVISIBILI DELLE COOPERATIVE

(Contributo di ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE)
[AGCI – CONFCOOPERATIVE – LEGA DELLE COOPERATIVE]

La COMMISSIONE EUROPEA-DG CONCORRENZA, nella comunicazione del 18 giugno 2008, che costituisce l'atto introduttivo della PROCEDURA DI INFRAZIONE "AIUTI DI STATO E1/2008 [EX CP86/2001, CP233/2005 E CP73/2006]", ha posto ad oggetto della sua indagine l'**esclusione da IRES degli utili accantonati dalle società cooperative alla riserva indivisibile** (di cui alle misure n. 227 e n. 232).

Sul presupposto della indivisibilità delle riserve – e quindi del divieto per i soci di appropriarsene sia durante la vita della società sia all'atto della trasformazione o dello scioglimento – la Commissione ha ritenuto *in ogni caso* compatibile la misura in esame quando i beneficiari siano società cooperative rientranti nella definizione di piccole e medie imprese (cd. PMI, racc. 2003/361/CE).

Parimenti, ha ritenuto *in ogni caso* compatibile la misura, a prescindere dalle dimensioni della cooperativa, entro il limite del 30 per cento dell'utile annuo che le cooperative a mutualità prevalente sono tenute a destinare a riserva legali *obbligatorie ed indivisibili* (beninteso, per le Banche di Credito Cooperativo, la Commissione ritiene compatibile la misura nel più elevato limite del 70 per cento previsto dalla legge come riserva minima obbligatoria).

Più problematica – ma non esclusa – è la valutazione di compatibilità della Commissione in riferimento agli utili destinati a riserva indivisibile facoltativa dalle grandi cooperative (non PMI). In tal caso, la Commissione ritiene che gli istituti in esame "*possano considerarsi compatibili se accordati in proporzione a* ***determinati vincoli specifici gravanti sulle cooperative*** *(…) [134]. (…) L'accantonamento di utili alle riserve che diventerebbero proprietà esclusiva della cooperativa rispecchia la finalità mutualistica, il che può giustificare la concessione di aiuti di Stato a tutte le cooperative indipendentemente dalle loro dimensioni [135]. Ove la disciplina applicabile alle cooperative ponga l'obbligo di costituire e*

mantenere le riserve indivisibili, i servizi della Commissione ritengono che il vantaggio fiscale derivante dalla deduzione degli utili accantonati a tali riserve possa considerarsi compatibile con il mercato comune dal momento che gli aiuti in questione sembrano ***destinati a bilanciare un onere specifico imposto alle cooperative*** *[136]*".

In definitiva, la Commissione ritiene compatibile con l'ordinamento comunitario la misura in esame purché accordata "*in proporzione a determinati vincoli specifici gravanti sulle cooperative*" e destinata "*a bilanciare un onere specifico imposto alle cooperative*".

Quanto alle altre misure rilevanti prese in considerazione dalla Commissione, è opportuno rilevare che è stata negata la natura di aiuto di stato all'istituto della deduzione delle somme corrisposte ai soci sotto forma di ristorni (art. 12, D.P.R. 601/1973) [voce **213** dell'elenco], essendo considerati i ristorni alla stregua di costi dell'attività d'impresa cooperativa.

Occorre in ultimo aggiungere che, stante le ultime novità legislative in tema di tassazione delle rendite finanziarie - art. 2, comma 6 e seguenti del D.L. N. 138 del 13 agosto 2011 – con le quali è stata integralmente equiparata l'aliquota sugli interessi corrisposti ai soci delle cooperative alle aliquote delle altre forme di tassazione del risparmio, viene definitivamente a decadere la questione sulla compatibilità all'ordinamento UE del regime tributario degli interessi sui prestiti sociali.

Considerazioni conclusive

Le conclusioni cui è giunta la Commissione UE dimostrano che, almeno in parte, le somme destinate a riserva indivisibile – essendo accordate "*in proporzione a determinati vincoli specifici gravanti sulle cooperative*" ed essendo destinate "*a bilanciare un onere specifico imposto alle cooperative*" – hanno una **ratio compensativa** e, quindi, rispondono ad un principio di parità di trattamento tributario. La loro ipotetica soppressione è dunque suscettibile di integrare una questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di parità di trattamento in materia tributaria delle società cooperative rispetto agli altri soggetti IRES (Artt. 3 e 53, Costituzione).

Anche per tali ragioni, quindi, alle misure n. 227 e n. 232 riportate nell'Allegato 1 sarebbe coerente attribuire anche il **codice 3** (**misura che garantisce il rispetto di principi costituzionali**).

ALLEGATO 3

Contributi delle associazioni partecipanti al gruppo di lavoro

Scheda n. 2

MISURE n. 227 e n. 232

NON CONCORRENZA ALL'IMPONIBILE IRES DELLE SOMME DESTINATE A RISERVE INDIVISIBILI DELLE COOPERATIVE

(Contributo di ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE)
[AGCI – CONFCOOPERATIVE – LEGA DELLE COOPERATIVE]

In data 8 settembre 2011, la Corte di Giustizia UE ha pronunciato la sentenza avente a oggetto la compatibilità con il diritto comunitario del trattamento tributario delle società cooperative (CAUSE C-78/08, C-79/08, C-80/08), fornendo una risposta alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Corte di cassazione italiana. Dalla lettura della motivazione della sentenza (e, in particolare, dei punti 61 e 63)[1] emerge che la Corte europea ritiene *di base* insussistente uno dei criteri necessari per la realizzazione di un aiuto anticompetitivo: segnatamente, quello della ***selettività***, secondo il quale l'agevolazione deve essere idonea a favorire *alcune* imprese o produzioni o categorie specifiche di imprese o produzioni.

Ciò premesso, la Corte richiede altresì che sia il giudice nazionale ad accertare se *nel concreto* siano osservati quei peculiari *principi di funzionamento* delle cooperative (descritti ai punti 55-60 della sentenza) che "*le differenziano nettamente dagli altri operatori economici*".

In altre parole, l'interpretazione autentica del diritto comunitario resa dalla Corte di

[1] CORTE UE, SENT. 8 SETTEMBRE 2011, CAUSE C-78/08, C-79/08, C-80/08:

"*(…) [61] Tenuto conto delle specifiche caratteristiche proprie delle cooperative, risulta quindi necessario constatare che non si può, in via di principio, considerare che società cooperative di produzione e lavoro come quelle in discussione nelle cause principali si trovino in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella delle società commerciali, purché, tuttavia, esse operino nell'interesse economico dei loro soci e intrattengano con questi ultimi una relazione non puramente commerciale, bensì personale particolare, in cui essi siano attivamente partecipi e abbiano diritto ad un'equa ripartizione dei risultati economici.*

[62] Infatti, cooperative di produzione e lavoro che presentassero caratteristiche diverse da quelle inerenti a siffatto tipo di società non perseguirebbero realmente una finalità mutualistica e dovrebbero pertanto essere distinte dal modello descritto nella comunicazione della Commissione sulla promozione delle società cooperative in Europa.

[63] In ultima analisi, spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce del complesso delle circostanze che caratterizzano le cause di cui è investito, se, in funzione dei criteri di cui ai punti 55-62 della presente sentenza, le cooperative di produzione e lavoro in discussione nelle cause principali si trovino effettivamente in una situazione analoga a quella delle società a scopo di lucro soggette all'imposta sulle società".

Lussemburgo valorizza la *differenza specifica* delle società cooperative rispetto alle altre imprese lucrative ed esclude la configurazione del trattamento tributario diversificato alla stregua di un "aiuto di stato".

In altri termini, la Corte ritiene che il diverso trattamento tributario riservato alle cooperative sia giustificato dalla diversità della loro struttura e funzionamento.

La Corte aggiunge che *in ogni caso* – e, quindi, anche nel caso in cui la cooperativa si fosse discostata dallo schema tipico – bisognerà analizzare se il regime speciale non sia comunque giustificato dalla "*natura o dalla struttura generale del sistema tributario italiano*" (punti 64-72 della sentenza) ovvero "*non siano conformi ai principi di coerenza e di proporzionalità*".

Sul punto appaiono rilevanti le *Conclusioni dell'Avvocato generale*, ove (precisamente, ai punti 111-113) si sostiene che il regime tributario per le cooperative non costituisce aiuto di stato, sia perché le suddette società non si trovano in una situazione paragonabile alle società lucrative, sia perché il trattamento speciale è giustificato dalla natura e struttura stessa del sistema impositivo nazionale [2].

Considerazioni conclusive

Alla luce della ricostruzione fornita dal giudice comunitario, la soppressione tout court del regime tributario speciale riservato alle società cooperative pone seri problemi di legittimità costituzionale in relazione al principio di parità di trattamento in materia tributaria delle società cooperative rispetto agli altri soggetti IRES (artt. 3 e 53, Costituzione).

È per tali ragioni – vale a dire per la **differenza specifica** esistente tra società cooperative e imprese lucrative, in particolare per i limiti imposti ai soci di appropriazione della ricchezza prodotta dalla società – che, con il conforto autorevole della Corte di Giustizia, si ritiene opportuno attribuire il codice **3** (**misura che garantisce il rispetto di principi costituzionali**) agli istituti relativi al regime tributario speciale per le riserve indivisibili delle cooperative di cui alle misure n. 227 e n. 232 riportate nell'Allegato 1.

[2] CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE, CAUSE RIUNITE DA C-78/08 A C-80/08:

"*[111]. (...) il regi\\me fiscale delle società cooperative di produzione e lavoro, come previsto, in particolare, all'art. 11 del DPR n. 601/1973, non può essere considerato selettivo, in quanto le suddette società non si trovavano in una situazione paragonabile a quella delle società a scopo di lucro, né a quella delle altre società cooperative.*

[112] In ogni caso, la normativa in questione può essere giustificata dalla natura o dalla struttura del sistema impositivo nazionale applicato alle società cooperative di produzione e lavoro. Infatti, le agevolazioni fiscali destinate alle società cooperative di produzione e lavoro paiono la diretta conseguenza dei principi fondatori e guida del sistema fiscale italiano.

[113] Poiché, a mio avviso, almeno uno dei presupposti per la sussistenza dell'aiuto di Stato non ricorre nella fattispecie e dal momento che tali presupposti sono cumulativi, non occorre esaminare gli altri criteri presenti all'art. 87, n. 1, CE".

ALLEGATO 3

Contributi delle associazioni partecipanti al gruppo di lavoro

Scheda n. 3

MISURA n. 222

CONSORZI DI BONIFICA, IRRIGAZIONE e MIGLIORAMENTO FONDIARIO

(Contributo di Coldiretti, CIA e Confagricoltura)

L'art. 8, 2° comma del d.l. 27/4/1990 n. 90, convertito in L. 165/90, prevede che **"***Le attività istituzionalmente proprie, svolte ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado,* ***non costituiscono attività commerciale".***

La norma non introduce né riconosce alcuna agevolazione tributaria. Trattasi, infatti, di norma con scopo di "ricognizione" di una situazione già esistente prima della medesima e delle relative conseguenze giuridico-tributarie. In altri termini, non è la disposizione in parola che attribuisce la natura "non commerciale" alle attività svolte dai consorzi, e dalla sua eliminazione non deriverebbe una diversa qualificazione delle stesse, perché è nei principi del sistema che trae fondamento il relativo regime tributario.

Come già chiarito anche dal Consiglio di Stato (Parere n. 292/91 del 7 maggio 1991), infatti, l'art. 8, c. 2, Dl 90 del 1990 è stato introdotto nell'ordinamento al solo fine di eliminare una situazione di diffuso contenzioso che aveva visto sempre soccombente l'Erario, giacché - sin dalla riforma tributaria del 1972 - gli Uffici del Ministero delle Finanze qualificarono i Consorzi di bonifica e di irrigazione quali enti commerciali. In sede ispettiva e dai conseguenti atti di accertamento nacque un nutrito contenzioso che vide sempre soccombente lo Stato in ogni grado di giudizio (cfr., per tutte, la decisione n. 415 del 22 gennaio 1992, Commissione tributaria centrale). Oggetto dei giudizi era proprio la natura dell'attività svolta dai Consorzi di Bonifica e di Irrigazione con specifico riferimento ai contributi imposti dai Consorzi.

Il legislatore intervenne, quindi, una prima volta, con il D.L. 953 del 1982 convertito in L. 53 del 1983, chiarendo che i contributi imposti dai Consorzi di bonifica non costituiscono corrispettivi per prestazioni di servizi svolte nell'esercizio di attività commerciale. A tale norma, tuttavia, non fu riconosciuto dagli uffici ministeriali valore interpretativo, per cui si ritenne che la stessa non avesse efficacia retroattiva e che fosse limitata all'IVA. Viceversa, la giurisprudenza ritenne, costantemente, che il Parlamento, fosse intervenuto con una norma chiarificatrice al quale esprimeva un generale riconoscimento della natura non commerciale dell'attività dei Consorzi. Tuttavia, atteso il perdurare di un cospicuo contenzioso (sempre sfavorevole all'Erario) il Parlamento intervenne ancora una volta con

una norma ancora più chiara e di indiscussa natura interpretativa: l'art. 8, 2° comma del D.L.90/1990 convertito in L. 125/1990.

La natura meramente interpretativa di tale disposizione non solo emerge dal testo ma è stata dichiarata espressamente in Senato (resoconto sommario seduta pubblica del Senato svoltasi il 13/6/1990). Il Ministero delle Finanze, peraltro, pose specifico quesito al Consiglio di Stato che, con un puntuale ed articolato parere del 7 maggio 1991 della Sez. III, riconobbe il valore meramente interpretativo delle norme di cui al 2° comma del citato art. 8, applicabile, quindi, anche alle fattispecie pregresse.

D'altra parte si era già formato un consolidato orientamento giurisprudenziale delle Commissioni tributarie che escludeva la natura commerciale dell'attività istituzionale svolta dai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario. Infine, il Ministero delle Finanze con circolare n. 28 del 28 ottobre 1991 diramò a tutti gli Uffici specifiche indicazioni in ordine al riconoscimento della natura non commerciale delle attività svolte dai Consorzi, e al carattere interpretativo della norma in esame, superando la posizione precedentemente espressa.

Alla luce dell'esposta evoluzione legislativa e giurisprudenziale, si ritiene che l'eventuale soppressione della misura in oggetto determinerebbe, nuovamente, il sorgere di un costoso ed inutile contenzioso sulla natura dell'attività istituzionale dei Consorzi di bonifica e di irrigazione, che non era (non lo è mai stata) e non è attività commerciale .

§§§

Al fine di chiarire meglio i termini della questione, si fa presente che, secondo la vigente legislazione statale e regionale, i Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche che hanno finalità istituzionali pubbliche. Ed invero i Consorzi di Bonifica:

a) sono stati previsti, e sono di fatto costituiti, esclusivamente per l'esercizio di funzioni statali o regionali essendo essi, in base all'art. 862, quarto comma c.c. e all'art. 59, primo comma del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, persone giuridiche pubbliche che svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalla legge e dagli statuti;
b) svolgono secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale esclusivamente finalità pubblicistiche, con particolare riferimento alla progettazione, esecuzione, esercizio e manutenzione di opere pubbliche di difesa del suolo, di regolazione idraulica e irrigua;
c) <u>i contributi versati ai Consorzi dai proprietari consorziati nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica (v. artt. 10, 11, 21 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215; 864, 2775, 2780 n. 2 c.c.; costituiscono entrate a carattere strettamente tributario, e non corrispettivi, come confermato dalla costante giurisprudenza della Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione</u>;
d) sono soggetti, da parte degli organi di vigilanza, a rigide procedure di controllo, di legittimità e di merito per gli atti e l'attività svolta. Tale controllo, esercitato un tempo dal Ministero dell'Agricoltura, oggi dalle Regioni, si estende fino a comprendere poteri di

surrogazione, avocazione e scioglimento degli organi ed è assicurato, sia con la partecipazione di rappresentanti regionali o degli Enti locali negli organi amministrativi degli enti, sia con la soggezione degli atti consorziali all'approvazione amministrativa;

e) l'attività istituzionale svolta dai Consorzi esclude, a priori, finalità di lucro o genericamente speculative. Le opere costruite e gli impianti realizzati dai Consorzi, sempre nella qualità di concessionari dello Stato e delle Regioni, sono di proprietà demaniale. Alla esecuzione delle opere pubbliche provvedono mediante appalto alle imprese secondo le regole vigenti per i lavori pubblici ossia mediante gare ad evidenza pubblica. I bilanci dei Consorzi costituiscono semplice conto di gestione dell'esercizio ed hanno esclusivo carattere finanziario, dato che - attesa la natura degli enti e l'attività da essi svolta - le entrate sono rapportate alle spese preventive e la loro entità è fissata esclusivamente in funzione di queste, cosicché resta a priori esclusa ogni possibilità di utile;

f) operano in un ambito territoriale rigorosamente determinato, la cui delimitazione è resa pubblica ed in questo esplicano funzioni pubblicistiche (esecuzione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche) attribuite per legge;

g) hanno su tutto il territorio di competenza poteri di polizia in senso stretto ai fini della tutela e vigilanza delle opere pubbliche e delle acque (Titolo VI Regio Decreto legge 8 maggio 1908, n. 368).

Resta, pertanto, escluso che le attività dei Consorzi possano rientrare tra quelle commerciali indicate, come è noto, all'art. 2195 c.c.; d'altra parte non può neanche sostenersi che i Consorzi svolgano attività imprenditoriale con riferimento alla nozione di impresa ex art. 2082 c.c.

L'attività dei Consorzi, infatti, non ha alcun rapporto di incidenza su cicli produttivi o di scambio e difetta altresì in essa l'economicità sia soggettiva (scopo di lucro) sia oggettiva (meccanismo di remunerazione dei fattori di produzione), nonché manca totalmente l'organizzazione ad impresa (così come viene intesa dalla prevalente giurisprudenza mediante un'azienda in senso tecnico o a destinazione a mercato dei beni o servizi prodotti).

Né può obiettarsi, allo scopo di sostenere che i Consorzi di bonifica svolgano attività commerciale, la circostanza che la giurisprudenza li qualifichi enti pubblici economici. Come noto, infatti, la qualifica di ente pubblico economico è stata, riconosciuta in tempi remoti dalla giurisprudenza ad un solo scopo ossia quello di ammettere, per il settore, la contrattazione collettiva ai fini della disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti. Peraltro, i Consorzi, come si è visto in precedenza, non hanno come fine immediato della loro attività la produzione o la trasformazione dei beni ma tendono piuttosto a crearne le premesse e a rendere possibili, quindi, tali attività.

I consorzi, infine, non hanno scopo di lucro e non agiscono in regime di libera concorrenza come si evince inequivocabilmente dalla legge organica n. 215/1933 e dalle leggi regionali che dal 1973 ad oggi sono state emanate nella specifica materia. I Consorzi, infatti, secondo tale legislazione, sono protagonisti sul territorio di attività pubbliche per la regolazione

idraulica, la difesa del suolo e l'irrigazione, agendo in nome e per conto dello Stato o delle Regioni e, di conseguenza, non sarebbe normativamente corretta la qualificazione di attività commerciali per quelle attività che i Consorzi di bonifica svolgono nell'ambito delle proprie finalità istituzionali pubbliche.

Nel caso in cui i Consorzi svolgano attività complementari pubbliche non istituzionalmente proprie, peraltro, essi sono tenuti ad istituire una gestione separata che viene considerata commerciale e quindi normalmente assoggettata al regime previsto per la relativa attività svolta.

ALLEGATO 3

Contributi delle associazioni partecipanti al gruppo di lavoro

Scheda n. 4

(Contributo di CONFEDILIZIA)

La Confedilizia, vista la bozza di relazione finale del Gruppo di lavoro "Erosione fiscale" e rifacendosi a quanto già fatto presente sia per iscritto che verbalmente, chiede che – così come viene fatto in merito all'interruzione della partecipazione allo stesso da parte della Cgil – nella versione definitiva della relazione venga dato atto del fatto che la Confederazione ha partecipato ai lavori del Gruppo ai soli fini della collaborazione tecnica per le classificazioni di singole voci e che non condivide i contenuti complessivi della relazione e degli allegati, in virtù dell'inserimento di una serie di fattispecie non appropriate.

Come noto, la Confedilizia aveva richiesto di inserire nella relazione finale del Gruppo "Erosione fiscale" la medesima precisazione contenuta nella premessa al rapporto finale sull'attività del Gruppo di lavoro "Economia non osservata e flussi finanziari", nella quale si afferma che "il Rapporto non esprime necessariamente il consenso di tutti i partecipanti al Gruppo di lavoro su ogni singolo aspetto trattato" e che "la responsabilità ultima del Rapporto è, comunque, della presidenza del Gruppo di lavoro" (formulazione da ultimo ripresa, in termini analoghi, nelle conclusioni del Gruppo di lavoro "Sovrapposizione tra Stato fiscale e Stato sociale").

L'opinione della Confedilizia, infatti, è che nell'elenco delle "*Tax expenditures*" avrebbero dovuto essere comprese quelle che l'art. 21, comma 11, lettera a), della l. 31 dicembre 2009, n. 196, definisce le disposizioni "recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio".

Ciononostante, nell'elenco in questione figurano una serie di disposizioni che non rientrano affatto in tale concetto. A titolo esemplificativo, e limitandosi al solo settore immobiliare, nell'elenco è presente la norma sull'abbattimento del 15% del canone di locazione ai fini Irpef, che è una deduzione forfettaria delle spese (prevista per qualsiasi categoria di reddito) e non certo una agevolazione.

Oltretutto, recentemente nella tabella è stata introdotta una sezione, intitolata "Misure che legano l'imponibile alla rendita catastale", il cui inserimento è parso alla Confedilizia – come già fatto presente – improprio per una serie di ragioni a suo tempo illustrate per iscritto. L'elaborazione inserita nella tabella riporta un calcolo che non ha infatti significato: da un lato, perché il riferimento ai "valori di mercato" dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio (Omi) non può essere ritenuto oggettivo, considerato che l'Omi rileva i valori di mercato delle unità immobiliari in relazione a diverse variabili (microzona, tipologia, stato conservativo ecc.), provvedendo poi ad indicare dei valori minimi e dei valori massimi; dall'altro lato perché, anche qualora un criterio oggettivo di riferimento ai valori di

mercato potesse essere individuato, il suo utilizzo risulterebbe del tutto illegittimo in quanto contrastante con ciò che ha stabilito più di quindici anni fa la Corte costituzionale, nel momento in cui ha dichiarato legittime le attuali “rendite”, basate sui valori, solo provvisoriamente, perché non basate su redditi accertati, come vuole la legge. Con la conseguenza che ogni raffronto fra di esse e i valori di mercato risulta viziato da tale statuizione.

Roma, 18.11.2011

ALLEGATO 3

Contributi delle associazioni partecipanti al gruppo di lavoro

Scheda n. 5

Misura n. 482 - Imposta sostitutiva per le operazioni di credito

(Contributo di ABI)

L'imposta sostitutiva delle imposte d'atto è disciplinata al titolo IV, dall'art. 15 all'art. 20, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Tale imposta – che trae origine da previgenti regimi di abbonamento disciplinati dalla L. n. 1228 del 27 luglio 1962 e da altre leggi speciali – è stata mantenuta dalla riforma fiscale del 1973.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 15 e seguenti del D.P.R. n. 601/73:

- le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine[3] (e, in taluni casi, anche a breve termine in quanto effettuati in specifici settori)[4] e
- tutti i provvedimenti atti, contratti e formalità, comprese le garanzie, inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione

in presenza di determinati requisiti, sono esenti dalle cosiddette imposte d'atto (imposta di bollo, registro, ipotecarie e catastali e tasse sulle concessioni governative dovute dai contribuenti sui singoli atti) e sono assoggettate, in luogo delle predette imposte d'atto, al pagamento di un'imposta sostitutiva, la cui misura è stabilita, in linea generale, nello 0,25% dell'ammontare complessivo dei finanziamenti erogati in ciascun esercizio. A decorrere dal 1° agosto 2004 è stata introdotta l'aliquota del 2% sui finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di abitazioni per le quali manchino le condizioni per fruire delle agevolazioni "prima casa". Aliquote minori sono poi previste per finanziamenti effettuati in specifici settori.

Ai sensi dell'art. 18 D.P.R. 601/73, l'imposta sostitutiva non va corrisposta dal soggetto passivo volta per volta per ciascuna operazione posta in essere, ma viene calcolata, in modo cumulativo, sull'ammontare complessivo del capitale erogato nel periodo di riferimento (sei mesi), sulla base di una dichiarazione presentata dai soggetti obbligati.

Le banche (ma anche l'INPDAP e gli altri soggetti erogatori di finanziamenti, cui si applica il medesimo regime fiscale) sono infatti tenute alla presentazione di due dichiarazioni nel corso dell'esercizio, la prima relativa alle operazioni effettuate nel primo semestre, la seconda relativa al successivo semestre, in base alle quali l'ufficio liquida l'imposta dovuta.

[3] I finanziamenti bancari a medio e lungo termine si intendono quelli la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi.

[4] Cfr. art. 16 (Altre operazioni di credito), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

Unitamente all'imposta dovuta per il primo semestre è dovuto il versamento di una somma pari al 90% di tale imposta a titolo di acconto di quella relativa alle operazioni da effettuare nel secondo semestre.

Criticità esistenti e proposte di superamento

Opzionalità - Tra le questioni di maggior criticità va segnalata quella relativa all'obbligatorietà dell'imposta sostitutiva. Sulla base dell'attuale regime infatti, sussistendo le condizioni richieste, l'applicazione dell'imposta sostitutiva è dovuta in via obbligatoria. Al fine proprio di rispettare la natura agevolativa di misura avente rilevanza sociale, dovrebbe essere prevista la possibilità di scegliere tra l'imposta sostituiva e le imposte d'atto ordinarie. Vi sono infatti casi in cui il pagamento dell'imposta sostitutiva è più oneroso rispetto a quello che si avrebbe applicando le varie imposte d'atto ordinarie.

Regime degli acconti - L'attuale normativa prevede esclusivamente il metodo storico per il calcolo degli acconti relativi al secondo semestre; sarebbe opportuno prevedere la possibilità di calcolare con un metodo previsionale l'ammontare degli acconti dovuti per detto periodo così da tener conto ad esempio di mutate condizioni di operatività (riduzione dei finanziamenti) ovvero di operazioni straordinarie.

Scopo del finanziamento - Dubbi interpretativi sono recentemente emersi in merito alla corretta individuazione dell'ambito applicativo del regime fiscale previsto dall'art. 15 e ss. del D.P.R. n. 601 del 1973. Tali dubbi sono forieri di sempre più frequenti contestazioni con gli uffici dell'Amministrazione finanziaria che danno luogo a defatiganti contenziosi a danno dell'efficienza del sistema e costituiscono, di fatto, un vincolo per le operazioni di ristrutturazione del finanziamento non accompagnate dall'erogazione di nuova liquidità.

Sarebbe auspicabile, nell'ottica anche di evitare ostacoli alle esigenze di liquidità avvertite in questo particolare momento socio-economico, soprattutto dalle piccole/medie imprese, evitare l'affermarsi di interpretazioni amministrative e/o giurisprudenziali volte a sostenere l'applicabilità dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti esclusivamente ai finanziamenti finalizzati a "produrre nuova ricchezza" e, quindi, a circoscrivere fortemente l'ambito di applicazione di una agevolazione pensata dal legislatore proprio per favorire le operazioni di finanziamenti e il relativo costo.

Potrebbe in tal senso essere prevista una modifica normativa ovvero un intervento chiarificatore dell'Amministrazione finanziaria (sul punto è pendente la risposta del Governo ad una recente interrogazione parlamentare).

Sotto il profilo normativo, infatti, le uniche disposizioni che attribuiscono una rilevanza allo scopo per il quale il finanziamento è stato richiesto sono quelle dettate al fine dell'individuazione dell'aliquota applicabile alla singola fattispecie (artt. 15, 18 e 19 del D.P.R. n. 601 del 1973), ovvero alla concessione di finanziamenti destinati a particolari settori produttivi (credito artigiano, credito agrario, ecc.), ovvero all'acquisto di un immobile diverso dalla prima casa di abitazione.

ALLEGATO 3

Contributi delle associazioni partecipanti al gruppo di lavoro

Scheda n. 6

(Contributo di Coldiretti, CIA e Confagricoltura)

Premessa

Obiettivo del tavolo è "analizzare l'area dell'amplissima forbice aperta dalla dialettica tra la regola (il principio generale dell'imposizione fiscale) e l'eccezione (la deviazione legale da questo principio, via esenzioni, agevolazioni, regimi fiscali sostitutivi di favore fiscale, etc.)" (cfr. lettera del Ministro Tremonti del 29 ottobre alle parti sociali).

Tale obiettivo (che in parte è stato realizzato dal MEF con l'elenco delle norme agevolative allegato alla legge di stabilità) è, nelle intenzioni del tavolo, raggiunto attraverso un censimento completo di tutte le "*tax expenditures*" intese nella interpretazione "ampia" del concetto, basato sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Su alcune di queste, le più importati per il settore agricolo, si intende fornire un maggiore dettaglio attraverso la predisposizione di apposite schede.

Misura – Redditi determinati catastalmente

I concetti di agevolazione ed esenzione fiscale rappresentano una deroga ai principi dell'imposizione e dunque alle logiche che fondano il prelievo.

L'agevolazione richiede l'individuazione di un parametro in relazione al quale poter distinguere ciò che rappresenta l'eccezione dalle regole della tassazione, che dovrebbe individuarsi nel trattamento fiscale ordinario che connota un specifico tributo in modo da attribuire natura "agevolativa" alle singole disposizioni "in deroga" ovvero una deviazione dalle logiche strutturali dello stesso tributo.

Nell'ambito dell'attuale sistema dell'imposizione sui redditi non sembra potersi individuare nella categoria dei redditi fondiari, e segnatamente dei redditi dominicali ed agrari, un carattere "sottrattivo" o "derogatorio" al principio di tassazione della ricchezza imponibile che contraddistingue l'imposizione diretta, ma, semmai uno specifico sistema di determinazione della base imponibile assoggettata, peraltro, al principio della progressività del prelievo a cui è informato il sistema tributario, in base all'art. 53 della Costituzione.

In breve, le diverse categorie reddituali (redditi fondiari, di capitale, d'impresa, di lavoro e redditi diversi) previste dal testo unico delle imposte sui redditi costituiscono il parametro, di cui sopra, del c.d. trattamento fiscale ordinario, riferibile alla capacità contributiva delle diverse tipologie di contribuenti. Immaginare quale *benchmark* un reddito

“teorico/effettivo” relativo all’esercizio di “impresa agricola” di cui all’art. 2135 c.c. comporta un’evidente distorsione.

Si assimilano, infatti, le attività di cui al citato art. 2135 c.c. a quelle di cui all’art. 2195 c.c., in contrasto con quanto disposto dal legislatore del codice. Si richiama il disposto di cui all’art. 41, c. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, in base al quale, “i redditi fondiari sono in ogni caso determinati in base alle risultanze catastali”.

Il Catasto terreni quale strumento di determinazione dei redditi di natura agricola ha radici molto antiche. Le funzioni essenziali sono rappresentate dall’individuazione sistematica dei beni soggetti alle imposte in modo da realizzare un inventario degli immobili esistenti nel territorio nazionale, riportante il nome dei proprietari, la consistenza, le caratteristiche tecniche più rilevanti e l’imponibile fiscale.

In particolare la funzione estimativa, con la finalità di determinare la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, è caratterizzata da una serie di operazioni molto articolate (ricognizione dei confini delle singole proprietà, rilevazione delle particelle catastali e della loro estensione e rappresentazione nelle apposite mappe, elencazione delle qualità di colture e loro suddivisioni in classi di redditività, ecc.).

Secondo le norme emanate dall’Amministrazione del Catasto, la determinazione delle tariffe di reddito dominicale ed agrario deve essere fatta in base all’analisi di bilancio delle imprese agrarie.

Più in particolare, il reddito dominicale è costituito dal reddito medio annuo ordinario ritraibile dal terreno attraverso l’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 32 del Tuir ed il reddito agrario dalla parte del reddito medio ordinario imputabile al capitale d’esercizio (macchine, bestiame, prodotti di scorta, ecc.) e al lavoro di organizzazione impiegati nell’esercizio delle attività agricole.

La media è relativa ai periodi di riferimento stabiliti dalla legge e alle diversità di merito che presentano le particelle appartenenti alla stessa qualità e classe. L’ordinarietà è in relazione con l’organizzazione aziendale (ordinamento culturale, trasformazione dei prodotti, rapporti del conduttore con la manodopera), coi metodi di coltivazione e, soprattutto con la capacità dell’imprenditore.

Le tariffe, cioè gli imponibili relativi ad un ettaro, sono determinate analizzando i bilanci di un congruo numero di aziende ordinarie (dette aziende di studio) site in comuni tipo che rappresentano, per analogia di caratteristiche agronomiche ed economiche, un certo numero di altri comuni (zona di studio).

Le tariffe sono sottoposte a revisione, ai sensi dell’art. 28 del TUIR, quando se ne manifesti l’esigenza per sopravvenute variazioni nelle quantità e nei prezzi dei prodotti e nei mezzi di produzione o nell’organizzazione e strutturazione aziendale, e comunque ogni dieci anni. La revisione è disposta con decreto del Ministro delle finanze, previo parere della commissione censuaria centrale e può essere effettuata, d’ufficio o su richiesta dei comuni interessati, anche per singole zone censuarie e per singole qualità o classi dei terreni. Inoltre, i titolari dei redditi dominicali ed agrari sono tenuti a denunciare le variazioni delle qualità di coltura entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

La revisione delle tariffe permette di rendere più aderente possibile il reddito forfetariamente determinato ai redditi effettivamente prodotti dal terreno, tenendo conto delle variazioni delle colture e dei mutamenti derivanti dall'evoluzione del tempo e dei fattori della produzione.

Il Catasto, quindi, fermo restando gli attuali presupposti normativi (civilistici e fiscali) che presiedono alla tassazione delle attività agricole, si ritiene non debba essere considerato un "ferro vecchio", ma, anzi, lo strumento ideale per l'individuazione di un base imponibile "media ordinaria" più rispondente alle peculiarità del settore agricolo, quanto mai esposto ai fenomeni dell'eccessiva volatilità dei prezzi delle derrate agricole e dei ricorrenti eventi climatologi ed epidemiologici derivanti dal frenetico processo di globalizzazione dell'economia.

Tale procedimento di standardizzazione del reddito si ritiene ancor più "attuale" se si considera il contesto di disposizioni normative tese sempre più ad individuare procedure di determinazione forfetaria dei redditi relativi all'esercizio di imprese commerciali (studi di settore, parametri, società di comodo, redditometro, ecc.).

Potrebbe essere auspicabile, ai fini di una migliore e ancor più puntuale efficacia del metodo in parola oltre che per evitare situazioni di sperequazione fiscale tra i contribuenti, l'adozione ulteriori strumenti di aggiornamento delle variazioni delle caratteristiche produttive dei terreni.

Un catasto più efficiente potrebbe far ricorso oggi, ancor più che nel passato, all'utilizzo di procedure informatiche e a più sofisticate tecniche di rilevazione delle qualità di colture effettivamente praticate come l'uso dell'aerofotografia e del telerilevamento nell'ambito dei processi di revisione degli estimi che dovranno, evidentemente, essere adeguati alla moderna realtà fondiaria e tecnologica.

Misura – Irap agricola

Le esigenze sempre più pressanti di dotare le Regioni di un tributo di rilevante importanza quantitativa e di razionalizzare il prelievo sulle imprese e sul lavoro, attraverso la sostituzione di una pluralità di tributi con un'unica imposta, hanno portato il legislatore all'introduzione dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), nel presupposto, comunque, dell'invarianza di gettito a carico dei soggetti interessati

L'IRAP sostituisce i seguenti tributi: ILOR, ICIAP, Tassa sulla Partita Iva, Imposta sul Patrimonio netto delle Imprese, Contributi per il Sistema Sanitario Nazionale, Contributo per l'Assicurazione Obbligatoria contro la Tubercolosi; essa è indeducibile dalle imposte statali.

La normativa è stata modificata con numerosi interventi legislativi; con la legge 244 del 24 dicembre 2007 diventa un tributo regionale a tutti gli effetti sia perché la dichiarazione va presentata direttamente alla Regione in cui è domiciliato fiscalmente il contribuente e non si

configura più come un quadro all'interno del modello Unico, divenendo autonoma rispetto alla dichiarazione dei redditi, sia perché, a decorrere dal 1° gennaio 2009, il tributo verrà istituito con legge regionale (finora l'IRAP si configurava infatti come un tributo "derivato" e non "proprio" in quanto istituito da legge statale), anche se rimane interdetta alle Regioni la possibilità di modificare la base imponibile (e in ciò l'IRAP si differenzia dai "tributi propri autonomi", istituiti, sin dall'origine, da una legge regionale).

Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi; per cui anche produttori agricoli titolari di reddito agrario (art.32 del TUIR), ad eccezione dei soggetti in regime di esonero IVA, sono soggetti ad IRAP, così come stabilito dall'art. 3, comma 1, lettera d) del D.Lgs 446/97.

La base imponibile dei produttori agricoli esercenti attività agricola entro i limiti previsti dall'articolo 32, ad eccezione dei soggetti in regime di esonero IVA, è data dalla differenza tra corrispettivi e acquisti destinati alla produzione; è comunque prevista la possibilità di optare per l'applicazione delle regole valide per gli altri soggetti IRPEF ed IRES.

E' prevista, in via generale un'aliquota d'imposta del 3,9% (4,25% fino al periodo d'imposta 2007), mentre per il settore agricolo fin ad origine, inizialmente con norma transitoria (art. 45), successivamente con la Finanziaria 2009 in via definitiva, l'aliquota è stabilita nella misura pari all'1,9%, congrua a garantire l'invarianza di prelievo rispetto al carico impositivo assicurato dai tributi e contributi che si applicavano al settore agricolo ricondotti alla nuova imposta (in particolare, i contributi per il servizio sanitario nazionale e la tassa sulla partita Iva) Peraltro il settore agricolo, differentemente dagli altri settori, non ha beneficiato della riduzione dell'aliquota prevista dalla Finanziaria 2008.

Ciò posto il mantenimento dell'attuale aliquota ridotta dell'1,9% nei confronti del settore agricolo muove dal presupposto, sancito dalla norma, dell'invarianza del prelievo impositivo rispetto alla condizione preesistente. Le valutazioni assunte a parametro nella determinazione dell'aliquota *de quo* mantengono centralità e sostanza, anzi certificano oggi la necessità di una revisione tesa a ridurre ulteriormente l'aliquota applicabile al settore agricolo al pari della riduzione già prevista gli altri soggetti economici.

Misura – Accisa ridotta su carburanti per agricoltura

La riduzione dell'accisa risponde a specifici obiettivi di politica economica, finalizzati al contenimento dei costi di produzione in agricoltura ed alla fondamentale esigenza di recupero di competitività delle imprese agricole, così come indicato in ultimo anche nel Dpef 2008 – 2013.

In tale ottica, con il decreto interministeriale 11 dicembre 2000, n. 375, la misura dell'accisa per il gasolio utilizzato in agricoltura è stata ridotta dal 30% al 22%, e quella per la benzina dal 55% al 49%.

Inoltre, tenuto conto che l'incidenza del costo per il carburante è particolarmente rilevante per le coltivazioni sotto serra, la misura dell'accisa è stata azzerata fino al 2010.

Va precisato che, in base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 4, del D.L. 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, in relazione alla riduzione dei consumi realizzati a seguito delle nuove modalità di erogazione del carburante agevolato, la misura dell'accisa deve essere ridotta al fine di suddividere il beneficio tra erario e produttori agricoli.

Misura - Imposta di registro applicata ai trasferimenti di terreni agricoli

Per i trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze il secondo periodo dell'art.1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131 del 1986 (Testo unico dell'imposta di registro) prevede l'applicazione dell'aliquota maggiorata del 15%. L'inasprimento tributario è motivato dall'intento del legislatore di scoraggiare speculazioni finanziarie e commerciali sui fondi rustici.

E' prevista un'aliquota agevolata nel caso in cui l'acquirente sia un coltivatore diretto persona fisica o un imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 2004, poi modificato ed integrato dal D.Lgs 101/05. L'intento del legislatore è, ovviamente, quello di favorire i trasferimenti volti a sviluppare l'accorpamento di terreni o l'ingresso nel settore di giovani agricoltori.

A stabilirlo, *ab origine* il D.Lgs n. 114 del 1948, recante "Provvidenze a favore della piccola proprietà contadina", che ha introdotto disposizioni di favore (imposte normali di registro ed ipotecaria ridotte alla metà) per le compravendite e le concessioni di fondi rustici, effettuate da persone dedite abitualmente alla lavorazione della terra, idonei alla formazione o arrotondamento della piccola proprietà contadina.

Tali agevolazioni sono state confermate con la legge n. 2362 del 1952 e successivamente con la legge 6 agosto 1954, n. 604 che ha riformato l'originaria norma, anch'essa oggetto di successivi interventi.

Le agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina sono state prorogate nel corso degli anni fino alla legge di stabilità per il 2011 che, da ultimo, ha confermato le medesime agevolazioni la cui scadenza era prevista per il 31 dicembre 2010 (legge n. 220 del 2010).

Tali agevolazioni (a regime) sono attualmente disciplinate dall'articolo 2, comma 4-bis, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, in vigore dal 28 febbraio 2010, che ha convertito in legge il cosiddetto decreto mille proroghe (DL n. 194 del 2009). Nello specifico, tali agevolazioni consistono nell'applicazione delle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa di euro 168 e dell'imposta catastale nella misura proporzionale dell'1% sul valore dichiarato del terreno. L'atto di compravendita e le relative copie sono, inoltre, esenti da imposta di bollo.

I benefici sono riconosciuti ai soli coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. Possono usufruirne solo gli

atti di acquisto a titolo oneroso di terreni, e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti (terreni situati in zona E).

Misura - Fabbricati rurali

Fin dalla riforma del Catasto del 1931 (*rectius*, fin dalla legge n. 2136 del 1865), i fabbricati rurali erano iscritti al catasto terreni, con rendita zero, e considerati pertinenze del fondo. Di conseguenza, non erano soggetti ad imposizione in quanto il loro reddito era assorbito da quello dominicale del terreno al quale erano asserviti.

Occorre osservare che l'articolo 42 del TUIR (tacitamente abrogato dall'articolo 9 del DL n. 557 del 1993, come chiarito con circolare n. 73/E del 27 maggio 1994) individua tassativamente quali sono le costruzioni rurali che, essendo al servizio del fondo, non sono suscettibili di reddito autonomo. Detta norma, che ricalca sostanzialmente la disposizione contenuta nel corrispondente articolo 39 del DPR n. 597/1973, evidenzia che l'esclusione dal reddito di fabbricati delle costruzioni in argomento trova la sua giustificazione nel fatto che, trattandosi di beni strumentali dell'impresa agricola, i redditi ad esse relativi sono stati considerati in sede di formazione delle tariffe d'estimo.

In previsione della costituzione del Catasto dei Fabbricati, che avrebbe dovuto sostituire il Catasto edilizio urbano, con l'articolo 9 del DL n. 557 del 1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994, sono stati introdotti nuovi criteri per il riconoscimento della ruralità degli immobili (soggettivi ed oggettivi), per cui la loro esenzione ai fini fiscali è subordinata al rispetto di determinati, più stringenti, requisiti.

Tali condizioni di ruralità riguardano sia le case di abitazione (comma 3) che i fabbricati strumentali (comma 3-bis), e sono valide, sussistendone i presupposti, ai soli fini dell'eventuale esenzione dal pagamento dei tributi (imposte dirette, indirette ed ICI).

La normativa ha subito, nel corso degli anni, diverse modifiche e integrazioni dettate, da ultimo, dalla necessità di adeguare la medesima alla mutata figura dell'imprenditore agricolo, delineata dal nuovo articolo 2135 del codice civile. L'art. 42-bis del DL n. 159 del 2007 ha, infatti, apportato radicali trasformazioni alla disciplina delle costruzioni rurali ampliando i criteri di individuazione. L'intervento del legislatore ha comportato, altresì, l'esclusione dall'imposizione fiscale di diverse tipologie di fabbricati, quali ad esempio, quelli delle società agricole e delle cooperative.

Di recente, l'articolo 7, commi 2-bis e quater, DL n. 70 del 2011, ha previsto che, ai fini del riconoscimento dei requisiti di cui all'articolo 9 del DL n. 557/1993, i fabbricati devono essere iscritti in catasto urbano rispettivamente nelle categorie A/6 (case di abitazione) e D/10 (Fabbricati strumentali).

Per quanto sopra rappresentato, risulta evidente che l'irrilevanza fiscale dei fabbricati aventi i requisiti di ruralità non rappresenta una "agevolazione", bensì risponde all'esigenza di evitare una doppia imposizione sui cespiti agricoli.

Misura - Regime speciale IVA in agricoltura

Relativamente al regime speciale IVA per gli imprenditori agricoli si fa presente che gli artt. 295 e ss. del capo 2 - Sez 3 della Direttiva 2006/112/CE del 28.11.2006, relativa al sistema comune IVA, già VI Direttiva 77/388/CEE, prevedono che gli stati membri possano applicare ai produttori agricoli un regime forfettario inteso a compensare l'onere dell'IVA pagata a monte sugli acquisti di beni e servizi.

In base a tale previsione il legislatore nazionale ha introdotto, con l'art. 34 del DPR n. 633/72, uno speciale regime per il settore agricolo basato sulla detrazione forfetizzata dell'IVA che per gli anni dal 1973 al 1997 ha consentito ai produttori agricoli di trattenere il 100 per cento dell'IVA addebitata ai propri cessionari, in base a determinate percentuali di compensazione, relativamente alle cessioni dei prodotti agricoli indicati nella prima parte della Tabella A allegata al predetto decreto, assumendo che l'IVA assolta sugli acquisti fosse pari a quella applicata sulle vendite.

A partire dal 1° gennaio 2008, a norma dell'art. 11, c. 5, del D.Lgs. n. 313/97, il regime speciale di applicazione del tributo, si è trasformato in un regime speciale di detrazione in quanto la detrazione dell'imposta è forfetizzata, a copertura dell'IVA assolta per l'acquisto di beni e servizi necessari per l'espletamento dell'attività agricola, nella misura corrispondente alle percentuali di compensazione, mentre sulle cessioni di prodotti agricoli si applicano le aliquote IVA ordinarie previste per tali beni, salvo alcune eccezioni.

In particolare, le percentuali di compensazione dell'IVA pagata sugli acquisti sono state riviste , ed in base alle nuove disposizioni, la determinazione del debito d'imposta, ferma restando l'applicazione delle aliquote ordinarie alle cessioni di prodotti effettuate, risulta pari alla differenza tra l'IVA applicata sulle vendite e quella sugli acquisti, calcolata in misura pari all'applicazione delle predette percentuali di compensazione, stabilite con apposito decreto ministeriale, all'ammontare delle operazioni imponibili effettuate.

Di conseguenza, l'IVA effettivamente pagata sugli acquisti non e detraibile.

Le percentuali di compensazioni in vigore sono state stabilite con D.M. 23 dicembre 2005.

Tanto premesso, si ritiene che il mantenimento dell'attuale regime di cui all'art. 34 del DPR n. 633/72, in aderenza alle normativa comunitaria, trovi la sua ragion d'essere nell'esigenza di non compromettere la concorrenzialità del nostro sistema agricolo rispetto agli altri Paesi comunitari che adottano un regime speciale agricolo, segnatamente Francia, Germania, Spagna, Paesi Bassi e Regno unito.

ALLEGATO 3

Contributi delle associazioni partecipanti al gruppo di lavoro

Scheda n. 7

(Contributo di I.N.T.)

(ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI)

Analisi dell'erosione fiscale, c.d. *tax expenditures*, e del lavoro svolto.

L'erosione fiscale è la riduzione della base imponibile, che sarebbe in linea di principio soggetta a tributo, a causa di varie forme di agevolazione ed esenzione, di inadeguatezze nel metodo di accertamento o di regimi fiscali sostitutivi. Si tratta, quindi, di una diminuzione della base imponibile determinata dalla stessa legge fiscale che, per motivi di carattere socio-economico sancisce l'esenzione da imposte di alcune forme di imponibili. Nell'erosione è, quindi, assente qualsiasi comportamento elusivo del contribuente, che vede ridotto il proprio imponibile senza modificare in alcun modo la propria condotta.

L'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) definisce le *tax expenditures* come il trasferimento di risorse pubbliche attraverso la riduzione degli obblighi fiscali; in particolare, usa il termine "sussidio" se tale trasferimento di risorse è direttamente collegato all'acquisto di un bene, se invece non esiste una specifica destinazione, usa semplicemente il termine "trasferimento". Si tratta di abbattimenti del debito di imposta imputabili a previsioni legislative: deduzioni, detrazioni, esclusioni, esenzioni, aliquote ridotte, le quali, apportando una riduzione del gettito, producono sul bilancio pubblico un effetto analogo ad aumenti di spesa. Da ciò il termine "*tax expenditures*" (c.d. spese fiscali).

Diversamente, il Fondo Monetario Internazionale (FMI) considera le *tax expenditures* quali entrate a cui lo Stato rinuncia in virtù delle disposizioni fiscali emanate annualmente e che spesso sono utilizzate in luogo di espliciti programmi di spesa e raccomanda di integrare i documenti di bilancio presentati ogni anno, con un riepilogo delle misure previste annualmente, indicando la finalità di ogni disposizione, la sua durata e i soggetti beneficiari, e completando la relazione con una stima approssimativa dell'impatto finanziario di ogni agevolazione prevista.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giulio Tremonti in data 29 ottobre 2010 istituiva quattro tavoli di lavoro preparatori alla riforma fiscale, tra cui anche quello destinato all'analisi dell'erosione fiscale. Il mandato del Ministro consisteva nel *"analizzare l'area dell'**erosione fiscale**, in specie della amplissima forbice aperta dalla dialettica tra la **regola** (il principio generale dell'imposizione fiscale) e l'**eccezione** (la deviazione legale da questo principio, via esenzioni, agevolazioni, regimi sostitutivi di favore fiscale, etc.)"*

La base di partenza del lavoro che il tavolo così istituito ha affrontato era costituita da un "Elenco delle disposizioni vigenti recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio" redatto dal Dipartimento delle Finanze in applicazione dell'art. 21, comma 11 – lett. a), Legge n. 196/09 – ALLEGATO A alla Legge di Bilancio 2011. Detto elenco conteneva 242 voci per una erosione totale stimata in 143.276,33 miliardi di euro per l'anno 2011, dove solo una decina delle voci comprese nella lista rappresentavano circa un terzo del totale. Nel prendere atto che come da modello Ocse ogni forma di agevolazione va considerata erogazione di spesa pubblica, si è preliminarmente stabilito di definire le agevolazioni come "*tax expenditures*" (spese fiscali, secondo la traduzione italiana comunemente accettata). Ci si è resi subito conto dell'incompletezza dell'elenco e della eccessiva sinteticità di alcune importanti voci ed è stato fin da subito deciso l'allargamento alle imposte sostitutive, ai regimi speciali di imposizione e alle agevolazioni statali concesse per i tributi locali, lasciando fuori dall'esame soltanto ciò che è diretta espressione dell'autonomia impositiva degli enti territoriali; l'elenco è stato poi implementato negli ultimi mesi con le nuove forme di *tax expenditures* inserite nelle manovre sviluppo e anticrisi del 2011. Durante l'analisi delle voci si è poi proceduto a richiedere al Dipartimento delle Finanze, via via che si rendeva necessario, un maggior dettaglio di alcune voci. Il risultato finale è un elenco di voci molto più consistente di quello di partenza, singolarmente analizzate e codificate secondo una tabella di classificazione elaborata dal tavolo stesso.

Un particolare ringraziamento è dovuto ai Dipartimenti delle Finanze e del Territorio e alle Agenzie delle Entrate e delle Dogane per la professionale collaborazione prestata al tavolo di lavoro e alla Scuola Superiore di Economia e Finanza per la squisita disponibilità dimostrata tramite la sua struttura amministrativa e didattica.

Nella speranza di aver contribuito in questi mesi, insieme con l'intero gruppo, ad adempiere con successo all'incarico ricevuto dal Ministro, si allegano, in conclusione, alcune considerazioni su specifiche fattispecie di *tax expenditures*, nella recondita speranza che nell'ambito del lavoro di revisione che spetterà al legislatore della riforma fiscale, ci possa essere spazio anche per aggiornare al rialzo alcune agevolazioni di indubbia valenza sociale.

Acqui Terme, 16 settembre 2011

Il Presidente I.N.T.

Dott. Riccardo Alemanno

Il Consigliere Nazionale

Dott. Giuseppe Zambon

I.N.T.

ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

Brevi considerazioni su alcune voci

Siamo consapevoli del fatto che il lavoro da svolgere assegnato al Tavolo sull'erosione fiscale ha la precipua funzione di analizzare le *tax expenditures* al fine di agevolare il futuro legislatore della riforma fiscale nel decidere come ridurre l'impatto dell'erosione fiscale sui saldi di Bilancio pubblico, ciò nonostante, senza scomodare autorevoli studi sull'andamento dei prezzi al consumo e del costo della vita o indagini attestanti la misura che ha raggiunto l'evasione negli ultimi anni, non si può negare che, nell'ambito di una totale revisione delle *tax expenditures*, sia giunto il momento di rivedere e aggiornare alcuni parametri e regole relativi a detrazioni e deduzioni previste nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) anche alla luce della perdita del 40% del potere d'acquisto verificatosi negli ultimi dieci anni come recentemente denunciato dal CASPER (Comitato contro le speculazioni e il risparmio).

1) Familiari a carico (Misura 22): *detrazione d'imposta spettante se il familiare non ha conseguito un reddito complessivo superiore ad € 2.840,51*.

== IMPORTO ANACRONISTICO ==

L'importo è rimasto immutato da oltre 15 anni, in quanto veniva fissato nel 1995 in £. 500.000 quando il reddito medio annuo di un operaio era di circa 20 milioni di lire; oggi il reddito medio è arrivato a 17 mila euro (33 milioni di lire) e il limite dovrebbe essere riproporzionato a 5.000 euro *(arrotondando per eccesso l'esatto importo di 4.657 euro)* **che, guarda caso, corrisponde anche all'importo limite del lavoro occasionale oltre il quale è dovuta la contribuzione INPS a gestione separata.**

Il limite reddituale di € 2.840,51 è da considerarsi al lordo sia degli oneri deducibili che della rendita dell'abitazione principale e relative pertinenze ed incluse le retribuzioni corrisposte da enti ed organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede ed enti direttamente gestiti ed Enti centrali della Chiesa Cattolica. Queste retribuzioni sono esenti dall'Irpef e non sono quindi comprese nel reddito complessivo di coloro che le percepiscono **ma sono comunque rilevanti ai fini dell'eventuale attribuzione delle deduzioni per carichi di famiglia.**

Vanno inoltre considerati a tali fini i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa, e come oggetto esclusivo del rapporto, dai frontalieri e da coloro che lavorano a Montecarlo e a S. Marino e i redditi percepiti come collaboratore familiare di un contribuente in regime dei minimi.

Non devono, per contro, essere considerati nel calcolo del limite reddituale i redditi esenti, **quelli soggetti a tassazione separata *(anche per opzione)* e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta**.

Viene in questo modo concessa la detrazione per familiari a carico anche quando il familiare percepisce redditi cospicui e non tassati quali ad esempio le borse di studio per Dottorato di ricerca e gli Assegni di ricerca che possono arrivare anche a 18/20 mila euro annui (**Misura 38 – *va, inoltre, ricordato che detti redditi, non devono nemmeno essere inseriti nel calcolo dell'ISEE per accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità***), gli utili da partecipazioni non qualificate, gli interessi attivi, i compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche < 7.500 euro, ecc., mentre viene di fatto negata e **perdono normalmente la detrazione i genitori vedovi quando i figli minori percepiscono quota parte *(anche minima)* della pensione di reversibilità del genitore defunto** che, non essendo soggetta ad usufrutto legale del genitore superstite *(a differenza dei redditi immobiliari)*, deve essere dai minori stessi dichiarata a titolo personale.

2) Spese sanitarie (Misura 24): *detrazione d'imposta pari al 19% del costo sostenuto con franchigia di € 129,11*

== DETRAZIONE INSUFFICIENTE E FRANCHIGIA INIQUA ==

La percentuale di detrazione del 19% è troppo bassa rispetto agli "sconti" proposti abitualmente dai professionisti sanitari in cambio della non emissione della fattura *(normalmente dal 20 al 30%)* e, inoltre, lo "sconto" viene fruito immediatamente mentre la detrazione solamente l'anno successivo. La percentuale andrebbe aumentata almeno al 30-40%, magari per le sole spese specialistiche di professionisti e cliniche private *(escludendo medicinali, ticket, prestazioni di ospedali pubblici e convenzionati per cui rimarrebbe ferma al 19%)*, per contrastare il fenomeno della sotto fatturazione e stimolare il contribuente a richiedere il documento fiscale. Il minor gettito verrebbe abbondantemente coperto dal recupero dell'evasione soprattutto nel settore protesico odontoiatrico e in quello medico specialistico in genere, dove risulta essere ancora molto elevata.

La franchigia sembra iniqua se si pensa che un contribuente con reddito elevato e coniuge a carico *(in quanto può permettersi di non lavorare)* e conseguentemente anche con i figli interamente a suo carico, la applica una sola volta sul totale delle spese mediche sostenute per tutta la famiglia, mentre ad esempio due coniugi con redditi singolarmente bassi *(magari nella somma inferiori a quelli del contribuente precedente!)*, ma superiori al minimo per essere considerati a carico, sono penalizzati da una doppia franchigia. Non deve essere, inoltre, sottaciuto che forse il contribuente che spende poco e rimane sotto la franchigia lo fa proprio in considerazione della sua bassa situazione reddituale che non gli permette di rivolgersi a determinati specialisti e se lo fa accetta di buon grado di non farsi fare la fattura in luogo di uno sconto consistente di cui può fruire subito. **Al posto della franchigia, che andrebbe eliminata, si potrebbe prevedere invece una soglia di reddito oltre la quale bloccare la detrazione con esclusione per le sole patologie più gravi**.

3) Contributi per addetti servizi domestici (Misura 31): *deduzione spettante fino ad un massimo di € 1.549,37 (ex £. 3.000.000)*.

== IMPORTO INSUFFICIENTE E DETRAZIONE DA REPLICARE PER OGNI SOGGETTO RICEVENTE ==

L'importo andrebbe elevato a 2.100 euro *(ex £ 4.000.000 circa)* in relazione alle mutate retribuzioni di badanti e colf e coerentemente con quanto esposto più avanti al n. **4)** in relazione all'emersione del lavoro nero. La detrazione andrebbe concessa per ogni assunto con obbligo di indicazione in dichiarazione del codice fiscale del/della dipendente. L'importo proposto corrisponde all'incirca al costo contributivo di una colf/badante convivente tutto l'anno al massimo dell'impiego possibile per contratto *(ore 54 settimanali)* che corrisponde esattamente ad euro 2.106.

4) Assistenza non autosufficienti (Misura 36): *detrazione d'imposta pari al 19% del costo sostenuto; detrazione massima € 2.100,00*

== TRASFORMARE IN DUE SEPARATE DETRAZIONI ==

Per recuperare a reddito il rilevante importo di retribuzioni "in nero" erogate da privati alle (ai) badanti, sarebbe opportuno prevedere una doppia agevolazione:

a) Detrazione del 19% per finalità sociali *(come l'attuale)* sugli importi annui erogati a **singolo percipiente** (*di cui occorrerà indicare in dichiarazione il codice fiscale ai fini del controllo incrociato)* non superiori all'importo oggi coperto dalle detrazioni per lavoro dipendente, pari a 8.000 euro *(o diverso limite eventualmente stabilito come non tassabile per il lavoro dipendente)* con un limite di detrazione, quindi, prefissato in euro 1.520 (*inferiore a quello oggi esistente previsto in euro 2.100, che è, invece, pari al 19% di una spesa di euro 11.000)* aumentando il limite di reddito dell'erogante ad euro 55.000 oltre il quale non può fruire della detrazione *(oggi euro 40.000)* allargando la platea dei contribuenti interessati a far emergere il "nero".

b) Detrazione del 23% *(o diversa percentuale applicata allo scaglione Irpef più basso)* sulla parte eccedente euro 8.000 (*o diverso limite eventualmente stabilito come non tassabile per il lavoro dipendente)* degli importi annui erogati **a singolo percipiente** *(di cui dovrà essere indicato il codice fiscale in dichiarazione ai fini del controllo incrociato)* senza alcun limite di importo detraibile *(anche perché difficilmente una badante prende più di 15.000 euro annui, corrispondenti oggi al primo scaglione Irpef).*

La modifica sarebbe a costo zero in quanto la detrazione sub b) è parimenti compensata dal reddito dichiarato dal percipiente che prima non lo dichiarava *(o recuperato in sede di accertamento parziale ex 41-bis TUIR)* e permetterebbe il recupero di materia imponibile anche ai fini previdenziali; per contro la detrazione sub a) permetterebbe la detrazione ad

un maggior numero di contribuenti per importi erogati inferiori al minimo tassabile, compensata dal minor importo massimo detraibile.

Nota: In quanto a costo zero, la sola detrazione sub b) potrebbe essere concessa anche relativamente al costo sostenuto per le collaboratrici (collaboratori) familiari e non solo alle (ai) badanti per l'assistenza, permettendo ulteriore emersione di lavoro nero.

5) Contributi di assistenza sanitaria versati a enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale (Misura 50): *non imponibilità degli importi versati fino ad un massimo di € 3.615,20*

== OPERARE MAGGIORI CONTROLLI INCROCIATI ==

Nella quantificazione dell'effetto erosivo della non concorrenza all'imponibile di lavoro dipendente dei "contributi di assistenza sanitaria versati a enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale", occorre considerare che la non imponibilità soffre una limitazione fino ad un massimo di € 3.615,20 (ex 7.000.000 di vecchie lire), importo oltre il quale detti contributi concorrono alla formazione della base imponibile.

La quantificazione della misura, inoltre, dovrebbe tenere conto del fatto che gli enti e le casse destinatari dei contributi, provvedono al ristoro di parte delle spese sanitarie sostenute dai lavoratori dipendenti iscritti e che **le spese rimborsate non sono conseguentemente detraibili quali spese sanitarie nella prevista misura del 19% della spesa sostenuta, netto franchigia (Misura 24)**.

Gli enti e le casse sanitarie sono tenute a trasmettere all'Agenzia delle Entrate gli elenchi dei rimborsi effettuati e, quindi, dovrebbe essere possibile sapere quante spese sanitarie non sono confluite nella detrazione del 19% a fronte della non imponibilità dei contributi versati. Detto importo, infatti, verrebbe detratto al 19% se fossero imponibili i contributi versati alle casse sanitarie e quindi limitare la non imponibilità dei contributi comporterebbe una maggiore erosione sul fronte della detraibilità delle spese mediche, di cui andrebbe tenuto conto. Non va sottaciuto anche il fatto che occorrerebbe **migliorare e intensificare i controlli mediante l'incrocio dei dati disponibili,** *perché risulta diffuso il comportamento di fotocopiare la documentazione medica da consegnare al CAF prima di inviarla alla Cassa per ottenere il rimborso, che apporrà un timbro sul documento con l'importo rimborsato; in questo modo l'operatore del CAF, ignaro dell'avvenuto rimborso, pone in detrazione l'intero importo pagato e la mancanza di controlli fa il resto.*

6) Esclusione da tassazione delle remunerazioni dei frontalieri Svizzeri (Misure 58 e 59)

==SPIEGAZIONE IN DETTAGLIO DELLE DUE MISURE==

Le descrizioni delle due misure 58 e 59 ad una prima osservazione sembrerebbero confliggere: se i redditi di lavoro dipendente dei frontalieri sono tassati all'estero, perché prevedere una esclusione degli stessi in Italia fino a 8.000 euro?

In effetti non è così, in quanto, come specificato alla Misura 59 nella colonna dei riferimenti legislativi, la Legge 386/75 **è un Accordo Italo/Svizzero che è parte integrante della Convenzione con quello Stato, ed è applicabile solo a quelle specifiche situazioni.** Come risulta dalla descrizione della misura, è considerato frontaliere *(per la Svizzera)* chi risiede in Italia entro 20 Km dal confine, e **solo in quel caso vi è esclusione totale dall'imposizione in Italia con riversamento compensativo allo Stato Italiano da parte della Svizzera di quota parte delle imposte riscosse**; per chi si trova oltre i 20 Km, pur rimanendo "frontaliere" per la legislazione italiana, in quanto lavora in un paese confinante, si applica il principio della tassazione mondiale e, quindi, rientrando nella casistica della Misura 58, è tassato sia in Svizzera che in Italia, con franchigia italiana di 8.000 euro e con scomputo in Italia delle ritenute subite in Svizzera (art. 15 paragrafo 1 della Convenzione) come i frontalieri degli altri paesi di confine (Francia, Austria, Slovenia, San Marino, Vaticano, Principato di Monaco). **Entrando più nel dettaglio:**

In base alla normativa vigente è considerato frontaliere il soggetto residente in Italia che non soggiorna all'estero ma presta l'attività, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi.

Le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, valide per la determinazione del regime fiscale applicabile ai lavoratori frontalieri, ritengono elementi costitutivi della nozione di lavoro frontaliero sia la residenza sia la condizione di lavoro all'estero presso una zona di frontiera e/o in Paesi limitrofi, che in ciascuna convenzione sono definite secondo regole simili ma non univoche. Sotto il profilo strettamente numerico la realtà dei lavoratori frontalieri non è certamente insignificante. Il serbatoio principale è rappresentato dalla Svizzera con circa 50.000 italiani frontalieri, di cui 42.000 in Canton Ticino provenienti dalle province di Como, Varese e Verbano-Cusio-Ossola, 6.500 nei Grigioni, provenienti soprattutto dalla provincia di Sondrio e in piccola parte da quella di Bolzano, 1.500 nel Vallese provenienti dalla zona di Verbano-Cusio-Ossola.

A questi si aggiungono i circa 6.000 cittadini italiani che dall'Emilia Romagna e dalle Marche si recano a lavorare nella Repubblica di San Marino, i 3.700 che giornalmente dalla provincia di Imperia si recano a lavorare soprattutto nel Principato di Monaco e in Francia (1500), nonché altre centinaia di italiani che per lo stesso motivo si recano in Austria, in Slovenia e nella Città del Vaticano.

I redditi derivanti dal lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in aree di frontiera e in altri Stati vicini a quello domestico, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, fino a tutto il 2010, concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente la quota di 8 mila euro.

Tale disposizione si riferisce ai soli redditi percepiti dai lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e quotidianamente si recano all'estero in zone di frontiera (quali ad esempio, Francia, Austria, San Marino, Stato Città del Vaticano) o in paesi limitrofi (quali ad esempio il Principato di Monaco) per svolgere la prestazione di lavoro.

Non rientrano, invece, in tale previsione le ipotesi di lavoratori dipendenti, anch'essi residenti in Italia che, in forza di uno specifico contratto che preveda l'esecuzione della prestazione all'estero in via esclusiva e continuativa, soggiornano all'estero per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di un periodo di 12 mesi.

Per questi lavoratori è in vigore il regime di tassazione previsto dall'articolo 51, comma 8-bis, del TUIR.

Il regime fiscale vigente sino al 31 dicembre 2000 prevedeva, invece, la totale esclusione dalla base imponibile dei redditi derivanti dal lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e quale oggetto esclusivo del rapporto (articolo 3, comma 3, lettera c, del D.P.R. n. 917/1986 - TUIR).

A seguito dell'abrogazione di tale norma ad opera dell'articolo 5, comma 1, lettera a), n.1) del D.Lgs. n. 314 del 2 settembre 1997, e dell'introduzione di un regime di determinazione forfettaria del reddito del lavoratore dipendente quando lavora all'estero con un soggiorno prolungato di almeno 183 giorni su 12 mesi, la sorte tributaria dei lavoratori frontalieri rimase temporaneamente senza copertura legislativa.

In seguito il legislatore intervenne con l'articolo 3, comma 2, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (Finanziaria 2001) disponendo, per l'anno 2001, l'esclusione dalla formazione della base imponibile dei "redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, da soggetti residenti nel territorio dello Stato".

La Finanziaria 2002 prorogò tale disposizione anche per il 2002.

La Finanziaria 2003, infine, modificò tale disposizione prevedendo, per i lavoratori frontalieri, una franchigia fiscale consistente nella deduzione di 8.000 euro dall'imponibile ai fini IRPEF. Successive finanziarie hanno prorogato questa disposizione per gli anni successivi, dal 2004 fino al 2010.

Il reddito dei frontalieri è assoggettato al pagamento delle imposte in Italia fatti salvi gli eventuali accordi bilaterali contro le doppie imposizioni.

Il lavoro frontaliero, generalmente, viene regolato, ai fini della imposizione fiscale, col criterio del luogo di residenza quando il contribuente vive nella zona frontaliera di uno Stato e lavora in quella di un altro Stato, e a patto che l'interessato ritorni regolarmente presso il suo domicilio.

Se il luogo di residenza e/o quello di lavoro sono situati fuori dal confine frontaliero tale reddito è tassato nel luogo in cui il lavoratore è occupato (tassazione alla fonte).

Nell'ipotesi in cui la retribuzione riconosciuta al lavoratore frontaliere sia sottoposta a tassazione sia in Italia sia nel territorio straniero è applicabile l'articolo 165 del TUIR che prevede, al comma 1 un credito, sulle imposte pagate all'estero a titolo definitivo, fino a concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo.

Con riferimento alle Convenzioni stipulate con Paesi confinanti o limitrofi all'Italia, la situazione è la seguente: - Austria: Convenzione firmata a Vienna il 29 giugno 1981 e ratificata con legge n. 762 del 18 ottobre 1984 (in vigore dal 6 aprile 1985); - Francia: Convenzione firmata a Venezia il 5 ottobre 1989 e ratificata con legge n. 20 del 7 gennaio 1992 (in vigore dal 1° maggio 1992); - Slovenia: Convenzione (Jugoslava) firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982 e ratificata con legge n. 974 del 18 dicembre 1984 (in vigore dal 3 luglio 1985); - Svizzera: Convenzione firmata a Roma il 9 marzo 1976 e ratificata con legge n. 943 del 23 dicembre 1978 (in vigore dal 27 marzo 1979); - San Marino: Convenzione firmata a Roma il 21 marzo 2002 e non ancora ratificata; - Monaco: non esistono Convenzioni contro la doppia imposizione sottoscritte con l'Italia; - Vaticano: non esistono Convenzioni contro la doppia imposizione sottoscritte con l'Italia, ma i cittadini italiani che percepiscono retribuzioni o pensioni corrisposte dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa Cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede possono contare sull'esclusione totale dalla base imponibile IRPEF delle somme percepite. Si tratta di un beneficio previsto dai Patti Lateranensi. Se la retribuzione è corrisposta da altri datori di lavoro, diversi dalla Chiesa Cattolica, dagli altri enti centrali della Chiesa Cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede a questi contribuenti è riservato lo stesso trattamento fiscale agevolato previsto per gli altri lavoratori dipendenti frontalieri, cioè la franchigia di 8 mila euro.

Tratto dal sito internet di CAF Acli

7) Tassazione separata delle plusvalenze per cessione di terreni edificabili (Misura 65):

==CONSIDERAZIONI SUGLI EFFETTI FINANZIARI==

La presente misura è influenzata in positivo (*basso volume di erosione)* dal fatto che negli ultimi 10 anni si sono susseguite quasi senza soluzione di continuità una dozzina tra leggi di proroga e di riapertura termini per la rivalutazione dei terreni edificabili o a destinazione agricola *(cominciando dalla Legge 488/2001 per arrivare al D.L. 70/2011)* che hanno permesso di rivalutare i terreni posseduti alle date del 01.01.2002 – 01.01.2003 – 01.07.2003 – 01.01.2005 – 01.01.2008 – 01.01.2010 e 01.07.2011 – pagando una imposta sostituiva sul valore di perizia, in luogo della tassazione separata sulla plusvalenza ***(spesso quasi pari all'intero corrispettivo!)*** di cui alla **Misura 139**.

Potrebbe sembrare una misura poco rilevante, ma il basso impatto sull'erosione di questa misura non deve ingannare, perché è dovuto alle poche transazioni con plusvalenza tassabile, mentre nasconde un elevato volume di plusvalenze che non sono imponibili perché hanno assolto l'imposta sostitutiva del 4%. **Per assurdo sarebbe "positivo", in questo caso, un maggiore volume di erosione, perché si verificherebbe a fronte di un gettito molto più alto, tassando le plusvalenze all'aliquota media della tassazione separata del 23% anziché i valori di perizia *(rectius plusvalenza)* all'imposta sostitutiva del 4%, che è pari, di fatto, alla percentuale di imposta a cui si rinuncerebbe (27% meno 23% = 4%).**

8) Buoni pasto lavoro dipendente (Misura 79): *soglia di esenzione fino ad € 5,29*

==IMPORTO ANACRONISTICO ==

L'importo è rimasto immutato da 14 anni, in quanto veniva **fissato nel 1998** in Lire 10.240; il limite dovrebbe essere elevato fino ad **almeno 10 euro** al fine di permettere di utilizzare il buono per il consumo di un panino, una bibita ed un caffè *(o un pasto a prezzo fisso)* senza dover integrare di tasca propria.

9) Indennità di trasferta lavoro dipendente (Misura 92): *soglia di esenzione fino ad € 46,48 al giorno in Italia e € 77,77 all'estero*

== IMPORTI ANACRONISTICI ==

L'indennità di trasferta copre tradizionalmente e in misura forfettaria le spese di vitto e alloggio, ma non quelle di viaggio, del lavoratore temporaneamente chiamato a prestare la sua opera fuori dal comune in cui ha sede l'azienda e per un periodo di tempo sufficiente a coprire una notte.

Il rimborso delle spese di viaggio avviene invece normalmente con il sistema detto "a piè di lista", cioè dietro presentazione al datore di lavoro delle fatture relative all'acquisto di titoli di viaggio su treni, aerei, bus, taxi e altri mezzi pubblici oppure in base alla fattura di noleggio auto o di rimborso chilometrico ACI se l'auto è del dipendente.

Sono ormai 17 anni *(dal 1995)* che l'articolo 51, comma 5 TUIR stabilisce che le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il

reddito per la parte eccedente lire 90.000 (€ **46,48**) al giorno, elevate a lire 150.000 (€ **77,47)** per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; **non è più concepibile che si possa pranzare, cenare e pernottare sia in Italia che all'estero spendendo cifre che oggi sono da considerarsi decisamente irrisorie!**

Detti importi dovrebbero essere elevati **almeno ad euro 90** per trasferte in Italia **e ad euro 150** per trasferte all'estero.

10) Spese funebri (Misura 129): *detrazione d'imposta pari al 19% del costo sostenuto, su un importo massimo di € 1.549,37 (ex £ 3.000.000)*

== IMPORTO ANACRONISTICO ==

L'importo limite sul quale calcolare la detrazione è decisamente fuori mercato; andrebbe aumentato **almeno a 4.000 euro**. L'evasione stimata nel settore delle onoranze funebri è decisamente sopra la media e un aumento dell'importo sarebbe compensato senz'altro da una emersione di imponibile oggi non fatturato, in quanto le fatture vengono emesse per importi di poco superiori al limite detraibile.

Il nuovo importo sarebbe anche in linea con la recente disposizione, legata alla formazione del reddito sintetico, di segnalazione delle fatture emesse anche a privati per importi superiori a 3.600 euro.

ALLEGATO 3

Contributi delle associazioni partecipanti al gruppo di lavoro

Scheda n. 8

(Contributo di UIL)

Nel corso degli anni, anche quelli antecedenti alla riforma tributaria del 1971, nel nostro ordinamento sono state introdotte molteplici fattispecie agevolative di varia natura, per lo più in modo disorganico; ciò ha contribuito non poco a rendere problematica e complessa anche la loro ricognizione.

Questo si è verificato anche con il superamento dei principi previsti dalla stessa legge delega del 1971 e dei decreti attuativi ad essa riconducibili.

In mancanza di un vero e proprio codice delle agevolazioni, le varie disposizioni agevolative sono state inserite sia all'interno delle norme che regolano i vari tributi (Testo unico delle imposte dirette, Iva, registro, bollo, concessioni governative, successioni e donazioni, ecc), sia (sempre più frequentemente) al di fuori di tale "cornice".

La rivisitazione di questa situazione, ormai divenuta del tutto disorganica e di difficile gestione, è stata più volte richiesta dalla Uil sia per esigenze di chiarezza e di trasparenza sia per accertare l'attualità di agevolazioni nate in un diverso momento storico ed in un contesto economico sociale del tutto differente da quello presente.

La rivisitazione è necessaria anche per poter procedere ad una valutazione concreta della sopportabilità delle agevolazioni nel mutevole quadro della finanza pubblica.

Per il superamento dell'attuale situazione per la Uil è auspicabile che le varie agevolazioni oggi inserite in modo disorganico nei vari provvedimenti legislativi (aventi natura fiscale e non) vengano ricomprese all'interno di un apposito codice o testo unico, ponendo in tal modo le condizioni per l'espletamento di quell'attività di monitoraggio continuo, anche socio economico, che oltre a rispondere ad esigenze di trasparenza, è richiesta dalla esigenza di maggior controllo dei conti pubblici.

E' altresì necessario che, a ricognizione avvenuta, vengano previste regole certe di stabilità per evitare il perpetuarsi di situazioni confuse ed il riprodursi delle stesse tra qualche anno.

La Uil nel corso dei lavori, partiti dalle "disposizioni normative vigenti recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio" (art.21, comma 11, lettera a) della legge 31 dicembre 2009 n. 196, ha mosso considerazioni di ordine sia metodologico che di merito.

Quanto al metodo, dall'analisi dell'elenco, comprendente 242 voci per un totale di 147.276,33 miliardi di euro, è apparsa subito evidente la necessità di una disaggregazione delle voci. La metodologia adottata nella composizione della tabella, pur rispondendo all'esigenza di una più puntuale rappresentazione rispetto alla precedente descrizione per

schede, non risultava, infatti, del tutto adeguata per i compiti affidati al gruppo di lavoro e ciò proprio a causa di qualche "aggregazione", sotto la voce "norma di riferimento", di fattispecie diverse [5].

Per una rappresentazione più esaustiva, si è dunque suggerita una "scomposizione" delle singole fattispecie "agevolative", laddove raggruppate in una medesima norma.

Sotto il profilo della "completezza" dell'Allegato A, comunque, non si può non rilevare come la ricerca e la classificazione delle agevolazioni sia stata particolarmente complessa a causa della dispersione normativa prodottasi negli anni e delle incertezze che in alcuni casi venivano a manifestarsi.

Si è avvertita, in sostanza, la necessità di individuare una "cornice" meglio definita per contribuire a chiarire qualche aspetto particolare, come quello relativo alle imposte indirette diverse dall'IVA, laddove è possibile ritrovare differenti stratificazioni normative riferibili anche a preesistenti disposizioni di favore.

Al riguardo basti ricordare il caso della tabella allegata alle disposizioni riguardanti l'imposta di bollo di cui al DPR n. 642 del 1972 e quello della tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al DPR n. 131 del 1986.

Nel primo caso, infatti, nella tabella sono elencati, gli atti e documenti esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto mentre nel secondo caso sono elencati gli atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione. Ambedue le tabelle individuano una serie di agevolazioni a volte riferite a preesistenti norme di favore, altre alla logica stessa dei tributi in questione ed alla loro architettura giuridica.

In definitiva i lavori hanno portato ad una riclassificazione delle voci e ad una loro più puntuale ricognizione che ha permesso di individuare 576 misure relative ad imposte erariali e 134 misure riferite ai tributi locali. Rispetto alle 242 voci originariamente ricomprese nell'allegato A il Gruppo di lavoro è arrivato quindi a classificare un totale di 710 voci agevolative.

Stante la già rilevata disorganicità che si è sviluppata nel tempo a livello normativo e le agevolazioni che vengono applicate attraverso rinvii normativi, non è detto, tuttavia, che in

[5] Ad esempio, in uno dei primi contributi inviati al tavolo di lavoro, si è suggerito di modificare alcune voci come quella al n. 49 dell'Allegato A dove sono indicate molteplici ipotesi di riduzione totale o parziale, tutte ricomprese nell'art. 52, comma 1 del Tuir, ma che riguardano ipotesi molteplici quali: a-bis) attività professionale intramoenia personale servizio sanitario nazionale; b) indennità di diaria dei parlamentari, dei consiglieri regionali ecc; c) indennità, gettoni di presenza corrisposti dallo Stato, regioni, provincie e comuni ecc.; d) previdenza complementare; d-bis) compensi dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili. Analogamente per la voce 48, riferita all'art.51 commi da 2 a 8 bis del Tuir.

In materia di Iva, poi, si è suggerito di separare tutti i beni indicati nella Tab. A parte II "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4%" che sono accorpati. Si mettono insieme, infatti, le aliquote per i generi alimentari con, ad esempio, gli acquisti fatti dai partiti politici per le elezioni politiche (che la stessa legge istitutiva qualifica come agevolazioni fiscali); oppure l'Iva ridotta applicabile ai portatori di handicap per l'acquisto di beni specifici, con quella applicata per i giornali e notiziari quotidiani, per i periodici, ecc.

materia si possa dire la parola fine e che al numero di facilitazioni censite fino ad ora non possano aggiungersene altre. Di certo, comunque, il lavoro sviluppato ha il merito di fornire un quadro approfondito della situazione e del perché si è giunti fino al punto attuale di difficile governabilità del sistema.

Entrando invece nel merito di alcune voci, la Uil, fin dai primi incontri, si è particolarmente concentrata su quella riferita alle spese di produzione del reddito e sull'Iva. Al riguardo si riportano di seguito alcune considerazioni.

Le spese di produzione del reddito da lavoro nell'allegato A

La misura n. 49 inserita nell'allegato A relativa alla detrazione per lavoro dipendente e assimilato rappresenta una misura permanente e strutturale, incardinata nel Tuir e caratterizzante la definizione dell'Irpef, la cui origine nasce dall'esigenza di definire una base imponibile per i redditi da lavoro dipendente che tenga conto (pur senza una elencazione puntuale come avviene con redditi di altra natura) dei costi di produzione del reddito.

Si tratta di una fattispecie che rientra nella definizione della base di riferimento dell'imposta, non riconducibile a spese sociali (*tax expenditures*) ed estranea all'analisi dell'area di erosione fiscale, poiché costituisce la regola del principio impositivo e non l'eccezione.

La differenziazione delle detrazioni personali tra lavoro dipendente e autonomo è da ricondurre alla diversa modalità di definizione del reddito: per il lavoratore autonomo il reddito dichiarato ai fini IRPEF è già considerato al netto dei costi di produzione, a differenza di quanto avviene per il reddito del lavoratore dipendente, per il quale è quindi necessaria una correzione - forfetaria a fini di semplificazione - in termini di una detrazione d'imposta o di una deduzione equivalente.

Le detrazione "a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro" costituì uno dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 2 al n. 9 della legge di delega n. 825/1971. Con quest'ultima venne inoltre introdotta la classificazione dei redditi in categorie ai soli fini della determinazione e dell'accertamento delle rispettive componenti, emergente dallo schema strutturale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

A favore dei lavoratori dipendenti fu prevista un'ulteriore detrazione, pari a lire 36.000 per le spese inerenti alla produzione del reddito; e a lire 12.000 a fronte degli oneri e delle spese che incidono sulla situazione personale del soggetto.

Venne, comunque, in quel caso, data la possibilità al lavoratore dipendente di optare per la detrazione documentata dei propri oneri e spese di carattere personale, "ove la loro entità fosse stata superiore a quella prevista in modo forfettario alla lettera b), n. 8, dell'art. 2 ...".

Con la soppressione delle imposte reali (di ricchezza mobile, sui fabbricati, sul reddito dominicale dei terreni e sui redditi agrari) e con l'introduzione di un'unica imposta progressiva sul reddito delle persone fisiche, la classificazione dei redditi in *"categorie distinte, rimarrà soltanto ai fini dei diversi criteri di determinazione dell'imponibile, in relazione alle diverse fonti di reddito ed eventualmente ai fini dei diversi criteri di riscossione*

della imposta, soprattutto per l'applicazione della ritenuta alla fonte. Anche limitata a questi fini, la classificazione conserverà notevole importanza. Infatti, nel nuovo sistema previsto, l'imposizione avviene in forma unificata, con il tributo personale e progressivo sul reddito globale, ma la determinazione del reddito globale continuerà a prendere le mosse dalla separata determinazione degli imponibili dei singoli redditi provenienti dalle diverse fonti".[6]

Nel corso degli anni la voce *"spese di produzione del reddito"* ha subito variazioni sia negli importi che nella denominazione.[7] In particolare, a partire dal 2003, le deduzioni/detrazioni assumono anche la valenza di integratori/correttori dell'aliquota IRPEF, senza però far venir meno il sopra richiamato principio e criterio direttivo, che si estrinseca attraverso una *"procedura"* di accertamento della componente "*Redditi di lavoro dipendente*" del reddito complessivo e di "*determinazione della* [relativa] *imposta".* Si tratta dunque di una regola propria della specifica categoria di reddito che giustifica l'applicabilità alla stessa della ritenuta alla fonte a titolo di imposta (stabilita nel successivo art. 10 della Legge delega) costituendone la base giuridica con il richiamo operato alla riscossione (operato in concreto con il prelievo alla fonte) della stessa.

L'inclusione di dette *"spese"* fra le voci che *"contribuisco alla riduzione del prelievo obbligatorio"* dell'Allegato A è apparso perciò improprio, poiché le detrazioni in questione, lungi dall'essere un meccanismo erosivo, non sono altro che un modo per disegnare una certa progressività differenziata per categorie al fine di tener conto delle diverse modalità di calcolo del reddito e del conseguente diverso grado di attendibilità dello stesso.

Iva

Per quanto riguarda l'Iva - l'imposta più evasa che genera a sua volta evasione dei ricavi e quindi delle imposte sui redditi – nel corso dei lavori si è proposto che il "tavolo", oltreché esaminare le singole voci della tabella A (parte II e III del Dpr 633/72), evidenziasse anche l'esigenza di superare le cause alla base dell'alta evasione dell'Iva. Il nostro tributo, infatti, registra rendimenti significativamente inferiori rispetto ad altri paesi europei proprio per questo motivo.

Nello specifico, l'Italia, insieme alla Spagna e al Lussemburgo, è tra i paesi europei con un'incidenza percentuale del gettito Iva sul Pil fra le più basse, risultando pari al 6.2%, contro un valore medio dell'area euro pari al 7.6% e a valori massimi sopra il 10%. I dati Eurostat 2009 evidenziano, ad esempio, che il rapporto Iva/PIL (anno 2007) in Francia è stato del 7.2 in presenza di una aliquota ordinaria del 19.6%, in Germania del 6.2,con aliquota ordinaria del 19%, in Gran Bretagna del 6.6% con aliquota ordinaria del 15%. La causa di queste differenze nell'incidenza dell'imposta risiede principalmente nell'estensione dei regimi agevolati. Significativo al riguardo uno studio della Commissione europea in base al quale in Italia la percentuale di base imponibile sulla quale viene applicata l'aliquota ordinaria risulta pari al 58%, (circa dieci punti in meno rispetto alla media europea). Si consideri che in Germania l'aliquota ordinaria si applica all'80% della base imponibile Iva, in Francia al 70% della stessa.

[6] Vedi Relazione all'art. 2 della legge delega 825/1971.

[7] Artt. 11, 13, 49 del T.U.I.R. 2010.

Secondo una analisi dell'Ufficio Studi dell'Agenzia delle Entrate, per accrescere il gettito Iva "occorre imboccare la strada maestra che consiste nell'adeguare la nostra legislazione a quella prevalente europea. Per avere un Iva più europea come auspicato da tanti non si devono aumentare le aliquote ma si deve far funzionare meglio il tributo al fine di accrescere il suo rendimento fiscale che oggi è di gran lunga il più basso d'Europa. Nel contesto italiano, l'aumento delle aliquote rappresenta una scorciatoia che non risolve i problemi di fondo e finisce col drogare l'evasione e l'elusione, già così elevata."

E' necessario rendere la disciplina dell'Iva vigente nel nostro Paese più coerente con quella europea, sulla scia del "*Libro Verde sul futuro dell'Iva – verso un sistema Iva più semplice, solido ed efficiente*", elaborato dalla Commissione Europea e attualmente alla consultazione degli Stati (Com 2010 695), volto alla semplificazione e alla modernizzazione del sistema. In particolare, occorre intervenire sui regimi speciali, sulla composizione della basi imponibili, sul sistema delle esenzioni e delle detrazioni e, più in generale, sul sistema di formazione dei crediti d'imposta, sia a rimborso che in compensazione.

(Servizio Politiche Fiscali e Previdenziali UIL)

ALLEGATO 3

Contributi delle associazioni partecipanti al gruppo di lavoro

Scheda n. 9

(Contributo di R.ET.E - IMPRESE ITALIA)

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Una esaustiva e completa ricognizione delle agevolazioni fiscali, cosiddette *tax expenditures*, oggi previste dalla normativa, come quella operata dal Gruppo di lavoro, rappresenta **un significativo bagaglio di conoscenze a disposizione del decisore politico che sarà chiamato a dare concreta attuazione a quanto contenuto nel disegno di legge delega sulla riforma fiscale ed assistenziale**.

Appare del tutto evidente, infatti, che solo una approfondita conoscenza delle agevolazioni, che gravano sul bilancio dello Stato, possa portare ad un corretto ed equo riordino delle stesse. A tal riguardo, va ricordato che nel disegno di legge di riforma fiscale, presentato dal Governo[8] viene espressamente previsto che le nuove agevolazioni (post riforma) dovranno concentrarsi per favorire "la natalità, il lavoro e i giovani".

Atteso che anche attraverso una sostanziale **revisione delle *tax expenditures* può essere rimodulato il nostro sistema fiscale**, appare, però, **altrettanto importante sottolineare - in presenza di una pressione fiscale notevolmente più elevata rispetto a quella dei nostri diretti *competitor* - come norme di favore possano aver consentito, sino ad ora, spazi di competitività al nostro sistema produttivo**.

I lavori del Gruppo, conclusi con il fattivo concorso delle parti sociali, hanno permesso, come detto, una mappatura esaustiva delle *tax expenditures* oggi vigenti come pure hanno fornito una quantificazione delle stesse in termini di oneri a carico del bilancio statale. **Inoltre, la scelta di catalogare, sulla base di criteri condivisi, le agevolazioni in questione è stata ispirata dall'opportunità di consentire, a chi sarà chiamato a concrete proposte di riordino delle agevolazioni, di orientarsi più agevolmente ed effettuare scelte oculate**. Di conseguenza, al fine di sgombrare il campo da qualsiasi possibile equivoco, appare opportuno ribadire che il mandato assegnato al Gruppo di lavoro aveva natura esclusivamente tecnica e, quindi, **solo chi sarà poi chiamato a dare pratico contenuto al disegno di legge avrà la responsabilità politica delle scelte che saranno operate**.

[8] Disegno di legge "Delega al Governo per la riforma fiscale ed assistenziale" presentato il 29 luglio 2011 - AC 4566.

Non può, tuttavia, sottacersi come l'iniziale mandato del Gruppo di lavoro, esplicitato nella lettera inviata dal Ministro dell'Economia e delle Finanze alle parti sociali[9], sia stato fortemente, e negativamente, condizionato dalle due manovre di stabilizzazione dei conti pubblici che si sono susseguite nel corso dell'estate. In particolare, nel decreto legge n. 98 del 6 luglio, in sede di conversione è stato previsto, a copertura del pareggio di bilancio da raggiungere nel 2014 un ipotetico "taglio lineare" delle agevolazioni in misura pari al 20%

del loro ammontare. La stessa norma rinvia ad uno o più decreti ministeriali nei casi in cui la norma "non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione". La disposizione - viene espressamente previsto - non si applicherà se entro il 30 settembre 2013 saranno adottati "provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa sociale, nonché l'eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali". Il tutto dovrà comportare effetti positivi, in termini di indebitamento netto, pari a 20 miliardi a decorrere dal 2014.

Con il decreto legge n. 138 del 2011, è intervenuta una brusca accelerazione: il taglio del 20% delle agevolazioni viene anticipato al 2013 al fine di garantire, in quell'anno, il pareggio di bilancio, sterilizzabile solo in presenza di un riordino della spesa sociale, da effettuarsi entro il 30 settembre del 2012 in grado di garantire un effetto positivo, come detto pari a 20 miliardi di euro, a decorrere, però, dal 2013.

Di conseguenza, anche **la partecipazione di R.ETE. Imprese Italia ai lavori ha fortemente risentito del condizionamento delle ultime manovre**. Tuttavia, con grande senso di responsabilità, si è ritenuto di portare, comunque, il proprio contributo, anche al fine di scongiurare un **taglio lineare delle agevolazioni**, ipotesi rispetto alla quale **R.ETE. Imprese Italia si dichiara fin d'ora decisamente contraria**, in quanto non si concilia né con la struttura delle agevolazioni in essere e neppure con la necessità di un intervento di razionalizzazione delle stesse.

Non va dimenticato, infatti, che i lavori affidati al Gruppo di lavoro sono propedeutici al varo della riforma fiscale; **una riforma che, secondo R.ETE. Imprese Italia, deve garantire un alleggerimento della pressione fiscale a favore delle famiglie e delle imprese** e che doveva trovare proprio nel riordino delle agevolazioni fiscali uno dei principali canali di finanziamento. E' evidente che nel momento in cui circa 20 miliardi di *tax expenditures* vengono destinati a riduzione del deficit si restringono notevolmente le possibili manovre su tale aggregato.

Senza tralasciare, inoltre, che le principali *tax expenditures,* in termini di loro ammontare, sono di notevole impatto "sociale" (es. detrazioni per lavoro, aliquote ridotte IVA, detrazioni per familiari a carico, detrazioni per spese sanitarie, ecc) .

[9] Nella citata lettera veniva indicato come scopo del Tavolo: "Analizzare l'area dell'erosione fiscale, in specie l'area della amplissima forbice aperta dalla dialettica tra la regola (il principio generale dell'imposizione) e l'eccezione (la deviazione legale da questo principio, iva esenzioni, agevolazioni, regimi sostitutivi di favore fiscale, etc.)".

Va evidenziato, ancora, che nel momento in cui il legislatore porrà mano alle agevolazioni, che in buona sostanza riducono il gettito tributario attraverso limitazioni di imponibili ovvero riduzioni dell'imposta, **è anche, nel contempo, necessario interrogarsi sulle diverse norme che limitano la deduzione analitica di costi e che, pertanto, ampliano la base imponibile** (esempio, spese autoveicoli, deducibilità interessi passivi, e così via). Sarebbe auspicabile, infatti, che il legislatore operasse in maniera equa per giungere ad una definizione di reddito imponibile, corrispondente, in buona approssimazione, a quello reale.

ALCUNE CONSIDERAZIONI DI MERITO

Pur rimarcando in via prioritaria, come la sopra ricordata natura esclusivamente tecnica del mandato affidato al Gruppo di lavoro, individui nel legislatore l'unico soggetto sul quale grava la responsabilità politica circa le scelte da operare, R.ETE. Imprese Italia reputa opportuno sottolineare alcune questioni di merito:

a) **nell'ambito della classificazione degli interventi proposta dal Gruppo di lavoro, alcune misure, in ragione della loro natura e finalità hanno una valenza tale da richiedere di operare con estrema cautela alla eventuale loro revisione**. Ci si riferisce alle misure che sono state classificate con i codici 1 (misura che evita doppie imposizioni), 2 (misura che garantisce la compatibilità con l'ordinamento comunitario e il rispetto di accordi internazionali) e 3 (misura che garantisce il rispetto di principi di rilevanza costituzionale);

b) vanno pure **attentamente valutati, al fine di evitare ulteriori appesantimenti ad un sistema tributario già di per sé estremamente complesso, interventi su misure classificate con il codice 6** (misura volta alla semplificazione del sistema);

c) in considerazione delle disposizioni contenute nei decreti legge nn. 98 e 138 del 2011, sopra commentate, che prevedono un **riordino della spesa sociale** e **l'eliminazione delle agevolazioni fiscali che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali** appare quanto mai indispensabile, per le **correlazioni esistenti, tener conto delle considerazioni finali svolte dal Gruppo di lavoro "Sovrapposizione tra stato fiscale e stato sociale"** coordinato dal Prof. Marè.

Casartigiani	CNA	Confartigianato
IL RESPONSABILE	IL RESPONSABILE	IL RESPONSABILE
BENIAMINO PISANO	CLAUDIO CARPENTIERI	ANDREA TREVISANI

Confcommercio		Confesercenti
IL RESPONSABILE		IL RESPONSABILE
ANTONIO VENTO		*MARINO GABELLINI*

ALLEGATO 3

Contributi delle associazioni partecipanti al gruppo di lavoro

Scheda n. 10

(Contributo di ABI)

DISPOSIZIONI FISCALI CHE AGGRAVANO L'IMPOSIZIONE IRES DELLE BANCHE

DEDUCIBILITA' DELLE PERDITE SU CREDITI E DELLE SVALUTAZIONI SU CREDITI

Come noto i crediti costituiscono elemento primario dell'attività bancaria; le modifiche introdotte dalla Legge 28 dicembre 1995 n. 549, con effetto dall'esercizio 1996, hanno comportato un trattamento delle svalutazioni dei crediti riferibile esclusivamente agli enti creditizi e finanziari basato sul principio in base al quale trova pieno riconoscimento ai fini fiscali il valore dei crediti riportati in bilancio (in luogo di un limitato riconoscimento fiscale); detto regime fiscale è stato oggetto nel tempo di numerosi interventi legislativi tesi, a volte, a favorirne l'espansione quale strumento di crescita economica o altre volte ad essere impiegato quale strumento per garantire introiti all'Erario.

I principali aggravi impositivi che le banche hanno rilevato sulla deducibilità delle perdite e svalutazione dei crediti anche a causa di assenza di posizioni ufficiali da parte della Amministrazione Finanziaria sono le seguenti:

Svalutazione dei crediti dal bilancio.

Sotto il profilo contabile all'atto dell' iscrizione in bilancio, che avviene nel momento in cui la banca diviene parte del relativo contratto, il credito è rilevato al fair value, che normalmente corrisponde all'ammontare erogato comprensivo dei costi di transazione e delle commissioni direttamente imputabili (cosiddetti costi e ricavi di transazione). Successivamente alla rilevazione iniziale, i rapporti dovranno essere valutati in base al criterio del costo ammortizzato, utilizzando il metodo dell' interesse effettivo. Tale tasso esprime il criterio di ammortamento della differenza tra il valore iniziale del credito (che, come detto, comprende anche i costi di transazione) ed il suo valore finale. Successivamente alla data di chiusura del bilancio la banca valuta *se vi è qualche obiettiva evidenza* di *una riduzione di valore* e in caso affermativo deve registrare una perdita se si sono verificati uno o più "*eventi di perdita*" alla data di bilancio e tali eventi hanno impatto sui futuri flussi finanziari del credito.

Sotto il profilo fiscale l'art. 106, comma 3, del TUIR prevede che gli enti creditizi e finanziari di cui al D. Lgs 27 gennaio 1992 n. 87 deducono le svalutazioni dei crediti in ciascun esercizio, nel limite dello 0,30% del valore dei crediti risultanti in bilancio aumentato della svalutazione dell'esercizio; la parte che eccede il limite dello 0,30% è deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi; le svalutazioni vanno conteggiate al netto delle rivalutazioni dei medesimi crediti effettuate nel periodo stesso; i crediti da prendere in considerazione sono quelli che derivano da erogazioni a favore della clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate.

Il valore di bilancio dei crediti, una volta effettuata la svalutazione e/o rivalutazione sul piano civilistico, ha pieno riconoscimento anche sul piano fiscale. Solo per motivi di stabilità del gettito erariale, infatti, la svalutazione viene ripartita finanziariamente su più periodi (ora 18) laddove eccedente le soglie quantitative pro tempore stabilite (ora 0,30%), senza che ciò vada tuttavia a modificare il valore fiscale del credito stesso, le cui successive vicende sono del tutto estranee al recupero su più esercizi delle svalutazioni. Ciò nonostante le banche subiscono rilievi in sede di verifica incentrati sull'andamento del valore nominale dei crediti e del fondo svalutazione, pur se gli stessi sono presenti nel sistema contabile informativo della banca, che non sono suffragati dalla normativa fiscale che fa esclusivo riferimento ai valori di bilancio, diversamente da quanto avviene invece per le altre imprese cui si applica il comma 1 dell'art. 106 TUIR.

Inoltre, il differimento temporale in ben 18 esercizi (si è passati dall'originario 5, prima a 7, poi 9 fino ai 18 attuali) della deduzione della quota parte della rettifica eccedente il limite dello 0,30 crea un danno finanziario alle banche derivante da un sostanziale finanziamento all'Erario infruttifero conseguente all'anticipato pagamento di imposte che in una logica di competenza economica dovrebbero essere pagate solo in futuri esercizi; detto costo finanziario non è presente nella maggioranza degli ordinamenti più evoluti; sotto il profilo contabile il differimento di deduzione comporta la contabilizzazione di ingenti ammontari di imposte anticipate da gestire in un arco temporale troppo ampio causando problemi circa l'iscrivibilità delle stesse considerato che le logiche valutative si basano su previsioni formulate con riferimento ad orizzonti temporali ragionevoli imprenditoriali e ingenti costi ed oneri amministrativi. Detti effetti finanziari ed economici non sono presenti negli altri paesi e pongono, quindi, le banche italiane in una situazione di svantaggio competitivo rispetto ai propri principali competitor, inoltre la disciplina fiscale delle svalutazioni è divenuta particolarmente stringente in questa fase recessiva, in cui crescono le pressioni sulle banche a soddisfare i requisiti di capitalizzazione regolamentari.

DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI

La raccolta rappresenta per le banche la materia prima per l'effettuazione di operazioni di investimento, e gli interessi passivi sono il costo pagato per l'approvvigionamento di detta materia prima.

Sotto il profilo contabile gli interessi passivi, che rientrano tra gli oneri finanziari, devono essere immediatamente imputati al conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti in bilancio. Per gli interessi passivi direttamente imputabili all'acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene è consentito in alternativa capitalizzare il costo come parte del bene stesso. Inoltre gli interessi maturati sugli strumenti finanziari classificati nel portafoglio FVTPL (Fair value rilevato a conto economico) devono essere imputati a conto economico sulla base del tasso di interesse contrattuale; mentre quelli maturali sugli strumenti finanziari classificati nei restanti portafogli previsti dallo IAS 39 ("finanziamenti e crediti" "Disponibili per la vendita" e "Posseduti sino a scadenza") devono essere imputati a conto economico sulla base del tasso di interesse effettivo, ovvero il tasso che attualizza esattamente i pagamenti/incassi futuri derivanti dallo strumento finanziario stimati lungo la vita dello strumento stesso al valore contabile netto della passività/attività finanziaria. Nel calcolare il tasso di interesse effettivo occorre considerare i costi e i ricavi di transizione. L'utilizzo del tasso di interesse effettivo comporta che eventuali differenze tra il valore iniziale e il valore di rimborso/estinzione dello strumento finanziario sia imputato in proporzione al tempo maturato a conto economico come interessi e proventi/oneri assimilati.

Sotto il profilo fiscale, restrizioni alla deducibilità degli interessi passivi sono state adottate dai principali paesi concorrenti europei quali meccanismi diretti a sanzionare fiscalmente le eccedenze di interessi passivi rispetto a quelli attivi nei confronti dei soggetti che presentano squilibri nella gestione finanziaria e facendo salvi, quindi, i settori di attività come quello bancario che fisiologicamente non presentano squilibri in tal senso. Fino al periodo di imposta 2008 anche in Italia la deducibilità degli interessi passivi delle banche aveva storicamente trovato dei limiti solo in presenza di proventi che fruivano di esenzione di imposta (quali i titoli pubblici) in coerenza con il principio dell'inerenza posto alla base del riconoscimento fiscale di spese e oneri. Mentre il decreto legge n. 112 del 25/06/2008 (convertito dalla legge n. 133 del successivo 6 agosto) introduce regole di limitazione alla deducibilità degli interessi passivi di banche (e assicurazioni) secondo un meccanismo puramente formale. Attualmente quindi per le banche italiane è prevista una disciplina fiscale asimmetrica, la quale a fronte della integrale tassazione degli interessi attivi ottenuti dall'attività di erogazione del credito è prevista una deducibilità ai fini IRES (e IRAP) del 96% dell'importo degli interessi passivi; tale asimmetria per la quale è difficile individuare specifici obiettivi di politica fiscale andrebbe rimossa, in quanto penalizzante per le banche italiane rispetto ai principali competitor internazionali e contrastante con l'esigenza di garantire da parte delle banche il necessario flusso di finanziamento alle imprese, basilare in vista del superamento della crisi.

ALLEGATO 3

Contributi delle associazioni partecipanti al gruppo di lavoro

Scheda n. 11

(Contributo di CIDA-CONFEDIR MIT)

Il presente documento espone alcune brevi osservazioni riguardo al lavoro del Tavolo Tecnico per la riforma fiscale mirato ad analizzare le aree di erosione fiscale, muovendo dall'analisi del documento governativo (aggiornato nel corso dei lavori) contenente l'elenco delle disposizioni vigenti recanti esenzioni o riduzioni del prelievo (scostamenti rispetto alle regole impositive generali).

* * *

In linea generale, si osserva che l'elenco va recepito come una mera prospettazione di una serie di disposizioni che, sovente, non possono essere intese come miranti a generare regimi di "effettiva" riduzione, se non di esenzione, del carico fiscale. Nell'elenco sono, infatti, richiamate norme la cui inserzione nel sistema impositivo nel suo insieme, si giustifica anche per il rispetto, sul piano generale, del principio del "*ne bis in idem*",

ovvero che nascono da "impegni" internazionali. Non va poi dimenticato che talune disposizioni (quelle in tema del c.d. cuneo fiscale ed IRAP) in tanto possono essere considerate di favore, in quanto il regime regolante una data imposta sia strutturato su una base imponibile improntata a criteri di onnicomprensività sulla cui "vaghezza" potrebbe discutersi. Forse, da date situazioni potrebbe trarsi la conseguenza che la norma di apparente agevolazione "testimonia" l'opinabilità del sistema cui si riferisce.

In tal senso, le scriventi Confederazioni ritengono che il lavoro di classificazione delle *tax expenditures* effettuato dal Tavolo Tecnico nel corso dei suoi lavori si manifesti nel suo complesso utile ed apprezzabile, nel senso si è consapevoli della circostanza che talune tipologie siano state correttamente classificate nel senso ed al fine di depotenziare il loro contenuto apparentemente agevolativo, fornendo quindi un importante messaggio al legislatore futuro e, tra queste, in particolare le:

- misure che evitano doppie imposizioni
- misure che garantiscono la compatibilità con l'ordinamento comunitario e il rispetto di accordi internazionali
- misure che garantiscono il rispetto di principi di rilevanza costituzionale
- misure IRPEF rivolte all'individuo, in campo previdenziale, sanitario, assistenziale e dell'istruzione.

Entrando nel dettaglio dell'analisi, si osserva che, nonostante il numero ponderoso di misure indicate, assumono rilievo quantitativo sul bilancio dello Stato solo le seguenti (per la relativa quantificazione, si rinvia ai contenuti dei documenti già forniti dal Tavolo Tecnico):

• ICI: esenzione “prima casa”;

• IRPEF: deduzione della rendita catastale dell’unità adibita ad abitazione principale;

• IRPEF: detrazione degli interessi passivi per l’acquisto della prima casa;

• IRPEF: deduzione forfettaria dal canone di locazione;

• IRPEF: detrazione per familiari a carico;

• IRPEF: detrazione per redditi di lavoro dipendente ed assimilati;

• IRPEF: redditi soggetti a tassazione separata;

• IRPEF: ipotesi di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente;

• IRAP: cuneo fiscale;

• IVA: aliquote ridotte.

Queste misure, pur rappresentando quantitativamente meno dell’1,5% del numero complessivo delle misure, pesano per oltre l’80% del totale, in termini di tributi “risparmiati”.

* * *

Ciò premesso in termini generali, appare agevole constatare che, ferma restando l’opportunità di effettuare opera di razionalizzazione del sistema non comportante, peraltro, significativi recuperi di risorse, i margini di intervento appaiono alquanto ridotti.

Ed invero, se l’intervento deve andare ad incidere sulle misure quantitativamente significative (e cioè, in buona sostanza, famiglia, lavoro dipendente ed IVA) sembra doversi concludere che gli unici margini possono individuarsi nella revisione delle aliquote ridotte IVA.

Ad avviso delle scriventi Confederazioni:

• *con riferimento alla tema della “famiglia”,* si dovrebbe piuttosto procedere ad una revisione dei criteri di determinazione delle detrazioni accordate per familiari a carico al fine di:

o eliminare l’ingiustificata regressività della detrazione, verosimilmente anche configgente con principi costituzionali;

o armonizzare i criteri di attribuzione e di determinazione della detrazione con il più generale auspicato riordino della tassazione familiare e delle aliquote IRPEF;

• *con riferimento alle detrazioni per “lavoro dipendente”*, si dovrebbe parimenti procedere ad una completa rideterminazione dei criteri di applicazione al fine di eliminare l’effetto regressivo;

• *con riferimento alle ipotesi di “non concorrenza al reddito di lavoro dipendente”*, si ritiene che sussistano spazi per intervenire nella casistica di cui all’art. 51, commi da 2 a 8-bis del TUIR;

• *con riferimento alla tema dell’IVA,* le disposizioni che accordano regimi IVA agevolati potrebbero essere oggetto di intervento. L’attuale struttura di aliquote IVA risulta datato e

merita di essere rimodulato secondo una prospettiva più moderna all'interno di un quadro sistematico che muova il baricentro dalla tassazione dalle imposte dirette alle imposte indirette; si ritiene che il recente intervento legislativo che ha modificato l'aliquota ordinaria, pur essendo comprensibile sul piano immediato della necessità di acquisizione di gettito, si sia mosso nel senso esattamente opposto a quello perseguito dal tavolo tecnico, andando ad incidere sul regime ordinario e non su quello delle *tax expenditures*, lasciando indenni, in materia di IVA, queste ultime.

* * *

Si ritiene infine di segnalare brevemente altre aree su cui potrebbe essere utilmente prospettata una manovra di intervento con riferimento a regimi talvolta non considerati "agevolativi", ma di regime.

In via di primissima approssimazione, accanto al noto e ripetuto tema della tassazione della ricchezza finanziaria peraltro recentemente oggetto di intervento governativo di omogeneizzazione, si segnalano i seguenti temi che potrebbero essere oggetto di approfondimento.

1. Revisione del regime di tassazione delle attività agricole: la determinazione catastale del reddito agrario comporta una fiscalità di vantaggio che si presta a rilevanti abusi nella misura in cui è estesa a forme industriali dell'esercizio dell'attività agricola; il regime fiscale di favore dovrebbe, pertanto, essere opportunamente circoscritto alle attività oggettivamente e soggettivamente meritevoli di un trattamento di favore, con esclusione, in particolare, delle attività – pur civilisticamente agricole – ma che si connotano o per tipologia di produzione (dal punto di vista qualitativo e quantitativo) o per modalità della produzione con un carattere sostanzialmente industriale.

2. Regime delle "cooperative": si ritiene che non sussistano più attualmente le motivazioni che hanno originariamente comportato l'introduzione delle esenzioni e delle riduzioni d'imposta per le società cooperative, soprattutto nei casi in cui, nella realtà economica, si atteggino come vere e proprie imprese produttrici di beni e servizi, con la conseguenza che le predette esenzioni e riduzioni possono comportare anche un effetto distorsivo della concorrenza; i recenti parziali interventi legislativi in merito si manifestano assolutamente marginali ed inefficaci e frutto verosimilmente solo di una logica di compromesso.

3. No profit: il settore del *no profit* è estremamente variegato e ospita soggetti meritevoli di agevolazioni anche fiscali (le Onlus) e soggetti intermedi che qualificandosi quali enti non commerciali ricevono indubbi benefici fiscali. Si dovrebbe valutare un ripensamento della normativa fiscale (e non solo) del settore per meglio individuare, anche alla luce delle sollecitazioni che provengono dal diritto comunitario, i soggetti effettivamente meritevoli di beneficiare di vantaggi fiscali.

4. Reddito d'impresa: si ritiene che sussistano elementi di sostanziale agevolazione anche in talune disposizioni che regolano la determinazione del reddito d'impresa. Tra queste si ritiene utile segnalare:

4.1 il regime di *participation exemption* di cui all'art. 87 del TUIR che sottrae ad imposizione il 95% delle plusvalenze relative alla cessione delle partecipazioni classificate come

immobilizzazioni finanziarie che trova applicazione indipendentemente da una percentuale minima di possesso delle partecipazioni, diversamente da quanto accade nella maggior parte degli altri Stati UE, dove la soglia di accesso è situata tra il 5% e il 10%; al tempo stesso, il periodo minimo di possesso potrebbe essere portato da 12 mesi a 30 mesi, come accade in Francia, al fine di limitare al massimo i fenomeni speculativi; *4.2* il regime di consolidato domestico, nella parte in cui consente la scelta delle società partecipanti al consolidato (il che comporta un vero e proprio arbitraggio avente il solo obiettivo di conseguire risparmi d'imposta) e la possibilità di fruire di perdite di società partecipanti al consolidato nella loro totalità e non nella misura proporzionale alla percentuale di partecipazione.

ALLEGATO 3

Contributi delle associazioni partecipanti al gruppo di lavoro

Scheda n. 12

(Contributo di CONFPROFESSIONI)

Le forme di "*tax expenditures*", in un regime fiscale "normale", dovrebbero rispondere all'esigenza primaria di ridurre le imposte dovute per spese ritenute "necessarie" (tassando, ad esempio, il reddito eccedente il fabbisogno fondamentale di vita).

Nel nostro ordinamento tributario la traduzione tecnica di questi concetti teorici si è rivelata arbitraria, confusionaria e iniqua, andando a introdurre, in base a varie leggi, un elenco disparato di voci che non rispondono ad un criterio univoco e, in molti casi, non hanno neanche una chiara giustificazione.

E' da condividere, in tal senso, quanto affermato dal FMI in materia *di tax expenditures*: sono una minaccia alla "*fiscal transparency*".

Forse questa è anche la causa che ha portato il Parlamento ad introdurre la cosiddetta "clausola di salvaguardia" che prevede la graduale riduzione del 5% nel 2012 e del 20% nel 2013 delle 483 forme di *tax expenditures* qualora entro il 30 settembre 2012 non siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4 miliardi di euro per l'anno 2012, 16 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2013, 20 miliardi di euro a partire dal 2014.

Il Tavolo presieduto dal Dott. Vieri Ceriani ha compiuto uno sforzo meritorio che non può essere vanificato da meri tagli lineari (tra l'altro non praticabili anche dal punto di vista della compatibilità costituzionale): *dare disciplina e razionalità alle diverse voci tentando di identificare una sorta di gerarchia di valori che possa meglio indirizzare l'azione del riformatore.*

A tal proposito Confprofessioni ritiene di condividere appieno le conclusioni cui è giunto il Tavolo tecnico, in considerazione del metodo democratico e partecipativo con cui è stato condotto. Le differenze di posizione rispetto alle conclusioni a cui è giunto il Tavolo tecnico sono espresse nel presente documento, ma ciò non toglie che Confprofessioni e chi la rappresenta in seno al Tavolo, sentono propria la responsabilità delle condivisione del metodo e delle scelte effettuate.

L'auspicio di Confprofessioni è che l'esperienza del tavolo non sia spot e occasionale ma che sia la base di partenza per istituire una sorta di "*tax expenditures recognition*" annuale che qualifichi, quantifichi e riepiloghi le misure previste annualmente, indicandone anche i soggetti beneficiari.

Il presente contributo tenta di fornire elementi di valutazione al riformatore con la consapevolezza che provengono da una parte sociale: quella dei professionisti, che hanno, rispetto al tema in esame, una obiettività indiscutibile legata se non altro alla circostanza che hanno ben poco da "difendere". Sono davvero irrisorie le misure di *tax expenditures* di cui beneficiano.

Il rischio che si corre nella proposizione di una riforma fiscale è, infatti, quello che ciascuna parte sociale porti avanti la propria lista di esenzioni, detrazioni, crediti di imposta, partendo da una propria visione parziale del sistema sociale e della precostituita difesa di interessi particolari, vanificando lo spirito che dovrebbe ispirare il riformatore e approdando ad un risultato frutto solo di complessi e articolati compromessi[10].

Le 14 categorie in cui sono classificate le diverse forme di *tax expenditures* dovrebbero rispondere, ad avviso degli scriventi, all'esigenza di razionalizzazione, qualificazione e quantificazione delle stesse nell'ottica di:

- Salvaguardare le voci che rispondono a principi costituzionali e sociali "fondamentali" che in alcuni casi sono solo "simboliche" ed andrebbero potenziate (ad esempio le detrazioni per familiari a carico; le detrazioni per lavoratori dipendenti e autonomi);
- Eliminare le voci non necessarie alla struttura delle imposte che dovrebbero essere sostituite mediante contributi da leggi strutturate;
- Conservare le misure tese a favorire l'emersione di redditi imponibili (codice 10) che si sono dimostrate efficaci (ad esempio le detrazioni del 36% per le ristrutturazioni edilizie e del 55% per il risparmio energetico).
- Rivedere tutte quelle forme di tassazione (forfait; rendite; imposte sostitutive; beni di interesse storico ed artistico) che non colpiscono il reddito in modo ordinario ma si basano su stime, criteri, spesso superati e che di fatto creano un sistema sperequato.

A tale ultimo riguardo molto interessante è stato lo studio fornito dall'Agenzia del Territorio dove si è messo in evidenza che il rapporto tra i valori di mercato OMI del II semestre 2008 e i valori ICI è di circa 3, 74. Detto in termini più semplici: una casa che ha una valore di mercato di € 374.000 viene tassata a € 100.000.

Anche nell'ottica della riforma federalista appare fondamentale rivedere i meccanismi di determinazione delle rendite catastali per rendere le stesse più rispondenti alle dinamiche economiche e di mercato. L'ultimo aggiornamento degli estimi, tra l'altro incompleto, risale al 1989. Prima di inserire nuove imposte è il caso di far emergere i disallineamenti reali di capacità contributiva che non sono giustificati da nessuna norma o principio ma da un "*lassismo consapevole*"!

Il mancato aggiornamento delle rendite crea sicuramente iniquità in quanto nel territorio si formano nel tempo dinamiche di mercato diverse che andrebbero recepite in termini di tassazione.

[10] Emblematico al riguardo è Frédéric Bastiat nella sua opera L'État: <<*il grande inganno attraverso cui tutti cercano di vivere a spese di tutti*>>

La stima dell'erosione sulle fattispecie in esame, classificate alle voci 302 e 303 ammonta a Euro/mil. 63.955, qualora si adottasse il modello SHS e Euro/mil. 48.270 qualora si adottasse il modello Duale.

Naturalmente con questo non si vuol dire che dall'operazione debba necessariamente emergere maggior gettito per le casse erariali. Quello che si vuole sottolineare è che se si vuole davvero arrivare alla "*tax compliance*", occorre seguire il principio cardine della "*trasparenza*", che vuole che le basi imponibili rispondano davvero al concetto di reddito o patrimonio tassabile e che l'imposta dovuta sia determinata tramite l'aliquota che il legislatore ritiene appropriata.

Quanto detto vale anche per i casi relativi alla tassazione degli immobili di interesse storico e artistico. In un'ottica di maggiore trasparenza e equità fiscale non è pensabile, ad avviso degli scriventi, che possa essere mantenuto ancora il criterio della tassazione in base alla minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è situato il fabbricato, a prescindere dalla circostanza che l'immobile sia locato a canone superiore.

La tabella delle *tax expenditures* classifica la voce in esame con il **codice 11** "***Misura volta alla tutela dell'ambiente e del patrimonio artistico, paesaggistico e culturale ed ad incoraggiare la ricerca e lo sviluppo***". Sotto tale profilo si segnala che il codice in esame andrebbe quanto meno spacchettato, anche se solo in scheda tecnica, per separare le misure in materia di ricerca e sviluppo dalle altre. Gli scopi e i destinatari di tali ultime misure sono, infatti, diversi e l'unica classificazione potrebbe blindare indirettamente misure meno meritevoli di tutela.

Da una analisi del codice 11 emerge che le misure direttamente riferibili alla ricerca e sviluppo sono:

Articolo 1, commi 1-5, D.L. 70/2011	Credito di imposta per la ricerca scientifica a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in università ovvero enti pubblici di ricerca	2012	Credito dimposta				Imprese	13	11	
Art. 5 della Legge n. 449/97	Credito d'imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica	a regime	Credito d'imposta	-3,40	117	-29.059,8	PMI	13	11	
Art. 27, comma 3, lett. h), TUA	Esenzione dall'accisa per l'alcole e le bevande alcoliche impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici	a regime	Esenzione da accisa					9	11	
Art.11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, come modificato dall'art. 1, commi 266-269, della Legge n. 296/06		a regime	Deduzione	-809	390.297	-2.072,8		8	11	13
di cui	Deduzioni delle spese per apprendisti, disabili con contratto di formazione lavoro e/o addetti alla ricerca di cui al n. 5 della lettera a) comma 1 dell'art. 11	a regime	Deduzione					8	11	13
Art. 17 del D.L. n. 185/08 e art. 44 del D.L. n. 78/2010	Non concorrenza ai fini Irap degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori che rientrano in Italia per svolgere la loro attività lavorativa. Le misure fiscali spettano per tre periodi di imposta	2017	Esenzione IRAP				Soggetti che assumono docenti e ricercatori scientifici	11	13	

Quelle riferibili indirettamente alla ricerca e sviluppo sono:

434	2.149	Art. 10, primo comma, n. 12), d.P.R. 633/1972	Esenzione per le cessioni gratuite di beni fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS	a regime	Esenzione con pro rata di detraibilità a monte	-165,33	Enti pubblici, ONLUS	8	11
614		Art. 49, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni effettuate dallo Stato, regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del TUIR, per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica	a regime	Esenzione		Soggetti indicati dalla norma di esenzione	8	11
668		Art. 49, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Occupazioni effettuate dallo Stato, regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del TUIR, per finalità di assistenza, previdenza, sanit	a regime	Esenzione		Soggetti indicati dalla norma di esenzione	8	11
75		Art. 17 del D.L. n. 185/08 e art. 44 del D.L. n. 78/2010	Detassazione ai fini Irpef sugli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori che rientrano in Italia per svolgere la loro attività lavorativa. La misura spetta per tre periodi di imposta	2017	Esclusione al 90 %		Docenti e ricercatori scientifici	8	11

Le misure volte alla salvaguardia dell'ambiente sono le seguenti:

710		art. 17, comma 5, lett. a) della legge n. 449 del 1997	L'importo della tassa automobilistica è ridotto ad un quarto per le autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano	a regime	Riduzione				Persone fisiche/giuridiche	11			
711		art. 17, comma 5, lett. b), della legge n. 449 del 1997	L'importo della tassa automobilistica è ridotto ad un quarto per le autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose autoveicoli azionati con motore elettrico per i periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto	a regime	Riduzione				Persone fisiche/giuridiche	11			
719		Art. 3, comma 40, legge n. 549 del 1995.	Per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili, il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento della tariffa ordinaria.	a regime	Riduzione della tariffa				Persone fisiche/giuridiche	11			
275	2.87	Art. 1 , comma 2, del D.L. n. 324/97; Art. 1, comma 54, della Legge n. 239/04; Art. 5-sexies, del D.L. n. 203/05	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL	a regime	Credito d'imposta	-691,00	68	-10.161.764,7	Imprese costruttrici o importatrici e imprese di installazione di impianti	11			
283	2.88	Art. 8, comma 10, lett. f), della Legge n. 448/98	Credito di imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica	a regime	Credito d'imposta	-26,50	157	-168.789,8	Gestori di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa in comuni delle zone climatiche E ed F e gestori di impianti e reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica	9	11	7	
320		Tabella A, punto 15 TUA	Riduzione dell'accisa sul GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali	a regime	Riduzione dell'accisa				Persone giuridiche che impiegano il GPL come combustibile in specifici impianti	13	11		
593		Art. 8, comma 1, primo periodo del D.Lgs. n. 504 del 1992	Riduzione alla metà dell'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili	a regime	Riduzione				Persone fisiche/persone giuridiche	8	11		
707		art. 22 del DPR n. 39 del 1953	Gli autoveicoli adibiti al trasporto del latte, delle carni macellate fresche e dei generi di monopolio sono soggetti al pagamento della tassa sulla portata, ridotta del 50 per cento	a regime	Riduzione				Persone fisiche/giuridiche	13	11		
708		art. 22 del DPR n. 39 del 1953	Gli autoveicoli adibiti al trasporto delle immondizie e spazzature e i carri-botte per la vuotatura dei pozzi neri sono soggetti al pagamento della tassa sulla portata, ridotta del 50 per cento	a regime	Riduzione				Persone fisiche/giuridiche	13	11		
321	2.120	Tabella A, punto 15 TUA	Riduzione dell'accisa sul GPL impiegato come carburante per gli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico	a regime	Riduzione dell'accisa	-6,30			Persone giuridiche che impiegano il GPL come carburante per autotrazione negli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico	9	8	11	
701		art. 17, comma 1, lett. d) del DPR n. 39 del 1953	Gli autocarri esclusivamente destinati, per conto dei Comuni, o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi	a regime	Esenzione				soggetti proprietari dei veicoli adibiti a tali scopi	6	8	11	
6	2.14	Art. 1 , commi 344 - 347 della Legge n. 296/06 da ultimo prorogato dall'art. 1, comma 48 della legge 220/2010 (legge di stabilità)	Detrazione del 55% per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, posseduti o detenuti	2011	Detrazione	-1.100,70	756.227	-1.455,5	persone fisiche	8	9	10	11
329	2.118	Art. 21-bis, TUA	Riduzione dell'accisa sulle emulsioni di gasolio o olio combustibile in acqua impiegate come carburanti o combustibili	2013	Applicazione di aliquote ridotte	-10,80			Soggetti consumatori delle emulsioni si gasolio (ovvero olio combustibile) con acqua uso carburazione	11			
332		Art. 26, comma 6, TUA	Non sottoposizione ad accisa delle miscele gassose di origine biologica destinate agli usi propri del soggetto che le produce	a regime	Esclusione da accisa				Autoproduttori di miscele gassose di origine biologica	9	11		
344		Art. 52, comma 2, lettera a), TUA	Non sottoposizione ad accisa per l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW	a regime	Esclusione da accisa					9	11		
346		Art. 52, comma 2, lettera c), TUA	Non sottoposizione ad accisa per l'energia elettrica prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico	a regime	Esclusione da accisa					9	11		
352	2.119	Art. 52, comma 3, lett. b) , TUA	Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili in impianti con potenza superiore a 20 kW per autoconsumo	a regime	Esenzione da accisa	-10,90			Soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili (potenza disponibile > 20 kW) che producono energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione	11			
696		art. 20, comma 1 del DPR n. 39 del 1953	Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, nuovi azionati da motore elettrico, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data del collaudo	a regime	Esenzione quinquennale				Persone fisiche/giuridiche	11			

Le misure volte alla tutela del patrimonio artistico e culturale sono le seguenti:

12	2.9	Art. 11, comma 2, della Legge n. 413/91	Il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato	a regime	Riduzione dell'imponibile	-23,40	-		Proprietari degli immobili di interesse storico	11		
14	2.6	Art. 15, comma 1, lett. g), TUIR	Detrazione per spese di manutenzione protezione e restauro delle case vincolate si sensi della legge n. 1089 del 1939	a regime	Detrazione	-6,00	2.300	-2.608,7	persone fisiche	11		
20		Art.5-bis del D.P.R.n. 601 del 1973	Non concorrenza alla formazione del reddito complessivo dei redditi catastali degli immobili destinati ad usi culturali (totalmente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei , bibioteche, archivi, cineteche)	a regime	Esclusione dal reddito	-5,00			Proprietari degli immobili	11		
498	2.141	Art.13 del D.Lgs. n. 346/90	Esclusione dall'attivo ereditario di beni culturali	a regime	Esclusione dal reddito	-0,30			Eredi	11		
584		Art. 5 DL n. 953 del 1982	Assicurazioni dei Beni di interesse storico e artistico	a regime	Esenzione				Privati ed enti	11		
595		Art. 2, comma 5 del D.L. n. 16 del 1993	Riduzione per gli immobili di interesse storico o artistico di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, della base imponibile costituita dal valore che risulta applicando i moltiplicatori alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato	a regime	Riduzione dell'imponibile				Persone fisiche/persone giuridiche	11		
598		Art. 7, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 504 del 1992	Esenzione per i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. n. 601 del 1973	a regime	Esenzione				Persone fisiche/persone giuridiche	11		
605		Art. 3 del D.Lgs. Lgt. n. 359 del 1944	L'Accademia dei Lincei è esente da ogni imposta o tassa generale o locale, presente o futura, salvo espressa deroga legislativa	a regime	Esenzione				Accademia dei Lincei	11		
64	2.28	Art. 67, comma 1, lett. m) e Art.69, comma 2, TUIR	Tassazione agevolata delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche	a regime	Esclusione dal reddito	-13,30	989	-13.447,9	Titolari di alcune tipologie di redditi diversi	8	11	
201		Art.1, comma 3, della Legge n. 28/99 (Fondazione La Biennale di Venezia)	I proventi percepiti nell'esercizio di attività commerciali svolte in conformità agli scopi istituzionali sono esclusi dalle imposte sui redditi	a regime	Esclusione dal reddito				Fondazione La Biennale di Venezia	8	11	
254	2.104	Art. 1, commi da 338 a 341, della Legge n. 244/07	Detassazione degli utili reinvestiti nel settore cinematografico	2013	Esclusione dal reddito	-0,20	29	-6.896,6	L'intero settore cinematografico: imprese di produzione, distribuzione, esercizio cinematografico e soggetti, anche esterni alla filiera, che investono nel settore	9	11	
580		DLGS 22 gennaio 2004, n. 42 , legge n. 1089 del 1939 e Articolo 1 Tariffa , parte 1 del DPR n. 131 del 1986; articolo 13 del dlgs 31 ottobre 1990, n. 346 .	Per gli atti relativi a beni culturali di cui allle norme cirate, imposta di registro con aliquota ridotta al 3 per cento e base imponibile minima .	A regime	Riduzione aliquota / Base imponibile a forfait				Privati che trasferiscano beni vincolati	8	11	
581		DLGS 22 gennaio 2004, n. 42 , legge n. 1089 del 1939 e articolo 13 del dlgs 31 ottobre 1990, n. 346 .	Per i Beni culturali di cui alla norma citata, esclusione dall'asse ereditario a talune condizioni ai fini dell'imposta di successione	A regime	Esclusione dal reddito				Privati che trasferiscano beni vincolati	8	11	
583		Tabella Allegato C alla legge n. 1216/61. Art. 7	Biennale di Venezia . Assicurazioni elle opere d'arte figurativa , degli oggetti d'arte decorativa , delle pellicole cinematografiche ed in genere del materiale necessario all'allestimento delle manifestazioni organizzate dall'Ente " La biennale di Venezia		Esenzione				Ente " La biennale di Venezia"	9	11	
633		Art. 16, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 507 del 1993	Pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali	a regime	Riduzione al 50%				Soggetti che effettuano la pubblicità indicata dalla norma	8	11	
649		Art. 20, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 507 del 1993	Manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali	a regime	Riduzione al 50%				Soggetti che effettuano le affissioni indicate dalla norma	8	11	
697		Art. 63, comma 2, della legge n. 342 del 2000	Atti relativi ai veicoli trentennali ed ai veicoli costruiti da almeno 20 anni di particolare interesse storico e collezionistico	a regime	Determinazione forfettaria				Persone fisiche/giuridiche	8	11	
709		art. 63 della legge n. 342 del 2000	Autoveicoli e motoveicoli ultratrentennali ed autoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico o collezionistico esclusi quelli adibiti ad uso professionale	a regime	Esenzione (importo fisso qualora il veicolo sia utilizzato per la circolazione su strada)				Persone fisiche/giuridiche	8	11	
390		Art. 3, quarto comma, lett. a), del D.P.R. 633/72	Non assoggettamento ad IVA delle cessioni di diritti d'autore effettuate dagli autori o dai loro eredi	a regime	Non assoggettamento ad imposta					6	8	11

La scheda tecnica 2.10 stima in n. 17.152 il numero di abitazioni di persone fisiche con codice A/9 e A/11 e il minor gettito in 23,4 milioni di Euro.

Se si vuole davvero tutelare il patrimonio artistico sarebbe bene tassare i relativi redditi in modo ordinario e consentire la deduzione (totale o parziale) di spese di manutenzione e ristrutturazione debitamente documentate e pagate con mezzi tracciabili (ad esempio bonifici bancari). In questo modo la misura assumerebbe anche una valenza ai fini dell'emersione del reddito.

In merito ai due modelli di tassazione proposti:

- il modello SHS (Schanz-Haig-Simon);

- il modello Duale,

è sicuramente preferibile adottare il primo, in considerazione della rilevante forbice che si è creata tra la tassazione dei redditi di fonte patrimoniale e quelli di fonte produttiva.

I regimi di tassazione sostitutiva dei redditi di fonte patrimoniale sono molto più agevolativi rispetto a quelli di impresa, lavoro autonomo e di lavoro dipendente.

Tra l'altro una redistribuzione di imposizione tra le due macro categorie reddituali potrebbe anche avere un effetto benefico in termini di contrasto all'evasione.

Mentre i redditi di fonte patrimoniale sono facilmente individuabili[11] i redditi di fonte produttiva richiedono un maggiore sforzo di indagine e di accertamento.

E' d'altronde notorio che al crescere dell'imposizione che colpisce un'attività umana cresce la propensione all'evasione e alla ricerca di altre attività sottoposte a minore tassazione.

A chi scrive non sfugge che il risparmio è un valore che va tutelato ed incentivato (anche sotto il profilo della competitività internazionale) ma è altrettanto indubitabile che non può godere di un trattamento fiscale palesemente sperequato rispetto ai redditi di "*lavoro*".

Altro effetto negativo della forbice "*fiscale*" che si è creata tra le due macro categorie di reddito in esame è il disincentivo alla capitalizzazione delle imprese che raramente offrono utili netti il cui rapporto con il capitale investito è competitivo con impieghi finanziari sicuri.

In conclusione si rivolge un particolare ringraziamento al personale dei Dipartimenti dell'Economia, dell'Agenzia delle Entrate e delle Dogane, dell'Agenzia del Territorio e della Scuola Superiore di Economia e Finanza per il significativo apporto dato al Tavolo tecnico.

Il Presidente di Confprofessioni

Dott. Gaetano Stella

Dott. Ezio Maria Reggiani

Dott. Ermando Bozza

[11] Si pensi ai redditi immobiliari: sono facilmente individuabili dai comuni dotati di sistemi informativi territoriali.

ALLEGATO 3

Contributi delle associazioni partecipanti al gruppo di lavoro

Scheda n. 13

(Contributo di ANIA)

Il compito assegnato con lettera del 29 ottobre 2010 dal Ministro dell'economia e delle finanze Prof. Giulio Tremonti al Gruppo di lavoro "Erosione fiscale" - quello cioè di "analizzare l'area dell'erosione fiscale, in specie l'area dell'amplissima forbice aperta dalla dialettica tra la regola (il principio generale dell'imposizione fiscale) e l'eccezione (la deviazione legale da questo principio, via esenzioni, agevolazioni, regimi sostitutivi di favore, etc.) - sembrava una missione impossibile, avendo riguardo alla inespressiva *materia prima* da lavorare, costituita dal mero elenco delle *tax expenditures* (SF) allegate al bilancio dello Stato.

Il Gruppo, presieduto dal Dr. Vieri Ceriani, ha non solo incrementato notevolmente l'elenco delle SF con una ricognizione più attenta e capillare ma ha razionalizzato e catalogato le stesse SF mediante l'attribuzione a ciascuna di esse di appositi codici che ne esprimono la finalità.

Pertanto il risultato che è derivato dal lavoro svolto dal Gruppo nei numerosi incontri che, secondo le finalità manifestate nella citata lettera, deve costituire la base, insieme a quello degli altri Gruppi di lavoro, per individuare le risorse finanziarie disponibili e/o smobilizzabili per la riforma fiscale, consentirà al futuro legislatore, ove il riordino della spesa sociale non garantisca un effetto positivo pari a 20 miliardi a decorrere dal 2013, di poter operare la riduzione delle SF in modo selettivo. E' infatti da scongiurare l'ipotetico taglio lineare delle agevolazioni, considerato peraltro che la maggior parte delle SF in termini quantitativi è di notevole impatto sociale.

Venendo alle misure che riguardano in particolare il settore assicurativo, riteniamo opportuno fare le seguenti osservazioni.

La **voce n. 176** della tabella delle *Tax expenditures* relativa all' "Esenzione su capitali percepiti su assicurazioni vita in caso di morte dell'assicurato", disposta dall'art. 34, comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, non dovrebbe essere compresa nell'elenco, in quanto la norma in esame, inserita in tale decreto in vigenza del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, mirava ad escludere ogni dubbio sull'assoggettabilità dei menzionati capitali ad imposizione, attesa la disposizione di carattere generale residuale dell'art. 80 del citato

D.P.R. n. 597, non riprodotta tuttavia nel TUIR, secondo la quale concorreva alla formazione del reddito ogni altro reddito diverso da quelli espressamente considerati dallo stesso D.P.R.

In ogni caso, anche volendo fare riferimento a un modello ideale di sistema fiscale ispirato a principi generali, riteniamo che i capitali in esame siano da escludere dalla ricognizione delle SF in quanto aventi natura risarcitoria e non reddituale.

La **voce 583** della tabella, relativa all'esenzione delle "Assicurazioni sulla vita di qualunque specie, ivi compresi i contratti di rendita vitalizia e i contratti di capitalizzazione" è stata introdotta dal D.Lgs 18 febbraio 2000, n. 47 che, nell'attuare la riforma della disciplina fiscale dei contratti di assicurazione, ha apportato una serie di modifiche all'art. 1 della tariffa, allegato A, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 istitutiva dell'imposta, tese ad introdurre una specifica ipotesi di esenzione per tutte le tipologie di contratti di assicurazione sulla vita, compresi i contratti di rendita vitalizia, e per i contratti di capitalizzazione, in precedenza soggetti a un'imposta del 2,5%.

Si tratta di una misura di incentivo alla stipulazione di contratti di assicurazione sulla vita nelle sue diverse funzioni: da un lato, i contratti che garantiscono dal rischio di morte, dall'altro i contratti di contenuto più squisitamente finanziario, suscettibili di impiegare il risparmio dell'assicurato finalizzandolo all'ottenimento di rendimenti consolidati nel tempo.

Per i contratti assicurativi di tipo finanziario l'esenzione si giustifica per due ordini di motivi: il primo è la realizzazione di condizioni di parità concorrenziale con gli altri operatori finanziari, i quali distribuiscono prodotti non soggetti ad alcun tributo nella fase dell'impiego delle risorse da parte degli investitori; il secondo è l'adeguamento al trend seguito dalle autorità fiscali della quasi totalità dei paesi UE, che da lungo tempo esentano da imposta i premi pagati per assicurazioni sulla vita.

ALLEGATO 3

Contributi autonomi delle associazioni partecipanti al gruppo di lavoro

Scheda n. 14

(Contributo di CNDCEC)

(CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI)

MISURE FISCALITÀ FINANZIARIA – nn. da 141 a 176

MISURE CHE LEGANO L'IMPONIBILE ALLA RENDITA CATASTALE – nn. 302 e 303

MISURE IN MATERIA DI IMPOSTE SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E SUI CONTRATTI VITALIZI – nn. da 582 a 586

Con riferimento alle misure sopra richiamate, il gruppo di lavoro ha ritenuto di stimare gli effetti finanziari delle spese fiscali misurate non solo rispetto all'inclusione nella struttura progressiva dell'Irpef (modello SHS), che indubbiamente costituisce per le imposte dirette la *regola*, ovvero il modello di riferimento, ma anche rispetto all'assoggettamento a tassazione proporzionale del 20 per cento (c.d. modello "duale").

Siffatta scelta è stata operata in base al presupposto – esplicitato nella relazione finale – che il legislatore di riforma stia manifestando *«una tendenza, seppure non esplicita in termini di modello di riferimento "ideale", a far convergere il sistema di tassazione del reddito verso un modello "duale", in cui i redditi da capitale (in senso economico, cioè derivanti da ricchezza finanziaria e reale) sono esclusi dalla progressività, che è limitata ai redditi da lavoro (dipendente e autonomo) e da impresa individuale»*. In tal senso militerebbero, da ultimo, sia l'introduzione della cedolare secca sugli affitti, sia l'unificazione della tassazione delle così dette rendite finanziarie al 20 per cento (con l'eccezione degli interessi sui titoli di Stato).

Ciò posto, riteniamo opportuno in questa sede sottolineare come il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sia contrario ad ogni ipotesi di riforma eventualmente finalizzata all'adozione di siffatto modello "duale".

Riteniamo, infatti, imprescindibile che il Legislatore – in sede di riforma – intervenga per attenuare la forbice che nell'attuale sistema fiscale intercorre tra il prelievo che grava sui redditi di derivazione patrimoniale rispetto ai redditi di derivazione produttiva.

La progressività IRPEF in Italia non è tarata sui redditi, ma sull'evasione fiscale: già a partire da 28.000 euro scatta un prelievo del 38 per cento, cui vanno ad aggiungersi le addizionali e, per imprenditori e lavoratori autonomi, l'IRAP.

Gli unici redditi che subiscono realmente tale prelievo (se dichiarati) sono però quelli di lavoro, dipendente, autonomo o organizzato in forma di impresa.

Per i redditi di derivazione patrimoniale vi sono invece assai più convenienti regimi di imposizione sostitutiva: è così per tutti quelli derivanti da ricchezza mobiliare, per alcuni di quelli derivanti da ricchezza immobiliare e, periodicamente, anche per alcuni componenti patrimoniali del reddito di impresa.

Il cristallino messaggio che viene dal nostro sistema di imposizione sui redditi è che in Italia non conviene lavorare, conviene possedere; e se proprio si lavora, conviene non dichiarare.

Occorre, pertanto, diminuire la forbice tra il livello di tassazione dei redditi di derivazione patrimoniale e il livello medio di tassazione dei redditi di derivazione produttiva.

La giusta volontà di tutela del risparmio non può estendersi al punto da confondere con esso anche la mera speculazione che, viceversa, deve essere affrontata, da un punto di vista fiscale, secondo logiche che non possono certo essere addirittura di premialità rispetto al lavoro. Oltre determinate soglie quantitative il risparmio assume i connotati del mero accumulo patrimoniale e la concentrazione di grandi ricchezze nelle mani di pochi porta a riflessi che non favoriscono lo sviluppo del sistema economico.

Per questo la leva fiscale deve necessariamente incentivare l'impiego di patrimoni come capitali di rischio in attività produttive.

Da questo punto di vista, infatti, riteniamo senz'altro preferibile un ritorno alle logiche premiali per le imprese che capitalizzano, al posto delle attuali logiche di forte penalizzazione delle imprese che non capitalizzano, attuata mediante la previsione della indeducibilità degli interessi passivi.